



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 2394**

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening

# Indice

1. DDL S. 2394 - XVIII Leg. ....	1
1.1. Dati generali .....	2
1.2. Testi .....	4
1.2.1. Testo DDL 2394 .....	5
1.2.2. Testo correlato 2394 (ERRATA CORRIGE) .....	23
1.2.3. Testo approvato 2394 (Bozza provvisoria) .....	24
1.2.4. Testo 1 .....	28
1.3. Trattazione in Commissione .....	121
1.3.1. Sedute .....	122
1.3.2. Resoconti sommari .....	124
1.3.2.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) .....	125
1.3.2.1.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 281 (pom.) del 22/09/2021 .....	126
1.3.2.1.2. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 283 (ant.) del 23/09/2021 .....	130
1.3.2.1.3. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 164 (pom.) del 05/10/2021 .....	165
1.3.2.1.4. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 284 (pom.) del 05/10/2021 .....	166
1.3.2.1.5. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 165 (ant.) del 06/10/2021 .....	175
1.3.2.1.6. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 166 (ant.) del 07/10/2021 .....	176
1.3.2.1.7. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 285 (pom.) del 12/10/2021 .....	177
1.3.2.1.8. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 287 (pom.) del 19/10/2021 .....	185
1.3.2.1.9. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 288 (pom.) del 20/10/2021 .....	245
1.3.2.1.10. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 289 (ant.) del 21/10/2021 .....	261
1.3.2.1.11. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 290 (pom.) del 26/10/2021 .....	264
1.3.2.1.12. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 291 (pom.) del 27/10/2021 .....	284
1.3.2.1.13. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 292 (pom.) del 03/11/2021 .....	288
1.3.2.1.14. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 293 (pom.) del 09/11/2021 .....	309
1.3.2.1.15. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 294 (pom.) del 09/11/2021 .....	319
1.4. Trattazione in consultiva .....	367
1.4.1. Sedute .....	368
1.4.2. Resoconti sommari .....	370
1.4.2.1. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) .....	371
1.4.2.1.1. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 257 (pom.) del 13/10/2021 .....	372
1.4.2.1.2. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 262 (pom.) del 26/10/2021 .....	387
1.4.2.2. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) .....	397

1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 450 (pom.) del 05/10/2021 . . . . .	398
1.4.2.2.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 461 (ant.) del 21/10/2021 . . . . .	416
1.4.2.2.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 463 (pom.) del 26/10/2021 . . . . .	422
1.4.2.2.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 467 (pom.) del 02/11/2021 . . . . .	442
1.4.2.2.5. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 469 (ant.) del 03/11/2021 . . . . .	448
1.4.2.2.6. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 472 (pom.) del 09/11/2021 . . . . .	453
1.4.2.2.7. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 475 (pom.) del 10/11/2021 . . . . .	462
1.4.2.3. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) . . . . .	464
1.4.2.3.1. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 260 (pom.) del 22/09/2021 . . . . .	465
1.4.2.3.2. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 262 (pom.) del 05/10/2021 . . . . .	476
1.4.2.3.3. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 264 (pom.) del 12/10/2021 . . . . .	489
1.4.2.4. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) . . . . .	493
1.4.2.4.1. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 179 (ant.) del 07/10/2021 . . . . .	494
1.4.2.5. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) . . . . .	496
1.4.2.5.1. 11ªCommissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 266 (pom.) del 05/10/2021 . . . . .	497
1.4.2.6. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') . . . . .	501
1.4.2.6.1. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 259 (pom.) del 05/10/2021 . . . . .	502
1.4.2.6.2. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 260 (ant.) del 06/10/2021 . . . . .	508
1.4.2.6.3. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 261 (pom.) del 12/10/2021 . . . . .	513
1.4.2.6.4. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 263 (pom.) del 19/10/2021 . . . . .	518
1.5. Trattazione in Assemblea . . . . .	522
1.5.1. Sedute . . . . .	523
1.5.2. Resoconti stenografici . . . . .	524
1.5.2.1. Seduta n. 376 del 09/11/2021 . . . . .	525
1.5.2.2. Seduta n. 377 del 10/11/2021 . . . . .	585

## **1. DDL S. 2394 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2394  
**XVIII Legislatura**

---

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening  
**approvato con il nuovo titolo**

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening"

**Titolo breve:** *D-L 127/21 - estensione certificazione verde COVID-19 e rafforzamento screening*

---

Iter

**10 novembre 2021:** approvato (modificato rispetto al testo del proponente) (trasmesso all'altro ramo)

**Successione delle letture parlamentari**

**S.2394**

**approvato**

[C.3363](#)

approvato definitivamente. Legge

---

Legge n. [165/21](#) del 19 novembre 2021, GU n. 277 del 20 novembre 2021. Testo coordinato G.U. n. 277 del 20 novembre 2021. Testo ripubblicato G.U. n. 290 del 6 dicembre 2021.

---

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio [Mario Draghi](#), Ministro della salute [Roberto Speranza](#), Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione [Renato Brunetta](#), Ministro del lavoro e politiche sociali [Andrea Orlando](#), Ministro dello sviluppo economico [Giancarlo Giorgetti](#), Ministro della giustizia [Marta Cartabia](#) (Governo [Draghi-I](#))

**Di concerto con**

Ministro dell'economia e finanze [Daniele Franco](#)

Natura

di conversione del decreto-legge n. **127 del 21 settembre 2021**, G.U. n. 226 del 21 settembre 2021, scadenza il 20 novembre 2021. Rettifica G.U. n. 228 del 23 settembre 2021).

Include relazione tecnica.

Presentazione

Presentato in data **21 settembre 2021**; annunciato nella seduta n. 362 del 22 settembre 2021.

Classificazione TESEO

EPIDEMIE, MEDICINA PREVENTIVA, AMBIENTE DI LAVORO, TUTELA DELLA SALUTE

**Articoli**

PROROGA DI TERMINI (Artt.1, 2, 3, 4, 8), PERSONALE DELLO STATO (Art.1), PERSONALE

DEGLI ENTI PUBBLICI (Art.1), ATTESTATI E CERTIFICATI (Artt.1, 2, 3, 5, 7), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Artt.1, 2, 3), VIGILANZA (Artt.1, 2, 3), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Artt.1, 3), DECRETI MINISTERIALI (Artt.1, 2, 3), RETRIBUZIONE (Artt.1, 2, 3), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Artt.1, 2, 4), SANZIONI DISCIPLINARI (Artt.1, 2, 3), PREFETTI E PREFETTURA (Artt.1, 3), PERSONALE FUORI RUOLO (Art.1), MAGISTRATI (Art.2), GIUDICI ONORARI (Art.2), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.2, 5), MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Art.2), LAVORATORI DIPENDENTI (Art.3), ENTI PRIVATI (Art.3), IMPRESE PRIVATE (Art.3), DATORI DI LAVORO (Art.3), ANALISI CLINICHE (Art.3), FARMACIE (Art.3), PENE PECUNIARIE (Art.4), PREZZI SORVEGLIATI (Art.4), RESTITUZIONE DI SOMME (Art.4), REGIONI (Art.4), PROVINCE AUTONOME (Art.4), TRENTO (Art.4), BOLZANO (Art.4), SPORT (Artt.6, 8), SPORT E SALUTE SPA (Art.6), INDENNIZZI (Art.6), CONTRIBUTI PUBBLICI (Art.6), RIFINANZIAMENTO (Art.7), MINISTERO DELLA SALUTE (Art.7), PROTEZIONE CIVILE (Art.8), ATTIVITA' RICREATIVE (Art.8), ATTIVITA' CULTURALI (Art.8)

#### Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Valeria Valente \(PD\)](#) (dato conto della nomina il 23 settembre 2021)

Relatore di maggioranza Sen. [Valeria Valente \(PD\)](#) nominato nella seduta pom. n. 294 del 9 novembre 2021 (proposto testo modificato).

#### Assegnazione

Assegnato alla [1ª Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede referente il 22 settembre 2021. Annuncio nella seduta n. 362 del 22 settembre 2021.

Pareri delle commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Pubbl. istruzione), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro), 12ª (Sanita'), Questioni regionali

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 2394

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2394

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (DRAGHI)

dal **Ministro della salute** (SPERANZA)

dal **Ministro per la pubblica amministrazione** (BRUNETTA)

dal **Ministro del lavoro e delle politiche sociali** (ORLANDO)

dal **Ministro dello sviluppo economico** (GIORGETTI)

e dal **Ministro della giustizia** (CARTABIA)

di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (FRANCO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 SETTEMBRE 2021

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*

Onorevoli Senatori. - Il presente decreto-legge reca disposizioni volte a fronteggiare l'emergenza da COVID-19 adeguando il quadro delle vigenti misure di contenimento ed estendendo l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 all'accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati, oltre a dettare una disciplina specifica per l'impiego delle predette certificazioni negli uffici giudiziari da parte dei magistrati e dei componenti delle commissioni tributarie. Il provvedimento reca inoltre, misure urgenti per la somministrazione di *test* antigenici rapidi, per il settore sportivo, in materia di durata delle certificazioni verdi e in ordine ai servizi di assistenza e di supporto ai cittadini per il *digital COVID certificate* (DCC), nonché disposizioni per lo svolgimento di attività culturali, sportive, sociali e ricreative.

L'articolo 1 inserisce un articolo aggiuntivo (9-*quinquies* - *Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico*) al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

In particolare, l'articolo 9-*quinquies* interviene in funzione di prevenzione contro il rischio di diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 nel settore pubblico.

Il comma 1 prevede che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 il personale delle amministrazioni pubbliche individuate all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il personale in regime di diritto pubblico, di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, ha l'obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro ove si svolge l'attività lavorativa, nell'ambito del territorio nazionale. Tale obbligo grava anche sul personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale.

Il comma 2 estende l'obbligo della certificazione verde COVID-19 anche a tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

Il comma 3 esclude dall'obbligo di certificazione verde coloro che sono esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.



Il comma 4 stabilisce che i datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni sull'obbligo della certificazione verde COVID-19 nei confronti del proprio personale, nonché nei confronti dei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato; per questi ultimi soggetti la verifica sul rispetto delle prescrizioni deve essere effettuata anche da parte dei rispettivi datori di lavoro.

Il comma 5 prevede che i datori di lavoro del personale di cui al comma 1 definiscano, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche delle certificazioni verdi COVID-19, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro. Si stabilisce, altresì, che i datori di lavoro individuino con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi sul possesso delle certificazioni verdi. Le verifiche su tali certificazioni sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021. Si prevede poi che il Presidente del Consiglio dei ministri possa adottare, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, linee guida per definire in maniera omogenea le modalità organizzative in ordine alle verifiche delle certificazioni verdi. Si stabilisce, infine, che tali linee guida, ove adottate, siano definite per le regioni e gli enti locali d'intesa con la Conferenza unificata.

Il comma 6 prevede che il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora ne risulti privo al momento dell'accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Il comma 7 detta la disciplina applicabile qualora il personale acceda ai luoghi di lavoro senza possedere o esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19. In tali casi, si prevede l'applicazione della sanzione individuata al successivo comma 8, ferme restando le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

Il comma 8 disciplina il regime sanzionatorio, prevedendo che in caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 4 (mancata verifica delle certificazioni verdi da parte dei datori di lavoro), 5 (mancata adozione, nel termine previsto, delle misure organizzative per le verifiche delle certificazioni verdi) e 7 (accesso ai luoghi di lavoro in mancanza di certificazione verde), si applichi l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il quale stabilisce, tra l'altro, l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1000; tale sanzione è aumentata da 600 a 1.500 euro per le violazioni di cui al citato comma 7.

Il comma 9 stabilisce che le sanzioni siano irrogate dal prefetto, al quale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni trasmettono gli atti relativi alla violazione.

Il comma 10 estende a tutti i magistrati nonché ai componenti delle commissioni tributarie, che sono collocati fuori ruolo presso le amministrazioni di cui al comma 1, le disposizioni sull'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 negli uffici giudiziari di cui all'articolo 9-sexies, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, introdotto dall'articolo 2 del presente decreto. Resta fermo quanto previsto al comma 8 del presente articolo in ordine al regime sanzionatorio.

Il comma 11 dispone che ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice si applichino le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 8 del presente articolo.

Il comma 12 prevede che gli organi costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adeguino il proprio ordinamento alle disposizioni di cui al presente articolo.

Il comma 13 prevede che le attività del presente articolo vengano svolte dalle amministrazioni di cui al comma 1 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'*articolo 2* inserisce un articolo aggiuntivo (*9-sexies*) al decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari. In particolare l'*articolo 9-sexies*, per le finalità di tutelare della salute pubblica e al fine di mantenere adeguate condizioni di sicurezza fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, prevede, al comma 1, che i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché i componenti delle commissioni tributarie, possano accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa solo se possiedono ed esibiscono, ove richiesti, la certificazione verde COVID-19 di cui all'*articolo 9*, comma 2.

Al comma 2 si stabilisce che la carenza della certificazione o anche solo la sua mancata esibizione, impedendo l'accesso all'ufficio, comporta un'assenza dall'ufficio medesimo, che è specificamente considerata non giustificata, in ragione del fatto che la certificazione può essere agevolmente acquisita da chiunque. Dall'assenza, tuttavia, è espressamente escluso possano derivare conseguenze incidenti sul rapporto di lavoro, salva la perdita della relativa retribuzione o di ogni compenso o emolumento comunque denominato.

A garanzia contro il rischio che, malgrado l'assenza della certificazione, vi possa essere un accesso dei soggetti indicati agli uffici giudiziari, si è specificato, al comma 3, che tale condotta integra un illecito disciplinare, sanzionato per i magistrati ordinari ai sensi dell'*articolo 12*, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, ossia con l'irrogazione di una sanzione non inferiore alla censura e, per gli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'*articolo* in commento, secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. A questo scopo, è altresì specificamente previsto che il verbale di accertamento della violazione deve essere trasmesso senza ritardo al titolare dell'azione disciplinare.

Con il comma 4 vengono estese anche ai magistrati onorari le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 e, in quanto compatibili, in ragione della peculiarità dell'incarico onorario, quelle di cui ai commi 2 e 3. È poi attribuita, con il comma 5, ai responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria la responsabilità di verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, consentendo agli stessi di avvalersi di delegati. Il riferimento, per gli uffici giudiziari ordinari, è al procuratore generale presso la corte di appello, già individuato dal decreto del Ministero di grazia e giustizia del 28 ottobre 1993 quale autorità competente ad adottare i provvedimenti per la sicurezza interna delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria. La norma precisa che le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità di cui al comma 5 dell'*articolo 9-quinquies*, salvo consentire ad una circolare del Ministero della giustizia di stabilire ulteriori modalità per le attività di verifica.

Si prevede al comma 6 che la violazione di queste disposizioni, ossia l'omissione dei controlli previsti, comporta l'applicazione delle sanzioni pecuniarie indicate al comma 8 dell'*articolo 9-quinquies*: disposizione in forza della quale si applica l'*articolo 4*, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, oltre a quanto previsto dall'*articolo 2*, comma 2-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. In aggiunta alle sanzioni disciplinari, anche l'accesso agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al comma 1 (ossia senza possedere o senza esibire la certificazione abilitante) comporta l'applicazione delle sanzioni pecuniarie indicate al comma 8 dell'*articolo 9-quinquies*. Peraltro, siccome il comma 8 dell'*articolo 9-quinquies* citato specifica che per le violazioni di cui al comma 7 (di contenuto analogo al comma 1 dell'*articolo* qui in esame) la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato *articolo 4* del decreto-legge n. 19 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2020, è stabilita in euro da 600 a 1.500, quest'ultima è la sanzione applicabile anche per il caso di violazione all'interno degli uffici giudiziari. Il comma 7 richiama espressamente l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 3, 9 e 13 dell'*articolo 9-quinquies*, per effetto delle quali: le disposizioni sull'obbligo di certificazione verde COVID-19 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (comma 3); le sanzioni di cui al comma 8 dell'*articolo 9-quinquies* sono irrogate dal prefetto, al quale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni trasmettono gli atti relativi

(comma 9); si provvede alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 13).

Da ultimo, al comma 8 l'espressa esclusione dall'ambito operativo della disposizione di tutti i soggetti diversi da quelli dei commi 1 e 4 - che pure accedono agli uffici giudiziari, tra i quali gli avvocati e altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato, nonché per i testimoni e le parti del processo - deriva dall'esigenza di chiarire che l'intervento intende regolare solo il rapporto tra l'amministrazione e i suoi dipendenti, al più con estensione per chi in favore della stessa svolge un'attività analoga a titolo onorario.

L'*articolo 3* inserisce un ulteriore articolo aggiuntivo (articolo 9-*septies*) nel decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021.

In particolare, l'articolo 9-*septies* (in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato) al comma 1 prevede l'obbligo temporaneo - dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 - di possedere ed esibire, a richiesta, la certificazione verde COVID-19 per tutti coloro che svolgono un'attività lavorativa nel settore privato, al fine di poter accedere ai luoghi in cui la predetta attività si svolge.

Al comma 2, si estende la stessa prescrizione a tutti coloro che accedono ai medesimi luoghi per svolgere attività lavorativa o formativa o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni.

Il comma 3 esclude dall'obbligo di certificazione verde COVID-19 i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

Il comma 4 rimette ai datori di lavoro del settore privato la verifica in ordine all'osservanza dell'obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19, specificando che per i lavoratori esterni detto accertamento è posto in capo anche ai rispettivi datori di lavoro.

Il comma 5 demanda ai datori di lavoro del settore privato la definizione, entro il 15 ottobre 2021, delle modalità operative per l'organizzazione delle suddette verifiche, da eseguire anche a campione e, preferibilmente, al momento dell'accesso nei luoghi di lavoro, nonché l'individuazione dei soggetti incaricati di accertare le violazioni degli obblighi di certificazione suindicati.

Il comma 6 stabilisce che i lavoratori del settore privato, sia nel caso in cui comunichino il mancato possesso sia nel caso in cui risultino privi della certificazione verde al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione di detta certificazione (e comunque non oltre il 31 dicembre 2021), senza corresponsione della retribuzione o di altro emolumento, con diritto alla conservazione del posto di lavoro e senza conseguenze disciplinari.

Il comma 7 dispone una specifica disciplina per le imprese con organico inferiore a quindici dipendenti: dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata per le ipotesi di cui al comma 6, è prevista la facoltà per il datore di sospendere e sostituire temporaneamente il lavoratore per un periodo massimo di dieci giorni, rinnovabile una sola volta, fermo restando il termine ultimo del 31 dicembre 2021.

Il comma 8 prevede che venga comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di certificazione verde COVID-19, fatti salvi gli eventuali provvedimenti disciplinari.

Il comma 9 prevede che venga comminata una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di mancata verifica del rispetto dell'obbligo di certificazione o di mancata adozione delle modalità organizzative nei termini prescritti da parte dei datori di lavoro, nonché per le violazioni di cui al comma 8, richiamando, all'uopo, l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge n. 19 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2020, il quale stabilisce, tra l'altro, l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000; tale sanzione è aumentata da 600 a 1.500 euro nei casi, previsti dal comma 8, di accesso ai luoghi di lavoro in mancanza della certificazione verde.

Il comma 10 demanda l'irrogazione delle predette sanzioni amministrative pecuniarie al prefetto, il quale riceve dai soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni gli atti relativi alle violazioni medesime.

L'*articolo 4* reca misure urgenti per la somministrazione di *test* antigenici rapidi, prevedendo, al

comma 1, con la novella dell'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, la continua operatività sino al 31 dicembre 2021 delle disposizioni in materia di contenimento dei costi ai fini della somministrazione di *test* antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2; si stabilisce, altresì, l'obbligo per le farmacie di applicare il prezzo calmierato per la somministrazione dei predetti *test*, così come disposto nel protocollo d'intesa definito tra il Commissario straordinario, il Ministro della salute e le farmacie o le strutture medesime (si veda l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 105 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2021), stabilendo anche il relativo regime sanzionatorio. L'applicazione del prezzo calmierato sarà assicurata anche dalle strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio sanitario nazionale e autorizzate dalle regioni alla somministrazione di *test* antigenici rapidi, aderenti al protocollo d'intesa di cui sopra.

Il comma 2 novella l'articolo 34 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sostituendo i commi 9-*quater* e 9-*quinquies*, autorizzando in favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 105 milioni di euro per l'anno 2021, per garantire sino al 31 dicembre 2021, l'esecuzione gratuita, con oneri a carico della finanza pubblica, di tamponi antigenici rapidi a coloro i quali, per condizione medica, non possono ricevere o completare la vaccinazione anti-COVID-19 sulla base di una certificazione medica rilasciata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 105 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2021, e secondo i criteri di esenzione definiti con circolare del Ministero della salute (attualmente i predetti criteri sono individuati dalla circolare n. 0035309 del 4 agosto 2021, inerente alle « Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 »).

L'*articolo 5* apporta modifiche all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in ordine alla durata delle certificazioni verdi COVID-19, introducendo al contempo nuove ipotesi di attestazione e di rilascio delle predette certificazioni. In particolare, la disposizione integra il comma 1 dell'articolo 9 includendo nell'ambito delle vaccinazioni anche quelle riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della salute (lettera *a*)); introduce tra le condizioni attestata dalle certificazioni verdi anche quella dell'avvenuta guarigione dopo la prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale, al comma 2 del medesimo articolo 9 (lettera *b*)); prevede poi, al comma 3 dell'articolo 9, l'immediata decorrenza della validità della certificazione verde rilasciata a seguito dell'avvenuta somministrazione di una sola dose di vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2 (lettera *c*)); inserisce, infine, un comma aggiuntivo (comma 4-*bis*), dopo il comma 4 dell'articolo 9, che prevede il rilascio della certificazione verde COVID-19 a coloro che, risultati positivi al virus SARS-CoV-2 dopo che siano trascorsi quattordici giorni dalla prima dose di vaccino nonché a seguito del prescritto ciclo vaccinale, siano successivamente guariti, stabilendo la validità di detta certificazione in dodici mesi dall'avvenuta guarigione (lettera *d*)).

L'*articolo 6* introduce misure a favore del settore sportivo dirette, da un lato, a rinviare di un mese il termine per l'utilizzo, da parte della Società Sport e Salute, dei fondi destinati al pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all'emergenza COVID-19, in considerazione della complessità della procedura che coinvolge anche l'INPS e, dall'altra, vista la grave crisi che continua ad attraversare il settore sportivo a causa dell'emergenza pandemica, a mantenere all'interno del sistema sportivo le risorse stanziare e non utilizzate, destinandole a fondi dedicati, al fine di sostenere i collaboratori sportivi nel periodo di emergenza sanitaria. In particolare, con il riversamento al Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, le risorse potranno essere utilizzate per sostenere la maternità delle atlete non professioniste, per garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore e per incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l'uso di ausili per lo sport. Con il riversamento al Fondo per il rilancio del Sistema sportivo nazionale, invece, le risorse potranno essere destinate ad assicurare un ulteriore sostegno all'attività sportiva di base, anche attraverso finanziamenti a fondo perduto da attribuire alle associazioni e società sportive

dilettantistiche.

L'*articolo 7* reca disposizioni volte a superare le criticità emerse nella gestione del servizio di assistenza ai cittadini per l'uso del *digital COVID certificate*, atteso che, attualmente, la predetta assistenza è fornita dai due seguenti e diversi servizi di supporto telefonico (cosiddetto *call center*), gestiti da soggetti diversi, con sovrapposizione del servizio, diseconomia di scala e inefficienza del servizio:

1) numero verde 800 91 24 91/cittadini@dgc.gov.it - per l'assistenza tecnica per l'acquisizione dei certificati verdi, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 105 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2021;

2) numero verde 1500 - per le informazioni su aspetti sanitari e il rilascio dell'*authcode*.

I due servizi sono gestiti con due contratti diversi dal Ministero della salute e dal Dipartimento per la trasformazione digitale. Il contratto del Ministero della salute è affidato alla società Almamviva Contact e discende da un'ordinanza della Protezione civile, che si aggancia al *contact center* posto a supporto del numero 1500 servizio di pubblica utilità.

Il contratto del Dipartimento per la trasformazione digitale è affidato fino al 30 settembre 2021, in continuità con il contratto Consip ormai esaurito utilizzato per l'assistenza tecnica alla app Immuni. Le principali criticità rilevate per i due servizi sono:

- il numero 800 91 24 91 per l'assistenza tecnica è stato mediaticamente sovraesposto come supporto generico per il DCC (*green pass*) determinando un sovraccarico di richieste (ad esempio, viene chiamato per richiedere il rilascio dell'*authcode* di competenza del 1500);

- per gli utenti non è chiaro quale numero è necessario chiamare in base alla problematica quindi le chiamate vengono spesso trasferite/rimbaltate tra i due servizi (il 25 per cento delle chiamate al numero verde viene trasferito al 1500 per competenza);

- il servizio di supporto del progetto DCC (cittadini@dgc.gov.it e 800 91 24 91), che fornisce assistenza tecnica per Immuni, Verifica C19 e per il portale dgc.gov.it, è sottodimensionato in ragione del *budget* attualmente disponibile nel contratto. Oggi è in grado di servire 2.500 chiamate al giorno a fronte di una domanda media di circa 15.000 chiamanti unici giornalieri (fino a 70.000 chiamate tentate giornaliere). All'attuale passo il contratto in essere consuma 100.000 euro/mese e sarà esaurito al 30 settembre 2021;

- la maggior parte delle richieste di supporto evase dal servizio 1500 e dal servizio 800 91 24 91 riguardano problemi di immissione dati da parte delle regioni per le quali il *call center* 800 91 24 91 non è in grado di intervenire.

Tali criticità concorrono a determinare una bassa qualità del servizio supporto, oltre a creare una certa confusione e inefficienza dal lato del cittadino utente.

Al fine di migliorare il servizio di supporto telefonico DCC, la norma si propone dunque di unificare i servizi di supporto sotto l'unica numerazione 1500, attraverso il passaggio di competenze e di risorse - disponibili e anzi da incrementare - al Ministero della salute, che gestirà il servizio, in via supplementare e implementando quello già reso e in essere attraverso il numero 1500, già operante.

L'*articolo 8* stabilisce che il Comitato tecnico scientifico, entro il 30 settembre 2021, esprima il proprio parere sulle misure di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative, in vista dell'adozione di ulteriori misure e tenendo conto dell'andamento dell'epidemia, dell'estensione dell'obbligo di certificazione verde e dell'evoluzione della campagna vaccinale.

L'*articolo 9* reca disposizioni di coordinamento, con l'integrazione dell'articolo 9, comma 10-*bis*, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, in ordine all'utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19.

L'*articolo 10* reca disposizioni finanziarie.

L'*articolo 11* prevede che il decreto entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

#### Relazione tecnica

Il presente decreto-legge reca ulteriori misure volte a fronteggiare l'emergenza da COVID-19 adeguando il quadro delle vigenti misure di contenimento ed estendendo l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 all'accesso nei luoghi di lavoro pubblici e privati nonché negli uffici giudiziari. Inoltre, il provvedimento reca misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi e in favore del settore sportivo, disposizioni in materia di durata delle certificazioni verdi e ordine ai relativi servizi di assistenza ai cittadini nonché per lo svolgimento di attività culturali, sportive, sociali e ricreative.

Il provvedimento consta di dieci articoli.

In particolare, l'**articolo 1** inserisce un articolo aggiuntivo (*9-quinquies*) dopo l'articolo *9-quater* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nell'ambito lavorativo pubblico. Al riguardo, si rappresenta che le disposizioni introdotte sono attuabili nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali presenti a legislazione vigente e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 2** inserisce un altro articolo aggiuntivo (*9-sexies*), che prevede, al comma 1, che per il periodo 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, data attualmente fissata come termine dello stato di emergenza, l'accesso agli uffici giudiziari, dove viene svolta l'attività lavorativa da parte di magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché dei componenti delle commissioni tributarie, non potrà essere consentito se non si è in possesso e se, su richiesta, non si esibisca la certificazione verde COVID-19 prevista dall'articolo 9, comma 2 del citato decreto-legge. Tali adempimenti vengono svolti dai responsabili della sicurezza delle strutture, anche avvalendosi di delegati, secondo le modalità dettate dal medesimo articolo *9-quinquies*, mentre potranno essere stabilite ulteriori modalità di verifica con circolare del Ministero della giustizia (comma 5). Al riguardo, per la magistratura ordinaria, il responsabile per le verifiche viene individuato nel Procuratore generale presso la Corte di appello, al quale già compete, ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 28.10.1993, l'adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare la sicurezza interna delle strutture in cui si svolge attività giudiziaria, salvo i casi di assoluta urgenza, laddove l'adozione dei provvedimenti in tema di sicurezza avviene sentito il prefetto e i capi degli uffici giudiziari interessati. Va ricordato che secondo quanto previsto dall'art. 1 del citato DM, invece, per la sicurezza esterna è competente il Prefetto.

L'assenza dall'ufficio, secondo la previsione contenuta nel comma 2 del presente articolo, per mancata o carente esibizione della certificazione verrà considerata assenza ingiustificata senza conseguenze sul diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Con il comma 3 si disciplinano le violazioni della norma che impongono l'accesso agli uffici giudiziari solo se in possesso della certificazione verde e la sua esibizione su richiesta. Si prevede che tali violazioni integrino illecito disciplinare e siano sanzionate per i magistrati ordinari ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, mentre per gli altri soggetti secondo i rispettivi ordinamenti.

Le disposizioni previste dai commi 1 e 6 valgono anche per i magistrati onorari, ai quali si applicano, altresì, in quanto compatibili, anche le norme inserite nei commi 2 e 3.

Si specifica, inoltre, che l'accesso agli uffici giudiziari da parte dei sopra citati soggetti in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e di quelle al comma 5 verrà sanzionato a norma del comma 8 dell'articolo *9-quinquies*.

Vengono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo i soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 4, che accedono agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, testimoni e parti del processo (comma 8).



Le disposizioni esaminate rappresentano ulteriori misure rese necessarie nella strategia di contenimento dei contagi e tese a prevenire possibili conseguenze derivanti dalla diffusione degli stessi nell'ambito delle sedi giudiziarie e sono prive di effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo si rappresenta che la disciplina recata dall'articolo, stante la natura ordinamentale e procedimentale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che le attività di controllo e di verifica della certificazione verde presso gli uffici giudiziari nonché le eventuali procedure connesse all'adozione dei provvedimenti sanzionatori per violazioni delle prescrizioni normative, potranno essere espletate avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**L'articolo 3** inserisce un ulteriore articolo aggiuntivo (*9-septies*) nel decreto-legge n. 52 del 2021, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore del lavoro privato, in relazione al quale, in ragione dell'ambito applicativo di riferimento, non si rilevano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 4** reca misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi.

Il **comma 1, lettera a)**, novella l'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, prevedendo l'estensione fino al 31 dicembre 2021 del protocollo d'intesa ivi previsto, che prevede un contributo a carico dello Stato di 7 euro per ciascun test antigenico somministrato ai minori di età compresa tra 12 e 18 anni.

Il dimensionamento complessivo dei test antigenici rapidi che potenzialmente saranno effettuati dalle farmacie e altre strutture sanitarie, a seguito di adesione estensione al 31 dicembre 2021 dell'efficacia del Protocollo d'Intesa, è stato calcolato tenendo conto:

- della potenziale platea di minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni, che, nel periodo in esame, non avranno ricevuto la 1<sup>a</sup> dose di vaccino anti-COVID-19;
- che, previsionalmente, si ritiene, rispetto al dato monitorato nel mese di agosto 2021, vi sia un incremento di somministrazioni di test antigenici rapidi tale da raggiungere una media giornaliera di *test* in favore di minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni pari a circa il 10% della citata platea, pari a circa **50.000 test / giorno**.

Sulla base dei citati elementi di informazione, si calcola un volume complessivo stimato massimo di circa **1,55 milioni di test** nel periodo 1 – 31 dicembre 2021.

Fermo restando il continuo monitoraggio necessario, tenuto conto dei fattori sopra indicati, il prospetto di calcolo della previsione della spesa complessiva, è così determinato:

	Platea media di minori non raggiunti da 1 <sup>a</sup> dose	Percentuale che effettua <i>test</i> su platea	Media minori che effettuano <i>test</i> giornalmente	Periodo di riferimento in gg.	Nr. complessivo o previsionali <i>test</i>	Contributo Stato per test effettuato	Totale previsione di spesa
	a	b	c = a * b	d	e = c * d	f	g = e * f
1 – 31 dic.	~500.000	~10%	~50.000	31	1.550.000	7 €	<b>10.850.000 €</b>

Il **comma 1, lettera b)**, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto dispone, per via legislativa, l'estensione a tutte le farmacie, dell'applicazione del protocollo d'intesa di cui all'articolo 5 comma 1 del decreto-legge 105/2021, nella parte in cui prevede che le stesse somministrino i test antigenici rapidi al prezzo calmierato di 15 euro. In caso di inosservanza è stabilito un regime sanzionatorio. La norma, infine, estende la suddetta previsione anche alle altre strutture sanitarie che hanno aderito al citato protocollo d'intesa.



Il **comma 2** sostituisce i commi 9-*quater* e 9-*quinquies* dell'articolo 34, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

La previsione si rende necessaria per assicurare l'esecuzione gratuita, con oneri a carico della finanza pubblica, di tamponi antigenici rapidi a coloro i quali, per condizione medica, non possono ricevere o completare la vaccinazione anti-COVID 19 sulla base di una certificazione medica rilasciata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 e secondo i criteri di esenzione definiti dalla circolare n. 0035309 in data 4 agosto 2021 del Ministero della Salute, inerente alle "Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19". Per far fronte a detta esigenza, sulla base della stima della platea dei soggetti esentanti da vaccinazione e della frequenza con la quale tali soggetti potrebbero effettuare il test al fine del rilascio della certificazione verde COVID-19, si prevedono ca. 500.000 test/settimana con una spesa associata pari a circa 105.000.000 di euro.

Somministrazioni settimanali	Periodo di riferimento in settimane	Nr. complessivo previsionali test	Contributo Stato per test effettuato	Totale previsione di spesa
a	b	$c = a * d$	d	$e = c * d$
~500.000	~14	7.500.000	15 €	105.000.000 €

Il **comma 3** dispone la copertura degli oneri di cui ai commi 1, lettera a) e 2, pari a 115,85 milioni di euro per l'anno 2021. In particolare, per 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al comma 2, capoverso 9-*quater*, tenuto conto che le risorse risultano interamente disponibili. Per i restanti 105,85 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

L'**articolo 5**, che apporta delle modifiche al decreto-legge n. 52 del 2021 in ordine alla durata delle certificazioni verdi COVID-19, introducendo al contempo nuove ipotesi di attestazione e di rilascio delle predette certificazioni, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 6** introduce delle misure a favore del settore sportivo dirette, da un lato, a rinviare il termine di un mese per la restituzione dei fondi da parte della Società Sport e Salute, e, dall'altra, a riassegnare all'interno del sistema sportivo le risorse stanziare per sostenere i collaboratori sportivi nel periodo di emergenza sanitaria, destinandole a Fondi dedicati. La disposizione, che opera in deroga a quanto previsto dal comma 13 dell'articolo 44 del decreto-legge n. 73 del 2021, non comporta tuttavia nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché trattasi di somme comunque già stanziare (e non utilizzate), rispetto alle quali si prevede una diversa destinazione di spesa.

L'**articolo 7** è volto a superare le criticità emerse nella gestione del servizio di assistenza ai cittadini per l'uso del Digital Covid Certificate, unificando i servizi di supporto sotto l'unica numerazione 1500, attraverso il passaggio di competenze e di risorse - disponibili e anzi da incrementare - al Ministero della Salute, che gestirà il servizio, in via supplementare e implementando quello già reso e in essere attraverso il numero 1500, già operante.

Sulla base del traffico attuale, pari a circa 30.000 chiamate tentate, ad un costo di gestione medio di circa 1,45 euro a chiamata, si stima un costo del servizio pari a 41.385,00 euro al giorno, pari a 1.241.550,00 euro al mese.

Considerando una spesa attesa di 1,25 mln euro/mese, la copertura integrativa fino a fine anno ammonterebbe così a 3 mln di euro, dovendo considerare di utilizzare anche il fondo di 1 mln di euro





già stanziato dall'articolo 12 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, con un residuo attuale di 0,8 mln di euro, che verrebbe trasferito sempre al Ministero della Salute per il funzionamento del *contact center* in esame. Si prevede che alla copertura di tali oneri, pari a 3 mln di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**L'articolo 8** reca disposizioni di carattere ordinamentale per lo svolgimento delle attività culturali, sportive, sociali e ricreative e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


**L'articolo 9** reca mere disposizioni di coordinamento che non rilevano ai fini della finanza pubblica.

**L'articolo 10** reca disposizioni in materia finanziaria prevedendo che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**L'articolo 11** dispone l'entrata in vigore del provvedimento.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo**  negativo

21/09/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato  
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



Decreto legge Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 - estensione green pass																		
Descrizione Norma	Spesa/ Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbricato				Indebitamento netto							
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024				
Modifica articolo 34, comma 9 quater del DL 73/2021 - Test molecolari e antigenici rapidi per l'individuazione di COVID-19 in soggetti in età compresa tra i 12 e i 18 anni	S	C	10,85				10,85							10,85				
Modifica articolo 34, comma 9 quater del DL 73/2021 - Test molecolari e antigenici rapidi per l'individuazione di COVID-19 in soggetti in età compresa tra i 12 e i 18 anni	S	C	-10,00				-10,00							-10,00				
Incremento risorse da destinare al Commissario straordinario di cui all'articolo 34, comma 1 del DL 73/2021 al fine di garantire l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la diagnosi di infezione da agente eziologico SARS-CoV-2, per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti SARS-CoV-2, sulla base di idonee certificazioni mediche	S	K	105,00				105,00							105,00				
Previdenza del fondo per Emergenze nazionali di cui all'articolo 44, del decreto legislativo n. 1 del 2018	S	C	-105,85				-105,85							-105,85				
Modifica all'articolo 1, comma 621 bis della legge n. 178/2020 - Servizio di assistenza sanitaria per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19 presso il Ministero della Salute	S	C	3,00				3,00							3,00				
Modifica Tabella A MEF	S	C	-3,00				-3,00							-3,00				
TOTALE ENTRATE	e		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE	s		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE ARTICOLATO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

2021.

**Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening***

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante « Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 »;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante « Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 »;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante « Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici »;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante « Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 »;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante « Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche »;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante « Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti »;

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, recante « Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale »;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come « pandemia » in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato che l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza, di estendere l'obbligo di certificazione verde COVID-19 nei luoghi di lavoro pubblici e privati, al fine di garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus SARS-CoV-2, nonché di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, prevedendo altresì misure volte ad agevolare la somministrazione di *test* per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 e ad adeguare le previsioni sul rilascio e la durata delle certificazioni verdi COVID-19;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di adottare ulteriori misure di sostegno per il corretto svolgimento di attività sportive, nonché di verificare l'andamento dell'epidemia da COVID-19 al fine di adeguare le misure per il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 nello svolgimento di attività culturali, sportive, sociali e ricreative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri della salute, per la pubblica amministrazione, del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico e della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana  
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

*(Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico)*

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-*quater* è inserito il seguente:

« Art. 9-*quinquies* (*Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico*). - 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-*ter*, 9-*ter.1* e 9-*ter.2* del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-*bis* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative di cui al primo periodo. Per le regioni e gli enti locali le predette linee guida, ove adottate, sono definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

7. L'accesso del personale ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai

commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 8 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4, di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 7, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 8 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

10. Al personale di cui al comma 1 dell'articolo 9-*sexies*, collocato fuori ruolo presso le amministrazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 9-*sexies*, commi 2 e 3, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del presente articolo.

11. Fermo restando quanto previsto al comma 12, ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 8.

12. Gli organi costituzionali, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di cui al presente articolo.

13. Le amministrazioni di cui al comma 1, provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

Art. 2.

*(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari)*

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-*quinquies*, come introdotto dall'articolo 1, è inserito il seguente:

« Art. 9-*sexies* (*Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari*). - 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

2. L'assenza dall'ufficio conseguente alla carenza o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte dei soggetti di cui al comma 1 è considerata assenza ingiustificata con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

3. L'accesso dei soggetti di cui al comma 1 agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al medesimo comma 1 integra illecito disciplinare ed è sanzionato per i magistrati ordinari ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e per gli altri soggetti di cui al medesimo comma 1 del presente articolo secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Il verbale di accertamento della violazione è trasmesso senza ritardo al titolare dell'azione disciplinare.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6, e, in quanto compatibili, quelle di cui ai commi 2 e 3, si applicano anche al magistrato onorario.

5. I responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria, individuato per la magistratura ordinaria nel procuratore generale presso la corte di appello, sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, anche avvalendosi di delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità di cui al comma 5, dell'articolo 9-*quinquies*. Con circolare del Ministero della giustizia, per i profili di competenza, possono essere

stabilite ulteriori modalità di verifica.

6. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, l'accesso agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al comma 1 e la violazione delle disposizioni di cui al comma 5 sono sanzionati ai sensi del comma 8 dell'articolo 9-*quinquies*.

7. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 9 e 13 dell'articolo 9-*quinquies*.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 4, che accedono agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo. ».

Art. 3.

*(Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato)*

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-*sexies*, come introdotto dall'articolo 2, è inserito il seguente:

« Art. 9-*septies* (*Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato*). - 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-*ter*, 9-*ter*.1 e 9-*ter*.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-*bis* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

5. I datori di lavoro di cui al comma 1, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.

6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

7. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni,

rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

8. L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 9 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 8, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500.

10. Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione. ».

Art. 4.

*(Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi)*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole « fino al 30 novembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2021 »;

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Le farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono altresì tenute ad assicurare, sino al 31 dicembre 2021, la somministrazione di *test* antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui al comma 1. In caso di inosservanza della disposizione di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000 e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze di continuità del servizio di assistenza farmaceutica, può disporre la chiusura dell'attività per una durata non superiore a cinque giorni.

1-ter. L'applicazione del prezzo calmierato, è assicurata anche da tutte le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni alla somministrazione di *test* antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, aderenti al protocollo d'intesa di cui al comma 1. ».

2. All'articolo 34, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i commi 9-*quater* e 9-*quinquies* sono sostituiti dai seguenti:

« 9-*quater*. Al fine di garantire fino al 31 dicembre 2021, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di *test* antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti SARS-CoV-2, sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del predetto decreto-legge n. 105 del 2021, e secondo i criteri definiti con circolare del Ministro della salute, è autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 105 milioni di euro per l'anno 2021, a

valere sulle risorse di cui al comma 1, che sono per il medesimo anno corrispondentemente incrementate.

*9-quinquies*. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle risorse di cui al comma *9-quater* alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria, al fine del ristoro del prezzo calmierato alle farmacie e alle strutture sanitarie di cui al comma *9-quater* secondo le medesime modalità previste dai protocolli d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. ».

3. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera *a*) e 2, pari a 115,85 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, per 10 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al comma 2, capoverso *9-quater*, e per 105,85 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

Art. 5.

*(Durata delle certificazioni verdi COVID-19)*

1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al comma 1, lettera *b*), dopo le parole « da SARS-CoV-2 » sono inserite le seguenti: « e le vaccinazioni somministrate dalle autorità sanitarie nazionali competenti e riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della salute, »;

*b*) al comma 2, dopo la lettera *c*) è inserita la seguente:

« *c-bis*) avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo. »;

*c*) al comma 3, terzo periodo, le parole « dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione » sono sostituite dalle seguenti: « dalla medesima somministrazione »;

*d*) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« *4-bis*. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del prescritto ciclo, è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui alla lettera *c-bis*), che ha validità di dodici mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione. ».

Art. 6.

*(Misure urgenti per lo sport)*

1. Le somme trasferite a Sport e Salute s.p.a per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all'emergenza COVID-19 di cui all'articolo 44 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non utilizzate, sono riversate, in deroga a quanto previsto dal comma 13 del suddetto articolo 44, entro il 15 ottobre 2021, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate per il 50 per cento al « Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano » di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e per il restante 50 per cento al « Fondo per il rilancio del Sistema sportivo nazionale » di cui all'articolo 217 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 7.

*(Contact center Green pass)*

1. All'articolo 1, comma *621-bis*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al primo periodo:

*l*) le parole « La competente struttura per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della



Presidenza del Consiglio dei ministri » sono sostituite dalle seguenti: « Il Ministero della salute »;  
2) dopo le parole « dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 », sono aggiunte le seguenti: « , quale servizio supplementare rispetto a quello di *contact center* reso in potenziamento del Servizio 1500-numero di pubblica utilità, di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile dell'8 marzo 2020, n. 645, anche ai fini dell'eventuale integrazione dei rapporti negoziali in essere »;  
b) al secondo periodo, le parole « 1 milione » sono sostituite dalle seguenti: « 4 milioni ».

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, lettera b) pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 8.

*(Disposizioni per lo svolgimento di attività culturali, sportive, sociali e ricreative)*

1. Entro il 30 settembre 2021, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni, in vista dell'adozione di successivi provvedimenti normativi e tenuto conto dell'andamento dell'epidemia, dell'estensione dell'obbligo di certificazione verde COVID-19 e dell'evoluzione della campagna vaccinale, esprime parere sulle misure di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative.

Art. 9.

*(Disposizioni di coordinamento)*

1. All'articolo 9, comma 10-*bis*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole « e 9-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « , 9-*bis*, 9-*quinqies*, 9-*sexies* e 9-*septies* ».

Art. 10.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 settembre 2021

MATTARELLA

Draghi, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Speranza, *Ministro della salute*

Brunetta, *Ministro per la pubblica amministrazione*

Orlando, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

Giorgetti, *Ministro dello sviluppo economico*

Cartabia, *Ministro della giustizia*

Franco, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: Cartabia

## 1.2.2. Testo correlato 2394 (ERRATA CORRIGE)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2394

*Errata corrige*

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (DRAGHI)  
dal **Ministro della salute** (SPERANZA)  
dal **Ministro per la pubblica amministrazione** (BRUNETTA)  
dal **Ministro del lavoro e delle politiche sociali** (ORLANDO)  
dal **Ministro dello sviluppo economico** (GIORGETTI)  
e dal **Ministro della giustizia** (CARTABIA)  
di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (FRANCO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 SETTEMBRE 2021

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*  
*Nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 23 settembre 2021 è pubblicato il seguente* Errata corrige:

« Comunicato relativo al decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante: "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*". (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 226 del 21 settembre 2021). Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 226 del 21 settembre 2021, nella formula terminativa finale a pagina 5, seconda colonna, dove è scritto: "... sarà inserito nella Raccolta degli atti normativi...", leggasi: "... sarà inserito nella Raccolta *ufficiale* degli atti normativi..." ».

*Conseguentemente, nel testo del decreto-legge, alla pagina 27, nella formula terminativa finale, le parole: « sarà inserito nella Raccolta degli atti normativi » si intendono sostituite dalle seguenti: « sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi ».*

## 1.2.3. Testo approvato 2394 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2394

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 10 novembre 2021, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*

Art. 1.

1. Il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato

### MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 SETTEMBRE 2021, N. 127

*All'articolo 1:*

*al comma 1, capoverso Art. 9-quinquies:*

*al comma 1, le parole:* « Commissione nazionale per la società e la borsa » *sono sostituite dalle seguenti:* « Commissione nazionale per le società e la borsa »;

*al comma 3, le parole:* « soggetti esenti dalla campagna vaccinale » *sono sostituite dalle seguenti:* « soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino »;

*al comma 4, le parole:* « verifica sul rispetto » *sono sostituite dalle seguenti:* « verifica del rispetto »;

*al comma 5:*

*al primo periodo, le parole:* « tali controlli » *sono sostituite dalle seguenti:* « i controlli »;

*dopo il primo periodo è inserito il seguente:* « I datori di lavoro forniscono idonea informativa ai lavoratori e alle rispettive rappresentanze circa la predisposizione delle nuove modalità organizzative adottate per le verifiche di cui al comma 4 »;

*al quarto periodo, dopo le parole:* « Per le regioni » *sono inserire le seguenti:* « , le province autonome »;

*sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:* « Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al

presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro »;

*al comma 7, le parole: « commi 1 e 2, » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1 e 2 »;*

*al comma 8, le parole: « è stabilita in euro da 600 a 1.500 » sono sostituite dalle seguenti: « è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 »;*

*al comma 13, le parole: « al comma 1, » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 1 ».*

*All'articolo 2:*

*al comma 1, capoverso Art. 9-sexies:*

*al comma 1, la parola: « militari, » è sostituita dalle seguenti: « militari nonché »;*

*al comma 2, le parole: « alla carenza » sono sostituite dalle seguenti: « al mancato possesso » e le parole: « e non sono dovuti » sono sostituite dalle seguenti: « . Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti »;*

*al comma 3, dopo le parole: « di cui al comma 1 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo »;*

*al comma 4, le parole: « commi 1 e 6, » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1 e 6 », le parole: « commi 2 e 3, » sono sostituite dalle seguenti: « commi 2 e 3 » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e ai giudici popolari »;*

*al comma 5:*

*al primo periodo, le parole: « I responsabili » sono sostituite dalle seguenti: « Il responsabile » e le parole: « sono tenuti » sono sostituite dalle seguenti: « è tenuto »;*

*al secondo periodo, le parole: « comma 5, » sono sostituite dalle seguenti: « comma 5 ».*

*All'articolo 3:*

*al comma 1, capoverso Art. 9-septies:*

*al comma 2, dopo la parola: « formazione » sono inserite le seguenti: « , anche in qualità di discenti, »;*

*al comma 3, le parole: « soggetti esenti dalla campagna vaccinale » sono sostituite dalle seguenti: « soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino »;*

*al comma 4, le parole: « verifica sul rispetto » sono sostituite dalle seguenti: « verifica del rispetto » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 compete all'utilizzatore; è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni »;*

*al comma 5, le parole: « al comma 1, definiscono » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 1 definiscono », le parole: « tali controlli » sono sostituite dalle seguenti: « i controlli » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro »;*

*al comma 6, dopo le parole: « Per i giorni di assenza ingiustificata » sono inserite le seguenti: « di cui al primo periodo »;*

*al comma 7, le parole: « , rinnovabili per una sola volta, e non oltre il » sono sostituite dalle seguenti: « lavorativi, rinnovabili fino al » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso »;*

*al comma 8, le parole: « commi 1 e 2, » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1 e 2 »;*

*al comma 9, le parole: « è stabilita in euro da 600 a 1.500 » sono sostituite dalle seguenti: « è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 ».*

*Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:*

« Art. 3-bis. - (*Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa*) - 1. Dopo l'articolo 9-octies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è inserito il seguente:

"Art 9-novies. - (*Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa*) - 1. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste, rispettivamente, dagli articoli 9-quinquies, commi 7 e 8, e 9-septies, commi 8 e 9. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro".

Art. 3-ter. - (*Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 per gli operatori volontari del servizio civile universale*) - 1. Agli operatori del servizio civile universale che prestano il proprio servizio presso enti pubblici e privati accreditati ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, si applicano, secondo l'ambito di appartenenza, le disposizioni di cui all'articolo 9-quinquies, comma 6, e all'articolo 9-septies, comma 6, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come introdotti dal presente decreto.

Art. 3-quater. - (*Misure urgenti in materia di personale sanitario*) - 1. Fino al termine dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell'orario di servizio e per un monte ore complessivo settimanale non superiore a quattro ore, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. In ogni caso gli incarichi di cui al comma 1, per i quali non trovano applicazione gli articoli 15-quater e 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono previamente autorizzati, al fine di garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale nonché di verificare il rispetto della normativa sull'orario di lavoro, dal vertice dell'amministrazione di appartenenza, il quale attesta che la predetta autorizzazione non pregiudica l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa anche conseguenti all'emergenza pandemica ».

*All'articolo 4:*

*al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, le parole: « prezzo calmierato, » sono sostituite dalle seguenti: « prezzo calmierato » e le parole: « da tutte le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « da tutte le strutture sanitarie autorizzate e da quelle accreditate o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale »;*

*al comma 2:*

*al capoverso 9-quater, le parole: « dell'articolo 3, comma 3, del predetto decreto-legge n. 105 del 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, » e le parole: « di contenimento » sono sostituite dalle seguenti: « occorrenti per il contenimento »;*

*al capoverso 9-quinquies, le parole: « del ristoro del prezzo calmierato alle farmacie e alle strutture sanitarie di cui al comma 9-quater » sono sostituite dalle seguenti: « del ristoro per i mancati introiti derivanti alle farmacie e alle strutture sanitarie dall'applicazione del comma 9-quater »;*

*al comma 3, le parole: « fondo di cui all'articolo 44, del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto ».*

*Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:*

« Art. 4-bis. - (*Campagne di informazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro*) - 1. Al fine di garantire il più elevato livello di copertura vaccinale e al fine di proteggere, in modo specifico, i soggetti a rischio, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i datori di lavoro pubblici e privati possono promuovere campagne di informazione e

sensibilizzazione sulla necessità e sull'importanza della vaccinazione anti-SARS-CoV-2. Le campagne di informazione sono dirette alla tutela della salute dei dipendenti e al contrasto e al contenimento della diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro.

2. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Per le finalità di cui al presente articolo i datori di lavoro si avvalgono del medico competente nominato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ».

*All'articolo 5:*

*al comma 1:*

*la lettera a) è soppressa;*

*alla lettera b), capoverso c-bis), dopo la parola: « guarigione » sono inserite le seguenti: « da COVID-19 »;*

*alla lettera d), capoverso 4-bis, le parole: « alla lettera c-bis) » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 2, lettera c-bis) ».*

*All'articolo 6:*

*al comma 1, le parole: « a Sport e Salute » sono sostituite dalle seguenti: « alla società Sport e Salute », le parole: « emergenza COVID-19 » sono sostituite dalle seguenti: « emergenza da COVID-19, » e le parole: « al "Fondo per il rilancio del Sistema sportivo nazionale" di cui all'articolo 217 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 » sono sostituite dalle seguenti: « al fondo di cui all'articolo 1, comma 561, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ».*

*All'articolo 7:*

*al comma 2, le parole: « pari a 3 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « , pari a 3 milioni di euro »;*

*la rubrica è sostituita dalla seguente: « Servizio di assistenza tecnica per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19 ».*

*All'articolo 8:*

*al comma 1, le parole: « Comitato tecnico scientifico » sono sostituite dalle seguenti: « Comitato tecnico-scientifico ».*

*Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:*

*« Art. 8-bis. - (Disposizioni per lo svolgimento delle attività teatrali in ambito didattico per gli studenti) - 1. Per lo svolgimento delle attività teatrali in ambito didattico per gli studenti, comprese le rappresentazioni in orario curricolare, con riferimento all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19, si applicano le disposizioni relative allo svolgimento delle attività didattiche ».*

*Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:*

*« Art. 10-bis. - (Clausola di salvaguardia) - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione ».*

## 1.2.4. Testo 1

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BOZZE DI STAMPA**

**25 ottobre 2021**

**N. 1**

**SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XVIII LEGISLATURA**

**Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening (2394)**

**EMENDAMENTI**  
**(al testo del decreto-legge)**

**Art. 1**

**01.1**

GRANATO, ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LA MURA, MININNO,  
LANNUTTI

*All'articolo, premettere il seguente:*

**«Art. 01**

*(Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazioni)*

1. Dopo l'articolo 9-*octies* del decreto-legge 22 aprile 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni e integrazioni, aggiungere il seguente: "9-*nonies*. Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica."».



— 2 —

**1.1**

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**1.2**

GRANATO, ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LA MURA, MININNO,  
LANNUTTI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**1.3**

PARAGONE, GIARRUSSO, MARTELLI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**1.4**

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

*Sopprimere il comma 1.*

---

**1.5**

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», al comma 1, primo periodo, premettere le seguenti parole «Qualora in Italia il numero dei ricoveri o dei decessi per Covid-19 superi la media ponderata degli stati membri dell'Unione Europea.» e dopo le parole: «15 ottobre 2021», inserire le seguenti: «o in successiva data in cui ciò si verifici».*

---

## 1.6

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», al comma 1 sostituire le parole: «15 ottobre» con le seguenti: «1° novembre».*

---

## 1.7

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», al comma 1 sostituire le parole: «15 ottobre» con le seguenti: «22 ottobre».*

---

## 1.8

FEDELI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute per i quali è prevista la possibilità di effettuare gratuitamente i *test* antigenici rapidi ai sensi dell'articolo 34, comma 9-*quater*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, introdotto dal comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto.»

---

## 1.9

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI, PESCO, RICCIARDI, VANIN, TRENTACOSTE, GUIDOLIN, MAIORINO

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché ai soggetti in possesso di certificazione medica attestante l'effettuazione di un test sierologico che accerti la presenza di anticorpi in quantità uguale o superiore al valore stabilito, insieme alla durata temporale dell'esenzione, con circolare del Ministero della salute».*

*Conseguentemente, all'articolo 3, capoverso «Art. 9-septies», comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché ai soggetti in possesso di*

certificazione medica attestante l'effettuazione di un test sierologico che accerti la presenza di anticorpi in quantità uguale o superiore al valore stabilito, insieme alla durata temporale dell'esenzione, con circolare, del Ministero della salute».

---

### 1.10

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché a coloro che svolgono l'attività lavorativa in remoto o all'aperto.».*

---

### 1.11

ROMANO, MATRISCIANO, PESCO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, MANTOVANI, RICCIARDI, DELL'OLIO, CASTELLONE, LOMUTI, PIRRO, VANIN, TRENTACOSTE, PERILLI, MAIORINO

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano altresì ai soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in luoghi di lavoro completamente all'aperto o che svolgono la prestazione lavorativa individualmente, secondo le caratteristiche e le modalità definite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della Salute, da emanare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano altresì ai soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in luoghi di lavoro completamente all'aperto o che svolgono la prestazione lavorativa individualmente, secondo le caratteristiche e le modalità definite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della Salute, da emanare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».*

### **1.12**

FEDELI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano altresì ai soggetti vaccinati con vaccini, somministrati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere, non riconosciuti come equivalenti a quelli effettuati nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.»*

---

### **1.13**

GRIMANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: «La certificazione di cui al presente comma non indica le motivazioni dell'esenzione.»*

---

### **1.14**

FEDELI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il rilascio della certificazione medica, per i soggetti di cui al presente comma, avviene assicurando la protezione dei dati personali in essa contenuti, compresa la motivazione clinica della esenzione».*

---

### **1.15**

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», sopprimere i commi 4 e 5.*

---

### **1.16**

FEDELI, NANNICINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 è in capo all'utilizzatore; è onere*

del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni.»

### 1.17

TONINELLI, ROMANO, GUIDOLIN, MATRISCIANO, COLTORTI, CATALFO, CASTELLONE, MANTOVANI, PESCO, PIRRO, VANIN, TRENTACOSTE, PERILLI, MAIORINO

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 5, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: «I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo che tali controlli siano effettuati da remoto attraverso le modalità automatizzate, di cui all'articolo 13, comma 10, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. I controlli effettuati da remoto verificano quotidianamente la validità della certificazione verde COVID-19 esclusivamente all'orario di inizio del turno di lavoro.»*

*b) dopo il comma 7, inserire il seguente:*

*«7-bis. La scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle conseguenze di cui ai commi 6 e 7. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.»*

### 1.18

FEDELI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», al comma 5, dopo le parole: «anche a campione» inserire le seguenti: «purché a rotazione.»*

### 1.19

FEDELI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», al comma 5, dopo le parole: «incaricati dell'accertamento» inserire le seguenti: «, individuandoli prioritariamente tra i soggetti preposti alla sorveglianza sanitaria, così come individuati dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».*

---

### 1.20

RICCIARDI, COLTORTI, ROMANO, MANTOVANI, PESCO, VANIN, TRENTACOSTE, PERILLI, MAIORINO

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», al comma 5, dopo il primo periodo inserire i seguenti: «In particolare, i controlli devono essere effettuati dagli addetti alla sorveglianza sanitaria nominati dal datore di lavoro, con esclusione delle guardie giurate, coerentemente con quanto disposto dall'articolo 2 dello Statuto dei Lavoratori di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300. I criteri e le modalità di esecuzione devono essere allegati al documento unico di valutazione dei rischi.».*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 5, dopo il primo periodo inserire i seguenti: «In particolare, i controlli devono essere effettuati dagli addetti alla sorveglianza sanitaria nominati dal datore di lavoro, con esclusione delle guardie giurate, coerentemente con quanto disposto dall'articolo 2 dello Statuto dei Lavoratori di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300. I criteri e le modalità di esecuzione devono essere allegati al documento unico di valutazione dei rischi.».*

---

### 1.21

AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Per la validità della certificazione fa fede, a prescindere dall'orario in cui viene effettuato il controllo, l'orario di ingresso del personale nel proprio luogo di lavoro e la certificazione si intende valida fino al termine dell'orario lavorativo giornaliero».*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Per la validità della certificazione fa fede, a prescindere dall'orario in cui viene effettuato il controllo, l'orario di ingresso del personale*

nel proprio luogo di lavoro e la certificazione si intende valida fino al termine dell'orario lavorativo giornaliero.».

### 1.22

GRIMANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 5, dopo il primo periodo inserire il seguente: «I datori di lavoro forniscono idonea informativa ai lavoratori e alle rispettive rappresentanze circa la predisposizione delle nuove modalità organizzative adottate per le verifiche di cui al comma 4.».*

### 1.23

FEDELI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «I datori di lavoro di cui al comma 4, informano preventivamente i lavoratori sulle modalità mediante le quali sono effettuate le verifiche di cui al comma 4 e sugli effetti e le sanzioni in caso di mancato possesso della certificazione verde Covid-19 di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo.».*

### 1.24

IANNONE, MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, assicura comunque le prestazioni lavorative nelle modalità a distanza, laddove compatibili con la natura delle mansioni svolte ovvero anche attraverso temporanea adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento.».

b) *sopprimere i commi 7, 8 e 9.*

### **1.25**

GRIMANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 6, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire le parole: «assente ingiustificato» con le seguenti: «in sospensione COVID»;*

*b) sostituire le parole: «assenza ingiustificata» con le seguenti: «in sospensione COVID»;*

*c) aggiungere, infine, le seguenti parole: «, non saranno applicate ulteriori penalizzazioni oltre all'assenza della retribuzione e dei compensi».*

### **1.26**

FEDELI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di cui è data informativa ai lavoratori».*

### **1.27**

GRIMANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, di cui è data informativa ai lavoratori.».*

### **1.28**

ROMANO, GUIDOLIN, MATRISCIANO, COLTORTI, CATALFO, CASTELLONE, TONINELLI, MANTOVANI, PESCO, DELL'OLIO, PIRRO, VANIN, TRENTACOSTE, PERILLI, MAIORINO

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», dopo il comma 7, inserire il seguente:*

*«7-bis. La scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle conseguenze di cui ai commi 6 e 7. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del*



lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.».

---

### **1.29**

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI, PESCO, RICCIARDI, DELL'OLIO, VANIN, TRENTACOSTE, GUIDOLIN, MAIORINO

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.*

*Conseguentemente, all'articolo 3, capoverso «Art. 9-septies», comma 9, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

### **1.30**

GRIMANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

### **1.31**

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», al comma 8, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, ridotta a euro da 200 a 500 in occasione della prima violazione».*

---

### **1.32**

AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», al comma 9, sopprimere il secondo periodo.*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, al capoverso «Art. 9-septies», comma 10, sopprimere il secondo periodo.*

---

### 1.33

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», aggiungere in fine il seguente comma:*

«13-bis. Ai fini del rilascio delle certificazioni di cui al presente articolo, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Ue 2021/935 sul Green Pass europeo che riconosce la possibilità agli Stati di riconoscere in via straordinaria i vaccini non approvati dall'Agenzia europea per i medicinali, sono considerate valide le vaccinazioni effettuate da cittadini italiani in altri Stati o nell'ambito della sperimentazione per il preparato reitera.».

### 1.34

IANNONE, MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», aggiungere in fine il seguente comma:*

«13-bis. In considerazione della ripresa delle attività in presenza è previsto entro il corrente anno scolastico l'avvio di una nuova sessione contrattuale per l'assegnazione:

- a) a tutto il personale scolastico, di un'indennità per il rischio biologico;
- b) ai videoterminalisti, di un'indennità specifica.

Le indennità di cui al precedente periodo hanno carattere mensile e sono in ogni caso corrisposte in proporzione alle giornate lavorative svolte in presenza.».

### 1.35

IANNONE, MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», aggiungere in fine il seguente comma:*

«13-bis. Per gli eventi avvenuti in seno alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado nel corso dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è esclusa, ai sensi dell'articolo 51 del codice penale, la punibilità penale nei riguardi del Dirigente scolastico che abbia ottemperato a tutte le prescrizioni

previste dalle linee guida "Piano scuola 2020/2021" e successive modifiche e integrazioni.».

---

### **1.36**

GRANATO, ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LA MURA, MININNO,  
LANNUTTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», aggiungere in fine il seguente comma:*

«13-bis. All'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 9 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, la lettera g) è sostituita con la seguente: "g) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per coloro che risultano iscritti nell'elenco di cui alla lettera e), ferma restando la regolarità della relativa posizione contributiva"».

---

### **1.37**

IANNONE, MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al comma 5 dell'articolo 9 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La validità della certificazione è in ogni caso garantita per l'intera giornata lavorativa nella quale i controlli effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro abbiano registrato il possesso dei requisiti di cui al comma 2."».

---

## **ORDINI DEL GIORNO**

### **G1.1**

ROMEO, AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, RICCARDI

Il Senato,  
in sede di esame del disegno di legge n. 2394, di conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per

assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*,

premessi che:

a partire dal mese di febbraio 2020 il Governo, con la dichiarazione dello stato di emergenza, ha previsto misure specifiche per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, anche sulla base delle evidenze scientifiche in continua evoluzione;

con Decreto del Capo Dipartimento della protezione civile n. 371 del 5 febbraio 2020, è stato istituito il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) con competenza di consulenza e supporto alle attività di coordinamento per il "superamento" dell'emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del Coronavirus;

nel corso di questi 20 mesi sono state previste misure di contenimento anche molto drastiche, tanto da sollevare dubbi sulla costituzionalità delle limitazioni che sono state imposte. I cittadini sono stati chiamati ad accettare restrizioni sulle proprie libertà personali, di circolazione, di riunione in nome di una tutela della salute pubblica collettiva;

per il conseguimento del fine generale di immunizzazione della collettività, le pubbliche istituzioni hanno incentivato una campagna vaccinale che coinvolgesse tutti i soggetti di età compresa fra i dodici e i diciotto anni, arrivando anche a prevedere l'utilizzo di una certificazione per accedere al proprio luogo di lavoro;

impegna il Governo:

a definire, anche alla luce dell'andamento dei dati epidemiologici e della campagna di vaccinazione e dei risultati ottenuti dall'applicazione delle disposizioni di contenimento, quali siano i criteri oggettivi presi a riferimento per stabilire con certezza la cessazione dello stato di emergenza e delle misure restrittive.

## **G1.2**

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI, PESCO, RICCIARDI, ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, PIRRO, CASTELLONE, ENDRIZZI, MAUTONE, MARINELLO, Giuseppe PISANI, VANIN, TRENTACOSTE, CASTALDI, MAIORINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensio-

ne dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*" (A.S. 2394);

premessi che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame dispone che dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, è obbligatorio possedere e conseguentemente esibire, su richiesta, un certificato verde, in corso di validità, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro da parte dei dipendenti pubblici e da altri soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni;

l'articolo 3 del decreto oggetto di conversione reca il medesimo obbligo, ma per i lavoratori, ivi compresi i soggetti in formazione o volontari, operanti nel settore privato;

considerato che:

la progressiva estensione dell'utilizzo della certificazione verde Covid 19 ha consentito di contemperare la graduale riapertura delle attività con la minimizzazione del rischio del contagio derivante dall'assembramento delle persone;

l'impiego delle certificazioni ha in ogni caso comportato degli oneri diretti e indiretti sia in ambito lavorativo, sia in ambito universitario, sia per i cittadini che hanno necessità di riappropriarsi della vita comunitaria e sociale; pertanto, questi oneri devono essere, da un lato, calmierati e, dall'altro, devono essere transitori;

pertanto, occorre delineare, sulla base di evidenze scientifiche inequivocabili, l'arco temporale entro il quale prevedere la revoca dell'uso delle certificazioni verdi;

impegna il Governo

a rimodulare, in base ai criteri di proporzionalità ed adeguatezza, l'utilizzo delle certificazioni verdi Covid-19 sulla base dell'andamento epidemiologico e del trend delle vaccinazioni.

---

### **G1.3**

MANTOVANI, RICCIARDI, PESCO, VANIN, TRENTACOSTE, GUIDOLIN, CASTALDI, PERILLI, MAIORINO, MATRISCIANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare

lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*" (A.S. 2394);

premessi che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame dispone che dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, è obbligatorio possedere e conseguentemente esibire, su richiesta, un certificato verde, in corso di validità, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro da parte dei dipendenti pubblici e da altri soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni;

l'articolo 3 del decreto oggetto di conversione reca il medesimo obbligo, ma per i lavoratori, ivi compresi i soggetti in formazione o volontari, operanti nel settore privato;

considerato che:

la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale (il cosiddetto QR code), utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, nonché di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione;

l'applicazione consente, agli operatori incaricati, la verifica della validità delle Certificazioni verdi COVID-19 e degli "EU Digital COVID Certificate" attraverso la lettura del codice a barre bidimensionale -QR code;

il momento del controllo del Green Pass da parte degli operatori incaricati potrebbe però generare, sia nell'ambito pubblico che privato, assembramenti e rallentamenti del flusso di ingresso del personale;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere la lettura automatica del QR code del certificato verde Covid-19 al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, con l'utilizzo di dispositivi tecnologici, senza il necessario intervento di un operatore incaricato a farlo.

#### **G1.4**

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2394, di conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*,

al fine di consentire una migliore valutazione della situazione pandemica,

impegna il Governo:

- a rendere agevolmente consultabili i dati di contagi, ricoveri e decessi per Covid-19, suddivisi per classi di età e stato vaccinale, introducendo una categoria a sé per coloro che sono stati vaccinati nei quattordici o quindici giorni precedenti, senza includerli né tra i vaccinati, né tra i non vaccinati;

- a rendere consultabili il più rapidamente possibile i dati sulla mortalità generale, suddivisi per classi di età.

---

#### **G1.5**

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2394, di conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*,

premesso che:

il presente decreto-legge reca disposizioni volte a fronteggiare l'emergenza da COVID-19 adeguando il quadro delle vigenti misure di contenimento ed estendendo l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 all'accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati;

l'attuale più restrittivo regime previsto per la capienza degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, appare in contrasto con i livelli raggiunti dalla campagna vaccinale, con l'attuale situazione epidemiologica e con l'estensione dell'utilizzo dell'obbligo di certificazione

verde COVID-19, che dal 15 ottobre è stato esteso a tutti lavoratori del settore pubblico e del settore privato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, anche sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, ai fini del riempimento degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, nel caso in cui per l'accesso al mezzo di trasporto sia richiesta la preventiva prenotazione anche per la scelta del posto a bordo, che le persone conviventi, nonché i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili non siano conteggiati ai fini del limite di riempimento dell'80 per cento attualmente previsto.

## EMENDAMENTI

### 1.0.1

RAUTI, ZAFFINI, LA RUSSA, MALAN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art.1-bis.

*(Disposizioni specifiche in materia di test antigenici rapidi e di impiego di certificazioni verdi COVID-19 e da parte dei Vigili del Fuoco)*

1. Al fine di assicurare la piena funzionalità dei servizi di sicurezza e soccorso pubblico espletati dai Vigili del Fuoco e per assicurare una ordinata attuazione delle disposizioni del presente decreto, il Ministero dell'Interno adotta tempestivamente e comunque entro un congruo termine, idoneo a garantire la piena operatività del comparto dei Vigili del Fuoco, uno o più protocolli necessari ad assicurare un potenziamento dei servizi di somministrazione di test antigenici rapidi, prevedendone la gratuità e disponendo altresì l'estensione della validità della certificazione verde COVID-19, rilasciata sulla base del test antigenico rapido di cui all'articolo 9, comma 2 lettera c) del decreto legge n. 52 del 2009, da quarantotto a settantadue ore.

2. La validità della certificazione per il personale di cui al comma 1 è in ogni caso garantita per l'intera giornata lavorativa nella quale è effettuato l'accesso ai luoghi di lavoro.».



## Art. 2

### 2.1

PARAGONE, GIARRUSSO, MARTELLI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 2.2

FEDELI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-sexies», comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche al fine di dare idonea informativa riguardo le modalità organizzative adottate.».*

---

### 2.3

GRIMANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-sexies», al comma 5 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «I datori di lavoro danno idonea informativa ai lavoratori e alle rispettive rappresentanze circa la predisposizione delle nuove modalità organizzative adottate. I soggetti esenti dall'obbligo vaccinale possono accedere ai luoghi di lavoro presentando idonea certificazione che non indica le motivazioni dell'esenzione.».*

---

### 2.4

FEDELI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-sexies», dopo il comma 7, inserire il seguente:*

*«7-bis. Il rilascio della certificazione medica di cui al comma 3 dell'articolo 9-quinquies avviene assicurando la protezione dei dati personali in essa contenuti, compresa la motivazione clinica della esenzione.».*

---

## 2.5

COLLINA

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-sexies», comma 8, sostituire le parole: «non si applicano» con le seguenti: «si applicano anche».*

---

## 2.6

FEDELI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-sexies», comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano altresì ai soggetti vaccinati con vaccini, somministrati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere, non riconosciuti come equivalenti a quelli effettuati nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.».*

---

## 2.0.1

PERGREFFI, AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, RICCARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Disposizioni urgenti per l'accesso ai veicoli turistici)*

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'accesso a bordo degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'articolo 9-*quater*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e la capienza consentita è pari a quella massima di riempimento».

---

## 2.0.2

MARGIOTTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

*(Disposizioni urgenti per l'accesso ai veicoli turistici)*

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'accesso a bordo degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'articolo 9-*quater*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e la capienza consentita è pari a quella massima di riempimento».

---

## 2.0.3

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis

*(Disposizioni urgenti per l'accesso ai veicoli turistici)*

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'accesso a bordo degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'articolo 9-*quater*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e la capienza consentita è pari a quella massima di riempimento».

---

## **Art. 3**

### **3.1**

GRANATO, ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LA MURA, MININNO,  
LANNUTTI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **3.2**

PARAGONE, GIARRUSSO, MARTELLI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **3.3**

GRANATO, ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LA MURA, MININNO,  
LANNUTTI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 3.**

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-*sexies*, come introdotto dall'articolo 2, è inserito il seguente:

#### **"Art. 9-*septies***

*(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato).*

1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-*ter*, 9-*ter*.1 e 9-*ter*.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-*bis* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. Lo Stato, nel rispetto degli articoli 2, 3, comma 2, e 4, comma 1, assicura la gratuità dei test di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 200 milioni di euro mediante corrispondente riduzione Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 600 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."».

---

### 3.4

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO

*Al comma 1, capoverso «Art. 9 septies», dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Nelle more della circolare del Ministero della Salute di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, per i lavoratori impiegati nel settore dei trasporti e della logistica è previsto il provvisorio riconoscimento della certificazione rilasciata dalle competenti autorità dei paesi d'origine.».

---

### 3.5

LAUS, COLLINA

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 2, dopo la parola: «formazione» inserire le seguenti: «, anche in qualità di discenti,».*

---

### 3.6

FEDELI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute per i quali è prevista la possibilità di esecuzione gratuita di *test* antigenici rapidi ai sensi dell'articolo 34, comma 9-*quater*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, introdotto dal comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto.».

### 3.7

ANGRISANI, GRANATO, CRUCIOLI, ABATE, LA MURA, MININNO, LANNUTTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», al comma 3, dopo le parole: «non si applicano», inserire le seguenti: «a collaboratori domestici, colf e badanti e».*

### 3.8

ANGRISANI, GRANATO, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LA MURA, MININNO, LANNUTTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», al comma 3, dopo le parole: «non si applicano», inserire le seguenti: «ai commercianti ambulanti e».*

### 3.9

FEDELI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il rilascio della certificazione medica, per i soggetti di cui al presente comma, avviene assicurando la protezione dei dati personali in essa contenuti, compresa la motivazione clinica della esenzione.».*

### **3.10**

FEDELI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applica altresì ai soggetti vaccinati con vaccini, somministrati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere, non riconosciuti come equivalenti a quelli effettuati nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.»*

---

### **3.11**

GRANATO, ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LA MURA, MININNO, LANNUTTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle imprese con meno di venti dipendenti.»*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 7.*

---

### **3.12**

ANGRISANI, GRANATO, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LA MURA, MININNO, LANNUTTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle imprese con meno di quindici dipendenti.»*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 7.*

---

### **3.13**

ANGRISANI, GRANATO, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LA MURA, MININNO,  
LANNUTTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle imprese con meno di dieci dipendenti.».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 7.*

---

### **3.14**

GRANATO, ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LA MURA, MININNO,  
LANNUTTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle imprese con meno di cinque dipendenti.».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 7.*

---

### **3.15**

VITALI, PAGANO

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 è effettuata dai rispettivi datori di lavoro.».

---



### 3.16

MARGIOTTA

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 è effettuata dai rispettivi datori di lavoro.».

### 3.17

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 è effettuata dai rispettivi datori di lavoro.».

### 3.18

GRANATO, ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LA MURA, MININNO, LANNUTTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Ai datori di lavoro che si occupino del pagamento delle spese del personale dipendente per l'effettuazione dei test di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) ai fini dell'ottenimento della certificazione verde è riconosciuto, per l'anno 2021, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese effettuate, fino ad un massimo di 5.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2021»;

b) *dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel

corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 100 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

### **3.19**

MALLEGNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 non è effettuata, salvo i casi in cui tali lavoratori debbono fare accesso in locali di pertinenza dei datori di lavoro di cui al primo e secondo periodo».*

---

### **3.20**

FEDELI, NANNICINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 è in capo all'utilizzatore; è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni.».*

---

### **3.21**

GRIMANI, PARENTE

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 4, inserire il seguente:*

*«4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, è in capo all'utilizzatore. È onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni.»*

---

### 3.22

PARENTE, GRIMANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Per il datore di lavoro domestico è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta del lavoratore, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.»

### 3.23

TONINELLI, ROMANO, GUIDOLIN, MATRISCIANO, COLTORTI, CATALFO, CASTELLONE, MANTOVANI, PESCO, VANIN, TRENTACOSTE, PERILLI, MAIORINO

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. I datori di lavoro di cui al comma 1 definiscono le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo che tali controlli siano effettuati da remoto attraverso le modalità automatizzate, di cui all'articolo 13, comma 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. I controlli effettuati da remoto verificano quotidianamente la validità della certificazione verde COVID-19 esclusivamente all'orario di inizio del turno di lavoro.»

*b) dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. La scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle conseguenze di cui ai commi 6 e 8. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro. Tale giornata non viene altresì computata nei giorni di assenza ingiustificata di cui al comma 7.»

### 3.24

FEDELI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9 septies», comma 5, dopo le parole: «anche a campione,» inserire le seguenti: «purché a rotazione.».*

---

### 3.25

FEDELI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «I datori di lavoro di cui al comma 4, informano preventivamente i lavoratori sulle modalità mediante le quali sono effettuate le verifiche di cui al comma 4 e sugli effetti e le sanzioni in caso di mancato possesso della certificazione verde Covid-19 di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo.»*

---

### 3.26

MALLEGNI, VITALI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5, inserire il seguente:*

*«5-bis. Il datore di lavoro, previa attuazione delle misure di sicurezza volte a proteggere i dati personali dei lavoratori e nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, può registrare la sola data di scadenza della certificazione verde COVID-19. Il lavoratore ha l'obbligo di comunicare al datore di lavoro l'eventuale revoca della certificazione verde COVID-19 prima della data di scadenza. Il datore di lavoro non è responsabile per l'accesso ai luoghi di lavoro da parte di lavoratori che non abbiano comunicato l'avvenuta revoca della certificazione verde COVID-19. Resta ferma la facoltà per il datore di lavoro di attuare verifiche del possesso da parte del lavoratore della certificazione verde COVID-19.».*

---

### 3.27

ROSSOMANDO

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Il datore di lavoro, previa attuazione delle misure di sicurezza volte a proteggere i dati personali dei lavoratori e nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, può registrare la sola data di scadenza della certificazione verde COVID-19. Il lavoratore ha l'obbligo di comunicare al datore di lavoro l'eventuale revoca della certificazione verde COVID-19 prima della data di scadenza. Il datore di lavoro non è responsabile per l'accesso ai luoghi di lavoro da parte di lavoratori che non abbiano comunicato l'avvenuta revoca della certificazione verde COVID-19. Restano ferme le verifiche del possesso da parte del lavoratore della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 5.».

### 3.29

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Il datore di lavoro, previa attuazione delle misure di sicurezza volte a proteggere i dati personali dei lavoratori e nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, può registrare la sola data di scadenza della certificazione verde COVID-19. Il lavoratore ha l'obbligo di comunicare al datore di lavoro l'eventuale revoca della certificazione verde COVID-19 prima della data di scadenza. Il datore di lavoro non è responsabile per l'accesso ai luoghi di lavoro da parte di lavoratori che non abbiano comunicato l'avvenuta revoca della certificazione verde COVID-19. Resta ferma la facoltà per il datore di lavoro di attuare verifiche del possesso da parte del lavoratore della certificazione verde COVID-19.».

### 3.28

GRIMANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. In alternativa a quanto previsto al comma 5, è data facoltà ai datori di lavoro di registrare, in apposito archivio e gestito da un soggetto pre-

ventivamente individuato, le date di scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 dei propri lavoratori. In tal caso, gli obblighi di verifica di cui ai commi 4 e 5 si intendono assolti, nei confronti dei lavoratori medesimi, fino al predetto termine di scadenza.»

---

### **3.30**

GRIMANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. In alternativa a quanto previsto al comma 5, è data facoltà ai datori di lavoro di conservare, in un apposito archivio gestito da un soggetto individuato preventivamente, copia delle certificazioni verdi dei propri dipendenti.».

---

### **3.31**

VITALI, PAGANO

*Al comma 1 capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Il lavoratore, su richiesta del datore di lavoro, può comunicare ed esibire il termine di durata della validità della certificazione verde Covid-19. In tal caso, gli obblighi di verifica di cui ai commi 4 e 5 si intendono assolti, nei confronti del lavoratore medesimo, fino al predetto termine.».

---

### **3.32**

MARGIOTTA

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Il lavoratore, su richiesta del datore di lavoro, può comunicare ed esibire il termine di durata della validità della certificazione verde COVID-19. In tal caso, gli obblighi di verifica di cui ai commi 4 e 5 si intendono assolti, nei confronti del lavoratore medesimo, fino al predetto termine.».

---

### 3.33

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

*Al comma 1 capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. Il lavoratore, su richiesta del datore di lavoro, può comunicare ed esibire il termine di durata della validità della certificazione verde Covid-19. In tal caso, gli obblighi di verifica di cui ai commi 4 e 5 si intendono assolti, nei confronti del lavoratore medesimo, fino al predetto termine.»

### 3.34

VITALI, PAGANO

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. Nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, il committente corrisponde all'appaltatore i maggiori costi riconducibili all'organizzazione e all'attuazione delle verifiche di cui al comma 4, quali, a mero titolo esemplificativo, quelli derivanti dall'attività svolta dai soggetti incaricati di cui al comma 5.»

### 3.35

MARGIOTTA

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, il committente corrisponde all'appaltatore i maggiori costi riconducibili all'organizzazione e all'attuazione delle verifiche di cui al comma 4, quali quelli derivanti dall'attività svolta dai soggetti incaricati di cui al comma 5.»

### 3.36

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

*Al comma 1 capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. Nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, il committente corrisponde all'appaltatore i maggiori costi riconducibili all'organizzazione e all'attuazione delle verifiche di cui al comma 4, quali, a mero titolo esemplificativo, quelli derivanti dall'attività svolta dai soggetti incaricati di cui al comma 5.».

### 3.37

GRIMANI

*Al comma 1 capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. Nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il committente corrisponde all'appaltatore i maggiori costi riconducibili all'organizzazione e all'attuazione delle verifiche di cui al comma 4.».

### 3.38

VITALI, PAGANO

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Dopo il secondo giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabile o rinnovabile anche più volte, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.»



### 3.39

MARGIOTTA

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Dopo il secondo giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabile o rinnovabile anche più volte, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.»

### 3.40

GRIMANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Dopo il secondo giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabile o rinnovabile anche più volte, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.»

### 3.41

LAUS, COLLINA

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il datore di lavoro con meno di quindici dipendenti, sin dal primo giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, prorogabili fino alla data di effettivo rientro del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021».

### 3.42

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, rinnovabile una sola volta, e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2021. Nel caso in cui il lavoratore sospeso si sia impegnato per iscritto a conseguire la certificazione entro una data precisa ovvero si trovi nel periodo intercorrente tra la somministrazione del vaccino e la decorrenza di validità del certificato stesso la sospensione non può superare la data in cui il lavoratore consegue il certificato stesso.».

### 3.43

VITALI, PAGANO

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, rinnovabile una sola volta, e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2021.».

### 3.44

LAUS

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 7, sopprimere le parole: «Per le imprese con meno di quindici dipendenti.».*

### 3.45

GRIMANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 7, sostituire le parole: «il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021» con le seguenti: «il datore di lavoro può sostituire il lavoratore assente per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021».*

---

### 3.46

FEDELI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9 septies», comma 7, dopo le parole: «per la sostituzione» inserire le seguenti: «, garantendo parità di costi sotto i profili contributivo e previdenziale per il contratto di lavoro a tempo determinato per la sostituzione,».*

---

### 3.47

GRIMANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 7, sopprimere le parole: «comunque per un periodo non superiore a dieci giorni».*

---

### 3.48

VITALI, PAGANO

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», al comma 7, sostituire le parole da: «comunque» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «per un periodo non superiore a trenta giorni, rinnovabili per tre volte, e comunque non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021, con applicazione, per la sostituzione temporanea dei lavoratori che non siano muniti di certificato verde, del regime normativo e contributivo applicato allo svolgimento delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».*

---

### 3.49

ROSSOMANDO

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 7, sostituire le parole: «rinnovabili per una sola volta, e non oltre il» con le seguenti: «lavorativi, rinnovabili fino al».*

---

### 3.50

MALLEGNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», al comma 7, sostituire le parole: «rinnovabili per una sola volta, e non oltre il» con le seguenti: «lavorativi, rinnovabili fino al».*

---

### 3.51

FEDELI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9 septies», comma 7, sopprimere le parole: «per una sola volta, e».*

---

### 3.52

FEDELI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.»*

---

### 3.53

FEDELI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 7, inserire il seguente:*

*«7-bis. In caso di assunzione per la sostituzione di un lavoratore sospeso per i motivi di cui al comma 7, con contratto di lavoro a tempo deter-*

minato, la durata del contratto di lavoro può essere aumentata fino a tredici giorni.»

---

### **3.54**

VITALI, PAGANO

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 7 inserire il seguente:*

*«7-bis. Al contratto a tempo determinato stipulato ai sensi del comma 7 non trovano applicazione i limiti di cui agli articoli 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Non trova altresì applicazione il contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92. All'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 5 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.».*

---

### **3.55**

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 7 inserire il seguente:*

*«7-bis. Al contratto a tempo determinato stipulato ai sensi del comma 7 non trovano applicazione i limiti di cui agli articoli 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Non trova altresì applicazione il contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92.».*

---

**3.56**

GRANATO, ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LA MURA, MININNO,  
LANNUTTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sopprimere i commi 8, 9 e 10.*

---

**3.57**

ROMANO, GUIDOLIN, MATRISCIANO, COLTORTI, CATALFO, CASTELLONE,  
TONINELLI, MANTOVANI, PESCO, DELL'OLIO, VANIN, TRENTACOSTE, PERILLI,  
MAIORINO

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. La scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle conseguenze di cui ai commi 6 e 8. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro. Tale giornata non viene altresì computata nei giorni di assenza ingiustificata di cui al comma 7.»

---

**3.58**

MALLEGNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «termine previsto, nonché» aggiungere le seguenti: «, con esclusivo riferimento ai lavoratori.»*

---

**3.59**

ANGRISANI, GRANATO, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LA MURA, MININNO,  
LANNUTTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 9, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 60 a 100.»*

---

### **3.60**

AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, RICCARDI, ROMEO

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Le sanzioni di cui ai commi 8, 9 e 10 non si applicano nel caso in cui l'attività lavorativa venga svolta esclusivamente in luogo aperto, ovvero in forma individuale in luogo chiuso con divieto di accesso al pubblico.».

### **3.61**

GRIMANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sopprimere il comma 10.*

### **3.62**

FEDELI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 10, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'Ispettorato territoriale del lavoro trasmette al Prefetto gli atti relativi alle violazioni di cui al comma 9, previa comunicazione dei datori di lavoro incaricati dell'effettuazione dei controlli.».*

### **3.63**

VITALI, PAGANO

*Al comma 1 capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 10 aggiungere il seguente:*

«10-bis. Il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti; la disposizione si applica anche ai lavori pubblici».

### **3.64**

MARGIOTTA

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. Il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti; la disposizione si applica anche ai lavori pubblici.».

### **3.65**

GRIMANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 10 aggiungere il seguente:*

«10-bis. Il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti; la disposizione si applica anche ai lavori pubblici.».

### **3.66**

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

*Al comma 1 capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 10 aggiungere il seguente:*

«10-bis. Il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti; la disposizione si applica anche ai lavori pubblici.».



## ORDINI DEL GIORNO

### G3.1

AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2394, di conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*,

premesso che:

il decreto-legge in conversione reca disposizioni per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, e reca misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei medesimi luoghi di lavoro;

il decreto-legge, in particolare, prevede l'estensione dell'obbligo di certificazione verde COVID-19 nei luoghi di lavoro, al fine di garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus SARS-CoV-2;

l'articolo 3, in dettaglio, prevede che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione del virus SARS-CoV-2, ai lavoratori del settore privato sia fatto obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 per accedere ai luoghi di lavoro;

considerato che:

l'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevede che per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, nonché per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, il periodo di assenza dal servizio sia equiparato al ricovero ospedaliero e che, a decorrere dal 17 marzo 2020, i periodi di assenza dal servizio non siano computabili ai fini del periodo di comporta;

i lavoratori fragili di cui al citato articolo 26, comma 2, che non possono svolgere la prestazione lavorativa in presenza o in modalità agile, sono pertanto collocati in malattia e percepiscono la relativa indennità, erogata dall'INPS ma soggetta a limiti temporali;

a causa del perdurare dello stato di emergenza, ormai prossimo ai 24 mesi, molti lavoratori fragili che sono stati impossibilitati a svolgere la

propria attività lavorativa si vedono privati della retribuzione e dell'indennità di malattia;

il tema si pone altresì per quei lavoratori che, rientranti o meno nella categoria dei lavoratori fragili di cui al citato articolo 26, comma 2, sono stati dichiarati temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che sono quindi anch'essi collocati in malattia;

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza al fine di disporre, nel primo provvedimento utile, che i lavoratori fragili, di cui al citato articolo 26, comma 2, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nonché i lavoratori dichiarati temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, conservino il diritto a percepire l'indennità di malattia per tutto il periodo di assenza dal servizio dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dalla data del 18 marzo 2020 e sino alla data di cessazione dello stato di emergenza.

### **G3.2**

AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2394, di conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*,

premesso che:

il Governo, in sede di esame, ha previsto la trasfusione nel provvedimento in oggetto del decreto legge 8 ottobre 2021, n.139 che modifica, fra le altre cose, la disciplina relativa allo svolgimento di eventi pubblici e la capienza prevista per alcuni luoghi aperti al pubblico;

la pandemia ha imposto severe limitazioni dell'attività fieristica, che da marzo 2020 è stata sostanzialmente limitata, salvo pochissime eccezioni, ad eventi virtuali, che hanno ridotto pesantemente il fatturato dell'intero settore, con il rischio di una sua permanente compromissione;

considerato che:

l'Italia è la quarta nazione al mondo (dopo Cina, USA e Germania) per vastità e articolazione del sistema fieristico, il quale è un canale fondamentale per l'internazionalizzazione del sistema economico del nostro Paese,

il decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, ha previsto in via generale sostegni per vari settori e filiere economici, tra i quali quelli del turismo;

l'articolo 38 del decreto-legge 41/2021:

- al comma 1, rifinanzia di 150 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo per la promozione integrata sui mercati esteri (istituito dal D.L. n. 18/2020) per la concessione di contributi a fondo perduto - commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili - a favore degli enti fieristici italiani per il supporto ai processi di internazionalizzazione degli stessi enti;

- al comma 3, istituisce, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio e dal ridimensionamento, a causa della pandemia da Covid-19, di fiere e congressi;

- al comma 4, demanda le modalità di riparto del Fondo ad un decreto del Ministro del turismo, tenendo conto dell'impatto economico negativo nel settore conseguente alle restrizioni determinate dalla pandemia;

- al comma 5, specifica che l'indennità di sostegno disciplinata dal comma 3 è incompatibile con i contributi a fondo perduto di cui al comma 1; occorre chiarire che, nell'ambito della norma di cui all'articolo 38, non vi sia incompatibilità tra quanto disposto dal comma 1 e dal comma 3, perseguendo, gli stessi, finalità del tutto diverse;

il decreto-legge n. 18/2020 (art. 72) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, finalizzato:

- alla realizzazione, anche attraverso ICE, di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19;

- al potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal MAECI e da ICE;

- al cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche mediante la stipula di apposite convenzioni;

- all'erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi alle imprese che operano sui mercati esteri a valere sul Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 251/1981 (cd. Fondo Legge n. 394/1981);

- alla stipula da parte del MAECI, fino al 31 dicembre 2021, di convenzioni con enti pubblici e privati per l'acquisizione di servizi di consulenza specialistica in materia di internazionalizzazione del Sistema Paese (articolo 48 del D.L. n. 34/2020).

Il fondo è stato istituito con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020 e rifinanziato per le relative finalità di 250 milioni di euro dal D.L. n. 34 del 2020 (art. 48). Per la specifica finalità inerente la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese esportatrici che ottengono finanziamenti agevolati a valere sul Fondo 394/1981, esso è stato poi rifinanziato di:

- 63 milioni di euro per il 2020 dal D.L. n. 104/2020, articolo 91, comma 3. Il successivo D.L. n. 137/2020 ha previsto che, a valere su tale stanziamento e nel rispetto delle disposizioni dell'UE in materia di aiuti di Stato, possano essere concessi, per il tramite di Simest SpA, a favore degli enti fieristici italiani, per il supporto ai processi di internazionalizzazione degli stessi enti, contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo, secondo termini, modalità e condizioni stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni amministratore del Fondo;

- 200 milioni di euro per il 2020 dal D.L. n. 137/2020 (art. 6, c.2) e di ulteriori 100 milioni di euro dal D.L. n. 157/2020 (poi decaduto, ma il rifinanziamento è stato trasposto nell'art. 6-bis, comma 14, del D.L. n. 137/2020, in sede di conversione in L. n. 176/2020);

- 610 milioni di euro per il 2021 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, c. 145, e art. 1, c. 1142, lett. b), della L. n. 178/2020).

quanto agli indennizzi al sistema fieristico colpito dalla pandemia, si rammenta che l'art. 183, c. 2, del D.L. n. 34/2020, modificato dall'art. 80 del D.L. n. 104 del 2020, ha istituito il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, e del sistema fieristico per gli eventi annullati causa Covid-19;

la dotazione iniziale del Fondo - come rifinanziata da successivi interventi - è di 631,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 191 milioni di euro per il 2021. Dell'importo autorizzato per l'anno 2020:

- una quota, pari a 20 milioni di euro, è stata destinata agli operatori che hanno subito un calo di fatturato per la cancellazione, l'annullamento o il rinvio, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, di almeno un evento fieristico o congressuale in Italia o all'estero in calendario nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 settembre 2020;

- un'ulteriore quota, pari a 350 milioni di euro, è stata destinata *ex lege* al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi (art. 6-bis, c. 3, del D.L. n. 137/2020).

l'articolo 36 del D.L. n. 41/2021, nell'incrementare il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, di ulteriori 120 milioni di euro, ha escluso le fiere e i congressi dai possibili destinatari delle risorse dello stesso Fondo. Conte-

stualmente, l'articolo 38, comma 3, del D.L. n. 41/2021, come detto, ha istituito il fondo destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio e dal ridimensionamento, a causa della pandemia da Covid-19, di fiere e congressi, successivamente incrementato di 50 milioni di euro dal D.L. n. 73/2021 (portando lo stanziamento complessivo del fondo a 150 milioni di euro per l'anno 2021), al fine di provvedere, nel limite di spesa autorizzato, al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, delle fiere nonché al ristoro dei soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota superiore al 51% dei ricavi derivante da attività riguardanti fiere e congressi;

impegna il Governo:

ad operare in materia di eventi fieristici e congressuali con gli appositi strumenti, per applicare l'articolo 38 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, nel senso che l'incompatibilità tra le misure erogate a valere sul Fondo per la promozione integrata sui mercati esteri e i contributi erogati dal Ministero del Turismo, sussiste solo nel caso in cui quest'ultimo ristora i medesimi costi fissi indennizzati da Simest Spa, fermo restando i limiti legati al rispetto della disciplina euro unitaria in tema di aiuti di stato ed, in particolare, nel caso di specie, quanto stabilito con Decisione C(2021) 5616 final del 30 agosto 2021.

### G3.3

DE BONIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2394, di conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*,

premesso che:

- in data 20/12/2020, con Raccomandazione nr. 2243/2020, la Commissione Europea Trasporti, in un'ottica di garantire la libera circolazione delle merci, che rappresenta uno dei tre pilastri fondanti del Trattato di Maastricht dello 07/02/1992, tuttora vigente, nonché di assicurare gli approvvigionamenti in piena emergenza Covid-19, imponeva agli Stati Membri, l'esonero da tamponi e vaccinazioni per gli autisti di mezzi pesanti e gli autotrasportatori (padroncini);

- venivano pertanto predisposti i c.d. "*green lanes*", "*corsie verdi*";

- ad oggi l'Italia, non solo disattende la fonte comunitaria, gerarchicamente superiore, bensì in data 14/10/2021, con Circolare ministeriale nr. 37420, il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili ha esonerato, alla vigilia del 15 ottobre, gli autisti esteri da tampone e certificazione verde, imponendola esclusivamente ad autisti ed autotrasportatori nazionali;

- è in atto una vera e propria discriminazione nei confronti della categoria, in particolare modo nei confronti degli autisti e degli autotrasportatori del Mezzogiorno, i quali garantiscono 24 ore su 24, percorrendo 20 ore di traghetto dalla Sicilia, l'approvvigionamento dei deperibili, corrispondenti a 12,5 miliardi di Pil nazionale annuo;

- occorre aprire un tavolo di trattativa con Assarmatori, dato che taluni armatori non richiedono sullo Stretto di Messina nulla, in rispetto della normativa comunitaria;

- la Lega Autisti Autotrasportatori Indipendenti Siciliani, L.A.A.I.S., è dovuta intervenire presso la Prefettura di Salerno, l'ASL di Salerno e la Società TRANSITALIA di Mercato San Severino, per le discriminazioni attuate nei confronti di alcuni autisti nazionali, obbligati ad autospendersi dal lavoro;

la stessa Cancelliera uscente, Angela Merkel, avanti le vicende polacche, ha apertamente dichiarato che la fonte giuridica comunitaria è gerarchicamente superiore rispetto a quella nazionale e non può essere disattesa, ragione per cui l'Italia è già in procedura di infrazione,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure urgenti al fine di appor-tare deroghe funzionali alla categoria degli autisti e degli autotrasportatori italiani, tenuto conto dell'effettiva carenza di 100.000 unità, dato in aumento e che impatterà sull'intero tessuto economico;

a convocare urgentemente un tavolo tecnico, ascoltando le istanze della Lega Autisti Autotrasportatori Indipendenti Siciliani, L.A.A.I.S., in un'ottica di reciproca collaborazione, ritenendo che il Mezzogiorno sia stato fortemente penalizzato.

## EMENDAMENTI

### 3.0.1

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI, PESCO, VANIN,  
TRENTACOSTE, GUIDOLIN, CASTALDI, MAIORINO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

*(Modifiche all'articolo 9-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito universitario)*

1. Al comma 3, dell'articolo 9-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis non si applicano, altresì, in ambito universitario, ai soggetti in possesso di certificazione medica attestante l'effettuazione di un test sierologico che accerti la presenza di anticorpi in quantità uguale o superiore al valore stabilito, insieme alla durata temporale dell'esenzione, con circolare del Ministero della salute."»

### 3.0.2

GRANATO, ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LA MURA, MININNO,  
LANNUTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

*(Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e formazione professionale)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 9-quinquies e 9-sexies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come introdotte dagli articoli 1 e 3, non si applicano a chiunque svolga, nell'anno scolastico in corso, i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e i percorsi per la formazione professionale.»

### 3.0.3

RIVOLTA, AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 per gli operatori volontari del servizio civile universale)*

1. Agli operatori del servizio civile universale che prestano il proprio servizio presso enti pubblici e privati accreditati ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9-*quinquies*, comma 6, e all'articolo 9-*septies*, comma 6, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come introdotti dal presente decreto.»

### 3.0.4

FEDELI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato per finalità di semplificazione e razionalizzazione dei controlli)*

1. All'articolo 9-*octies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e di semplificazione e razionalizzazione dei controlli"

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-*bis*. Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui all'articolo 9-*septies*, i lavoratori possono consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro."».



### 3.0.5

TONINELLI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, CATALFO, MATRISCIANO,  
PESCO, VANIN, TRENTACOSTE, GUIDOLIN, MAIORINO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Trattamento dei dati in relazione ai controlli delle certificazioni verdi COVID-19)*

1. Per le finalità di cui al presente decreto, i soggetti tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli da 1 a 3 eseguono i controlli delle certificazioni verdi COVID-19 attraverso le modalità automatizzate, da remoto, di cui all'articolo 13, comma 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021, che consentono la sola visibilità delle informazioni necessarie per garantire specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro. Per le medesime finalità, i medesimi soggetti sono autorizzati alla raccolta e alla conservazione dei dati strettamente necessari per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3.»

### 3.0.6

GARAVINI, PARENTE, GRIMANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Esenzione per i lavoratori e le lavoratrici che hanno effettuato il vaccino in paesi i cui vaccini non sono ritenuti equivalenti)*

1. I lavoratori che hanno completato il ciclo vaccinale secondo la rispettiva normativa di riferimento nel Paese estero di residenza, ed i cui vaccini non sono ritenuti equivalenti, sono equiparati, ai fini del presente decreto e sino all'approvazione della relativa circolare da parte del Ministero della Salute, ai lavoratori esenti di cui all'articolo 9-*quinquies*, comma 2, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52.».

### 3.0.7

DE BONIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Esenzione della certificazione verde COVID-19 per i lavoratori all'aperto)*

1. Le disposizioni sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 di cui alla presente legge non si applicano alle seguenti categorie di lavoratori all'aperto:

- a) Agricoltori
- b) Forestali
- c) Addetti alla manutenzione aree verdi
- d) Lavoratori in cave e miniere a cielo aperto
- e) Lavoratori nell'edilizia (cantieri a cielo aperto)
- f) Addetti alla manutenzione stradale
- g) Addetti automezzi movimentazione terra
- h) Addetti linee ferroviarie
- i) Addetti linee elettriche ed idrauliche esterne
- l) Lavoratori della pesca
- m) Addetti di stabilimenti balneari
- n) Addetti a piattaforme marine
- o) Addetti ad attività subacquee
- p) Addetti a mansioni all'aperto relative a sport invernali
- q) Istruttore di sport all'aperto
- r) Addetti alla sicurezza con attività prevalente all'aperto (pattugliamento, gestione del traffico etc.)
- s) Addetti alla guida di veicoli (mezzi pubblici, autocarri, autotrasporti, etc.)
- t) Addetti alla distribuzione carburanti
- u) Operatori ecologici
- v) Portalettere
- z) Addetti a operazioni carico e scarico all'aperto ed ai venditori ambulanti.».

### 3.0.8

FARAONE, GRIMANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

*(Misure urgenti in materia di personale sanitario)*

1. All'articolo 13, comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, primo periodo, le parole: "purché impegnate nell'emergenza da COVID-19" sono soppresse.»

### 3.0.9

MANTOVANI, CATALFO, PIRRO, MATRISCIANO, PESCO, VANIN, TRENTACOSTE, GUIDOLIN, CASTALDI, PERILLI, MAIORINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 3-bis

*(Tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)*

1. Le disposizioni dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

2. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al comma 1 sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 1.560 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### 3.0.10

AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

*(Modificazioni all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)*

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: "Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati" sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati riconosciuti temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i quali siano esenti dalla campagna vaccinale COVID-19 sulla base di idonea certificazione medica o che, a seguito di profilassi vaccinale COVID-19, siano in possesso di un test sierologico che attesti una quantità ridotta di anticorpi e quindi una risposta immunitaria debole, ovvero ancora che presentino una condizione di rischio derivante da patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, nonché per quelli";

b) al comma 2-bis le parole: "fino al 31 ottobre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19".

2. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentito il Comitato tecnico-scientifico, vengono definite le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dal presente articolo, si applicano anche per il periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4. All'articolo 1, comma 481, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19".

5. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

6. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

### **3.0.11**

AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Modificazioni all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)*

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente: "2-*ter*. I lavoratori di cui al comma 2, nonché i lavoratori dipendenti pubblici e privati riconosciuti temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'articolo 83, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, conservano il diritto a percepire l'indennità di malattia per tutto il periodo di assenza dal servizio dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino alla data di cessazione dello stato di emergenza."

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per il periodo compreso tra il 18 marzo 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

---

### 3.0.12

VITALI, PAGANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Disposizioni urgenti in materia di obbligo vaccinale dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)*

1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come inserito dall'articolo 2-bis del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, al comma 3 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Fino all'entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per la finalità di cui al primo periodo del presente comma il lavoratore, su richiesta del datore di lavoro o del responsabile della struttura, è tenuto a esibire la certificazione verde Covid-19 da cui risulti l'avvenuto completamento del ciclo vaccinale e il relativo termine di validità. In tal caso, l'obbligo di verifica da parte del datore di lavoro o del responsabile della struttura si intende assolto, nei confronti del lavoratore medesimo, fino al predetto termine."».

---

### 3.0.13

MARGIOTTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Disposizioni urgenti in materia di obbligo vaccinale dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)*

1. All'articolo 4-*bis* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, al comma 3 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Fino all'entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per la finalità di cui al primo periodo del presente comma, il lavoratore, su richiesta del datore di lavoro o del responsabile della struttura, è tenuto a esibire la certificazione verde Covid-19 da cui risulti l'avvenuto completamento del ciclo vaccinale e il relativo termine di validità. In tal caso, l'obbligo di verifica da parte del datore di lavoro o del responsabile della struttura si intende assolto, nei confronti del lavoratore medesimo, fino al predetto termine."».

### 3.0.14

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Disposizioni urgenti in materia di obbligo vaccinale dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)*

1. All'articolo 4-*bis* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come inserito dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, al comma 3 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Fino all'entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per la finalità di cui al primo periodo del presente comma il lavoratore, su richiesta del datore di lavoro o del responsabile della struttura, è tenuto a esibire la certificazione verde Covid-19 da cui risulti l'avvenuto completamento del ciclo vaccinale e il relativo termine di validità. In tal caso, l'obbligo di verifica da parte del datore di lavoro o del responsabile della struttura si intende assolto, nei confronti del lavoratore medesimo, fino al predetto termine."».

### 3.0.15

GRIMANI, FARAONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Disposizioni urgenti in materia di obbligo vaccinale dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)*

1. All'articolo 4-*bis*, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino all'entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per la finalità di cui al primo periodo del presente comma, il lavoratore, su richiesta del datore di lavoro o del responsabile della struttura, è tenuto a esibire la certificazione verde Covid-19 da cui risulti l'avvenuto completamento del ciclo vaccinale e il relativo termine di validità. In tal caso, l'obbligo di verifica da parte del datore di lavoro o del responsabile della struttura si intende assolto, nei confronti del lavoratore medesimo, fino al predetto termine."».

### 3.0.16

VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Disposizioni urgenti in materia di obbligo vaccinale dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)*

1. All'articolo 4-*bis* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come inserito dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

"5-*bis*. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal quinto giorno successivo all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente comma 3."».



### 3.0.17

MARGIOTTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Disposizioni urgenti in materia di obbligo vaccinale dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)*

1. All'articolo 4-*bis* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal quinto giorno successivo all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3."».

### 3.0.18

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Disposizioni urgenti in materia di obbligo vaccinale dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)*

1. All'articolo 4-*bis* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come inserito dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma 5-*bis*:

"5-*bis*. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal quinto giorno successivo all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente comma 3."».

### 3.0.19

FARAONE, GRIMANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

*(Misure urgenti in materia di personale sanitario)*

1. Fino al termine dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, al di fuori dell'orario di servizio, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

---

## Art. 4

### 4.1

AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, RICCARDI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», primo periodo, sostituire le parole: «secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo di intesa di cui al comma 1.» con le seguenti: «in forma gratuita.».*

*Conseguentemente, al comma 2:*

a) *sostituire il capoverso «9-quater» con il seguente:*

«9-quater. Al fine di garantire fino al 31 dicembre 2021, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, l'esecuzione gratuita dei test antigenici rapidi per la rilevazione di antigeni SARS-Cov-2, come previsto dall'articolo 5, comma 1-bis del decreto legge 23 luglio 2021, n.105 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n.126, è autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui al comma 1, che sono per il medesimo anno corrispondentemente aumentate.

b) *al capoverso «9-quinquies» sopprimere le parole da: «del prezzo» fino alla fine del comma.*

*Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera a) e 2, pari a 1.549.850.000 euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al comma 2, capoverso 9-*quater*;

b) quanto a 105,85 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

c) quanto a 1.434.000.000 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

#### 4.2

FERRARA, CASTELLONE, PIRRO, MANTOVANI, PESCO, DELL'OLIO, VANIN, TRENTACOSTE, PERILLI, MAIORINO, MATRISCIANO

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «In caso di inosservanza della disposizione di cui al presente comma», con le seguenti: «In caso di inosservanza delle modalità di somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, previste nel protocollo d'intesa di cui al comma 1, o in caso di applicazione di prezzi superiori rispetto a quelli previsti dal medesimo protocollo»*

#### 4.3

GRIMANI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-ter» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di inosservanza della disposizione di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000 e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze di continuità del servizio di assistenza sanitaria, può disporre la chiusura dell'attività per una durata non superiore a cinque giorni.»*

#### 4.4

PIRRO, CASTELLONE, MANTOVANI, PESCO, DELL'OLIO, VANIN, TRENTACOSTE, GUIDOLIN, PERILLI, MAIORINO, MATRISCIANO

*Al comma 1, lettera b), al capoverso «1-ter», aggiungere in fine il seguente periodo: «In caso di inosservanza delle modalità di somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, previste nel protocollo d'intesa di cui al comma 1, o in caso di applicazione di prezzi superiori rispetto a quelli previsti dal medesimo protocollo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000 e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze di continuità assistenziale, può disporre la chiusura dell'attività o della struttura per una durata non superiore a cinque giorni.»*

#### 4.5

PIRRO, CASTELLONE, MANTOVANI, PESCO, VANIN, TRENTACOSTE, GUIDOLIN, PERILLI, MAIORINO, MATRISCIANO

*Al comma 2, capoverso «9-quater», sostituire le parole: «dell'articolo 3, comma 3, del predetto decreto-legge n. 105 del 2021», con le seguenti: «dell'articolo 9-bis, comma 3, del decreto legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,».*

#### 4.6

AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, RICCARDI

*Al comma 2, capoverso «9-quater» sostituire le parole da: «, è autorizzata» fino alla fine del comma, con le seguenti: «nonché per i soggetti con reddito familiare complessivo inferiore a 18.000 euro, è autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui al comma 1. Il Ministro della salute, con propria circolare, stabilisce le modalità per la verifica, da parte delle farmacie e delle strutture sanitarie, del diritto all'esecuzione gratuita dei test antigenici sulla base delle condizioni di reddito, anche prevedendo l'utilizzo del sistema Tessera Sanitaria, aggiornato in seguito alla richiesta di esenzione da parte dell'interessato al sistema sanitario regionale.».*

*Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera a) e 2, pari a 886.676.270 euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al comma 2, capoverso 9-*quater*;

b) quanto a 105,85 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

c) quanto a 770.826.270 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

#### 4.7

AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, RICCARDI

*Al comma 2, capoverso «9-*quater*» sostituire le parole da: «, è autorizzata» fino alla fine del comma con le seguenti: «nonché per i soggetti impegnati in attività di pubblica sicurezza, anche a titolo di volontariato, è autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui al comma 1. Il Ministro della salute, con propria circolare, stabilisce le modalità per la verifica, da parte delle farmacie e delle strutture sanitarie, del diritto all'esecuzione gratuita dei test antigenici sulla base delle condizioni di reddito, anche prevedendo l'utilizzo del sistema Tessera Sanitaria, aggiornato in seguito alla richiesta di esenzione da parte dell'interessato al sistema sanitario regionale.».*

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «115,85 milioni di euro» con le seguenti: «164,45 milioni di euro», e le parole: «105,85 milioni di euro» con le seguenti: «154,45 milioni di euro».*

#### 4.8

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza i costi dei tamponi antigenici rapidi necessari per l'ottenimento della certificazione verde COVID-19 sono totalmente a carico dello Stato. Il Governo adotta, entro 15 giorni, i necessari provvedimenti per il rimborso delle prestazioni rese. Ai maggiori oneri per il rimborso totale del costo dei tamponi si provvede mediante definanziamento di pari valore delle risorse stanziare per l'erogazione del Reddito di Cittadinanza.».

#### 4.9

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. al comma 5 dell'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, la parola: "quarantotto" è sostituita dalla seguente: "settantadue"».

#### 4.10

FARAONE, GRIMANI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al fine di garantire fino al 31 dicembre 2021, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, per i soggetti in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, che attestino, tramite autocertificazione di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la necessità di accedere presso una struttura ospedaliera pubblica o privata accreditata per una visita medica, per l'accompagnamento di un parente in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità o per fare visita ad un parente, è au-

torizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

---

#### **4.11**

FARAONE, PARENTE, GRIMANI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al fine di garantire, fino al 31 dicembre 2021, ai soggetti di cui all'articolo 9, comma 3, secondo periodo, del decreto del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, per l'arco temporale intercorrente tra la somministrazione della prima dose di vaccino e la validità della certificazione verde COVID-19, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, è autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto massimo di spesa. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

## ORDINI DEL GIORNO

### G4.1 (testo 2)

ROMEO, AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, RICCARDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2394, di conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*,

premesso che:

il Reparto di Epidemiologia, Biostatistica e Modelli matematici, del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, con la partecipazione del Ministero della Salute e dell'Ospedale Bambino Gesù di Roma, ha pubblicato lo studio "COVID-19 Disease Severity Risk Factors for Pediatric Patients in Italy" in cui ha analizzato le caratteristiche demografiche e cliniche, insieme ai fattori di rischio per la gravità della malattia, nei neonati, bambini e adolescenti e poi confrontate con la popolazione adulta e anziana. Dallo studio si evince che i casi pediatrici rappresentano l'1,8% delle diagnosi totali (3.836/216.305) e l'età mediana è di 11 anni e il rischio risulta associato a patologie preesistenti;

alcuni studi presentati nel corso delle audizioni svolte in commissione sul provvedimento in esame, mostrano come il sistema immunitario dei bambini affronti in modo analogo l'infezione dovuta al Covid-19 e le infezioni respiratorie clinicamente simili, tanto da combatterle con la stessa efficacia nel medesimo lasso di tempo. A conferma di questa tesi, il numero dei decessi dall'inizio della pandemia ad oggi di bambini fra 0 e 19 anni è al di sotto della media di quello negli 2015-2019;

nonostante il Covid-19 si presenti nei bambini generalmente in forma asintomatica e nonostante il rischio di avere degli effetti gravi in età pediatrica sia bassissimo, ad eccezione di soggetti con particolari patologie, e sia stato ribadito ufficialmente dall'ISS che il tasso di ospedalizzazione, il ricovero in terapia intensiva, la gravità della malattia e i giorni dall'esordio dei sintomi alla guarigione aumentano significativamente con l'età tra i bambini, gli adulti e gli anziani, il dibattito sull'opportunità di somministrare il vaccino anche al di sotto dei dodici anni è già aperto;

l'azienda statunitense Pfizer e quella tedesca Biontech hanno comunicato alcuni giorni fa i risultati degli studi clinici sul vaccino contro il coronavirus sui bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, e hanno reso noto che chiederanno a breve l'approvazione normativa da parte degli enti regolatori;



le evidenze di uno studio condotto da ricercatori dell'Università della California sugli adolescenti di sesso maschile tra i 12 e i 15 anni che godono di buona salute, dimostrano che il rischio di venire ospedalizzati per gli effetti collaterali del vaccino anti Covid-19 è più alto di quello di ospedalizzazione per aver contratto l'infezione. Per questi ragazzi, la probabilità di vedersi diagnosticata una miocardite è da quattro a sei volte superiore rispetto a quella di finire in ospedale con il Covid nei quattro mesi successivi all'inoculazione del vaccino;

le perplessità legate alla somministrazione del vaccino a soggetti in età pediatrica sono principalmente legate all'opportunità di sottoporre ad un rischio, seppur minimo, di effetti indesiderati una platea di soggetti che avrebbe un rischio minore se contraesse l'infezione. Il principio rischio-beneficio deve necessariamente essere alla base delle scelte effettuate da chi governa il Paese;

l'evidenza dei dati scientifici lascia aperti molti dubbi sull'opportunità di ricorrere alla vaccinazione anti SARS-CoV-2 per i minori di anni dodici pertanto si ritiene criterio di ragionevolezza e buon senso scongiurare l'estensione dell'obbligo della certificazione verde;

il possesso della certificazione verde è una misura temporanea legata all'emergenza in atto e non avrà più alcuna ragione di esistere via via che i dati epidemiologici continueranno a mostrare un netto miglioramento della situazione;

impegna il Governo:

a scongiurare l'estensione dell'obbligo della certificazione verde di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 per i minori di anni dodici.

---

## **G4.2**

AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2394, di conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*,

premesso che:

a partire dal mese di febbraio 2020 il Governo, con la dichiarazione dello stato di emergenza, ha previsto misure specifiche per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, anche sulla base delle evidenze scientifiche in continua evoluzione;

nel corso di questi 20 mesi sono state previste misure di contenimento anche molto drastiche, tanto da sollevare dubbi sulla costituzionalità delle limitazioni che sono state imposte. I cittadini sono stati chiamati ad accettare restrizioni sulle proprie libertà personali, di circolazione, di riunione in nome di una tutela della salute pubblica collettiva;

al fine di contenere le possibili forme di contagio, il provvedimento in esame prevede l'obbligo di una certificazione per accedere al proprio luogo di lavoro che attesti l'avvenuto vaccino, l'esenzione per guarigione o per motivi di salute, o l'assenza del virus comprovata da un tampone antigenico o molecolare;

per il conseguimento del fine generale di immunizzazione della collettività, le pubbliche istituzioni hanno incentivato una campagna vaccinale gratuita che coinvolgesse tutti i soggetti di età compresa fra i dodici e i diciotto anni;

i lavoratori che hanno scelto di non sottoporsi alla vaccinazione non obbligatoria, si vedono quindi obbligati ad effettuare regolarmente tamponi per esercitare il proprio diritto al lavoro, sostenendo dei costi piuttosto elevati;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di stabilire un prezzo calmierato per l'effettuazione dei tamponi antigenici rapidi, così da poter garantire una libera scelta fra il certificato di vaccinazione e il certificato con esito negativo a tutti i lavoratori e garantire quindi a tutti di esercitare il proprio diritto al lavoro.

## EMENDAMENTI

### 4.0.1

CASTELLONE, PIRRO, ROMANO, CATALFO, MATRISCIANO, TONINELLI, MANTOVANI, PESCO, DELL'OLIO, VANIN, TRENTACOSTE, GUIDOLIN, CASTALDI, PERILLI, MAIORINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 4-bis.

*(Campagne di informazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione anti-COVID-19 nei luoghi di lavoro)*

1. Al fine di garantire il più elevato livello di copertura vaccinale e al fine di proteggere, in modo specifico, i soggetti a rischio, fino alla data di ces-

sazione dello stato di emergenza, i datori di lavoro pubblici e privati promuovono campagne di informazione e sensibilizzazione sulla necessità e sull'importanza della vaccinazione contro il Covid-19. Le campagne di informazione sono dirette alla tutela della salute dei dipendenti e al contrasto e al contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro.

2. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Per le finalità di cui al presente articolo i datori di lavoro si avvalgono del medico competente nominato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.»

#### 4.0.2

CATALFO, MANTOVANI, PESCO, DI PIAZZA, TONINELLI, ROMANO, RICCIARDI, MATRISCIANO, PIRRO, DELL'OLIO, CASTELLONE, VANIN, TRENTACOSTE, GUIDOLIN, CASTALDI, PERILLI, MAIORINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 4-bis.

*(Disposizioni per la somministrazione di test antigenici rapidi)*

1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, la somministrazione dei test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, necessari al fine di svolgere l'attività lavorativa in ambito pubblico e privato, è effettuata sulla base dell'applicazione di un costo maggiormente contenuto pari a 5 euro, rispetto al prezzo previsto dal Protocollo d'intesa, di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.

2. Dal 15 ottobre 2021 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai lavoratori di cui al comma 1, è riconosciuto, per ciascun test effettuato, un contributo pari alla differenza fra il prezzo previsto dal predetto Protocollo d'intesa e il prezzo di cui al comma 1, per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria.

3. Le modalità di richiesta del rimborso e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al primo periodo,

il lavoratore accede al beneficio di cui al presente articolo mediante presentazione di autocertificazione e tessera sanitaria.

4. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei test antigenici rapidi di cui al presente articolo, è autorizzata a favore del Commissario straordinario di cui al comma 1, la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al relativo onere, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### 4.0.3

CATALFO, MANTOVANI, PESCO, DI PIAZZA, TONINELLI, ROMANO, RICCIARDI, MATRISCIANO, PIRRO, CASTELLONE, VANIN, TRENTACOSTE, GUIDOLIN, CASTALDI, PERILLI, MAIORINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 4-bis

*(Disposizioni per la somministrazione di test antigenici rapidi)*

1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, la somministrazione dei test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, necessari al fine di svolgere l'attività lavorativa in ambito pubblico e privato, per i lavoratori appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro, è effettuata sulla base dell'applicazione di un costo maggiormente contenuto pari a 5 euro rispetto al prezzo previsto dal Protocollo d'intesa, di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n.126.

2. Dal 15 ottobre 2021 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai lavoratori di cui al comma 2, è riconosciuto, per ciascun test effettuato, un contributo pari alla differenza fra il prezzo previsto dal predetto Protocollo d'intesa e il prezzo di cui al comma 1, per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria.

3 Le modalità applicative del comma 1, la richiesta del rimborso e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle en-

trate da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al primo periodo, il lavoratore accede al beneficio di cui al presente articolo mediante presentazione di autocertificazione e tessera sanitaria.

4. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei test antigenici rapidi di cui al presente articolo, è autorizzata a favore del Commissario straordinario di cui al comma 1, la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al relativo onere, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **4.0.4**

CATALFO, MANTOVANI, PESCO, DI PIAZZA, TONINELLI, ROMANO, RICCIARDI, MATRISCIANO, PIRRO, CASTELLONE, VANIN, TRENTACOSTE, GUIDOLIN, CASTALDI, PERILLI, MAIORINO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis**

*(Disposizioni per la somministrazione di test antigenici rapidi)*

1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, la somministrazione dei test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, necessari al fine di svolgere l'attività lavorativa in ambito pubblico e privato, è effettuata sulla base dell'applicazione di un costo maggiormente contenuto rispetto al prezzo previsto dal Protocollo d'intesa, di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n.126.

2. Per le finalità di cui al comma 1, per i lavoratori che rientrano nel primo scaglione di reddito, fino a 15.000 mila euro, di cui l'articolo 11, comma 1, lettera a), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è applicato un prezzo calmierato pari a 4 euro. Per i lavoratori che rientrano nel secondo scaglione di reddito, oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, di cui l'articolo 11, comma 1, lettera b), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è applicato un prezzo calmierato pari a 8 euro.

3. Al fine di ottenere la riduzione di prezzo di cui al comma 2, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'allegazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente all'entrata in vigore della presente disposizione nonché copia del contratto di lavoro in essere.

4. Le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al primo periodo, il lavoratore accede al beneficio di cui al presente articolo mediante presentazione di autocertificazione e tessera sanitaria.

5. Dal 15 ottobre 2021 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai lavoratori di cui al comma 2, è riconosciuto, per ciascun test effettuato, un contributo pari alla differenza fra il prezzo previsto dal predetto Protocollo d'intesa e il prezzo di cui al comma 2, per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria.

6. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei test antigenici rapidi di cui al presente articolo, è autorizzata a favore del Commissario straordinario di cui al comma 1, la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al relativo onere, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### 4.0.5

CATALFO, MANTOVANI, PESCO, DI PIAZZA, TONINELLI, ROMANO, RICCIARDI, MATRISCIANO, PIRRO, DELL'OLIO, CASTELLONE, VANIN, TRENTACOSTE, GUIDOLIN, CASTALDI, PERILLI, MAIORINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 4-bis

*(Disposizioni per la somministrazione di test antigenici rapidi)*

1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, la somministrazione dei test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, necessari al fine di svolgere l'attività lavorativa in ambito pubblico e privato, è effettuata sulla base dell'applicazione di un costo maggiormente contenuto pari a 5 euro rispetto al prezzo previsto dal Protocollo d'intesa, di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n.126.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 provvede all'aggiornamento del Protocollo d'intesa, tenendo conto in particolare dell'esigenza di agevolare ulteriormente i lavoratori con reddito imponibile fino a 28.000 euro.

3. Per il periodo che intercorre fra il 15 ottobre 2021 e la data di aggiornamento del protocollo, ai lavoratori di cui ai commi 1 e 2, è riconosciuto, per ciascun test effettuato, un contributo pari alla differenza fra il prezzo previsto dal predetto Protocollo d'intesa e il prezzo agevolato di cui ai commi 1 o 2, per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria.

4. Le modalità di richiesta del rimborso e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al primo periodo, il lavoratore accede al beneficio di cui al presente articolo mediante presentazione di autocertificazione e tessera sanitaria.

5. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei test antigenici rapidi di cui al presente articolo, è autorizzata a favore del Commissario straordinario di cui al comma 1, la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al relativo onere, pari a 25 milioni

di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### 4.0.6

PARAGONE, GIARRUSSO, MARTELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Misure urgenti per la somministrazione gratuita di test antigenici rapidi e molecolari)*

1. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 definisce, d'intesa con il Ministro della salute, un protocollo d'intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino alla fine dello stato d'emergenza la somministrazione gratuita di test antigenici rapidi e molecolari per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c) e lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, individua i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.».

#### 4.0.7

PARENTE, GRIMANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Modifica all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76)*

1. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel rispetto delle predette misure e, in ogni caso, a condizione che siano assicurate idonee misure di protezione individuale, le direzioni sanitarie garantiscono la possibilità di visita da parte di familiari muniti delle suddette certificazioni verdi COVID-19 con cadenza giornaliera,



consentendo loro anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente."».

---

## **Art. 5**

### **5.1**

GRANATO, ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LA MURA, MININNO,  
LANNUTTI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **5.2**

AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO, ROMEO

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: "quest'ultimo" fino a: "salute" con le seguenti: "anche effettuati su campione salivare"».

---

### **5.3**

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI, PESCO, VANIN,  
TRENTACOSTE, GUIDOLIN, CASTALDI, MAIORINO, MATRISCIANO

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 1, la lettera b) è sostituita con la seguente:

"b) vaccinazione: le vaccinazioni anti-SARSCoV-2 effettuate nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 e le vaccinazioni somministrate dalle autorità sanitarie nazionali competenti e riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della salute;"».

---

## 5.4

PARENTE, GARAVINI, FARAONE, GRIMANI

*Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*«a-bis) al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

*"d-bis) test sierologico: test basato sulla ricerca degli anticorpi diretti contro il virus ed effettuato tramite il prelievo e l'analisi di campioni di sangue che dimostrino la presenza di anticorpi nel paziente IgM negative e IgG Positive."»*

*b) alla lettera b), dopo il capoverso «c-bis)», aggiungere il seguente:*

*«c-ter) effettuazione di test sierologico positivo IgG e conseguente somministrazione di singola dose di vaccino.»*

*c) sostituire la lettera c) con la seguente:*

*«c) al comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: "La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2 accertata, ovvero dopo un test sierologico positivo (IgG positive), effettuato precedentemente la somministrazione della prima dose, con risultato idoneo ad attestare l'avvenuta guarigione da COVID-19, anche in forma asintomatica, secondo criteri da definire con circolare del Ministero della Salute e ha validità dalla medesima somministrazione."»;*

*d) sostituire la lettera d) con la seguente:*

*«d) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:*

*"4-bis. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera c-ter), ha una validità di tre mesi a far data dall'effettuazione del test sierologico con esito positivo, ed è rilasciato dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta nonché dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza trimestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.*

*4-ter. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2, ovvero nei casi di test sierologico IgG positivo, dalla somministrazione della prima dose di vaccino è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, che ha validità di dodici mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione o, nel caso di test sierologico positivo che precede*

la somministrazione della singola dose di vaccino, dalla data del medesimo test."».

*Conseguentemente, al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «è inserita la seguente» con le seguenti: «sono inserite le seguenti».*

## 5.5

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI, PESCO, VANIN, TRENTACOSTE, GUIDOLIN, CASTALDI, MAIORINO

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) al comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"d-bis) 'test sierologico': test quantitativo che individua, sulla base di un prelievo sanguigno, in maniera specifica, le quantità di anticorpi eventualmente prodotti in seguito ad un'infezione da SARS-CoV-2 e test sierologico rapido qualitativo, che rileva la presenza di anticorpi prodotti in seguito ad un'infezione da SARS-CoV-2 mediante il prelievo di una goccia di sangue."»;

*b) alla lettera b):*

*1) all'alinea, sostituire le parole: «è inserita la seguente», con le seguenti: «sono inserite le seguenti»*

*2) aggiungere in fine il seguente capoverso:*

«c-ter) effettuazione di un test sierologico con esito positivo alla presenza di anticorpi prodotti in seguito ad un'infezione da SARS-CoV-2.»

*c) aggiungere in fine la seguente lettera:*

«d-bis) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista al comma 2, lettera c-ter), ha una validità di dodici mesi a far data dall'esecuzione del test di cui al comma 1, lettera d-bis."»

## 5.6

FERRERO, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) al comma 2, alla lettera a) sono inserite le seguenti parole: "di una o due dosi secondo la tipologia di vaccino"».

## 5.7

GRANATO, ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LA MURA, MININNO,  
LANNUTTI

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) Al comma 2, la lettera c) è sostituita con la seguente: "c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, anche su campione salivare, con esito negativo al virus SARS-CoV-2".».

## 5.8

CASTELLONE, PIRRO, MANTOVANI, PESCO, VANIN, TRENTACOSTE, GUIDOLIN,  
PERILLI, MAIORINO, MATRISCIANO

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) al comma 3, terzo periodo, le parole: "e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione", sono sostituite dalle seguenti: "e ha validità di 12 mesi dalla medesima somministrazione purché la stessa sia stata somministrata preferibilmente entro i 6 mesi dalla infezione e comunque non oltre i 12 mesi dalla medesima guarigione."».

## 5.9

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) al comma 3, dopo la lettera c-bis) è inserita la seguente:

"c-ter) certificazione medica attestante un elevato livello di anticorpi specifici contro il SARS-CoV2 dosato attraverso test sierologico quantitativo

da effettuarsi presso un laboratorio di analisi pubblico o privato accreditato presso il Servizio Sanitario Nazionale e convenzionato; in tal caso la certificazione verde ha una validità di tre mesi a decorrere dalla data di esecuzione dell'indagine di laboratorio."»

---

### **5.10**

AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, RICCARDI, ROMEO

*Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

«c-bis). Al comma 4, primo e terzo periodo, le parole: "sei mesi" sono sostituite con le seguenti: "dodici mesi"».

---

### **5.11**

PIRRO, CASTELLONE, MANTOVANI, PESCO, RICCIARDI, VANIN, TRENTACOSTE, GUIDOLIN, PERILLI, MAIORINO, MATRISCIANO

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) al comma 4, primo periodo, le parole: "sei mesi", sono sostituite con le seguenti: "dodici mesi";».

---

### **5.12**

AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO, ROMEO

*Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

«c-bis). Al comma 4, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La certificazione di guarigione di cui al presente comma può altresì essere rilasciata in seguito all'esecuzione di un test sierologico che rilevi una quantità di anticorpi neutralizzanti simile o superiore alla quantità prodotta in seguito al ciclo di vaccinazione, da definire con circolare del Ministero della salute."».

---

### 5.13

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

*Al comma 1, lettera d) capoverso «4-bis» sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «quindici mesi».*

---

### 5.14

PIRRO, CASTELLONE, MANTOVANI, PESCO, DELL'OLIO, TONINELLI, ROMANO, CATALFO, MATRISCIANO, VANIN, TRENTACOSTE, GUIDOLIN, CASTALDI, PERILLI, MAIORINO

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente:*

«d-bis) al comma 5, dopo le parole: "autorizzate o accreditate", sono inserite le seguenti: ", dai laboratori di analisi";».

---

### 5.15

PARAGONE, GIARRUSSO, MARTELLI

*Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:*

«d-bis) Al comma 5 le parole da "quarantotto ore" fino a "test molecolare" sono sostituite con le seguenti: "sette giorni dall'esecuzione del test antigenico rapido e molecolare"».

---

### 5.16

AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO, ROMEO

*Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:*

«d-bis) al comma 5, le parole "quarantotto ore" sono sostituite con le seguenti: "settantadue ore".».

---

### **5.16a**

GRANATO, ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LA MURA, MININNO,  
LANNUTTI

*Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:*

«d-bis) al comma 5, le parole "quarantotto ore" sono sostituite con le seguenti: "settantadue ore".».

---

### **5.17**

AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis: Ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino o da uno Stato terzo, nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9-bis, 9-ter, 9-quater, 9-quinquies e 9-sexies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52."»

---

### **5.18**

FARAONE, GRIMANI

*Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

«d-bis. Dopo il comma 8-bis, è inserito il seguente:

"8-ter. Le disposizioni in materia di quarantena obbligatoria da contatti stretti non si applicano nei confronti degli studenti possessori di *green pass* venuti a contatto nel corso delle lezioni con casi da infezione SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie. Nei casi di cui al presente comma gli studenti di cui al periodo precedente eseguono entro 24 ore dall'avvenuto contatto un test antigenico o molecolare che, ove negativo, consente la prosecuzione regolare delle lezioni in presenza nelle 24 ore successive."».

---

## 5.19

FEDELI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Negli ambiti lavorativi pubblico e privato, la durata della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è estesa fino al termine del turno di lavoro.»

## 5.22

PARAGONE, GIARRUSSO, MARTELLI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. All'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "comma 2" sono aggiunte le seguenti: "lettera b) e lettera c)";

b) al comma 3, il primo periodo è soppresso».

## 5.20

PIRRO, CASTELLONE, PESCO, COLTORTI, MANTOVANI, TONINELLI, ROMANO, VANIN, TRENTACOSTE, GUIDOLIN, PERILLI, MAIORINO, MATRISCIANO

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«1-bis. All'articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo le parole: "esclusi per età dalla campagna vaccinale" sono inserite le seguenti: ", ai soggetti in possesso di certificazione medica attestante l'effettuazione di un test sierologico che accerti la presenza di anticorpi in quantità uguale o superiore al valore stabilito, insieme alla durata temporale dell'esenzione, con circolare del Ministero della salute".»

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Durata e modalità d'impiego delle certificazioni verdi COVID-19»*



## 5.21

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI, PESCO, DELL'OLIO, VANIN, TRENTACOSTE, GUIDOLIN, CASTALDI, MAIORINO, MATRISCIANO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Il Ministero della Salute, con circolare da adottare entro il 30 novembre 2021, aggiorna l'elenco delle vaccinazioni somministrate dalle autorità sanitarie nazionali competenti e riconosciute come equivalenti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.»

## 5.0.1

DE BONIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 5-bis.

*(Validità dei test anti COVID-19)*

1. Il periodo di validità delle certificazioni verdi COVID-19 attestanti l'effettuazione di un tampone o di un test molecolare naso-faringeo o salivare, nonché di quello antigenico è esteso, previo parere del Comitato tecnico scientifico, a 96 ore.»

## 5.0.2

DE BONIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 5-bis.

*(Estensione della validità della certificazione verde COVID-19)*

1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "sei mesi" sono sostituite con le seguenti: "dodici mesi";

b) al secondo periodo, le parole: "vigenza semestrale" sono sostituite con le seguenti: "vigenza di dodici mesi";

c) al terzo periodo, le parole: "sei mesi" sono sostituite con le seguenti: "dodici mesi".

2. Ha altresì validità di dodici mesi, a decorrere dalla data di esecuzione dell'indagine di laboratorio, la certificazione verde COVID-19 per i soggetti che, dopo avere effettuato la prima dose del vaccino, siano in possesso di idonea certificazione medica attestante un elevato livello di anticorpi specifici contro il SARS-CoV2 dosato attraverso test sierologico quantitativo da effettuarsi presso un laboratorio di analisi pubblico o privato accreditato presso il Servizio Sanitario Nazionale e convenzionato.».

---

## Art. 6

### 6.1

VERDUCCI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le somme riassegnate ai Fondi di cui al presente comma si intendono aggiuntive rispetto alla dotazione presente nei suddetti Fondi alla data di entrata in vigore del presente decreto.»*

---

## 6.2

AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, RICCARDI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Al fine di garantire il benessere psico-fisico agli adolescenti, da una parte attenuando gli effetti che l'emergenza sanitaria di carattere mondiale ha avuto sulla loro salute fisica e psicologica, dall'altra parte incentivando attività che apportino benefici, prevengano e riducano i rischi di molteplici patologie diffuse fra i giovani fra cui obesità e depressione, i ragazzi fino al compimento dei diciotto anni non sono tenuti a possedere la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 per svolgere attività sportiva, sia in forma ludico amatoriale che dilettantistica.»

---

## 6.3

AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, RICCARDI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Al fine di garantire il benessere psico-fisico agli adolescenti, da una parte attenuando gli effetti che l'emergenza sanitaria di carattere mondiale ha avuto sulla loro salute fisica e psicologica, dall'altra parte incentivando attività che apportino benefici, prevengano e riducano i rischi di molteplici patologie diffuse fra i giovani fra cui obesità e depressione, i ragazzi fino al compimento dei diciotto anni non sono tenuti a possedere la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 per svolgere attività sportiva, sia in forma ludico amatoriale che dilettantistica purchè tali attività non prevedano il contatto diretto o siano svolte in impianti sportivi all'aperto senza possibilità di accesso agli spogliatoi.»

---

### 6.0.1

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 6-bis.

*(Impianti nei comprensori sciistici)*

1. All'articolo 6-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Dal 21 novembre 2021, in zona arancione e rossa, è consentita la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, con l'obbligatorietà della certificazione verde covid-19 di cui all'articolo 9 per l'accesso agli impianti e il loro utilizzo."».

---

## Art. 7

### 7.0.1

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 7-bis.

*(Misure relative agli spostamenti)*

1. All'articolo 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. In zona arancione, è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità, per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune e ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.

1-ter. In zona rossa, è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza."».

---

## Art. 8

### 8.1

PARAGONE, GIARRUSSO, MARTELLI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «dell'estensione dell'obbligo di certificazione verde COVID-19».*

### 8.2

RIVOLTA, AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 9-bis, comma 1, lettera c), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è inserito, in fine, il seguente periodo: "L'accesso al servizio di biblioteca è consentito anche ai soggetti non muniti di certificazione verde covid-19, con esclusivo riferimento alle attività di prelievo e restituzione del materiale svolte presso spazi dedicati."»

### 8.3

RAMPI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Alle attività di formazione svolte all'interno delle scuole di danza non si applicano le misure relative al distanziamento interpersonale.»

### **8.0.1**

CATALFO, MANTOVANI, PESCO, RICCIARDI, ROMANO, TONINELLI, DELL'OLIO, PIRRO, MATRISCIANO, CASTELLONE, VANIN, TRENTACOSTE, GUIDOLIN, CASTALDI, PERILLI, MAIORINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

*(Esonero dall'obbligo di esibizione del green pass per i lavoratori agili)*

1. I dipendenti privati e pubblici che svolgono attività lavorativa in modalità di telelavoro o in modalità agile fuori dai luoghi di lavoro, ai sensi della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono esonerati dall'obbligo di esibire la certificazione verde Covid 19 di cui all'articolo 9 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.».

### **8.0.2**

CATALFO, MANTOVANI, PESCO, TONINELLI, PIRRO, DELL'OLIO, MATRISCIANO, ROMANO, CASTELLONE, VANIN, TRENTACOSTE, GUIDOLIN, CASTALDI, PERILLI, MAIORINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

*(Modalità di esecuzione della prestazione lavorativa)*

1. Fino al 31 dicembre 2021, i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante l'impossibilità, anche temporanea ad effettuare la vaccinazione Covid-19 a causa di patologie ostative certificate, possono svolgere attività lavorativa in modalità agile, senza accordi individuali preventivi, di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81.».

### **8.0.3**

RAMPI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis**

*(Disposizioni per lo svolgimento dell'attività didattica scuola-spettacolo)*

1. Per lo svolgimento delle attività didattiche di Teatro ragazzi, comprese le matinée scolastiche in orario curriculare, in merito all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19, si applicano le disposizioni riferite allo svolgimento delle attività didattiche.».

---

### **8.0.4**

RAMPI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis**

*(Disposizioni per lo spettacolo dal vivo)*

1. Gli artisti e le maestranze non devono sottoporsi all'attività di tampone antigenico 48 ore prima dell'inizio della produzione, incluso il periodo delle prove, da ripetere ogni 72 ore per tutta la durata della produzione stessa del personale impiegato per le produzioni in corso, previsto dall'allegato 26 del Dpcm del 2 marzo 2021.».

---

### **8.0.5**

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

*(Attività dei servizi di ristorazione)*

1. All'articolo 4 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Dal 21 novembre 2021, in zona arancione e rossa, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite con consumo al tavolo all'aperto e al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti nonché di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020."».

---

## **Art. 9**

### **9.0.1**

AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 9-bis.**

1. In ottemperanza a quanto previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale 23 febbraio 1998, n. 27 sull'obbligo dello Stato di indennizzare i vaccinati per danni causati da vaccinazione non obbligatoria ma eseguita per il conseguimento del fine generale di immunizzazione della collettività, e ritenuto che la scelta di effettuare la vaccinazione anti SARSCoV-2 sia, come nel caso già previsto dalla Corte, non libera e non frutto di un'autodeterminazione dal momento in cui il Ministero della salute fa apparire insensata una condotta opposta a quella consigliata, dopo l'articolo 3-bis del decreto legge 1



aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è inserito il seguente:

**"Art. 3-ter.**

1. Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazione anti SARS-CoV-2, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto, parimenti a quanto previsto per i danni provocati in seguito a vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, ad un indennizzo da parte dello Stato, ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n.210.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzato l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la cui dotazione è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Le risorse di cui al comma 2 sono ripartite tra le regioni interessate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre 2021, in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti."».

**9.0.2**

DAMIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

1. All'articolo 33, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "a più di un lavoratore dipendente" sono sostituite dalle seguenti: "a più di due lavoratori dipendenti per ciascun nucleo familiare";

b) al terzo periodo, dopo le parole: "alternativamente" sono inserite le seguenti: "ovvero in modo distinto e tale da consentirne la fruizione di un massimo di 6 giorni per nucleo familiare".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo e valutati in 550 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi del comma 3.

3. All'articolo 1, comma 41, della legge della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento".».

---

### 9.0.3

DAMIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 9-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3, terzo periodo della legge 5 febbraio 1992, n.104 si intendono valide per entrambi i genitori, anche adottivi, in maniera alternativa ovvero divisa in modo tale da consentire il diritto per il nucleo familiare a fruire di un massimo di 6 giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo e valutati in 85 milioni di euro per l'anno 2021 e in 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede quanto a 85 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, quanto a 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

### 9.0.4

DAMIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 9-bis.

1. In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19 e fino alla fine dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione fi-

gurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di un ulteriore giorno.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 150 milioni per l'anno 2021 si provvede:

a) quanto a 70 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 80 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

## **Art. 10**

### **10.0.1**

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.»

---

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2394  
**XVIII Legislatura**

---

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening  
**approvato con il nuovo titolo**

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening"

**Titolo breve:** *D-L 127/21 - estensione certificazione verde COVID-19 e rafforzamento screening*

---

Trattazione in Commissione

### Sedute di Commissione primaria

Seduta

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 281 \(pom.\)](#)

22 settembre 2021

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 283 \(ant.\)](#)

23 settembre 2021

[N. 164 \(pom.\)](#)

5 ottobre 2021

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

[N. 284 \(pom.\)](#)

5 ottobre 2021

[N. 165 \(ant.\)](#)

6 ottobre 2021

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

[N. 166 \(ant.\)](#)

7 ottobre 2021

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

[N. 285 \(pom.\)](#)

12 ottobre 2021

[N. 287 \(pom.\)](#)

19 ottobre 2021

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 287 \(pom.\)](#)

19 ottobre 2021

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 288 \(pom.\)](#)

20 ottobre 2021

[N. 289 \(ant.\)](#)

21 ottobre 2021

[N. 290 \(pom.\)](#)

26 ottobre 2021

[N. 291 \(pom.\)](#)

27 ottobre 2021

[N. 292 \(pom.\)](#)

3 novembre 2021

[N. 293 \(pom.\)](#)

9 novembre 2021

[N. 294 \(pom.\)](#)

9 novembre 2021

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 1<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)**



# 1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 281 (pom.) del 22/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 2021**  
**281ª Seduta (1ª pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
[PARRINI](#)

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico ( n. 284 )**

(Parere al Ministro dei rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n.53. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri, martedì 21 settembre.

La relatrice [MANTOVANI](#) (M5S) presenta uno schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni, già inviato ai componenti della Commissione nella giornata di ieri, al quale non sono state presentate ulteriori proposte di integrazione.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede se le numerose condizioni siano state inserite per recepire i rilievi del Garante della *privacy* o di altri organi costituzionali.

La relatrice [MANTOVANI](#) (M5S) precisa che i rilievi del Garante per la protezione dei dati personali sono stati formulati come osservazioni, mentre quelli proposti dal Gruppo della Lega sono stati inseriti in parte tra le premesse e in parte tra le osservazioni.

Sono stati formulati come condizioni, invece, quei rilievi più stringenti finalizzati a indurre le pubbliche amministrazioni a una maggiore considerazione del diritto dei cittadini a ricevere risposta alle loro istanze.

Non essendoci altre richieste di intervento, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere della relatrice, pubblicata in allegato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato assegnato il disegno di legge n. 2394, di conversione in legge del decreto-legge n. 127 del 2021 (estensione certificazione verde COVID-19 e rafforzamento *screening*), che verrà incardinato nella giornata di domani, giovedì 23 settembre.

Comunica altresì che la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 111 del 2021 (esercizio in sicurezza delle attività scolastiche e trasporti). Propone, quindi, di convocare una ulteriore seduta alle ore 19 di oggi, per iniziare l'esame del provvedimento, qualora trasmesso e assegnato in tempo utile.

La Commissione conviene.

*CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA POMERIDIANA*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stata convocata un'ulteriore seduta pomeridiana per le ore 19 di oggi, mercoledì 22 settembre, al fine di avviare l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 111 del 2021 (esercizio in sicurezza delle attività scolastiche e trasporti), qualora trasmesso e assegnato in tempo utile.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 284**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,  
considerato che:

lo schema di decreto legislativo, nel recepire la direttiva (UE) 2019/1024, novella profondamente il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, adottato in attuazione della previgente direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico, restano ancora ostacoli e le barriere emergenti che limitano un ampio riutilizzo dell'informazione del settore pubblico e dell'informazione finanziata con fondi pubblici;

occorre adeguare il quadro legislativo ai progressi delle tecnologie digitali, nonché per stimolare ulteriormente l'innovazione digitale, in particolare con riguardo all'intelligenza artificiale; per questi motivi il decreto di recepimento potrebbe essere più audace nell'indicare gli interventi da effettuare;

si riscontrano differenze tra la definizione di API riportata nella direttiva e quella utilizzata nel testo; le amministrazioni interessate potrebbero invocare "difficoltà sproporzionate" (art. 6 del d.lgs. novellato) per vanificare nei fatti l'applicazione della direttiva;

è opportuno introdurre, in talune disposizioni, riferimenti più puntuali alla protezione dei dati personali;

in materia di accordi di esclusiva, l'articolo 1, comma 13, recepisce in modo automatico l'eccezione, prevista dalla direttiva, avente ad oggetto l'esclusiva sulla digitalizzazione di risorse culturali nel suo termine massimo di 10 anni, un tempo particolarmente lungo che potrebbe essere ridotto;

occorre garantire un puntuale monitoraggio dell'applicazione delle disposizioni concernenti i dati delle biblioteche, dei musei e degli archivi, per non limitarne l'utilizzo a fini non commerciali, nel rispetto della disciplina del Codice dei beni culturali,

è necessario dare una definizione quanto più ampia di dati "resi pubblici", al fine di consentirne il riutilizzo, innanzi tutto per fini di studio e di ricerca, così come rendere disponibile, anche in tempo reale, la più alta quantità di dati di elevato valore,

si registra l'assenza di disposizioni di carattere sanzionatorio, circostanza che, in virtù del principio di tassatività, potrebbe vanificare l'applicazione pratica del provvedimento,

il comma 10 dell'articolo 1, modificando l'articolo 9 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, precisa che è compito delle pubbliche amministrazioni e delle imprese pubbliche e private pubblicare e aggiornare gli elenchi delle categorie di dati detenuti ai fini del riutilizzo e individuare modalità per facilitare l'accesso, anche interlinguistico, dei documenti: tali previsioni comportano inevitabilmente un aggravio di costi per le imprese pubbliche e private coinvolte nella pubblicazione e aggiornamento dei dati e anche le pubbliche amministrazioni, con le modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 36 del 2006, sono chiamate ad aggiornare i propri sistemi informatici;

il provvedimento specifica che non sono previste risorse aggiuntive per far fronte alle disposizioni introdotte e che le amministrazioni coinvolte fanno fronte ai maggiori oneri utilizzando le risorse già a propria disposizione e tuttavia, nel caso in cui le imprese pubbliche e private o le amministrazioni fossero sprovviste di risorse, il provvedimento perderebbe inevitabilmente la propria efficacia;

il processo di digitalizzazione della Pubblica amministrazione, di cui il provvedimento in esame è parte sostanziale, presuppone risorse umane adeguate e dotate dell'idonea preparazione,

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

- 1) con riferimento all'articolo 1, comma 7, capoverso "articolo 6", comma 2, si richiede, nel rispetto del principio generale di delega di cui all'articolo 32, comma 1, lettera c) della legge n. 234 del 2012 e dell'obbligo di motivazione di cui all'articolo 3 della legge sul procedimento amministrativo, di specificare che i provvedimenti con i quali, in ragione di "difficoltà sproporzionate", le pubbliche amministrazioni rigettano la richiesta di mettere a disposizione i dati siano sempre motivati;
  - 2) con riferimento all'articolo 1, comma 11, capoverso "articolo 9-bis", comma 2, al fine di aumentare l'offerta di dati pubblici preziosi a fini di riutilizzo, anche provenienti da imprese pubbliche, organizzazioni che svolgono attività di ricerca e organizzazioni che finanziano la ricerca, sia precisato, conformemente all'espressione che si trova nella versione inglese della direttiva, all'articolo 10, "*publicly available*", che per dati "resi pubblici" si intendono non solo quelli pubblicati ma anche quelli archiviati in una banca dati;
  - 3) con riferimento all'articolo 1, comma 13, capoverso "articolo 11", si chiede che venga svolta una ricognizione sui contratti in essere riguardanti le risorse culturali, valutando se è possibile fin da ora ridimensionare la durata dell'esclusiva, restando inteso che si ritiene necessario ridurre la durata nonché contrastare l'emergere di nuove forme di accordi di esclusiva;
  - 4) all'articolo 1, comma 14, capoverso "articolo 12", occorre prevedere un termine per l'adozione, da parte dell'AgID, delle linee guida contenenti le regole tecniche per l'attuazione del decreto con le modalità previste dall'articolo 71 del Codice dell'amministrazione digitale;
  - 5) è necessario prevedere esplicitamente che, in caso di violazione delle disposizioni introdotte, l'interessato possa rivolgersi al difensore civico per il digitale di cui all'articolo 17 del Codice dell'amministrazione digitale e che inoltre si applichino le sanzioni previste dall'articolo 18-bis dello stesso Codice;
- e le seguenti osservazioni:

- a) con riferimento alla definizione di interfaccia tra programmi applicativi (API), oggetto dell'articolo 1, comma 3, lettera i) (novella all'art. 2 del d.lgs. n. 36 del 2006) si ritiene preferibile utilizzare l'espressione contenuta nel considerando n. 32 della direttiva: "insieme di funzioni, procedure, definizioni e protocolli per la comunicazione da macchina a macchina e lo scambio ininterrotto di dati";
- b) con riferimento all'articolo 1, comma 7, capoverso "articolo 6", comma 4, si invita a valutare l'opportunità di inserire un riferimento alla conformità della messa a disposizione dei documenti alla disciplina della protezione dei dati personali;
- c) con riferimento all'articolo 1, comma 8, capoverso "articolo 7", comma 3-*bis*, si rileva la necessità di monitorare, al fine di successive valutazioni, l'attuazione della disposizione, anche in relazione alle disposizioni del titolo Titolo II della Parte II del Codice dei beni culturali che, per le riproduzioni di beni culturali, non prevedono la corresponsione di alcun canone qualora queste non abbiano scopo di lucro;
- d) con riferimento all'articolo 1, comma 11, capoverso "articolo 9-*bis*", comma 1, si invita a valutare l'opportunità di inserire un riferimento espresso all'articolo 105 del Codice in materia di protezione dei dati personali;
- e) con riguardo ai "dati di elevato valore" oggetto dell'articolo 1, comma 15, capoverso "articolo 12-*bis*":
- sia favorita la concessione di un accesso in tempo reale a dati dinamici mediante mezzi tecnici adeguati;
  - sarebbe opportuno prevedere espressamente che tra i dati geospaziali da rendere disponibili gratuitamente siano inclusi i dati dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU), i dati dei codici di avviamento postale e i dati catastali;
- f) conformemente a quanto consentito dal considerando n. 30, sarebbe opportuno prevedere l'estensione dell'applicazione della direttiva anche ai programmi informatici prodotti dalle pubbliche amministrazioni;
- g) in via generale:
- si chiede al Governo di effettuare una stima dei costi che le modifiche introdotte dal provvedimento potrebbero comportare per le amministrazioni e le imprese pubbliche e private e, in caso di oneri aggiuntivi, di intervenire con gli opportuni strumenti al fine di risolvere tale problematica;
  - si raccomanda di provvedere all'assunzione delle professionalità necessarie per poter attuare il contenuto del provvedimento;
- h) dal punto di vista redazionale, all'articolo 1, comma 3, lettera l), occorre sostituire la parola "organismo" con la seguente: "organismi".

## 1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 283 (ant.) del 23/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE 2021**  
**283ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PARRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening**  
(Esame e rinvio)

La relatrice [VALENTE](#) (PD) illustra il decreto-legge n. 127 del 21 settembre 2021, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*.

Il provvedimento si compone di 11 articoli.

Gli articoli 1 e 3 apportano alcune modifiche al testo del decreto-legge n. 52 del 2021 finalizzate a disporre, per il periodo dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, l'obbligo di possesso e di esibizione su richiesta di un certificato verde COVID-19 ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, sia nel settore lavorativo pubblico sia in quello privato.

Nello specifico, l'articolo 1 concerne i dipendenti pubblici e gli altri soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni, mentre l'articolo 3 concerne i lavoratori - compresi i soggetti in formazione o volontari - operanti nel settore privato.

Le norme poste per il settore pubblico e per quello privato sono in larghissima parte identiche; una delle differenze riguarda la possibilità, prevista per le imprese private con meno di quindici dipendenti, nel rispetto di determinati limiti e condizioni, di sostituire provvisoriamente i lavoratori che non possono svolgere la prestazione in quanto inadempienti all'obbligo di possesso - o di esibizione su richiesta - di un certificato verde COVID-19.

Sia nel settore lavorativo pubblico sia in quello privato viene prevista l'esenzione dal possesso del

certificato verde per i soggetti per i quali un'idonea certificazione medica attesti una controindicazione relativa alla vaccinazione contro il COVID-19.

Per le ipotesi in cui un lavoratore (non esente) comunichi di non essere in possesso della certificazione verde o ne risulti privo al momento dell'accesso al luogo di lavoro, si prevede che il soggetto sia considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della suddetta certificazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata è prevista la sospensione della retribuzione o degli altri compensi o emolumenti.

Le norme in esame pongono altresì a carico dei datori di lavoro, pubblici e privati, l'obbligo di definizione delle modalità operative per l'organizzazione delle verifiche del rispetto della citata condizione di accesso nonché l'obbligo di svolgimento delle medesime verifiche. Per l'ipotesi di accesso nei luoghi di lavoro in mancanza delle condizioni summenzionate e per l'inadempimento degli obblighi a carico del datore di lavoro sono previste sanzioni amministrative pecuniarie.

L'articolo 1 dispone, inoltre, l'obbligo di certificazione verde anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice. Stabilisce altresì che gli organi costituzionali, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguino il proprio ordinamento alle disposizioni di cui al medesimo articolo 1.

L'articolo 2, attraverso una novella al decreto-legge n. 52 del 2021, prevede che i magistrati, anche onorari, debbano possedere ed esibire le certificazioni verdi per poter accedere agli uffici giudiziari. L'assenza dall'ufficio conseguente alla carenza o alla mancata esibizione della certificazione è considerata assenza ingiustificata, con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro ma senza retribuzione né altro compenso o emolumento. L'accesso dei magistrati agli uffici giudiziari senza le certificazioni verdi è configurato come illecito disciplinare. Ulteriori disposizioni riguardano le modalità di verifica delle certificazioni e il regime sanzionatorio in caso di mancato rispetto dell'obbligo. Sono, infine, espressamente esclusi da tali disposizioni i soggetti diversi dai magistrati che accedono agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo.

L'articolo 4 reca misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi. In particolare, proroga dal 30 novembre al 31 dicembre 2021 la somministrazione a prezzi contenuti di test antigenici rapidi, stabilendo l'obbligo, per le farmacie e tutte le strutture sanitarie autorizzate dalle Regioni a effettuare tali test, di applicare il prezzo calmierato secondo il protocollo d'intesa siglato dal commissario straordinario per l'emergenza COVID-19. Per le farmacie vengono anche stabilite, in caso di inosservanza, le relative sanzioni amministrative. È prevista inoltre l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti SARS-CoV-2. Per tali interventi è autorizzata la spesa di 115,85 milioni di euro per il 2021.

L'articolo 5 reca alcune novelle all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, concernenti la disciplina generale delle certificazioni verdi COVID-19. Le modifiche riguardano: l'inserimento, tra le fattispecie a cui può essere connessa la generazione di un certificato verde COVID-19, delle vaccinazioni riconosciute come equivalenti alla vaccinazione contro il COVID-19; l'inquadramento, sempre ai fini della certificazione, dell'ipotesi della avvenuta guarigione successiva alla somministrazione di un vaccino contro il COVID-19; la modifica della decorrenza della validità del certificato verde generato in base alla somministrazione di una sola dose di vaccino, relativamente ai soggetti in precedenza guariti dal COVID-19.

L'articolo 6 prevede che le somme trasferite a Sport e Salute S.p.A. per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all'emergenza epidemiologica (secondo quanto disposto dall'articolo 44 del decreto-legge n. 73 del 2021), ma non utilizzate, siano riassegnate al «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» e al «Fondo per il rilancio del Sistema sportivo nazionale».

L'articolo 7 novella l'articolo 1, comma 621-*bis*, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) al fine di trasferire al Ministero della salute il servizio di "*contact center*" per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19, stanziando a tal fine un finanziamento aggiuntivo di 3 milioni di euro.

L'articolo 8 stabilisce che, entro il 30 settembre 2021, il Comitato tecnico-scientifico esprima il proprio parere sulle misure di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative, in vista dell'adozione di ulteriori misure e tenendo conto dell'andamento dell'epidemia, dell'estensione dell'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 e dell'evoluzione della campagna vaccinale.

L'articolo 9 detta una norma di coordinamento.

L'articolo 10 reca disposizioni finanziarie.

L'articolo 11, infine, dispone sull'entrata in vigore del decreto-legge.

Il [PRESIDENTE](#) propone di svolgere un ciclo di audizioni informali e di far pervenire le indicazioni dei soggetti da audire entro le ore 18 di mercoledì 29 settembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**[\(2395\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti**, approvato dalla Camera dei deputati  
- e petizioni nn. [915](#) e [925](#) ad esso attinenti  
(Seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri, mercoledì 23 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 22 ordini del giorno e 69 emendamenti, pubblicati in allegato.

Avverte che, come convenuto nella seduta di ieri, si passerà all'esame dei soli ordini del giorno, dato che il provvedimento è all'ordine del giorno dell'Assemblea per la seduta di questa mattina.

Sospende la seduta per consentire al rappresentante del Governo di concludere la valutazione degli ordini del giorno.

*La seduta, sospesa alle ore 9,10, riprende alle ore 9,20.*

Si passa quindi all'esame degli ordini del giorno.

Il sottosegretario SILERI esprime parere contrario sugli ordini del giorno G/2395/1/1 e G/2395/2/1.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, in esito a distinte votazioni, gli ordini del giorno G/2395/1/1 e G/2395/2/1 sono respinti.

Il sottosegretario SILERI esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/2395/3/1, G/2395/4/1, G/2395/5/1 e G/2395/6/1.

Gli ordini del giorno G/2395/3/1, G/2395/4/1, G/2395/5/1 e G/2395/6/1 sono quindi accolti dal Governo.

Il sottosegretario SILERI esprime parere contrario sugli ordini del giorno G/2395/7/1, G/2395/8/1 e G/2395/9/1.

Posti separatamente ai voti, gli ordini del giorno G/2395/7/1, G/2395/8/1 e G/2395/9/1 sono respinti.

Il sottosegretario SILERI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2395/10/1, a condizione che la parte dispositiva sia riformulata come segue: «a valutare l'opportunità di prevedere la proroga della validità del *green pass* in favore di studenti universitari guariti dall'infezione da SARS COV-2, al fine di tutelare la salute dei giovani studenti e garantire l'accesso agli atenei.»

Il senatore [MALAN](#) (FdI), accogliendo la proposta di modifica del rappresentante del Governo, riformula l'ordine del giorno G/2395/10/1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'ordine del giorno G/2395/10/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

Il sottosegretario SILERI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2395/11/1, a condizione che nel dispositivo sia inserita la seguente precisazione: «compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica».

Il senatore [MALAN](#) (FdI), accogliendo la proposta di modifica del rappresentante del Governo, riformula l'ordine del giorno G/2395/11/1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'ordine del giorno G/2395/11/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

Il sottosegretario SILERI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2395/12/1 e contrario sugli ordini del giorno G/2395/13/1, G/2395/14/1 e G/2395/15/1.

L'ordine del giorno G/2395/12/1 è quindi accolto dal Governo.

La senatrice [MANTOVANI](#) (M5S) ritira l'ordine del giorno G/2395/13/1.

Gli ordini del giorno G/2395/14/1 e G/2395/15/1 decadono per assenza dei proponenti.

Su richiesta del rappresentante del Governo, il [PRESIDENTE](#) dispone una breve sospensione.

*La seduta, sospesa alle ore 9,25, riprende alle ore 9,30.*

Il sottosegretario SILERI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2395/16/1.

L'ordine del giorno G/2395/16/1 è quindi accolto dal Governo.

Il sottosegretario SILERI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2395/17/1, a condizione che nel dispositivo sia inserita la seguente precisazione: «compatibilmente con l'evoluzione della curva epidemiologica».

Il senatore [MALAN](#) (FdI), accogliendo la proposta di modifica del rappresentante del Governo, riformula l'ordine del giorno G/2395/17/1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'ordine del giorno G/2395/17/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

Il sottosegretario SILERI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2395/18/1, a condizione che, al secondo punto della parte dispositiva, siano inserite le seguenti parole: «compatibilmente con le coperture finanziarie».

La senatrice [MANTOVANI](#) (M5S) accoglie la proposta di modifica del rappresentante del Governo, pur sottolineando che permane una disparità di trattamento tra società organizzatrici di piccoli e grandi



eventi, dal punto di vista degli oneri per l'esecuzione dei controlli.  
Riformula quindi l'ordine del giorno G/2395/18/1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'ordine del giorno G/2395/18/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

Il sottosegretario SILERI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2395/19/1, a condizione che, a entrambi i punti del dispositivo, siano premesse le seguenti parole: «a valutare l'opportunità di adottare» e che, nel primo punto, sia inserita la seguente precisazione: «compatibilmente con le risorse disponibili».

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az), accogliendo la proposta di modifica del rappresentante del Governo, riformula l'ordine del giorno G/2395/19/1 in un testo 2, pubblicato in allegato.  
Auspica, tuttavia, che siano finalmente reperite le risorse per la copertura delle misure indicate, che il Governo è stato più volte sollecitato ad adottare.

L'ordine del giorno G/2395/19/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

Il sottosegretario SILERI esprime parere contrario sugli ordini del giorno G/2395/20/1, G/2395/21/1 e G/2395/22/1.

La senatrice [MANTOVANI](#) (M5S) ritira l'ordine del giorno G/2395/20/1.

Posti separatamente ai voti, gli ordini del giorno G/2395/21/1 e G/2395/22/1 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte quindi che, come concordato, riferirà in Assemblea circa l'impossibilità di concludere l'esame in sede referente del provvedimento in titolo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,35.*

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL  
DECRETO-LEGGE)  
N. [2395](#)

**G/2395/1/1**

[Zaffini, Malan](#)

Il Senato

Premesso che:

il testo in esame reca la conversione in legge del decreto legge 6 agosto 2021, n.111 e reca misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali ed in materia di trasporti.

Tale misura agisce nel solco del già convertito decreto-legge 23 luglio 2021, n.105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza delle attività sociali ed economiche;

tale testo, agendo in modo dettagliato e complementare rispetto al citato decreto-legge n. 105/2021 dispone in particolar modo l'obbligo di certificazione verde per l'accesso a treni a lunga percorrenza, ma anche per l'accesso al mondo scolastico, sia dal lato dipendente che dal lato studente;

come noto, il Green Pass attesta la vaccinazione anti-COVID-19, una guarigione dal virus stesso negli ultimi sei mesi o la risultanza negativa ad un test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore;

il Regolamento (UE) n. 2021/953, istituito a livello europeo l'utilizzo delle certificazioni verdi ha prescritto, tra le varie, la non discriminazione tra vaccinati e non vaccinati, cosa che di fatto avviene in assenza di una gratuità del utilizzo dello strumento dei test antigenici rapidi, anche salivari;

con ulteriori interventi normativi, il Governo ha disposto l'obbligo di certificazione verde anche per accedere ai posti di lavoro, trasformando il costo del tampone, ancorché calmierato, in un costo per l'accesso al lavoro;

poiché la normativa non prescrive l'obbligo vaccinale, ma di detenzione della certificazione verde e questa può essere ottenuta anche mediante apposita somministrazione di test molecolare o antigenico rapido, anche salivare, la situazione nella quale l'esercizio di un diritto ed un dovere come il lavoro, o anche la possibilità di accedere a un costo aggiuntivo rappresenta dei cittadini che vivono in una situazione economica COVID-19;

altri Paesi europei come Francia o Danimarca hanno un doppio binario di durata dei test antigenici ai fini della certificazione verde di 72 ore a seguito di test antigenico rapido e 4 giorni in caso di test molecolare:

impegna il governo a:

rendere gratuita la somministrazione di test molecolari e antigenici rapidi, anche salivari, su tutto il territorio nazionale, se del caso con criteri di preferenza per i cittadini meno abbienti ed in ogni caso se propedeutici allo svolgimento di un'attività che richiede l'obbligo di certificazione verde;

estendere la durata della certificazione verde ottenuta a seguito di risultato negativo a test antigenico rapido, o salivare, a 72 ore ed a 4 giorni in caso di negatività dimostrata a seguito di apposito test molecolare.

**G/2395/2/1**

[Zaffini, Malan](#)

Il Senato

Premesso che:

il disegno di legge in esame ha previsto misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;

In particolare, il provvedimento estende l'obbligo della certificazione verde per tutto il personale scolastico ed universitario, e per gli studenti universitari, così come per l'accesso e l'utilizzo ai mezzi di trasporto;

con l'entrata in vigore dell'obbligo di certificazione verde per accedere a ristoranti al chiuso, palestre, musei, teatri, cinema, scuola, per viaggiare su Intercity, treni ad Alta velocità e aerei è scattata la corsa al test antigenici per chi non è vaccinato;

a contribuire al grande numero di richieste di tamponi è stata anche la decisione del governo di calmierare i prezzi, ma su circa 9 mila farmacie che effettuano tamponi in Italia, sarebbero circa 6 mila quelle che applicano il prezzo calmierato (15 euro per adulti e 8 euro per minori);

tra poche settimane l'obbligo della certificazione verde da Covid-19 scatterà anche per i lavoratori del settore pubblico e privato con il paradosso che chi non è vaccinato dovrà pagare per recarsi a lavoro;

in Francia i tamponi sono gratis per i residenti, che devono semplicemente presentare la prescrizione medica e la tessera sanitaria; i tamponi sono gratuiti anche nel Regno Unito, con un kit che si può ordinare sul sito del governo e viene consegnato a casa nel giro di tre giorni, in Spagna i test sono gratuiti negli ospedali per i cittadini spagnoli che presentano sintomi, in Belgio i residenti che non sono stati ancora completamente vaccinati hanno diritto a due tamponi molecolari gratuiti,

anche dove i tamponi sono a pagamento, come in Germania, il costo è di 0,75 centesimi: una

famiglia di cinque persone in Germania per valutare la negatività o la positività al Covid acquista una sola confezione di cinque tamponi a 3,75; la stessa famiglia in Italia per acquistare cinque confezioni di tamponi antigenici spenderebbe un totale di 40,00euro;

**IMPEGNA IL GOVERNO**

a valutare l'opportunità di rendere gratuiti i tamponi fino al 31 dicembre 2021, data di cessazione della dichiarazione dello stato di emergenza; a valutare un'ulteriore riduzione del prezzo dei tamponi.

**G/2395/3/1**

[Mantovani](#), [Ricciardi](#), [Lorefice](#), [Presutto](#), [Mautone](#), [Trentacoste](#), [Croatti](#), [Coltorti](#), [L'Abbate](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (A.S. 2395);

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame contiene disposizioni volte a prevenire il contagio da SARS-CoV 2 in ambito scolastico, educativo e formativo;

nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale, le attività dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado si svolgono in presenza;

il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale è stato chiamato a predisporre ed attuare un piano di screening della popolazione scolastica;

considerato che:

l'Istituto Superiore di Sanità - Dipartimento malattie infettive, insieme alla Struttura commissariale per l'emergenza Covid-19 della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della salute, il Ministero dell'Istruzione e la Conferenza delle Regioni e delle province autonome, ha elaborato un piano per il monitoraggio della circolazione di SARS-CoV 2 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado tramite una campagna programmata di testing, ovvero di test molecolari su campione salivare, nella popolazione di alunni asintomatici;

tale piano potrebbe supportare le altre attività di monitoraggio della circolazione del virus sul territorio nazionale contribuendo, insieme alle misure già previste, a ridurre la circolazione virale e l'impatto negativo della pandemia nelle scuole campionate;

il monitoraggio a campione, previsto in concomitanza con l'inizio dell'anno scolastico 2021-2022, è stato avviato con un carattere di gradualità, in relazione alla situazione organizzativa delle singole Regioni o province autonome;

lo stesso potrebbe costituire uno strumento ulteriore per ridurre la probabilità di diffusione dell'infezione sia nelle scuole che nella comunità e limitare, al contempo, i conseguenti provvedimenti di sanità pubblica (quali isolamenti, quarantene o didattica a distanza) che ne potrebbero scaturire;

considerato inoltre che:

il piano precisa che le operazioni di approvvigionamento dei materiali necessari per la raccolta dei campioni e l'effettuazione dei test è supportata, in maniera diretta con la fornitura o mediante ristoro finanziario dei costi, dalla Struttura Commissariale per l'emergenza Covid-19, su mandato del Governo e che la struttura medesima è chiamata a distribuire i dispositivi necessari alle Regioni e province autonome in relazione al fabbisogno definito;

impegna il Governo a valutare l'opportunità:

- di estendere il modello di monitoraggio delle "scuole sentinella", attraverso la somministrazione di test salivari, a tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado presenti sul territorio nazionale,

previo consenso informato da parte dei genitori o tutori degli studenti coinvolti, tenendo conto che la sua accettazione non sarà in alcun modo vincolante sull'accesso alla scuola in presenza, così come raccomandato dal Comitato tecnico scientifico;

- di prevedere, con proprie disposizioni, la somministrazione di test salivari gratuiti per gli studenti anagraficamente inclusi nel Piano nazionale vaccinale, da effettuarsi presso le sedi scolastiche, al fine di permettere la partecipazione dei medesimi alle attività extracurricolari.

**G/2395/4/1**

[Mantovani](#), [Ricciardi](#), [Lorefice](#), [Presutto](#), [Mautone](#), [Trentacoste](#), [Croatti](#), [Coltorti](#), [L'Abbate](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (A.S. 2395);

premessi che:

il comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento in esame individua misure minime di sicurezza da adottare fino al 31 dicembre 2021 per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività scolastiche e prevenire la diffusione dell'infezione in tutte le istituzioni educative, scolastiche (statali, paritarie e non paritarie) ed universitarie;

in particolare, la lettera a) prevede l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini che frequentano i servizi educativi per l'infanzia e la scuola dell'infanzia, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi, nonché per lo svolgimento delle attività sportive;

tra le deroghe per l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, sarebbe opportuno inserire, oltre alle attività sportive, anche le attività che si svolgono negli spazi esterni, dove, con il mantenimento del distanziamento, non c'è il rischio di contagio;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di consentire, con atti di propria competenza, che in tutte le istituzioni del sistema nazionale dell'istruzione non vi sia l'obbligo dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento delle attività in spazi esterni, quando è possibile il mantenimento del distanziamento.

**G/2395/5/1**

[Mantovani](#), [Ricciardi](#), [Mautone](#), [Trentacoste](#), [Croatti](#), [Coltorti](#), [L'Abbate](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (A.S. 2395);

premessi che:

il secondo periodo del comma 3, dell'articolo 1, del provvedimento in esame, prevede che protocolli e linee guida possano derogare all'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità; il successivo terzo periodo prevede la stessa possibilità di deroga per le università;

al riguardo andrebbero specificate le modalità con le quali si intende accertare i requisiti del completamento del ciclo vaccinale o della guarigione ed in particolare se si intendano utilizzare a tal fine le certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;

attraverso le certificazioni verdi COVID-19 è possibile verificare che la persona sia stata vaccinata contro il Covid, o in alternativa che sia guarita o abbia ottenuto un risultato negativo al test molecolare/antigenico, nel pieno rispetto della sua privacy;

impegna il Governo a:

- valutare l'opportunità di consentire, con atti di propria competenza, che per gli studenti delle scuole e università in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, non vi sia l'obbligo dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento di attività didattiche, curriculari e universitarie.

**G/2395/6/1**

[Ricciardi](#), [Mantovani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (A.S. 2395);

premessi che:

il comma 9 dell'articolo 9-ter del decreto legge in esame, autorizza la spesa di 100 milioni di euro, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, al fine di finanziare un'operazione di *screening* per monitorare la diffusione del virus da COVID-19;

in particolare, il comma in oggetto dispone che il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per l'anno 2021 per il contenimento e il contrasto dell'emergenza COVID-19 predisponga e attui un piano di *screening* della popolazione scolastica;

considerato che:

le modalità operative di detto *screening* non sono disciplinate dettagliatamente dal decreto in oggetto, demandandosi detto compito al Commissario straordinario;

al netto dell'indiscussa capacità finora dimostrata dalla struttura commissariale, si ritiene opportuno prevedere forme di coinvolgimento dei competenti organismi parlamentari in merito alla definizione delle modalità di attuazione di un'attività così importante, che coinvolgerà decine di migliaia di studenti;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento dei competenti organismi parlamentari in merito alla definizione delle modalità di attuazione del piano di screening di cui in premessa.

**G/2395/7/1**

[Zaffini](#), [Malan](#)

Il Senato

Premesso che:

il disegno di legge in esame ha previsto misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti; in particolare, il provvedimento estende l'obbligo della certificazione verde per tutto il personale scolastico ed universitario, e per gli studenti universitari, così come per l'accesso e l'utilizzo ai mezzi di trasporto; consentire un ritorno a scuola degli studenti, allontanando lo spettro di nuovi periodi di didattica a distanza è una delle priorità in occasione dell'inizio del nuovo anno scolastico, non solo come strumento essenziale per la formazione degli studenti, ma anche come momento imprescindibile e indispensabile nel loro percorso di sviluppo psicologico;

in attesa di una presa di posizione da parte delle istituzioni centrali, le regioni hanno portato avanti programmi per rea-lizzare test nella scuola di tipo salivare, come nel caso di Veneto, Marche, Liguria e Lazio, mitigando un rischio che niente del resto può azzerare;

anche dal Comitato tecnico scienti-fico più voci si sono levate in favore di un utilizzo in chiave

di screening, come quella di Sergio Abrignani per il quale i test sali-vari sono utili in situazioni dove in pochi minuti devi consentire ad un numero elevato di persone di entrare in classe, in aereo o treno; anche per Fabio Ciciliano, medico della Polizia e altro esponente del Cts, i vantaggi di un impiego dei test a scuola saranno rilevanti, poiché « sarà possibile, insieme ad analisi dei tamponi sali-vari sui ragazzi, eseguite a cadenze regolari, intercettare precocemente eventuali incrementi dei positivi o l'insorgenza di focolai per consentire alla autorità sanitarie di ridurre al minimo la chiusura di classi ed istituti »;

da uno studio condotto dall'ospedale pediatrico Bambino Gesù nell'ambito di un progetto pilota sulla diffusione del virus negli istituti scolastici, attraverso la somministrazione di test diagnostici sali-vari (molecolari) e test da campione ematico a tutti gli studenti, i professori e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, le scuole sono ambienti sicuri: su più di 11 mila test realizzati, sono stati rilevati solo 21 casi positivi, in percentuale lo 0,2 per cento del totale e soprattutto nessun contagio è stato riscontrato all'interno delle aule; anche secondo Alberto Villani, direttore del Dipartimento emergenza, accettazione e pediatria generale del nosocomio, « Il nostro progetto conferma che la scuola è un luogo sicuro se vengono rispettate le giuste misure di prevenzione e se viene fatta la corretta educazione sanitaria agli studenti, al personale, ai professori e anche alle famiglie. [...] L'utilizzo periodico dei test salivari si è rivelata un'ottima strategia di monitoraggio, che va senz'altro incoraggiata»,

impegna il Governo

a introdurre un piano nazionale di screening della popolazione scolastica, garantendo periodici test salivari antigenici a personale scolastico e studenti.

**G/2395/8/1**

[Zaffini, Malan](#)

Il Senato

Premesso che:

il disegno di legge di conversione in legge del decreto n. 111 del 6 agosto 2021, reca misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti; in Alto Adige, Lombardia Emilia Romagna, Sardegna e Lazio, ad una settimana dalla riapertura, sono già numerose le classi in DAI), una condizione che a breve potrebbe verificarsi anche nel resto d'Italia,

il piano messo a punto dall'Istituto superiore di sanità e dal governo prevede di testare ogni due settimane 55 bambini e ragazzi (su una popolazione scolastica costituita da 4 milioni e 200 mila studenti), individuati da ogni singola Regione a livello provinciale

sono allarmanti i numeri sulla positività al Covid19, da nord a sud sono in continuo aumento i casi di studenti positivi al Covid-19 e conseguentemente cresce il numero delle classi che vanno in didattica a distanza;

Impegna il Governo

a prevedere in tempi brevi di allargare la campagna di monitoraggio con l'introduzione di uno screening continuo a l'intera popolazione scolastica, effettuato con test antigenico rapido su campione saliva e, in modo gratuito, al fine di effettuare interventi tempestivi ed efficaci per il contenimento del Covid 19.

**G/2395/9/1**

[Ciampolillo, Martelli](#)

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge in esame dispone misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, prevedendo l'obbligo della certificazione verde per tutto il personale scolastico ed universitario, per gli studenti universitari, nonché per

l'accesso e l'utilizzo ai mezzi di trasporto;

il ritorno a scuola in presenza rappresenta un momento di centrale importanza per lo sviluppo formativo e psicologico degli studenti. È necessario dunque garantire il massimo della sicurezza per essi e per tutto il personale, al fine di scongiurare nuove chiusure;

alcuni componenti del Comitato Tecnico Scientifico hanno suggerito più volte l'utilità dell'utilizzo dei test salivari come metodo di screening valido nelle occasioni in cui si debba analizzare un numero elevato di persone in un breve lasso di tempo. Tale modalità è stata utilizzata in via sperimentale nelle scuole da parte di alcune Regioni (Veneto, Marche, Liguria e Lazio);

Impegna il Governo

a prevedere *screening* della popolazione scolastica studentesca mediante la fornitura e l'esecuzione di almeno due *test* salivari antigenici rapidi settimanali.

**G/2395/10/1 (testo 2)**

[Zaffini, Malan](#)

Il Senato

Premesso che:

il provvedimento in esame dispone la conversione in legge del decreto legge 6 agosto 2021, n.111 e reca misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali ed in materia di trasporti.

In particolare, in relazione all'impiego delle certificazioni verdi, all'articolo 1 si prevede che dal 1° settembre e fino al 31 dicembre 2021 tutto il personale del sistema nazionale di istruzione ed universitario, deve possedere ed esibire la certificazione verde;

tale obbligo, non previsto per gli alunni, è tuttavia esteso agli studenti universitari, molti dei quali, in assenza di vaccinazione, saranno costretti a sottoporsi a continui tamponi supportando a proprie spese i relativi costi, pur di non vedere limitato il diritto allo studio; in assenza, infatti, non potranno accedere agli atenei e, quindi, né seguire le lezioni né sostenere esami in presenza;

nelle ultime settimane molte segnalazioni hanno riguardato le difficoltà riscontrate dai soggetti guariti dall'infezione da SARS COV-2 che in attesa di poter essere vaccinati hanno visto scadere la validità di sei mesi dei loro green pass, subendo le limitazioni che derivano dal mancato possesso della certificazione verde;

a tal riguardo e in ragione delle misure predisposte per prevenire il contagio anche negli atenei, sarebbe utile prevedere la proroga della validità del green pass nei confronti dei soggetti/studenti universitari che, a causa dell'infezione da SARS COV-2, pur non essendo ancora vaccinati, continuano a presentare una elevata quantità di anticorpi al virus SARS COV-2;

tale misura non solo consentirebbe di non far gravare sugli studenti universitari le spese connesse all'effettuazione di continui tamponi ma offrirebbe altresì una maggiore protezione della loro salute, attese le conseguenze rischiose che la vaccinazione potrebbe cagionare nei soggetti guariti da Covid-19 continuano a presentare una elevata quantità di anticorpi anche a distanza di molti mesi;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere la proroga della validità del green pass in favore di studenti universitari guariti dall'infezione da SARS COV-2, al fine di tutelare la salute dei giovani studenti e garantire l'accesso agli atenei.

**G/2395/10/1**

[Zaffini, Malan](#)

Il Senato

Premesso che:

il provvedimento in esame dispone la conversione in legge del decreto legge 6 agosto 2021, n.111 e reca misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali ed in

materia di trasporti.

In particolare, in relazione all'impiego delle certificazioni verdi, all'articolo 1 si prevede che dal 1° settembre e fino al 31 dicembre 2021 tutto il personale del sistema nazionale di istruzione ed universitario, deve possedere ed esibire la certificazione verde;

tale obbligo, non previsto per gli alunni, è tuttavia esteso agli studenti universitari, molti dei quali, in assenza di vaccinazione, saranno costretti a sottoporsi a continui tamponi supportando a proprie spese i relativi costi, pur di non vedere limitato il diritto allo studio; in assenza, infatti, non potranno accedere agli atenei e, quindi, né seguire le lezioni né sostenere esami in presenza;

nelle ultime settimane molte segnalazioni hanno riguardato le difficoltà riscontrate dai soggetti guariti dall'infezione da SARS COV-2 che in attesa di poter essere vaccinati hanno visto scadere la validità di sei mesi dei loro green pass, subendo le limitazioni che derivano dal mancato possesso della certificazione verde;

a tal riguardo e in ragione delle misure predisposte per prevenire il contagio anche negli atenei, sarebbe utile prevedere la proroga della validità del green pass nei confronti dei soggetti/studenti universitari che, a causa dell'infezione da SARS COV-2, pur non essendo ancora vaccinati, continuano a presentare una elevata quantità di anticorpi al virus SARS COV-2;

tale misura non solo consentirebbe di non far gravare sugli studenti universitari le spese connesse all'effettuazione di continui tamponi ma offrirebbe altresì una maggiore protezione della loro salute, attese le conseguenze rischiose che la vaccinazione potrebbe cagionare nei soggetti guariti da Covid-19 continuano a presentare una elevata quantità di anticorpi anche a distanza di molti mesi;

#### **impegna il Governo:**

a valutare l'opportunità di prevedere la proroga della validità del green pass in favore di studenti universitari che guariti dall'infezione da SARS COV-2 e a seguito dell'effettuazione di test sierologici, presentano una elevata quantità di anticorpi, al fine di tutelare la salute dei giovani studenti e garantire l'accesso agli atenei

#### **G/2395/11/1 (testo 2)**

[Zaffini](#), [Malan](#)

Il Senato

Premesso che:

- il DDL in esame, recante la Co versione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, prevede, al fine di contenere il contagio da covid-19, tra le altre cose, il possesso obbligatorio della cd. certificazione verde sia per il personale scolastico, sia per l'utilizzo di alcuni mezzi di trasporto;

- in particolare, il possesso della predetta certificazione è obbligatoriamente richiesto: a) sia al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché agli studenti universitari; b) sia per l'accesso agli aeromobili adibiti servizi commerciali di trasporto di persone; alle navi e ai traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionali, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina; ai treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; agli autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; ai autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale;

considerato che

nonostante la palese illegittimità della suindicata misura, oltre modo limitativa della libertà personale, la stessa appare comunque pressoché totalmente orientata ad incidere negativamente sulle attività di competenza dei privati, senza che il governo abbia adottato conseguenti, adeguate e coerenti



azioni e/o investimenti al fine di prevenire gli assembramenti nei servizi pubblici, sia di competenza statale che locale;

rilevato che

la finalità perseguita dall'esecutivo con la suindicata misura appare certamente incoerente con la politica generale dello stesso governo, la quale, infatti, risulta orientata ad un netto ridimensionamento dei servizi e degli investimenti statali nei territori: prova ne sia, del resto, che non risulta alcun, adeguato investimento in favore dei comuni e degli enti locali per il potenziamento del trasporto pubblico locale, né una revisione del piano di chiusura degli istituti scolastici, entrambi servizi caratterizzati da una forte concentrazione dell'utenza;

ritenuto che

in luogo di misure aventi ricadute esclusivamente sui cittadini, come quella in esame" l'esecutivo avrebbe dovuto consentire il potenziamento del trasporto pubblico locale, nonché rivedere il piano di chiusura e accorpamento degli istituti scolastici, evitando, altresì, la formazione delle cosiddette classi pollaio e pretendendo ipotesi di assembramento dell'utenza che intende usufruire dei predetti servizi pubblici

Impegna il Governo

ad adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ogni opportuna iniziativa al fine di prevedere adeguati stanziamenti in favore dei comuni e degli enti locali per il potenziamento del trasporto pubblico locale, nonché di escludere la chiusura degli istituti scolastici, in particolare presenti nei territori disagiati, evitando così la costituzione di classi oltremodo numerose nelle aree metropolitane.

**G/2395/11/1**

[Zaffini, Malan](#)

Il Senato

Premesso che:

- il DDL in esame, recante la Co versione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, prevede, al fine di contenere il contagio da covid-19, tra le altre cose, il possesso obbligatorio della cd. certificazione verde sia per il personale scolastico, sia per l'utilizzo di alcuni mezzi di trasporto;

- in particolare, il possesso della predetta certificazione è obbligatoriamente richiesto: a) sia al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché agli studenti universitari; b) sia per l'accesso agli aeromobili adibiti servizi commerciali di trasporto di persone; alle navi e ai traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionali, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina; ai treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; agli autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; ai autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale;

considerato che

Nonostante la palese illegittimità della suindicata misura, oltre modo limitativa della libertà personale, la stessa appare comunque pressoché totalmente orientata ad incidere negativamente sulle attività di competenza dei privati, senza che il governo abbia adottato conseguenti, adeguate e coerenti azioni e/o investimenti al fine di prevenire gli assembramenti nei servizi pubblici, sia di competenza statale che locale;

rilevato che

la finalità perseguita dall'esecutivo con la suindicata misura appare certamente incoerente con

la politica generale dello stesso governo, la quale, infatti, risulta orientata ad un netto ridimensionamento dei servizi e degli investimenti statali nei territori: prova ne sia, del resto, che non risulta alcun, adeguato investimento in favore dei comuni e degli enti locali per il potenziamento del trasporto pubblico locale, né una revisione del piano di chiusura degli istituti scolastici, entrambi servizi caratterizzati da una forte concentrazione dell'utenza;

ritenuto che

in luogo di misure aventi ricadute esclusivamente sui cittadini, come quella in esame" l'esecutivo avrebbe dovuto consentire il potenziamento del trasporto pubblico locale, nonché rivedere il piano di chiusura e accorpamento degli istituti scolastici, evitando, altresì, la formazione delle cosiddette classi pollaio e pretendendo ipotesi di assembramento dell'utenza che intende usufruire dei predetti servizi pubblici

Impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa al fine di prevedere adeguati stanziamenti in favore dei comuni e degli enti locali per il potenziamento del trasporto pubblico locale, nonché di escludere la chiusura degli istituti scolastici, in particolare presenti nei territori disagiati, evitando così la costituzione di classi oltremodo numerose nelle aree metropolitane.

**G/2395/12/1**

[Mantovani](#), [Pirro](#), [Ricciardi](#), [Coltorti](#), [Guidolin](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (A.S. 2395)

premessi che:

l'articolo 2-*bis* del provvedimento in esame reca disposizioni volte ad estendere l'obbligo vaccinale in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie. Nello specifico si prevede che dal 10 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l'obbligo vaccinale si applica altresì a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 1-*bis*, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità;

considerato che:

l'Istituto Superiore di Sanità - Dipartimento malattie infettive, insieme alla Struttura commissariale per l'emergenza Covid-19 della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della salute, il Ministero dell'Istruzione e la Conferenza delle Regioni e delle province autonome, ha elaborato un piano per il monitoraggio della circolazione di SARS-CoV 2 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado tramite una campagna programmata di testing, ovvero di test molecolari su campione salivare, nella popolazione di alunni asintomatici;

il monitoraggio a campione potrebbe costituire uno strumento ulteriore per ridurre la probabilità di diffusione dell'infezione, non solo nelle scuole ma anche nelle strutture sanitarie che ospitano persone in situazione di fragilità;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di somministrare test salivari gratuiti a campione ai dipendenti e ai pazienti delle residenze sanitarie assistite (RSA) e delle strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.

**G/2395/13/1**

[Pirro](#), [Castellone](#), [Mantovani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie,

sociali e in materia di trasporti" (A.S. 2395),

premessi che:

l'articolo 9 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, reca disposizioni in materia di validità della certificazione verde COVID-19. Al comma 1, lettera a), si specifica che le certificazioni verdi COVID-19 sono quelle comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido, anche su campione salivare, con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;

il comma 2 prevede che le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni: a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo; b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute; c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2;

considerato che:

il "test sierologico" è un test quantitativo che individua, sulla base di un prelievo sanguigno, in maniera specifica, le quantità di anticorpi eventualmente prodotti in seguito ad un'infezione da SARS-CoV-2 e test sierologico rapido qualitativo, che rileva la presenza di anticorpi prodotti in seguito ad un'infezione da SARS-CoV-2 mediante il prelievo di una goccia di sangue;

evidenze scientifiche sempre più numerose attestano il valore protettivo degli anticorpi neutralizzanti dal rischio di infezione da Sars-cov-2;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di equiparare, ai fini dell'accesso alle strutture di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, alla certificazione verde Covid-19 la certificazione medica attestante l'effettuazione di test sierologico che riveli la presenza di anticorpi IgG in quantità uguale o superiore a una soglia da stabilire con una specifica circolare del Ministero della salute.

**G/2395/14/1**

[Faraone](#), [Garavini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2395 di conversione del decreto-legge n. 111/2021 recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti,

premessi che:

con l'estensione dell'obbligo a tutti i lavoratori, prevista dal nuovo decreto approvato dal Consiglio dei Ministri del 16 settembre, e firmato dal presidente Mattarella il 21, il certificato verde Covid ha assunto un ruolo sempre più importante nella vita sociale e lavorativa dei cittadini;

sono frequenti i casi in cui persone siano state esposte al SARS-CoV-2, indipendentemente dalla presenza o meno di sintomaticità, e siano guarite;

il test sierologico consente di rilevare *ex post* chi ha sviluppato anticorpi contro il SARS-CoV-2;

a tal fine, anche alla luce delle nuove misure che entreranno in vigore dal 16 ottobre prossimo, appare fondamentale un allineamento circa le disposizioni relative al rilascio del *green pass* in presenza di negativizzazione, garantendo l'adozione di standard scientifici di massimo livello, da definirsi tramite l'apposito provvedimento del Ministero della salute, che assicurino la salute e l'incolumità di tutti i cittadini,

impegna il Governo, previo parere degli organi tecnico-scientifici competenti e nel rispetto del Regolamento (UE) 2021/953:

ad includere tra le ipotesi di emissione della certificazione verde COVID-19, anche quella in cui l'avvenuta guarigione sia desumibile dal risultato di un test sierologico, che abbia una durata

precauzionalmente inferiore a quella prevista per altre tipologie e secondo criteri definiti con apposito provvedimento del Ministro della Salute sulla base delle evidenze scientifiche attualmente disponibili.

**G/2395/15/1**

[Faraone](#), [Parente](#), [Garavini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2395 di conversione del decreto-legge n. 111/2021 recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti,

premessi che:

il successo della campagna vaccinale sta consentendo un graduale ritorno alla normalità, fermo restando il rispetto delle minime regole di distanziamento sociale;

e tuttavia, è questo il momento di incentivare al massimo la ripresa economica di tutte le attività economiche e sociali, in maniera da uscire quanto prima dalla crisi che ha investito l'intera comunità mondiale;

a partire dal 2020, sono stati pubblicati plurimi studi e report che hanno tentato di stilare una quantificazione dei danni che hanno investito i singoli settori economici e sociali a partire dallo scoppio della pandemia;

due in particolare sono i settori che hanno risentito in maniera preponderante degli effetti negativi della crisi sanitaria e delle misure restrittive adottate al fine di contenerne le relative derive: il settore della cultura e degli eventi culturali ed il settore dello sport e delle manifestazioni sportive;

volendo soffermarsi su questi due settori, possiamo in questa sede riportare i dati relativi al 2020 contenuti nell'Osservatorio dello Spettacolo SIAE pubblicato durante gli scorsi mesi. Tali cifre hanno fotografato una situazione a dir poco allarmante: gli eventi hanno registrato una diminuzione di quasi il 70 per cento, mentre la spesa del pubblico ha subito un calo maggiore dell'82 per cento;

inoltre, tutti i singoli comparti della cultura hanno subito profonde battute d'arresto: il cinema ha segnato un calo del 70 per cento, analogamente a quanto registrato per il settore teatrale. I concerti musicali, invece, hanno riscontrato una contrazione maggiore dell'83 per cento, e percentuali leggermente inferiori sono state quelle registrate dalle attività da ballo e dalle manifestazioni legate a mostre ed esposizioni, mentre lo spettacolo viaggiante ha subito diminuzioni in misura più contenuta (intorno al 60 per cento);

non meno profondo è stato il prezzo pagato dal mondo sportivo e dagli eventi ad esso collegati: anche in questo caso, gli incassi sono drasticamente diminuiti a causa di una riduzione degli ingressi maggiore del 78 per cento, per un calo della spesa al botteghino di quasi l'84 per cento rispetto al 2019;

considerato che:

è del tutto incomprensibile che, a seguito del successo della campagna vaccinale e dell'introduzione del *Green Pass*, nonché dell'estensione del suo obbligo, siano seguite regolari riaperture di scuole, luoghi lavorativi e di ristorazione, come pure della maggior parte dei luoghi sociali di aggregazione, ma che tuttavia permangano sostanzialmente inalterate le limitazioni inerenti al controllo della capienza di luoghi culturali e dello sport;

è necessario ripristinare il prima possibile la capienza massima per tutti i luoghi della cultura e dello sport, così come richiesto dalla petizione recentemente portata avanti dal gruppo parlamentare Italia Viva,

impegna il governo:

a ripristinare il regolare e completo accesso ai luoghi adibiti ai servizi della cultura e dello spettacolo, nonché dello sport e del benessere, eliminando ogni divieto e limitazione all'accesso e al godimento dei medesimi servizi ovvero al contenimento della capienza di detti luoghi, al fine di consentire l'equa, immediata e generalizzata ripresa anche di queste attività economiche e garantire ai cittadini di usufruire dei relativi servizi, in linea con i recenti successi della campagna vaccinale e la

auspicata diminuzione dei contagi nel Paese, e nell'ottica di una ormai imminente uscita dalla crisi pandemica.

**G/2395/16/1**

[Zaffini, Malan](#)

Il Senato

Premesso che:

il decreto-legge n. 111 del 2021, ponendosi in rapporto di successione e con-sequenzialità rispetto ad una serie normativa di decreti-legge che, a partire da febbraio 2020, ha posto misure restrittive a fini di contenimento dell'epidemia da CO-VID- 19;

il regolamento (UE) 2021/953 del 14 giugno 2021, introduttivo del green pass, stabilisce espressamente che possano es-sere imposte alcune limitazioni per motivi di sanità pubblica, posto che ogni cittadino dell'Unione ha il diritto fondamentale di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Il regolamento poi specifica che tutte le restrizioni alla libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione attuate per limitare la diffusione del COVID dovrebbero basarsi su motivi specifici e limitati di interesse pubblico ed essere informati ai principi di proporzionalità e di non discriminazione. Il regolamento espressamente riporta (e qui in Italia è stato tuttavia taciuto) che è necessario evitare la discriminazione di co-loro che non sono vaccinati;

in Galizia la giustizia locale ha di-chiarato non valido il requisito di possesso del green pass per poter accedere a bar, ristoranti e locali notturni in certe zone della regione spagnola. La sentenza è stata emessa dopo le precedenti decisioni negative espresse dai tribunali di altri territori come l'Andalusia e la Cantabria, in cui i governi regionali avevano tentato di applicare l'obbligo;

Germania, Danimarca, Svezia e molte altre nazioni hanno evitato l'introduzione del green pass; la cultura e lo sport sono allo stremo,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi del provvedimento in esame, al fine di valutare l'opportunità di revisionare i parametri di capienza delle sale dei teatri e dei cinema, così come delle manifestazioni all'aperto come negli stadi, garantendo il massimo della capienza, in sicurezza, mantenendo un adeguato flusso economico di ristoro delle perdite subite a causa delle misure governative di contrasto al coronavirus

**G/2395/17/1 (testo 2)**

[Zaffini, Malan](#)

Il Senato

Premesso che:

il provvedimento in esame, all'arti-colo 4, reca « disposizioni urgenti in mate-ria di eventi sportivi e in materia di spettacoli aperti al pubblico », consentendo di conseguenza al pubblico la possibilità di partecipare, nel rispetto delle norme sanitarie in vigore, a tali avvenimenti;

il provvedimento in discussione è entrato in vigore lo scorso 7 agosto e che, successivamente a tale data, in conseguenza del miglioramento delle statistiche legate alla diffusione del COVID-19, in numerosi settori ed attività economiche che prevedono la presenza fisica delle persone, con particolare riferimento ai mezzi di trasporto, è stato disposto un aumento della capienza inizialmente consentita;

il settore relativo alla organizza-zione di eventi sportivi e di spettacoli aperti al pubblico è stato tra quelli maggiormente colpiti dalle chiusure disposte per fronteggiare l'emergenza sanitaria causata dalla pandemia da COVID-19 e, di conseguenza, vi è l'assoluta necessità che tali attività possano avere un sostegno ancora maggiore determinato da un innalzamento della capienza autorizzata;

il decreto-legge in materia di certificazioni verdi, approvato dal Consiglio dei ministri dello scorso 16 settembre e in corso di emanazione, reca disposizioni volte ad innalzare ulteriormente il livello di sicurezza sanitaria mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde;

lo stato di emergenza sanitaria si avvia alla fase conclusiva, essendone stato disposto il termine per il prossimo 31 dicembre,

impegna il Governo

a considerare gli effetti applicativi delle disposizioni in materia, al fine di valutare l'opportunità, compatibilmente con l'evoluzione della curva epidemiologica, di superare l'attuale limite definito in relazione alla capienza autorizzata per la partecipazione ad eventi sportivi e spettacoli aperti al pubblico, fino al 100 per cento della capienza massima.

**G/2395/17/1**

[Zaffini, Malan](#)

Il Senato

Premesso che:

il provvedimento in esame, all'arti-colo 4, reca « disposizioni urgenti in materia di eventi sportivi e in materia di spettacoli aperti al pubblico », consentendo di conseguenza al pubblico la possibilità di partecipare, nel rispetto delle norme sanitarie in vigore, a tali avvenimenti;

il provvedimento in discussione è entrato in vigore lo scorso 7 agosto e che, successivamente a tale data, in conseguenza del miglioramento delle statistiche legate alla diffusione del COVID-19, in numerosi settori ed attività economiche che prevedono la presenza fisica delle persone, con particolare riferimento ai mezzi di trasporto, è stato disposto un aumento della capienza inizialmente consentita;

il settore relativo alla organizzazione di eventi sportivi e di spettacoli aperti al pubblico è stato tra quelli maggiormente colpiti dalle chiusure disposte per fronteggiare l'emergenza sanitaria causata dalla pandemia da COVID-19 e, di conseguenza, vi è l'assoluta necessità che tali attività possano avere un sostegno ancora maggiore determinato da un innalzamento della capienza autorizzata;

il decreto-legge in materia di certificazioni verdi, approvato dal Consiglio dei ministri dello scorso 16 settembre e in corso di emanazione, reca disposizioni volte ad innalzare ulteriormente il livello di sicurezza sanitaria mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde;

lo stato di emergenza sanitaria si avvia alla fase conclusiva, essendone stato disposto il termine per il prossimo 31 dicembre,

impegna il Governo

a considerare gli effetti applicativi delle disposizioni in materia, al fine di valutare l'opportunità di superare l'attuale limite definito in relazione alla capienza autorizzata per la partecipazione ad eventi sportivi e spettacoli aperti al pubblico, fino al 100 per cento della capienza massima.

**G/2395/18/1 (testo 2)**

[Mantovani](#), [Ricciardi](#), [Mautone](#), [Trentacoste](#), [Croatti](#), [Coltorti](#), [L'Abbate](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (A.S. 2395);

premessi che:

l'articolo 4, comma 3, del provvedimento in esame aumenta, a decorrere dal 7 agosto 2021, al 35% della capienza massima autorizzata, la capienza massima consentita per gli spettacoli aperti al pubblico svolti in zona bianca al chiuso con un numero di spettatori superiore a 2.500;

a differenza di eventi con un numero elevato di persone, dove in alcuni casi recenti non è avvenuto un rigoroso controllo delle certificazioni verdi Covid-19, di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in spazi e luoghi con un numero limitato di ammessi, è possibile consentire la sicurezza a livello sanitario anche senza il possesso del Green Pass da parte dei partecipanti;

impegna il Governo a valutare l'opportunità:

- tenuto conto dell'andamento della curva epidemiologica e previo parere degli organismi tecnico-scientifici competenti, di rimodulare il numero degli accessi agli spettacoli ed eventi aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e di musica dal vivo e per gli eventi aperti al pubblico, tra cui fiere, sagre, convegni, spettacoli sportivi, ricevimenti, o che si svolgono in musei, in altri istituti e luoghi della cultura, sulla base delle dimensioni e della capienza degli spazi esterni ed interni dei locali;

- di definire, con opportune disposizioni, compatibilmente con le coperture finanziarie, risorse per rigorosi controlli delle certificazioni verdi COVID-19, in particolare per gli eventi di grandi dimensioni.

**G/2395/18/1**

[Mantovani](#), [Ricciardi](#), [Mautone](#), [Trentacoste](#), [Croatti](#), [Coltorti](#), [L'Abbate](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (A.S. 2395);

premessi che:

l'articolo 4, comma 3, del provvedimento in esame aumenta, a decorrere dal 7 agosto 2021, al 35% della capienza massima autorizzata, la capienza massima consentita per gli spettacoli aperti al pubblico svolti in zona bianca al chiuso con un numero di spettatori superiore a 2.500;

a differenza di eventi con un numero elevato di persone, dove in alcuni casi recenti non è avvenuto un rigoroso controllo delle certificazioni verdi Covid-19, di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in spazi e luoghi con un numero limitato di ammessi, è possibile consentire la sicurezza a livello sanitario anche senza il possesso del Green Pass da parte dei partecipanti;

impegna il Governo a valutare l'opportunità:

- tenuto conto dell'andamento della curva epidemiologica e previo parere degli organismi tecnico-scientifici competenti, di rimodulare il numero degli accessi agli spettacoli ed eventi aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e di musica dal vivo e per gli eventi aperti al pubblico, tra cui fiere, sagre, convegni, spettacoli sportivi, ricevimenti, o che si svolgono in musei, in altri istituti e luoghi della cultura, sulla base delle dimensioni e della capienza degli spazi esterni ed interni dei locali;

- di definire, con opportune disposizioni, risorse per rigorosi controlli delle certificazioni verdi COVID-19, in particolare per gli eventi di grandi dimensioni.

**G/2395/19/1 (testo 2)**

[Augussoni](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

Il Senato,

in sede di esame della legge di conversione del decreto legge 6 agosto 2021, n.111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti,

premessi che:

l'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha previsto che per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, nonché per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, il periodo di assenza dal servizio fosse equiparato al ricovero ospedaliero e non fosse computato ai fini del periodo di compimento;

gli effetti della disposizione richiamata sono stati differiti varie volte e, da ultimo, ai sensi dell'articolo 2-ter del decreto-legge in esame essi sono prorogati sino al 31 dicembre 2021;

la disposizione di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020 è stata in seguito integrata dalla previsione, contenuta nel comma 2-bis del medesimo articolo, per la quale i lavoratori fragili, sempre sino al 31 dicembre 2021, svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione;

il testo in esame oggi recepisce quindi una parte dell'ordine del giorno accolto in questa sede all'A.S. 2382 pochi giorni fa, presentato dal gruppo della Lega;

rimane esclusa dalla normativa vigente la casistica dei lavoratori che vengono dichiarati inidonei temporaneamente all'attività lavorativa per condizioni di salute che non consentono lo svolgimento delle abituali mansioni per l'elevato rischio a cui verrebbero sottoposti in caso di contagio;

fra le categorie dei lavoratori inidonei ci sono poi soggetti che non possono vaccinarsi a causa di patologie ostative e altri soggetti che, pur essendosi sottoposti a vaccinazione, hanno prodotto una quantità ridotta di anticorpi e quindi una risposta immunitaria debole: per queste tipologie di soggetti recarsi sul luogo di lavoro comporta un rischio molto elevato per la salute;

si pone inoltre il problema di tutelare i lavoratori fragili affinché possano conservare l'erogazione dell'indennità di malattia per tutto il periodo di assenza dal servizio, sino alla cessazione dello stato di emergenza;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, nel primo provvedimento utile, compatibilmente con le risorse disponibili, iniziative di carattere normativo per far sì che, fino al termine dello stato di emergenza, per tutti i lavoratori riconosciuti temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica da Covid-19, a partire da coloro, fra questi, a cui è stata certificata l'impossibilità di effettuare la vaccinazione Covid-19 a causa di patologie ostative o che, nonostante si siano sottoposti a vaccinazione Covid-19 sono comunque in possesso di un test sierologico che attesti una quantità ridotta di anticorpi e quindi una risposta immunitaria debole, il periodo di assenza dal servizio sia equiparato al ricovero ospedaliero senza incidenza sul comporta;

a valutare l'opportunità di adottare tutte le iniziative di propria competenza affinché i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, nonché i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, i cui periodi di assenza dal servizio sono equiparati al ricovero ospedaliero e non sono computabili ai fini del periodo di comporta, conservino il diritto a percepire la totale indennità di malattia per tutto il periodo di assenza dal servizio dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino al termine dello stato di emergenza.

**G/2395/19/1**

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

Il Senato,

in sede di esame della legge di conversione del decreto legge 6 agosto 2021, n.111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti,

premessi che:

l'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha previsto che per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, nonché per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, il periodo di assenza dal servizio fosse equiparato al ricovero ospedaliero e non fosse computato ai fini del periodo di



comporto;

gli effetti della disposizione richiamata sono stati differiti varie volte e, da ultimo, ai sensi dell'articolo 2-ter del decreto-legge in esame essi sono prorogati sino al 31 dicembre 2021;

la disposizione di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020 è stata in seguito integrata dalla previsione, contenuta nel comma 2-bis del medesimo articolo, per la quale i lavoratori fragili, sempre sino al 31 dicembre 2021, svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione;

il testo in esame oggi recepisce quindi una parte dell'ordine del giorno accolto in questa sede all'A.S. 2382 pochi giorni fa, presentato dal gruppo della Lega;

rimane esclusa dalla normativa vigente la casistica dei lavoratori che vengono dichiarati inidonei temporaneamente all'attività lavorativa per condizioni di salute che non consentono lo svolgimento delle abituali mansioni per l'elevato rischio a cui verrebbero sottoposti in caso di contagio;

fra le categorie dei lavoratori inidonei ci sono poi soggetti che non possono vaccinarsi a causa di patologie ostative e altri soggetti che, pur essendosi sottoposti a vaccinazione, hanno prodotto una quantità ridotta di anticorpi e quindi una risposta immunitaria debole: per queste tipologie di soggetti recarsi sul luogo di lavoro comporta un rischio molto elevato per la salute;

si pone inoltre il problema di tutelare i lavoratori fragili affinché possano conservare l'erogazione dell'indennità di malattia per tutto il periodo di assenza dal servizio, sino alla cessazione dello stato di emergenza;

impegna il Governo

ad adottare, nel primo provvedimento utile, iniziative di carattere normativo per far sì che, fino al termine dello stato di emergenza, per tutti i lavoratori riconosciuti temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica da Covid-19, a partire da coloro, fra questi, a cui è stata certificata l'impossibilità di effettuare la vaccinazione Covid-19 a causa di patologie ostative o che, nonostante si siano sottoposti a vaccinazione Covid-19 sono comunque in possesso di un test sierologico che attesti una quantità ridotta di anticorpi e quindi una risposta immunitaria debole, il periodo di assenza dal servizio sia equiparato al ricovero ospedaliero senza incidenza sul comportamento;

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza affinché i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, nonché i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, i cui periodi di assenza dal servizio sono equiparati al ricovero ospedaliero e non sono computabili ai fini del periodo di comportamento, conservino il diritto a percepire la totale indennità di malattia per tutto il periodo di assenza dal servizio dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino al termine dello stato di emergenza.

**G/2395/20/1**

[Ricciardi](#), [Mantovani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (A.S. 2395),

premesso che:

la lettera a) di cui al comma 2 dell'articolo 1 reca alcune misure da adottare al fine di prevedere il contagio da Covid-19 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle Università;

in particolare, la citata disposizione stabilisce che è fatto obbligo di utilizzo dei "dispositivi di protezione delle vie respiratorie", fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i

soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;

considerato che:

presso molti istituti scolastici l'attività sportiva è praticata al chiuso all'interno dei locali scolastici;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di stabilire e specificare, anche con provvedimenti di carattere normativo, parametri e criteri sulla base dei quali poter esentare dall'utilizzo dei "dispositivi di protezione delle vie respiratorie" gli studenti, in specie di età anagrafica omogenea, che svolgono l'attività sportiva extracurricolare al chiuso all'interno di locali scolastici.

**G/2395/21/1**

[Zaffini, Malan](#)

Il Senato

Premesso che:

il disegno di legge in esame ha previsto misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia trasporti;

In particolare, il provvedimento estende l'obbligo della certificazione verde per tutto il personale scolastico e universitario, e per gli studenti universitari, così come per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto;

consentire un ritorno a scuola degli studenti, allontanando lo spettro di nuovi periodi di didattica a distanza è una delle priorità in occasione dell'inizio del nuovo anno scolastico, non solo come strumento essenziale per la formazione degli studenti, ma anche come momento imprescindibile e indispensabile nel loro percorso di sviluppo psicologico;

la vaccinazione pediatrica è a ora al centro delle attenzioni della comunità scientifica: alcuni esperti sostengono che non si può rischiare di creare un danno a bambini sani che nella stragrande maggioranza affrontano l'infezione senza nessuna conseguenza, altri che anche i più piccoli, anche se raramente, possono ammalarsi gravemente di Covid e quindi immunizzare la fascia più giovane della popolazione di fatto riduce ancora di più la circolazione di Sars Cov 2;

il dibattito è aperto e non tutti Stati si comportano allo stesso modo sul tema: In Germania, ad esempio, la commissione specializzata pendente presso il Robert Koch Institut non consiglia di somministrare vaccini in modo generalizzato nella fascia 12 - 17 anni, giudicando, sulla scorta delle evidenze acquisite, che l'impatto della infezione nella fascia in questione sia troppo piccolo per giustificare il vaccino per tutti i bambini sani, tanto più che la sicurezza del vaccino non è considerata ancora sufficientemente documentata nello specifico gruppo di età;

impegna il Governo

a prevedere che l'adozione dei provvedimenti anti-Covid 19 destinati ai soggetti di età inferiore agli anni diciotto e, in particolare, di quelli concernenti la somministrazione vaccinale, sia subordinata alla acquisizione del parere del Comitato etico dell'Istituto Superiore di Sanità reso all'esito della valutazione dei rischi, dei costi e dei benefici connessi all'adozione della medesima.

**G/2395/22/1**

[Zaffini, Malan](#)

Il Senato

Premesso che:

l'articolo 3, lettera c), del provvedimento in esame dispone l'introduzione dell'obbligo di certificazione verde anche per i treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario, passeggeri di tipo Intercity, Intercity-Notte e Alta Velocità

grazie al finanziamento della Commissione Europea, alla Croce Rossa Italiana e al

Gruppo Ferrovie dello Stato è oggi possibile sottoporsi a titolo gratuito a test antigenico nelle strutture predisposte al di fuori delle stazioni di Roma Termini, Milano Centrale, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze Santa Maria Novella, Palermo, Reggio

Calabria, Torino Porta Nova, Venezia Santa Lucia, Genova Piazza Principe e Napoli Centrale;

il presente provvedimento non introduce alcun esplicito obbligo alla vaccinazione permettendo quindi la possibilità di ottenere la certificazione verde anche attraverso l'esito negativo di test molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore antecedenti;

un tracciamento efficace è uno strumento indispensabile per l'individuazione di contagiati o di eventuali focolai

lo spostamento degli individui non ancora vaccinati attraverso il trasporto regionale non è meno pericoloso - a parità di durata dell'esposizione a un eventuale contagiato rispetto allo spostamento dei medesimi soggetti mediante i servizi ferroviari di cui all'articolo 3 lettera c) del presente provvedimento

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a favorire l'installazione, in tutte le stazioni ferroviarie dei capoluoghi di provincia o in quelle classificate come "silver" da Ferrovie dello Stato e che possono essere collegate da servizi a lunga distanza, di strutture analoghe a quelle citate in premessa al fine di favorire l'effettuazione di test molecolari o antigenici

## Art. 1

### 1.1

[Zaffini, Malan](#)

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola «prioritariamente».*

### 1.2

[Zaffini, Malan](#)

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

"1-bis. Per i soggetti indicati al comma 1, i costi dei tamponi antigenici rapidi necessari per l'ottenimento della certificazione verde COVID-19 sono totalmente a carico dello Stato. Il Governo adotta, entro 15 giorni, i necessari provvedimenti per il rimborso delle prestazioni rese. Ai maggiori oneri per il rimborso totale del costo dei tamponi si provvede mediante definanziamento di pari valore delle risorse stanziare per l'erogazione del Reddito di Cittadinanza."

### 1.3

[Zaffini, Malan](#)

*Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:*

a) all'alinea, sopprimere la parola "minime";

b) alla lettera a) dopo la parola «disabilità» aggiungere le seguenti «riconosciuta ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,»;

c) dopo la lettera c) aggiungere la seguente « d) è fatto obbligo per gli istituti dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado di dotarsi di dispositivi smart di monitoraggio continuo della CO2 scientificamente validati e calibrati, per garantire la salubrità dell'aria, di sistemi di Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) decentralizzati e parametrati al volume dell'ambiente da trattare, per consentire una diluizione significativa degli inquinanti indoor, di sistemi di purificazione/filtrazione dell'aria nanoparticellari in grado di bloccare e inattivare particelle sino a 0,007 micron tramite sistema di purificazione disinfettante (DFS).».

### 1.4

[Zaffini, Malan](#)

*Al comma 2, alinea, sopprimere la parola "minime".*

### 1.5

[Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Granato](#)

*Al comma 2, lettera a), le parole da "che frequentano" fino a «dell'infanzia» sono sostituite dalle seguenti: "di età inferiore a dodici anni".*

**1.6**

[Zaffini](#), [Malan](#)

*Al comma 2, alla lettera a) dopo la parola «disabilità» aggiungere le seguenti «riconosciuta ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,».*

**1.7**

[Zaffini](#), [Malan](#)

*Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine ", nonché, esclusivamente in zona bianca, quando i bambini sono seduti al banco".*

**1.8**

[Zaffini](#), [Malan](#)

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) la lettera b è sostituita con la seguente: b) è fatto obbligo garantire una distanza interpersonale non inferiore al metro; laddove le condizioni strutturali delle aule non consentano il distanziamento di sicurezza interpersonale, il Dirigente Scolastico procede allo sdoppiamento delle classi.

**1.9**

[Zaffini](#), [Malan](#)

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) installazione di sistemi per la rilevazione della temperatura a distanza («termoscanner») da installare agli ingressi della scuola;

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato in 80mila euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede, a valere sulle disponibilità del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»

**1.10**

[Zaffini](#), [Malan](#)

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) installazione di sistemi per la rilevazione della temperatura corporea («termoscanner») da installare agli ingressi della scuola e dei locali pertinenti.»

**1.11**

[Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Granato](#)

*Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) i servizi di prevenzione sanitaria mettono a disposizione dei dirigenti scolastici, dei responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università, all'interno del protocollo di screening, l'utilizzo di tamponi salivari a cadenza regolare. L'Istituto Superiore di Sanità aggiorna in tal senso le linee guida relative al protocollo di screening nelle scuole e nelle Università.»

**1.12**

[Zaffini](#), [Malan](#)

*Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

c-bis) è fatto obbligo per gli istituti dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado di dotarsi di dispositivi smart di monitoraggio continuo della CO2 scientificamente validati e calibrati, per garantire la salubrità dell'aria, di sistemi di Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) decentralizzati e parametrati al volume dell'ambiente da trattare, per

consentire una diluizione significativa degli inquinanti indoor, di sistemi di purificazione/filtrazione dell'aria nanoparticellari in grado di bloccare e inattivare particelle sino a 0,007 micron tramite sistema di purificazione disinfettante (DFS).«.

### 1.13

[Zaffini, Malan](#)

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) installazione di sistemi di ventilazione meccanica controllata (VMC) negli ambienti scolastici.».

### 1.14

[Zaffini, Malan](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:*

«2-bis. Quota parte delle risorse del "Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022" di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021, pari ad almeno 300 milioni per il 2021, è destinata all'acquisto di test rapidi antigenici e salivari riservati agli studenti di ogni ordine e grado, da effettuare con cadenza quindicinale.».

Conseguentemente, all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021, le parole: «lo stanziamento di 350 milioni di euro nel 2021» sono sostituite dalle seguenti: «lo stanziamento di 650 milioni di euro nel 2021».

### 1.15

[Zaffini, Malan](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Quota parte delle risorse del "Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022" di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021, pari ad almeno 200 milioni per il 2021, è destinata alla distribuzione di dispositivi di protezione individuale riservati agli studenti per i quali sono obbligatori.».

Conseguentemente, all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021, le parole: «lo stanziamento di 350 milioni di euro nel 2021» sono sostituite dalle seguenti: «lo stanziamento di 550 milioni di euro nel 2021».

### 1.16

[Zaffini, Malan](#)

*All'articolo 1, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:* "2 bis. Per l'anno scolastico 2021/2022, fino al 30 giugno 2022, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2 del decreto legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito con modificazioni dalla Legge 6 maggio 2021, n. 61. Ai maggiori oneri della presente disposizione si fa fronte mediante una riduzione di pari importo delle risorse stanziare a favore del Reddito di Cittadinanza, nella misura massima di 1000 milioni di euro".

### 1.17

[Zaffini, Malan](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 2, fino a cessate esigenze le competenti autorità sanitarie provvedono al monitoraggio epidemiologico all'interno degli istituti scolastici di ogni ordine e grado tramite somministrazione di test salivari rapidi agli alunni e al personale docente e non docente, con cadenza quindicinale.».

### 1.18

[Zaffini, Malan](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività di cui al comma 1 e per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, possono essere previste collaborazioni e condivisioni di spazi tra le scuole pubbliche statali e le scuole pubbliche paritarie. A tal fine, alle istituzioni scolastiche paritarie è erogato un contributo complessivo di 80 milioni di euro per il 2021, ripartiti con decreto del Ministro dell'istruzione in proporzione alla forma di collaborazione e condivisione.».

#### **1.19**

[Zaffini, Malan](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività di cui al comma 1 e per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, possono essere attivate convenzioni con tutti i gestori di mezzi di trasporto privati con la finalità di decongestionare il trasporto pubblico e scaglionando ingressi e uscite per impedire ogni forma di assembramento.».

#### **1.20**

[Zaffini, Malan](#)

*Al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine "*, limitando l'adozione delle misure di quarantena e di isolamento ai soli studenti positivi e alle persone loro conviventi. Per i casi di quarantena individuati ai sensi del presente comma, fino al 30 giugno 2022, si applicano le disposizioni individuate all'articolo 2 del decreto legge 13 marzo 2021, n. 30. Ai maggiori oneri della presente disposizione si fa fronte mediante una riduzione di pari importo delle risorse stanziare a favore del Reddito di Cittadinanza, nella misura massima di 1000 milioni di euro".

#### **1.21**

[Zaffini, Malan](#)

*Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.*

#### **1.22**

[Zaffini, Malan](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «, ivi inclusa la deroga alle disposizioni di cui al comma 2, lettera a), per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità» e sopprimere il terzo periodo;

b) sopprimere il comma 6.

#### **1.23**

[Zaffini, Malan](#)

*Al comma 3, sopprimere le parole: da «, ivi inclusa la deroga fino alla fine del comma*

#### **1.24**

[Zaffini, Malan](#)

*All'articolo 1, comma 4, primo periodo sopprimere le parole: «31 dicembre 2021, ».*

#### **1.25**

[Zaffini, Malan](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente*

"5-bis. All'articolo 3, al comma 4, del Decreto-Legge del 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 aggiungere le seguenti parole "Per l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2021-2022, al fine di promuovere la didattica in presenza, ridurre il fenomeno dell'affollamento delle classi e diminuire il rapporto tra alunni, personale docente, educativo e amministrativo, con decreto legislativo il Governo, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le Confederazioni sindacali firmatarie del Patto per la Scuola al centro del Paese del 20 maggio 2021, provvede alla revisione ragionata dei parametri del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile

2008, n. 81 di cui al protocollo di intesa del 6 agosto 2020 sottoscritto tra il Ministero dell'Istruzione e i sindacati rappresentativi della scuola per il contenimento della diffusione di COVID-19. Revisione parametri testo unico di sicurezza e salute sul lavoro

**1.26**

[Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Granato](#)

*Sopprimere i commi 6, 7 e 8.*

**1.27**

[Zaffini](#), [Malan](#)

*Sopprimere il comma 6.*

**1.28**

[Zaffini](#), [Malan](#)

*Sostituire il comma 6) con il seguente:*

6) Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento, delle misure occorrenti per l'anno 2021 per il contenimento e il contrasto dell'emergenza COVID-19 predispone e attua un piano di screening effettuato con test antigenico rapido su campione salivare della popolazione scolastica. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 100 milioni, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27. Test antigenico rapido su campione salivare della popolazione scolastica.

**1.29**

[Granato](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#)

*Al comma 6, Capoverso "Art. 9-ter", sostituire i commi 1 e 2 con il seguente: «1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Nel caso di rilascio della predetta certificazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), ed ivi inclusa ai fini del rilascio della predetta certificazione l'effettuazione di test salivari rapidi con esito negativo al SARS-CoV-2, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, la validità del medesimo certificato è estesa a sette giorni lavorativi.»*

**1.30**

[Zaffini](#), [Malan](#)

*Al comma 6, capoverso «Art. 9-ter, comma 1, dopo le parole "di cui all'articolo 9, comma 2" aggiungere le seguenti: "oppure la certificazione comprovante l'effettuazione di un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene Sars-Cov-2".*

**1.31**

[Zaffini](#), [Malan](#)

*Al comma 6, capoverso Art. 9-ter, sopprimere il comma 2.*

**1.32**

[Zaffini](#), [Malan](#)

*Al comma 6, capoverso Art. 9-ter, il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Il Ministro dell'Istruzione e il Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con le associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, definiscono la disciplina da applicare in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario. Il mancato rispetto delle citate disposizioni non può, in ogni caso, comportare la sospensione del rapporto di lavoro.»

**1.33**

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#)

*Al comma 6, Capoverso «Articolo 9-ter», comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "è altresì, esente dall'obbligo di certificazione verde COVID-19 il corpo docente e studentesco universitario che svolga esami e qualsiasi attività didattica o seminariale da remoto".*

**1.34**

[Granato](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#)

*Al comma 6, Capoverso "Art. 9-ter", comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «I soggetti di cui al comma precedente sono responsabili dei danni non patrimoniali cagionati da illecito trattamento dei dati afferenti la salute personale.».*

**1.35**

[Zaffini](#), [Malan](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*«6-bis. Nelle scuole di ogni ordine e grado è istituita la figura professionale dello psicologo scolastico, incaricato di sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti, nonché di prevenire i fattori di rischio o situazioni di disagio degli alunni, delle famiglie e del personale scolastico connessi al perdurare dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro della Salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 10 milioni, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27.».*

**1.36**

[Zaffini](#), [Malan](#)

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

*6-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*d) effettuazione di un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene Sars-Cov-2.*

**1.37**

[Zaffini](#), [Malan](#)

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

*6-bis. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'articolo 9-bis, comma 1, sopprimere la lettera a) .*

**1.38**

[Zaffini](#), [Malan](#)

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

*6-bis. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'articolo 9-bis, comma 4, aggiungere infine le seguenti parole: «I predetti titolari o gestori nonché i soggetti deputati al controllo delle certificazioni di cui al comma 10 dell'articolo 9, sono esonerati da ogni responsabilità civile e penale connessa all'accesso illegittimo di soggetti che esibiscano certificazioni verdi COVID-19 false e non rilevate dalle verifiche digitali di cui al comma 3 e ad eventuali e conseguenti contagi contratti dai fruitori delle attività o dei servizi di cui al comma 1».*

**1.39**

[Zaffini](#), [Malan](#)

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

*6-bis. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: "ai soggetti esclusi per età dalla*



campagna vaccinale" aggiungere le seguenti: «ai minori di anni 18».

#### **1.40**

[Corrado](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Granato](#)

*Dopo il comma 11-bis, inserire il seguente:*

«11-ter. Al fine di garantire la sicurezza del trasporto pubblico locale in concomitanza con l'avvio dell'anno scolastico, Il Ministero della Salute, in accordo con il Ministero dei Trasporti e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto avvia una sperimentazione preliminare volta a testare l'efficacia di dispositivi per la sanificazione dell'aria da installare sui condotti dell'aria di ritorno degli impianti di climatizzazione degli automezzi adibiti al trasporto pubblico locale.».

#### **1.41**

[Zaffini](#), [Malan](#)

*Dopo il comma 11-bis, aggiungere il seguente:*

11-ter. Per il personale docente e non docente e per la popolazione scolastica non vaccinata sono previsti tamponi nasali rapidi o salivari rapidi gratuiti a carico dello Stato.

Art. 1-bis

#### **1-bis.0.1**

[Zaffini](#), [Malan](#)

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

Articolo 1-ter

*(Agevolazioni per l'installazione di impianti e sistemi di filtrazioni HEPA presso gli edifici scolastici)*

1. Al fine di semplificare l'applicazione delle disposizioni di sicurezza negli edifici scolastici, nonché al fine di contenere ulteriormente la diffusione dei contagi e ridurre i disagi vissuti dagli studenti, nello stato di Previsione del Ministero dell'istruzione è istituito, per l'anno 2021, un fondo, denominato "Fondo per l'areazione negli edifici scolastici" con una dotazione di 6 milioni di euro, col fine di finanziare l'acquisto e l'installazione negli edifici scolastici di impianti di purificazione dell'aria a tecnologia HEPA (*High Efficiency Particulate Air Filter*) ad elevata efficienza di fluidi.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del predetto Fondo, nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863. I criteri di ripartizione delle risorse dovranno in ogni caso tenere di conto della maggiore esigenza di fornire impianti di filtrazione a tutti gli istituti scolastici situati in aree montane o comunque con temperature invernali particolarmente rigide.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

#### **1-bis.0.2**

[Corrado](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Granato](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 1-ter. *(Monitoraggio dell'efficacia nel contrasto al COVID-19 degli impianti di areazione e sanificazione dell'aria nelle scuole).*

1. Al fine di rafforzare le misure di contrasto alla trasmissione del virus SARS-COV-2 nelle scuole, è istituito presso il Ministero della salute un fondo, con una dotazione pari a 400 mila euro per

l'anno 2021, per avviare una fase di monitoraggio sull'efficacia dei sistemi e impianti di aerazione e sanificazione dell'aria, individuati secondo le modalità di cui al seguente comma 2, da installare all'interno di un campione selezionato di plessi scolastici.

2. Per le finalità di cui al comma precedente, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'università dell'istruzione e della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Cnr, definisce i criteri per individuare il campione di scuole da sottoporre a monitoraggio, i sistemi di aerazione da installare nelle aule, la tipologia e le modalità di raccolta dei dati. Il decreto definisce inoltre la ripartizione delle risorse per l'acquisto degli impianti e la gestione delle attività di monitoraggio.

3. Nell'attività di monitoraggio possono essere sperimentati nuovi e più efficaci sistemi di aerazione e di sanificazione, compresi i sistemi a doppio flusso con aria sterilizzata, sia in entrata che in uscita, mediante raggi UV-(A, B e C).

4. L'attività di monitoraggio è svolta dal Consiglio nazionale delle Ricerche e da istituti di ricerca individuati col decreto di cui al precedente comma. Il Ministero della salute presenta ogni anno una relazione al Parlamento sugli esiti della sperimentazione.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, per il medesimo anno, mediante l'utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»

#### **1-bis.0.3**

[Zaffini, Malan](#)

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

Articolo 1-ter

*(Agevolazioni per l'installazione di impianti e sistemi di filtrazioni HEPA presso gli edifici scolastici)*

1. Al fine di semplificare l'applicazione delle disposizioni di sicurezza negli edifici scolastici, nonché al fine di contenere ulteriormente la diffusione dei contagi e ridurre i disagi vissuti dagli studenti, nello stato di Previsione del Ministero dell'istruzione è istituito, per l'anno 2021, un fondo, denominato "Fondo per l'aerazione negli edifici scolastici" con una dotazione di 6 milioni di euro, col fine di finanziare l'acquisto e l'installazione negli edifici scolastici di impianti di purificazione dell'aria a tecnologia HEPA (High Efficiency Particulate Air Filter) ad elevata efficienza di fluidi.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del predetto Fondo, nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863 e mediante criteri di ripartizione che privilegino istituti scolastici con densità di studenti per classe, in termini di metratura delle classi stesse, più elevate.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 2

#### **2.1**

[Zaffini, Malan](#)

*Sopprimerlo.*

Conseguentemente, sopprimere il comma 1 dell'articolo 5.

#### **2.2**

[Crucioli, Corrado, Angrisani, Granato](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### **2.3**

[Zaffini, Malan](#)

*Sopprimerlo.*

### **2.4**

[Zaffini, Malan](#)

*Al comma 1, capoverso Art. 9-quater, sopprimere la lettera c).*

### **2.5**

[Zaffini, Malan](#)

*All'articolo 2, comma 1, capoverso Art. 9-quater, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il Ministro della salute definisce, d'intesa con il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ed il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, le necessarie misure per consentire e garantire l'esecuzione di test antigenici rapidi, molecolari o salivari ai fini di conseguimento delle certificazioni verdi COVID-19 necessarie per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto di cui al comma 1. Nelle more dell'attivazione della certificazione verde, l'attestazione di risultanza negativa al test antigenico rapido, molecolare o salivare, di cui al precedente periodo, è utilizzabile a titolo sostitutivo per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto di cui al comma 1.»

### **2.6**

[Zaffini, Malan](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Per gli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, nel caso in cui per l'accesso al mezzo di trasporto sia richiesta la preventiva prenotazione anche per la scelta del posto a bordo, sono escluse dal limite di capienza massima, previsto nelle "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico", di cui all'allegato 15 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, come sostituito dall'ordinanza del Ministero della Salute del 30 agosto 2021, le persone che vivono nella stessa unità abitativa, nonché i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili.»

### **2.7**

[Zaffini, Malan](#)

*Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole "sono effettuate" aggiungere "dai pubblici ufficiali e dagli incaricati di pubblico servizio".*

### **2.8**

[Zaffini, Malan](#)

*Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:*

«3-ter. A bordo dei traghetti, aliscafi e mezzi veloci che collegano le isole minori alla terra ferma è consentito un coefficiente di riempimento non superiore all'80 per cento dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi. È, altresì, consentita, anche in deroga al predetto limite di riempimento, l'occupazione di sedili attigui ai soggetti conviventi o con rapporti interpersonali stabili e ai soggetti in possesso di certificazioni verdi Covid-19 in corso di validità al momento dell'utilizzazione del mezzo di trasporto. I predetti coefficienti sostituiscono i diversi limiti di riempimento dei mezzi previsti nei protocolli e linee guida vigenti.»

*Art. 2-ter*

### **2-ter.0.1**

[Zaffini, Malan](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

## Articolo 2-*quater*

*(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)*

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le Regioni, a seguito della valutazione dei dati di monitoraggio raccolti dalle Aziende di Trasporto, provvedono alle rimodulazioni rese necessarie dalle condizioni della domanda, volte a decongestionare la capienza dei mezzi di trasporto, con particolare riguardo alle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti e preservando un servizio sul territorio rispondente alle esigenze di mobilità territoriali.

2. Presso il Ministero della mobilità sostenibile è istituito un tavolo di lavoro, con la partecipazione dei competenti Assessori regionali, per la definizione dei servizi TPL da attuare per l'anno scolastico 2021-2022 tenuto conto dell'andamento dei contagi da COVID-19, sia per il sistema dei trasporti, sia per il sistema scolastico.».

### **2-ter.0.2**

[Zaffini](#), [Malan](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

Art. 2-*quater*

*(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus, nonché garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2021/2022 le Regioni, sentita l'Autorità per la regolazione dei trasporti, provvedono alla emanazione di criteri per la programmazione ed il coordinamento dei servizi pubblici non di linea, prevedendo, se necessario, la stipula di contratti di servizio con i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, per garantire una maggiore sicurezza per l'utenza la cui domanda di trasporto non possa essere soddisfatta più efficacemente con altri servizi di trasporto pubblico locale».

### **2-ter.0.3**

[Corrado](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Granato](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 2-*quater*. *(Tutela delle lavoratrici in stato di gravidanza)*.

1. Fatti salvi i periodi di divieto di adibire al lavoro le donne di cui agli articoli 16 e 17, comma 1, del decreto-legislativo 26 marzo 2001, n. 151 a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2021, o, comunque fino al termine di cessazione dello stato di emergenza, è vietato ai datori di lavoro del settore pubblico e privato di usufruire dell'attività lavorativa delle lavoratrici in stato di gravidanza.

2. Le lavoratrici in stato di gravidanza comunicano immediatamente lo stato di gravidanza al proprio datore di lavoro il quale ne informa il medico competente che provvede alla verifica.

3. In tutti i casi ove è possibile, i datori di lavoro pubblici e privati adottano modalità per permettere alle donne lavoratrici in stato di gravidanza di svolgere il lavoro agile.

4. Ai datori di lavoro del settore privato di cui al presente articolo presso cui svolgono l'attività lavorativa le lavoratrici in stato di gravidanza è dovuta un'indennità, per tutta la durata dell'astensione dal lavoro durante lo stato di gravidanza, pari all'85 per cento della retribuzione dovuta alla lavoratrice che non svolge il lavoro con modalità agili.

5. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, si applica una sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 20.000.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le misure attuative di cui al presente articolo.».

## **2-ter.0.4**

[Zaffini, Malan](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

Art. 2-*quater*

1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, le misure di accoglienza per nuovi migranti non presenti sul suolo nazionale, saranno limitati esclusivamente ai soggetti in possesso di certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro dell'Unione.».

Art. 3

## **3.0.1**

[Crucioli, Angrisani, Corrado, Granato](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-bis. (Modifiche all'articolo 9 del decreto legge n. 52 del 2021)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole da »ovvero« fino a »SARS-CoV-2« con le seguenti: »ovvero l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche su campione salivare, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.«;

b) al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente: »c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, anche su campione salivare, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.«.

Art. 4

## **4.1**

[Zaffini, Malan](#)

*Al comma 2 sostituire le parole "al 35 per cento di quella massima autorizzata" con le seguenti: "al 50 per cento di quella massima autorizzata e comunque sempre rispettando una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro".*

## **4.2**

[Zaffini, Malan](#)

*Sopprimere il comma 3.*

## **4.3**

[Zaffini, Malan](#)

*Al comma 3 sostituire le parole "35 per cento" con le seguenti: "al 50 per cento di quella massima autorizzata e comunque sempre rispettando una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro"*

## **4.0.1**

[Zaffini, Malan](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

Articolo 4-*bis*

(Disposizioni urgenti in materia di attività sportiva al chiuso)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutte le strutture sportive, culturali, ricreative ed educative che svolgano attività al chiuso, sono esonerati dall'obbligo di richiesta del Green Pass ai ragazzi che frequentano regolarmente le scuole di ogni ordine e grado.

## **4.0.2**

[Angrisani, Corrado, Crucoli, Granato](#)

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-bis. (Gratuità dei test salivari)

1. Le prestazioni diagnostiche mediante test antigenico rapido o molecolare, anche su campione salivare e sierologico per Sars-Cov-2 sono erogate, senza oneri a carico dell'assistito, da parte del Servizio sanitario nazionale.».

#### **4.0.3**

[Zaffini, Malan](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

Articolo 4-bis

*(Disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle attività presso i Tribunali e le Corti di Appello)*

1. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività presso i Tribunali e le Corti di Appello, all'interno dei relativi locali e di ogni altra sede luogo di attività degli uffici giudiziari deve essere garantito un buon livello di qualità dell'aria, mediante la ventilazione periodica, le decontaminazioni delle superfici e l'utilizzo di sistemi di condizionamento con tecnologie appropriate.».

Conseguentemente, alla rubrica del decreto-legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e giustizia».

Art. 5

#### **5.1**

[Zaffini, Malan](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Le persone che non siano ancora in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, possono accedere ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105, esibendo le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 oppure di un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene Sars-Cov-2 effettuati entro le quarantotto ore antecedenti all'accesso alle predette attività e servizi.

#### **5.2**

[Granato, Angrisani, Corrado, Crucioli](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole "quarantotto ore" sono sostituite dalle seguenti: "settantadue ore".».

Art. 6

#### **6.1**

[Zaffini, Malan](#)

*Al comma 1, dopo le parole "San Marino" aggiungere le seguenti: "e della Repubblica Federale del Brasile".*

Conseguentemente, modificare la rubrica dell'articolo aggiungendo in fine le parole "e per la Repubblica Federale del Brasile"

#### **6.2**

[Corrado, Angrisani, Crucioli, Granato](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole da "nelle more" fino a "15 ottobre 2021".*

#### **6.0.1**

[Crucioli, Angrisani, Corrado, Granato](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 6-bis. (Disposizioni urgenti per soggetti con protezione anticorpale).

1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

»5-bis. Si esclude la somministrazione di alcuna dose di vaccino contro il SARS-CoV-2 e si rilascia certificazione verde COVID-19 ai soggetti che risultano già dotati di protezione anticorpale rilevata tramite un test sierologico quantitativo, sia a seguito di infezione contratta in modo asintomatico, sia a seguito di guarigione clinica da COVID-19, a prescindere dal tempo intercorso dalla certificazione attestante l'avvenuta guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, sia per avvenuta vaccinazione con altre vaccino profilassi non somministrate in Italia.

5-ter. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 5-bis ha una validità di sei mesi dall'effettuazione del test, ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il test ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. È ammesso il rinnovo della predetta certificazione verde COVID-19, previa conferma della presenza di protezione anticorpale a seguito dell'effettuazione di un ulteriore test sierologico quantitativo.»

Art. 7

### 7.0.1

[Zaffini, Malan](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

Articolo 7-bis

1. In caso di mancato rilascio della certificazione verde da COVID-19 per responsabilità della pubblica amministrazione, chiunque voglia accedere ai servizi per i quali è richiesto il possesso della medesima certificazione, è tenuto ad esibire una dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, si attesta il possesso di una delle certificazioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.».

# 1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 164 (pom.) del 05/10/2021

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 164**  
MARTEDÌ 5 OTTOBRE 2021

*Presidenza del Presidente*

[PARRINI](#)

*indi del Vice Presidente*

[PAGANO](#)

*Orario: dalle ore 13 alle ore 16*

*AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2394 (DL 127/21  
- ESTENSIONE CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 E RAFFORZAMENTO SCREENING)*



# 1.3.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 284 (pom.) del 05/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**MARTEDÌ 5 OTTOBRE 2021**  
**284ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PARRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Scalfarotto.*

*La seduta inizia alle ore 16,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella giornata odierna sono iniziate le audizioni, che si concluderanno nella giornata di giovedì.

Per un ordinato svolgimento dei lavori, ritiene opportuno fissare fin d'ora il termine per la presentazione di emendamenti, che potrebbe essere convenuto per lunedì 11 ottobre alle ore 14.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene insufficiente il tempo a disposizione per la predisposizione di emendamenti, considerato anche che non vi sono particolari motivi di affrettare l'esame del provvedimento, assegnato al Senato in prima lettura.

Il PRESIDENTE, accogliendo la sollecitazione del senatore Augussori, propone di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti per le ore 10 di venerdì 15 ottobre.

La Commissione conviene.

Il senatore [GARRUTI](#) (M5S) segnala l'opportunità di audire anche solo per pochi minuti i soggetti che al momento sarebbero rimasti esclusi dal programma di audizioni, i quali potrebbero limitarsi a

proporre alcuni rilievi puntuali.

Il PRESIDENTE, nel ricordare che il ciclo di audizioni deve necessariamente concludersi entro il primo pomeriggio di giovedì 7 ottobre, invita i Gruppi a selezionare con rigore eventuali ulteriori nominativi da segnalare.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(2310) ZANDA ed altri. - Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci**

**(2266) LA RUSSA. - Disposizioni per l'equiparazione delle indennità di funzione dei sindaci delle città metropolitane a quelle previste per i membri del Parlamento e per l'incremento delle indennità dei sindaci dei comuni**

**(2245) Maria Virginia TIRABOSCHI e MALLEGGI. - Disposizioni in materia di incremento dell'indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco**

**(2361) SALVINI ed altri. - Modifica all'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante misure per la valorizzazione delle funzioni dei sindaci**

**(2346) COMINCINI ed altri. - Modifiche all'articolo 86 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di riconoscimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi in favore dei sindaci e degli amministratori locali**

**(2393) PAGANO ed altri. - Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci**

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2310, 2266, 2245 e 2361, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 2346 e 2393 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 settembre.

Il presidente **PARRINI** (PD), relatore, riferisce sul disegno di legge n. 2346, a prima firma del senatore Comincini, con il quale si intende apportare alcune modifiche all'articolo 86 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

In primo luogo, reca una disposizione interpretativa del comma 2 riguardante il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti, al fine di garantire che lo svolgimento del mandato elettorale non incida negativamente sulla posizione contributiva e previdenziale dei lavoratori non dipendenti chiamati a rivestire la carica di amministratori locali, analogamente a quanto previsto dal comma 1 dello stesso articolo 86 per i lavoratori dipendenti collocati in aspettativa non retribuita.

Introduce, inoltre, ulteriori disposizioni volte a garantire anche ai sindaci, non titolari di pensione, che non siano lavoratori dipendenti e che non svolgano altra attività lavorativa alla data di assunzione dell'incarico, il riconoscimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi.

Infine, prevede che per i sindaci di età inferiore ai trentacinque anni, non ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui ai commi 1 e 2, gli anni di espletamento del mandato siano considerati come prestazione effettiva di lavoro ai fini pensionistici.

Passa quindi a illustrare il disegno di legge n. 2393, a prima firma del senatore Pagano, che interviene in materia di indennità di funzione dei sindaci.

In particolare, reca novelle all'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, al fine di equiparare l'indennità dei sindaci delle Città metropolitane a quella dei membri del Parlamento e di incrementare l'indennità dei sindaci degli altri Comuni utilizzando come parametro di riferimento il trattamento economico complessivo dei parlamentari e il criterio della popolazione.

In particolare, le nuove indennità sono così parametrate:

- in misura pari al 70 per cento per i sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
- in misura pari al 60 per cento per i sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e fino a 250.000 abitanti;
- in misura pari al 50 per cento per i sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e fino a 100.000 abitanti;
- in misura pari al 40 per cento per i sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e fino a 50.000 abitanti;
- in misura pari al 30 per cento per i sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e fino a 30.000 abitanti;
- in misura pari al 25 per cento per i sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 10.000 abitanti;
- in misura pari al 20 per cento per i sindaci dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

A tal fine dispone l'istituzione di un apposito fondo presso il Ministero dell'interno e prevede la relativa copertura finanziaria.

Concludendo, propone che i disegni di legge illustrati siano trattati congiuntamente agli altri già all'esame della Commissione.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, come convenuto informalmente, è istituito un Comitato ristretto, composto al momento dai senatori Bressa (Autonomie), De Petris (Misto), Garruti (M5S), Grimani (Italia Viva), Pagano (Forza Italia) e Zanda (PD), per il quale i Gruppi di Lega e Fratelli d'Italia devono ancora indicare i loro rappresentanti, con l'obiettivo di addivenire a una proposta condivisa in materia.

Il Comitato è convocato alle ore 17,30 per la prima riunione, con la partecipazione del sottosegretario Scalfarotto.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2390) PARRINI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela giurisdizionale nel procedimento elettorale preparatorio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica**  
(Esame e rinvio)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, illustra la proposta in esame, sottoscritta dai rappresentanti di tutti i Gruppi della Commissione affari costituzionali all'esito di un lungo ciclo di audizioni e un approfondito dibattito. Il testo interviene nell'ordinamento italiano in materia di procedimento preparatorio per le elezioni politiche, introducendo un apposito rito nel codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010.

Ricorda che il provvedimento costituisce l'esito dell'affare assegnato n. 802, avente ad oggetto l'esame della sentenza n. 48 del 2021, con la quale la Corte costituzionale ha rilevato la mancanza di una disciplina legislativa che assicuri l'accesso tempestivo alla tutela giurisdizionale nei confronti di decisioni potenzialmente lesive del diritto di elettorato passivo nelle elezioni politiche nazionali, quali i provvedimenti di riconsiliazione di liste o di incandidabilità. La Corte ha perciò invitato il legislatore a porre in essere un necessario intervento normativo.

Il disegno di legge si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 modifica l'articolo 126 del codice del processo amministrativo, ampliando la definizione

dell'ambito di giurisdizione sul contenzioso elettorale posto in capo al giudice amministrativo. Nel rispetto dell'articolo 66 della Costituzione, vi si prevede che tale ambito, per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sia limitato al solo procedimento elettorale preparatorio.

L'articolo 2 inserisce un nuovo Capo I-bis nel titolo VI del Libro IV del codice, dedicato al rito relativo al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni politiche. Il Capo è composto del solo articolo 128-bis, che disciplina il giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni politiche. In particolare, la procedura prevede un termine - unico per tutti gli atti del procedimento preparatorio - per l'impugnazione, presso il TAR del Lazio, sede di Roma, di due giorni dalla pubblicazione, con celebrazione dell'udienza entro i successivi due giorni e pubblicazione della decisione nello stesso giorno. I termini per l'appello dinanzi al Consiglio di Stato sono identici, sicché è possibile definire l'intero giudizio entro otto giorni dalla pubblicazione del provvedimento impugnato. Resta fermo il principio per cui l'atto impugnato deve avere carattere di definitività, e perciò deve essere già stato impugnato in sede amministrativa, in particolare presso l'Ufficio centrale nazionale istituito presso la Corte di cassazione.

L'articolo 3 opera alcuni necessari interventi sui termini per gli adempimenti preelettorali previsti dai testi unici per le elezioni della Camera e del Senato, al fine di evitare che l'introduzione del nuovo ricorso giurisdizionale conduca a decisioni definitive troppo ravvicinate rispetto alla data delle elezioni. Nello specifico, tutti i termini, a partire da quello minimo per l'indizione delle elezioni, che è portato da quarantacinque a cinquanta giorni, sono anticipati di cinque giorni. Si riduce inoltre a 24 ore il termine per impugnare alcuni atti presso l'Ufficio centrale nazionale. In questo modo, rispetto alla disciplina attuale che consente di avere un provvedimento definitivo a 27 giorni dalle elezioni, questo, pur aggiungendo due gradi di giudizio, si avrebbe a 25 giorni dalle stesse (24 se un termine per il ricorso presso il giudice amministrativo scade in giorno festivo), in tempo utile per gli adempimenti conseguenti a un'eventuale sentenza di accoglimento. Si tratta peraltro di un'uniformazione pedissequa ai termini già previsti dalla legge n. 18 del 1979 per gli adempimenti relativi alle elezioni europee. Infine, l'articolo 4 detta alcune disposizioni di coordinamento, che modificano l'articolo 129 del codice del processo amministrativo in materia di tutela anticipata avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali, regionali e del Parlamento europeo: da un lato, i termini per le impugnative e la celebrazione delle udienze sono ridotti da tre a due giorni, come nel nuovo rito per le elezioni politiche introdotto dall'articolo 2 del disegno di legge; dall'altro, si elimina il desueto riferimento alla notifica del ricorso via fax, non previsto dal nuovo rito che si propone di introdurre.

Concludendo, esprime soddisfazione in quanto il testo consente di colmare una lacuna normativa, segnalata dalla Corte costituzionale, e di prevedere maggiori tutele per i cittadini che intendano presentarsi alle elezioni, senza incidere in modo significativo sui tempi e le modalità del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni politiche.

Non essendoci richieste di intervento in discussione generale, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno per le ore 14 di giovedì 7 ottobre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(Doc. LVII, n. 4-bis) Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2021 e connessi allegati**

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore [GARRUTI](#) (M5S), preliminarmente, ricorda che la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020 aggiorna il quadro programmatico di finanza pubblica per il periodo 2021-2023 rispetto a quello contenuto nel Documento di economia e finanza dello scorso aprile.

Alla Nota di aggiornamento risultano allegati: le relazioni sulle spese di investimento e sulle relative leggi pluriennali, il rapporto programmatico recante gli interventi in materia di spese fiscali, il rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, nonché la relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva.

La Nota presenta una revisione al rialzo delle stime sull'andamento dell'economia italiana per l'anno in corso, in relazione alla crescita più accentuata del PIL nel secondo trimestre (pari al 2,2 per cento sul periodo precedente). Il nuovo quadro programmatico di finanza pubblica prevede una crescita del PIL (in termini reali) pari al 6 per cento per il 2021, rispetto al 4,1 prospettato dal DEF, con un ritorno quindi alle previsioni della NADEF 2020.

Per il triennio successivo, le previsioni di crescita reale formulate nel DEF di aprile sono sostanzialmente invariate: 4,2 (rispetto a 4,3) per il 2022, 2,6 (invece di 2,5) per il 2023 e 1,9 (rispetto a 2,0) per il 2024, delineando un quadro di ripresa a "V" che porterebbe, già nel corso del 2022, all'integrale recupero del calo dell'8,9 per cento registrato nel 2020.

Per effetto della maggiore crescita, anche le stime dell'evoluzione del tasso di disoccupazione sono in miglioramento: rispetto al 9,3 del 2020, si prevede un aumento più contenuto nel 2021, al 9,6 per cento (il DEF prevedeva invece 9,9), per poi calare al 9,1 per cento nel 2022 (contro il 9,5 del DEF), all'8,4 per cento nel 2023 (contro l'8,8 del DEF) e al 7,7 per cento nel 2024 (il DEF 2020 prevedeva 8,2).

L'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL) è rivisto al ribasso, ed è pari al 9,6 per cento per l'anno in corso, al 5,6 per cento per il 2022, al 3,9 per cento per il 2023 e al 3,3 per cento per il 2024 (il DEF 2021 prevedeva un tasso pari all'11,8 per cento per l'anno in corso, al 5,6 per cento per il 2022, al 4,3 per il 2023 e al 3,4 per il 2024).

Riguardo all'indebitamento netto strutturale delle pubbliche amministrazioni (nel quale sono escluse dal computo le misure *una tantum* e le variazioni imputabili alla congiuntura economica), il nuovo quadro programmatico prevede un valore pari al 7,6 per cento per l'anno in corso, al 5,5 per cento per il 2022, al 4,5 per cento per il 2023 e al 3,9 per cento per il 2024, mentre il quadro tendenziale a legislazione vigente prevede un valore pari al 7,6 per cento per l'anno in corso, al 4,2 per cento per il 2022, al 2,8 per cento per il 2023 e al 2,6 per cento per il 2024.

In merito alle suddette variazioni degli obiettivi relativi al tasso di indebitamento netto, il Documento osserva che l'impatto della manovra di fine anno sarà espansivo con riferimento al prossimo biennio, mentre nel 2024 vi sarà una lieve restrizione rispetto al tendenziale.

Il rapporto debito-PIL è previsto scendere progressivamente dal 153,5 per cento stimato per quest'anno al 146,1 nel 2024: ricorda che nel 2020 era salito a 155,6 rispetto al 134,3 dell'anno precedente.

A completamento della manovra di bilancio 2022-2024, il Governo dichiara quali collegati alla decisione di bilancio i seguenti disegni di legge che investono i profili di competenza della 1a Commissione:

- "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;"

- di revisione del testo unico dell'ordinamento degli enti locali;

- "Legge quadro per le disabilità".

Non si ritrovano invece nell'elenco i seguenti provvedimenti: "Riordino della disciplina in materia di prevenzione della corruzione, obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e "Implementazione delle forme di raccordo tra Amministrazioni centrali e regionali, anche al fine della riduzione del contenzioso costituzionale", già dichiarati nel DEF 2021.

Tra i principali provvedimenti di finanza pubblica adottati nel 2021, la Nota, per quanto di interesse della Commissione affari costituzionali, ricorda che sono stati destinati circa 1,6 miliardi a sostegno degli enti territoriali, volti a rifinanziare i fondi per le funzioni fondamentali delle autonomie territoriali per il ristoro delle perdite di gettito subite in conseguenza della pandemia.

Si ricordano anche le risorse previste per il rafforzamento delle Forze armate e delle Forze di polizia impegnate nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica e nell'operazione "strade sicure" (circa 0,4 miliardi nel periodo 2021-2024).

L'ultima parte della Nota è dedicata alle riforme e alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea.

In particolare, il documento ricorda che lo scorso aprile l'Italia ha presentato alla Commissione europea il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con l'intento di intervenire sui danni economici e sociali provocati dalla crisi pandemica, affrontare le debolezze strutturali dell'economia italiana e stimolare la transizione ecologica e digitale. Il Governo ha scelto di avvalersi della possibilità di inglobare nel PNRR il Programma nazionale di riforma (PNR).

Per conseguire gli obiettivi generali del PNRR il Governo ha inserito nel Piano un significativo pacchetto di riforme strutturali. Sono previste, in particolare, tre tipologie di riforma: le riforme orizzontali o di contesto, d'interesse trasversale a tutte le missioni del Piano, che sono interventi strutturali volti a migliorare l'equità, l'efficienza e la competitività e, di conseguenza, il clima economico del Paese; le riforme abilitanti, ovvero gli interventi funzionali a garantire l'attuazione del Piano e in generale a rimuovere gli ostacoli amministrativi, regolatori e procedurali; un certo numero di riforme settoriali.

Tra le due riforme orizzontali, articolate in diversi obiettivi da realizzare entro il 2026, vi è la riforma della pubblica amministrazione, di particolare interesse per la 1ª Commissione (l'altra è la riforma del sistema giudiziario). La riforma della PA è indicata come condizione necessaria per il successo delle misure del PNRR e mira a rendere più efficace ed efficiente l'azione amministrativa al fine di favorire un miglioramento dei servizi offerti e un incremento della produttività dell'intera struttura economica del Paese. Negli intendimenti del Governo, la riforma modificherà la struttura delle amministrazioni pubbliche attraverso innovazioni e miglioramenti delle norme che regolano il reclutamento del personale, accompagnati da importanti investimenti sul capitale umano e sulla digitalizzazione. Tali interventi avverranno in un contesto di semplificazione normativa che mira a rimuovere i vincoli burocratici e a rendere più rapide le procedure, in particolar modo quelle collegate all'attuazione del PNRR.

I primi passi per l'attuazione della riforma generale della PA sono stati compiuti già tra il primo ed il secondo semestre del 2021, come previsto nel cronoprogramma del PNRR. Nello specifico, è stato approvato il decreto sulla *governance* del PNRR e le semplificazioni normative, che ha introdotto disposizioni per la gestione del Piano e definito le prime misure di snellimento di procedure che incidono in alcuni dei settori oggetto del Piano.

È stato, inoltre, adottato e convertito dalle Camere il decreto-legge n. 80 del 2021 - esaminato in prima lettura dalla Commissione, in sede riunita - che introduce modifiche strutturali dei processi di reclutamento e, più in generale, dell'organizzazione del capitale umano nella PA. Secondo il Governo l'obiettivo delle misure è duplice: da un lato si definiscono percorsi veloci, trasparenti e rigorosi per il reclutamento dei profili professionali necessari all'attuazione del PNRR; dall'altro, con una prospettiva di più lungo periodo, si pongono le basi per una riforma strutturale della PA, così come delineata nel PNRR.

Per il raggiungimento del primo obiettivo, il decreto prevede, tra l'altro, modalità speciali per accelerare i tempi di selezione ed assunzione di personale a tempo determinato da parte delle amministrazioni titolari di progetti previsti nel PNRR e reintroduce l'apprendistato come forma di accesso alla PA per i più giovani, accompagnando tale misura con apposite dotazioni finanziarie aggiuntive.

Al fine di valorizzare il capitale umano esistente, viene rafforzata la capacità di *management* della PA attraverso l'ingresso di nuove professionalità dall'esterno e la progressione del personale interno sulla base del merito. Inoltre, in linea con le indicazioni della Commissione europea, il Governo conferma l'intenzione di procedere ad un allentamento dei vincoli alla mobilità orizzontale al fine di favorire una maggiore circolazione delle professionalità tra le diverse amministrazioni.

Il decreto-legge è intervenuto, infine, semplificando le attività di pianificazione e monitoraggio

attraverso l'accorpamento nel "Piano integrato di attività e di organizzazione" di una pluralità di piani previsti dalla normativa vigente.

Per quanto riguarda le nuove misure di semplificazione, le norme direttamente collegate al funzionamento delle amministrazioni modificano la legge sul procedimento amministrativo, al fine di rendere più rapide ed efficienti le procedure relative al PNRR e, più in generale, i rapporti tra PA, cittadini ed imprese, in particolare sul silenzio assenso e sull'istituto dell'annullamento di ufficio.

In relazione alle infrastrutture digitali, il Governo ha completato la strategia di cyber-resilienza del Paese, istituendo l'Agenzia nazionale per la cybersicurezza (ANC), chiamata a tutelare gli interessi nazionali e la resilienza dei servizi e delle funzioni essenziali dello Stato da minacce cibernetiche e a sviluppare capacità nazionali per far fronte agli incidenti di sicurezza informatica e agli attacchi informatici. L'Agenzia supporterà anche lo sviluppo di competenze industriali, tecnologiche, scientifiche, e assumerà le funzioni di interlocutore unico nazionale per i soggetti pubblici e privati in materia di misure di sicurezza e attività ispettive delle reti e dei sistemi informativi.

Infine, si semplificano i meccanismi di condivisione dei dati tra le amministrazioni mediante la Piattaforma digitale nazionale dati (PDND), al fine di garantire una reale interoperabilità delle banche-dati.

Dopo aver ricordato la necessità di rendere il parere alla 5a Commissione entro oggi o al massimo la prima mattina di domani, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, peraltro già anticipata informalmente ai componenti della Commissione, pubblicata in allegato.

Acquisito l'orientamento favorevole di tutti i Gruppi a procedere subito alla votazione dello schema di parere, non essendovi richieste di intervento e accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni, avanzata dal relatore.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78 ( [n. 301](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 settembre.

Il relatore [GRASSI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Non essendovi richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni, avanzata dal relatore.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che i documenti trasmessi in relazione alle audizioni informali sul disegno di legge n. 2394 (d-l 127/21 - Estensione certificazione verde COVID-19 e rafforzamento *screening*) saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

*La seduta termina alle ore 17,20.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DOCUMENTO LVII, N. 4-bis E CONNESSI ALLEGATI**

La Commissione, esaminato il documento in titolo e gli allegati,

premessi che:

- tra i principali provvedimenti di finanza pubblica adottati nel 2021, la Nota ricorda che sono stati destinati circa 1,6 miliardi a sostegno degli Enti territoriali, volti a rifinanziare i fondi per le funzioni fondamentali delle autonomie territoriali per il ristoro delle perdite di gettito subite in conseguenza della pandemia;
- si ricordano anche le risorse previste per il rafforzamento delle Forze armate e delle Forze di polizia impegnate nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica e nell'operazione "strade sicure";
- quanto al PNRR, la riforma della Pubblica amministrazione è una delle due riforme orizzontali, articolate in diversi obiettivi da realizzare entro il 2026, condizione necessaria per il successo delle misure del Piano e mira a rendere più efficace ed efficiente l'azione amministrativa al fine di favorire un miglioramento dei servizi offerti e un incremento della produttività dell'intera struttura economica del Paese.
- Il Governo rileva come i primi passi per l'attuazione della riforma generale della PA sono stati compiuti già tra il primo ed il secondo semestre del 2021, come previsto nel cronoprogramma del PNRR;
- nello specifico, è stato approvato il decreto sulla *governance* del PNRR e le semplificazioni normative, che ha introdotto disposizioni per la gestione del Piano e definito le prime misure di snellimento di procedure che incidono in alcuni dei settori oggetto del Piano ed è stato, inoltre, adottato e convertito dalle Camere il decreto-legge n. 80 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2021 ed esaminato in prima lettura dal Senato (A.S. 2272), che introduce modifiche strutturali dei processi di reclutamento e, più in generale, dell'organizzazione del capitale umano nella PA.
- secondo il Governo l'obiettivo delle misure è duplice: da un lato si definiscono percorsi veloci, trasparenti e rigorosi per il reclutamento dei profili professionali necessari all'attuazione del PNRR; dall'altro, con una prospettiva di più lungo periodo, si pongono le basi per una riforma strutturale della PA, così come delineata nel PNRR.
- tra le varie misure, in linea con le indicazioni della Commissione Europea, il Governo conferma l'intenzione di procedere ad un allentamento dei vincoli alla mobilità orizzontale al fine di favorire una maggiore circolazione delle professionalità tra le diverse amministrazioni, tema che è stato oggetto anche dell'ordine del giorno G/2272/12/1 e 2, accolto dal Governo in sede di conversione del decreto-legge n. 80 del 2021,
- in relazione alle infrastrutture digitali, il Governo dà conto di avere completato la strategia di cyber-resilienza del Paese istituendo l'Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza (ANC), e semplificato i meccanismi di condivisione dei dati tra le amministrazioni mediante la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), al fine di garantire una reale interoperabilità delle banche-dati,

formula, per quanto di competenza, un parere favorevole con la seguente osservazione:

si invita la Commissione di merito a evidenziare l'importanza, in tema di mobilità tra Pubbliche



amministrazioni, che al pubblico dipendente vincitore di concorso sia assicurata l'incomprimibilità del trattamento economico goduto presso l'Amministrazione di provenienza e il riconoscimento della carriera pregressa, come da ordine del giorno G/2272/12/1 e 2, accolto dal Governo in sede di esame del disegno di legge A.S. 2272.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 301**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo,  
considerato che:

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame modifica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78;

il procedimento ordinario per l'adozione dei regolamenti di organizzazione previsto dalla legge n. 400 del 1988 prevede lo strumento del decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e l'atto che si intende modificare ha assunto la veste di DPCM in forza di una deroga, prevista dalla legge, che ha esaurito la sua efficacia;

per un'ordinata tecnica normativa sarebbe preferibile non interpolare una fonte subordinata con una fonte, in senso ampio, sovraordinata, attesa la disciplina della citata legge n. 400 del 1988;

esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:

valuti il Governo di apportare le novelle oggetto del provvedimento non attraverso modifiche puntuali al vigente DPCM, bensì attraverso una riscrittura dell'intero testo sotto forma di DPR, che inglobi le modifiche all'organizzazione del Ministero che si intendono apportare.

# 1.3.2.1.5. 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 165 (ant.) del 06/10/2021

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 165**  
**MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 2021**

*Presidenza del Presidente*  
[PARRINI](#)

*Orario: dalle ore 10,35 alle ore 13,40*

*AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2394 (DL 127/21  
- ESTENSIONE CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 E RAFFORZAMENTO SCREENING)*

# 1.3.2.1.6. 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 166 (ant.) del 07/10/2021

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 166**  
**GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 2021**

*Presidenza del Presidente*  
[PARRINI](#)

*Orario: dalle ore 9,30 alle ore 13,40*  
*(sospensione: dalle ore 12,30 alle ore 12,40)*

*AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2394 (DL 127/21  
- ESTENSIONE CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 E RAFFORZAMENTO SCREENING)*

## 1.3.2.1.7. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 285 (pom.) del 12/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)  
MARTEDÌ 12 OTTOBRE 2021  
285ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[PARRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Scalfarotto.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

IN SEDE REFERENTE

**[\(2405\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021**, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il senatore [PARRINI](#) (PD), relatore, illustra il decreto-legge 117 del 17 agosto 2021, che reca disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021.

Il provvedimento, già approvato senza modificazioni dalla Camera dei deputati, si compone di sette articoli contenenti misure che hanno già in parte esplicitato i loro effetti in occasione delle recenti consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre.

L'articolo 1, in considerazione della perdurante situazione di emergenza epidemiologica, prevede che, limitatamente alle consultazioni elettorali del 2021, l'elettore provveda a inserire personalmente la scheda nell'urna, in deroga alla normativa vigente, che dispone invece la consegna della scheda al presidente di seggio per l'inserimento nell'urna. Per le elezioni suppletive di Camera e Senato, restano comunque ferme le previsioni che richiedono che ogni scheda sia dotata di un apposito tagliando antifrode nonché le previsioni che dispongono la consegna della matita al presidente di seggio, la constatazione da parte del presidente della chiusura della scheda, la verifica dell'identità dell'elettore e il distacco da parte del presidente del tagliando antifrode. Restano altresì ferme le ulteriori disposizioni della disciplina elettorale per le elezioni comunali che, oltre a prevedere la consegna della scheda al presidente di seggio, dispongono che quest'ultimo ne verifichi l'autenticità.

L'articolo 2 dispone in ordine alla costituzione di apposite sezioni elettorali nelle strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19, ovvero di seggi speciali nei Comuni privi di sezione ospedaliera.

In particolare, come per le elezioni dell'anno 2020 (secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 103 del 2020), stabilisce che nelle strutture sanitarie con un numero di posti-letto compresi tra 100 e 199 siano costituite le sezioni elettorali che in base alla normativa ordinaria sono previste per gli ospedali con un numero di posti-letto superiore a 200, in ragione di una sezione per ogni 500 letti o frazione di 500. Prevede inoltre che le sezioni elettorali istituite negli ospedali con reparti Covid-19 raccolgano anche i voti dei pazienti affetti da Covid-19 ricoverati nelle strutture sanitarie con meno di 100 posti-letto. Le medesime sezioni sono deputate a raccogliere anche i voti effettuati a domicilio ai sensi dell'articolo 3.

Nel caso in cui non sia possibile costituire le sezioni elettorali ospedaliere e/o i seggi speciali (per esempio, in caso di rinuncia degli scrutatori e del presidente di seggio individuati con le modalità ordinarie), il sindaco, previo consenso degli interessati, può nominare quali componenti delle sezioni e/o dei seggi speciali personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR) designato dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, volontari della Protezione civile.

Il decreto, innovando rispetto alle previsioni dettate per le consultazioni del 2020 con il decreto-legge n. 103, reca alcune disposizioni finalizzate a garantire il voto da parte degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare, quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19 nei Comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19. In particolare, per il 2021 si consente in tali Comuni l'istituzione di seggi speciali presso uno o più uffici elettorali di sezione di riferimento ordinari, diversi dalle sezioni ospedaliere. I seggi sono nominati dal sindaco con le predette modalità e provvedono alla raccolta del voto degli elettori e, successivamente, all'inserimento delle schede votate nelle urne degli uffici elettorali di sezione di riferimento, ai fini dello scrutinio.

Nel caso sia accertata l'impossibilità della costituzione di seggi speciali nel Comune, si prevede la possibilità di costituire un solo seggio speciale per due o più Comuni, sentita la commissione elettorale circondariale e previa intesa tra i sindaci interessati.

Limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021, i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere e dei seggi speciali di cui all'articolo in commento devono essere muniti delle certificazioni verdi Covid-19 previste dall'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021 (cosiddetto green pass). Agli stessi è riconosciuto l'onorario fisso forfettario previsto dall'articolo 1 della legge n. 70 del 1980 aumentato del 50 per cento.

L'articolo 3 disciplina l'esercizio del voto presso il proprio domicilio per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19 - analogamente a quanto già previsto per il 2020 - e prevede l'applicazione delle disposizioni del decreto-legge anche alle elezioni regionali dell'anno 2021 per finalità relative al contenimento del contagio e a garanzia dell'uniformità del procedimento elettorale.

L'articolo 4 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale per le consultazioni elettorali dell'anno 2021. Si dispone inoltre che tali consultazioni si svolgano nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo e al relativo onere si provvede nell'ambito delle risorse assegnate al commissario straordinario per l'emergenza Covid-19. Delle modalità operative e precauzionali adottate in base ai suddetti protocolli si tiene altresì conto ai fini dello svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle Province e dei consigli provinciali.

L'articolo 5 interviene sulla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero (Comites) prevedendo l'applicazione, fino al 31 dicembre 2021, di specifiche previsioni sulle sottoscrizioni per la presentazione delle liste.

Infine, l'articolo 6 reca disposizioni finanziarie e l'articolo 7 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.

Non essendoci richieste di intervento in discussione generale, il Presidente ritiene opportuno stabilire una scadenza per la presentazione di emendamenti particolarmente ravvicinata, considerato che il

provvedimento deve essere convertito in legge entro il prossimo 22 ottobre.  
Propone quindi di fissare tale termine per le ore 17 di oggi, martedì 12 ottobre.

La Commissione conviene.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede se il Governo abbia intenzione di lasciar decadere il provvedimento, considerato che in parte ha già esplicitato i suoi effetti nelle recenti consultazioni elettorali.

Il sottosegretario SCALFAROTTO precisa che non vi è un orientamento in tal senso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**[\(2394\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si è concluso il ciclo di audizioni informali e che il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti è stato fissato per le ore 10 di venerdì 15 ottobre.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di valutare l'opportunità di posticipare il termine per la presentazione di emendamenti a lunedì 18 o martedì 19 ottobre, in modo da poter calibrare le proposte emendative a seconda degli effetti che deriveranno dai primi giorni di applicazione del provvedimento.

Il senatore [TONINELLI](#) (*M5S*) concorda con la proposta del senatore Augussori. A suo avviso, è molto probabile che emergeranno alcune criticità, come è stato detto dagli esperti auditi, e quindi sarebbe inutile intervenire a posteriori.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che molto probabilmente, attraverso l'attività emendativa, nel provvedimento in esame verrà fatto confluire il decreto-legge n. 139 del 2021, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali (cosiddetto "capienze"). Sarà quindi necessario poi fissare anche un termine per i subemendamenti agli emendamenti della relatrice.

La relatrice [VALENTE](#) (*PD*) ritiene preferibile mantenere la scadenza emendamenti già fissata, in quanto eventuali ulteriori proposte di modifica potranno essere inserite attraverso subemendamenti. In ogni caso, a suo avviso, bisognerebbe anticipare gli effetti del provvedimento, piuttosto che posticipare la presentazione delle proposte di modifica rispetto all'entrata in vigore delle nuove misure.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) concorda con la relatrice.

Anche il senatore [RUOTOLO](#) (*Misto-LeU-Eco*) ritiene condivisibili le considerazioni espresse dalla relatrice.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) non comprende le ragioni della contrarietà da parte della relatrice alla posticipazione del termine per la presentazione di emendamenti. In tal modo, infatti, il Parlamento

potrebbe svolgere la propria funzione con la piena consapevolezza delle criticità da risolvere e quindi attraverso emendamenti effettivamente mirati a tale scopo.

Il senatore [TONINELLI](#) (*M5S*) sottolinea che si tratta di un rinvio di pochi giorni, nel corso dei quali sarà possibile accertare quali sono i problemi concreti determinati dall'entrata in vigore del green pass e formulare emendamenti appropriati, con la possibilità comunque di presentare ulteriori proposte di modifica per l'esame in Assemblea.

Basti pensare, per esempio, al rischio di un blocco del servizio di fornitura dei generi di prima necessità in quanto molti autotrasportatori non hanno il certificato verde poiché, essendo stranieri, hanno ricevuto vaccini non riconosciuti in Italia.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che la possibilità di subemendare sarà ristretta a determinate disposizioni volte a introdurre le misure del cosiddetto "decreto capienze". Ribadisce, quindi, l'opportunità di rinviare di qualche giorno il termine per la presentazione di emendamenti al decreto-legge n. 127.

Il senatore [GRIMANI](#) (*IV-PSI*), pur ritenendo comprensibili alcuni rilievi proposti dai senatori Augussori e Toninelli, concorda con le considerazioni della relatrice. Del resto, sarebbe piuttosto riduttiva un'osservazione degli effetti limitata a un giorno e mezzo. In ogni caso, è prevedibile che il Governo interverrà per aiutare le amministrazioni ad affrontare le criticità che emergeranno dopo l'estensione del green pass ai luoghi di lavoro.

Il senatore [PERILLI](#) (*M5S*), pur ritenendo condivisibili le considerazioni della relatrice, osserva che nel caso concreto bisogna tener conto della particolare gravità della situazione, nonché della presentazione di un ulteriore provvedimento da parte del Governo che quasi si sovrappone a quello appena entrato in vigore.

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*), associandosi alle considerazioni del senatore Perilli, chiede il rinvio del termine per la presentazione di emendamenti.

La relatrice [VALENTE](#) (*PD*) ritiene che il rinvio di 48 ore non sia particolarmente significativo per il riscontro degli effetti delle nuove misure e, invece, al contempo potrebbe far aumentare le tensioni sociali. Del resto, eventuali correttivi potrebbero essere introdotti anche in seconda lettura dall'altro ramo del Parlamento.

Il PRESIDENTE, tenendo conto dei differenti orientamenti espressi, al fine di evitare di sottoporre a votazione la proposta del senatore Augussori, opta per un breve rinvio del termine emendamenti, proponendo di posticiparlo alle ore 18 di lunedì 18 ottobre.

La Commissione conviene.

Ha quindi inizio la discussione generale.

Il senatore [TONINELLI](#) (*M5S*) sottolinea che anche nel corso delle audizioni sono emerse alcune difficoltà operative per l'attuazione del provvedimento in esame. Innanzitutto, occorre considerare che vi è un rischio di sovraffollamento presso farmacie, ospedali e altri luoghi deputati a somministrare tamponi, con la conseguenza di ritardi e difficoltà a recarsi sul luogo di lavoro. Pertanto, nel sottolineare che il Movimento 5 Stelle è a favore della certificazione, ritiene che si debba agevolare l'acquisizione, calibrando in modo diverso l'estensione alle differenti fasce di popolazione. Per esempio, si potrebbe valutare l'esenzione per coloro che sono guariti e quindi hanno acquisito l'immunità in modo naturale, che secondo molti studi sarebbe maggiore di quella acquisita a seguito di

vaccinazione, dopo aver accertato il valore anticorpale tramite test sierologico. In questo modo, tra l'altro, si escluderebbe l'obbligo del green pass per molti studenti.

Annuncia la presentazione di emendamenti, inoltre, per prevedere la gratuità dei tamponi o, in subordine, la fissazione di un prezzo calmierato per chi non è in grado di sostenerne l'onere economico.

Nel sottolineare la necessità di intervenire per ridurre i motivi che determinano tensioni sociali e prevenire reazioni violente, sarebbe anche opportuno evitare il controllo del possesso e della scadenza della certificazione "prioritariamente" al momento dell'ingresso in ufficio. Sarebbe sufficiente, a tal fine, una verifica da remoto, a campione, attraverso l'accesso a una banca dati da parte del datore di lavoro, che in questo modo sarebbe agevolato nella programmazione del lavoro.

Infine, sarebbe opportuno estendere la validità del green pass a tutta la giornata, per evitare che - se acquisito a seguito di tampone - possa scadere nel corso dell'attività lavorativa.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva che le proposte del senatore Toninelli sono di buon senso e auspica quindi che si mantenga un simile approccio nel valutare il provvedimento in esame.

Sottolinea che le organizzazioni datoriali hanno già rilevato numerose criticità nell'applicazione concreta delle misure sull'estensione del green pass ai luoghi di lavoro. Da questo punto di vista, giudica positivamente alcuni gli interventi del Governo volti a mitigare queste difficoltà.

Resta tuttavia il problema dell'acquisizione del certificato verde. Per evitare sovraffollamento e confusione presso le strutture sanitarie preposte alla somministrazione dei tamponi, si potrebbe ricorrere anche a quelli salivari rapidi, il cui tasso di affidabilità è comunque molto elevato, essendo pari al 95 per cento, ed escludere il certificato per i minori che praticano attività sportive.

Inoltre, a suo avviso, il green pass dovrebbe essere rilasciato automaticamente alle persone guarite dal virus le quali, con un test sierologico, possano dimostrare di avere un livello di anticorpi sufficiente a garantire la copertura immunitaria, che ovviamente dovrà essere stabilito dalle autorità sanitarie. Ad oggi, infatti, chi non è mai risultato positivo a un tampone pur avendo inequivocabilmente contratto l'infezione non è considerato guarito ai fini del certificato verde.

Annuncia pertanto la presentazione di emendamenti sui temi accennati, auspicando che sia possibile svolgere un dibattito costruttivo.

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*) rileva criticamente che il Governo ha deciso di assumere nuove misure restrittive e ulteriori obblighi proprio nei giorni in cui l'Italia ha raggiunto il risultato della copertura vaccinale, con doppia dose, dell'80 per cento della popolazione, peraltro a fronte di dati molto confortanti dal punto di vista dei ricoveri, dei decessi e dei contagi. Al contrario, in molti Paesi si registra un allentamento o addirittura l'eliminazione delle misure restrittive, come in Gran Bretagna, Svezia, Norvegia, Finlandia e Danimarca.

Rileva, inoltre, l'irrazionalità di alcune misure, dato che finora il certificato non è stato richiesto, per esempio, per viaggiare sui mezzi del trasporto pubblico, dove non è certo possibile mantenere alcun distanziamento personale.

Ritiene che, per calcolare correttamente la percentuale della popolazione immunizzata, il numero delle persone guarite dovrebbe essere sommato a quello dei vaccinati, in quanto molti studi scientifici hanno dimostrato che la copertura immunitaria acquisita a seguito di malattia è perfino più persistente ed efficace nei confronti delle varianti rispetto a quella derivante da vaccinazione. A suo avviso, allora, bisognerebbe prolungare la validità della certificazione e, soprattutto, esentare dalla vaccinazione le persone guarite dall'infezione di Covid-19.

Sottolinea, inoltre, la necessità di risolvere il problema dei lavoratori stranieri, per esempio le badanti, a cui sono stati somministrati vaccini non riconosciuti in Italia. Peraltro, rileva l'inopportunità di prevedere che in questi casi sia lo stesso datore di lavoro a farsi carico di controllare il certificato ed eventualmente allontanare il lavoratore.

Infine, ritiene ingiustificato l'obbligo di dotarsi di certificato verde per coloro che lavorano all'aperto,



come i braccianti agricoli o i forestali.

Il senatore [GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che il test sierologico consente di accertare in modo inequivoco l'infezione pregressa e il tasso di immunizzazione acquisita. In tal modo, anche molti malati asintomatici o paucisintomatici apprenderebbero di aver contratto, e superato, l'infezione da Covid-19. Ritiene quindi doveroso tenere conto di tale considerazione, che è supportata da evidenze scientifiche.

La relatrice [VALENTE](#) (*PD*) chiede di rinviare il seguito della discussione generale, per verificare se alcune delle criticità poste siano risolte dalle linee guida emanate dal Presidente del Consiglio. Nella giornata di oggi, infatti, sono state firmate quelle relative alla pubblica amministrazione e nei prossimi giorni sono attese quelle per il settore del lavoro privato.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) interviene incidentalmente per dare conto di una circolare del Ministero dell'interno con cui si inviterebbero le aziende del porto di Trieste a fornire gratuitamente i tamponi ai lavoratori portuali.

Il sottosegretario SCALFAROTTO precisa che la decisione di fornire gratuitamente i tamponi ai lavoratori, fino al 31 dicembre, è stata assunta liberamente dalle aziende del porto di Trieste. Non vi è alcuna indicazione in tal senso da parte del Governo.

Accogliendo la richiesta della relatrice, il PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2390) PARRINI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela giurisdizionale nel procedimento elettorale preparatorio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza del termine, fissato per le ore 14 di giovedì 7 ottobre, non sono stati presentati emendamenti. Tuttavia, non si può procedere alla votazione finale in quanto non sono ancora pervenuti i pareri delle Commissioni bilancio e giustizia sul testo.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2021, nel capitolo 2309 - piano gestionale 1 ( n. 310 )**

(Parere al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Esame e rinvio)

Il senatore [RUOTOLO](#) (*Misto-LeU-Eco*), relatore, illustra lo schema di decreto ministeriale in esame, predisposto di concerto tra il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze,

provvede a ripartire lo stanziamento previsto per l'anno 2021 a favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno.

Si tratta del piano gestionale 1 del capitolo di previsione del bilancio del Ministero dell'interno n. 2309 con il quale, in ragione del sostegno alle finalità istituzionali e alle attività di promozione sociale e di tutela degli associati, di cui alla legge n. 93 del 1994 e all'articolo 1 della legge n. 549 del 1995, si assegna la cifra complessiva di 1.956.197 euro a favore delle predette associazioni combattentistiche. Le associazioni destinatarie dei contributi sono: l'Associazione nazionale vittime civili di guerra, l'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti e l'Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti, che riceveranno contributi, rispettivamente, per 1.525.833,66, 234.743,64 e 195.619,70 euro.

Sulla base delle istanze di richiesta di contributo per l'anno 2021 presentate, con il provvedimento in esame si provvede al riparto delle risorse tra le citate Associazioni seguendo il criterio già applicato negli anni precedenti, corrispondente, sostanzialmente, al numero degli iscritti alle associazioni medesime.

Unitamente allo schema di decreto ministeriale, è stata trasmessa alle Camere la rendicontazione dell'attività svolta nell'anno 2020 dalle associazioni destinatarie dei contributi. Al riguardo, segnala che non sono stati trasmessi dal Ministero dell'interno i seguenti documenti dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra: bilancio consuntivo 2020, nota di missione 2020, bilancio sociale 2020, verbale e relazione del Collegio nazionale dei sindaci.

L'articolo 1, comma 42, della legge n. 549 del 1995, dispone che gli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, che non abbiano fatto pervenire alla data del 15 luglio di ciascun anno il conto consuntivo dell'anno precedente, da allegare allo stato di previsione dei singoli Ministeri interessati, siano esclusi dal finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di previsione stesso.

Rileva, in particolare, che lo stanziamento previsto per l'anno 2021 risulta pari a quanto previsto per il 2020 e che le risorse disponibili sono state assegnate in identica percentuale rispetto agli anni scorsi. Precisa che l'Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti usufruirà del 10 per cento della somma complessiva, l'Associazione nazionale dei perseguitati politici italiani antifascisti del 12 per cento e l'Associazione nazionale delle vittime civili di guerra del 78 per cento.

La senatrice [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*) rileva che, in assenza della trasmissione della documentazione prevista, l'assegnazione dei fondi all'Associazione nazionale vittime civili di guerra, in base all'articolo 1, comma 42, della legge n. 549 del 1995, sarebbe illegittima.

Il PRESIDENTE precisa che la documentazione non è stata trasmessa dal Governo al Parlamento: ciò non esclude che l'Associazione la abbia regolarmente trasmessa al Ministero.

Il sottosegretario SCALFAROTTO assicura che l'Associazione nazionale vittime civili di guerra ha consegnato al Governo tutta la documentazione richiesta, che sarà quanto prima inoltrata alla Commissione.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) chiede la documentazione sull'attività svolta dalle Associazioni destinatarie dei contributi.

Il PRESIDENTE precisa che la documentazione già presentata è allegata al testo dell'atto del Governo n. 310, mentre quella che sarà inviata successivamente sarà pubblicata e messa a disposizione della Commissione.

Invita quindi il relatore a predisporre uno schema di parere, inviandolo preventivamente per posta elettronica ai componenti della Commissione, in modo da poter acquisire eventuali proposte di integrazione o modifica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

# 1.3.2.1.8. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 287 (pom.) del 19/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**MARTEDÌ 19 OTTOBRE 2021**  
**287ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PARRINI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto e per l'interno Scalfarotto.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening**  
**- e petizioni nn. 930 e 932 ad esso attinenti**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di martedì 12 ottobre.

Il **PRESIDENTE** comunica che, alla scadenza del termine, previsto per le ore 18 di ieri, lunedì 18 ottobre, sono stati presentati 195 emendamenti e 10 ordini del giorno, pubblicati in allegato. Ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti all'emendamento del Governo 3.0.1000, che trasfonde nel decreto-legge in titolo il contenuto del decreto-legge n. 139 del 2021, scade alle ore 13 di domani, mercoledì 20 ottobre. Comunica altresì che è stato presentato l'ordine del giorno G/2394/5/1 (testo 2), pubblicato in allegato, e che è stato ritirato l'emendamento 5.6. Avverte che il senatore Endrizzi ha aggiunto la propria firma agli emendamenti 4.0.1, 4.4, 4.5, 5.8, 5.11, 5.14 e 5.20, che la senatrice Gallicchio ha sottoscritto l'ordine del giorno G/2394/2/1, che il senatore Coltorti ha aggiunto la propria firma all'ordine del giorno G/2394/2/1 e che la senatrice Montavecchi ha sottoscritto gli emendamenti 1.28, 1.17, 1.11, 1.20, 3.57, 3.23, 4.2, 4.0.2, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.3, 5.20, 1.9, 3.0.1, 3.0.5, 5.21, 1.29, 5.3, 5.5, 4.0.1, 3.0.9, 4.4, 4.5, 5.8, 5.11, 5.14, 8.0.2 e 8.0.1.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede al Governo un chiarimento sulla ratio dell'emendamento 3.0.1000, in particolare con riferimento all'articolo 8-*novies* che modifica il decreto legislativo n. 196 del 2003, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Sottolinea l'assenza di omogeneità con il contenuto del decreto all'esame e, soprattutto, la particolare incisività di una modifica che non dovrebbe essere apportata mediante un emendamento a un provvedimento relativo ad altro tema.

Chiede pertanto di conoscere le ragioni di tale proposta di modifica e le finalità della norma introdotta.

Anche la senatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*) esprime perplessità sulle modifiche sostanziali apportate al codice della *privacy*. In particolare si prevede che il trattamento dei dati personali da parte di un'amministrazione pubblica sia sempre consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri a essa attribuiti; si estende l'ambito della circolazione dei dati personali, in contrasto con la normativa comunitaria (GDPR); si riducono i tempi per l'acquisizione dei pareri del Garante per la protezione dei dati personali sulle riforme del PNRR.

Trattandosi di modifiche così incisive e definitive, sarebbe necessario un approfondimento attraverso apposite audizioni e lo slittamento del termine per i subemendamenti all'emendamento del Governo.

Il senatore [PERILLI](#) (*M5S*) ritiene incomprensibili le ragioni della modifica della normativa in materia di protezione dei dati personali. Evidenzia che si interviene su uno dei capisaldi della differenziazione tra il settore pubblico e quello privato. Infatti, il settore privato è tenuto a indicare la finalità del trattamento dei dati, mentre la pubblica amministrazione può indicarla autonomamente, senza alcun controllo esterno.

Nota, inoltre, che dal punto di vista della tutela della sicurezza dei dati sarebbe rischioso eliminare il controllo preventivo del Garante per la *privacy*.

Rileva, quindi, sia la disomogeneità delle modifiche proposte rispetto al testo in esame sia la carenza del requisito dell'urgenza.

Sarebbe opportuno, quindi, convocare in audizione un rappresentante del Governo, in particolare in riferimento all'applicazione del principio di *accountability*, e lo stesso Garante per la protezione dei dati personali. Sottolinea, a tale proposito, che - nel caso di un'eventuale ulteriore riduzione dei poteri e delle competenze dell'Autorità - sarebbe indispensabile una riflessione sull'effettivo significato della sua funzione.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che, secondo la prassi già seguita in occasione della trasfusione di decreti in altri provvedimenti, non sarebbe opportuno riaprire le audizioni. Tuttavia, in caso di emendamenti corposi e particolarmente rilevanti, la Commissione può chiedere chiarimenti ad altre figure istituzionali.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) concorda con le considerazioni del Presidente, ritenendo che in questo modo si possano contemperare le diverse istanze emerse e consentire un approfondimento.

Il sottosegretario ACCOTO, al fine di fornire i chiarimenti richiesti, illustra l'emendamento 3.0.1000 del Governo, con il quale si intende trasfondere le previsioni normative contenute nel decreto-legge n. 139 del 2021, che viene contestualmente abrogato, nel disegno di legge di conversione (AS 2394) del decreto-legge n. 127 del 2021. Tale rifusione si giustifica al fine di permettere al Parlamento di esaminare contestualmente le disposizioni previste nell'ambito dei due interventi emergenziali e che riguardano essenzialmente l'uso della certificazione verde, la progressiva riapertura di alcune attività e l'aumento della capienza massima di spettacoli ed eventi sportivi.

L'emendamento governativo aggiunge, così, al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 127 del 2021 un ulteriore articolo dopo l'articolo 3 e sette nuovi articoli dopo l'articolo 8, prevedendo altresì l'abrogazione di quest'ultimo.

Dopo l'articolo 3, viene aggiunto l'articolo 3-*bis*, che riproduce le misure previste dall'articolo 3 del decreto-legge n. 139 del 2021, con il quale si novella il decreto-legge n. 52 del 2021 aggiungendo, a quest'ultimo, l'articolo 9-*octies*. Tale articolo prevede che, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, pubblico o privato, derivante da specifiche esigenze organizzative, volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori siano tenuti a rendere le comunicazioni relative al possesso o alla mancanza del suddetto certificato con un preavviso idoneo a soddisfare le suddette esigenze. È abrogato l'articolo 8 del decreto-legge n. 127 del 2021. Tale disposizione, infatti, è sostanzialmente superata dagli eventi, in quanto stabiliva che, entro il 30 settembre 2021, il Comitato tecnico-scientifico avrebbe dovuto esprimere il proprio parere sulle misure di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative, in vista dell'adozione di ulteriori misure e tenendo conto dell'andamento dell'epidemia. Tali misure sono state adottate con il decreto-legge n. 139 del 2021, di cui, appunto, si propone la trasfusione nel decreto-legge in esame.

È aggiunto l'articolo 8-*bis*, che - nel riprodurre le disposizioni previste dall'articolo 1 del decreto-legge n. 139 del 2021 - riscrive l'articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021 in materia di spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi. Nello specifico, con riguardo proprio alla disciplina relativa allo svolgimento, nelle zone bianche e gialle, di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi, anche all'aperto, fermo restando l'obbligo di accesso con una delle certificazioni verdi COVID-19, si stabilisce che: nelle zone gialle, fermi restando i posti a sedere preassegnati, la distanza interpersonale di almeno un metro e la capienza consentita non superiore al 50 per cento della capienza massima autorizzata, non vi sono più limiti al numero massimo di spettatori; nelle zone bianche non è più necessario il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e la capienza consentita è pari al 100 per cento della capienza massima autorizzata.

La nuova disposizione, poi, consente in zona bianca (nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e per i soli soggetti muniti di una delle certificazioni verdi), a decorrere dall'11 ottobre 2021, lo svolgimento delle attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche. L'aumento delle capienze riguarda anche gli eventi sportivi.

Il nuovo articolo 8-*ter*, che riprende il contenuto dell'articolo 2 del decreto-legge n. 139 del 2021, novellando l'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 52 del 2021, modifica la disciplina relativa all'apertura al pubblico, nelle zone bianche e nelle zone gialle, dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, nonché delle mostre. In particolare, ferme restando le altre previsioni, si stabilisce che dall'11 ottobre 2021 non è più necessario il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori. Nulla varia per le zone arancioni e rosse.

L'articolo 8-*quater*, che ricalca l'articolo 4 del decreto-legge n. 139 del 2021, prevede un nuovo assetto organizzativo del Ministero della salute portando le Direzioni generali da 13 a 15, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tale potenziamento è dettato dalla necessità di rafforzare l'attuale assetto strutturale del Ministero, adeguandolo alle nuove esigenze di tutela della salute pubblica connesse all'emergenza sanitaria.

Con l'inserimento dell'articolo 8-*quinqüies*, che riproduce il contenuto dell'articolo 5 del decreto-legge n. 139 del 2021, si dispone il temporaneo avvalimento di personale aggiuntivo da parte dell'Ufficio centrale per il referendum. La disposizione è finalizzata a consentire l'espletamento delle operazioni di verifica delle sottoscrizioni relative alle richieste di referendum presentate entro il 31 ottobre, alla luce del differimento dei termini disposto in ragione della pandemia in atto: il termine ordinario del 30 settembre è stato, infatti, posticipato per il solo anno 2021 dal decreto-legge n. 52 del 2021.

L'articolo 8-*sexies*, in cui è trasfuso l'articolo 6 del decreto-legge n. 139 del 2021, proroga, in relazione all'emergenza pandemica, anche per la sessione 2021 le disposizioni eccezionali stabilite per lo svolgimento dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, introducendo altresì l'obbligo di green pass per l'accesso ai locali deputati allo svolgimento delle prove.

L'articolo 8-*septies*, corrispondente all'articolo 7 del decreto-legge n. 139 del 2021, incrementa, per il triennio 2021-2023, la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, al fine di

assicurare l'attivazione di ulteriori 3.000 posti per l'accoglienza di richiedenti asilo in conseguenza della crisi politica in corso in Afghanistan.

L'articolo 8-*octies*, che riproduce il contenuto dell'articolo 8 del decreto-legge n. 139 del 2021, reca disposizioni per la restituzione alla comunità slovena dell'immobile sito in Trieste e noto come Narodni Dom, di proprietà dell'Università degli studi di Trieste. Con tale misura si dà attuazione con norma primaria agli impegni assunti dal Governo nell'ambito del Protocollo di intesa siglato in Trieste il 13 luglio 2020.

Infine, l'articolo 8-*novies* riproduce il testo dell'articolo 9 del decreto-legge n. 139 del 2021 in materia di dati personali e novella alcune disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003 (codice per la protezione dei dati personali), al fine di allineare le previsioni del codice al rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, nell'ottica di valorizzare le attività e i compiti di interesse pubblico svolti dalle pubbliche amministrazioni.

Le novità più importanti sono le seguenti:

- l'articolo 2-*ter* del codice della *privacy* italiano prevede che la base giuridica per il trattamento dei dati personali sia costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. La novella in esame pone una deroga a tale generale previsione. La deroga concerne il trattamento da parte di un'amministrazione pubblica qualora tale trattamento sia "necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri" ad essa attribuiti. In sostanza, si estende, sempre nel rispetto del citato Regolamento europeo e sulla falsariga di altri ordinamenti europei quale quello tedesco, la base giuridica del trattamento dei dati personali per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico;
- viene abrogata la previsione secondo cui il Garante per la protezione dei dati personali, nel caso di trattamenti di dati personali svolti per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, tali da poter presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, è titolare di un potere di adottare d'ufficio provvedimenti di carattere generale, prescriventi misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato;
- diversamente, si potenzia la competenza del Garante al fine di prevenire la diffusione di materiale foto o video sessualmente espliciti;
- si riduce a trenta giorni il termine per i pareri che il Garante per la protezione dei dati personali può rendere su atti riconducibili al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), al Piano nazionale per gli investimenti complementari ed al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sta partecipando ai lavori della Commissione una senatrice che non ha ottemperato all'obbligo di mostrare il *green pass* all'ingresso del Senato. Sospende pertanto la seduta, in attesa delle determinazioni dei senatori Questori.

*La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 19.*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, in merito alla violazione dell'obbligo di esibire il *green pass* all'ingresso del Senato da parte della senatrice Granato, il Consiglio di Presidenza ha disposto l'accompagnamento della senatrice all'esterno unitamente alla sanzione del divieto di accesso a tutte le sedi del Senato e d'interdizione ai lavori parlamentari per dieci giorni, con relativa decurtazione economica.

In base a questo precedente, se dovesse verificarsi nuovamente una situazione analoga, anche i Presidenti di Commissione potranno assumere il provvedimento di allontanamento dalle rispettive aule analogamente a quanto disposto dal Regolamento per l'Assemblea. In ogni caso, agli ingressi negli edifici del Senato è stata rafforzata la capacità di controllo degli assistenti parlamentari.

Avverte che è in corso una verifica delle disponibilità del sottosegretario Accoto e del Garante della *privacy* per lo svolgimento del dibattito sui chiarimenti sull'emendamento del Governo 3.0.1000. Quanto all'organizzazione dei lavori, posto che alle ore 14 di domani, mercoledì 19 ottobre, è prevista la seduta delle Commissioni riunite 1a e 2a e al termine dei lavori dell'Assemblea sarà convocata una seduta plenaria per l'esame del disegno di legge n. 2310 e connessi (indennità dei sindaci) propone di proseguire l'esame del disegno di legge in titolo nella mattinata di giovedì 21 ottobre.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che domani, dopo la seduta dell'Assemblea, alle ore 20 è convocata la Giunta delle elezioni.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che la seduta potrà essere convocata per le ore 18,30 o al termine dei lavori dell'Assemblea. Nel caso di sovrapposizioni con sedute di altri organismi già convocate, si potrà rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge a giovedì 21.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) informa che giovedì, al termine dei lavori dell'Assemblea, è anche prevista una riunione del Gruppo della Lega. Chiede inoltre di posticipare il termine per i subemendamenti all'emendamento governativo.

La senatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*) chiede che ai lavori sul disegno di legge in esame possa partecipare un rappresentante del Governo con delega specifica sull'argomento trattato.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) ritiene opportuno prevedere la seduta per giovedì mattina e, in caso di necessità, spostarla al pomeriggio.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che si farà carico della richiesta della senatrice Mantovani. Propone, quindi, di iniziare la seduta, già convocata per le ore 14,30 di domani, mercoledì 20 ottobre, alla prima sospensione utile dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione conviene.

#### *SUL SEGUITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2390*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono pervenuti i pareri delle Commissioni giustizia e bilancio. Comunica inoltre che presenterà propri emendamenti per coordinare i termini del provvedimento con quelli previsti dalla legge 459 del 2001 per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini residenti all'estero.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 19,15.*

#### ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) N. [2394](#)

**G/2394/1/1**

[Romeo](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#)

Il Senato,



in sede di esame del disegno di legge n. 2394, di conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening,

premessi che:

a partire dal mese di febbraio 2020 il Governo, con la dichiarazione dello stato di emergenza, ha previsto misure specifiche per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, anche sulla base delle evidenze scientifiche in continua evoluzione;

con Decreto del Capo Dipartimento della protezione civile n.371 del 5 febbraio 2020, è stato istituito il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) con competenza di consulenza e supporto alle attività di coordinamento per il "superamento" dell'emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del Coronavirus;

nel corso di questi 20 mesi sono state previste misure di contenimento anche molto drastiche, tanto da sollevare dubbi sulla costituzionalità delle limitazioni che sono state imposte. I cittadini sono stati chiamati ad accettare restrizioni sulle proprie libertà personali, di circolazione, di riunione in nome di una tutela della salute pubblica collettiva;

per il conseguimento del fine generale di immunizzazione della collettività, le pubbliche istituzioni hanno incentivato una campagna vaccinale che coinvolgesse tutti i soggetti di età compresa fra i dodici e i diciotto anni, arrivando anche a prevedere l'utilizzo di una certificazione per accedere al proprio luogo di lavoro;

impegna il Governo:

a definire, anche alla luce dell'andamento dei dati epidemiologici e della campagna di vaccinazione e dei risultati ottenuti dall'applicazione delle disposizioni di contenimento, quali siano i criteri oggettivi presi a riferimento per stabilire con certezza la cessazione dello stato di emergenza e delle misure restrittive.

**G/2394/2/1**

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Pesco](#), [Ricciardi](#), [Romano](#), [Matrisciano](#), [Catalfo](#), [Guidolin](#), [Romagnoli](#), [Pirro](#), [Castellone](#), [Endrizzi](#), [Mautone](#), [Marinello](#), [Giuseppe Pisani](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Castaldi](#), [Maiorino](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening " (A.S. 2394);

premessi che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame dispone che dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, è obbligatorio possedere e conseguentemente esibire, su richiesta, un certificato verde, in corso di validità, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro da parte dei dipendenti pubblici e da altri soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni;

l'articolo 3 del decreto oggetto di conversione reca il medesimo obbligo, ma per i lavoratori, ivi compresi i soggetti in formazione o volontari, operanti nel settore privato;

considerato che:

la progressiva estensione dell'utilizzo della certificazione verde Covid 19 ha consentito di contemperare la graduale riapertura delle attività con la minimizzazione del rischio del contagio derivante dall'assembramento delle persone;

l'impiego delle certificazioni ha in ogni caso comportato degli oneri diretti e indiretti sia in

ambito lavorativo, sia in ambito universitario, sia per i cittadini che hanno necessità di riappropriarsi della vita comunitaria e sociale; pertanto, questi oneri devono essere, da un lato, calmierati e, dall'altro, devono essere transitori;

pertanto, occorre delineare, sulla base di evidenze scientifiche inequivocabili, l'arco temporale entro il quale prevedere la revoca dell'uso delle certificazioni verdi;

impegna il Governo

a rimodulare, in base ai criteri di proporzionalità ed adeguatezza, l'utilizzo delle certificazioni verdi Covid-19 sulla base dell'andamento epidemiologico e del trend delle vaccinazioni.

**G/2394/3/1**

[Mantovani](#), [Ricciardi](#), [Pescò](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Castaldi](#), [Perilli](#), [Maiorino](#), [Matrisciano](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening " (A.S. 2394);

premessò che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame dispone che dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, è obbligatorio possedere e conseguentemente esibire, su richiesta, un certificato verde, in corso di validità, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro da parte dei dipendenti pubblici e da altri soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni;

l'articolo 3 del decreto oggetto di conversione reca il medesimo obbligo, ma per i lavoratori, ivi compresi i soggetti in formazione o volontari, operanti nel settore privato;

considerato che:

la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale (il cosiddetto QR code), utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, nonché di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione;

l'applicazione consente, agli operatori incaricati, la verifica della validità delle Certificazioni verdi COVID-19 e degli "EU Digital COVID Certificate" attraverso la lettura del codice a barre bidimensionale -QR code;

il momento del controllo del Green Pass da parte degli operatori incaricati potrebbe però generare, sia nell'ambito pubblico che privato, assembramenti e rallentamenti del flusso di ingresso del personale;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere la lettura automatica del QR code del certificato verde Covid-19 al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, con l'utilizzo di dispositivi tecnologici, senza il necessario intervento di un operatore incaricato a farlo.

**G/2394/4/1**

[Augussoni](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2394, di conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening,

premessi che:

il decreto-legge in conversione reca disposizioni per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, e reca misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei medesimi luoghi di lavoro;

il decreto-legge, in particolare, prevede l'estensione dell'obbligo di certificazione verde COVID-19 nei luoghi di lavoro, al fine di garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus SARS-CoV-2;

l'articolo 3, in dettaglio, prevede che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione del virus SARS-CoV-2, ai lavoratori del settore privato sia fatto obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 per accedere ai luoghi di lavoro;

considerato che:

l'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevede che per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, nonché per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, il periodo di assenza dal servizio sia equiparato al ricovero ospedaliero e che, a decorrere dal 17 marzo 2020, i periodi di assenza dal servizio non siano computabili ai fini del periodo di comporta;

i lavoratori fragili di cui al citato articolo 26, comma 2, che non possono svolgere la prestazione lavorativa in presenza o in modalità agile, sono pertanto collocati in malattia e percepiscono la relativa indennità, erogata dall'INPS ma soggetta a limiti temporali;

a causa del perdurare dello stato di emergenza, ormai prossimo ai 24 mesi, molti lavoratori fragili che sono stati impossibilitati a svolgere la propria attività lavorativa si vedono privati della retribuzione e dell'indennità di malattia;

il tema si pone altresì per quei lavoratori che, rientranti o meno nella categoria dei lavoratori fragili di cui al citato articolo 26, comma 2, sono stati dichiarati temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che sono quindi anch'essi collocati in malattia;

impegna il governo ad adottare tutte le iniziative di propria competenza al fine di disporre, nel primo provvedimento utile, che i lavoratori fragili, di cui al citato articolo 26, comma 2, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nonché i lavoratori dichiarati temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, conservino il diritto a percepire l'indennità di malattia per tutto il periodo di assenza dal servizio dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dalla data del 18 marzo 2020 e sino alla data di cessazione dello stato di emergenza.

**G/2394/5/1 (testo 2)**

[Romeo](#), [Augussoni](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2394, di conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening,

premessi che:

il Reparto di Epidemiologia, Biostatistica e Modelli matematici, del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, con la partecipazione del Ministero della Salute e dell'Ospedale Bambino Gesù di Roma, ha pubblicato lo studio "COVID-19 Disease Severity Risk Factors for Pediatric Patients in Italy" in cui ha analizzato le caratteristiche demografiche e cliniche,

insieme ai fattori di rischio per la gravità della malattia, nei neonati, bambini e adolescenti e poi confrontate con la popolazione adulta e anziana. Dallo studio si evince che i casi pediatrici rappresentano l'1,8% delle diagnosi totali (3.836/216.305) e l'età mediana è di 11 anni e il rischio risulta associato a patologie preesistenti;

alcuni studi presentati nel corso delle audizioni svolte in commissione sul provvedimento in esame, mostrano come il sistema immunitario dei bambini affronti in modo analogo l'infezione dovuta al Covid-19 e le infezioni respiratorie clinicamente simili, tanto da combatterle con la stessa efficacia nel medesimo lasso di tempo. A conferma di questa tesi, il numero dei decessi dall'inizio della pandemia ad oggi di bambini fra 0 e 19 anni è al di sotto della media di quello negli 2015-2019;

nonostante il Covid-19 si presenti nei bambini generalmente in forma asintomatica e nonostante il rischio di avere degli effetti gravi in età pediatrica sia bassissimo, ad eccezione di soggetti con particolari patologie, e sia stato ribadito ufficialmente dall'ISS che il tasso di ospedalizzazione, il ricovero in terapia intensiva, la gravità della malattia e i giorni dall'esordio dei sintomi alla guarigione aumentano significativamente con l'età tra i bambini, gli adulti e gli anziani, il dibattito sull'opportunità di somministrare il vaccino anche al di sotto dei dodici anni è già aperto;

l'azienda statunitense Pfizer e quella tedesca Biontech hanno comunicato alcuni giorni fa i risultati degli studi clinici sul vaccino contro il coronavirus sui bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, e hanno reso noto che chiederanno a breve l'approvazione normativa da parte degli enti regolatori;

le evidenze di uno studio condotto da ricercatori dell'Università della California sugli adolescenti di sesso maschile tra i 12 e i 15 anni che godono di buona salute, dimostrano che il rischio di venire ospedalizzati per gli effetti collaterali del vaccino anti Covid-19 è più alto di quello di ospedalizzazione per aver contratto l'infezione. Per questi ragazzi, la probabilità di vedersi diagnosticata una miocardite è da quattro a sei volte superiore rispetto a quella di finire in ospedale con il Covid nei quattro mesi successivi all'inoculazione del vaccino;

le perplessità legate alla somministrazione del vaccino a soggetti in età pediatrica sono principalmente legate all'opportunità di sottoporre ad un rischio, seppur minimo, di effetti indesiderati una platea di soggetti che avrebbe un rischio minore se contraesse l'infezione. Il principio rischio-beneficio deve necessariamente essere alla base delle scelte effettuate da chi governa il Paese;

l'evidenza dei dati scientifici lascia aperti molti dubbi sull'opportunità di ricorrere alla vaccinazione anti SARS-CoV-2 per i minori di anni dodici pertanto si ritiene criterio di ragionevolezza e buon senso scongiurare l'estensione dell'obbligo della certificazione verde;

il possesso della certificazione verde è una misura temporanea legata all'emergenza in atto e non avrà più alcuna ragione di esistere via via che i dati epidemiologici continueranno a mostrare un netto miglioramento della situazione;

impegna il Governo:

a scongiurare l'estensione dell'obbligo della certificazione verde di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 22 aprile 2021, n.52 per i minori di anni dodici.

**G/2394/5/1**

[Romeo](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2394, di conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening,

premessi che:

il Reparto di Epidemiologia, Biostatistica e Modelli matematici, del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, con la partecipazione del Ministero della Salute e

dell'Ospedale Bambino Gesù di Roma, ha pubblicato lo studio "COVID-19 Disease Severity Risk Factors for Pediatric Patients in Italy" in cui ha analizzato le caratteristiche demografiche e cliniche, insieme ai fattori di rischio per la gravità della malattia, nei neonati, bambini e adolescenti e poi confrontate con la popolazione adulta e anziana. Dallo studio si evince che i casi pediatrici rappresentano l'1,8% delle diagnosi totali (3.836/216.305) e l'età mediana è di 11 anni e il rischio risulta associato a patologie preesistenti;

alcuni studi presentati nel corso delle audizioni svolte in commissione sul provvedimento in esame, mostrano come il sistema immunitario dei bambini affronti in modo analogo l'infezione dovuta al Covid-19 e le infezioni respiratorie clinicamente simili, tanto da combatterle con la stessa efficacia nel medesimo lasso di tempo. A conferma di questa tesi, il numero dei decessi dall'inizio della pandemia ad oggi di bambini fra 0 e 19 anni è al di sotto della media di quello negli 2015-2019;

nonostante il Covid-19 si presenti nei bambini generalmente in forma asintomatica e nonostante il rischio di avere degli effetti gravi in età pediatrica sia bassissimo, ad eccezione di soggetti con particolari patologie, e sia stato ribadito ufficialmente dall'ISS che il tasso di ospedalizzazione, il ricovero in terapia intensiva, la gravità della malattia e i giorni dall'esordio dei sintomi alla guarigione aumentano significativamente con l'età tra i bambini, gli adulti e gli anziani, il dibattito sull'opportunità di somministrare il vaccino anche al di sotto dei dodici anni è già aperto;

l'azienda statunitense Pfizer e quella tedesca Biontech hanno comunicato alcuni giorni fa i risultati degli studi clinici sul vaccino contro il coronavirus sui bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, e hanno reso noto che chiederanno a breve l'approvazione normativa da parte degli enti regolatori;

le evidenze di uno studio condotto da ricercatori dell'Università della California sugli adolescenti di sesso maschile tra i 12 e i 15 anni che godono di buona salute, dimostrano che il rischio di venire ospedalizzati per gli effetti collaterali del vaccino anti Covid-19 è più alto di quello di ospedalizzazione per aver contratto l'infezione. Per questi ragazzi, la probabilità di vedersi diagnosticata una miocardite è da quattro a sei volte superiore rispetto a quella di finire in ospedale con il Covid nei quattro mesi successivi all'inoculazione del vaccino;

le perplessità legate alla somministrazione del vaccino a soggetti in età pediatrica sono principalmente legate all'opportunità di sottoporre ad un rischio, seppur minimo, di effetti indesiderati una platea di soggetti che avrebbe un rischio minore se contraesse l'infezione. Il principio rischio-beneficio deve necessariamente essere alla base delle scelte effettuate da chi governa il Paese;

impegna il Governo:

a stabilire che la campagna vaccinale nazionale per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 non può essere indirizzata, in nessun caso, ai minori di anni dodici.

**G/2394/6/1**

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Il Senato,

al fine di consentire una migliore valutazione della situazione pandemica,

impegna il Governo:

- a rendere agevolmente consultabili i dati di contagi, ricoveri e decessi per Covid-19, suddivisi per classi di età e stato vaccinale, introducendo una categoria a sé per coloro che sono stati vaccinati nei quattordici o quindici giorni precedenti, senza includerli né tra i vaccinati, né tra i non vaccinati;

- a rendere consultabili il più rapidamente possibile i dati sulla mortalità generale, suddivisi per classi di età.

**G/2394/7/1**

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Il Senato,

premessi che:

il presente decreto-legge reca disposizioni volte a fronteggiare l'emergenza da COVID-19 adeguando il quadro delle vigenti misure di contenimento ed estendendo l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 all'accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati;

l'attuale più restrittivo regime previsto per la capienza degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, appare in contrasto con i livelli raggiunti dalla campagna vaccinale, con l'attuale situazione epidemiologica e con l'estensione dell'utilizzo dell'obbligo di certificazione verde COVID-19, che dal 15 ottobre è stato esteso a tutti lavoratori del settore pubblico e del settore privato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, anche sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, ai fini del riempimento degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, nel caso in cui per l'accesso al mezzo di trasporto sia richiesta la preventiva prenotazione anche per la scelta del posto a bordo, che le persone conviventi, nonché i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili non siano conteggiati ai fini del limite di riempimento dell'80 per cento attualmente previsto.

**G/2394/8/1**

[Augussoni](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2394, di conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening,

premessi che:

a partire dal mese di febbraio 2020 il Governo, con la dichiarazione dello stato di emergenza, ha previsto misure specifiche per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, anche sulla base delle evidenze scientifiche in continua evoluzione;

nel corso di questi 20 mesi sono state previste misure di contenimento anche molto drastiche, tanto da sollevare dubbi sulla costituzionalità delle limitazioni che sono state imposte. I cittadini sono stati chiamati ad accettare restrizioni sulle proprie libertà personali, di circolazione, di riunione in nome di una tutela della salute pubblica collettiva;

al fine di contenere le possibili forme di contagio, il provvedimento in esame prevede l'obbligo di una certificazione per accedere al proprio luogo di lavoro che attesti l'avvenuto vaccino, l'esenzione per guarigione o per motivi di salute, o l'assenza del virus comprovata da un tampone antigenico o molecolare;

per il conseguimento del fine generale di immunizzazione della collettività, le pubbliche istituzioni hanno incentivato una campagna vaccinale gratuita che coinvolgesse tutti i soggetti di età compresa fra i dodici e i diciotto anni;

i lavoratori che hanno scelto di non sottoporsi alla vaccinazione non obbligatoria, si vedono quindi obbligati ad effettuare regolarmente tamponi per esercitare il proprio diritto al lavoro, sostenendo dei costi piuttosto elevati;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di stabilire un prezzo calmierato per l'effettuazione dei tamponi antigenici rapidi, così da poter garantire una libera scelta fra il certificato di vaccinazione e il certificato con esito negativo a tutti i lavoratori e garantire quindi a tutti di esercitare il proprio diritto al lavoro.

**G/2394/9/1**

[Augussoni](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

Il Senato, esaminato il disegno di legge "Conversione in legge del decreto legge 21 settembre 2021, n.127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening", premesso che:

il Governo, in sede di esame, ha previsto la trasfusione nel provvedimento in oggetto del decreto legge 8 ottobre 2021, n.139 che modifica, fra le altre cose, la disciplina relativa allo svolgimento di eventi pubblici e la capienza prevista per alcuni luoghi aperti al pubblico;

la pandemia ha imposto severe limitazioni dell'attività fieristica, che da marzo 2020 è stata sostanzialmente limitata, salvo pochissime eccezioni, ad eventi virtuali, che hanno ridotto pesantemente il fatturato dell'intero settore, con il rischio di una sua permanente compromissione;

considerato che l'Italia è la quarta nazione al mondo (dopo Cina, USA e Germania) per vastità e articolazione del sistema fieristico, il quale è un canale fondamentale per l'internazionalizzazione del sistema economico del nostro Paese, il decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, ha previsto in via generale sostegni per vari settori e filiere economici, tra i quali quelli del turismo;

l'articolo 38 del decreto-legge 41/2021:

· al comma 1, rfinanzia di 150 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo per la promozione integrata sui mercati esteri (istituito dal D.L. n. 18/2020) per la concessione di contributi a fondo perduto - commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili - a favore degli enti fieristici italiani per il supporto ai processi di internazionalizzazione degli stessi enti;

· al comma 3, istituisce, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio e dal ridimensionamento, a causa della pandemia da Covid-19, di fiere e congressi;

· al comma 4, demanda le modalità di riparto del Fondo ad un decreto del Ministro del turismo, tenendo conto dell'impatto economico negativo nel settore conseguente alle restrizioni determinate dalla pandemia;

· al comma 5, specifica che l'indennità di sostegno disciplinata dal comma 3 è incompatibile con i contributi a fondo perduto di cui al comma 1;

occorre chiarire che, nell'ambito della norma di cui all'articolo 38, non vi sia incompatibilità tra quanto disposto dal comma 1 e dal comma 3, perseguendo, gli stessi, finalità del tutto diverse;

il decreto-legge n. 18/2020 (art. 72) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, finalizzato:

§ alla realizzazione, anche attraverso ICE, di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19;

§ al potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal MAECI e da ICE;

§ al cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche mediante la stipula di apposite convenzioni;

§ all'erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi alle imprese che operano sui mercati esteri a valere sul Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 251/1981 (cd. Fondo Legge n. 394/1981);

§ alla stipula da parte del MAECI, fino al 31 dicembre 2021, di convenzioni con enti pubblici e privati per l'acquisizione di servizi di consulenza specialistica in materia di internazionalizzazione del Sistema Paese (articolo 48 del D.L. n. 34/2020).

Il fondo è stato istituito con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020 e rfinanziato per le relative finalità di 250 milioni di euro dal D.L. n. 34 del 2020 (art. 48). Per la

specificata finalità inerente la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese esportatrici che ottengono finanziamenti agevolati a valere sul Fondo 394/1981, esso è stato poi rifinanziato di:

§ 63 milioni di euro per il 2020 dal D.L. n. 104/2020, articolo 91, comma 3. Il successivo D.L. n. 137/2020 ha previsto che, a valere su tale stanziamento e nel rispetto delle disposizioni dell'UE in materia di aiuti di Stato, possano essere concessi, per il tramite di Simest SpA, a favore degli enti fieristici italiani, per il supporto ai processi di internazionalizzazione degli stessi enti, contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo, secondo termini, modalità e condizioni stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni amministratore del Fondo;

§ 200 milioni di euro per il 2020 dal D.L. n. 137/2020 (art. 6, c.2) e di ulteriori 100 milioni di euro dal D.L. n. 157/2020 (poi decaduto, ma il rifinanziamento è stato trasposto nell'art. 6-bis, comma 14, del D.L. n. 137/2020, in sede di conversione in L. n. 176/2020);

§ 610 milioni di euro per il 2021 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, c. 145, e art. 1, c. 1142, lett. b), della L. n. 178/2020).

quanto agli indennizzi al sistema fieristico colpito dalla pandemia, si rammenta che l'art. 183, c. 2, del D.L. n. 34/2020, modificato dall'art. 80 del D.L. n. 104 del 2020, ha istituito il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, e del sistema fieristico per gli eventi annullati causa Covid-19;

la dotazione iniziale del Fondo - come rifinanziata da successivi interventi - è di 631,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 191 milioni di euro per il 2021. Dell'importo autorizzato per l'anno 2020:

§ una quota, pari a 20 milioni di euro, è stata destinata agli operatori che hanno subito un calo di fatturato per la cancellazione, l'annullamento o il rinvio, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, di almeno un evento fieristico o congressuale in Italia o all'estero in calendario nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 settembre 2020;

§ un'ulteriore quota, pari a 350 milioni di euro, è stata destinata *ex lege* al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi (art. 6-bis, c. 3, del D.L. n. 137/2020).

l'articolo 36 del D.L. n. 41/2021, nell'incrementare il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, di ulteriori 120 milioni di euro, ha escluso le fiere e i congressi dai possibili destinatari delle risorse dello stesso Fondo. Contestualmente, l'articolo 38, comma 3, del D.L. n. 41/2021, come detto, ha istituito il fondo destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio e dal ridimensionamento, a causa della pandemia da Covid-19, di fiere e congressi, successivamente incrementato di 50 milioni di euro dal D.L. n. 73/2021 (portando lo stanziamento complessivo del fondo a 150 milioni di euro per l'anno 2021), al fine di provvedere, nel limite di spesa autorizzato, al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, delle fiere nonché al ristoro dei soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota superiore al 51% dei ricavi derivante da attività riguardanti fiere e congressi;

impegna il Governo:

ad operare in materia di eventi fieristici e congressuali con gli appositi strumenti, per applicare l'articolo 38 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, nel senso che l'incompatibilità tra le misure erogate a valere sul Fondo per la promozione integrata sui mercati esteri e i contributi erogati dal Ministero del Turismo, sussiste solo nel caso in cui quest'ultimo ristora i medesimi costi fissi indennizzati da Simest Spa, fermo restando i limiti legati al rispetto della disciplina euro unitaria in tema di aiuti di stato ed, in particolare, nel caso di specie, quanto stabilito con Decisione C(2021) 5616 final del 30 agosto 2021.

**G/2394/10/1**

[De Bonis](#)

Il Senato,



premessi che:

- in data 20/12/2020, con Raccomandazione nr. 2243/2020, la Commissione Europea Trasporti, in un'ottica di garantire la libera circolazione delle merci, che rappresenta uno dei tre pilastri fondanti del Trattato di Maastricht dello 07/02/1992, tuttora vigente, nonché di assicurare gli approvvigionamenti in piena emergenza Covid-19, imponeva agli Stati Membri, l'esonero da tamponi e vaccinazioni per gli autisti di mezzi pesanti e gli autotrasportatori (padroncini);

- venivano pertanto predisposti i c.d. "green lanes", "corsie verdi";

- ad oggi l'Italia, non solo disattende la fonte comunitaria, gerarchicamente superiore, bensì in data 14/10/2021, con Circolare ministeriale nr. 37420, il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili ha esonerato, alla vigilia del 15 ottobre, gli autisti esteri da tampone e certificazione verde, imponendola esclusivamente ad autisti ed autotrasportatori nazionali;

- è in atto una vera e propria discriminazione nei confronti della categoria, in particolare modo nei confronti degli autisti e degli autotrasportatori del Mezzogiorno, i quali garantiscono 24 ore su 24, percorrendo 20 ore di traghetto dalla Sicilia, l'approvvigionamento dei deperibili, corrispondenti a 12,5 miliardi di Pil nazionale annuo;

- occorre aprire un tavolo di trattativa con Assarmatori, dato che taluni armatori non richiedono sullo Stretto di Messina nulla, in rispetto della normativa comunitaria;

- la Lega Autisti Autotrasportatori Indipendenti Siciliani, L.A.A.I.S., è dovuta intervenire presso la Prefettura di Salerno, l'ASL di Salerno e la Società TRANSITALIA di Mercato San Severino, per le discriminazioni attuate nei confronti di alcuni autisti nazionali, obbligati ad autosospendersi dal lavoro;

la stessa Cancelliera uscente, Angela Merkel, avanti le vicende polacche, ha apertamente dichiarato che la fonte giuridica comunitaria è gerarchicamente superiore rispetto a quella nazionale e non può essere disattesa, ragione per cui l'Italia è già in procedura di infrazione,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure urgenti al fine di apportare deroghe funzionali alla categoria degli autisti e degli autotrasportatori italiani, tenuto conto dell'effettiva carenza di 100.000 unità, dato in aumento e che impatterà sull'intero tessuto economico;

a convocare urgentemente un tavolo tecnico, ascoltando le istanze della Lega Autisti Autotrasportatori Indipendenti Siciliani, L.A. A.I.S., in un'ottica di reciproca collaborazione, ritenendo che il Mezzogiorno sia stato fortemente penalizzato.

Art. 01

### 01.1

[Granato](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

All'articolo 1, premettere il seguente:

«**Art. 01** (Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazioni)

1. Dopo l'articolo 9-*octies* del decreto-legge 22 aprile 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni e integrazioni, aggiungere il seguente: »9-*nonies*. Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica.«

Art. 1

### 1.1

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Sopprimere l'articolo

### 1.2

[Granato](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**1.3**

[Paragone](#), [Giarrusso](#), [Martelli](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**1.4**

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

*Sopprimere il comma 1*

**1.5**

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

*Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», al comma 1, primo periodo, premettere le seguenti parole "Qualora in Italia il numero dei ricoveri o dei decessi per Covid-19 superi la media ponderata degli stati membri dell'Unione Europea," e dopo le parole: "15 ottobre 2021", inserire le seguenti: "o in successiva data in cui ciò si verifichi".*

**1.6**

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

*Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», al comma 1, al comma 1 sostituire le parole "15 ottobre" con le seguenti "1° novembre".*

**1.7**

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

*Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», al comma 1, al comma 1 sostituire le parole: "15 ottobre" con le seguenti "22 ottobre".*

**1.8**

[Fedeli](#)

*Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute per i quali è prevista la possibilità di effettuare gratuitamente i *test* antigenici rapidi ai sensi dell'articolo 34, comma 9-*quater*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, introdotto dal comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto.»

**1.9**

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Pescò](#), [Ricciardi](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#)

*Al comma 1, capoverso "Art. 9-quinquies", al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché ai soggetti in possesso di certificazione medica attestante l'effettuazione di un test sierologico che accerti la presenza di anticorpi in quantità uguale o superiore al valore stabilito, insieme alla durata temporale dell'esenzione, con circolare del Ministero della salute»*

*Conseguentemente, all'articolo 3, capoverso «Articolo 9-septies», comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché ai soggetti in possesso di certificazione medica attestante l'effettuazione di un test sierologico che accerti la presenza di anticorpi in quantità uguale o superiore al valore stabilito, insieme alla durata temporale dell'esenzione, con circolare, del Ministero della salute»*

**1.10**

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

*Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole ", nonché a coloro che svolgono l'attività lavorativa in remoto o all'aperto."*

### 1.11

[Romano](#), [Matrisciano](#), [Pesco](#), [Catalfo](#), [Guidolin](#), [Romagnoli](#), [Mantovani](#), [Ricciardi](#), [Dell'Olio](#), [Castellone](#), [Lomuti](#), [Pirro](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Perilli](#), [Maiorino](#)

*Al comma 1, capoverso " Articolo 9-quinquies" , comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano altresì ai soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in luoghi di lavoro completamente all'aperto o che svolgono la prestazione lavorativa individualmente, secondo le caratteristiche e le modalità definite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della Salute, da emanare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, capoverso " Articolo 9-septies" , comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano altresì ai soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in luoghi di lavoro completamente all'aperto o che svolgono la prestazione lavorativa individualmente, secondo le caratteristiche e le modalità definite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della Salute, da emanare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».*

### 1.12

[Fedeli](#)

*Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano altresì ai soggetti vaccinati con vaccini, somministrati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere, non riconosciuti come equivalenti a quelli effettuati nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.»*

### 1.13

[Grimani](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: «La certificazione di cui al presente comma non indica le motivazioni dell'esenzione.».*

### 1.14

[Fedeli](#)

*Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il rilascio della certificazione medica, per i soggetti di cui al presente comma, avviene assicurando la protezione dei dati personali in essa contenuti, compresa la motivazione clinica della esenzione".*

### 1.15

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

*Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», sopprimere i commi 4 e 5.*

### 1.16

[Fedeli](#), [Nannicini](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 è in capo all'utilizzatore; è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni.»*

### 1.17

[Toninelli](#), [Romano](#), [Guidolin](#), [Matrisciano](#), [Coltorti](#), [Catalfo](#), [Castellone](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Pirro](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Perilli](#), [Maiorino](#)

*Al comma 1, capoverso "Art. 9-quinquies", apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 5, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: «I datori di lavoro di cui al*

comma 4, primo periodo, definiscono le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo che tali controlli siano effettuati da remoto attraverso le modalità automatizzate, di cui all'articolo 13, comma 10, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. I controlli effettuati da remoto verificano quotidianamente la validità della certificazione verde COVID-19 esclusivamente all'orario di inizio del turno di lavoro.»

*b) dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. La scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle conseguenze di cui ai commi 6 e 7. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.»

#### **1.18**

[Fedeli](#)

*Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», al comma 5, dopo le parole «anche a campione» inserire le seguenti «purché a rotazione.»*

#### **1.19**

[Fedeli](#)

*Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», al comma 5, dopo le parole «incaricati dell'accertamento» inserire le seguenti «, individuandoli prioritariamente tra i soggetti preposti alla sorveglianza sanitaria, così come individuati dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».*

#### **1.20**

[Ricciardi](#), [Coltorti](#), [Romano](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Perilli](#), [Maiorino](#)

*Al comma 1, capoverso " Art. 9-quinquies" , al comma 5, dopo il primo periodo inserire i seguenti: «In particolare, i controlli devono essere effettuati dagli addetti alla sorveglianza sanitaria nominati dal datore di lavoro, con esclusione delle guardie giurate, coerentemente con quanto disposto dall'articolo 2 dello Statuto dei Lavoratori di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300. I criteri e le modalità di esecuzione devono essere allegati al documento unico di valutazione dei rischi.»*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, capoverso " Art. 9-septies" , comma 5, dopo il primo periodo inserire i seguenti: «In particolare, i controlli devono essere effettuati dagli addetti alla sorveglianza sanitaria nominati dal datore di lavoro, con esclusione delle guardie giurate, coerentemente con quanto disposto dall'articolo 2 dello Statuto dei Lavoratori di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300. I criteri e le modalità di esecuzione devono essere allegati al documento unico di valutazione dei rischi.»*

#### **1.21**

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

*Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Per la validità della certificazione fa fede, a prescindere dall'orario in cui viene effettuato il controllo, l'orario di ingresso del personale nel proprio luogo di lavoro e la certificazione si intende valida fino al termine dell'orario lavorativo giornaliero.*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Per la validità della certificazione fa fede, a prescindere dall'orario in cui viene effettuato il controllo, l'orario di ingresso del personale nel proprio luogo di lavoro e la certificazione si intende valida fino al termine dell'orario lavorativo giornaliero."*

#### **1.22**

[Grimani](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 5, dopo il primo periodo inserire il seguente:*

«I datori di lavoro forniscono idonea informativa ai lavoratori e alle rispettive rappresentanze circa la predisposizione delle nuove modalità organizzative adottate per le verifiche di cui al comma 4.»

### 1.23

[Fedeli](#)

*Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «I datori di lavoro di cui al comma 4, informano preventivamente i lavoratori sulle modalità mediante le quali sono effettuate le verifiche di cui al comma 4 e sugli effetti e le sanzioni in caso di mancato possesso della certificazione verde Covid-19 di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo.»*

### 1.24

[Iannone](#), [Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

*Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», apportare le seguenti modifiche:*

a) sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, assicura comunque le prestazioni lavorative nelle modalità a distanza, laddove compatibili con la natura delle mansioni svolte ovvero anche attraverso temporanea adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento.»

b) sopprimere i commi 7, 8 e 9.

### 1.25

[Grimani](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 6, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire le parole "assente ingiustificato" con le seguenti "in sospensione COVID";

b) sostituire le parole "assenza ingiustificata" con le seguenti "in sospensione COVID";

c) aggiungere, infine, le seguenti parole: ", non saranno applicate ulteriori penalizzazioni oltre all'assenza della retribuzione e dei compensi".

### 1.26

[Fedeli](#)

*Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole «di cui è data informativa ai lavoratori».*

### 1.27

[Grimani](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 7, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, di cui è data informativa ai lavoratori.».*

### 1.28

[Romano](#), [Guidolin](#), [Matrisciano](#), [Coltorti](#), [Catalfo](#), [Castellone](#), [Toninelli](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Dell'Olio](#), [Pirro](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Perilli](#), [Maiorino](#)

*Al comma 1, capoverso "Art. 9-quinquies", dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. La scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle conseguenze di cui ai commi 6 e 7. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.»

### 1.29

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Pesco](#), [Ricciardi](#), [Dell'Olio](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.*

*Conseguentemente, all'articolo 3, capoverso «Art. 9-septies», comma 9, sopprimere l'ultimo periodo.*

### **1.30**

[Grimani](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.*

### **1.31**

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

*Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», al comma 8, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole ", ridotta a euro da 200 a 500 in occasione della prima violazione".*

### **1.32**

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

*Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», al comma 9, sopprimere il secondo periodo.*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, al capoverso «Art. 9-septies», comma 10, sopprimere il secondo periodo.*

### **1.33**

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

*Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», aggiungere in fine il seguente comma:*

13-bis. Ai fini del rilascio delle certificazioni di cui al presente articolo, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Ue 2021/935 sul Green Pass europeo che riconosce la possibilità agli Stati di riconoscere in via straordinaria i vaccini non approvati dall'Agenzia europea per i medicinali, sono considerate valide le vaccinazioni effettuate da cittadini italiani in altri Stati o nell'ambito della sperimentazione per il preparato reitera.

### **1.34**

[Iannone](#), [Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

*Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», aggiungere in fine il seguente comma:*

«13-bis. In considerazione della ripresa delle attività in presenza è previsto entro il corrente anno scolastico l'avvio di una nuova sessione contrattuale per l'assegnazione:

- a) a tutto il personale scolastico, di un'indennità per il rischio biologico;
- b) ai videoterminalisti, di un'indennità specifica.

Le indennità di cui al precedente periodo hanno carattere mensile e sono in ogni caso corrisposte in proporzione alle giornate lavorative svolte in presenza».

### **1.35**

[Iannone](#), [Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

*Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», aggiungere in fine il seguente comma:*

«13-bis. Per gli eventi avvenuti in seno alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado nel corso dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è esclusa, ai sensi dell'articolo 51 del codice penale, la punibilità penale nei riguardi del Dirigente scolastico che abbia ottemperato a tutte le prescrizioni previste dalle linee guida "Piano scuola 2020/2021" e successive modifiche e integrazioni.».

### **1.36**

[Granato](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

*Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», aggiungere in fine il seguente comma:*

All'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 9 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, la lettera g) è sostituita con la seguente: «g) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per coloro che risultano iscritti nell'elenco di cui alla lettera e), ferma restando la regolarità della relativa posizione contributiva».

### 1.37

[Iannone](#), [Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al comma 5 dell'articolo 9 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La validità della certificazione è in ogni caso garantita per l'intera giornata lavorativa nella quale i controlli effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro abbiano registrato il possesso dei requisiti di cui al comma 2.».

### 1.0.1

[Rauti](#), [Zaffini](#), [La Russa](#), [Malan](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Articolo 1-bis

*(Disposizioni specifiche in materia di test antigenici rapidi e di impiego di certificazioni verdi COVID-19 e da parte dei Vigili del Fuoco)*

1. Al fine di assicurare la piena funzionalità dei servizi di sicurezza e soccorso pubblico espletati dai Vigili del Fuoco e per assicurare una ordinata attuazione delle disposizioni del presente decreto, il Ministero dell'Interno adotta tempestivamente e comunque entro un congruo termine, idoneo a garantire la piena operatività del comparto dei Vigili del Fuoco, uno o più protocolli necessari ad assicurare un potenziamento dei servizi di somministrazione di test antigenici rapidi, prevedendone la gratuità e disponendo altresì l'estensione della validità della certificazione verde COVID-19, rilasciata sulla base del test antigenico rapido di cui all'articolo 9, comma 2 lettera c) del decreto legge n. 52 del 2009, da quarantotto a settantadue ore.

2. La validità della certificazione per il personale di cui al comma 1 è in ogni caso garantita per l'intera giornata lavorativa nella quale è effettuato l'accesso ai luoghi di lavoro».

Art. 2

### 2.1

[Paragone](#), [Giarrusso](#), [Martelli](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 2.2

[Fedeli](#)

*Al comma 1, capoverso «art. 9-sexies», comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole «, anche al fine di dare idonea informativa riguardo le modalità organizzative adottate.»*

### 2.3

[Grimani](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-sexies», al comma 5 aggiungere, in fine, i seguenti periodi:*

«I datori di lavoro danno idonea informativa ai lavoratori e alle rispettive rappresentanze circa la predisposizione delle nuove modalità organizzative adottate. I soggetti esenti dall'obbligo vaccinale possono accedere ai luoghi di lavoro presentando idonea certificazione che non indica le motivazioni dell'esenzione.»

### 2.4

[Fedeli](#)

*Al comma 1, capoverso «art. 9-sexies», dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Il rilascio della certificazione medica di cui al comma 3 dell'articolo 9-quinquies avviene assicurando la protezione dei dati personali in essa contenuti, compresa la motivazione clinica della esenzione».

### 2.5

[Collina](#)

*Al comma 1, capoverso «art. 9-sexies», comma 8, sostituire le parole «non si applicano» con le seguenti «si applicano anche».*

## **2.6**

### [Fedeli](#)

*Al comma 1, capoverso «art. 9-sexies», comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano altresì ai soggetti vaccinati con vaccini, somministrati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere, non riconosciuti come equivalenti a quelli effettuati nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.»*

### **2.0.1**

#### [Pergreffi](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-bis

*(Disposizioni urgenti per l'accesso ai veicoli turistici)*

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'accesso a bordo degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'articolo 9-*quater*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87, e la capienza consentita è pari a quella massima di riempimento».

### **2.0.2**

#### [Margiotta](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-bis

*(Disposizioni urgenti per l'accesso ai veicoli turistici)*

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'accesso a bordo degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'articolo 9-*quater*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87, e la capienza consentita è pari a quella massima di riempimento».

### **2.0.3**

#### [Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-bis

*(Disposizioni urgenti per l'accesso ai veicoli turistici)*

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'accesso a bordo degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'articolo 9-*quater*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87, e la capienza consentita è pari a quella massima di riempimento».

## Art. 3

### **3.1**

#### [Granato](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### **3.2**



[Paragone](#), [Giarrusso](#), [Martelli](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 3.3

[Granato](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### « *Articolo 3* »

«1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-*sexies*, come introdotto dall'articolo 2, è inserito il seguente:

#### **Art. 9- *septies***

*(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato).*

1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-*ter*, 9-*ter.1* e 9-*ter.2* del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-*bis* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. Lo Stato, nel rispetto degli articoli 2, 3, comma 2, e 4, comma 1, assicura la gratuità dei test di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 200 milioni di euro mediante corrispondente riduzione Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 600 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### 3.4

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

*Al comma 1, capoverso «art. 9-*septies*», dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Nelle more della circolare del Ministero della Salute di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, per i lavoratori impiegati nel settore dei trasporti e della logistica è previsto il provvisorio riconoscimento della certificazione rilasciata dalle competenti autorità dei paesi d'origine.»

### 3.5

[Laus](#), [Collina](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-*septies*», comma 2, dopo la parola: "formazione" inserire le seguenti: ", anche in qualità di discendenti,".*

### 3.6

[Fedeli](#)

*Al comma 1, capoverso «art. 9-*septies*», sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti esenti dalla campagna

vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute per i quali è prevista la possibilità di esecuzione gratuita di *test* antigenici rapidi ai sensi dell'articolo 34, comma 9-*quater*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, introdotto dal comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto.»

### 3.7

[Angrisani](#), [Granato](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

*Al comma 1, capoverso «art. 9-septies», al comma 3, dopo le parole «non si applicano», inserire le seguenti: «a collaboratori domestici, colf e badanti e».*

### 3.8

[Angrisani](#), [Granato](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

*Al comma 1, capoverso «art. 9-septies», al comma 3, dopo le parole «non si applicano», inserire le seguenti: «ai commercianti ambulanti e».*

### 3.9

[Fedeli](#)

*Al comma 1, capoverso «art. 9-septies», al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il rilascio della certificazione medica, per i soggetti di cui al presente comma, avviene assicurando la protezione dei dati personali in essa contenuti, compresa la motivazione clinica della esenzione».*

### 3.10

[Fedeli](#)

*Al comma 1, capoverso «art. 9-septies», al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applica altresì ai soggetti vaccinati con vaccini, somministrati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere, non riconosciuti come equivalenti a quelli effettuati nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.»*

### 3.11

[Granato](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

*Al comma 1, capoverso «art. 9-septies», dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle imprese con meno di venti dipendenti.»*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 7.*

### 3.12

[Angrisani](#), [Granato](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

*Al comma 1, capoverso «art. 9-septies», dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle imprese con meno di quindici dipendenti.»*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 7.*

### 3.13

[Angrisani](#), [Granato](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

*Al comma 1, capoverso «art. 9-septies», dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle imprese con meno di dieci dipendenti.»*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 7.*

### 3.14

[Granato](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

*Al comma 1, capoverso «art. 9-septies», dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle imprese con meno di cinque dipendenti.»*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 7.*

### 3.15

[Vitali, Pagano](#)

*Al comma 1, capoverso "Art. 9-septies", sostituire il comma 4 con il seguente:*

"4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 è effettuata dai rispettivi datori di lavoro."

**3.16**

[Margiotta](#)

*Al comma 1, capoverso "Art. 9-septies", sostituire il comma 4 con il seguente:*

"4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 è effettuata dai rispettivi datori di lavoro."

**3.17**

[Malan, La Russa, Zaffini](#)

*Al comma 1, capoverso "Art. 9-septies", sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 è effettuata dai rispettivi datori di lavoro.»

**3.18**

[Granato, Angrisani, Cruciolì, Abate, Giannuzzi, La Mura, Mininno, Lannutti](#)

*Al comma 1, capoverso «art. 9-septies», apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai datori di lavoro che si occupino del pagamento delle spese del personale dipendente per l'effettuazione dei test di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) ai fini dell'ottenimento della certificazione verde è riconosciuto, per l'anno 2021, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese effettuate, fino ad un massimo di 5.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2021»;

b) dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 100 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**3.19**

[Mallegni](#)

*Al comma 1, capoverso "Art. 9-septies", al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 non è effettuata, salvo i casi in cui tali lavoratori debbono fare accesso in locali di pertinenza dei datori di lavoro di cui al primo e secondo periodo».*

**3.20**

[Fedeli, Nannicini](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 è in capo all'utilizzatore; è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni.».*

**3.21**

[Grimani, Parente](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies », dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, è in capo all'utilizzatore. È onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni.»

### 3.22

[Parente](#), [Grimani](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Per il datore di lavoro domestico è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta del lavoratore, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.»

### 3.23

[Toninelli](#), [Romano](#), [Guidolin](#), [Matrisciano](#), [Coltorti](#), [Catalfo](#), [Castellone](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Perilli](#), [Majolino](#)

*Al comma 1, capoverso "Art. 9- septies", apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

« 5. I datori di lavoro di cui al comma 1 definiscono le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo che tali controlli siano effettuati da remoto attraverso le modalità automatizzate, di cui all'articolo 13, comma 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. I controlli effettuati da remoto verificano quotidianamente la validità della certificazione verde COVID-19 esclusivamente all'orario di inizio del turno di lavoro.»

b) *dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. La scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle conseguenze di cui ai commi 6 e 8. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro. Tale giornata non viene altresì computata nei giorni di assenza ingiustificata di cui al comma 7.»

### 3.24

[Fedeli](#)

*Al comma 1, capoverso «art. 9 septies», comma 5, dopo le parole «anche a campione,» inserire le seguenti «purché a rotazione,».*

### 3.25

[Fedeli](#)

*Al comma 1, capoverso «art. 9 septies», comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «I datori di lavoro di cui al comma 4, informano preventivamente i lavoratori sulle modalità mediante le quali sono effettuate le verifiche di cui al comma 4 e sugli effetti e le sanzioni in caso di mancato possesso della certificazione verde Covid-19 di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo.»*

### 3.26

[Mallegni](#), [Vitali](#)

*Al comma 1, capoverso "Art. 9-septies", dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Il datore di lavoro, previa attuazione delle misure di sicurezza volte a proteggere i dati personali dei lavoratori e nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, può registrare la sola data di scadenza della certificazione verde COVID-19. Il lavoratore ha l'obbligo di comunicare al datore di lavoro l'eventuale revoca della certificazione verde COVID-19 prima della data di scadenza. Il datore di lavoro non è responsabile per l'accesso ai luoghi di lavoro da parte di lavoratori che non abbiano comunicato l'avvenuta revoca della certificazione verde COVID-19. Resta ferma la facoltà per il datore di lavoro di attuare verifiche del possesso da parte del lavoratore della certificazione verde

COVID-19.».

### **3.27**

[Rossomando](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Il datore di lavoro, previa attuazione delle misure di sicurezza volte a proteggere i dati personali dei lavoratori e nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, può registrare la sola data di scadenza della certificazione verde COVID-19. Il lavoratore ha l'obbligo di comunicare al datore di lavoro l'eventuale revoca della certificazione verde COVID-19 prima della data di scadenza. Il datore di lavoro non è responsabile per l'accesso ai luoghi di lavoro da parte di lavoratori che non abbiano comunicato l'avvenuta revoca della certificazione verde COVID-19. Restano ferme le verifiche del possesso da parte del lavoratore della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 5.».

### **3.29**

[Malan, La Russa, Zaffini](#)

*Al comma 1, capoverso «art. 9 septies», dopo il comma 5, inserire il seguente:*

"5-bis. Il datore di lavoro, previa attuazione delle misure di sicurezza volte a proteggere i dati personali dei lavoratori e nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, può registrare la sola data di scadenza della certificazione verde COVID-19. Il lavoratore ha l'obbligo di comunicare al datore di lavoro l'eventuale revoca della certificazione verde COVID-19 prima della data di scadenza. Il datore di lavoro non è responsabile per l'accesso ai luoghi di lavoro da parte di lavoratori che non abbiano comunicato l'avvenuta revoca della certificazione verde COVID-19. Resta ferma la facoltà per il datore di lavoro di attuare verifiche del possesso da parte del lavoratore della certificazione verde COVID-19."

### **3.28**

[Grimani](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. In alternativa a quanto previsto al comma 5, è data facoltà ai datori di lavoro di registrare, in apposito archivio e gestito da un soggetto preventivamente individuato, le date di scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 dei propri lavoratori. In tal caso, gli obblighi di verifica di cui ai commi 4 e 5 si intendono assolti, nei confronti dei lavoratori medesimi, fino al predetto termine di scadenza.»

### **3.30**

[Grimani](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5, inserire il seguente:*

5-bis. In alternativa a quanto previsto al comma 5, è data facoltà ai datori di lavoro di conservare, in un apposito archivio gestito da un soggetto individuato preventivamente, copia delle certificazioni verdi dei propri dipendenti.

### **3.31**

[Vitali, Pagano](#)

*Al comma 1, capoverso "Art. 9-septies", dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

"5-bis. Il lavoratore, su richiesta del datore di lavoro, può comunicare ed esibire il termine di durata della validità della certificazione verde Covid-19. In tal caso, gli obblighi di verifica di cui ai commi 4 e 5 si intendono assolti, nei confronti del lavoratore medesimo, fino al predetto termine."

### **3.32**

[Margiotta](#)

*Al comma 1, capoverso "Art. 9-septies", dopo il comma 5, inserire il seguente:*

"5-bis. Il lavoratore, su richiesta del datore di lavoro, può comunicare ed esibire il termine di durata della validità della certificazione verde COVID-19. In tal caso, gli obblighi di verifica di cui ai commi 4 e 5 si intendono assolti, nei confronti del lavoratore medesimo, fino al predetto termine."

### 3.33

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

*Al comma 1 capoverso "Art. 9-septies", dopo il comma 5 inserire il seguente :*

«5-bis. Il lavoratore, su richiesta del datore di lavoro, può comunicare ed esibire il termine di durata della validità della certificazione verde Covid-19. In tal caso, gli obblighi di verifica di cui ai commi 4 e 5 si intendono assolti, nei confronti del lavoratore medesimo, fino al predetto termine .».

### 3.34

[Vitali](#), [Pagano](#)

*Al comma 1, capoverso "Art. 9-septies", dopo il comma 5 inserire il seguente:*

"5-bis. Nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, il committente corrisponde all'appaltatore i maggiori costi riconducibili all'organizzazione e all'attuazione delle verifiche di cui al comma 4, quali, a mero titolo esemplificativo, quelli derivanti dall'attività svolta dai soggetti incaricati di cui al comma 5."

### 3.35

[Margiotta](#)

*Al comma 1, capoverso "Art. 9-septies", dopo il comma 5, inserire il seguente:*

"5-bis. Nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, il committente corrisponde all'appaltatore i maggiori costi riconducibili all'organizzazione e all'attuazione delle verifiche di cui al comma 4, quali quelli derivanti dall'attività svolta dai soggetti incaricati di cui al comma 5."

### 3.36

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

*Al comma 1 capoverso "Art. 9-septies", dopo il comma 5 inserire il seguente :*

"5-bis. Nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, il committente corrisponde all'appaltatore i maggiori costi riconducibili all'organizzazione e all'attuazione delle verifiche di cui al comma 4, quali, a mero titolo esemplificativo, quelli derivanti dall'attività svolta dai soggetti incaricati di cui al comma 5."

### 3.37

[Grimani](#)

*Al comma 1 capoverso "Art. 9-septies", dopo il comma 5 inserire il seguente:*

"5-bis. Nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, comma 1, lett. a) del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il committente corrisponde all'appaltatore i maggiori costi riconducibili all'organizzazione e all'attuazione delle verifiche di cui al comma 4."

### 3.38

[Vitali](#), [Pagano](#)

*Al comma 1, capoverso "Art. 9-septies", sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Dopo il secondo giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabile o rinnovabile anche più volte, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.»

### 3.39

[Margiotta](#)

*Al comma 1, capoverso "Art. 9-septies", sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Dopo il secondo giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la

sostituzione, per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabile o rinnovabile anche più volte, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.»

### 3.40

[Grimani](#)

*Al comma 1, capoverso "Art. 9-septies", sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Dopo il secondo giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabile o rinnovabile anche più volte, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.»

### 3.41

[Laus](#), [Collina](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sostituire il comma 7 con il seguente:*

"7. Il datore di lavoro con meno di 15 dipendenti, sin dal primo giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, prorogabili fino alla data di effettivo rientro del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021".

### 3.42

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, rinnovabile una sola volta, e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2021. Nel caso in cui il lavoratore sospeso si sia impegnato per iscritto a conseguire la certificazione entro una data precisa ovvero si trovi nel periodo intercorrente tra la somministrazione del vaccino e la decorrenza di validità del certificato stesso la sospensione non può superare la data in cui il lavoratore consegue il certificato stesso.»

### 3.43

[Vitali](#), [Pagano](#)

*Al comma 1, capoverso "Art. 9-septies", sostituire il comma 7 con il seguente:*

"7. Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, rinnovabile una sola volta, e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2021".

### 3.44

[Laus](#)

*Al comma 1, capoverso «art. 9 septies», comma 7, sopprimere le parole «Per le imprese con meno di quindici dipendenti.».*

### 3.45

[Grimani](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 7, sostituire le parole: « il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021», con le seguenti: «il datore di lavoro può sostituire il lavoratore assente per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021».*

### 3.46

[Fedeli](#)

*Al comma 1, capoverso «art. 9 septies», comma 7, dopo le parole «per la sostituzione» inserire le seguenti «, garantendo parità di costi sotto i profili contributivo e previdenziale per il contratto di lavoro a tempo determinato per la sostituzione.».*

**3.47**

[Grimani](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 7, sopprimere le parole: «comunque per un periodo non superiore a dieci giorni».*

**3.48**

[Vitali, Pagano](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», al comma 7, sostituire le parole da "comunque" fino alla fine del periodo, con le seguenti:*

*"per un periodo non superiore a trenta giorni, rinnovabili per tre volte, e comunque non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021, con applicazione, per la sostituzione temporanea dei lavoratori che non siano muniti di certificato verde, del regime normativo e contributivo applicato allo svolgimento delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81".*

**3.49**

[Rossomando](#)

*Al comma 1, capoverso «art. 9 septies», comma 7, sostituire le parole: «rinnovabili per una sola volta, e non oltre il» con le seguenti: «lavorativi, rinnovabili fino al».*

**3.50**

[Mallegni](#)

*Al comma 1, capoverso "Art. 9-septies", al comma 7, sostituire le parole: «rinnovabili per una sola volta, e non oltre il» con le seguenti: «lavorativi, rinnovabili fino al».*

**3.51**

[Fedeli](#)

*Al comma 1, capoverso «art. 9 septies», comma 7, sopprimere le parole «per una sola volta, e».*

**3.52**

[Fedeli](#)

*Al comma 1, capoverso «art. 9 septies», comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole «, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.»*

**3.53**

[Fedeli](#)

*Al comma 1, capoverso «art. 9 septies», dopo il comma 7, inserire il seguente:*

*«7-bis. In caso di assunzione per la sostituzione di un lavoratore sospeso per i motivi di cui al comma 7, con contratto di lavoro a tempo determinato, la durata del contratto di lavoro può essere aumentata fino a tredici giorni.»*

**3.54**

[Vitali, Pagano](#)

*Al comma 1, capoverso "Art. 9-septies", dopo il comma 7 inserire il seguente:*

*«7-bis. Al contratto a tempo determinato stipulato ai sensi del comma 7 non trovano applicazione i limiti di cui agli articoli 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Non trova altresì applicazione il contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92". All'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 5 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di*



parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.

### 3.55

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

*Al comma 1, capoverso "Art. 9-septies, dopo il comma 7 inserire il seguente:*

*"7-bis. Al contratto a tempo determinato stipulato ai sensi del comma 7 non trovano applicazione i limiti di cui agli articoli 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Non trova altresì applicazione il contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92".*

### 3.56

[Granato](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

*Al comma 1, capoverso «art. 9 septies», sopprimere i commi 8, 9 e 10.*

### 3.57

[Romano](#), [Guidolin](#), [Matrisciano](#), [Coltorti](#), [Catalfo](#), [Castellone](#), [Toninelli](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Dell'Olio](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Perilli](#), [Maiorino](#)

*Al comma 1, capoverso "Art. 9- septies", dopo il comma 8, inserire il seguente:*

*«8-bis. La scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle conseguenze di cui ai commi 6 e 8. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro. Tale giornata non viene altresì computata nei giorni di assenza ingiustificata di cui al comma 7.»*

### 3.58

[Mallegni](#)

*Al comma 1, capoverso "Art. 9-septies", al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «termine previsto, nonché» aggiungere le seguenti: «, con esclusivo riferimento ai lavoratori,».*

### 3.59

[Angrisani](#), [Granato](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

*Al comma 1, capoverso «art. 9 septies», comma 9, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 60 a 100.».*

### 3.60

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Romeo](#)

*Al comma 1, capoverso «art. 9 septies», dopo il comma 9, inserire il seguente:*

*"9-bis: Le sanzioni di cui ai commi 8, 9 e 10 non si applicano nel caso in cui l'attività lavorativa venga svolta esclusivamente in luogo aperto, ovvero in forma individuale in luogo chiuso con divieto di accesso al pubblico."*

### 3.61

[Grimani](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sopprimere il comma 10.*

### 3.62

[Fedeli](#)

*Al comma 1, capoverso «art. 9 septies», comma 10, sostituire il secondo periodo con il seguente:*

*«L'Ispettorato territoriale del lavoro trasmette al Prefetto gli atti relativi alle violazioni di cui al comma 9, previa comunicazione dei datori di lavoro incaricati dell'effettuazione dei controlli.».*

### 3.63

[Vitali](#), [Pagano](#)

*Al comma 1 capoverso "Art. 9-septies", dopo il comma 10 aggiungere il seguente:*

"10-bis. Il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti; la disposizione si applica anche ai lavori pubblici".

### 3.64

[Margiotta](#)

*Al comma 1, capoverso "Art. 9-septies", dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. Il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti; la disposizione si applica anche ai lavori pubblici».

### 3.65

[Grimani](#)

*Al comma 1, capoverso "Art. 9-septies", dopo il comma 10 aggiungere il seguente:*

"10-bis. Il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti; la disposizione si applica anche ai lavori pubblici".

### 3.66

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

*All'art. 3 comma 1 capoverso "Art. 9-septies", dopo il comma 10 aggiungere il seguente :*

«10-bis. Il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti; la disposizione si applica anche ai lavori pubblici».

### 3.0.1

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Pesco](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Castaldi](#), [Maiorino](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Articolo 3-bis

(Modifiche all'articolo 9-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito universitario)

1. Al comma 3, dell'articolo 9-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis non si applicano, altresì, in ambito universitario, ai soggetti in possesso di certificazione medica attestante l'effettuazione di un test sierologico che accerti la presenza di anticorpi in quantità uguale o superiore al valore stabilito, insieme alla durata temporale dell'esenzione, con circolare del Ministero della salute."»

### 3.0.2

[Granato](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Articolo 3-bis**

*(Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e formazione professionale)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 9-*quinquies* e 9-*sexies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come introdotte dagli articoli 1 e 3, non si applicano a chiunque svolga, nell'anno scolastico in corso, i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e i percorsi per la formazione professionale.»

### 3.0.3

[Rivolta](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 3-*bis*

(Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 per gli operatori volontari del servizio civile universale)

1. Agli operatori del servizio civile universale che prestano il proprio servizio presso enti pubblici e privati accreditati ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9-*quinquies*, comma 6, e all'articolo 9-*septies*, comma 6, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come introdotti dal presente decreto.»

### 3.0.4

[Fedeli](#)

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*

(Modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato per finalità di semplificazione e razionalizzazione dei controlli)

1. All'articolo 9-*octies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e di semplificazione e razionalizzazione dei controlli"

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-*bis*. Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui all'articolo 9-*septies*, i lavoratori possono consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro."».

### 3.0.5

[Toninelli](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Pesco](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Articolo 3-*bis*

(Trattamento dei dati in relazione ai controlli delle certificazioni verdi COVID-19)

1. Per le finalità di cui al presente decreto, i soggetti tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli da 1 a 3 eseguono i controlli delle certificazioni verdi COVID-19 attraverso le modalità automatizzate, da remoto, di cui all'articolo 13, comma 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021, che consentono la sola visibilità delle informazioni necessarie per garantire specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro. Per le medesime finalità, i medesimi soggetti sono autorizzati alla raccolta e alla conservazione dei dati strettamente necessari per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3.»

### 3.0.6

[Garavini](#), [Parente](#), [Grimani](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 3-bis.

*(Esenzione per i lavoratori e le lavoratrici che hanno effettuato il vaccino in paesi i cui vaccini non sono ritenuti equivalenti)*

1. I lavoratori che hanno completato il ciclo vaccinale secondo la rispettiva normativa di riferimento nel Paese estero di residenza, ed i cui vaccini non sono ritenuti equivalenti, sono equiparati, ai fini del presente decreto e sino all'approvazione della relativa circolare da parte del Ministero della Salute, ai lavoratori esenti di cui all'articolo 9-*quinquies*, comma 2, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52.»

### **3.0.7**

[De Bonis](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 3-bis.

*(Esenzione della certificazione verde COVID-19 per i lavoratori all'aperto)*

1. Le disposizioni sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 di cui alla presente legge non si applicano alle seguenti categorie di lavoratori all'aperto:

- a) Agricoltori
- b) Forestali
- c) Addetti alla manutenzione aree verdi
- d) Lavoratori in cave e miniere a cielo aperto
- e) Lavoratori nell'edilizia (cantieri a cielo aperto)
- f) Addetti alla manutenzione stradale
- g) Addetti automezzi movimentazione terra
- h) Addetti linee ferroviarie
- i) Addetti linee elettriche ed idrauliche esterne
- l) Lavoratori della pesca
- m) Addetti di stabilimenti balneari
- n) Addetti a piattaforme marine
- o) Addetti ad attività subacquee
- p) Addetti a mansioni all'aperto relative a sport invernali
- q) Istruttore di sport all'aperto
- r) Addetti alla sicurezza con attività prevalente all'aperto (pattugliamento, gestione del traffico etc.)
- s) Addetti alla guida di veicoli (mezzi pubblici, autocarri, autotrasporti, etc.)
- t) Addetti alla distribuzione carburanti
- u) Operatori ecologici
- v) Portalettere
- z) Addetti a operazioni carico e scarico all'aperto ed ai venditori ambulanti.

### **3.0.8**

[Faraone, Grimani](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Misure urgenti in materia di personale sanitario)*

1. All'articolo 13, comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, primo periodo, le parole "purché impegnate nell'emergenza da COVID-19" sono soppresse.»

### **3.0.9**

[Mantovani](#), [Catalfo](#), [Pirro](#), [Matrisciano](#), [Pesco](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Castaldi](#), [Perilli](#),  
[Maiorino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

*(Tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)*

1. Le disposizioni dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

2. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al comma 1 sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 1.560 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### **3.0.10**

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

*(Modificazioni all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)*

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: «*Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati*» sono sostituite dalle seguenti: «*Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati riconosciuti temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i quali siano esenti dalla campagna vaccinale COVID-19 sulla base di idonea certificazione medica o che, a seguito di profilassi vaccinale COVID-19, siano in possesso di un test sierologico che attesti una quantità ridotta di anticorpi e quindi una risposta immunitaria debole, ovvero ancora che presentino una condizione di rischio derivante da patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, nonché per quelli*»;

b) al comma 2-bis le parole: «*fino al 31 ottobre 2021*» sono sostituite dalle seguenti: «*fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19*».

2. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentito il Comitato tecnico-scientifico, vengono definite le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dal presente articolo, si applicano anche per il periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4. All'articolo 1, comma 481, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «*al 31 dicembre 2021*» sono sostituite dalle seguenti: «*alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19*».

5. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

6. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

### **3.0.11**

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 3-bis.

*(Modificazioni all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)*

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: «2-ter. *I lavoratori di cui al comma 2, nonché i lavoratori dipendenti pubblici e privati riconosciuti temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'articolo 83, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, conservano il diritto a percepire l'indennità di malattia per tutto il periodo di assenza dal servizio dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino alla data di cessazione dello stato di emergenza.*».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per il periodo compreso tra il 18 marzo 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

### **3.0.12**

[Vitali](#), [Pagano](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 3-bis

*(Disposizioni urgenti in materia di obbligo vaccinale dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)*

1. All'art. 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come inserito dall'art. 2-bis del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, al comma 3 è aggiunto, infine, il seguente periodo:

"Fino all'entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per la finalità di cui al primo periodo del presente comma il lavoratore, su richiesta del datore di lavoro o del responsabile della struttura, è tenuto a esibire la certificazione verde Covid-19 da cui risulti l'avvenuto completamento del ciclo vaccinale e il relativo termine di validità. In tal caso, l'obbligo di verifica da parte del datore di lavoro o del responsabile della struttura si intende assolto, nei confronti del lavoratore medesimo, fino al predetto termine.».

### **3.0.13**

[Margiotta](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 3-bis

*(Disposizioni urgenti in materia di obbligo vaccinale dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)*

1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, al comma 3 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Fino all'entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per la finalità di cui al primo periodo del presente comma, il lavoratore, su richiesta del datore di lavoro o del responsabile della struttura, è tenuto a esibire la certificazione verde Covid-19 da cui risulti l'avvenuto completamento del ciclo vaccinale e il relativo termine di validità. In tal caso, l'obbligo di verifica da parte del datore di lavoro o del responsabile della struttura si intende assolto, nei confronti del lavoratore medesimo, fino al predetto termine.».

### **3.0.14**

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 3-bis

*(Disposizioni urgenti in materia di obbligo vaccinale dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)*

All'art. 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come inserito dall'art. 2-bis del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, al comma 3 è aggiunto, infine, il seguente periodo:

"Fino all'entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per la finalità di cui al primo periodo del presente comma il lavoratore, su richiesta del datore di lavoro o del responsabile della struttura, è tenuto a esibire la certificazione verde Covid-19 da cui risulti l'avvenuto completamento del ciclo vaccinale e il relativo termine di validità. In tal caso, l'obbligo di verifica da parte del datore di lavoro o del responsabile della struttura si intende assolto, nei confronti del lavoratore medesimo, fino al predetto termine.».

### **3.0.15**

[Grimani](#), [Faraone](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 3-bis

*(Disposizioni urgenti in materia di obbligo vaccinale dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)*

1. All'art. 4-bis, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino all'entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per la finalità di cui al primo periodo del presente comma, il lavoratore, su richiesta del datore di lavoro o del responsabile della struttura, è tenuto a esibire la certificazione verde Covid-19 da cui risulti l'avvenuto completamento del ciclo vaccinale e il relativo termine di validità. In tal caso, l'obbligo di verifica da parte del datore di lavoro

o del responsabile della struttura si intende assolto, nei confronti del lavoratore medesimo, fino al predetto termine.».

### **3.0.16**

[Vitali](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«*Articolo 3-bis*

*(Disposizioni urgenti in materia di obbligo vaccinale dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)*

1. All'art. 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come inserito dall'art. 2-bis del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

"5-bis. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal quinto giorno successivo all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente comma 3.».

### **3.0.17**

[Margiotta](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«*Articolo 3-bis*

*(Disposizioni urgenti in materia di obbligo vaccinale*

*dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)*

1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal quinto giorno successivo all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3.».

### **3.0.18**

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente :*

#### **«Articolo 3 -bis**

*(Disposizioni urgenti in materia di obbligo vaccinale dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)*

All'art. 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come inserito dall'art. 2-bis del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma 5-bis:

"5-bis. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal quinto giorno successivo all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente comma 3.».

### **3.0.19**

[Faraone](#), [Grimani](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«*Art. 3-bis.*

*(Misure urgenti in materia di personale sanitario)*

1. Fino al termine dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, agli operatori delle



professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, al di fuori dell'orario di servizio, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

### **3.0.1000**

#### **IL GOVERNO**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Disposizioni urgenti in materia di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato)*

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-septies è inserito il seguente:

"Art. 9-octies

*(Modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato ai fini della programmazione del lavoro)*

1. In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell'articolo 9-quinquies e al comma 6 dell'articolo 9-septies con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative."»;

b) *sopprimere l'articolo 8;*

c) *dopo l'articolo 8, inserire i seguenti:*

«Art. 8-bis

*(Disposizioni urgenti in materia di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportivi e di discoteche)*

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. In zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata. In zona bianca, l'accesso agli spettacoli di cui al primo periodo è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata. In caso di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in luoghi ordinariamente destinati agli eventi e alle competizioni sportivi, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 relative alla capienza consentita negli spazi destinati al pubblico. In ogni caso, per gli spettacoli all'aperto, quando il pubblico, anche solo in parte, vi accede senza posti a sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza autorizzati, gli organizzatori producono all'autorità competente ad autorizzare l'evento anche la documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19, tenuto conto delle dimensioni, dello stato e delle caratteristiche dei luoghi, nonché delle indicazioni stabilite in apposite linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La predetta autorità comunica le misure individuate dagli organizzatori alla Commissione di cui all'articolo 80 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la quale ne tiene conto ai fini delle

valutazioni di propria competenza, nel corso di sedute alle quali può invitare rappresentanti delle aziende sanitarie locali, specificamente competenti in materia di sanità pubblica, al fine di acquisire un parere circa l'idoneità delle predette misure. Le misure sono comunicate altresì al Prefetto ai fini delle eventuali misure da adottarsi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche previa acquisizione del parere del Comitato provinciale di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché, salvo quanto previsto dal comma 1-*bis* per la zona bianca, le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.";

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. In zona bianca le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati sono consentite nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. L'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, con tracciamento dell'accesso alle strutture. La capienza non può comunque essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 50 per cento al chiuso. Nei locali al chiuso ove si svolgono le predette attività deve essere garantita la presenza di impianti di aereazione senza ricircolo dell'aria, e restano fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie previsti dalla vigente normativa, ad eccezione del momento del ballo.";

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. In zona gialla, le misure di cui al primo periodo del comma 1 si applicano anche per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati. In zona gialla, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 35 per cento al chiuso. In zona bianca, l'accesso agli eventi e alle competizioni di cui al primo periodo è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e la capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 60 per cento al chiuso. Le percentuali massime di capienza di cui al presente comma si applicano a ciascuno dei settori dedicati alla presenza del pubblico nei luoghi di svolgimento degli eventi e competizioni sportivi. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.";

4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. In zona bianca e gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi, può essere stabilita una diversa percentuale massima di capienza consentita, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli di cui al comma 1, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per gli eventi e le competizioni di cui al comma 2, dal Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport.";

b) all'articolo 9-*bis*, comma 1, lettera b), dopo le parole: "spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi," sono inserite le seguenti: "nonché attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati,";

c) all'articolo 13, comma 1, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: "Ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dall'ordinamento sportivo, dopo una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 1-*bis* e 2, relative alla capienza consentita e al possesso di

una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, si applica, a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni.".

2. All'articolo 4 del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, i commi 2 e 3 sono abrogati.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'11 ottobre 2021.

Art. 8-ter

*(Disposizioni urgenti in materia di musei e altri istituti e luoghi della cultura)*

1. All'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole: «e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro» sono soppresse.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'11 ottobre 2021.

Art. 8-quater

*(Riorganizzazione del Ministero della salute)*

1. La dotazione organica della dirigenza di livello generale del Ministero della salute è incrementata di due unità, con contestuale riduzione di 7 posizioni di dirigente sanitario, finanziariamente equivalenti e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

2. All'articolo 47-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il Ministero si articola in direzioni generali, coordinate da un segretario generale. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, è pari a 15.".

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 8-quinquies

*(Disposizioni urgenti in tema di temporaneo rafforzamento dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione)*

1. Al fine di consentire il tempestivo espletamento delle operazioni di verifica di cui all'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, relative alle richieste di *referendum* presentate entro il 31 ottobre 2021, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67, convertito dalla legge 5 maggio 1995, n. 159, per le operazioni di verifica delle sottoscrizioni, dell'indicazione delle generalità dei sottoscrittori, delle vidimazioni dei fogli, delle autenticazioni delle firme e delle certificazioni elettorali, nonché per le operazioni di conteggio delle firme, l'Ufficio centrale per il *referendum* si avvale di personale della segreteria di cui all'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199, nel numero massimo di 28 unità, appartenente alla seconda area professionale con la qualifica di cancelliere esperto e di assistente giudiziario.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale per il *referendum*, il primo presidente della Corte di cassazione può avvalersi, per un periodo non superiore a sessanta giorni, di personale ulteriore rispetto a quello in servizio a qualsiasi titolo presso la Corte, nel numero massimo di 360 unità, di cui 80 competenti per le funzioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni, appartenenti alla seconda area professionale con la qualifica di assistente giudiziario o cancelliere esperto ovvero profili professionali equiparati, e 280 con mansioni esecutive di supporto e in particolare per l'inserimento dei dati nei sistemi informatici, appartenenti alla seconda area professionale con la qualifica di operatore giudiziario ovvero profili professionali equiparati.

3. Su richiesta del primo presidente della Corte di cassazione, l'amministrazione giudiziaria indice interpello, per soli titoli, finalizzato alla acquisizione di manifestazioni di disponibilità alla assegnazione all'ufficio centrale per il *referendum* della Corte di cassazione.

4. La procedura di assegnazione temporanea di cui al comma 3 è riservata al personale di ruolo dell'amministrazione giudiziaria che abbia maturato un minimo di tre anni di servizio nel profilo

professionale di appartenenza, nonché, qualora in possesso delle professionalità richieste e secondo l'equiparazione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015, ai dipendenti di ruolo delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rientranti nel Comparto Funzioni Centrali, nonché al personale militare e delle Forze di polizia di Stato di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo secondo i rispettivi ordinamenti. Nell'ambito della procedura di interpello di cui al comma 3, le amministrazioni pubbliche di appartenenza dei dipendenti che abbiano manifestato la propria disponibilità sono tenute ad adottare il provvedimento di comando entro cinque giorni dalla richiesta dell'amministrazione giudiziaria; qualora tale provvedimento non sia adottato nel termine suddetto, il nulla osta si ha comunque per rilasciato e l'amministrazione giudiziaria può procedere all'assegnazione, dandone comunicazione all'interessato e all'amministrazione di competenza. Il trattamento economico fondamentale e accessorio da corrispondere durante il periodo di assegnazione temporanea continuerà ad essere erogato dalla amministrazione di provenienza.

5. In ragione delle eccezionali finalità di cui al comma 1, al personale assegnato all'Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione, anche se distaccato o comandato ai sensi del comma 4, è corrisposto l'onorario giornaliero di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 13 marzo 1980, n. 70. Per le unità con mansioni esecutive di supporto di cui al comma 2, tale onorario è ridotto di un quinto. Detto personale, delegato dal presidente dell'Ufficio centrale per il referendum, è responsabile verso l'Ufficio centrale delle operazioni compiute. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199. Non è dovuta, per il personale comandato ai sensi del comma 4, l'indennità giudiziaria.

6. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è autorizzata la spesa di euro 990.731 per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 8-*sexies*

*(Misure urgenti in materia di svolgimento della sessione 2021 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19)*

1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione da indire per l'anno 2021, è disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, salvo quanto previsto dal presente articolo.

2. Con il decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione d'esame per il 2021 si forniscono le indicazioni relative alla data di inizio delle prove, alle modalità di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, alla pubblicità delle sedute di esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame fermo quanto previsto dal successivo comma 3, alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19, nonché alle modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la prima e la seconda prova orale. Con il medesimo decreto vengono altresì disciplinate le modalità di utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché la possibilità di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove, da parte dei candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA). Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63, comma 2, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50.

3. L'accesso ai locali deputati allo svolgimento delle prove d'esame è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. La

mancata esibizione da parte dei candidati al personale addetto ai controlli delle certificazioni di cui al primo periodo costituisce motivo di esclusione dall'esame.

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, le linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza dei criteri di esame, sono stabilite con decreto del Ministero della giustizia, sentita la commissione centrale costituita ai sensi del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180.

5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.820.000 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 8-septies

*(Incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi del 'asilo)*

1. Per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei richiedenti asilo, in conseguenza della crisi politica in atto in Afghanistan, al fine di consentire l'attivazione di ulteriori 3.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e per i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementata di 11.335.320 euro per l'anno 2021 e di 44.971.650 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per i medesimi anni, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri.

#### Art. 8-octies

*(Disposizioni a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli- Venezia Giulia)*

1. All'articolo 19 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La casa di cultura "Narodni Dom" di Trieste - rione San Giovanni, costituita da edificio e accessori, di proprietà della Regione Friuli-Venezia Giulia, è utilizzata, a titolo gratuito, per le attività di istituzioni culturali e scientifiche di lingua slovena. Nell'edificio di Corso Verdi, già "Trgovski dom", di Gorizia trovano sede istituzioni culturali e scientifiche sia di lingua slovena (a partire dalla Narodna in studijska Knjiznica - Biblioteca degli studi di Trieste) sia di lingua italiana, compatibilmente con le funzioni attualmente ospitate nei medesimi edifici, previa intesa tra la Regione e il Ministero dell'economia e delle finanze.";

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. L'edificio ubicato in Trieste, Via Filzi, già "Narodni Dom" di proprietà dell'Università degli studi di Trieste, è trasferito in proprietà, a titolo gratuito, alla "Fondazione - Fundacija Narodni Dom", costituita dall'Unione culturale economica slovena - Slovenska Kulturno- Gospodarska Zveza e dalla Confederazione delle organizzazioni slovene - Svet Slovenskih Organizacij.

1-ter. L'immobile denominato "ex Ospedale militare", sito in Trieste, è concesso in uso gratuito e perpetuo, all'Università degli studi di Trieste, per le esigenze del medesimo Ateneo.

1-quater. L'edificio denominato "Gregoretto 2", sito in Trieste, è concesso in uso gratuito e perpetuo all'Università degli studi di Trieste, per le esigenze del medesimo Ateneo.

1-quinquies. Le operazioni di trasferimento di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater sono esenti da

oneri fiscali.";

c) il comma 2 è abrogato.

2. Al fine di realizzare interventi di riqualificazione ovvero di manutenzione straordinaria degli immobili dell'Università degli studi di Trieste o concessi alla stessa in uso perpetuo e gratuito per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e di due milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno 2031. Agli oneri previsti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciale" della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

3. Per la rifunzionalizzazione dell'immobile denominato "ex Ospedale militare" è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e 7,054 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare all'Università degli studi di Trieste. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Al fine di consentire alla "Fondazione - Fundacja Narodni Dom" la progressiva immissione nel possesso dell'edificio ubicato in Trieste, Via Filzi, già "Narodni Dom" di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 19 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, come introdotto dal presente articolo, con intesa tra la medesima Fondazione e l'Università degli studi di Trieste, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità del trasferimento della Scuola di Studi in lingue moderne per interpreti e traduttori dell'Università degli studi di Trieste, nonché l'individuazione degli spazi assegnati a titolo gratuito all'Università degli studi di Trieste nelle more del medesimo trasferimento e di quelli da porre nella immediata disponibilità della Fondazione.

Art. 8-*novies*

*(Disposizioni in materia di protezione dei dati personali)*

1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-*ter*:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Il trattamento dei dati personali da parte di un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le Autorità indipendenti e le amministrazioni inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché da parte di una società a controllo pubblico statale di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con esclusione per le società pubbliche dei trattamenti correlati ad attività svolte in regime di libero mercato, è sempre consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri a essa attribuiti. La finalità del trattamento, se non espressamente prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, è indicata dall'amministrazione, dalla società a controllo pubblico in coerenza al compito svolto o al potere esercitato, assicurando adeguata pubblicità all'identità del titolare del trattamento, alle finalità del trattamento e fornendo ogni altra informazione necessaria ad assicurare un trattamento corretto e trasparente con riguardo ai soggetti interessati e ai loro diritti di ottenere conferma e comunicazione di un trattamento di dati personali che li riguardano.";

2) al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: "ai sensi del comma 1" sono aggiunte le seguenti: "o se necessaria ai sensi del comma 1-*bis*" e il secondo periodo è soppresso;

3) al comma 3, dopo le parole: "ai sensi del comma 1" sono aggiunte le seguenti: "o se necessarie ai sensi del comma 1-*bis*";

b) l'articolo 2-*quinqüesdecies* è abrogato;

c) all'articolo 132, il comma 5 è abrogato;

d) all'articolo 137, al comma 2, lettera a), le parole: "e ai provvedimenti generali di cui all'articolo 2-*quinqüesdecies*" sono soppresse;

e) dopo l'articolo 144 è inserito il seguente:

*"Art.144-bis (Revenge porn)*

1. Chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che immagini o video a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza il suo consenso in violazione dell'articolo 612-*ter* del codice penale, può rivolgersi, mediante segnalazione o reclamo, al Garante, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2016/679 e degli articoli 143 e 144.

2. Quando le immagini o i video riguardano minori, la richiesta al Garante può essere effettuata anche dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.

3. Per le finalità di cui al comma 1, l'invio al Garante di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito riguardanti soggetti terzi, effettuato dall'interessato, non integra il reato di cui all'articolo 612-*ter* del codice penale.";

f) all'articolo 166, comma 1, primo periodo, le parole: "2-*quinqüesdecies*," sono soppresse;

g) all'articolo 167, comma 2, le parole: "ovvero operando in violazione delle misure adottate ai sensi dell'articolo 2-*quinqüesdecies*" sono soppresse;

2. All'articolo 22 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il comma 3 è abrogato.

3. I pareri del Garante per la protezione dei dati personali richiesti con riguardo a riforme, misure e progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nonché del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sono resi nel termine non prorogabile di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale può procedersi indipendentemente dall'acquisizione del parere."».

*Consequentemente:*

a) al titolo del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, dopo le parole: «e il rafforzamento del sistema di *screening*» aggiungere le seguenti: «, nonché per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;

b) all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-*bis*. Il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n.139 del 2021».

Art. 4

#### 4.1

[Augussi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-*bis*, primo periodo, sostituire le parole: "secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo di intesa di cui al comma 1 ." con le seguenti: "in forma gratuita."

*Consequentemente, al comma 2:*

a) sostituire il capoverso «9-*quater*» con il seguente:

«9-*quater*: Al fine di garantire fino al 31 dicembre 2021, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, l'esecuzione gratuita dei test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene

SARS-Cov-2, come previsto dall'articolo 5, comma 1-*bis* del decreto legge 23 luglio 2021, n.105 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n.126, è autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui al comma 1, che sono per il medesimo anno corrispondentemente aumentate.

b) al capoverso «9-*quinquies*» sopprimere le parole da: "del prezzo" fino alla fine del comma.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera a) e 2, pari a 1.549.850.000 euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al comma 2, capoverso 9-*quater*;

b) quanto a 105,85 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

c) quanto a 1.434.000.000 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

#### 4.2

[Ferrara](#), [Castellone](#), [Pirro](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Dell'Olio](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Perilli](#), [Maiorino](#), [Matrisciano](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso "1-bis", secondo periodo, sostituire le parole: «In caso di inosservanza della disposizione di cui al presente comma», con le seguenti: «In caso di inosservanza delle modalità di somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, previste nel protocollo d'intesa di cui al comma 1, o in caso di applicazione di prezzi superiori rispetto a quelli previsti dal medesimo protocollo»*

#### 4.3

[Grimani](#)

*Al comma 1, lett. b), capoverso «1-ter» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di inosservanza della disposizione di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000 e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze di continuità del servizio di assistenza sanitaria, può disporre la chiusura dell'attività per una durata non superiore a cinque giorni.»*

#### 4.4

[Pirro](#), [Castellone](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Dell'Olio](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Perilli](#), [Maiorino](#), [Matrisciano](#)

*Al comma 1, lettera b), al capoverso «1-ter», aggiungere in fine il seguente periodo: «In caso di inosservanza delle modalità di somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, previste nel protocollo d'intesa di cui al comma 1, o in caso di applicazione di prezzi superiori rispetto a quelli previsti dal medesimo protocollo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000 e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze di continuità assistenziale, può disporre la chiusura dell'attività o della struttura per una durata non superiore a cinque giorni.»*

#### 4.5

[Pirro](#), [Castellone](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Perilli](#), [Maiorino](#), [Matrisciano](#)

*Al comma 2, capoverso "9-*quater*", sostituire le parole: «dell'articolo 3, comma 3, del predetto*



decreto-legge n. 105 del 2021», con le seguenti: «dell'articolo 9-bis, comma 3, del decreto legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.»

#### 4.6

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#)

*Al comma 2, capoverso «9-quater» sostituire le parole da: «, è autorizzata» fino alla fine del comma, con le seguenti: «nonché per i soggetti con reddito familiare complessivo inferiore a 18.000 euro, è autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui al comma 1. Il Ministro della salute, con propria circolare, stabilisce le modalità per la verifica, da parte delle farmacie e delle strutture sanitarie, del diritto all'esecuzione gratuita dei test antigenici sulla base delle condizioni di reddito, anche prevedendo l'utilizzo del sistema Tessera Sanitaria, aggiornato in seguito alla richiesta di esenzione da parte dell'interessato al sistema sanitario regionale».*

*Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera a) e 2, pari a 886.676.270 euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al comma 2, capoverso 9-quater;

b) quanto a 105,85 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

c) quanto a 770.826.270 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

#### 4.7

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#)

*Al comma 2, capoverso «9-quater» sostituire le parole da: «, è autorizzata» fino alla fine del comma con le seguenti: «nonché per i soggetti impegnati in attività di pubblica sicurezza, anche a titolo di volontariato, è autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui al comma 1. Il Ministro della salute, con propria circolare, stabilisce le modalità per la verifica, da parte delle farmacie e delle strutture sanitarie, del diritto all'esecuzione gratuita dei test antigenici sulla base delle condizioni di reddito, anche prevedendo l'utilizzo del sistema Tessera Sanitaria, aggiornato in seguito alla richiesta di esenzione da parte dell'interessato al sistema sanitario regionale».*

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole "115,85 milioni di euro" con le seguenti "164,45 milioni di euro", e le parole "105,85 milioni di euro" con le seguenti "154,45 milioni di euro".*

#### 4.8

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza i costi dei tamponi antigenici rapidi necessari per l'ottenimento della certificazione verde COVID-19 sono totalmente a carico dello Stato. Il Governo adotta, entro 15 giorni, i necessari provvedimenti per il rimborso delle prestazioni rese. Ai maggiori oneri per il rimborso totale del costo dei tamponi si provvede mediante definanziamento di pari valore delle risorse stanziare per l'erogazione del Reddito di Cittadinanza.»

#### 4.9

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. al comma 5 dell'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, la parola: "quarantotto" è sostituita dalla seguente: "settantadue"».

#### **4.10**

[Faraone](#), [Grimani](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al fine di garantire fino al 31 dicembre 2021, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, per i soggetti in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lett. a) e b), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, che attestino, tramite autocertificazione di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la necessità di accedere presso una struttura ospedaliera pubblica o privata accreditata per una visita medica, per l'accompagnamento di un parente in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità o per fare visita ad un parente, è autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

#### **4.11**

[Faraone](#), [Parente](#), [Grimani](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al fine di garantire, fino al 31 dicembre 2021, ai soggetti di cui all'articolo 9, comma 3, secondo periodo, del decreto del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, per l'arco temporale intercorrente tra la somministrazione della prima dose di vaccino e la validità della certificazione verde COVID-19, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, è autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto massimo di spesa. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

#### **4.0.1**

[Castellone](#), [Pirro](#), [Romano](#), [Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Toninelli](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Dell'Olio](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Castaldi](#), [Perilli](#), [Maiorino](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 4-bis

*(Campagne di informazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione anti-COVID-19 nei luoghi di lavoro)*

1. Al fine di garantire il più elevato livello di copertura vaccinale e al fine di proteggere, in modo specifico, i soggetti a rischio, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i datori di lavoro pubblici e privati promuovono campagne di informazione e sensibilizzazione sulla necessità e

sull'importanza della vaccinazione contro il Covid-19. Le campagne di informazione sono dirette alla tutela della salute dei dipendenti e al contrasto e al contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro.

2. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Per le finalità di cui al presente articolo i datori di lavoro si avvalgono del medico competente nominato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.»

#### **4.0.2**

[Catalfo](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Di Piazza](#), [Toninelli](#), [Romano](#), [Ricciardi](#), [Matrisciano](#), [Pirro](#), [Dell'Olio](#), [Castellone](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Castaldi](#), [Perilli](#), [Maiorino](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 4-bis

*(Disposizioni per la somministrazione di test antigenici rapidi)*

1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, la somministrazione dei test antigenici rapidi per la rilevazione di antigeni SARS-CoV-2, necessari al fine di svolgere l'attività lavorativa in ambito pubblico e privato, è effettuata sulla base dell'applicazione di un costo maggiormente contenuto pari a 5 euro, rispetto al prezzo previsto dal Protocollo d'intesa, di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.

2. Dal 15 ottobre 2021 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai lavoratori di cui al comma 1, è riconosciuto, per ciascun test effettuato, un contributo pari alla differenza fra il prezzo previsto dal predetto Protocollo d'intesa e il prezzo di cui al comma 1, per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria.

3. Le modalità di richiesta del rimborso e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al primo periodo, il lavoratore accede al beneficio di cui al presente articolo mediante presentazione di autocertificazione e tessera sanitaria.

4. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei test antigenici rapidi di cui al presente articolo, è autorizzata a favore del Commissario straordinario di cui al comma 1, la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al relativo onere, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### **4.0.3**

[Catalfo](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Di Piazza](#), [Toninelli](#), [Romano](#), [Ricciardi](#), [Matrisciano](#), [Pirro](#), [Castellone](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Castaldi](#), [Perilli](#), [Maiorino](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Articolo 4-bis

*(Disposizioni per la somministrazione di test antigenici rapidi)*

1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, la somministrazione dei test antigenici rapidi per la rilevazione di antigeni SARS-CoV-2, necessari al fine di svolgere l'attività lavorativa in ambito pubblico e privato, per i lavoratori appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro, è effettuata sulla base dell'applicazione

di un costo maggiormente contenuto pari a 5 euro rispetto al prezzo previsto dal Protocollo d'intesa, di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n.126.

2. Dal 15 ottobre 2021 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai lavoratori di cui al comma 2, è riconosciuto, per ciascun test effettuato, un contributo pari alla differenza fra il prezzo previsto dal predetto Protocollo d'intesa e il prezzo di cui al comma 1, per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria.

3 Le modalità applicative del comma 1, la richiesta del rimborso e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al primo periodo, il lavoratore accede al beneficio di cui al presente articolo mediante presentazione di autocertificazione e tessera sanitaria.

4. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei test antigenici rapidi di cui al presente articolo, è autorizzata a favore del Commissario straordinario di cui al comma 1, la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al relativo onere, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### 4.0.4

[Catalfo](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Di Piazza](#), [Toninelli](#), [Romano](#), [Ricciardi](#), [Matrisciano](#), [Pirro](#), [Castellone](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Castaldi](#), [Perilli](#), [Maiorino](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 4-bis

*(Disposizioni per la somministrazione di test antigenici rapidi)*

1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, la somministrazione dei test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, necessari al fine di svolgere l'attività lavorativa in ambito pubblico e privato, è effettuata sulla base dell'applicazione di un costo maggiormente contenuto rispetto al prezzo previsto dal Protocollo d'intesa, di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n.126.
2. Per le finalità di cui al comma 1, per i lavoratori che rientrano nel primo scaglione di reddito, fino a 15.000 mila euro, di cui l'articolo 11, comma 1, lettera a), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è applicato un prezzo calmierato pari a 4 euro. Per i lavoratori che rientrano nel secondo scaglione di reddito, oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, di cui l'articolo 11, comma 1, lettera b), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è applicato un prezzo calmierato pari a 8 euro.
3. Al fine di ottenere la riduzione di prezzo di cui al comma 2, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'allegazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente all'entrata in vigore della presente disposizione nonché copia del contratto di lavoro in essere.
4. Le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nelle more

dell'adozione del provvedimento di cui al primo periodo, il lavoratore accede al beneficio di cui al presente articolo mediante presentazione di autocertificazione e tessera sanitaria.

5. Dal 15 ottobre 2021 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai lavoratori di cui al comma 2, è riconosciuto, per ciascun test effettuato, un contributo pari alla differenza fra il prezzo previsto dal predetto Protocollo d'intesa e il prezzo di cui al comma 2, per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria.

6. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei test antigenici rapidi di cui al presente articolo, è autorizzata a favore del Commissario straordinario di cui al comma 1, la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al relativo onere, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### 4.0.5

[Catalfo](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Di Piazza](#), [Toninelli](#), [Romano](#), [Ricciardi](#), [Matrisciano](#), [Pirro](#), [Dell'Olio](#), [Castellone](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Castaldi](#), [Perilli](#), [Maiorino](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Articolo 4-bis

*(Disposizioni per la somministrazione di test antigenici rapidi)*

1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, la somministrazione dei test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, necessari al fine di svolgere l'attività lavorativa in ambito pubblico e privato, è effettuata sulla base dell'applicazione di un costo maggiormente contenuto pari a 5 euro rispetto al prezzo previsto dal Protocollo d'intesa, di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n.126.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 provvede all'aggiornamento del Protocollo d'intesa, tenendo conto in particolare dell'esigenza di agevolare ulteriormente i lavoratori con reddito imponibile fino a 28.000 euro.

3. Per il periodo che intercorre fra il 15 ottobre 2021 e la data di aggiornamento del protocollo, ai lavoratori di cui ai commi 1 e 2, è riconosciuto, per ciascun test effettuato, un contributo pari alla differenza fra il prezzo previsto dal predetto Protocollo d'intesa e il prezzo agevolato di cui ai commi 1 o 2, per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria.

4. Le modalità di richiesta del rimborso e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al primo periodo, il lavoratore accede al beneficio di cui al presente articolo mediante presentazione di autocertificazione e tessera sanitaria.

5. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei test antigenici rapidi di cui al presente articolo, è autorizzata a favore del Commissario straordinario di cui al comma 1, la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al relativo onere, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### 4.0.6

[Paragone](#), [Giarrusso](#), [Martelli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 4-bis

*(Misure urgenti per la somministrazione gratuita di test antigenici rapidi e molecolari)*

1. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 definisce, d'intesa con il Ministro della salute, un protocollo d'intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino alla fine dello stato d'emergenza la somministrazione gratuita di test antigenici rapidi e molecolari per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c) e lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, individua i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo».

#### 4.0.7

[Parente](#), [Grimani](#)

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

«Articolo 4-bis.

*(Modifica all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76)*

1. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Nel rispetto delle predette misure e, in ogni caso, a condizione che siano assicurate idonee misure di protezione individuale, le direzioni sanitarie garantiscono la possibilità di visita da parte di familiari muniti delle suddette certificazioni verdi COVID-19 con cadenza giornaliera, consentendo loro anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente.».

### Art. 5

#### 5.1

[Granato](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### 5.2

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Romeo](#)

*Alla lettera a) premettere la seguente:*

0a) al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «quest'ultimo» fino a «salute» con le seguenti: «anche effettuati su campione salivare».

#### 5.3

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Pesco](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Castaldi](#), [Maiorino](#), [Matrisciano](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 1, la lettera b) è sostituita con la seguente:

"b) vaccinazione: le vaccinazioni anti-SARSCoV-2 effettuate nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 e le vaccinazioni somministrate dalle autorità sanitarie nazionali competenti e riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della salute;"».

## 5.4

[Parente](#), [Garavini](#), [Faraone](#), [Grimani](#)

*Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) test sierologico: test basato sulla ricerca degli anticorpi diretti contro il virus ed effettuato tramite il prelievo e l'analisi di campioni di sangue che dimostrino la presenza di anticorpi nel paziente IgM negative e IgG Positive.»

*b) alla lettera b), dopo il capoverso "c-bis)", aggiungere il seguente:*

«c-ter) effettuazione di test sierologico positivo IgG e conseguente somministrazione di singola dose di vaccino.»

*c) sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) al comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: "La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2 accertata, ovvero dopo un test sierologico positivo (IgG positive), effettuato precedentemente la somministrazione della prima dose, con risultato idoneo ad attestare l'avvenuta guarigione da COVID-19, anche in forma asintomatica, secondo criteri da definire con circolare del Ministero della Salute e ha validità dalla medesima somministrazione."»;

*d) sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-bis. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera c-ter), ha una validità di tre mesi a far data dall'effettuazione del test sierologico con esito positivo, ed è rilasciato dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta nonché dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza trimestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

4-ter. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2, ovvero nei casi di test sierologico IgG positivo, dalla somministrazione della prima dose di vaccino è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, che ha validità di dodici mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione o, nel caso di test sierologico positivo che precede la somministrazione della singola dose di vaccino, dalla data del medesimo test."

*Conseguentemente, al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «è inserita la seguente» con le seguenti: «sono inserite le seguenti».*

## 5.5

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Pesco](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Castaldi](#), [Maiorino](#)

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) al comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"d-bis) 'test sierologico': test quantitativo che individua, sulla base di un prelievo sanguigno, in maniera specifica, le quantità di anticorpi eventualmente prodotti in seguito ad un'infezione da SARS-CoV-2 e test sierologico rapido qualitativo, che rileva la presenza di anticorpi prodotti in seguito ad un'infezione da SARS-CoV-2 mediante il prelievo di una goccia di sangue."»

*b) al comma 1, lettera b):*

*1) all'alinea, sostituire le parole: «è inserita la seguente», con le seguenti: «sono inserite le*

seguenti»

2) *aggiungere in fine il seguente capoverso:*

«c-ter) effettuazione di un test sierologico con esito positivo alla presenza di anticorpi prodotti in seguito ad un'infezione da SARS-CoV-2.»

c) *aggiungere in fine la seguente lettera:*

«d-bis) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista al comma 2, lettera c-ter), ha una validità di dodici mesi a far data dall'esecuzione del test di cui al comma 1, lettera d-bis."»

## 5.6

[Ferrero](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#)

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis): al comma 2, alla lettera a) sono inserite le seguenti parole: "di una o due dosi secondo la tipologia di vaccino"

## 5.7

[Granato](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis. Al comma 2, la lettera c) è sostituita con la seguente: »c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, anche su campione salivare, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.»

## 5.8

[Castellone](#), [Pirro](#), [Mantovani](#), [Pescò](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Perilli](#), [Maiorino](#), [Matrisciano](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) al comma 3, terzo periodo, le parole: "e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione", sono sostituite dalle seguenti: "e ha validità di 12 mesi dalla medesima somministrazione purché la stessa sia stata somministrata preferibilmente entro i 6 mesi dalla infezione e comunque non oltre i 12 mesi dalla medesima guarigione."»;

## 5.9

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) al comma 3, dopo la lettera c-bis è inserita la seguente:

c-ter) certificazione medica attestante un elevato livello di anticorpi specifici contro il SARS-CoV2 dosato attraverso test sierologico quantitativo da effettuarsi presso un laboratorio di analisi pubblico o privato accreditato presso il Servizio Sanitario Nazionale e convenzionato; in tal caso la certificazione verde ha una validità di tre mesi a decorrere dalla data di esecuzione dell'indagine di laboratorio.»

## 5.10

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Romeo](#)

*Dopo la lettera c) inserire la seguente:*

c-bis). Al comma 4, primo e terzo periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite con le seguenti: «dodici mesi»

## 5.11

[Pirro](#), [Castellone](#), [Mantovani](#), [Pescò](#), [Ricciardi](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Perilli](#), [Maiorino](#), [Matrisciano](#)

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) al comma 4, primo periodo, le parole: "sei mesi", sono sostituite con le seguenti: "dodici mesi";».



## 5.12

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Romeo](#)

*Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

«c-bis). Al comma 4, è aggiunto in fine il seguente periodo: «La certificazione di guarigione di cui al presente comma può altresì essere rilasciata in seguito all'esecuzione di un test sierologico che rilevi una quantità di anticorpi neutralizzanti simile o superiore alla quantità prodotta in seguito al ciclo di vaccinazione, da definire con circolare del Ministero della salute.».

## 5.13

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

*Al comma 1, lettera d) capoverso «4-bis» sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «quindici mesi».*

## 5.14

[Pirro](#), [Castellone](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Dell'Olio](#), [Toninelli](#), [Romano](#), [Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Castaldi](#), [Perilli](#), [Maiorino](#)

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente:*

«d-bis) al comma 5, dopo le parole: "autorizzate o accreditate", sono inserite le seguenti: ", dai laboratori di analisi";».

## 5.15

[Paragone](#), [Giarrusso](#), [Martelli](#)

*Dopo la lettera d) inserire la seguente:*

«d-bis) Al comma 5 le parole da "quarantotto ore" fino a "test molecolare" sono sostituite con le seguenti: "sette giorni dall'esecuzione del test antigenico rapido e molecolare"».

## 5.16

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Romeo](#)

*Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:*

«d-bis) al comma 5, le parole "quarantotto ore" sono sostituite con le seguenti: "settantadue ore".

## 5.16a

[Granato](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

*Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:*

«d-bis) al comma 5, le parole: "quarantotto ore" sono sostituite con le seguenti: "settantadue ore".

## 5.17

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

d-bis): dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis: Ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino o da uno Stato terzo, nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9-bis, 9-ter, 9-quater, 9-quinquies e 9-sexies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52."

## 5.18

[Faraone](#), [Grimani](#)

*Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

«d-bis. Dopo il comma 8-bis, è inserito il seguente:

«8-ter. Le disposizioni in materia di quarantena obbligatoria da contatti stretti non si applicano nei confronti degli studenti possessori di *green pass* venuti a contatto nel corso delle lezioni con casi da

infezione SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie. Nei casi di cui al presente comma gli studenti di cui al periodo precedente eseguono entro 24 ore dall'avvenuto contatto un test antigenico o molecolare che, ove negativo, consente la prosecuzione regolare delle lezioni in presenza nelle 24 ore successive.»

#### **5.19**

[Fedeli](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Negli ambiti lavorativi pubblico e privato, la durata della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è estesa fino al termine del turno di lavoro.»

#### **5.22**

[Paragone](#), [Giarrusso](#), [Martelli](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. All'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole "comma 2" sono aggiunte le seguenti: "lettera b) e lettera c)";
- b) al comma 3, il primo periodo è soppresso».

#### **5.20**

[Pirro](#), [Castellone](#), [Pesco](#), [Coltorti](#), [Mantovani](#), [Toninelli](#), [Romano](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Perilli](#), [Maiorino](#), [Matrisciano](#)

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«1-bis. All'articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo le parole: "esclusi per età dalla campagna vaccinale" sono inserite le seguenti: ", ai soggetti in possesso di certificazione medica attestante l'effettuazione di un test sierologico che accerti la presenza di anticorpi in quantità uguale o superiore al valore stabilito, insieme alla durata temporale dell'esenzione, con circolare del Ministero della salute".»

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Durata e modalità d'impiego delle certificazioni verdi COVID-19»*

#### **5.21**

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Pesco](#), [Dell'Olio](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Castaldi](#), [Maiorino](#), [Matrisciano](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Il Ministero della Salute, con circolare da adottare entro il 30 novembre 2021, aggiorna l'elenco delle vaccinazioni somministrate dalle autorità sanitarie nazionali competenti e riconosciute come equivalenti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.»

#### **5.0.1**

[De Bonis](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 5-bis

*(Validità dei test anti COVID-19)*

1. Il periodo di validità delle certificazioni verdi COVID-19 attestanti l'effettuazione di un tampone o di un test molecolare naso-faringeo o salivare, nonché di quello antigenico è esteso, previo parere del Comitato tecnico scientifico, a 96 ore.

#### **5.0.2**

## De Bonis

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 5-bis

*(Estensione della validità della certificazione verde COVID-19)*

1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite con le seguenti: «dodici mesi»;

b) al secondo periodo, le parole: «vigenza semestrale» sono sostituite con le seguenti: «vigenza di dodici mesi»;

c) al terzo periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite con le seguenti: «dodici mesi».

2. Ha altresì validità di dodici mesi, a decorrere dalla data di esecuzione dell'indagine di laboratorio, la certificazione verde COVID-19 per i soggetti che, dopo avere effettuato la prima dose del vaccino, siano in possesso di idonea certificazione medica attestante un elevato livello di anticorpi specifici contro il SARS-CoV2 dosato attraverso test sierologico quantitativo da effettuarsi presso un laboratorio di analisi pubblico o privato accreditato presso il Servizio Sanitario Nazionale e convenzionato.

## Art. 6

### 6.1

#### Verducci

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le somme riassegnate ai Fondi di cui al presente comma si intendono aggiuntive rispetto alla dotazione presente nei suddetti Fondi alla data di entrata in vigore del presente decreto.»

### 6.2

#### Augussori, Grassi, Calderoli, Riccardi

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis: Al fine di garantire il benessere psico-fisico agli adolescenti, da una parte attenuando gli effetti che l'emergenza sanitaria di carattere mondiale ha avuto sulla loro salute fisica e psicologica, dall'altra parte incentivando attività che apportino benefici, prevengano e riducano i rischi di molteplici patologie diffuse fra i giovani fra cui obesità e depressione, i ragazzi fino al compimento dei diciotto anni non sono tenuti a possedere la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 per svolgere attività sportiva, sia in forma ludico amatoriale che dilettantistica.»

### 6.3

#### Augussori, Grassi, Calderoli, Riccardi

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis: Al fine di garantire il benessere psico-fisico agli adolescenti, da una parte attenuando gli effetti che l'emergenza sanitaria di carattere mondiale ha avuto sulla loro salute fisica e psicologica, dall'altra parte incentivando attività che apportino benefici, prevengano e riducano i rischi di molteplici patologie diffuse fra i giovani fra cui obesità e depressione, i ragazzi fino al compimento dei diciotto anni non sono tenuti a possedere la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 per svolgere attività sportiva, sia in forma ludico amatoriale che dilettantistica purchè tali attività non prevedano il contatto diretto o siano svolte in impianti sportivi all'aperto senza possibilità di accesso agli spogliatoi.»

### 6.0.1

#### Steger, Durnwalder, Unterberger, Laniece

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 6-bis

*(Impianti nei comprensori sciistici)*

1. All'articolo 6-*bis* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Dal 21 novembre 2021, in zona arancione e rossa, è consentita la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, con l'obbligatorietà della certificazione verde covid-19 di cui all'articolo 9 per l'accesso agli impianti e il loro utilizzo."»

Art. 7

### 7.0.1

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Articolo 7-*bis*

*(Misure relative agli spostamenti)*

1. All'articolo 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. In zona arancione, è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità, per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune e ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.

1-*ter*. In zona rossa, è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza."»

Art. 8

### 8.1

[Paragone](#), [Giarrusso](#), [Martelli](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole: «dell'estensione dell'obbligo di certificazione verde COVID-19».*

### 8.2

[Rivolta](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 9-*bis*, comma 1, lettera c), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è inserito, in fine, il seguente periodo:

"L'accesso al servizio di biblioteca è consentito anche ai soggetti non muniti di certificazione verde covid-19, con esclusivo riferimento alle attività di prelievo e restituzione del materiale svolte presso spazi dedicati."»

### 8.3

[Rampi](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Alle attività di formazione svolte all'interno delle scuole di danza non si applicano le misure relative al distanziamento interpersonale."»

### 8.0.1

[Catalfo](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Ricciardi](#), [Romano](#), [Toninelli](#), [Dell'Olio](#), [Pirro](#), [Matrisciano](#), [Castellone](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Castaldi](#), [Perilli](#), [Maiorino](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 8 -*bis*

*(Esonero dall'obbligo di esibizione del green pass per i lavoratori agili)*

1. I dipendenti privati e pubblici che svolgono attività lavorativa in modalità di telelavoro o in modalità agile fuori dai luoghi di lavoro, ai sensi della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono esonerati dall'obbligo di esibire la certificazione verde Covid 19 di cui all'articolo 9 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.»

**8.0.2**

[Catalfo](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Toninelli](#), [Pirro](#), [Dell'Olio](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Castellone](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Castaldi](#), [Perilli](#), [Maiorino](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Articolo 8 -bis**

*(Modalità di esecuzione della prestazione lavorativa)*

1. Fino al 31 dicembre 2021, i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante l'impossibilità, anche temporanea ad effettuare la vaccinazione Covid-19 a causa di patologie ostative certificate, possono svolgere attività lavorativa in modalità agile, senza accordi individuali preventivi, di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81.».

**8.0.3**

[Rampi](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Articolo 8-bis**

*(Disposizioni per lo svolgimento dell'attività didattica scuola-spettacolo)*

1. Per lo svolgimento delle attività didattiche di Teatro ragazzi, comprese le matinée scolastiche in orario curriculare, in merito all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19, si applicano le disposizioni riferite allo svolgimento delle attività didattiche.»

**8.0.4**

[Rampi](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Articolo 8-bis**

*(Disposizioni per lo spettacolo dal vivo)*

1. Gli artisti e le maestranze non devono sottoporsi all'attività di tampone antigenico 48 ore prima dell'inizio della produzione, incluso il periodo delle prove, da ripetere ogni 72 ore per tutta la durata della produzione stessa del personale impiegato per le produzioni in corso, previsto dall'allegato 26 del Dpcm del 2 marzo 2021".

**8.0.5**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis**

*(Attività dei servizi di ristorazione)*

1. All'articolo 4 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Dal 21 novembre 2021, in zona arancione e rossa, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite con consumo al tavolo all'aperto e al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti nonché di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020."»

Art. 9

**9.0.1**

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 9-bis

In ottemperanza a quanto previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale 23 febbraio 1998, n.27 sull'obbligo dello Stato di indennizzare i vaccinati per danni causati da vaccinazione non obbligatoria ma eseguita per il conseguimento del fine generale di immunizzazione della collettività, e ritenuto che la scelta di effettuare la vaccinazione anti SARSCoV-2 sia, come nel caso già previsto dalla Corte, non libera e non frutto di un'autodeterminazione dal momento in cui il Ministero della salute fa apparire insensata una condotta opposta a quella consigliata, dopo l'articolo 3-bis del decreto legge 1 aprile 2021, n.44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.76, è inserito il seguente:

"Articolo 3-ter

1. Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazione anti SARS-CoV-2, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto, parimenti a quanto previsto per i danni provocati in seguito a vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, ad un indennizzo da parte dello Stato, ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n.210.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzato l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la cui dotazione è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Le risorse di cui al comma 2 sono ripartite tra le regioni interessate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre 2021, in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti.»

## 9.0.2

[Damiani](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 9- bis.

1. All'articolo 33, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: *"a più di un lavoratore dipendente"* sono sostituite dalle seguenti: *"a più di due lavoratori dipendenti per ciascun nucleo familiare"*;

b) al terzo periodo, dopo le parole: *"alternativamente"* sono inserite le seguenti: *"ovvero in modo distinto e tale da consentirne la fruizione di un massimo di 6 giorni per nucleo familiare"*.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo e valutati in 550 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi del comma 3.

3. All'articolo 1, comma 41, della legge della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti «15 per cento».

## 9.0.3

[Damiani](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 9-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3, terzo periodo della legge 5 febbraio 1992, n.104 si intendono valide per entrambi i genitori, anche adottivi, in maniera alternativa ovvero divisa in

modo tale da consentire il diritto per il nucleo familiare a fruire di un massimo di 6 giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo e valutati in 85 milioni di euro per l'anno 2021 e in 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede quanto a 85 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, quanto a 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### 9.0.4

[Damiani](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Articolo 9-bis.

1. In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19 e fino alla fine dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, è incrementato di un ulteriore giorno.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 150 milioni per l'anno 2021 si provvede:
  - a) quanto a 70 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  - b) quanto a 80 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### Art. 10

#### 10.0.1

[Unterberger](#), [Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 10-bis.

#### **(Clausola di salvaguardia)**

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.»

# 1.3.2.1.9. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 288 (pom.) del 20/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 2021**  
**288ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PARRINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Scalfarotto.*

*La seduta inizia alle ore 18,25.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(2310) ZANDA ed altri.** - *Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci*

**(2245) Maria Virginia TIRABOSCHI e MALLEGGNI.** - *Disposizioni in materia di incremento dell'indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco*

**(2266) LA RUSSA.** - *Disposizioni per l'equiparazione delle indennità di funzione dei sindaci delle città metropolitane a quelle previste per i membri del Parlamento e per l'incremento delle indennità dei sindaci dei comuni*

**(2361) SALVINI ed altri.** - *Modifica all'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante misure per la valorizzazione delle funzioni dei sindaci*

**(2346) COMINCINI ed altri.** - *Modifiche all'articolo 86 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di riconoscimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi in favore dei sindaci e degli amministratori locali*

**(2393) PAGANO ed altri.** - *Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 13 ottobre.

Il **PRESIDENTE** comunica che, alla scadenza del termine, prevista per le ore 12 di oggi, mercoledì 20 ottobre, sono stati presentati 26 emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto.

Ricorda che nel Comitato ristretto istituito per l'esame dei disegni di legge in titolo era stato definito un perimetro di materia che comprendeva il tema dell'indennità di funzione di sindaci e amministratori locali, quello dei permessi per i consiglieri provinciali e quello dei contributi previdenziali.



Alla luce di quanto convenuto, dichiara improponibili per materia i seguenti emendamenti: 1.0.1, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5, 3.0.6, 3.0.7, 3.0.8, 3.0.9, 3.0.10, 3.0.11, 3.0.12 e 3.0.13.

Sottolinea che le proposte di modifica dovranno essere sottoposte al vaglio della Commissione bilancio, data l'onerosità dell'intervento previsto. Tuttavia, si potrebbe iniziare comunque l'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene preferibile intervenire in un momento successivo.

Il senatore [TONINELLI](#) (M5S) concorda con il senatore Augussori.

La senatrice [MANTOVANI](#) (M5S) chiede di rinviare la fase di illustrazione degli emendamenti ad altra seduta.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che, in attesa del parere della Commissione bilancio, vi sarà tempo sufficiente per l'illustrazione delle proposte di modifica.  
Rinvia pertanto il seguito della discussione congiunta.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviata.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2390) PARRINI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela giurisdizionale nel procedimento elettorale preparatorio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica**  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di martedì 12 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono pervenuti i pareri delle Commissioni giustizia e bilancio. Avverte, inoltre, di aver presentato, in qualità di relatore, quattro emendamenti, pubblicati in allegato, a cui - nel termine previsto per le ore 15 di oggi - non sono stati presentati subemendamenti. Illustra quindi brevemente le proposte di modifica presentate. L'emendamento 1.100 recepisce alcune condizioni poste dalla Commissione giustizia nel proprio parere.

Gli emendamenti 2.100 e 3.100 abbreviano di un giorno alcuni termini per ricorsi amministrativi e giurisdizionali, solo con riferimento alla circoscrizione Estero, al fine di consentire la definizione delle controversie prima del 26° giorno antecedente le elezioni, data limite entro la quale il Ministero dell'interno deve inviare alle rappresentanze diplomatiche consolari le liste elettorali e il fac-simile delle schede.

Infine, l'emendamento 4.0.100 recepisce la condizione posta dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.100, 2.100, 3.100 e 4.100.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

Il senatore [GRASSI](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene che gli emendamenti in esame siano proposte condivisibili.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, in esito a distinte votazioni, gli emendamenti 1.100, 2.100, 3.100 e 4.100 sono approvati all'unanimità.

La Commissione conferisce quindi all'unanimità il mandato al relatore a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con le modifiche accolte nel corso dell'esame.

Il [PRESIDENTE](#), sottolinea l'importanza di aver dato finalmente un seguito parlamentare a un invito della Corte costituzionale. Ricorda che la sentenza n. 48 del 2021 aveva chiesto alle Camere di colmare la lacuna normativa dovuta alla mancanza di una disciplina legislativa per l'accesso tempestivo alla tutela giurisdizionale nei confronti di decisioni potenzialmente lesive del diritto di elettorato passivo nelle elezioni politiche nazionali e auspica che il provvedimento sia quanto prima inserito all'ordine del giorno dell'Assemblea.

***(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening***

***- e petizioni nn. 930 e 932 ad esso attinenti***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, martedì 19 ottobre.

Il PRESIDENTE avverte che il Governo interverrà nella seduta già convocata per le ore 10 di domani, giovedì 21 ottobre, per fornire alcuni chiarimenti sull'emendamento 3.0.1000.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che, nella seduta di ieri, era stato chiesto di interpellare sia un rappresentante del Governo, sia il Garante per la protezione dei dati personali. Pur ritenendo apprezzabile una integrazione da parte del Governo dell'illustrazione già svolta dell'emendamento 3.0.1000, al fine di fornire i chiarimenti richiesti, ritiene indispensabile che al contempo sia audito anche il Garante.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che il Garante non ha dato una disponibilità per questa settimana, né indicato una data per la prossima. Nel frattempo, sarebbe comunque preferibile ascoltare intanto il Governo. In ogni caso, il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 3.0.1000 resta sospeso in attesa di capire se e quando si svolgerà l'audizione del Garante.

Il senatore [PERILLI](#) (*M5S*) osserva che si potrebbe anche chiedere un parere scritto al Garante.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene opportuno evitare che un rinvio eccessivo del termine per i subemendamenti finisca per comprimere i tempi per l'esame del provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il disegno di legge in titolo dovrà pervenire in Assemblea entro il 4 novembre, pertanto vi è sufficiente tempo a disposizione per gli approfondimenti richiesti. Eventualmente, la Commissione potrà richiedere al Garante un parere scritto, come proposto dal senatore Perilli, qualora non fosse possibile svolgere l'audizione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

***(1650) FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità***

(Seguito della discussione e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana di mercoledì 26 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il ciclo di audizioni informali si è concluso.

Il relatore [TONINELLI](#) (M5S), dopo aver sottolineato che dalle audizioni è emerso un orientamento unanimemente favorevole sul contenuto e sugli effetti del disegno di legge in esame, ritiene opportuno istituire un Comitato ristretto.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) non ravvisa l'utilità di una sede ristretta, non essendo necessario individuare una sintesi tra testi differenti o più emendamenti.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che anche in passato si è ricorso allo strumento del Comitato ristretto non solo per predisporre un testo unificato, ma anche per far convergere l'attività emendativa.

Il senatore [BRESSA](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) si dichiara favorevole alla costituzione di un Comitato ristretto.

Il relatore [TONINELLI](#) (M5S) precisa che il Comitato ristretto si occuperà di chiarire il quadro normativo vigente, vagliare le proposte di modifica formulate nel corso delle audizioni e integrare conseguentemente il testo del disegno di legge.

Il [PRESIDENTE](#) invita i Gruppi a comunicare nei prossimi giorni i rispettivi componenti del Comitato ristretto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2021, nel capitolo 2309 - piano gestionale 1 ( n. 310 )**

(Parere al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di martedì 12 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il relatore ha presentato uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Il senatore [TONINELLI](#) (M5S), considerando anche la momentanea assenza del relatore, chiede di rinviare la votazione della proposta di parere alla seduta già convocata per domani, giovedì 21 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#), accogliendo la richiesta del senatore Toninelli, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 18,45.*

## SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DI GOVERNO N. 310

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo, preso atto che la normativa vigente non specifica i criteri da seguire per il riparto dei contributi e che pertanto, seguendo la prassi ormai consolidata, lo schema di decreto ha fatto riferimento a tal fine alla proporzione di riparto che risulta dalla legge n. 93 del 1994, sulla base delle istanze avanzate dalle associazioni interessate; considerato che è in sede di legge di bilancio che vengono definiti ed eventualmente variati gli importi annualmente destinati al sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati meritevoli del sussidio dello Stato; visti i rendiconti relativi all'anno 2020 presentati al Ministero dell'interno dalle tre associazioni in favore delle quali si propone la ripartizione dei contributi, rendiconti trasmessi alle Camere unitamente allo schema di decreto in esame, esprime parere favorevole.

### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2390](#)

Art. 1

#### 1.100

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«**Art. 1.**

*(Modifiche agli articoli 126, 133 e 135 del codice del processo amministrativo)*

1. Al codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 126, al comma 1 è premesso il seguente:

"01. Ferma restando la competenza delle Camere per la convalida dell'elezione dei propri componenti, il giudice amministrativo ha giurisdizione nel procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica";

b) all'articolo 133, comma 1, dopo la lettera *z-septies*) è aggiunta la seguente:

"*z-octies*) le controversie concernenti gli atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;"

c) all'articolo 135, comma 1, dopo la lettera *m*) è inserita la seguente:

"*m-bis*) le controversie di cui all'articolo 128-*bis*;"».

Art. 2

#### 2.100

IL RELATORE

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« 8-*bis*. Per i ricorsi avverso gli atti concernenti il procedimento elettorale preparatorio per il voto

nella circoscrizione estero, i termini di cui ai commi 2 e 7 del presente articolo sono ridotti al giorno successivo. »

### Art. 3

#### 3.100

IL RELATORE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis) all'articolo 92, primo comma, al numero 3), le parole: "dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "dalle ore 8 del quarantesimo giorno alle ore 20 del trentanovesimo giorno".»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. All'articolo 8, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), le parole: "dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "dalle ore 8 del quarantesimo giorno alle ore 20 del trentanovesimo giorno";

b) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

"d-bis) i termini previsti dall'articolo 16, quarto comma, del citato testo unico per la presentazione e la decisione delle opposizioni aventi ad oggetto i contrassegni, sono ridotti a 24 ore;

d-ter) i termini previsti dall'articolo 23, secondo e sesto comma, del citato testo unico per la presentazione e la decisione dei ricorsi contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, sono ridotti, rispettivamente, a 24 ore e al giorno successivo.".

### Art. 4

#### 4.0.100

IL RELATORE

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

#### « Articolo 4-bis.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2310](#), [2266](#), [2361](#), [2245](#), [2346](#), [2393 NT](#)

### Art. 1

#### 1.1

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Grassi](#)

*Al comma 1, capoverso «01», alla lettera i), sostituire la parola "19" con la seguente: "20".*

*Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: "220 milioni " con le seguenti: "232 milioni".*

#### 1.2

[Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) al comma 1, è premesso il seguente:

"01. L'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci, determinata dal decreto di cui

al comma 8 del presente articolo, è incrementata di un valore pari al 20% del trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.».

b) aggiungere in fine il seguente comma:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore a decorrere dalla consiliatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.».

### 1.3

[Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

« a) al comma 1, sono premessi i seguenti:

"01. L'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci è determinata dal decreto di cui al comma 8 del presente articolo, in rapporto al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, secondo i seguenti criteri:

a) per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 7 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

b) per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 7 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

c) per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 6 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

d) per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 6 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

e) per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 5 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

f) per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 5 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

g) per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti: l'indennità dei sindaci è pari al 34,78% del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

h) per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti: l'indennità dei sindaci è pari al 38,41% del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

i) per i sindaci metropolitani: l'indennità dei sindaci è pari al 53,62% del suddetto trattamento

economico complessivo dei presidenti delle regioni.

02. Ai fini del presente articolo la popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale".

### 1.0.1

[De Carlo](#), [La Russa](#), [Malan](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Articolo 1-bis

1. Lo Stato, con spese a suo carico, provvede alla copertura assicurativa per i Sindaci e gli assessori in carica per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica ricoperta riguardanti la responsabilità patrimoniale, amministrativa, giudiziaria ed il relativo patrocinio legale comprese la responsabilità per danni cagionati allo Stato, alla Pubblica Amministrazione, alla Regione e la responsabilità contabile.»

#### Art. 2

### 2.1

[Evangelista](#), [Fenu](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:*

«; inoltre, le parole: "per un massimo di 24 ore lavorative al mese" sono sostituite dalle seguenti: "per un massimo di 36 ore al mese", le parole: "elevate a 48 ore" sono sostituite dalle seguenti: "elevate a 72 ore"; dopo le parole: "sindaci metropolitani" sono inserite le seguenti: "presidenti delle unioni di comuni". ».

*Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire le parole: «220 milioni» con le seguenti: «230 milioni».*

### 2.0.1

[Grimani](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-bis.

*(Permessi organi esecutivi Comuni)*

1. All'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «per un massimo di 24 ore lavorative al mese» sono sostituite dalle seguenti: «per un massimo di 36 ore al mese» e le parole: «elevate a 48 ore» sono sostituite dalle seguenti: «elevate a 72 ore».

2. All'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole "sindaci metropolitani" aggiungere le parole "presidenti delle unioni di comuni".».

### 2.0.2

[Iannone](#), [La Russa](#), [Malan](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Articolo 2-bis

*(Permessi amministratori locali)*

1. All'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sostituire le parole "per un massimo di 24 ore lavorative al mese" con le parole "per un massimo di 36 ore al mese" e le parole "elevate a 48 ore" con "elevate a 72 ore".

2. All'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole "sindaci metropolitani" aggiungere le parole "presidenti delle unioni di comuni".»

#### Art. 3

### 3.1

[Fenu](#), [Evangelista](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

*Al comma 2, capoverso «2-bis», sostituire il primo periodo con il seguente:*

«Per gli amministratori locali che rivestano le cariche di cui al comma 1 e che non siano ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui ai commi 1 e 2, gli anni di espletamento del mandato sono considerati come prestazione effettiva di lavoro ai fini pensionistici. ».

*Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire le parole: «220 milioni» con le seguenti: «230 milioni».*

### 3.2

[Grimani](#)

*Al comma 2, capoverso «2-bis», sostituire il primo periodo con il seguente:*

«Per gli amministratori locali che rivestano le cariche di cui al comma 1 e che non siano ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui ai commi 1 e 2, gli anni di espletamento del mandato sono considerati come prestazione effettiva di lavoro ai fini pensionistici.».

### 3.3

[Iannone](#), [La Russa](#), [Malan](#)

*Al comma 2, capoverso «2-bis», sostituire il primo periodo con il seguente:*

«Per gli amministratori locali che rivestano le cariche di cui al comma 1 e che non siano ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui ai commi 1 e 2, gli anni di espletamento del mandato sono considerati come prestazione effettiva di lavoro ai fini pensionistici.».

### 3.4

[Lanzi](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

*Al comma 2, capoverso «2-bis» sopprimere le seguenti parole: «che, al momento dell'elezione, hanno un'età inferiore ai trentacinque anni, ».*

### 3.5

[Pagano](#)

*Al comma 2, dopo il capoverso «2-bis» aggiungere i seguenti:*

«2-ter. L'amministrazione locale prevede a proprio carico al versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi, calcolati sulla base della media delle tre annualità precedenti all'assunzione della carica, per il lavoratore autonomo iscritto a una cassa professionale che riveste una delle cariche di cui al comma 1 del presente articolo e che smette, durante l'esercizio di quella carica, di svolgere la professione per la quale è iscritto alla cassa.»

«2-quater. Per il lavoratore autonomo iscritto a una cassa professionale che riveste una delle cariche di cui al comma 1 del presente articolo e che, durante l'esercizio di quella carica, continua a svolgere in via residuale la professione per la quale è iscritto alla cassa, il versamento è calcolato sulla base della differenza tra la media di quello che è stato versato nelle tre annualità precedenti all'assunzione della carica, e quello che ogni anno, durante il periodo della carica, viene versato.».

### 3.6

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

*Al comma 2, capoverso «2-bis», aggiungere il seguente:*

«2-ter. I comuni e le comunità comprensoriali delle Province Autonome di Trento e Bolzano - Südtirol possono versare una contribuzione aggiuntiva presso la rispettiva gestione previdenziale di appartenenza per i sindaci, vicesindaci e assessori ai comuni e per i presidenti delle comunità comprensoriali che non siano lavoratori dipendenti o titolari di pensione diretta. La contribuzione aggiuntiva è calcolata sull'indennità di carica lorda mensile percepita dagli amministratori locali di cui al primo periodo. Il contributo previdenziale è pari al 33,00 per cento complessivo, di cui il 24,20 per cento a carico dell'ente locale e l'8,80 per cento a carico dell'amministratore. La contribuzione è riconosciuta e versata dall'amministrazione locale previa espressa scelta effettuata da parte del sindaco, vicesindaco, assessore del comune o presidente della comunità comprensoriale e previa richiesta di autorizzazione al fondo o regime pensionistico di appartenenza. Il contributo previdenziale è versato



dall'amministrazione locale alla gestione previdenziale mensilmente entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento per il quale è stata corrisposta l'indennità di carica dell'amministratore.».

### 3.0.1

[Iannone](#), [La Russa](#), [Malan](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Articolo 3-bis

*(Abolizione delle cause ostative alla candidatura a membro del Parlamento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e riordino della disciplina in materia di incompatibilità)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, all'articolo 7, primo comma, le lettere *b)* e *c)* sono abrogate.

2. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 53, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza" sono inserite le seguenti: ", anche conseguente ad incompatibilità ai sensi dell'articolo 63, comma 1, numero *7-bis*),";

*b)* l'articolo 62 è abrogato;

*c)* all'articolo 63, comma 1, dopo il numero 7), è aggiunto il seguente: "*7-bis*) per i comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e per le province, colui che ricopre la carica di deputato o di senatore della Repubblica.".».

### 3.0.2

[Grimani](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 3-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, all'articolo 7, primo comma, le lettere *b)* e *c)* sono abrogate.

2. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 53, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza" sono inserite le seguenti: ", anche conseguente ad incompatibilità ai sensi dell'articolo 63, comma 1, numero *7-bis*),";

*b)* l'articolo 62 è abrogato;

*c)* all'articolo 63, comma 1, dopo il numero 7), è aggiunto il seguente: "*7-bis*) per i comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e per le province, colui che ricopre la carica di deputato o di senatore della Repubblica.".».

### 3.0.3

[Grimani](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 3-bis

*(Disposizioni in materia di esercizio associato delle funzioni fondamentali)*

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo l'articolo 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo l'articolo 33, è inserito il seguente:

«Articolo 33-bis

*(Esercizio associato delle funzioni fondamentali dei comuni)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, i comuni, nel quadro del contesto economico-sociale, culturale e territoriale di riferimento, possono svolgere in forma associata, mediante unione o convenzione, le funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma,

lettera p), della Costituzione, definite dall'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Al fine di garantire una economicità dell'esercizio delle gestioni associate individuate dalle regioni ai sensi dell'articolo 33 e dai comuni ai sensi dei successivi commi, i relativi criteri per la determinazione dei rispettivi ambiti territoriali sono concordati nelle sedi concertative a livello territoriale e nel Consiglio delle autonomie locali, di cui all'articolo 123 della Costituzione, secondo le competenze previste dai rispettivi statuti.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il sindaco metropolitano e il presidente della provincia convocano, anche su proposta di almeno il venti per cento dei componenti, la conferenza metropolitana e l'assemblea dei sindaci per definire, in conformità ai criteri di cui al comma 2, il piano per l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali e delle modalità per lo svolgimento associato delle funzioni fondamentali dei Comuni, assicurando l'effettività della gestione.

4. I piani provinciali e metropolitani sono adottati a maggioranza assoluta dei componenti dall'assemblea dei sindaci e dalla conferenza metropolitana, sentita la regione sulla conformità ai criteri di cui al comma 2, che esprime parere entro sessanta giorni.

5. Per ogni ambito di riferimento, il piano individua:

a) le funzioni comunali o le singole attività e servizi ad esse riconducibili, da gestire in forma associata;

b) le forme associative e la durata minima;

c) i tempi di realizzazione delle forme associative;

d) i comuni strutturalmente non idonei alla gestione associata a causa dei caratteri demografici, socio-ambientali e della collocazione geografica.

6. I comuni procedono alla realizzazione delle forme associative nel rispetto del piano e secondo le modalità previste dallo stesso.

7. Il piano di cui al comma 3 è definito entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Restano ferme le forme associative già in essere a tale data. Il piano indica, ove necessario, eventuali modifiche delle stesse.

2. Il comma 25 e i commi da 28 a 31-*quater*, dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 sono abrogati.»

### 3.0.4

[Iannone](#), [La Russa](#), [Malan](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 3-bis**

*(Disposizioni in materia di esercizio associato delle funzioni fondamentali)*

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo l'articolo 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 33, è inserito il seguente:

#### **«Articolo 33-bis**

*(Esercizio associato delle funzioni fondamentali dei comuni)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, i comuni, nel quadro del contesto economico-sociale, culturale e territoriale di riferimento, possono svolgere in forma associata, mediante unione o convenzione, le funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, definite dall'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Al fine di garantire una economicità dell'esercizio delle gestioni associate individuate dalle regioni ai sensi dell'articolo 33 e dai comuni ai sensi dei successivi commi, i relativi criteri per la determinazione dei rispettivi ambiti territoriali sono concordati nelle sedi concertative a livello

territoriale e nel Consiglio delle autonomie locali, di cui all'articolo 123 della Costituzione, secondo le competenze previste dai rispettivi statuti.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il sindaco metropolitano e il presidente della provincia convocano, anche su proposta di almeno il venti per cento dei componenti, la conferenza metropolitana e l'assemblea dei sindaci per definire, in conformità ai criteri di cui al comma 2, il piano per l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali e delle modalità per lo svolgimento associato delle funzioni fondamentali dei Comuni, assicurando l'effettività della gestione.

4. I piani provinciali e metropolitani sono adottati a maggioranza assoluta dei componenti dalla assemblea dei sindaci e dalla conferenza metropolitana, sentita la Regione sulla conformità ai criteri di cui al comma 2, che esprime parere entro sessanta giorni.

5. Per ogni ambito di riferimento, il piano individua:

- a) le funzioni comunali o le singole attività e servizi ad esse riconducibili, da gestire in forma associata;
- b) le forme associative e la durata minima;
- c) i tempi di realizzazione delle forme associative;
- d) i comuni strutturalmente non idonei alla gestione associata a causa dei caratteri demografici, socio-ambientali e della collocazione geografica.

6. I comuni procedono alla realizzazione delle forme associative nel rispetto del piano e secondo le modalità previste dallo stesso.

7. Il piano di cui al comma 3 è definito entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Restano ferme le forme associative già in essere a tale data e il piano indica, ove necessario, eventuali modifiche delle stesse.

2. Il comma 25 e i commi da 28 a 31 quater dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 sono abrogati.»

### **3.0.5**

#### Grimani

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 3-bis

*(Disposizioni in materia di responsabilità. Separazione indirizzo politico e gestione amministrativa)*

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107 e nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa, il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili politicamente dell'amministrazione del comune e della provincia. Il sindaco e il presidente della provincia esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo loro attribuite, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.";

2) al comma 2, sopprimere le parole: ", e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti";

3) dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Il sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di cui al comma 5, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.".

b) all'art. 54, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4-ter. Il sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di cui ai commi 4 e 5, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge."

c) all'articolo 107, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I dirigenti sono responsabili in via

esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati ed operano con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo."».

### 3.0.6

[Iannone](#), [La Russa](#), [Malan](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Articolo 3-bis

*(Disposizioni in materia di responsabilità. Separazione indirizzo politico e gestione amministrativa)*

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107 e nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico - amministrativo e gestione amministrativa, il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili politicamente dell'amministrazione del comune e della provincia. Il sindaco e il presidente della provincia esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo loro attribuite, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

2) al comma 2 sopprimere le parole: ", e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti";

3) dopo il comma 5 aggiungere il seguente: 5 bis: "Il Sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di cui al comma 5, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.

b) all'art. 54, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

4-ter: "Il Sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di cui ai commi 4 e 5, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge"

c) all'articolo 107, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati ed operano con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo."».

### 3.0.7

[Grimani](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 3-bis

*(Disposizioni in materia superamento del limite del terzo mandato)*

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) la parola "rieleggibile" è sostituita dalla seguente: "ricandidabile";

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il limite di cui al primo periodo non si applica ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Per i comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti è consentito un terzo mandato consecutivo."».

### 3.0.8

[Iannone](#), [La Russa](#), [Malan](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 3-bis

*(Disposizioni in materia superamento del limite del terzo mandato)*

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 2:

a) la parola "rieleggibile" è sostituita dalla seguente "ricandidabile";

b) dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il limite di cui al primo periodo non si applica ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.";

2. dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:

"3-bis: *"Per i comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti è consentito un terzo mandato consecutivo.».*

### **3.0.9**

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 3-bis.

*(Disposizioni in materia di esercizio di attività professionale ai sensi dell'articolo 78 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)*

1. L'articolo 78, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si interpreta nel senso che l'obbligo di astensione non ricade in capo al Sindaco che abbia conferito deleghe nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e dei lavori pubblici per tutta la durata del consiglio comunale fermo restando l'applicabilità dei commi 1 e 2 del medesimo articolo in relazione alle singole fattispecie concrete.».

### **3.0.10**

[Lanzi](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Articolo 3-bis**

*(Disposizioni in materia di incarichi dirigenziali a tempo determinato degli enti locali)*

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 110, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sempre ammessa la possibilità di conferire incarichi a tempo determinato motivati dalla necessità di sostituire i dirigenti collocati in aspettativa, nella misura ed entro i limiti di durata dell'aspettativa stessa.».

### **3.0.11**

[Grimani](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 3-bis

*(Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56)*

1. Alla legge 7 aprile 2014, n. 56, articolo 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Sono organi della città metropolitana:

a) il sindaco metropolitano;

b) la giunta metropolitana;

c) il consiglio metropolitano;

d) la conferenza metropolitana."

b) al comma 8, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio approva i bilanci dell'ente. La conferenza metropolitana ha poteri deliberativi, propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i poteri di cui al

comma 9. Il voto dei sindaci in conferenza può essere espresso anche per delega o a distanza attraverso appositi strumenti telematici. La mancata espressione del voto del sindaco equivale a voto favorevole ai fini della deliberazione.";

c) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-bis. La giunta metropolitana collabora con il sindaco metropolitano nel governo dell'ente, opera attraverso deliberazioni collegiali e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio o alla conferenza. La giunta metropolitana è composta dal sindaco metropolitano, che le presiede, e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a quattro per le Città metropolitane con una popolazione superiore ad un milione di abitanti e non superiore a tre per le Città metropolitane con popolazione inferiore ad un milione di abitanti. Gli assessori sono nominati dal sindaco metropolitano, anche al di fuori dei componenti del consiglio e della conferenza, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi. Il sindaco metropolitano nomina, tra i componenti della giunta, un vicesindaco, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate. Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco metropolitano in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Qualora il sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla titolarità dell'incarico di sindaco del proprio comune, il vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano.";

d) al comma 24, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Ai componenti esterni della giunta metropolitana è attribuita una indennità di funzione, in misura non superiore al 30 per cento di quella prevista per il sindaco metropolitano."».

### 3.0.12

[Iannone](#), [La Russa](#), [Malan](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Articolo 3-bis

*(Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56)*

1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Sono organi della città metropolitana:

- a) il sindaco metropolitano;
- b) la giunta metropolitana;
- c) il consiglio metropolitano;
- d) la conferenza metropolitana."

b) al comma 8, il terzo, il quarto periodo e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio approva i bilanci dell'ente. La conferenza metropolitana ha poteri deliberativi, propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i poteri di cui al comma 9. Il voto dei sindaci in conferenza può essere espresso anche per delega o a distanza attraverso appositi strumenti telematici. La mancata espressione del voto del sindaco equivale a voto favorevole ai fini della deliberazione.";

c) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-bis. La giunta metropolitana collabora con il sindaco metropolitano nel governo dell'ente, opera attraverso deliberazioni collegiali e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio o alla conferenza. La giunta metropolitana è composta dal sindaco metropolitano, che le presiede, e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a quattro per le Città metropolitane con una popolazione superiore ad un milione di abitanti e non superiore a tre per le Città metropolitane con popolazione inferiore ad un milione di abitanti. Gli assessori sono nominati dal sindaco metropolitano, anche al di fuori dei componenti del consiglio e della conferenza, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi. Il sindaco metropolitano nomina, tra i componenti della

giunta, un vicesindaco, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate. Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco metropolitano in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Qualora il sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla titolarità dell'incarico di sindaco del proprio comune, il vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano.";

d) al comma 24, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Ai componenti esterni della giunta metropolitana è attribuita una indennità di funzione, in misura non superiore al 30 per cento di quella prevista per il sindaco metropolitano."

### **3.0.13**

#### Grimani

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 3-bis

*(Abrogazione della sospensione in caso di condanna non definitiva)*

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 1 a 6 sono abrogati;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Colui che ricopre una delle cariche indicate all'articolo 10, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per uno dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c) o di condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo nonché dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione in quanto indiziato di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159."».

# 1.3.2.1.10. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 289 (ant.) del 21/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)  
GIOVEDÌ 21 OTTOBRE 2021  
289ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[PARRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.*

*La seduta inizia alle ore 10,05.*

IN SEDE REFERENTE

**[\(2394\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening**

**- [e petizioni nn. 930 e 932 ad esso attinenti](#)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, mercoledì 20 ottobre.

Il sottosegretario ACCOTO, alla luce del dibattito svolto nella seduta del 19 ottobre, ritira l'emendamento 3.0.1000, anche per consentire alle Camere di esaminare con più agio le misure contenute nel decreto-legge n. 139 del 2021, che chiede, pertanto, di esaminare e convertire in legge autonomamente.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto della decisione del Governo. Avverte che il disegno di legge n. 2409, di conversione del decreto-legge n. 139 del 2021, che sarebbe stato trasfuso nel provvedimento in titolo attraverso l'emendamento 3.0.1000, potrà essere incardinato la prossima settimana. In via eccezionale, considerate le particolari circostanze, si potrebbe stabilire fin d'ora il termine per lo svolgimento delle audizioni già richieste nel corso del dibattito.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) annuncia l'intenzione di far proprio l'emendamento 3.0.1000 del Governo.



Il [PRESIDENTE](#) si riserva di verificare se, dal punto di vista regolamentare, sia consentito a un parlamentare far proprio un emendamento governativo di questo tipo.

Il senatore [PERILLI](#) (*M5S*) ritiene che la questione debba essere analizzata non solo dal punto di vista procedurale ma anche politico. Sotto questo secondo profilo, infatti, ritiene comprensibile e condivisibile la scelta del senatore Augussori.

Al di là delle richieste di chiarimento sulle modifiche apportate al codice della *privacy* formulate nel corso del dibattito, che comunque sono rimaste insoddisfatte, rileva che nel testo dell'emendamento erano contenute anche misure a suo giudizio positive. Con il ritiro dell'emendamento 3.0.1000, verrebbe meno la possibilità di approfondimento che si riteneva necessario.

Chiede quindi che sia consentito comunque lo svolgimento del dibattito che la scelta del Governo - in modo, a suo avviso, poco serio - ha impedito.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che le prerogative parlamentari non risultano mortificate ma al contrario ampliate dal ritiro dell'emendamento 3.0.1000, in quanto sarà in ogni caso possibile analizzarne in modo approfondito il contenuto in sede di esame del disegno di legge n. 2409, già assegnato alla Commissione affari costituzionali. Peraltro, si disporrà di maggior tempo, in quanto la scadenza del provvedimento è prevista per il 7 dicembre.

Esprime comunque un giudizio critico sul comportamento del Governo, che ritiene politicamente non lineare e quindi censurabile.

I senatori [VITALI](#) (*FIBP-UDC*), [VALENTE](#) (*PD*) e [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) si associano alle considerazioni del Presidente.

Il senatore [PERILLI](#) (*M5S*), pur riconoscendo che il ritiro dell'emendamento consentirà un esame più approfondito in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 139, ribadisce le proprie forti riserve sul comportamento del Governo. Ritiene che la questione sia politica, piuttosto che procedurale, e riguardi i rapporti istituzionali tra Esecutivo e Parlamento.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda di aver non solo esaminato la questione dal punto di vista procedurale, riservandosi di assumere una decisione sulla eventualità che un parlamentare faccia proprio un emendamento governativo di trasfusione di un altro decreto-legge, ma di avere anche espresso un giudizio politico sul comportamento del Governo.

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*) si associa alle considerazioni del Presidente sotto il profilo procedurale. Auspica, tuttavia, che il Governo non intenda presentare nuovamente l'emendamento direttamente in Assemblea.

Il sottosegretario ACCOTO ribadisce che la decisione del Governo di ritirare l'emendamento 3.0.1000 è stata assunta a seguito dei rilievi formulati in Commissione sulle modifiche apportate al codice per la protezione dei dati personali dal nuovo articolo 8-*novies*, aggiunto al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 127.

Precisa, quindi, che il Governo non intende proporre ulteriori modifiche.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) prende atto del chiarimento fornito dalla rappresentante del Governo. Osserva, tuttavia, che il decreto-legge n. 139 è già vigente e continua a produrre i suoi effetti. Pertanto, il rinvio dell'approfondimento richiesto, che dovrà svolgersi necessariamente in occasione dell'esame del disegno di legge n. 2409, comporta un allungamento dei tempi per l'eventuale abrogazione di questa norma.

Annuncia quindi una riformulazione dell'emendamento 3.0.1000, qualora venisse sciolta positivamente la riserva da parte del Presidente.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che i termini per la conversione in legge dei due provvedimenti differiscono di pochi giorni: il decreto-legge n. 127 scade il 20 novembre e il decreto-legge n. 139 il 7 dicembre.

Per evitare un prolungamento della vigenza del cosiddetto decreto capienze, senza le modificazioni eventualmente apportate, si potrebbe accelerarne l'*iter* di conversione in legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2021, nel capitolo 2309 - piano gestionale 1 ( [n. 310](#) )**

(Parere al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, mercoledì 20 ottobre.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore, pubblicata in allegato.

*La seduta termina alle ore 10,25.*

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DI GOVERNO N. 310**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo, preso atto che la normativa vigente non specifica i criteri da seguire per il riparto dei contributi e che pertanto, seguendo la prassi ormai consolidata, lo schema di decreto ha fatto riferimento a tal fine alla proporzione di riparto che risulta dalla legge n. 93 del 1994, sulla base delle istanze avanzate dalle associazioni interessate;  
considerato che è in sede di legge di bilancio che vengono definiti ed eventualmente variati gli importi annualmente destinati al sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati meritevoli del sussidio dello Stato;  
visti i rendiconti relativi all'anno 2020 presentati al Ministero dell'interno dalle tre associazioni in favore delle quali si propone la ripartizione dei contributi, rendiconti trasmessi alle Camere unitamente allo schema di decreto in esame,  
esprime parere favorevole.

# 1.3.2.1.11. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 290 (pom.) del 26/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**MARTEDÌ 26 OTTOBRE 2021**  
**290ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PARRINI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto, per la salute Sileri e per l'interno Scalfarotto.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening**  
**- e petizioni nn. 930 e 932 ad esso attinenti**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 ottobre.

Il **PRESIDENTE**, comunica che la senatrice Nugnes ha aggiunto la propria firma agli emendamenti 1.11, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 8.0.1 e 8.0.2 e che i senatori Arrigoni, Campari, Corti, Rufa e Sudano hanno aggiunto la propria firma all'emendamento 2.0.1.

Avverte, inoltre, che l'emendamento 3.0.1000, fatto proprio dal senatore Augussori, è stato riformulato in un testo 2 e successivamente in un testo 3, pubblicati in allegato.

A tale proposito, ricorda che, nella seduta dello scorso 20 ottobre, il Governo ha ritirato l'emendamento 3.0.1000, di trasfusione del decreto-legge n. 139 del 2021, chiedendo contemporaneamente alla Commissione di procedere alla sua autonoma conversione: il decreto in questione (c.d. decreto capienze), infatti, che scade il prossimo 7 dicembre, è stato presentato al Senato come A.S. 2409 e già assegnato alla Commissione affari costituzionali.

Dal momento che subito dopo il senatore Augussori ha manifestato l'intenzione di fare proprio l'emendamento ritirato, la Presidenza si è riservata di assumere una decisione sulla eventualità che un parlamentare faccia proprio un emendamento governativo di trasfusione di un altro decreto-legge.

Successivamente, il senatore Augussori ha presentato due proposte di riformulazione, che differiscono dall'emendamento governativo in particolare con riferimento all'articolo 8-*novies*, che trasfonde il contenuto dell'articolo 9 del "decreto capienze" e contiene le disposizioni già oggetto di richieste di chiarimento al Governo in materia di dati personali.

Precisa che, dal punto di vista formale e regolamentare non vi è una preclusione a che un senatore faccia proprio un emendamento governativo e la circostanza è avvalorata da precedenti d'Aula. Dal punto di vista sostanziale, tuttavia, un emendamento governativo che si pone come obiettivo di far confluire un decreto-legge successivo all'interno di un altro decreto-legge in corso di conversione, disponendo l'abrogazione e la salvezza degli effetti delle relative disposizioni, non può essere assimilato a un emendamento ordinario, ancorché complesso e articolato. Osserva peraltro che, su questa prassi sempre più frequente, sarebbe opportuno fare un approfondimento nelle sedi opportune. La questione, allora, deve essere affrontata sul piano dell'ammissibilità. L'emendamento di trasfusione, infatti, pur non essendo necessariamente a iniziativa riservata, è ammesso all'esame - e sempre che superi positivamente il vaglio di proponibilità per materia - solo sul presupposto che l'esame delle disposizioni del secondo decreto venga traslato ed effettuato esclusivamente nell'ambito della trattazione del primo. Non sarebbe immaginabile, infatti, procedere in parallelo alla trasfusione e alla conversione, per gli inevitabili esiti di duplicazione e contraddittori che si avrebbero, in palese violazione del principio generale del "ne bis in idem" che pervade il Regolamento.

Ricorda che, proprio in 1ª Commissione, anche in tempi recenti, sono stati dichiarati inammissibili emendamenti a un decreto-legge che si proponevano di modificare disposizioni di altri decreti-legge in corso di conversione, oppure sono stati ammessi solo a seguito di una riformulazione che non avesse alcun impatto sul secondo decreto.

Nel momento in cui il Governo ha chiesto di procedere all'esame autonomo del disegno di legge n. 2409, di conversione del decreto-legge n. 139 del 2021, e la Commissione ha aderito a tale richiesta, sono venuti meno i presupposti per l'ammissibilità di un emendamento di trasfusione. Peraltro il testo 3 (così come il testo 2 cui si è sostituito) dell'emendamento 3.0.1000, su cui in concreto occorre pronunciarsi e che alla luce di quanto sopra è inammissibile, introduce modifiche al decreto-legge "capienze" operando di fatto una procedura emendativa che si sovrappone a quella che avrà luogo nella sede propria.

La scelta di procedere separatamente all'esame dei due decreti comporta anche che, con riguardo agli altri emendamenti, la proponibilità per materia delle proposte riferite al disegno di legge n. 2394 debba tenere conto dei contenuti di quest'ultimo e non già anche di quelli del disegno di legge n. 2409, che potranno essere utilmente presentati e ammessi all'esame con riferimento a questo secondo decreto. In via generale, comunque, sono stati ritenuti proponibili gli emendamenti riferiti alle disposizioni e alla materia del decreto, inclusi quelli che prevedono ulteriori applicazioni del *green pass* nonché il sottostante tema dei vaccini.

Sono invece da ritenersi improponibili per materia gli emendamenti 1.34, 1.35, 1.36, 3.0.8, 3.0.9, 3.0.10, 3.0.11, 3.0.19, 8.3, 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4.

L'emendamento 9.0.1, inoltre, è ammissibile a condizione che sia riformulato sopprimendo la prima parte dell'alinea, da: "In ottemperanza" a: "quella consigliata".

Informa, infine, che incontrerà il Presidente del Senato per acquisire, come di consueto, le sue valutazioni circa l'ammissibilità degli emendamenti.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 9.0.1 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato dal Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2409) Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali**

(Esame e rinvio)

Il relatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il decreto-legge n. 139 dell'8 ottobre 2021, recante misure urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.

Il provvedimento si compone di 10 articoli, suddivisi in 4 Capi, che affrontano molteplici temi. Nell'ambito del Capo I, l'articolo 1 novella il decreto-legge n. 52 del 2021. In particolare, modifica, a decorrere dall'11 ottobre 2021, la disciplina relativa allo svolgimento, nelle zone bianche e gialle, di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi, anche all'aperto. Fermo restando l'obbligo di accesso con una delle certificazioni verdi COVID-19, si stabilisce, in linea generale, che: nelle zone gialle permangono i posti a sedere preassegnati, la distanza interpersonale di almeno un metro e la capienza consentita non superiore al 50 per cento della capienza massima autorizzata; nelle zone bianche non è più necessario il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata.

Si dispone anche che, in caso di spettacoli aperti al pubblico che si svolgano in luoghi ordinariamente destinati agli eventi e alle competizioni sportivi, si applichino le disposizioni relative alla capienza consentita negli spazi destinati al pubblico in quei luoghi.

Inoltre, per gli spettacoli svolti all'aperto quando il pubblico, anche solo in parte, vi accede senza posti a sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza autorizzati, sono introdotte disposizioni specifiche finalizzate alla prevenzione della diffusione del contagio e alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Un'ulteriore disposizione consente, nelle zone bianche, lo svolgimento delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, nel rispetto dei limiti di capienza del 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e del 50 per cento al chiuso. L'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di certificazione verde e nei locali al chiuso deve essere garantita la presenza di impianti di aerazione senza ricircolo dell'aria.

Anche la disciplina relativa alla partecipazione degli spettatori agli eventi sportivi è oggetto di modifiche. Le principali novità riguardano: l'incremento del limite di capienza delle strutture destinate ad accogliere il pubblico (in zona bianca la capienza non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 60 per cento al chiuso; in zona gialla tali percentuali sono, rispettivamente, pari al 50 per cento e al 35 per cento); il venir meno, in zona bianca, dell'obbligo di rispetto del distanziamento interpersonale e di previsione di posti a sedere preassegnati; l'accesso alle strutture in zona bianca consentito esclusivamente ai soggetti muniti di certificazione verde.

Viene estesa anche agli eventi sportivi che si svolgono al chiuso la possibilità di stabilire una diversa percentuale massima di capienza consentita, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico.

In caso di violazione delle regole su capienza e green pass, si applica la sanzione amministrativa della chiusura da uno a dieci giorni, a partire dalla seconda violazione.

L'articolo 2 modifica la disciplina relativa all'apertura al pubblico, nelle zone bianche e nelle zone gialle, dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, nonché delle mostre. In particolare, ferme restando le altre previsioni, stabilisce che dall'11 ottobre 2021 non è più necessario il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori.

L'articolo 3 reca un'integrazione della disciplina transitoria - valida per il periodo dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 - che richiede, per i lavoratori pubblici e privati, il possesso di un certificato verde COVID-19 in corso di validità ai fini dell'accesso al luogo di lavoro. La novella in esame prevede che, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori siano tenuti a rendere le comunicazioni relative al possesso o alla mancanza del suddetto certificato con un preavviso idoneo a soddisfare tali esigenze.

Nel Capo II, l'articolo 4 prevede un nuovo assetto organizzativo del Ministero della salute in direzioni

generali, coordinate da un segretario generale. Il numero delle strutture di livello dirigenziale generale, incluso il segretario generale, viene portato da 13 a 15.

L'articolo 5 dispone il temporaneo avvalimento di personale aggiuntivo da parte dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, al fine di consentire il tempestivo esame delle richieste di referendum depositate entro il 31 ottobre 2021. A tale proposito, ricorda che vi è stata una proliferazione di quesiti referendari, a seguito dell'entrata in vigore della norma che ha consentito la raccolta di firme digitali.

L'articolo 6, oltre a estendere anche alla sessione 2021 le disposizioni eccezionali stabilite per lo svolgimento dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato dello scorso anno, introduce l'obbligo di green pass per l'accesso ai locali deputati allo svolgimento delle prove.

Nel Capo III, l'articolo 7 incrementa, per il triennio 2021-2023, la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, al fine di attivare ulteriori 3.000 posti per l'accoglienza di richiedenti asilo in conseguenza della crisi politica in Afghanistan.

L'articolo 8 novella l'articolo 19 della legge n. 38 del 2001 recante "Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia". In particolare, reca disposizioni per la restituzione alla comunità slovena dell'immobile sito in Trieste e noto come Narodni Dom, di proprietà dell'Università degli studi di Trieste, in cui attualmente si svolge l'attività della Scuola di studi in lingue moderne per interpreti e traduttori. Alla medesima Università sono assicurati, a compensazione, due immobili, uno dei quali è destinato a divenire la nuova sede della richiamata Scuola.

L'articolo 9, che introduce il Capo IV, reca disposizioni che estendono la base giuridica del trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri e che ridisegnano alcuni poteri del Garante per la protezione dei dati personali. Fatte salve le importanti disposizioni in materia di *revenge porn*, sottolinea come l'articolo necessiti di un particolare approfondimento, in quanto presenta alcune criticità, già evidenziate nel corso del dibattito sull'emendamento 3.0.1000 al testo del decreto-legge n. 127 del 2021.

L'articolo 10, infine, dispone sull'entrata in vigore del decreto-legge.

Auspica che i diversi temi trattati nel provvedimento siano oggetto di approfondimento in un ciclo di audizioni informali di esperti dei rispettivi settori interessati.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, il termine per l'indicazione dei soggetti da audire è fissato per le ore 18 di domani, mercoledì 27 ottobre, mentre il termine per la presentazione di emendamenti è previsto per le ore 10 di venerdì 5 novembre.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### **[\(83-212-938-1203-1532-1627-1632-2160-B\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. -**

***Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente***, approvato, in prima deliberazione dal Senato, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori Loredana De Petris e Paola Nugnes; Loredana De Petris ed altri; Collina ed altri; Maria Alessandra Gallone; Patty L'Abbate; Emma Bonino; Calderoli ed altri; approvato, senza modificazioni, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati (Esame)

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S), relatrice, illustra il disegno di legge costituzionale in titolo, che introduce nel testo della Costituzione il principio della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi.

Segnala che il provvedimento è stato approvato, in prima deliberazione, dal Senato il 9 giugno 2021 e dalla Camera lo scorso 12 ottobre.

Rammenta che, non essendo state apportate modifiche al lavoro svolto in prima lettura al Senato ed essendo trascorsi tre mesi dalla prima deliberazione, è ora possibile procedere in tempi rapidi alla seconda deliberazione richiesta dall'articolo 138 della Costituzione, che non prevede la possibilità di apportare modifiche, ma richiede una maggioranza qualificata per l'approvazione. Per quanto riguarda l'andamento dell'esame in prima deliberazione, ricorda che la Commissione affari costituzionali del Senato ha svolto, a partire dal mese di ottobre del 2019, una lunga e accurata istruttoria che ha permesso di trovare una sintesi condivisa tra otto diverse proposte, la maggior parte delle quali presentate e abbinata nel corso dell'esame.

Il testo approvato dal Senato e dalla Camera si compone di tre articoli che intervengono sugli articoli 9 e 41 della Costituzione.

In particolare, l'articolo 1, aggiungendo un comma all'articolo 9 della Costituzione, attribuisce alla Repubblica la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, con un riferimento espresso all'interesse delle future generazioni. Introduce, inoltre, una riserva di legge statale che disciplini forme e modi di tutela degli animali.

All'articolo 2, con una modifica al secondo comma dell'articolo 41 della Costituzione, si stabilisce che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno alla salute e all'ambiente, premettendo questi due limiti a quelli già vigenti, ovvero la sicurezza, la libertà e la dignità umana. Un'ulteriore modifica investe invece il terzo comma dell'articolo 41, riservando alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l'attività economica, pubblica e privata, non solo a fini sociali, ma anche ambientali.

Infine, nel corso della discussione nell'Assemblea del Senato, è stato aggiunto l'articolo 3 che prevede una clausola di salvaguardia per le autonomie speciali con riferimento alla legge di tutela degli animali.

Sottolinea che, una volta approvato, il disegno di legge introdurrebbe la prima revisione costituzionale ai «Principi fondamentali» e la prima modifica alle disposizioni sulla cosiddetta «Costituzione economica».

Non essendoci richieste di intervento in discussione generale, si passa alla votazione del mandato alla relatrice.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*), a nome del Gruppo, dichiara il proprio voto favorevole ed esprime apprezzamento per il lungo lavoro di mediazione che ha portato a un risultato soddisfacente per tutti.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU-Eco*) esprime soddisfazione per il lavoro svolto in prima lettura dalla Commissione affari costituzionali, che ha predisposto un testo ampiamente condiviso, tanto da essere approvato al Senato con la maggioranza dei due terzi, e confermato anche dalla Camera dei deputati.

Sottolinea che si tratta di un passaggio storico, in quanto si interviene sulla prima parte della Costituzione. Su questo aspetto alcuni costituzionalisti avevano manifestato molte perplessità, ma in realtà le modifiche apportate all'articolo 9 della Costituzione consentono di ampliare l'ambito della tutela attualmente limitata al paesaggio e al patrimonio storico e artistico, in coerenza con le accresciute sensibilità dell'opinione pubblica in tema ambientale.

Ritiene particolarmente qualificanti, inoltre, le modifiche all'articolo 41, in quanto - consentendo di indirizzare l'attività delle imprese anche a fini ambientali, oltre che sociali - risultano decisive ai fini della transizione ecologica.

Dichiara pertanto il proprio voto favorevole.

La senatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*), a nome del Gruppo, dichiara il proprio voto favorevole, ritenendo molto soddisfacente il risultato raggiunto con l'inserimento in Costituzione del principio della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, oltre alla previsione di una riserva di legge statale per la tutela degli animali. Si tratta, infatti, di temi a cui da sempre il Movimento 5 Stelle annette

particolare importanza. Dopo questa modifica costituzionale, tutta la legislazione dovrà essere informata al principio per cui l'ambiente è considerato un bene comune.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), a nome del Gruppo, conferma il voto favorevole già espresso in prima lettura su un testo che, dopo un faticoso lavoro di mediazione da parte di tutte le forze politiche, ha ottenuto un ampio consenso, con il superamento delle questioni più divisive.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD*) dichiara con convinzione il voto favorevole del Partito democratico. In questa fase storica, ritiene particolarmente importante il riconoscimento della tutela ambientale tra i principi fondamentali tutelati dalla Costituzione.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), nel richiamarsi alle considerazioni espresse nel corso del dibattito in prima lettura, sottolinea la particolare rilevanza, anche da un punto di vista politico, della modifica costituzionale che ci si appresta ad approvare definitivamente. In tal modo, si attualizza, peraltro con ampio consenso, la Carta costituzionale.

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*) annuncia l'astensione di Fratelli d'Italia, in coerenza con il voto espresso in prima lettura. Pur riconoscendo l'importanza di una tutela costituzionale dell'ambiente e della biodiversità, ritiene che la formulazione proposta potrebbe essere oggetto in futuro di interpretazioni fuorvianti.

Il [PRESIDENTE](#) esprime particolare soddisfazione per il lavoro svolto dalla Commissione, che ha predisposto un testo su cui si è coagulato un generale consenso da parte dei due rami del Parlamento. Sottolinea che le modifiche apportate (dopo numerosi tentativi che risalgono addirittura alla Commissione Bozzi del 1983) non possono essere criticate sulla base della dichiarazione di intangibilità dei principi fondamentali della Parte I della Costituzione. Infatti tale intangibilità va intesa nel senso che non può essere affievolita la tutela dei valori in essa previsti. Il testo in esame, invece, amplia l'ambito della protezione, menzionando esplicitamente l'ambiente e comprendendo anche la biodiversità e gli ecosistemi.

Rivolge un appello ai Gruppi affinché sollecitino la calendarizzazione in Assemblea del disegno di legge costituzionale in esame entro la prossima settimana, in modo da approvarlo in seconda deliberazione in Senato - auspicabilmente ancora una volta con la maggioranza dei due terzi, al fine di evitare il *referendum* confermativo - prima dell'inizio della sessione di bilancio, e consentire poi alle Camere di esprimersi definitivamente all'inizio del prossimo anno. Del resto, l'Italia sta colmando con colpevole ritardo una lacuna che non esiste più da tempo negli ordinamenti di alcuni dei maggiori Paesi europei, come Spagna, Francia e Germania.

Poiché nessun altro chiede di intervenire in dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, la Commissione approva il conferimento del mandato alla relatrice a riferire favorevolmente in Assemblea, in seconda deliberazione, sul disegno di legge costituzionale.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(2310) ZANDA ed altri.** - *Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci*

**(2245) Maria Virginia TIRABOSCHI e MALLEGGI.** - *Disposizioni in materia di incremento dell'indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco*

**(2266) LA RUSSA.** - *Disposizioni per l'equiparazione delle indennità di funzione dei sindaci delle città metropolitane a quelle previste per i membri del Parlamento e per l'incremento delle indennità dei sindaci dei comuni*

**(2346) COMINCINI ed altri.** - *Modifiche all'articolo 86 del Testo unico di cui al decreto*



*legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di riconoscimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi in favore dei sindaci e degli amministratori locali*  
**(2361) SALVINI ed altri.** - *Modifica all'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante misure per la valorizzazione delle funzioni dei sindaci*  
**(2393) PAGANO ed altri.** - *Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci*  
(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Il presidente [PARRINI](#) comunica che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il proprio parere su testo ed emendamenti.  
Rinvia pertanto il seguito della discussione congiunta.

*La seduta termina alle ore 15.*

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)  
N. [2394](#)

Art. 3

**3.0.1000 (testo 3)**

[Augussori](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

«**Art. 3-bis.**

*(Disposizioni urgenti in materia di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato)*

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-*septies* è inserito il seguente:

"Art. 9-*octies*

*(Modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato ai fini della programmazione del lavoro)*

1. In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell'articolo 9-*quinquies* e al comma 6 dell'articolo 9-*septies* con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative."»;

b) *sopprimere l'articolo 8;*

c) *dopo l'articolo 8, inserire i seguenti:*

«**Art. 8-bis**

*(Disposizioni urgenti in materia di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportivi e di discoteche)*

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. In zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. In zona gialla la capienza consentita non

può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata. In zona bianca, l'accesso agli spettacoli di cui al primo periodo è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata. In caso di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in luoghi ordinariamente destinati agli eventi e alle competizioni sportivi, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 relative alla capienza consentita negli spazi destinati al pubblico. In ogni caso, per gli spettacoli all'aperto, quando il pubblico, anche solo in parte, vi accede senza posti a sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza autorizzati, gli organizzatori producono all'autorità competente ad autorizzare l'evento anche la documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19, tenuto conto delle dimensioni, dello stato e delle caratteristiche dei luoghi, nonché delle indicazioni stabilite in apposite linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La predetta autorità comunica le misure individuate dagli organizzatori alla Commissione di cui all'articolo 80 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la quale ne tiene conto ai fini delle valutazioni di propria competenza, nel corso di sedute alle quali può invitare rappresentanti delle aziende sanitarie locali, specificamente competenti in materia di sanità pubblica, al fine di acquisire un parere circa l'idoneità delle predette misure. Le misure sono comunicate altresì al Prefetto ai fini delle eventuali misure da adottarsi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche previa acquisizione del parere del Comitato provinciale di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché, salvo quanto previsto dal comma 1-*bis* per la zona bianca, le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.";

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. In zona bianca le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati sono consentite nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. L'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, con tracciamento dell'accesso alle strutture. La capienza non può comunque essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 50 per cento al chiuso. Nei locali al chiuso ove si svolgono le predette attività deve essere garantita la presenza di impianti di aereazione senza ricircolo dell'aria, e restano fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie previsti dalla vigente normativa, ad eccezione del momento del ballo.";

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. In zona gialla, le misure di cui al primo periodo del comma 1 si applicano anche per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati. In zona gialla, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 35 per cento al chiuso. In zona bianca, l'accesso agli eventi e alle competizioni di cui al primo periodo è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e la capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 60 per cento al chiuso. Le percentuali massime di capienza di cui al presente comma si applicano a ciascuno dei settori dedicati alla presenza del pubblico nei luoghi di svolgimento degli eventi e competizioni sportivi. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al

presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.";

4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. In zona bianca e gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi, può essere stabilita una diversa percentuale massima di capienza consentita, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli di cui al comma 1, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per gli eventi e le competizioni di cui al comma 2, dal Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport.";

b) all'articolo 9-*bis*, comma 1, lettera b), dopo le parole: "spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi," sono inserite le seguenti: "nonché attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati," e alla lettera c) è inserito, in fine, il seguente periodo: "L'accesso al servizio di biblioteca è consentito anche ai soggetti non muniti di certificazione verde Covid-19, con esclusivo riferimento alle attività di prelievo e restituzione del materiale svolte presso spazi dedicati." ;

c) all'articolo 13, comma 1, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: "Ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dall'ordinamento sportivo, dopo una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 1-*bis* e 2, relative alla capienza consentita e al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, si applica, a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni."

2. All'articolo 4 del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, i commi 2 e 3 sono abrogati.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'11 ottobre 2021.

#### **Art. 8-ter**

*(Disposizioni urgenti in materia di musei e altri istituti e luoghi della cultura)*

1. All'articolo 5-*bis*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole: «e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro» sono soppresse.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'11 ottobre 2021.

#### **Art. 8-quater**

*(Riorganizzazione del Ministero della salute)*

1. La dotazione organica della dirigenza di livello generale del Ministero della salute è incrementata di due unità, con contestuale riduzione di 7 posizioni di dirigente sanitario, finanziariamente equivalenti e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

2. All'articolo 47-*quater* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il Ministero si articola in direzioni generali, coordinate da un segretario generale. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, è pari a 15."

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

#### **Art. 8-quinquies**

*(Disposizioni urgenti in tema di temporaneo rafforzamento dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione)*

1. Al fine di consentire il tempestivo espletamento delle operazioni di verifica di cui all'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, relative alle richieste di *referendum* presentate entro il 31 ottobre 2021, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67, convertito dalla legge 5 maggio 1995, n. 159, per le operazioni di verifica delle sottoscrizioni, dell'indicazione delle generalità dei sottoscrittori, delle vidimazioni dei fogli, delle autenticazioni delle firme e delle certificazioni elettorali, nonché per le operazioni di conteggio delle firme, l'Ufficio centrale per il

*referendum* si avvale di personale della segreteria di cui all'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199, nel numero massimo di 28 unità, appartenente alla seconda area professionale con la qualifica di cancelliere esperto e di assistente giudiziario.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale per il *referendum*, il primo presidente della Corte di cassazione può avvalersi, per un periodo non superiore a sessanta giorni, di personale ulteriore rispetto a quello in servizio a qualsiasi titolo presso la Corte, nel numero massimo di 360 unità, di cui 80 competenti per le funzioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni, appartenenti alla seconda area professionale con la qualifica di assistente giudiziario o cancelliere esperto ovvero profili professionali equiparati, e 280 con mansioni esecutive di supporto e in particolare per l'inserimento dei dati nei sistemi informatici, appartenenti alla seconda area professionale con la qualifica di operatore giudiziario ovvero profili professionali equiparati.

3. Su richiesta del primo presidente della Corte di cassazione, l'amministrazione giudiziaria indice interpello, per soli titoli, finalizzato alla acquisizione di manifestazioni di disponibilità alla assegnazione all'ufficio centrale per il *referendum* della Corte di cassazione.

4. La procedura di assegnazione temporanea di cui al comma 3 è riservata al personale di ruolo dell'amministrazione giudiziaria che abbia maturato un minimo di tre anni di servizio nel profilo professionale di appartenenza, nonché, qualora in possesso delle professionalità richieste e secondo l'equiparazione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015, ai dipendenti di ruolo delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rientranti nel Comparto Funzioni Centrali, nonché al personale militare e delle Forze di polizia di Stato di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo secondo i rispettivi ordinamenti. Nell'ambito della procedura di interpello di cui al comma 3, le amministrazioni pubbliche di appartenenza dei dipendenti che abbiano manifestato la propria disponibilità sono tenute ad adottare il provvedimento di comando entro cinque giorni dalla richiesta dell'amministrazione giudiziaria; qualora tale provvedimento non sia adottato nel termine suddetto, il nulla osta si ha comunque per rilasciato e l'amministrazione giudiziaria può procedere all'assegnazione, dandone comunicazione all'interessato e all'amministrazione di competenza. Il trattamento economico fondamentale e accessorio da corrispondere durante il periodo di assegnazione temporanea continuerà ad essere erogato dalla amministrazione di provenienza.

5. In ragione delle eccezionali finalità di cui al comma 1, al personale assegnato all'Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione, anche se distaccato o comandato ai sensi del comma 4, è corrisposto l'onorario giornaliero di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 13 marzo 1980, n. 70. Per le unità con mansioni esecutive di supporto di cui al comma 2, tale onorario è ridotto di un quinto. Detto personale, delegato dal presidente dell'Ufficio centrale per il referendum, è responsabile verso l'Ufficio centrale delle operazioni compiute. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199. Non è dovuta, per il personale comandato ai sensi del comma 4, l'indennità giudiziaria.

6. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è autorizzata la spesa di euro 990.731 per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### **Art. 8-sexies**

*(Misure urgenti in materia di svolgimento della sessione 2021 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19)*

1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla

sessione da indire per l'anno 2021, è disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, salvo quanto previsto dal presente articolo.

2. Con il decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione d'esame per il 2021 si forniscono le indicazioni relative alla data di inizio delle prove, alle modalità di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, alla pubblicità delle sedute di esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame fermo quanto previsto dal successivo comma 3, alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19, nonché alle modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la prima e la seconda prova orale. Con il medesimo decreto vengono altresì disciplinate le modalità di utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché la possibilità di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove, da parte dei candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA). Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63, comma 2, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50.

3. L'accesso ai locali deputati allo svolgimento delle prove d'esame è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. La mancata esibizione da parte dei candidati al personale addetto ai controlli delle certificazioni di cui al primo periodo costituisce motivo di esclusione dall'esame.

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, le linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza dei criteri di esame, sono stabilite con decreto del Ministero della giustizia, sentita la commissione centrale costituita ai sensi del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180.

5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.820.000 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### **Art. 8-septies**

*(Incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo)*

1. Per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei richiedenti asilo, in conseguenza della crisi politica in atto in Afghanistan, al fine di consentire l'attivazione di ulteriori 3.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e per i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementata di 11.335.320 euro per l'anno 2021 e di 44.971.650 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per i medesimi anni, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri.

#### **Art. 8-octies**

*(Disposizioni a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia)*

1. All'articolo 19 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La casa di cultura "Narodni Dom" di Trieste - rione San Giovanni, costituita da edificio e

accessori, di proprietà della Regione Friuli-Venezia Giulia, è utilizzata, a titolo gratuito, per le attività di istituzioni culturali e scientifiche di lingua slovena. Nell'edificio di Corso Verdi, già "Trgovski dom", di Gorizia trovano sede istituzioni culturali e scientifiche sia di lingua slovena (a partire dalla Narodna in studijska Knjiznica - Biblioteca degli studi di Trieste) sia di lingua italiana, compatibilmente con le funzioni attualmente ospitate nei medesimi edifici, previa intesa tra la Regione e il Ministero dell'economia e delle finanze.";

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. L'edificio ubicato in Trieste, Via Filzi, già "Narodni Dom" di proprietà dell'Università degli studi di Trieste, è trasferito in proprietà, a titolo gratuito, alla "Fondazione - Fundacija Narodni Dom", costituita dall'Unione culturale economica slovena - Slovenska Kulturno- Gospodarska Zveza e dalla Confederazione delle organizzazioni slovene - Svet Slovenskih Organizacij.

1-ter. L'immobile denominato "ex Ospedale militare", sito in Trieste, è concesso in uso gratuito e perpetuo, all'Università degli studi di Trieste, per le esigenze del medesimo Ateneo.

1-quater. L'edificio denominato "Gregoretti 2", sito in Trieste, è concesso in uso gratuito e perpetuo all'Università degli studi di Trieste, per le esigenze del medesimo Ateneo.

1-quinquies. Le operazioni di trasferimento di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater sono esenti da oneri fiscali.";

c) il comma 2 è abrogato.

2. Al fine di realizzare interventi di riqualificazione ovvero di manutenzione straordinaria degli immobili dell'Università degli studi di Trieste o concessi alla stessa in uso perpetuo e gratuito per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e di due milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno 2031. Agli oneri previsti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciale" della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

3. Per la rifunzionalizzazione dell'immobile denominato "ex Ospedale militare" è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e 7,054 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare all'Università degli studi di Trieste. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Al fine di consentire alla "Fondazione - Fundacija Narodni Dom" la progressiva immissione nel possesso dell'edificio ubicato in Trieste, Via Filzi, già "Narodni Dom" di cui al comma 1-bis dell'articolo 19 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, come introdotto dal presente articolo, con intesa tra la medesima Fondazione e l'Università degli studi di Trieste, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità del trasferimento della Scuola di Studi in lingue moderne per interpreti e traduttori dell'Università degli studi di Trieste, nonché l'individuazione degli spazi assegnati a titolo gratuito all'Università degli studi di Trieste nelle more del medesimo trasferimento e di quelli da porre nella immediata disponibilità della Fondazione.

#### **Art. 8-novies**

*(Disposizioni in materia di protezione dei dati personali)*

1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo l'articolo 144 è inserito il seguente:

"Art.144-bis (*Revenge porn*)

1. Chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che immagini o video a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati,

possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza il suo consenso in violazione dell'articolo 612-ter del codice penale, può rivolgersi, mediante segnalazione o reclamo, al Garante, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2016/679 e degli articoli 143 e 144.

2. Quando le immagini o i video riguardano minori, la richiesta al Garante può essere effettuata anche dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.

3. Per le finalità di cui al comma 1, l'invio al Garante di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito riguardanti soggetti terzi, effettuato dall'interessato, non integra il reato di cui all'articolo 612-ter del codice penale.";

2. All'articolo 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole "mediante operatore con l'impiego del telefono" sono aggiunte le seguenti: "nonché, ai fini della revoca di cui al successivo comma 5, anche mediante sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza l'intervento di un operatore,";

b) al comma 5, le parole "mediante operatore telefonico" sono soppresse.

*Conseguentemente:*

a) al titolo del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, dopo le parole: «e il rafforzamento del sistema di screening» aggiungere le seguenti: «, nonché per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative e per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni»;

b) all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n.139 del 2021».

### **3.0.1000 (testo 2)**

#### Augussori

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

#### **«Art. 3-bis.**

*(Disposizioni urgenti in materia di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato)*

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-septies è inserito il seguente:

"Art. 9-octies

*(Modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato ai fini della programmazione del lavoro)*

1. In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell'articolo 9-quinquies e al comma 6 dell'articolo 9-septies con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative."»;

b) sopprimere l'articolo 8;

c) dopo l'articolo 8, inserire i seguenti:

#### **«Art. 8-bis**

*(Disposizioni urgenti in materia di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportivi e di discoteche)*

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. In zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata. In zona bianca, l'accesso agli spettacoli di cui al primo periodo è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata. In caso di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in luoghi ordinariamente destinati agli eventi e alle competizioni sportivi, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 relative alla capienza consentita negli spazi destinati al pubblico. In ogni caso, per gli spettacoli all'aperto, quando il pubblico, anche solo in parte, vi accede senza posti a sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza autorizzati, gli organizzatori producono all'autorità competente ad autorizzare l'evento anche la documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19, tenuto conto delle dimensioni, dello stato e delle caratteristiche dei luoghi, nonché delle indicazioni stabilite in apposite linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La predetta autorità comunica le misure individuate dagli organizzatori alla Commissione di cui all'articolo 80 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la quale ne tiene conto ai fini delle valutazioni di propria competenza, nel corso di sedute alle quali può invitare rappresentanti delle aziende sanitarie locali, specificamente competenti in materia di sanità pubblica, al fine di acquisire un parere circa l'idoneità delle predette misure. Le misure sono comunicate altresì al Prefetto ai fini delle eventuali misure da adottarsi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche previa acquisizione del parere del Comitato provinciale di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché, salvo quanto previsto dal comma 1-bis per la zona bianca, le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.";

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. In zona bianca le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati sono consentite nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. L'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, con tracciamento dell'accesso alle strutture. La capienza non può comunque essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 50 per cento al chiuso. Nei locali al chiuso ove si svolgono le predette attività deve essere garantita la presenza di impianti di aereazione senza ricircolo dell'aria, e restano fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie previsti dalla vigente normativa, ad eccezione del momento del ballo.";

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. In zona gialla, le misure di cui al primo periodo del comma 1 si applicano anche per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati. In zona gialla, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 35 per cento al chiuso. In zona bianca, l'accesso agli eventi e alle competizioni di cui al primo periodo è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e la capienza consentita non può essere



superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 60 per cento al chiuso. Le percentuali massime di capienza di cui al presente comma si applicano a ciascuno dei settori dedicati alla presenza del pubblico nei luoghi di svolgimento degli eventi e competizioni sportivi. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.";

4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. In zona bianca e gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi, può essere stabilita una diversa percentuale massima di capienza consentita, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli di cui al comma 1, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per gli eventi e le competizioni di cui al comma 2, dal Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport.";

b) all'articolo 9-*bis*, comma 1, lettera b), dopo le parole: "spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi," sono inserite le seguenti: "nonché attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati," e alla lettera c) è inserito, in fine, il seguente periodo: "L'accesso al servizio di biblioteca è consentito anche ai soggetti non muniti di certificazione verde Covid-19, con esclusivo riferimento alle attività di prelievo e restituzione del materiale svolte presso spazi dedicati." ;

c) all'articolo 13, comma 1, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: "Ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dall'ordinamento sportivo, dopo una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 1-*bis* e 2, relative alla capienza consentita e al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, si applica, a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni.".

2. All'articolo 4 del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, i commi 2 e 3 sono abrogati.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'11 ottobre 2021.

#### **Art. 8-*ter***

*(Disposizioni urgenti in materia di musei e altri istituti e luoghi della cultura)*

1. All'articolo 5-*bis*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole: «e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro» sono soppresse.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'11 ottobre 2021.

#### **Art. 8-*quater***

*(Riorganizzazione del Ministero della salute)*

1. La dotazione organica della dirigenza di livello generale del Ministero della salute è incrementata di due unità, con contestuale riduzione di 7 posizioni di dirigente sanitario, finanziariamente equivalenti e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

2. All'articolo 47-*quater* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il Ministero si articola in direzioni generali, coordinate da un segretario generale. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, è pari a 15.".

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

#### **Art. 8-*quinquies***

*(Disposizioni urgenti in tema di temporaneo rafforzamento dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione)*

1. Al fine di consentire il tempestivo espletamento delle operazioni di verifica di cui all'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, relative alle richieste di *referendum* presentate entro il 31 ottobre 2021, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 2 del decreto- legge 9 marzo 1995, n. 67, convertito dalla legge 5 maggio 1995, n. 159, per le operazioni di verifica delle sottoscrizioni, dell'indicazione delle generalità dei sottoscrittori, delle vidimazioni dei fogli, delle autenticazioni delle firme e delle certificazioni elettorali, nonché per le operazioni di conteggio delle firme, l'Ufficio centrale per il *referendum* si avvale di personale della segreteria di cui all'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199, nel numero massimo di 28 unità, appartenente alla seconda area professionale con la qualifica di cancelliere esperto e di assistente giudiziario.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale per il *referendum*, il primo presidente della Corte di cassazione può avvalersi, per un periodo non superiore a sessanta giorni, di personale ulteriore rispetto a quello in servizio a qualsiasi titolo presso la Corte, nel numero massimo di 360 unità, di cui 80 competenti per le funzioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni, appartenenti alla seconda area professionale con la qualifica di assistente giudiziario o cancelliere esperto ovvero profili professionali equiparati, e 280 con mansioni esecutive di supporto e in particolare per l'inserimento dei dati nei sistemi informatici, appartenenti alla seconda area professionale con la qualifica di operatore giudiziario ovvero profili professionali equiparati.

3. Su richiesta del primo presidente della Corte di cassazione, l'amministrazione giudiziaria indice interpello, per soli titoli, finalizzato alla acquisizione di manifestazioni di disponibilità alla assegnazione all'ufficio centrale per il *referendum* della Corte di cassazione.

4. La procedura di assegnazione temporanea di cui al comma 3 è riservata al personale di ruolo dell'amministrazione giudiziaria che abbia maturato un minimo di tre anni di servizio nel profilo professionale di appartenenza, nonché, qualora in possesso delle professionalità richieste e secondo l'equiparazione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015, ai dipendenti di ruolo delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rientranti nel Comparto Funzioni Centrali, nonché al personale militare e delle Forze di polizia di Stato di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo secondo i rispettivi ordinamenti. Nell'ambito della procedura di interpello di cui al comma 3, le amministrazioni pubbliche di appartenenza dei dipendenti che abbiano manifestato la propria disponibilità sono tenute ad adottare il provvedimento di comando entro cinque giorni dalla richiesta dell'amministrazione giudiziaria; qualora tale provvedimento non sia adottato nel termine suddetto, il nulla osta si ha comunque per rilasciato e l'amministrazione giudiziaria può procedere all'assegnazione, dandone comunicazione all'interessato e all'amministrazione di competenza. Il trattamento economico fondamentale e accessorio da corrispondere durante il periodo di assegnazione temporanea continuerà ad essere erogato dalla amministrazione di provenienza.

5. In ragione delle eccezionali finalità di cui al comma 1, al personale assegnato all'Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione, anche se distaccato o comandato ai sensi del comma 4, è corrisposto l'onorario giornaliero di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 13 marzo 1980, n. 70. Per le unità con mansioni esecutive di supporto di cui al comma 2, tale onorario è ridotto di un quinto. Detto personale, delegato dal presidente dell'Ufficio centrale per il referendum, è responsabile verso l'Ufficio centrale delle operazioni compiute. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199. Non è dovuta, per il personale comandato ai sensi del comma 4, l'indennità giudiziaria.

6. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è autorizzata la spesa di euro 990.731 per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le

occorrenti variazioni di bilancio.

#### **Art. 8-sexies**

*(Misure urgenti in materia di svolgimento della sessione 2021 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19)*

1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione da indire per l'anno 2021, è disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, salvo quanto previsto dal presente articolo.

2. Con il decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione d'esame per il 2021 si forniscono le indicazioni relative alla data di inizio delle prove, alle modalità di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, alla pubblicità delle sedute di esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame fermo quanto previsto dal successivo comma 3, alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19, nonché alle modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la prima e la seconda prova orale. Con il medesimo decreto vengono altresì disciplinate le modalità di utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché la possibilità di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove, da parte dei candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA). Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63, comma 2, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50.

3. L'accesso ai locali deputati allo svolgimento delle prove d'esame è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. La mancata esibizione da parte dei candidati al personale addetto ai controlli delle certificazioni di cui al primo periodo costituisce motivo di esclusione dall'esame.

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, le linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza dei criteri di esame, sono stabilite con decreto del Ministero della giustizia, sentita la commissione centrale costituita ai sensi del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180.

5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.820.000 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### **Art. 8-septies**

*(Incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo)*

1. Per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei richiedenti asilo, in conseguenza della crisi politica in atto in Afghanistan, al fine di consentire l'attivazione di ulteriori 3.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e per i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementata di 11.335.320 euro per l'anno 2021 e di 44.971.650 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per i medesimi anni, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri.

**Art. 8-octies**

*(Disposizioni a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia)*

1. All'articolo 19 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1.La casa di cultura "Narodni Dom" di Trieste - rione San Giovanni, costituita da edificio e accessori, di proprietà della Regione Friuli-Venezia Giulia, è utilizzata, a titolo gratuito, per le attività di istituzioni culturali e scientifiche di lingua slovena. Nell'edificio di Corso Verdi, già "Trgovski dom", di Gorizia trovano sede istituzioni culturali e scientifiche sia di lingua slovena (a partire dalla Narodna in studijska Knjiznica - Biblioteca degli studi di Trieste) sia di lingua italiana, compatibilmente con le funzioni attualmente ospitate nei medesimi edifici, previa intesa tra la Regione e il Ministero dell'economia e delle finanze.";

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. L'edificio ubicato in Trieste, Via Filzi, già "Narodni Dom" di proprietà dell'Università degli studi di Trieste, è trasferito in proprietà, a titolo gratuito, alla "Fondazione - Fundacija Narodni Dom", costituita dall'Unione culturale economica slovena - Slovenska Kulturno- Gospodarska Zveza e dalla Confederazione delle organizzazioni slovene - Svet Slovenskih Organizacij.

1-ter. L'immobile denominato "ex Ospedale militare", sito in Trieste, è concesso in uso gratuito e perpetuo, all'Università degli studi di Trieste, per le esigenze del medesimo Ateneo.

1-quater. L'edificio denominato "Gregoretto 2", sito in Trieste, è concesso in uso gratuito e perpetuo all'Università degli studi di Trieste, per le esigenze del medesimo Ateneo.

1-quinquies. Le operazioni di trasferimento di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater sono esenti da oneri fiscali.";

c) il comma 2 è abrogato.

2. Al fine di realizzare interventi di riqualificazione ovvero di manutenzione straordinaria degli immobili dell'Università degli studi di Trieste o concessi alla stessa in uso perpetuo e gratuito per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e di due milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno 2031. Agli oneri previsti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciale" della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

3. Per la rifunzionalizzazione dell'immobile denominato "ex Ospedale militare" è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e 7,054 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare all'Università degli studi di Trieste. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Al fine di consentire alla "Fondazione - Fundacija Narodni Dom" la progressiva immissione nel possesso dell'edificio ubicato in Trieste, Via Filzi, già "Narodni Dom" di cui al comma 1-bis dell'articolo 19 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, come introdotto dal presente articolo, con intesa tra la medesima Fondazione e l'Università degli studi di Trieste, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità del trasferimento della Scuola di Studi in lingue moderne per interpreti e traduttori dell'Università degli studi di Trieste, nonché l'individuazione degli spazi assegnati a titolo gratuito all'Università degli studi di Trieste nelle more del medesimo trasferimento e di quelli da porre nella immediata disponibilità della Fondazione.

**Art. 8-novies**

*(Disposizioni in materia di protezione dei dati personali)*

1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2-*quinqüesdecies* è abrogato;

b) all'articolo 132, il comma 5 è abrogato;

c) all'articolo 137, al comma 2, lettera a), le parole: "e ai provvedimenti generali di cui all'articolo 2-*quinqüesdecies*" sono soppresse;

d) dopo l'articolo 144 è inserito il seguente:

*"Art.144-bis (Revenge porn)*

1. Chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che immagini o video a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza il suo consenso in violazione dell'articolo 612-*ter* del codice penale, può rivolgersi, mediante segnalazione o reclamo, al Garante, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2016/679 e degli articoli 143 e 144.

2. Quando le immagini o i video riguardano minori, la richiesta al Garante può essere effettuata anche dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.

3. Per le finalità di cui al comma 1, l'invio al Garante di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito riguardanti soggetti terzi, effettuato dall'interessato, non integra il reato di cui all'articolo 612-*ter* del codice penale.";

f) all'articolo 166, comma 1, primo periodo, le parole: "2-*quinqüesdecies*," sono soppresse;

g) all'articolo 167, comma 2, le parole: "ovvero operando in violazione delle misure adottate ai sensi dell'articolo 2-*quinqüesdecies*" sono soppresse;

2. All'articolo 22 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il comma 3 è abrogato.

3. I pareri del Garante per la protezione dei dati personali richiesti con riguardo a riforme, misure e progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nonché del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sono resi nel termine non prorogabile di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale può procedersi indipendentemente dall'acquisizione del parere."».

4. All'articolo 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole "mediante operatore con l'impiego del telefono" sono aggiunte le seguenti: "nonché, ai fini della revoca di cui al successivo comma 5, anche mediante sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza l'intervento di un operatore,";

b) al comma 5, le parole "mediante operatore telefonico" sono soppresse.

*Conseguentemente:*

a) al titolo del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, dopo le parole: «e il rafforzamento del sistema di *screening*» aggiungere le seguenti: «, nonché per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;

b) all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-*bis*. Il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n.139 del 2021».

Art. 9

### **9.0.1 (testo 2)**

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 9-bis

Dopo l'articolo 3-bis del decreto legge 1 aprile 2021, n.44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.76, è inserito il seguente:

"Articolo 3-ter

1. Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazione anti SARS-CoV-2, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto, parimenti a quanto previsto per i danni provocati in seguito a vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, ad un indennizzo da parte dello Stato, ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n.210.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzato l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la cui dotazione è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Le risorse di cui al comma 2 sono ripartite tra le regioni interessate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre 2021, in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti.»

## 1.3.2.1.12. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 291 (pom.) del 27/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 2021**  
**291ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PARRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening**

**- [e petizioni nn. 930 e 932 ad esso attinenti](#)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo con osservazioni sul testo ma non si è ancora pronunciata sugli emendamenti.

Non essendovi altre richieste di intervento, dichiara conclusa la discussione generale.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti.

La senatrice [MANTOVANI](#) (M5S) illustra complessivamente gli emendamenti presentati dal Gruppo M5S, soffermandosi su quelli più significativi. In particolare, l'emendamento 1.28 prevede che il lavoratore pubblico a cui scada la validità della certificazione verde in corso di prestazione lavorativa possa portare a termine il turno di lavoro. La stessa disposizione è introdotta per il lavoro privato con l'emendamento 3.57.

Con l'emendamento 1.11 si intende inserire una modifica di buonsenso, esentando dall'obbligo della certificazione i soggetti che svolgano la propria attività lavorativa in forma individuale o completamente all'aperto.

L'emendamento 1.20 stabilisce che tra gli addetti ai controlli per la sorveglianza sanitaria nominati dal

datore di lavoro non possano esservi le guardie giurate, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2 dello Statuto dei lavoratori.

Con l'emendamento 1.29, si intende equiparare l'importo delle sanzioni amministrative per lavoratori e datori di lavoro.

L'emendamento 4.2 precisa che le farmacie possano essere sanzionate, in caso di inosservanza delle modalità di somministrazione di test antigenici rapidi, se si riscontra una violazione del protocollo d'intesa o un'applicazione di prezzi superiori a quelli previsti dal protocollo stesso.

Si sofferma, quindi, sugli emendamenti 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4 e 4.0.5, con cui si propongono differenti soluzioni per calmierare il prezzo dei tamponi, fissandolo a 5 euro. È stato calcolato, infatti, che in media la spesa mensile per i tamponi è di circa 200 euro e incide in modo eccessivo sui redditi più bassi.

Al fine di evitare dubbi interpretativi, l'emendamento 5.8 precisa che la validità della certificazione verde per i soggetti guariti è di 12 mesi a decorrere dalla somministrazione e non dai 15 giorni successivi ad essa.

L'emendamento 5.11 equipara la validità della certificazione rilasciata ai soggetti guariti a quella di cui sono in possesso i vaccinati, estendendola da sei a dodici mesi.

Con l'emendamento 5.14 si consente anche ai laboratori di analisi di rilasciare la certificazione verde dopo l'esecuzione del test antigenico o molecolare.

Con l'emendamento 5.20, sono esentati dall'obbligo di *green pass* i soggetti in possesso di certificazione medica attestante l'effettuazione di un test sierologico che accerti la presenza di anticorpi in quantità uguale o superiore al valore stabilito.

L'emendamento 5.21 ha lo scopo, invece, di favorire il riconoscimento dell'equivalenza di vaccini praticati all'estero, per non impedire l'accesso al luogo di lavoro a lavoratori provenienti da Paesi stranieri.

Infine, l'emendamento 8.0.1 prevede l'esonero dall'obbligo di esibizione del *green pass* per i lavoratori in modalità agile, mentre l'emendamento 8.0.2 stabilisce che i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante l'impossibilità anche temporanea di effettuare la vaccinazione COVID-19 a causa di patologie ostative certificate, possono svolgere attività lavorativa in modalità agile, senza accordi individuali preventivi.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea, preliminarmente, che gli emendamenti presentati dal Gruppo della Lega mirano a ridurre o eliminare, ove possibile, gli effetti negativi di alcune scelte applicative, che finiscono per causare disagi superiori rispetto ai benefici. Per esempio, si cerca di ridurre la platea dei soggetti obbligati a esibire il *green pass* per accedere ai luoghi di lavoro, in modo da evitare assembramenti e code nelle farmacie per l'effettuazione dei tamponi.

Passa quindi a illustrare le singole proposte di modifica. Con l'emendamento 1.32 si sopprime la disposizione che assegna ai datori di lavoro l'incombenza di trasmettere al prefetto gli atti relativi alla violazione dell'obbligo di esibizione della certificazione verde.

L'emendamento 2.0.1 estende l'applicazione della norma sul *green pass* ai bus turistici, al fine di aumentarne la capienza.

L'emendamento 3.4 riconosce ai lavoratori stranieri impiegati nel settore dei trasporti e della logistica, che svolgono attività in forma individuale, di esibire la certificazione rilasciata dalle competenti autorità dei Paesi d'origine.

Secondo l'emendamento 3.60, le sanzioni non si applicano nel caso che le attività lavorative siano svolte in luogo aperto o in forma individuale in luogo chiuso con divieto di accesso al pubblico.

L'emendamento 3.0.3 estende l'obbligo di esibizione del *green pass* agli operatori del servizio civile universale che prestano il proprio servizio presso enti pubblici e privati accreditati.

Con l'emendamento 5.2 si riconosce validità anche ai test salivari, che sono meno invasivi, mentre con l'emendamento 5.10 si estende a dodici mesi la validità della certificazione rilasciata a seguito di guarigione.



L'emendamento 5.16 estende la validità della certificazione rilasciata a seguito di test antigenico rapido o molecolare da 48 a 72 ore, mentre l'emendamento 5.17 riconosce validità ai certificati di vaccinazione rilasciati dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino o da uno Stato terzo.

Gli emendamenti 6.2 e 6.3 esentano dall'obbligo di esibizione del *green pass* i minori di diciotto anni che praticano attività sportive, soprattutto se queste non prevedano il contatto diretto o siano svolte all'aperto.

L'emendamento 8.2 consente l'accesso al servizio di biblioteca anche ai soggetti non muniti di certificazione verde per attività di prelievo e restituzione del materiale.

Con l'emendamento 9.0.2 si prevede l'indennizzo da parte dello Stato per danni causati da vaccinazione anche se non obbligatoria.

Passa, infine, alla illustrazione degli ordini del giorno. In particolare, con l'ordine del giorno G/2394/1/1 si impegna il Governo a definire i parametri oggettivi in base ai quali potrà essere dichiarata la cessazione dello stato di emergenza e delle misure restrittive.

Con l'ordine del giorno G/2394/4/1 si affronta la questione drammatica dei lavoratori fragili e di quelli dichiarati temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica, che hanno ricevuto l'indennità di malattia dall'INPS solo per i primi 180 giorni.

Ricorda di aver richiamato più volte l'attenzione del Governo su questo tema e auspica un intervento urgente almeno nel prossimo provvedimento.

Illustra quindi l'ordine del giorno G/2394/5/1 (testo 2), che è volto a scongiurare l'ampliamento dell'obbligo di esibizione del *green pass* ai minori di dodici anni.

Con l'ordine del giorno G/2394/8/1 si sollecita l'intervento del Governo per stabilire un prezzo calmierato per l'effettuazione dei tamponi antigenici rapidi, mentre l'ordine del giorno G/2394/9/1 impegna l'Esecutivo a prevedere ristori per organizzatori di fiere e congressi.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) illustra brevemente gli emendamenti a sua firma, riservandosi di intervenire anche in sede di esame delle proposte di modifica, nell'interlocuzione con il Governo.

Sottolinea che Forza Italia concorda sull'impianto complessivo del provvedimento e sulla scelta tecnico-sanitaria che sta consentendo al Paese di iniziare la ripresa economica dopo la crisi dovuta al prolungato *lockdown* a causa della pandemia. Pertanto, gli emendamenti sono volti solo a migliorare l'efficacia del provvedimento in fase applicativa.

Per esempio, con gli emendamenti 3.26 e 3.31 si prevede che il datore di lavoro che abbia adottato tutte le misure di sicurezza previste per la tutela dei dati personali dei lavoratori può limitarsi a registrare la data di scadenza della certificazione verde ed è dispensato da ulteriori controlli quotidiani. Con l'emendamento 3.34 si stabilisce che i maggiori oneri per l'attuazione delle verifiche siano sostenuti dal committente, a favore dell'appaltatore.

Infine, gli emendamenti 3.38 e 3.43 consentono, per la sostituzione di lavoratori assenti ingiustificati, l'assunzione a tempo determinato di altri lavoratori per 30 giorni, rinnovabili per una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Il senatore [TONINELLI](#) (*M5S*), nel condividere le considerazioni della senatrice Mantovani, si sofferma su alcune proposte di modifica che ritiene più importanti. Innanzitutto, auspica che vi sia un orientamento condiviso nell'esentare dall'obbligo di esibizione del *green pass* i lavoratori che svolgono la loro attività all'aperto o in forma individuale, così come i soggetti contagiati e non tracciati che abbiano un determinato valore anticorpale.

Ritiene poi opportuno equiparare le sanzioni previste per lavoratori e datori di lavoro.

Infine, illustra l'ordine del giorno G/2394/2/1, che impegna il Governo a rimodulare, in base ai criteri di proporzionalità ed adeguatezza, l'utilizzo delle certificazioni verdi sulla base dell'andamento epidemiologico e del *trend* delle vaccinazioni. Su tale atto di indirizzo, a suo avviso, sarebbe importante una convergenza da parte della maggioranza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(270) Valeria VALENTE ed altri. - Misure per la protezione dei minori e per la tutela della dignità della donna nella pubblicità e nei mezzi di comunicazione**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana di mercoledì 26 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il ciclo di audizioni informali si è concluso lo scorso 14 ottobre.

Ha quindi inizio la discussione generale.

Il senatore [GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*), pur premettendo di condividere gli obiettivi del provvedimento, ritiene opportuna una riflessione sulla sua utilità, in quanto si rischia una duplicazione di interventi rispetto ai poteri già esercitati dall'Autorità garante, che potrebbero invece essere meglio definiti e precisati.

Rileva, inoltre, che a volte la pubblicità risulta offensiva anche verso la figura maschile, sebbene il fenomeno sia molto più contenuto rispetto agli episodi lesivi della dignità della donna.

In conclusione, auspica un approfondimento per adottare una decisione quanto più possibile coerente con l'ordinamento e gli obiettivi proposti.

Il [PRESIDENTE](#), nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione generale.

Propone quindi di istituire un Comitato ristretto per favorire una convergenza sugli aspetti controversi.

Il relatore [RUOTOLO](#) (*Misto-LeU-Eco*) concorda con la proposta del Presidente.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) conviene sulla proposta di istituire un Comitato ristretto, per superare le questioni più divisive.

Sono quindi indicati dai Gruppi presenti i rispettivi componenti del Comitato ristretto: oltre al relatore Ruotolo, ne faranno parte i senatori Perilli, Pagano, Bressa, Valente e Grassi.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15.*

# 1.3.2.1.13. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 292 (pom.) del 03/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE 2021**  
**292ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PARRINI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bini, per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto e per la salute Sileri.*

*La seduta inizia alle ore 19,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening**  
**- e petizioni nn. 930 e 932 ad esso attinenti**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 ottobre.

Il **PRESIDENTE** avverte che l'emendamento 3.60 è stato riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato.

Comunica che è pervenuto il parere della Commissione bilancio, che resta tuttavia sospeso su alcuni emendamenti.

Comunica altresì che, a seguito di valutazione congiunta con il Presidente del Senato, è riammesso all'esame l'emendamento 3.0.19, in quanto contiene disposizioni derogatorie per il personale sanitario limitatamente alla durata dello stato di emergenza, mentre l'emendamento 3.0.8, di cui era stata del pari richiesta la riammissione, - recando disposizioni già a regime - non può essere riammesso.

Avverte, infine, che la relatrice ha presentato l'emendamento 1.100, per recepire il parere della Commissione per le questioni regionali, e gli emendamenti 1.200, 1.300, 2.100, 4.100, 4.200 e 5.100 che contengono correzioni di *drafting*. L'emendamento 5.100, in particolare, sopprime una disposizione già inserita *medio tempore* in sede di conversione del decreto-legge n. 111 del 2021.

Si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La relatrice [VALENTE](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 01.1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15 e 1.16.

Propone di accantonare l'emendamento 1.17, come anche gli emendamenti 1.21, 1.28, 1.37, 3.23, 3.57 e 5.19, in modo da individuare una unica riformulazione complessiva.

Esprime parere contrario sugli emendamenti 1.18, 1.19 e 1.20 e favorevole sull'emendamento 1.22, nonché sull'emendamento 1.23, se riformulato nello stesso testo dell'emendamento 1.22. Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 1.24 e 1.25. Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 1.26 e 1.27 o a riformularli come l'emendamento 1.22.

Esprime parere contrario sugli emendamenti 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33 e 1.0.1.

Il sottosegretario ACCOTO esprime parere conforme a quello del relatore, fatta eccezione per l'emendamento 1.9, di cui propone l'accantonamento. Esprime inoltre parere favorevole sugli emendamenti 1.100, 1.200 e 1.300 della relatrice.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, è posto in votazione l'emendamento 01.1, che risulta respinto.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici 1.1, 1.2 e 1.3.

In esito a distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 1.5 e 1.6.

Il senatore [MALAN](#) (FdI) (FdI) ritira l'emendamento 1.7.

L'emendamento 1.8 decade per assenza della proponente.

L'emendamento 1.9 è accantonato.

Il senatore [MALAN](#) (FdI) chiede l'accantonamento degli emendamenti 1.10 e 1.11, relativi alla esenzione dall'obbligo di esibizione della certificazione verde per coloro che svolgono attività lavorativa individualmente da remoto o all'aperto.

Il [PRESIDENTE](#), accogliendo la richiesta del senatore Toninelli, dispone l'accantonamento degli emendamenti 1.10 e 1.11.

L'emendamento 1.12 decade per assenza della proponente.

Il senatore [GRIMANI](#) (IV-PSI) ritira l'emendamento 1.13.

L'emendamento 1.14 decade per assenza della proponente.

Posto ai voti, l'emendamento 1.15 è respinto.

L'emendamento 1.16 decade per assenza dei proponenti.

L'emendamento 1.17 è accantonato.

Gli emendamenti 1.18 e 1.19 decadono per assenza della proponente.

La senatrice [MANTOVANI](#) (M5S) ritira l'emendamento 1.20, pur sottolineando che la proposta di

modifica era volta a risolvere alcune criticità emerse nel corso delle audizioni informali.

L'emendamento 1.21 è accantonato.

Il senatore [VATTUONE](#) (PD) fa proprio l'emendamento 1.23 e, accogliendo l'invito della relatrice, lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 1.22.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 1.22 e 1.23 (testo 2) sono approvati.

Posto ai voti, l'emendamento 1.24 è respinto.

Il senatore [GRIMANI](#) (IV-PSI) ritira l'emendamento 1.25.

L'emendamento 1.26 decade per assenza della proponente.

Il senatore GRIMANI (IV-PSI) ritira l'emendamento 1.27.

L'emendamento 1.28 è accantonato.

La senatrice [MANTOVANI](#) (M5S) ritira l'emendamento 1.29, pur esprimendo considerazioni critiche sulla indisponibilità del Governo a prevedere sanzioni di pari importo per i lavoratori e i datori di lavoro.

Il senatore [GRIMANI](#) (IV-PSI) ritira l'emendamento 1.30.

Posto ai voti, l'emendamento 1.31 è respinto.

Si passa all'emendamento 1.32.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede che sia posto in votazione. La proposta di modifica, infatti, reca una norma di buonsenso, che esenta il datore di lavoro dall'obbligo di comunicazione al prefetto delle violazioni della norma sul certificato verde. Tale adempimento, infatti, dovrebbe spettare alle autorità preposte.

Posto ai voti, l'emendamento 1.32 è respinto.

Si passa all'emendamento 1.33.

Il senatore [MALAN](#) (FdI) ritiene paradossale che si pretenda di far vaccinare nuovamente le persone già vaccinate all'estero, seppure con vaccini non approvati dall'Agenzia europea per i medicinali.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene opportuno accantonare gli emendamenti relativi alle vaccinazioni in altri Stati.

Il [PRESIDENTE](#) dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento 1.33.

Gli emendamenti 1.34, 1.35 e 1.36 sono improponibili.

L'emendamento 1.37 è accantonato.

Il senatore [MALAN](#) (FdI) insiste per la votazione dell'emendamento 1.0.1, su cui la Commissione

bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti, l'emendamento 1.24 è respinto

Con distinte votazioni, sono approvati gli emendamenti 1.100, 1.200 e 1.300 della relatrice.

La relatrice [VALENTE](#) (PD) invita i proponenti degli emendamenti 1.17, 1.21, 1.28, 1.37, 3.23, 3.57 e 5.19 a riformularli nel seguente testo, che introduce un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 3 del decreto-legge: «Art. 3-bis. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87, dopo l'articolo 9-octies, è inserito il seguente: "Art 9-nonies. (Scadenza delle certificazioni verdi Covid-19 in corso di prestazione lavorativa). 1. Per i dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde Covid-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste, rispettivamente, dagli articoli 9-quinquies, commi 7 e 8, e 9-septies, commi 8 e 9. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro"».

Il senatore [TONINELLI](#) (M5S), accogliendo l'invito della relatrice, riformula gli emendamenti 1.17 e 1.28, rispettivamente, in un testo 2, entrambi pubblicati in allegato.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az), accogliendo l'invito della relatrice, riformula l'emendamento 1.21 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore [MALAN](#) (FdI), accogliendo l'invito della relatrice, riformula l'emendamento 1.37 in un testo 2, pubblicato in allegato.

La senatrice [MANTOVANI](#) (M5S), accogliendo l'invito della relatrice, riformula gli emendamenti 3.23 e 3.57, rispettivamente, in un testo 2, entrambi pubblicati in allegato.

Il senatore [VATTUONE](#) (PD), in assenza della proponente, fa proprio l'emendamento 5.19 e, accogliendo l'invito della relatrice, lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 1.17 (testo 2), 1.21 (testo 2), 1.28 (testo 2), 1.37 (testo 2), 3.23 (testo 2), 3.57 (testo 2) e 5.19 (testo 2) sono approvati.

Si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti all'articolo 2.

La relatrice [VALENTE](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4. invita il proponente dell'emendamento 2.5 a riformularlo come segue: «Al comma 1, capoverso «art. 9-sexies », comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole «e ai giudici popolari».».

Propone di accantonare l'emendamento 2.6. Esprime parere contrario sugli identici 2.0.1, 2.0.2 e 2.0.3.

Il sottosegretario ACCOTO esprime parere conforme a quello della relatrice. Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento 2.100 della relatrice.

Gli emendamenti 2.1 e 2.2 decadono per assenza dei proponenti.

Il senatore [GRIMANI](#) (IV-PSI) ritira l'emendamento 2.3.

Il senatore [MALAN](#) (FdI), in assenza della proponente, fa proprio l'emendamento 2.4 che, posto ai voti, è respinto.

Il presidente [PARRINI](#) (*PD*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 2.5 e, accogliendo l'invito della relatrice, lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore MALAN, è posto ai voti l'emendamento 2.5 (testo 2), che risulta approvato.

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*) in assenza della proponente, fa proprio l'emendamento 2.6 e ne chiede l'accantonamento, i quanto relativo alla questione dei vaccini somministrati da autorità sanitarie estere.

Il [PRESIDENTE](#) dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento 2.6.

Si passa all'emendamento 2.0.1.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea la necessità di estendere anche ai bus turistici la previsione della capienza massima, come per i mezzi pubblici. Rileva, infatti, che questo è l'unico settore a cui è ancora applicata la restrizione dell'80 per cento della capienza, nonostante l'obbligo di esibizione del *green pass*.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) osserva che la proposta è condivisibile.

La senatrice [DRAGO](#) (*FdI*) sottoscrive l'emendamento 2.0.3.

Su richiesta della relatrice [VALENTE](#) (*PD*), gli identici 2.0.1, 2.0.2 e 2.0.3 sono accantonati.

È quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 2.100 della relatrice.

Si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti all'articolo 3.

La relatrice [VALENTE](#) (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti identici 3.1 e 3.2, nonché sull'emendamento 3.3. Propone di accantonare l'emendamento 3.4. Esprime parere favorevole sull'emendamento 3.5 e contrario sugli emendamenti 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13 e 3.14, nonché sugli identici 3.15, 3.16 e 3.17.

Il parere è contrario sugli emendamenti 3.18 e 3.19 e favorevole sull'emendamento 3.20. Invita i proponenti dell'emendamento 3.21 a riformularlo nel medesimo testo dell'emendamento 3.20. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 3.22, 3.24, 3.25, 3.26 e 3.27.

Invita i proponenti degli emendamenti 3.29, 3.28, 3.30, 3.31, 3.32 e 3.33 a riformularli nel medesimo testo dell'emendamento 3.0.4, che propone di riformulare come segue: «1. All'articolo 9-octies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla rubrica, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e di semplificazione e razionalizzazione dei controlli"; b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui all'articolo 9-septies, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde Covid-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro"».

Esprime parere contrario sugli identici 3.34, 3.35 e 3.36, nonché sull'emendamento 3.37 e sugli identici 3.38, 3.39 e 3.40. Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 3.41, 3.42, 3.43, 3.44, 3.45, 3.46, 3.47 e 3.48. Esprime parere favorevole sugli identici 3.49 e 3.50, nonché sull'emendamento 3.51, che risulterebbe assorbito dall'approvazione degli emendamenti 3.49 e 3.50.

Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 3.52 e contrario sugli emendamenti 3.53, 3.54, 3.55, 3.56, 3.58 e 3.59. Propone di accantonare l'emendamento 3.60. Esprime parere contrario sugli emendamenti 3.61 e 3.62 e sugli identici 3.63, 3.64, 3.65 e 3.66. Propone di accantonare

l'emendamento 3.0.1. Esprime parere contrario sull'emendamento 3.0.2.

Invita i proponenti dell'emendamento 3.0.3 a riformularlo come segue: «1. Agli operatori del servizio civile universale che prestano il proprio servizio presso enti pubblici e privati accreditati ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, si applicano, secondo l'ambito di appartenenza, le disposizioni di cui all'articolo 9-*quinquies*, comma 6, e all'articolo 9-*septies*, comma 6, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come introdotti dal presente decreto».

Esprime parere contrario sull'emendamento 3.0.5. Propone di accantonare gli emendamenti 3.0.6 e 3.0.7. Esprime parere contrario sugli identici 3.0.12, 3.0.13, 3.0.14 e 3.0.15, nonché sugli identici 3.0.16, 3.0.17 e 3.0.18. Propone, infine, di accantonare l'emendamento 3.0.19.

Il sottosegretario ACCOTO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 3.1 e 3.2 sono respinti.

È quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 3.3, su cui vi è il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

L'emendamento 3.4 è accantonato.

Il senatore [VATTUONE](#) (PD), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 3.5.

Posto ai voti, l'emendamento 3.5 è approvato.

L'emendamento 3.6 decade per assenza della proponente.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 3.7 e 3.8 sono respinti.

Il senatore [MALAN](#) (FdI), in assenza della proponente, fa proprio l'emendamento 3.9 che, posto ai voti, è respinto.

L'emendamento 3.10 decade per assenza della proponente.

Sono quindi respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 3.11, 3.12, 3.13 e 3.14.

Si passa agli emendamenti identici 3.15, 3.16 e 3.17.

Il senatore [VITALI](#) (FIBP-UDC) ritira l'emendamento 3.15.

L'emendamento 3.16 decade per assenza del proponente.

Posto ai voti, l'emendamento 3.17 è respinto.

È quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 3.18, su cui peraltro la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

L'emendamento 3.19 decade per assenza del proponente.

Il senatore [VATTUONE](#) (PD), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 3.20.

Il senatore [GRIMANI](#) (IV-PSI), accogliendo l'invito della relatrice, riformula l'emendamento 3.21 in



un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 3.20.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 3.20 e 3.21 (testo 2) sono approvati.

Il senatore [GRIMANI](#) (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 3.22.

Gli emendamenti 3.24 e 3.25 decadono per assenza della proponente.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 3.26.

L'emendamento 3.27 decade per assenza dei proponenti.

Si passa agli emendamenti 3.29, 3.28, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33 e 3.0.4.

Il senatore [VATTUONE](#) (*PD*) in assenza della proponente, fa proprio 3.0.4 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato dalla relatrice.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) propone di ritirare gli emendamenti 3.29, 3.28, 3.30, 3.31, 3.32 e 3.33 per confluire sull'emendamento 3.0.4.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) rileva che l'emendamento in esame si limita a consentire ai lavoratori di chiedere di consegnare copia della propria certificazione verde.

Il senatore [TONINELLI](#) (*M5S*) osserva che in effetti il datore di lavoro può scegliere se accettare la certificazione consegnata dai lavoratori.

La senatrice [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che la norma sarebbe significativa solo nel caso di aziende con un elevato numero di dipendenti.

La senatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*) rileva che il secondo periodo del nuovo comma 1-bis, inserito dalla lettera b) dell'emendamento in esame, presuppone che la consegna sia avvenuta.

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*) mantiene gli emendamenti 3.29 e 3.33 e li riformula, rispettivamente, in altrettanti testi 2, pubblicati in allegato, identici all'emendamento 3.0.4 (testo 2).

Il senatore [GRIMANI](#) (*IV-PSI*) ritira gli emendamenti 3.28 e 3.30 e aggiunge la propria firma all'emendamento 3.0.4 (testo 2).

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 3.31 e chiede di aggiungere la propria firma e quella del senatore Pagano all'emendamento 3.0.4 (testo 2).

L'emendamento 3.32 decade per assenza del proponente.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di aggiungere la propria firma e quella dei senatori Pirovano, Grassi, Riccardi e Briziarelli all'emendamento 3.0.4 (testo 2).

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 3.0.4 (testo 2), 3.29 (testo 2) e 3.33 (testo 2) sono approvati.

Si passa agli emendamenti identici 3.34, 3.35 e 3.36, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) ritiene che una diversa formulazione, specificando che si tratta di cantieri privati, potrebbe superare la contrarietà della Commissione bilancio. Chiede pertanto di accantonare l'emendamento 3.34 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato.

Anche il senatore [MALAN](#) (*FdI*) presenta di un testo 2 dell'emendamento 3.36, pubblicato in allegato, identico al 3.34 (testo 2).

Gli emendamenti identici 3.34 (testo 2) e 3.36 (testo 2) sono quindi accantonati. Di conseguenza, resta accantonato l'emendamento 3.35.

Il senatore [GRIMANI](#) (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 3.37.

Si passa agli identici 3.38, 3.39 e 3.40.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) chiede se il Governo sia disponibile a rivalutare il proprio orientamento, qualora l'emendamento fosse meglio precisato.

Il sottosegretario ACCOTO conferma il parere contrario.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) preannuncia che ripresenterà l'emendamento in Assemblea.

Su richiesta della relatrice, l'emendamento 3.38 è accantonato.

L'emendamento 3.39 decade per assenza del proponente.

Il senatore [GRIMANI](#) (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 3.40.

L'emendamento 3.41 decade per assenza dei proponenti.

Posto ai voti, l'emendamento 3.42 è respinto.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 3.43.

L'emendamento 3.44 decade per assenza del proponente.

Il senatore [GRIMANI](#) (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 3.45.

L'emendamento 3.46 decade per assenza della proponente.

Il senatore [GRIMANI](#) (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 3.47.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 3.48.

Il senatore [VATTUONE](#) (*PD*) in assenza delle proponenti, fa propri gli emendamenti 3.49 e 3.51. Riformula l'emendamento 3.51 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 3.49.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 3.49, 3.50 e 3.51 (testo 2) sono approvati.

Il senatore [VATTUONE](#) (*PD*), in assenza della proponente, fa proprio l'emendamento 3.52.

Posto ai voti, l'emendamento 3.52 è approvato.

L'emendamento 3.53 decade per assenza della proponente.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 3.54.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 3.55, su cui peraltro la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

È quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 3.56.

L'emendamento 3.58 decade per assenza del proponente.

Posto ai voti, l'emendamento 3.59 è respinto.

L'emendamento 3.60 (testo 2) è accantonato.

Il senatore [GRIMANI](#) (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 3.61.

L'emendamento 3.62 decade per assenza della proponente.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 3.63.

L'emendamento 3.64 decade per assenza del proponente.

Il senatore [GRIMANI](#) (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 3.65.

Posto ai voti, l'emendamento 3.66 è respinto.

L'emendamento 3.0.1 è accantonato.

Posto ai voti, l'emendamento 3.0.2 è respinto.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), accogliendo l'invito della relatrice, riformula l'emendamento 3.0.3 in un testo 2, pubblicato in allegato.

È quindi posto ai voti l'emendamento 3.0.3 (testo 2), che risulta approvato.

Si passa all'emendamento 3.0.5.

Il senatore [TONINELLI](#) (*M5S*) ricorda che l'INPS e gli istituti scolastici provvedono al controllo del certificato verde da remoto e ricorrendo a una banca dati. Si potrebbe quindi estendere questa facoltà ai datori di lavoro privati. Ritiene incomprensibile la contrarietà di relatrice e Governo, dal momento che la norma eviterebbe assembramenti e favorirebbe l'organizzazione dei turni di lavoro.

Il sottosegretario ACCOTO precisa che per il Ministero del lavoro è sufficiente la facoltà prevista dall'emendamento 3.0.4 (testo 2).

Il senatore [TONINELLI](#) (*M5S*) prende atto e ritira l'emendamento 3.0.5.

Gli emendamenti 3.0.6 e 3.0.7 sono accantonati.

Si passa agli emendamenti identici 3.0.12, 3.0.13, 3.0.14 e 3.0.15.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) dichiara la propria disponibilità a ritirare l'emendamento 3.0.12 solo qualora sia già stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di obbligo vaccinale dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie.

Il sottosegretario SILERI chiede di accantonare gli emendamenti in esame per consentire una verifica.

Gli emendamenti identici 3.0.12, 3.0.13, 3.0.14 e 3.0.15 sono quindi accantonati.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 3.0.16.

L'emendamento 3.0.17 decade per assenza del proponente.

Posto ai voti, l'emendamento 3.0.18 è respinto.

L'emendamento 3.0.19 è accantonato.

Si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La relatrice [VALENTE](#) (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 e favorevole sull'emendamento 4.5. Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 4.6 e 4.7, nonché sull'emendamento 4.8, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il parere è contrario anche sugli emendamenti 4.9 e 4.10. Propone di accantonare l'emendamento 4.11.

Invita i proponenti a riformulare l'emendamento 4.0.1 sostituendo la parola "promuovono" con le seguenti: "possono promuovere".

Esprime infine parere contrario sugli emendamenti 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4 e 4.0.5, nonché sugli emendamenti 4.0.6 e 4.0.7, su cui vi è il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario ACCOTO esprime parere conforme a quello della relatrice. Esprime inoltre parere favorevole sugli emendamenti 4.100 e 4.200 della relatrice.

La senatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*), accogliendo l'invito della relatrice, riformula l'emendamento 4.0.1 in un testo 2, pubblicato in allegato. Chiede inoltre una rivalutazione del parere sugli emendamenti 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, volti alla riduzione del prezzo dei tamponi.

Il senatore [TONINELLI](#) (*M5S*) sottolinea che gli emendamenti in esame propongono di calmierare i prezzi dei tamponi per tutelare i lavoratori incapienti. Chiede pertanto di accantonare quanto meno l'emendamento 4.0.4. Ritira invece gli emendamenti 4.0.2, 4.0.3 e 4.0.5.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che gli emendamenti 4.1, 4.6 e 4.7 riguardano lo stesso argomento della riduzione del prezzo dei tamponi. Peraltro, il parere della Commissione bilancio su questi emendamenti è sospeso. Chiede quindi di accantonare l'emendamento 4.6. Ritira invece gli emendamenti 4.1 e 4.7.

La senatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*) ritira gli emendamenti 4.2 e 4.4.

Il senatore [GRIMANI](#) (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 4.3.

Posto ai voti, l'emendamento 4.5 è approvato.

L'emendamento 4.6 è accantonato.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 4.8, 4.9 e 4.10 sono respinti.

L'emendamento 4.11 è accantonato.

Posto ai voti, l'emendamento 4.0.1 (testo 2) è approvato.

L'emendamento 4.0.4 è accantonato.

L'emendamento 4.0.6 decade per assenza dei proponenti.

Il senatore [GRIMANI](#) (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 4.0.7.

Posti separatamente ai voti, sono quindi approvati gli emendamenti 4.100 e 4.200 della relatrice.

Si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

La relatrice [VALENTE](#) (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 5.1. Propone di accantonare l'emendamento 5.2. Invita i proponenti a riformulare l'emendamento 5.3 in un testo identico all'emendamento 5.100. Propone di accantonare gli emendamenti 5.4, 5.5 e 5.6. Esprime parere contrario sugli emendamenti 5.7 e 5.8. Propone di accantonare l'emendamento 5.9. Esprime parere contrario sugli identici 5.10 e 5.11.

Propone di accantonare l'emendamento 5.12. Esprime parere contrario sugli emendamenti 5.13, 5.14, e 5.15, nonché sugli identici 5.16 e 5.16a. Propone di accantonare l'emendamento 5.17. Il parere è contrario sull'emendamento 5.18.

Propone di accantonare gli emendamenti 5.20 e 5.21. Esprime parere contrario sugli emendamenti 5.22 e 5.0.1. Propone di accantonare l'emendamento 5.0.2.

Il sottosegretario ACCOTO esprime parere conforme a quello della relatrice. Esprime parere favorevole sull'emendamento 5.100 della relatrice.

La senatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*) ritiene necessario accantonare quanto meno l'emendamento 5.8, in attesa di conoscere il numero delle persone che si infettano di nuovo dopo la guarigione.

Il sottosegretario SILERI precisa di non disporre di questo dato. In ogni caso, si è verificato che la quantità o qualità degli anticorpi non è rilevante. È invece importante il tempo che trascorre dalla seconda dose di vaccino. Infatti, si osserva un aumento delle infezioni nei vaccinati dopo circa 9 mesi, per cui a prescindere dall'età è necessaria la terza dose, come peraltro accade per tutti i vaccini antigenici. In ogni caso il parere resta contrario.

Il senatore [GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede se, trascorso l'ottavo mese dalla vaccinazione, siano state riscontrate forme gravi di infezione.

Il sottosegretario SILERI conferma che si sono manifestate anche forme di infezione grave.

Posto ai voti, l'emendamento 5.1 è respinto.

L'emendamento 5.2 è accantonato.

La senatrice [MANTOVANI](#) (M5S), accogliendo l'invito della relatrice, riformula l'emendamento 5.3 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 5.100.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 5.3 (testo 2) e 5.100 della relatrice sono approvati.

Sono quindi accantonati gli emendamenti 5.4 e 5.5.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) ritira l'emendamento 5.6.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 5.7 e 5.8 sono respinti.

La senatrice [DRAGO](#) (Fdl) sottoscrive l'emendamento 5.9, che resta accantonato.

Si passa agli emendamenti 5.10 e 5.11.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede l'accantonamento dell'emendamento 5.10. Ritiene incomprensibile, infatti, la contrarietà della relatrice e del Governo sulla possibilità di estendere a 12 mesi la validità del *green pass* rilasciato a seguito di guarigione, come per quello da vaccinazione.

Con l'avviso favorevole della relatrice, il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento degli emendamenti identici 5.10 e 5.11.

È quindi accantonato anche l'emendamento 5.12.

Posto ai voti, l'emendamento 5.13 è respinto.

Il senatore [TONINELLI](#) (M5S) ritira l'emendamento 5.14.

L'emendamento 5.15 decade per assenza dei proponenti.

Si passa all'emendamento 5.16.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) ritiene opportuno estendere a 72 ore anche la validità del tampone rapido. Del resto, con l'estensione - già approvata - della validità del *green pass* da tampone fino alla fine del turno di lavoro, in sostanza la sua efficacia risulta già prolungata fino a 56 ore.

Il sottosegretario SILERI conferma il proprio orientamento contrario.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 5.16 e 5.16a sono respinti.

L'emendamento 5.17 è accantonato.

Il senatore [GRIMANI](#) (IV-PSI) ritira l'emendamento 5.18.

L'emendamento 5.22 decade per assenza dei proponenti.

Gli emendamenti 5.20 e 5.21 sono accantonati.

L'emendamento 5.0.1 decade per assenza del proponente.

L'emendamento 5.0.2 è accantonato.

Si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

La relatrice [VALENTE](#) (PD) esprime parere contrario sull'emendamento 6.1, sul quale peraltro vi è il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 6.2 e 6.3. Propone di accantonare l'emendamento 6.0.1.

Il sottosegretario ACCOTO esprime parere conforme a quello della relatrice.

L'emendamento 6.1 decade per assenza del proponente.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) ritira l'emendamento 6.2.

Si passa all'emendamento 6.3.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) auspica un approfondimento sul contenuto dell'emendamento in esame, che esenta dall'obbligo del certificato verde i minorenni nella fascia da dodici a diciotto anni che svolgono attività sportiva all'aperto, praticano sport non da contatto e non utilizzano gli spogliatoi. In questo modo si diminuirebbe la pressione sulle farmacie, che potrebbero redistribuire i tamponi al prezzo calmierato di 8 euro, al momento riservati ai ragazzi.

Su richiesta della relatrice, il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento dell'emendamento 6.3.

Resta quindi accantonato l'emendamento 6.0.1.

Si passa all'esame e alla votazione dell'emendamento riferito all'articolo 7.

L'emendamento 7.0.1 decade per assenza dei proponenti.

Si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

La relatrice [VALENTE](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 8.1, 8.2, 8.0.1 e 8.0.2 e favorevole sull'emendamento 8.0.3. Il parere è contrario anche sugli emendamenti 8.0.4 e 8.0.5.

Il sottosegretario ACCOTO esprime parere conforme a quello della relatrice.

L'emendamento 8.1 decade per assenza dei proponenti.

Si passa all'emendamento 8.2.

La senatrice [PIROVANO](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene incomprensibile la contrarietà sull'emendamento in esame, che è volto solo a consentire lo svolgimento dell'attività di prestito bibliotecario anche ai soggetti non muniti di certificazione verde, peraltro svolte presso spazi dedicati; sul tema vi era stato anche un atto di indirizzo accolto, in altra sede, dal Governo.

Il sottosegretario SILERI precisa che il parere contrario è stato espresso non dal Ministero della salute ma da quello della cultura.

La relatrice [VALENTE](#) (PD) ipotizza che sia difficile controllare se la persona si limiti a prendere in

prestato o restituire il libro e non si trattenga invece all'interno della biblioteca. In ogni caso, per consentire un approfondimento, propone di accantonare l'emendamento in esame.

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) aggiunge la propria firma alla proposta di modifica in esame.

L'emendamento 8.2 è accantonato.

Il senatore [TONINELLI](#) (*M5S*) chiede di accantonare gli emendamenti 8.0.1 e 8.0.2, che esonerano dall'obbligo di esibizione del *green pass* i dipendenti pubblici e privati impegnati in attività lavorative in modalità di telelavoro o lavoro agile da remoto.

Gli emendamenti 8.0.1 e 8.0.2 sono quindi accantonati.

Il senatore [VATTUONE](#) (*PD*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 8.0.3.

Posto ai voti, l'emendamento 8.0.3 è approvato.

Gli emendamenti 8.0.4 e 8.0.5 decadono per assenza dei proponenti.

Si passa all'esame e alla votazione dell'emendamento riferito all'articolo 9.

La relatrice [VALENTE](#) (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 9.0.1 (testo 2).

Il sottosegretario ACCOTO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) evidenzia che, come precisato nella formulazione originaria dell'emendamento, la Corte costituzionale, con sentenza n. 27 del 1998, si è già pronunciata sull'obbligo dello Stato di corrispondere un indennizzo per i danni causati da vaccinazione non obbligatoria. Ritenendo opportuno un approfondimento su questo tema, chiede l'accantonamento dell'emendamento 9.0.1 (testo 2).

L'emendamento 9.0.1 (testo 2) è quindi accantonato.

Si passa all'esame e alla votazione dell'emendamento riferito all'articolo 10.

Il senatore [VATTUONE](#) (*PD*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 10.0.1.

Con il parere favorevole della relatrice e del rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti l'emendamento 10.0.1, che risulta approvato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DI SEDUTE*

Il PRESIDENTE avverte che le sedute plenarie già convocate per domani, giovedì 4 novembre, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI*



Il [PRESIDENTE](#) comunica che, al termine delle audizioni informali sul disegno di legge n. 2409 (decreto legge n. 139 del 2021 - accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, organizzazioni di pubbliche amministrazioni e protezione dati personali), che si sono svolte dinanzi agli Uffici di Presidenza, alcuni dei soggetti invitati hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione, al pari di ulteriore documentazione che potrà essere depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 21,35.*

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)  
N. [2394](#)

Art. 1

**1.17 (testo 2)**

[Toninelli](#), [Romano](#), [Guidolin](#), [Matrisciano](#), [Coltorti](#), [Catalfo](#), [Castellone](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Pirro](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Perilli](#), [Maiorino](#), [Montevecchi](#)

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Scadenza delle certificazioni verdi Covid-19 in corso di prestazione lavorativa)*

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87, dopo l'articolo 9-*octies*, è inserito il seguente:

**«Art 9- nonies.**

*(Scadenza delle certificazioni verdi Covid-19 in corso di prestazione lavorativa)*

1. Per i dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde COVID- 19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste, rispettivamente, dagli articoli 9-*quinquies*, commi 7 e 8, e 9-*septies*, commi 8 e 9. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro»»

**1.21 (testo 2)**

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Scadenza delle certificazioni verdi Covid-19 in corso di prestazione lavorativa)*

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87, dopo l'articolo 9-*octies*, è inserito il seguente:

**«Art 9- nonies.**

*(Scadenza delle certificazioni verdi Covid-19 in corso di prestazione lavorativa)*

1. Per i dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde COVID- 19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste, rispettivamente, dagli articoli 9-*quinquies*, commi 7 e 8, e 9-*septies*, commi 8 e 9. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro»»

**1.23 (testo 2)**

[Fedeli](#), [Vattuone](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 5, dopo il primo periodo inserire il seguente:*

«I datori di lavoro forniscono idonea informativa ai lavoratori e alle rispettive rappresentanze circa la predisposizione delle nuove modalità organizzative adottate per le verifiche di cui al comma 4.»

**1.28 (testo 2)**

[Romano](#), [Guidolin](#), [Matrisciano](#), [Coltorti](#), [Catalfo](#), [Castellone](#), [Toninelli](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Dell'Olio](#), [Pirro](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Perilli](#), [Maiorino](#), [Montevecchi](#)

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Scadenza delle certificazioni verdi Covid-19 in corso di prestazione lavorativa)*

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87, dopo l'articolo 9-*octies*, è inserito il seguente:

**«Art 9- nonies.**

*(Scadenza delle certificazioni verdi Covid-19 in corso di prestazione lavorativa)*

1. Per i dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde COVID- 19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste, rispettivamente, dagli articoli 9-*quinquies*, commi 7 e 8, e 9-*septies*, commi 8 e 9. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro»»

**1.37 (testo 2)**

[Iannone](#), [Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Scadenza delle certificazioni verdi Covid-19 in corso di prestazione lavorativa)*

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87, dopo l'articolo 9-*octies*, è inserito il seguente:

**«Art 9- nonies.**

*(Scadenza delle certificazioni verdi Covid-19 in corso di prestazione lavorativa)*

1. Per i dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde COVID- 19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste, rispettivamente, dagli articoli 9-*quinquies*, commi 7 e 8, e 9-*septies*, commi 8 e 9. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro»»

**1.100**

IL RELATORE

*All'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 5, quarto periodo, dopo le parole: «Per le regioni» inserire le seguenti: «, le province autonome».*

**1.200**

IL RELATORE

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 3, sostituire le parole: «soggetti esenti dalla campagna vaccinale» con le seguenti: «soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino».*

*Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 3, sostituire le parole: «soggetti esenti dalla campagna vaccinale» con le seguenti: «soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino».*

**1.300**

## IL RELATORE

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 8, sostituire le parole: «è stabilita in euro da 600 a 1.500» con le seguenti: «è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500».*

*Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 9, sostituire le parole: «è stabilita in euro da 600 a 1.500» con le seguenti: «è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500».*

### Art. 2

#### 2.100

## IL RELATORE

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-sexies», comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire le parole: «alla carenza» con le seguenti: «al mancato possesso»;*

*b) sostituire le parole: «e non sono dovuti» con le seguenti: «. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti».*

*Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 6, dopo le parole: «Per i giorni di assenza ingiustificata» inserire le seguenti: «di cui al primo periodo».*

#### 2.5 (testo 2)

[Collina](#), [Parrini](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-sexies», comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole «e ai giudici popolari».*

### Art. 3

#### 3.21 (testo 2)

[Grimani](#), [Parente](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 è in capo all'utilizzatore; è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni.».*

#### 3.23 (testo 2)

[Toninelli](#), [Romano](#), [Guidolin](#), [Matrisciano](#), [Coltorti](#), [Catalfo](#), [Castellone](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Perilli](#), [Maiorino](#), [Montevecchi](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

*(Scadenza delle certificazioni verdi Covid-19 in corso di prestazione lavorativa)*

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87, dopo l'articolo 9-octies, è inserito il seguente:

#### «Art 9- nonies.

*(Scadenza delle certificazioni verdi Covid-19 in corso di prestazione lavorativa)*

1. Per i dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde COVID- 19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste, rispettivamente, dagli articoli 9-quinquies, commi 7 e 8, e 9-septies, commi 8 e 9. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.»

#### 3.29 (testo 2)

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-bis

*(Modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato per finalità*

*di semplificazione e razionalizzazione dei controlli)*

1. All'articolo 9-*octies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e di semplificazione e razionalizzazione dei controlli";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-*bis*. Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui all'articolo 9-*septies*, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro."».

### **3.33 (testo 2)**

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*

*(Modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato per finalità di semplificazione e razionalizzazione dei controlli)*

1. All'articolo 9-*octies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e di semplificazione e razionalizzazione dei controlli";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-*bis*. Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui all'articolo 9-*septies*, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro."».

### **3.34 (testo 2)**

[Vitali](#), [Pagano](#)

*Al comma 1, capoverso "Art. 9-*septies*", dopo il comma 5 inserire il seguente:*

"5-*bis*. Nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, il committente privato corrisponde all'appaltatore i maggiori costi riconducibili all'organizzazione e all'attuazione delle verifiche di cui al comma 4, quali, a mero titolo esemplificativo, quelli derivanti dall'attività svolta dai soggetti incaricati di cui al comma 5."

### **3.36 (testo 2)**

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

*Al comma 1 capoverso "Art. 9-*septies*", dopo il comma 5 inserire il seguente :*

"5-*bis*. Nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, il committente privato corrisponde all'appaltatore i maggiori costi riconducibili all'organizzazione e all'attuazione delle verifiche di cui al comma 4, quali, a mero titolo esemplificativo, quelli derivanti dall'attività svolta dai soggetti incaricati di cui al comma 5."

### **3.51 (testo 2)**

[Fedeli](#), [Vattuone](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-*septies*», comma 7, sostituire le parole: «rinnovabili per una sola volta, e non oltre il» con le seguenti: «lavorativi, rinnovabili fino al».*

### **3.57 (testo 2)**

[Romano](#), [Guidolin](#), [Matrisciano](#), [Coltorti](#), [Catalfo](#), [Castellone](#), [Toninelli](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Dell'Olio](#),

[Vanin](#), [Trentacoste](#), [Perilli](#), [Maiorino](#), [Montevecchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 3-bis.**

*(Scadenza delle certificazioni verdi Covid-19 in corso di prestazione lavorativa)*

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87, dopo l'articolo 9-*octies*, è inserito il seguente:

**«Art 9- nonies.**

*(Scadenza delle certificazioni verdi Covid-19 in corso di prestazione lavorativa)*

1. Per i dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde COVID- 19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste, rispettivamente, dagli articoli 9-*quinquies*, commi 7 e 8, e 9-*septies*, commi 8 e 9. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro»»

**3.60 (testo 2)**

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Romeo](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9 *septies*», dopo il comma 9, inserire il seguente:

"9-*bis*: Le sanzioni di cui ai commi 8, 9 e 10 non si applicano nel caso in cui l'attività lavorativa venga svolta esclusivamente in luogo aperto, ovvero in forma individuale in luogo chiuso con divieto di accesso al pubblico."

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 9-*quinquies*», dopo il comma 10, inserire il seguente:

"10-*bis*. Le sanzioni di cui ai commi 7, 8 e 9 non si applicano nel caso in cui l'attività lavorativa, compresa l'attività svolta nell'ambito dei lavori socialmente utili, venga svolta esclusivamente in luogo aperto, ovvero in forma individuale in luogo chiuso con divieto di accesso al pubblico."

**3.0.3 (testo 2)**

[Rivolta](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-*bis*

*(Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 per gli operatori volontari del servizio civile universale)*

1. Agli operatori del servizio civile universale che prestano il proprio servizio presso enti pubblici e privati accreditati ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, si applicano, secondo l'ambito di appartenenza, le disposizioni di cui all'articolo 9-*quinquies*, comma 6, e all'articolo 9-*septies*, comma 6, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come introdotti dal presente decreto.»

**3.0.4 (testo 2)**

[Fedeli](#), [Vattuone](#), [Vitali](#), [Pagano](#), [Grimani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Briziarelli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis*

*(Modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato per finalità di semplificazione e razionalizzazione dei controlli)*

1. All'articolo 9-*octies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e di semplificazione e razionalizzazione dei controlli";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-*bis*. Al fine di semplificare e razionalizzare le

verifiche di cui all'articolo 9-*septies*, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro."».

#### Art. 4

##### 4.100

###### IL RELATORE

*Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, sostituire le parole: «da tutte le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale» con le seguenti: «da tutte le strutture sanitarie autorizzate e da quelle accreditate o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale».*

##### 4.200

###### IL RELATORE

*Al comma 2, capoverso «9-quinquies», sostituire le parole: «del ristoro del prezzo calmierato alle farmacie e alle strutture sanitarie di cui al comma 9-quater» con le seguenti: «del ristoro per i mancati introiti derivanti alle farmacie e alle strutture sanitarie dall'applicazione del comma 9-quater».*

##### 4.0.1 (testo 2)

[Castellone](#), [Pirro](#), [Romano](#), [Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Toninelli](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Dell'Olio](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Castaldi](#), [Perilli](#), [Maiorino](#), [Endrizzi](#), [Montevecchi](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 4-bis

*(Campagne di informazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione anti-COVID-19 nei luoghi di lavoro)*

1. Al fine di garantire il più elevato livello di copertura vaccinale e al fine di proteggere, in modo specifico, i soggetti a rischio, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i datori di lavoro pubblici e privati possono promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sulla necessità e sull'importanza della vaccinazione contro il Covid-19. Le campagne di informazione sono dirette alla tutela della salute dei dipendenti e al contrasto e al contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro.

2. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Per le finalità di cui al presente articolo i datori di lavoro si avvalgono del medico competente nominato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.»

#### Art. 5

##### 5.100

###### IL RELATORE

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

##### 5.3 (testo 2)

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Pesco](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Castaldi](#), [Maiorino](#), [Matrisciano](#), [Montevecchi](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

##### 5.19 (testo 2)

[Fedeli](#), [Vattuone](#)

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Scadenza delle certificazioni verdi Covid-19 in corso di prestazione lavorativa)*

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87, dopo l'articolo 9-*octies*, è inserito il seguente:

**«Art 9- *nonies*.**

*(Scadenza delle certificazioni verdi Covid-19 in corso di prestazione lavorativa)*

1. Per i dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde COVID- 19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste, rispettivamente, dagli articoli 9-*quinquies*, commi 7 e 8, e 9-*septies*, commi 8 e 9. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro»»

# 1.3.2.1.14. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 293 (pom.) del 09/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**MARTEDÌ 9 NOVEMBRE 2021**  
**293ª Seduta (1ª pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**PARRINI**

*Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento D'Inca' e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bergamini, per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto e per la salute Sileri.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening**

**- e petizioni nn. 930 e 932 ad esso attinenti**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 novembre.

Il **PRESIDENTE** comunica che la relatrice ha presentato gli emendamenti 1.400 e 6.100, pubblicati in allegato.

Avverte che l'emendamento 2.0.2 è stato ritirato e che gli emendamenti 1.11, 5.20 e 4.0.4 sono stati ritirati e trasformati, rispettivamente, negli ordini del giorno G/2394/13/1, G/2394/12/1 e G/2394/11/1, anch'essi pubblicati in allegato.

Comunica, infine, che la senatrice Fedeli ha ritirato la propria firma dall'emendamento 2.6.

Si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti all'articolo 1, precedentemente accantonati.

La relatrice **VALENTE** (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 1.9, 1.10 e 1.33.

Il sottosegretario BERGAMINI esprime parere conforme a quello della relatrice. Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento 1.400 della relatrice.



Il senatore [TONINELLI](#) (*M5S*) ritira l'emendamento 1.9, pur ritenendo fondata la proposta di riconoscere - ai fini dell'esenzione dall'obbligo di esibire la certificazione verde - la documentazione medica attestante l'effettuazione di un test sierologico che accerti la presenza di anticorpi. Anticipa l'intenzione di presentare un ordine del giorno sul medesimo argomento, auspicandone l'accoglimento da parte del Governo.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) fa proprio l'emendamento 1.9, a cui aggiungono la firma i senatori Calderoli, Grassi, Riccardi e Pirovano. Infatti, un eventuale ordine del giorno non produrrebbe effetti a breve termine.

Si passa alla votazione.

La senatrice [RICCARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*) annuncia il proprio voto favorevole, in quanto - come emerso anche nel corso delle audizioni - è stato accertato che il valore anticorpale a seguito di guarigione è più alto e più efficace di quello derivante dalla vaccinazione.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) annuncia che si asterrà dalla votazione, in quanto le affermazioni sulla maggiore efficacia degli anticorpi dopo la guarigione dal virus non sono scientificamente provate.

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*) dichiara il proprio voto favorevole.

Il senatore [TONINELLI](#) (*M5S*), a nome del Gruppo, annuncia un voto di astensione, dal momento che il Governo si è impegnato a svolgere entro la fine dell'anno un approfondimento sulla questione dell'immunità.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*), a nome del Gruppo, dichiara il proprio voto contrario.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU-Eco*) dichiara il proprio voto contrario, ricordando che sul valore della quantità e della qualità di anticorpi vi sono ancora tesi scientifiche discordanti.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) modifica il proprio orientamento e annuncia un voto contrario.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) precisa che la senatrice Riccardi, nel suo intervento, ha riportato quanto detto in audizione dal presidente dell'Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferrò.

E' posto in votazione l'emendamento 1.9, che risulta respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.10.

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*) annuncia il proprio voto favorevole, sottolineando che non può esservi rischio di contagio per coloro che svolgono attività da remoto o all'aperto.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), a nome del Gruppo, dichiara un voto favorevole. Ricorda che anche la Lega ha presentato una proposta di modifica sul medesimo argomento. Del resto, a suo avviso, il provvedimento già prevede, seppure implicitamente, l'esclusione dall'obbligo di esibire la certificazione verde per coloro che lavorano da soli e magari anche all'aperto, dal momento che norme sul *green pass* sono applicate quando sono utili a prevenire il contagio e quando si accede al luogo di lavoro, condizioni entrambe assenti per i soggetti considerati nell'emendamento in esame.

Posto ai voti, l'emendamento 1.10 è respinto.

Il senatore [TONINELLI](#) (M5S) ricorda di aver ritirato l'emendamento 1.11 trasformandolo nell'ordine del giorno G/2394/13/1, e sottolinea che il testo della proposta di modifica si differenzia dall'emendamento 1.10 appena respinto, in quanto destinato alle attività svolte "completamente" all'aperto o individualmente. Auspica l'accoglimento dell'ordine del giorno da parte del Governo con la formula più stringente e non con l'impegno "a valutare che".

Si passa all'emendamento 1.33.

Il senatore [MALAN](#) (FdI) chiede un chiarimento sulla questione dei vaccini non approvati dall'Agenzia europea per i medicinali.

La relatrice [VALENTE](#) (PD) precisa che il Ministero della salute, il 4 novembre, ha emanato una circolare in cui si specifica come anche chi è stato vaccinato con vaccini non approvati dall'EMA può ottenere il *green pass*, con una terza dose di vaccino a m-RNA.

Il senatore [TONINELLI](#) (M5S) chiede una ulteriore riflessione sul tema, perché restano alcune perplessità: se è sufficiente, per categorie come gli autotrasportatori dell'Europa orientale vaccinati con lo "Sputnik - V" che lavorano sul territorio italiano, ricevere, entro sei mesi dal completamento del ciclo primario, una sola dose di richiamo per ottenere il *green pass*, si riconosce indirettamente l'efficacia dei vaccini non approvati dall'Agenzia europea.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) sottolinea che la questione non è chiarita, nonostante la circolare del Governo, secondo la quale occorre una dose di vaccino Pfizer per il riconoscimento della vaccinazione con vaccini non autorizzati in Europa. Ma se il *booster* da solo non è sufficiente per ottenere il *green pass*, allora si deve concludere - a suo avviso - che le due dosi di Sputnik, per esempio, sono valide.

Per questi motivi, mantiene gli emendamenti della Lega che riguardano questo argomento e annuncia il voto favorevole del Gruppo sulla proposta di modifica in esame.

Il senatore [GARRUTI](#) (M5S) si associa alle considerazioni dei senatori Toninelli e Augussori. Chiede quindi un chiarimento circa la posizione del Governo sull'emendamento in esame, che pone una questione di logica e buonsenso, senza evidenti implicazioni di carattere scientifico.

Il sottosegretario SILERI precisa che con la circolare del Ministero della salute si è cercato di individuare un compromesso equilibrato, anche per favorire i cittadini italiani all'estero, consentendo di ottenere il *green pass* con una sola dose di vaccino a m-RNA. Del resto, la scienza al momento offre risposte non conclusive sui vaccini ancora non autorizzati dall'EMA. Si tratta, pertanto, di una scelta politica ma basata su considerazioni di tipo scientifico. Anche per la Repubblica di San Marino è scelta la medesima soluzione indicata nella circolare: ottenimento del *green pass* con una terza dose di vaccino autorizzato dall'Agenzia.

Posto ai voti, l'emendamento 1.33 è respinto.

È quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 1.400 della relatrice.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 2, precedentemente accantonati.

Il senatore [MALAN](#) (FdI) ritira l'emendamento 2.6.

La relatrice [VALENTE](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti identici 2.0.1 e 2.0.3.

Il sottosegretario BERGAMINI esprime parere conforme.

Si passa all'emendamento 2.0.1.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene opportuno un ulteriore approfondimento, in modo che il Governo possa rivalutare il proprio parere contrario. Sottolinea l'anomalia della differenza di regime a cui sono sottoposti gli autobus turistici rispetto ai mezzi del trasporto pubblico: nonostante vi sia l'obbligo di esibire la *green pass* per l'accesso, è consentita una capienza solo dell'80 per cento. Tra l'altro, non essendo regolamentata l'assegnazione dei posti, al contrario di quanto avviene su aerei e treni, c'è il rischio che non sia rispettato il distanziamento, vanificando così l'obiettivo di impedire il contagio e causando anche un danno economico al vettore.

Il senatore [TONINELLI](#) (M5S) sottolinea che il Movimento 5 Stelle ha presentato un emendamento di analogo tenore al decreto-legge n. 139 del 2021, ritenendo quella la sede più pertinente per affrontare il tema. Per coerenza, quindi, annuncia l'astensione del Gruppo sull'emendamento 2.0.1.

Il senatore [VITALI](#) (FIBP-UDC) esprime il proprio convincimento personale e a nome del Gruppo sulla necessità di incentivare quanto più possibile la vaccinazione, proprio al fine di limitare le restrizioni imposte ai cittadini. Tuttavia, l'emendamento in esame è di assoluto buonsenso, pertanto appare incomprensibile la valutazione contraria del Governo. Annuncia, quindi, un voto di astensione, ma solo se l'Esecutivo è in grado di assumere un impegno formale che la questione sarà positivamente risolta in occasione dell'esame del disegno di legge n. 2409, di conversione del decreto-legge n. 139 c.d. "decreto capienze". In caso contrario, il voto sarebbe favorevole.

Il senatore [MALAN](#) (Fdi) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo, ricordando che il settore turistico è uno dei più importanti per l'economia del Paese.

La senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-LeU-Eco), considerando la proposta condivisibile perché volta a evitare disparità di trattamento a danno dei bus turistici, rivolge un appello al Governo ad approfondire la questione per risolverla auspicabilmente in modo positivo, in occasione dell'esame del "decreto capienze", anche alla luce dei dati tecnicamente necessari.

Il ministro D'INCÀ ribadisce la contrarietà del Governo, invitando eventualmente a trasformare l'emendamento in ordine del giorno, in modo da valutare nuovamente la questione tra alcuni giorni, in fase di conversione del "decreto capienze", alla luce di dati aggiornati sull'evoluzione della pandemia in Italia.

Il senatore [VITALI](#) (FIBP-UDC) sottolinea che la finalità è equiparare i mezzi privati a quelli pubblici.

La relatrice [VALENTE](#) (PD) precisa che solo per i mezzi pubblici locali è consentita la capienza al 100 per cento, mentre per quelli che percorrono le tratte infraregionali si applicano le stesse limitazioni. La discriminante è data dal numero di ore di permanenza a bordo dei mezzi di trasporto.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) precisa di non aver rinviato la questione al cosiddetto "decreto capienze", di cui peraltro è relatore, nella consapevolezza che l'emendamento potrebbe comunque non essere accolto neanche in quella sede, oltre al fatto che se inserita in questo decreto la norma entrerebbe in vigore prima.

Si dichiara disponibile a ritirare l'emendamento per trasformarlo in un ordine del giorno, firmato da

tutti i Gruppi di maggioranza, per impegnare il Governo in modo stringente a intervenire appunto in sede di esame del disegno di legge n. 2409.

Il ministro D'INCÀ assicura che il Governo ha ben compreso quanto il tema sia rilevante per la Commissione, tuttavia non può assicurare un impegno ad accogliere la proposta di modifica, senza tener conto dell'andamento epidemiologico.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che non vi è una chiusura netta del Governo, che è anzi disponibile ad assumere l'impegno di ampliare la capienza anche sui bus turistici, purché la situazione epidemiologica lo consenta. Del resto, l'esame del "decreto capienze" si concluderà entro dieci giorni circa e quindi ci sarà modo per valutare meglio i dati sull'evoluzione del contagio.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) si dichiara disponibile a sottoscrivere un eventuale ordine del giorno, in quanto la posizione del Governo non appare pregiudiziale ma vincolata alla valutazione oggettiva della curva epidemiologica. Ritiene quindi da apprezzare l'onestà intellettuale del Ministro, che assicura il proprio impegno a intervenire, sulla base dei dati scientifici.

Anche i senatori [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), [BITI](#) (*PD*), [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU-Eco*), [TONINELLI](#) (*M5S*) e [GRIMANI](#) (*IV-PSI*) preannunciano la sottoscrizione dell'ordine del giorno del senatore Augussori.

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*) preferisce mantenere l'emendamento 2.0.3, a sua firma, identico all'emendamento 2.0.1, non ritenendo affidabile un Governo che non risponde alle interrogazioni, che presenterà il disegno di legge di bilancio con più di venti giorni di ritardo e che non è disponibile ad assumere gli impegni richiesti dal Parlamento.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva che non sarà possibile trasformare l'emendamento 2.0.1 in ordine del giorno, se l'emendamento identico 2.0.3 sarà respinto.

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*) riformula allora l'emendamento 2.0.3 in un testo 2, pubblicato in allegato, in modo da differenziare il testo da quello dell'emendamento 2.0.1.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 2.0.1 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2394/14/1, pubblicato in allegato.

Previa dichiarazione favorevole del senatore [MALAN](#) (*FdI*), l'emendamento 2.0.3 (testo 2) è posto ai voti e respinto.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 3, precedentemente accantonati.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che gli emendamenti 3.35 e 3.0.13 sono stati ritirati.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 3.38.

La relatrice [VALENTE](#) (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 3.4, 3.34 (testo 2), 3.36 (testo 2), 3.60 (testo 2), 3.0.1, 3.0.6, 3.0.7 e 3.0.12, nonché sugli identici 3.0.14 e 3.0.15. Chiede l'accantonamento dell'emendamento 3.0.19, essendone stata preannunciata la riformulazione.

Il sottosegretario ACCOTO, quanto all'emendamento 3.0.12, precisa che la materia non è di competenza del Ministero del lavoro ma in ogni caso è in corso una verifica sulla pubblicazione del decreto del Presidente del consiglio dei ministri in materia di obbligo vaccinale per i lavoratori

impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, come richiesto dal senatore Vitali nella scorsa seduta.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 3.0.12, ritenendolo superato dall'approvazione dell'emendamento 3.0.4.

Il senatore [GRIMANI](#) (*IV-PSI*) riformula l'emendamento 3.0.19 in un testo 2, pubblicato in allegato. Precisa che l'emendamento è volto a consentire agli operatori sanitari di prestare la propria attività lavorativa al di fuori del Servizio sanitario nazionale, fuori dall'orario di servizio, fino al termine dello stato di emergenza. Nella riformulazione si specifica che l'esenzione dalle norme sulle incompatibilità, previste dall'articolo 4, comma 7, della legge n. 412 del 1991 e dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, si applica per non più di quattro ore a settimana.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU-Eco*) chiede se è prevista la riduzione dell'indennità corrisposta agli operatori sanitari per l'esclusività della prestazione presso il Servizio sanitario nazionale.

Il sottosegretario SILERI ricorda che per gli infermieri non è consentito l'esercizio della professione *intramoenia* e che invece sarebbe opportuno prevederla.

Stante l'inizio ormai prossimo dei lavori dell'Assemblea, il [PRESIDENTE](#) propone di convocare una ulteriore seduta pomeridiana per le ore 18 o al termine della seduta dell'Aula.

La Commissione conviene.

#### CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è convocata un'ulteriore seduta per le ore 18 di oggi, martedì 9 novembre.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

### ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [2394](#)

Art. 1

#### **1.400**

Il Relatore

*Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde Covid-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.».*

Art. 2

#### **2.0.3 (testo 2)**

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#), [Drago](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-bis

*(Disposizioni urgenti per l'accesso ai veicoli turistici)*

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'accesso a bordo degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, o certificazione medica attestante l'effettuazione di un test sierologico che accerti la presenza di anticorpi in quantità uguale o superiore al valore stabilito, come previsto dall'articolo 9-*quater*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87, e la capienza consentita è pari a quella massima di riempimento».

Art. 3

### **3.0.19 (testo 2)**

[Faraone](#), [Grimani](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Misure urgenti in materia di personale sanitario)*

1. Fino al termine dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del decreto legge 23 luglio 2021, n.105 convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n.126 agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1 febbraio 2006, n. 43 , al di fuori dell'orario di servizio e per un monte ore complessivo settimanale non superiore a 4 ore, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. In ogni caso gli incarichi di cui al comma 1 sono previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza al fine di garantire prioritariamente le esigenze organizzative del SSN nonché di verificare il rispetto della normativa sull'orario di lavoro.».

Art. 6

### **6.100**

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire le parole: «al "Fondo per il rilancio del Sistema sportivo nazionale" di cui all'articolo 217 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77», con le seguenti: «al Fondo di cui all'articolo 1, comma 561, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».*

**G/2394/11/1 (già 4.0.4)**

[Catalfo](#), [Mantovani](#), [Pescò](#), [Di Piazza](#), [Toninelli](#), [Romano](#), [Ricciardi](#), [Matrisciano](#), [Pirro](#), [Castellone](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Castaldi](#), [Perilli](#), [Maiorino](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening " (A.S. 2394);

premessi che:

L'articolo 4 reca misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi. In particolare, proroga dal 30 novembre al 31 dicembre 2021 la somministrazione a prezzi contenuti di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, stabilendo l'obbligo, per le farmacie e le strutture sanitarie private, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni ad effettuare test antigenici rapidi, di applicare il prezzo calmierato secondo le modalità stabilite nei protocolli a tal fine definiti. Per le farmacie vengono anche stabilite, in caso di inosservanza, le relative sanzioni amministrative;

il medesimo articolo, inoltre, stabilisce l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 per i soggetti che non possono ricevere o completare la relativa vaccinazione;

considerato che:

secondo il Protocollo d'intesa vigente, è previsto un prezzo calmierato di 8 euro per l'esecuzione di test antigenici esclusivamente per i soggetti ricompresi fra i 12 e i 18 anni, mentre per tutti gli altri soggetti il prezzo è di 15 euro;

occorre calmierare ulteriormente i prezzi dei tamponi al fine di limitare l'aggravio economico e sociale per le famiglie italiane;

impegna il Governo

compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, a calmierare il costo del tampone per tutti i lavoratori che rientrano nel primo e secondo scaglione di reddito, (fino a 15.000 mila euro per il primo; oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro per il secondo), di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) e b), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

**G/2394/12/1 (già 5.20)**

[Pirro](#), [Castellone](#), [Pesco](#), [Coltorti](#), [Mantovani](#), [Toninelli](#), [Romano](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Perilli](#), [Maiorino](#), [Matrisciano](#), [Endrizzi](#), [Giuseppe Pisani](#), [Mautone](#), [Garruti](#), [Santangelo](#), [Catalfo](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening " (A.S. 2394);

premessi che:

l'articolo 5 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di "*Durata delle certificazioni verdi COVID-19*";

l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, prevede che le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni: a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo; b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute; c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2; c-bis) avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo;

l'articolo 9-bis, al comma 1, stabilisce che a far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 l'accesso a servizi e attività specificamente elencati (servizi di ristorazione, musei, piscine, sagre e fiere, centri termali ect). Tali disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute;

l'articolo 1 del provvedimento in esame dispone che dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, è obbligatorio possedere ed esibire, su richiesta, un certificato verde, in corso di validità, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro da parte dei dipendenti pubblici; l'articolo 3 reca il medesimo obbligo, ma per i lavoratori, operanti nel settore privato;

considerato che:

al fine di garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus SARS-CoV-2 è stato esteso, per l'inizio delle attività didattiche dell'anno scolastico e accademico 2021/2022, l'obbligo

di certificazione verde, per l'accesso alle strutture scolastiche, educative e formative e alle sedi universitarie ed è stato esteso, altresì, l'obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie;

impegna il Governo

a pubblicare sul sito del Ministero della salute, entro il 31 dicembre 2021, una relazione tecnica predisposta dagli organi tecnico scientifici del Ministero, con la quale si spiegano, sulla base delle evidenze delle ultime ricerche scientifiche, le ragioni per le quali è possibile o meno prevedere l'estensione o l'esenzione dall'uso delle certificazioni verdi COVID-19, da utilizzare in ambito nazionale, per i soggetti in possesso di certificazione medica attestante l'effettuazione di un test sierologico che accerti la presenza di anticorpi neutralizzanti anti Sars-Cov-2 in quantità uguale o superiore ad un valore stabilito dal Ministero della Salute.

**G/2394/13/1 (già 1.11)**

[Romano](#), [Matrisciano](#), [Pesco](#), [Catalfo](#), [Guidolin](#), [Romagnoli](#), [Mantovani](#), [Ricciardi](#), [Dell'Olio](#), [Castellone](#), [Lomuti](#), [Pirro](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Perilli](#), [Maiorino](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening " (A.S. 2394);

premesso che:

gli articoli 1 e 3 del provvedimento in esame inseriscono, rispettivamente, un articolo 9-*quinquies* ed un articolo 9-*septies* nel decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, disponendo, per il periodo 15 ottobre 2021-31 dicembre 2021, l'obbligo di possesso - e di esibizione su richiesta - di un certificato verde COVID-19 (in corso di validità) ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro - in cui si svolga l'attività del medesimo soggetto - sia nel settore lavorativo pubblico sia nel settore lavorativo privato;

l'articolo 1 concerne i dipendenti pubblici e gli altri soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni, mentre l'articolo 3 concerne i lavoratori (ivi compresi i suddetti soggetti in formazione o volontari) operanti nel settore privato;

sia nel settore lavorativo pubblico sia in quello privato viene prevista l'esenzione dalla condizione suddetta (ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro) del possesso del certificato verde COVID-19 per i soggetti per i quali un'idonea certificazione medica attesti una controindicazione relativa alla vaccinazione contro il COVID-19;

considerato che:

la normativa, sulla base dei criteri di generalità e astrattezza, prevede l'obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro in generale, non prevedendo alcuna deroga a tale obbligo sulla base delle specifiche caratteristiche che contraddistinguono l'esecuzione della prestazione lavorativa;

ci sono, in concreto, degli ambiti lavorativi in cui la prestazione è svolta esclusivamente in ambienti all'aperto, nei quali, ad oggi, non sussiste neanche l'obbligo di indossare un dispositivo di protezione individuale; pertanto, appare sproporzionato l'obbligo di esibizione e possesso del green pass quando, al fine della minimizzazione del rischio di contagio, non si ritiene neanche necessario indossare la mascherina;

inoltre, in alcuni casi la prestazione lavorativa è svolta in modo individuale, senza che la stessa presupponga o necessiti di contatti con altri lavoratori; pertanto, anche in questi casi, l'obbligo del possesso ed esibizione del green pass appare irragionevole rispetto alle finalità sottese alla sua introduzione;



impegna il Governo:

ad effettuare una ricognizione, entro il 31 dicembre 2021, delle categorie lavorative le cui prestazioni siano svolte esclusivamente all'aperto o in forma individuale e per le quali, sulla base delle loro specifiche caratteristiche, è possibile esentare il lavoratore dal possesso ed esibizione del certificato verde Covid 19 ai fini dell'accesso al luogo di lavoro.

**G/2394/14/1 (già 2.0.1)**

[Augussori](#), [Vitali](#), [De Petris](#), [Toninelli](#), [Bressa](#), [Biti](#), [Grimani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2394 di conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening

impegna il Governo

a consentire l'accesso a bordo per gli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'articolo 9-*quater*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87, con capienza pari a quella massima di riempimento».

# 1.3.2.1.15. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 294 (pom.) del 09/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**MARTEDÌ 9 NOVEMBRE 2021**  
**294ª Seduta (2ª pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**PARRINI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto, alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini e per la salute Sileri.*

*La seduta inizia alle ore 18,25.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening**  
**- e petizioni nn. 930 e 932 ad esso attinenti**  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi, martedì 9 novembre.

Il **PRESIDENTE** comunica che gli emendamenti 8.0.1 e 8.0.2 sono stati ritirati e trasformati nell'ordine del giorno G/2394/15/1, pubblicato in allegato.  
Avverte che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 3.34 (testo 2), 3.36 (testo 2), 3.54, 3.48, 3.0.19, 3.0.9, 3.0.10, 3.0.11, 4.1, 4.6, 4.7, 4.10, 4.11, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 5.2, 8.0.2, 9.0.1 (testo 2), 9.0.3 e 9.0.4.

Riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3, precedentemente accantonati, su cui la relatrice ha già espresso il proprio parere nella prima seduta pomeridiana.

Il sottosegretario ACCOTO esprime parere conforme a quello della relatrice.

La senatrice **MANTOVANI** (M5S) ritira l'emendamento 3.0.1, in quanto la questione dell'accettazione dei test sierologici è affrontata dall'ordine del giorno G/2394/12/1.

Si passa all'emendamento 3.4.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che la proposta in esame è volta a riconoscere validità, per gli autotrasportatori vaccinati all'estero, alla certificazione rilasciata dalle competenti autorità dei Paesi d'origine. Si tratta di un caso che non è ricompreso nella circolare del Ministero della salute del 4 novembre, a suo avviso, in quanto sono lavoratori che hanno ricevuto due dosi di vaccino e per di più svolgono un'attività individuale. In tal modo si eviterebbe di arrecare ulteriori danni economici alla filiera del trasporto merci.

Il senatore [TONINELLI](#) (*M5S*) ritiene condivisibile l'emendamento in esame. Tuttavia, considerato il rischio ormai concreto di una quarta ondata della pandemia, ritiene importante dimostrare che il livello di attenzione nel contrasto alla diffusione del virus resta alto. Pertanto, a nome del Gruppo, annuncia un voto contrario, pur sottolineando che in futuro la questione potrebbe essere valutata in modo differente.

Posto ai voti, l'emendamento 3.4 risulta respinto.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 3.34 (testo 2).

Posto ai voti, l'emendamento 3.36 (testo 2) è respinto.

Si passa all'emendamento 3.60 (testo 2).

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si sofferma sulla seconda parte dell'emendamento, con la quale si vuole evitare che i lavoratori socialmente utili che non presentano il *green pass* siano sospesi dal servizio pur continuando a percepire il reddito di cittadinanza.

Il sottosegretario ACCOTO si riserva di rendere nota la circolare del Ministro del lavoro su questo argomento.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di accantonare l'emendamento.

L'emendamento 3.60 (testo 2) è ulteriormente accantonato.

Il senatore [GRIMANI](#) (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 3.0.6.

L'emendamento 3.0.7 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Si passa agli emendamenti identici 3.0.14 e 3.0.15.

Il senatore [GRIMANI](#) (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 3.0.15.

Posto ai voti, l'emendamento 3.0.14 è respinto.

Si passa all'emendamento 3.0.19 (testo 2).

La relatrice [VALENTE](#) (*PD*) esprime parere favorevole.

Il sottosegretario ACCOTO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva che la Commissione bilancio non si è espressa sul testo 2 dell'emendamento 3.0.19 e non sono ancora decorsi i termini per procedere comunque alla votazione.

Il [PRESIDENTE](#) si rimette alla Commissione, ricordando che il provvedimento è calendarizzato per l'esame in Assemblea nella mattina di domani, mercoledì 10 novembre e la Commissione bilancio non è convocata per la giornata odierna.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU-Eco*) e i senatori [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) e [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) si dichiarano favorevoli alla votazione dell'emendamento 3.0.19 (testo 2), pur in assenza del parere della Commissione bilancio.

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*) chiede ai proponenti di illustrarlo in modo più dettagliato.

Il senatore [GRIMANI](#) (*IV-PSI*) ribadisce che l'emendamento propone una deroga alla normativa sull'incompatibilità applicata agli operatori delle professioni sanitarie del Servizio sanitario nazionale, in modo che - previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza - possano prestare la loro attività professionale anche nel settore privato. Il testo originario dell'emendamento non prevedeva il limite delle 4 ore settimanali.

Il senatore [TONINELLI](#) (*M5S*) obietta che, proprio in considerazione dello stato di emergenza, non è opportuno sottrarre al settore pubblico personale sanitario impegnato nella lotta contro il Covid.

Il senatore [PERILLI](#) (*M5S*) chiede una breve sospensione.

*La seduta, sospesa alle ore 18,40, riprende alle ore 18,50.*

Il senatore [GRIMANI](#) (*IV-PSI*), nel considerare pertinenti e meritevoli di approfondimento le considerazioni del senatore Toninelli, precisa che nel Mezzogiorno si registra una grave carenza di personale infermieristico, tanto che le strutture private non riescono a svolgere la loro attività. La proposta di modifica, in ogni caso, si limita a prevedere per questo personale l'opportunità di ottenere un incremento della propria retribuzione, senza penalizzare il settore pubblico. Tale attività lavorativa sarebbe prestata fuori dall'orario di lavoro, previa autorizzazione e nel limite delle 4 ore a settimana.

Il senatore [TONINELLI](#) (*M5S*) conferma le proprie perplessità. Pur condividendo la finalità di consentire al personale infermieristico di incrementare la propria retribuzione prestando la propria attività nel settore privato, non ravvisa la connessione della deroga con lo stato di emergenza che invece è affermata nell'emendamento. Pertanto, a nome del Gruppo, annuncia un voto di astensione.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*), considerato che la deroga alle norme sull'incompatibilità è soggetta all'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza e legata al perdurare dello stato di emergenza, che probabilmente terminerà entro maggio o giugno prossimi, dichiara il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD*) invita a considerare che, tra le strutture private che necessitano di personale infermieristico e di operatori socio-assistenziali, vi sono anche le RSA, che negli ultimi diciotto mesi si sono trovate in gravi difficoltà.

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*) annuncia il voto favorevole di Fratelli d'Italia.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), pur condividendo il merito della proposta di modifica, chiede

un ulteriore breve rinvio della votazione, al fine di approfondire la possibilità di porre in votazione l'emendamento senza il parere della Commissione bilancio.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che, al punto 7.2 della circolare del Presidente del Senato del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa nelle Commissioni, si può procedere al voto in sede referente anche senza attendere i pareri obbligatori tra cui quelli della Commissione bilancio, qualora risulti impossibile attendere l'espressione del parere a causa dei tempi imposti dal calendario dei lavori dell'Assemblea.

Accoglie, tuttavia, la richiesta di rinvio del senatore Augussori, disponendone l'accantonamento.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che è possibile procedere, non tanto per la richiamata disposizione della circolare del 1997, a suo avviso superata, quanto in base al Regolamento del Senato vigente, che in effetti non prevede l'obbligatorietà del parere della Commissione bilancio, eccetto che per le sedi deliberante e redigente. Per la sede referente, infatti, il parere obbligatorio è stato introdotto per prassi.

In ogni caso, ritiene opportuna una ulteriore riflessione, nel corso della quale auspica che siano superate tutte le perplessità.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4, precedentemente accantonati.

Il senatore [GRIMANI](#) (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 4.11.

La relatrice [VALENTE](#) (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 4.6.

Il sottosegretario ACCOTO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Posto ai voti, l'emendamento 4.6 è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5, precedentemente accantonati.

La relatrice [VALENTE](#) (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 5.2, 5.4, 5.5, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.17, 5.21 e 5.0.2.

Il sottosegretario ACCOTO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Si passa all'emendamento 5.2.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede che l'emendamento 5.2 sia posto in votazione. Ritiene incomprensibile la contrarietà della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto la possibilità di effettuare anche test salivari, che sono meno invasivi e costosi, consente un miglior controllo della salute pubblica.

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*) dichiara il proprio voto favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 5.2 è respinto.

Il senatore [GRIMANI](#) (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 5.4.

La senatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*) ritira l'emendamento 5.5, in quanto analogo all'emendamento 5.20, già trasformato nell'ordine del giorno G/2394/12/1.

Posto ai voti, l'emendamento 5.9 è respinto.

Si passa all'emendamento 5.10.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che la proposta di estendere la durata della certificazione verde a dodici mesi anche per coloro che sono guariti dal Covid, in seguito all'esecuzione di test sierologici da cui risulti un determinato valore anticorpale da definire con circolare del Ministero della salute, è suffragata dalle affermazioni di decine di esperti, tra cui il presidente dell'Istituto superiore di sanità, secondo cui la copertura ottenuta in seguito alla guarigione è più efficace e duratura rispetto a quella conseguente alla vaccinazione.

La senatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*) ritiene condivisibili le considerazioni del senatore Augussori. Sottolinea che il Governo non ha ancora fornito i dati sul numero di casi e sulla percentuale di probabilità di reinfezione a seguito di guarigione. Se infatti questi dati fossero inferiori a quelli relativi ai vaccinati, ci sarebbe una incongruenza nell'estensione della durata del green pass per i vaccinati e non per i guariti.

Il sottosegretario SILERI precisa che fornirà i dati richiesti dalla senatrice Mantovani. Comunque, in questo caso, tali informazioni sono poco significative, in quanto relative alla prima forma del virus, quella di Wuhan, diversa da quella circolante attualmente. Inoltre, coloro che si sono reinfezati hanno già fatto almeno una dose di vaccino. A suo avviso, anche chi è guarito è meglio che si sottoponga al ciclo vaccinale completo.

Informa che il professor Brusaferrò sostiene di non avere mai affermato che la copertura conseguente a guarigione è superiore a quella da vaccino. Nella letteratura medica, infatti, è concorde l'opinione per cui la vaccinazione determina una copertura anticorpale più standardizzata e stabile di quella che consegue alla guarigione dalla malattia.

Precisa di essere in procinto di sottoporsi alla terza dose, pur essendo stato contagiato dal Covid, e che in qualità di medico rivolge il medesimo consiglio ai pazienti. Del resto, i vaccini antigenici, compresi quelli a m-Rna, prevedono il richiamo.

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*) ricorda che l'audizione del professor Brusaferrò è registrata, quindi si potrà fare un riscontro circa le sue dichiarazioni sulla maggiore efficacia della immunità conseguente a guarigione, soprattutto contro le varianti, perché l'organismo è entrato in contatto con il virus reale. A nome del Gruppo, pertanto, annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 5.10.

Il senatore [GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) sostiene che anche secondo uno studio pubblicato sulla rivista scientifica "Nature" l'immunità da contagio risulta ottima a livello di copertura anticorpale.

Il sottosegretario SILERI precisa che, secondo lo studio citato, il contatto diretto con la malattia determina una immunità più completa, e non qualitativamente migliore, nel senso che l'organismo entra in contatto anche con altre proteine, oltre che con la spike. Al contempo, però si possono sviluppare forme autoimmunitarie e stati infiammatori sistemici, con effetti avversi anche molto gravi. Il vaccino, invece, procura l'immunità solo nei confronti della proteina spike, quella che consente l'ingresso del virus nell'organismo.

Il senatore [TONINELLI](#) (*M5S*) sottolinea che il Movimento 5 stelle ha presentato su tale argomento l'emendamento 5.11, di tenore analogo all'emendamento 5.10, dopo aver consultato i colleghi della Commissione sanità e alcuni esperti, nonché in base a una scelta politica. Successivamente l'emendamento è stato ritirato perché l'argomento è affrontato in modo più ampio nell'ordine del giorno G/2394/12/1, di cui auspica l'accoglimento.

Per coerenza, quindi, non può esprimere un voto contrario e annuncia che si asterrà dalla votazione.

Posto ai voti, l'emendamento 5.10 è respinto.

In esito a distinte votazioni, sono altresì respinti gli emendamenti 5.12, 5.17 e 5.21.

L'emendamento 5.0.2 decade per assenza del proponente.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6, precedentemente accantonati.

La relatrice [VALENTE](#) (PD) illustra brevemente l'emendamento 6.100, che tiene conto di una nota tecnica del Ministero dello sport sull'utilizzo delle risorse stanziare per il 2021 da un fondo previsto dal comma 561 dell'articolo 1 della legge di bilancio dello scorso anno.

Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti 6.3 e 6.0.1.

Il sottosegretario ACCOTO esprime parere conforme a quello della relatrice. Esprime, inoltre, parere favorevole sull'emendamento 6.100 della relatrice.

Posto ai voti, l'emendamento 6.100 è approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 6.3.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) ribadisce l'opportunità di esentare dall'obbligo di esibire il green pass i ragazzi tra i 12 e i 18 anni che praticino attività sportive individuali o all'aperto, senza utilizzo degli spogliatoi. Si eviterebbero tra l'altro tensioni nelle famiglie in cui i genitori siano in disaccordo tra loro sulla opportunità di vaccinare i figli.

Posto ai voti, l'emendamento 6.3 è respinto.

La senatrice [MANTOVANI](#) (M5S) ritira l'emendamento 6.0.1.

Si passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 8, precedentemente accantonato.

La relatrice [VALENTE](#) (PD) esprime parere contrario sull'emendamento 8.2.

Il sottosegretario ACCOTO esprime parere conforme a quello della relatrice.

La senatrice [RICCARDI](#) (L-SP-PSd'Az), intervenendo in dichiarazione di voto, sottolinea l'incongruenza dell'obbligo di esibizione di green pass in biblioteca, per le operazioni di ritiro o restituzione di un libro, peraltro su appuntamento, mentre tale obbligo non è previsto per l'acquisto in libreria.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) sottolinea che, consentendo l'acquisto di libri in libreria senza certificazione verde, mentre questa è necessaria per l'accesso al prestito gratuito della biblioteca, si penalizza la cultura. Pertanto, a nome del Gruppo, annuncia il voto favorevole sull'emendamento 8.2.

Il senatore [MALAN](#) (FdI) dichiara il proprio voto favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 8.2 è respinto.

Si passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 9, precedentemente accantonato.

La relatrice [VALENTE](#) (PD) esprime parere contrario sull'emendamento 9.0.1 (testo 2).

Il sottosegretario ACCOTO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Il senatore [GRASSI](#) (L-SP-PSd'Az) sottolinea che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 118 del 2020, ha riconosciuto il diritto all'indennizzo anche per le vaccinazioni non obbligatorie ma raccomandate. Peraltro, al tempo era presidente della Corte l'attuale Ministro della giustizia, quindi ritiene irragionevole l'orientamento contrario del Governo sull'emendamento in esame. A suo avviso, inoltre, il rifiuto dello Stato di indennizzare i danni anche per vaccinazioni non obbligatorie determina sfiducia nei cittadini.

Il senatore [MALAN](#) (Fdl), a nome del Gruppo, dichiara il proprio voto favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 9.0.1 (testo 2) è respinto.

Si passa all'esame e alla votazione degli ordini del giorno.

Il sottosegretario BERGAMINI esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/2394/1/1.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) insiste per la votazione dell'ordine del giorno, a cui annette particolare rilievo. Con esso, infatti, si impegna il Governo a prevedere criteri oggettivi certi, in base ai quali stabilire la cessazione dello stato di emergenza e, conseguentemente, delle misure restrittive.

Il senatore [TONINELLI](#) (M5S) annuncia che si asterrà dalla votazione su questo ordine del giorno, che prevede di stabilire in modo troppo netto il termine dello stato di emergenza. Con l'ordine del giorno G/2394/2/1, invece, si prevede la possibilità per il Governo di rimodulare l'utilizzo del green pass sulla base dell'andamento epidemiologico e delle vaccinazioni. Concorda, tuttavia, sulla necessità di fissare e rendere pubblici criteri certi per ampliare o diminuire le misure restrittive.

Il sottosegretario BERGAMINI accoglie le considerazioni del senatore Augussori ed esprime parere favorevole.

L'ordine del giorno G/2394/1/1 è accolto dal Governo.

Il sottosegretario BERGAMINI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2394/2/1, purché alla parola "rimodulare" siano premesse le altre: "valutare la possibilità di".

Il senatore [TONINELLI](#) (M5S) non accetta la proposta di riformulazione del rappresentante del Governo, in quanto il dispositivo dell'ordine del giorno in esame è già meno stringente di quello appena accolto.

Il sottosegretario BERGAMINI accoglie le considerazioni del senatore Toninelli ed esprime parere favorevole.

L'ordine del giorno G/2394/2/1 è accolto dal Governo.

Con il parere favorevole del sottosegretario BERGAMINI, l'ordine del giorno G/2394/3/1 è accolto dal Governo.

Il sottosegretario BERGAMINI invita i proponenti a ritirare l'ordine del giorno G/2394/4/1. Sottolinea, infatti, che l'articolo 2-ter del decreto-legge n. 111 del 2021, recante "disposizioni di proroga in



materia di lavoratori fragili", ha disposto la proroga al 31 dicembre 2021 del periodo di applicazione dei commi 2 e 2-bis dell'articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020. Contestualmente, ha aggiunto nuove risorse finanziarie, pari a 135,1 milioni di euro per i commi 2 e 2-bis. Il problema della sospensione dei pagamenti da parte dell'INPS, dovuto al raggiungimento del tetto di spesa previsto dalla norma precedente, è stato dunque superato con la nuova norma.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) obietta che la sospensione del pagamento delle indennità da parte dell'INPS è dovuta al raggiungimento dei 180 giorni di assenza dal servizio e non del tetto di spesa. Sottolinea che i lavoratori fragili hanno diritto a un periodo di assenza equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non computabile ai fini del periodo di comporta. I lavoratori dichiarati inidonei alla mansione lavorativa, invece, anziché essere i più tutelati, sono sospesi dal lavoro e dopo i 180 giorni non percepiscono più alcuna indennità. Ricorda di aver presentato un emendamento, poi dichiarato inammissibile, sul medesimo argomento.

Il sottosegretario ACCOTO, accogliendo le considerazioni del senatore Augussori, esprime parere favorevole.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) auspica che, per dar seguito all'impegno assunto, il Governo inserisca tale misura nel prossimo decreto fiscale.

L'ordine del giorno G/2394/4/1 è quindi accolto dal Governo.

Il sottosegretario BERGAMINI esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/2394/5/1.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene indispensabile evitare l'estensione della certificazione verde ai minori di dodici anni. Chiede quindi una rivalutazione del parere.

Il senatore [TONINELLI](#) (*M5S*) sottolinea che la questione sollevata dal senatore Augussori assumerà maggiore rilievo nei prossimi mesi, quando saranno autorizzati i vaccini per i minori di dodici anni e questo sarà motivo di ulteriore tensione all'interno delle famiglie.

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*) esprime preoccupazione per l'orientamento del Governo, che evidentemente intende stabilire l'obbligo del green pass anche per i bambini, che non corrono particolari rischi dall'infezione da Covid. A suo avviso, in questa fase occorre assicurare i cittadini invece di creare maggiore allarme, altrimenti poi vi è il rischio concreto che le manifestazioni di piazza possano degenerare.

Posto ai voti, l'ordine del giorno G/2394/5/1 è respinto.

Il sottosegretario BERGAMINI invita i proponenti dell'ordine del giorno G/2394/6/1 a riformularlo, premettendo alla parola "rendere", in entrambi i punti del dispositivo, le parole "valutare la possibilità di".

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*) respinge l'invito della rappresentante del Governo ed esprime forti riserve sulla evidente indisponibilità del Governo a rendere pubblici e facilmente consultabili i dati su contagi, ricoveri e decessi per Covid-19, suddivisi per classi di età e stato vaccinale, nonché i dati sulla mortalità generale.

Posto ai voti, l'ordine del giorno G/2394/6/1 è respinto.

Con il parere favorevole del sottosegretario BERGAMINI, l'ordine del giorno G/2394/7/1 è accolto dal

Governo.

Il sottosegretario BERGAMINI esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/2394/8/1.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene incomprensibile la contrarietà del Governo.

Il sottosegretario BERGAMINI chiede di accantonare l'ordine del giorno G/2394/8/1 per un ulteriore approfondimento.

L'ordine del giorno G/2394/9/1 è quindi accolto dal Governo.

L'ordine del giorno G/2394/10/1 decade per assenza del proponente.

Con il parere favorevole del sottosegretario BERGAMINI, l'ordine del giorno G/2394/11/1 è accolto dal Governo.

Il sottosegretario BERGAMINI esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/2394/12/1.

La senatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*) manifesta la sua sorpresa per la contrarietà su un atto di indirizzo presentato su indicazione del Ministero della salute e nel quale sono confluiti gli emendamenti - già ritirati - in tema di esenzione dall'uso delle certificazioni verdi COVID-19 per i soggetti in possesso di certificazione medica attestante l'effettuazione di un test sierologico che accerti la presenza di anticorpi neutralizzanti anti Sars-Cov-2.

Il sottosegretario SILERI invita i proponenti a riformulare la parte dispositiva, inserendo la seguente frase: "entro la fine dello stato di emergenza".

Il senatore [TONINELLI](#) (*M5S*) respinge la proposta di modifica, in quanto il Movimento 5 stelle ha già manifestato disponibilità e senso di responsabilità ritirando molti emendamenti, proprio in vista dell'accoglimento dell'ordine del giorno in esame.

Il sottosegretario SILERI, nel modificare il proprio orientamento, esprime parere favorevole.

L'ordine del giorno G/2394/12/1 è quindi accolto dal Governo.

Il sottosegretario ACCOTO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2394/13/1, purché siano soppresse le parole: "entro il 31 dicembre".

Il senatore [TONINELLI](#) (*M5S*) riformula l'ordine del giorno G/2394/13/1 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato dal rappresentante del Governo.

L'ordine del giorno G/2394/13/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

Con il parere favorevole del sottosegretario ACCOTO, gli ordini del giorno G/2394/14/1 e G/2394/15/1 sono accolti dal Governo.

Si passa all'ordine del giorno G/2394/8/1, precedentemente accantonato.

Il sottosegretario BERGAMINI, modificando il proprio orientamento, esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2394/8/1.

L'ordine del giorno G/2394/8/1 è quindi accolto dal Governo.

Si passa all'esame dell'emendamento 3.60 (testo 2), precedentemente accantonato.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si dichiara disponibile a riformulare l'emendamento, per tenere conto della circolare del Ministero del lavoro del 29 ottobre scorso, che in effetti è in linea con lo spirito dell'emendamento, con il quale si prevede che i lavoratori socialmente utili che partecipano ai progetti utili alla collettività (PUC) privi del green pass possano essere adibiti ad attività all'aperto oppure in forma individuale, per evitare che continuino a percepire indebitamente il reddito di cittadinanza, pur restando inattivi.

Il sottosegretario ACCOTO precisa che il lavoratore perde il reddito di cittadinanza per assenza ingiustificata reiterata e non a seguito di sospensione del PUC. In quel caso, dovrà poi presentare nuovamente la domanda. Assicura, comunque, che la maggioranza di questi lavoratori è dotata di *green pass*.

Il senatore [TONINELLI](#) (*M5S*) stigmatizza le considerazioni critiche e offensive sui percettori del reddito di cittadinanza. Ricorda che è nelle competenze dei sindaci prevedere i PUC, che sono definiti in base ai regolamenti comunali. Accade invece che alcuni sindaci, appartenenti alle forze politiche che osteggiano la misura del reddito di cittadinanza, preferiscano non prevedere progetti utili alla collettività.

Posto ai voti, l'emendamento 3.60 (testo 2) è respinto.

È quindi posto ai voti l'emendamento 3.0.19 (testo 2), precedentemente accantonato, che risulta approvato.

Sono quindi approvate, con distinte votazioni, le proposte di coordinamento Coord. 1 e Coord. 2.

La Commissione conferisce quindi il mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento, con le modifiche accolte nel corso dell'esame.

***(2409) Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali***  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che si è concluso il ciclo di audizioni informali. Avverte inoltre che sono stati presentati 132 emendamenti e 3 ordini del giorno, pubblicati in allegato. Comunica altresì che l'emendamento 2.0.1 è stato ritirato. Il relatore ha presentato l'emendamento 9.100, interamente sostitutivo dell'articolo 9, pubblicato in allegato. Propone di fissare per le ore 10 di giovedì 11 novembre il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento del relatore.

La Commissione conviene.

*SCONVOCAZIONE DI SEDUTA*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per le ore 8,30 di domani, mercoledì 10 novembre, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 20,25.*

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL  
DECRETO-LEGGE)  
N. [2409](#)

**G/2409/1/1**

[Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Il Senato, esaminato il disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n.139", premesso che:

il provvedimento in esame modifica, fra le altre cose, la disciplina relativa allo svolgimento di eventi pubblici e la capienza prevista per alcuni luoghi aperti al pubblico;

la pandemia ha imposto severe limitazioni dell'attività fieristica, che da marzo 2020 è stata sostanzialmente limitata, salvo pochissime eccezioni, ad eventi virtuali, che hanno ridotto pesantemente il fatturato dell'intero settore, con il rischio di una sua permanente compromissione;

considerato che l'Italia è la quarta nazione al mondo (dopo Cina, USA e Germania) per vastità e articolazione del sistema fieristico, il quale è un canale fondamentale per l'internazionalizzazione del sistema economico del nostro Paese, il decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, ha previsto in via generale sostegni per vari settori e filiere economici, tra i quali quelli del turismo;

l'articolo 38 del decreto-legge 41/2021:

· al comma 1, rfinanzia di 150 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo per la promozione integrata sui mercati esteri (istituito dal D.L. n. 18/2020) per la concessione di contributi a fondo perduto - commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili - a favore degli enti fieristici italiani per il supporto ai processi di internazionalizzazione degli stessi enti;

· al comma 3, istituisce, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio e dal ridimensionamento, a causa della pandemia da Covid-19, di fiere e congressi;

· al comma 4, demanda le modalità di riparto del Fondo ad un decreto del Ministro del turismo, tenendo conto dell'impatto economico negativo nel settore conseguente alle restrizioni determinate dalla pandemia;

· al comma 5, specifica che l'indennità di sostegno disciplinata dal comma 3 è incompatibile con i contributi a fondo perduto di cui al comma 1;

occorre chiarire che, nell'ambito della norma di cui all'articolo 38, non vi sia incompatibilità tra quanto disposto dal comma 1 e dal comma 3, perseguendo, gli stessi, finalità del tutto diverse;

considerato che:

il decreto-legge n. 18/2020 (art. 72) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, finalizzato:

alla realizzazione, anche attraverso ICE, di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19;

al potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal MAECI e da ICE;

al cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche mediante la stipula di apposite convenzioni;

all'erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi alle imprese che operano sui mercati esteri a valere sul Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 251/1981 (cd. Fondo Legge n. 394/1981);

alla stipula da parte del MAECI, fino al 31 dicembre 2021, di convenzioni con enti pubblici e privati per l'acquisizione di servizi di consulenza specialistica in materia di internazionalizzazione del Sistema Paese (articolo 48 del D.L. n. 34/2020).

Il Fondo è stato istituito con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020 e rifinanziato per le relative finalità di 250 milioni di euro dal D.L. n. 34 del 2020 (art. 48). Per la specifica finalità inerente la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese esportatrici che ottengono finanziamenti agevolati a valere sul Fondo 394/1981, esso è stato poi rifinanziato di:

63 milioni di euro per il 2020 dal D.L. n. 104/2020, articolo 91, comma 3. Il successivo D.L. n. 137/2020 ha previsto che, a valere su tale stanziamento e nel rispetto delle disposizioni dell'UE in materia di aiuti di Stato, possano essere concessi, per il tramite di Simest SpA, a favore degli enti fieristici italiani, per il supporto ai processi di internazionalizzazione degli stessi enti, contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo, secondo termini, modalità e condizioni stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni amministratore del Fondo;

200 milioni di euro per il 2020 dal D.L. n. 137/2020 (art. 6, c.2) e di ulteriori 100 milioni di euro dal D.L. n. 157/2020 (poi decaduto, ma il rifinanziamento è stato trasposto nell'art. 6-bis, comma 14, del D.L. n. 137/2020, in sede di conversione in L. n. 176/2020);

610 milioni di euro per il 2021 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, c. 145, e art. 1, c. 1142, lett. b), della L. n. 178/2020).

Quanto agli indennizzi al sistema fieristico colpito dalla pandemia, si rammenta che l'art. 183, c. 2, del D.L. n. 34/2020, modificato dall'art. 80 del D.L. n. 104 del 2020, ha istituito il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, e del sistema fieristico per gli eventi annullati causa Covid-19.

La dotazione iniziale del Fondo - come rifinanziata da successivi interventi - è di 631,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 191 milioni di euro per il 2021.

Dell'importo autorizzato per l'anno 2020:

una quota, pari a 20 milioni di euro, è stata destinata agli operatori che hanno subito un calo di fatturato per la cancellazione, l'annullamento o il rinvio, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, di almeno un evento fieristico o congressuale in Italia o all'estero in calendario nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 settembre 2020;

un'ulteriore quota, pari a 350 milioni di euro, è stata destinata *ex lege* al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi (art. 6-bis, c. 3, del D.L. n. 137/2020).

Da ultimo, l'articolo 36 del D.L. n. 41/2021, nell'incrementare il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, di ulteriori 120 milioni di euro, ha escluso le fiere e i congressi dai possibili destinatari delle risorse dello stesso Fondo. Contestualmente, l'articolo 38, comma 3, del D.L. n. 41/2021, come detto, ha istituito il fondo destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio e dal ridimensionamento, a causa della pandemia da Covid-19, di fiere e congressi, successivamente incrementato di 50 milioni di euro dal D.L. n. 73/2021 (portando lo stanziamento complessivo del fondo a 150 milioni di euro per l'anno 2021), al fine di provvedere, nel limite di spesa autorizzato, al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, delle fiere nonché al ristoro dei soggetti erogatori di

servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota superiore al 51% dei ricavi derivante da attività riguardanti fiere e congressi;

impegna il Governo:

a stabilire che l'articolo 38 del decreto-legge in argomento venga interpretato nel senso che i contributi di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 38 del D.L. 41/2021 possono essere erogati, nel rispetto della disciplina UE in tema di aiuti di Stato, al medesimo soggetto sia dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sia dal Ministero del turismo, purché non siano impiegati per soddisfare le medesime esigenze ed indennizzare le stesse perdite subite dagli operatori economici a causa della pandemia da Covid-19.

**G/2409/2/1**

[Perosino](#), [Anastasi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali,

premesso che

le evidenze scientifiche confermano che negli ambienti al chiuso la maggior parte dei contagi covid avvengono per effetto aerosol;

ciò significa che in tutti i luoghi al chiuso aperti al pubblico ove è prevista la presenza di persone per diverse ore, aumenta il rischio contagio anche allorquando vengono rispettate le misure di distanziamento e utilizzando i dispositivi di protezione individuali;

un'adeguata purificazione dell'aria può ridurre sensibilmente la possibilità d'infezione dai virus, tra cui il Sars-Cov2, nonché l'incidenza di malattie respiratorie, cardiovascolari, ictus, allergie, ecc.;

altri Paesi europei, come la Germania, stanno investendo in queste tecnologie per ridurre la diffusione dei contagi e tenere aperte scuole, le attività imprenditoriali, culturali, dello spettacolo e dello sport;

da ultimo, il Parlamento europeo in una Risoluzione adottata nel marzo 2021, così come nell'ambito del Zero Pollution Action Plan del maggio 2021, ha sottolineato che, soprattutto a seguito della pandemia, è necessario tenere in debita considerazione gli effetti sulla salute causati dall'inquinamento atmosferico negli spazi interni, esortando la Commissione europea ad analizzare in maniera accurata le conseguenze dell'inquinamento dell'aria che respiriamo negli spazi indoor ed a valutare adeguati percorsi legislativi entro il 2023;

tenuto conto che

l'articolo 1, comma 1, lettera a), punto 2), del provvedimento in esame prescrive per sale da ballo, discoteche e locali assimilati, la presenza di impianti di aerazione senza ricircolo d'aria;

soltanto gli impianti HVAC di ultima generazione sono in grado di garantire un funzionamento senza ricircolo d'aria, pertanto ad oggi la maggior parte delle suddette attività imprenditoriali si trovano a dovere adeguare gli impianti oppure a non esercitare la loro attività d'impresa;

da quanto sopra esposto, è evidente che il problema della trasmissione del virus causato da una non adeguata aerazione degli spazi interni, non coinvolge soltanto le discoteche e le sale da ballo;

l'aumento del tasso di positività e l'avvio della vaccinazione per la terza dose e dosi addizionali, sono fattori che espongono il Paese al rischio di nuove restrizioni nei prossimi mesi;

impegna il Governo

ad avviare uno studio accurato, nell'ambito delle competenze del Ministero della Salute, per individuare i sistemi di purificazioni dell'aria in grado di ridurre la presenza nell'aria di particelle del virus Sars-Cov2, al fine di:

a) mettere in sicurezza i locali pubblici, avendo particolare riguardo agli ospedali, RSA e scuole,

b) in zona gialla, di consentire alle attività imprenditoriali, culturali, dello spettacolo e sportive che si svolgono al chiuso, che adeguano i propri locali con sistemi di purificazione dell'aria secondo i parametri che saranno definiti dal Ministero della Salute, di mantenere una capienza superiore alla normativa vigente e fino a capienza massima autorizzata,

c) di prevedere, in un'ottica di contenimento dei contagi e prevenzione sanitaria, delle risorse economiche per sostenere le categorie imprenditoriali a mettere in sicurezza gli spazi al chiuso aperti al pubblico ove svolgono la loro attività, con adeguati impianti di purificazione in grado di abbattere sensibilmente l'inquinamento dell'aria interno.

**G/2409/3/1**

[Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, cd. «D.L. Sostegni-*bis*»", è stato inserito l'articolo 7-*bis*, comma 3, il quale prevede che, presso il Ministero del turismo, è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare al sostegno delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di bed & breakfast,

premessi che:

l'articolo 7-*bis*, comma 3, del suindicato decreto-legge prevede altresì che i criteri di riparto del fondo sono stabiliti con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

occorre chiarire che, nell'ambito della norma di cui all'articolo 7-*bis*, comma 3, non siano ricompresi esclusivamente i bed & breakfast bensì tutte le strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale, tra le quali, a titolo di esempio, le case per ferie, i centri soggiorno studi, le foresterie per turisti, i rifugi, e così via;

considerato che:

qualora così non fosse, appare assai difficile, se non impossibile, la predisposizione, da parte del Ministero del turismo, del decreto che ne fissi i criteri di riparto e che tenga conto che il ristoro è per tutti qualora la struttura sia munita di codice identificativo regionale e, in caso contrario, è esclusivo per i bed & breakfast, identificati mediante autocertificazione in merito all'attività svolta;

impegna il Governo:

ad applicare l'articolo 7-*bis*, comma 3, del D.L. n. 73 del 2021, al fine di erogare i contributi, stanziati per l'anno 2021, a tutte le strutture ricettive a carattere non alberghiere e non solo ai bed & breakfast.

Art. 1

**1.1**

[Grimani](#), [Sbrollini](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso «1», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «In zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico» con le seguenti: «In zona gialla per gli spettacoli aperti al pubblico» e sopprimere le parole «sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e»;*

b) *al secondo periodo, sostituire le parole: «al 50 per cento» con le seguenti: «all'80 per cento».*

**1.2**

[Malan](#), [La Russa](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1», primo periodo, sopprimere le parole da ", e l'accesso" fino alla fine del periodo.*

#### **1.4**

[Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1», dopo il secondo periodo inserire il seguente:*

«In caso di spettacoli in locali o spazi al chiuso, in cui il pubblico accede, anche solo in parte, senza posti a sedere assegnati, la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata e l'accesso agli spettacoli è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.»

#### **1.3**

[Malan](#), [La Russa](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1», terzo periodo, sopprimere le parole da "l'accesso" fino a "comma 2, e".*

#### **1.5**

[Rampi](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1», sostituire il quinto periodo con il seguente:*

«Per gli spettacoli di grandi dimensioni all'aperto quando il pubblico vi accede con posti in piedi senza limiti massimi di capienza precedentemente autorizzati, gli organizzatori producono all'autorità competente ad autorizzare l'evento anche la documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19, tenuto conto delle dimensioni, dello stato e delle caratteristiche dei luoghi, nonché delle indicazioni stabilite in apposite linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.»

#### **1.6**

[Malan](#), [La Russa](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «1-bis», sopprimere il secondo periodo.*

#### **1.7**

[Perosino](#)

*Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

*al punto 2), capoverso «1-bis», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «E' fatto obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie previsto dalla vigente normativa, ad eccezione del momento del ballo.»;*

*conseguentemente, dopo il capoverso «1-bis», inserire il seguente:*

«1-ter. In zona gialla, nei locali al chiuso ove si svolgono le attività di cui al comma 1, comma 1-bis e comma 2, nonché le attività descritte all'articolo 4 del suddetto articolo, deve essere garantita la presenza di impianti di purificazione dell'aria o sistemi di filtrazione ad elevata efficienza. Con decreto del Ministero della Salute, sono adottate le specifiche tecniche necessarie ad identificare i sistemi di purificazione e di filtrazione in grado di ridurre la presenza nell'aria di particelle nocive e del virus Sars-Cov2.»

#### **1.8**

[Perosino](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «1-bis», dopo le parole «ricircolo dell'aria», inserire le seguenti: «oppure di impianti di purificazione dell'aria o sistemi di filtrazione ad elevata efficienza, in grado di ridurre la presenza nell'aria del virus Sars-Cov2.»*

#### **1.9**

[Grimani](#), [Sbrollini](#)



*Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso «1-bis», inserire il seguente:*

«1-ter. In zona bianca, per lo svolgimento delle attività didattiche teatrali in orario curriculare, comprese le recite scolastiche, si applicano le medesime disposizioni riferite allo svolgimento delle attività didattiche in merito all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.»

#### **1.10**

[Grimani](#), [Sbrollini](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso «1-bis» inserire il seguente:*

«1-ter. In zona bianca, al fine di permettere l'accesso e lo svolgimento delle attività culturali, sono abrogate le misure relative al distanziamento interpersonale relativamente alle attività di formazione svolte all'interno delle scuole di danza.»

#### **1.11**

[Sbrollini](#), [Grimani](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso «2», sostituire il terzo periodo con il seguente: «In zona bianca, l'accesso agli eventi e alle competizioni di cui al primo periodo è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e la capienza consentita è pari al 100 per cento della capienza massima autorizzata all'aperto e al 70 per cento al chiuso.»*

#### **1.12**

[Malan](#), [La Russa](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso «2», terzo periodo, sopprimere le parole da «l'accesso» fino a «comma 2, e».*

#### **1.13**

[Angrisani](#), [Granato](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente:*

"3-bis) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. A partire dal 1° dicembre 2021, sull'intero territorio nazionale cessa l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il mantenimento della distanza interpersonale, per gli spazi all'aperto delle strutture sanitarie, nonché in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario.»

#### **1.14**

[Malan](#), [La Russa](#)

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole «e al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2».*

#### **1.15**

[Croatti](#), [Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Donno](#)

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Al fine di favorire la ripresa economica del settore delle sale da ballo e delle discoteche, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la densità massima di affollamento consentita nelle sale da ballo e discoteche è stabilita nella misura di 2 persone al metro quadrato.»;

b) al comma 3 sostituire le parole: «al presente articolo» con le seguenti: «ai commi 1 e 2».

#### **1.16**

[Perosino](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:

"Art. 8-bis.

1. In zona gialla, i locali al chiuso ove si svolgono le attività descritte nel presente decreto-legge che garantiscono la presenza di impianti di purificazione dell'aria o sistemi di filtrazione ad elevata efficienza, possono mantenere la capienza superiore al 50 per cento e fino a capienza massima autorizzata. Con decreto del Ministero della salute, sono adottate le specifiche tecniche necessarie ad identificare i sistemi di purificazione e di filtrazione in grado di ridurre la presenza nell'aria di particelle del virus Sars-Cov2, nonché le disposizioni relative alle capienze e al numero di spettatori consentiti per ogni tipologia di attività."

#### 1.17

[De Petris](#), [Ruotolo](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Il punto n. 22 dell'allegato n. 26 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 2 marzo 2021 è abrogato.

2-ter. Per lo svolgimento delle attività didattiche di Teatro ragazzi, comprese le *matinée* scolastiche in orario curriculare, in merito all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19, si applicano le disposizioni riferite allo svolgimento delle attività didattiche.»

#### 1.0.1

[Ferrara](#), [Croatti](#), [Mantovani](#), [Donno](#), [De Lucia](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 1-bis

(Disposizioni in materia di accesso a spettacoli in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori)

1. All'articolo 1, comma 545-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «jazz, balletto,» sono inserite le seguenti: «le manifestazioni carnevalesche, i corsi mascherati, le rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari».

#### 1.0.2

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Impianti nei comprensori sciistici)

1. All'articolo 6-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Dall'8 dicembre 2021, in zona arancione e rossa, è consentita la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, con l'obbligatorietà della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9 per l'accesso agli impianti e il loro utilizzo."»

Art. 2

#### 2.0.2

[Vono](#), [Grimani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 2-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea)

1. In zona bianca, la capienza consentita con riguardo ai mezzi destinati all'esercizio di autoservizi pubblici non di linea, nonché al trasporto passeggeri mediante noleggio di autobus con

conducente, è pari a quella massima autorizzata.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

### **2.0.3**

[Berutti](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

*(Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea)*

1. In zona bianca, la capienza consentita con riguardo ai mezzi destinati all'esercizio di autoservizi pubblici non di linea, nonché al trasporto passeggeri mediante noleggio di autobus con conducente, è pari a quella massima autorizzata.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

### **2.0.4**

[Di Girolamo](#), [Croatti](#), [Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Donno](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 2-bis

*(Disposizioni urgenti per l'accesso ai veicoli turistici)*

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'accesso a bordo degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'articolo 9-*quater*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87, e la capienza consentita è pari a quella massima di riempimento.».

### **2.0.5**

[Pergreffi](#), [Arrigoni](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 2-bis

*(Disposizioni urgenti per l'accesso ai veicoli turistici)*

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'accesso a bordo degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'articolo 9-*quater*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e la capienza consentita è pari a quella massima di riempimento».

### **2.0.6**

[Mallegni](#), [Vitali](#), [Pagano](#), [Gallone](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 2-bis

*(Disposizioni urgenti per l'accesso ai veicoli turistici)*

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'accesso a bordo degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'articolo 9-*quater*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87, e la capienza consentita è pari a quella massima di riempimento».

## 2.0.7

[Margiotta](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 2-bis

*(Disposizioni urgenti per l'accesso ai veicoli turistici)*

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'accesso a bordo degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'articolo 9-*quater* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e la capienza consentita è pari a quella massima di riempimento.».

## 2.0.8

[Conzatti](#), [Grimani](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 2-bis

*(Disposizioni urgenti per l'accesso ai veicoli turistici)*

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'accesso a bordo degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87, e la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata.».

## 2.0.9

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 2-bis

*(Misure relative agli spostamenti)*

1. All'articolo 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. In zona arancione, è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità, per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune e ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.

1-ter. In zona rossa, è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza."»

## 2.0.10

[Mautone](#), [Romano](#), [Castellone](#), [Pirro](#), [Croatti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Garruti](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Donno](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 2-bis

*(Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 nelle istituzioni educative e scolastiche)*

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, dopo la lettera c) è aggiunta in fine la seguente:

"c-bis) la riammissione dei bambini nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria e degli alunni della scuola secondaria di primo grado dopo l'assenza per malattia superiore a 3 giorni è consentita previa presentazione di idonea certificazione medica che non necessita dell'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare di cui al comma 1, lettere c) e d) dell'articolo 9 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87."»

#### **2.0.11**

[Mautone](#), [Castellone](#), [Pirro](#), [Croatti](#), [Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Donno](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 2-bis

*(Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi ai minori di dodici anni)*

1. Fino al 31 dicembre 2021, l'applicazione del prezzo calmierato previsto nel protocollo d'intesa di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, per la somministrazione di test antigenici rapidi ai minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è applicato anche ai minori di dodici anni.

2. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei test antigenici rapidi di cui al presente articolo, è autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### **2.0.12**

[Boldrini](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 2-bis

*(Proroga della validità della certificazione verde Covid-19)*

1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La validità della certificazione verde Covid-19 può essere prorogata, al termine della sua durata, in presenza di un risultato positivo di un test sierologico che rilevi la presenza di anticorpi neutralizzanti. Con decreto del Ministro della salute sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo."»

Art. 3

#### **3.1**

[Vono](#), [Grimani](#)

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n. 87, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Ai fini di cui ai commi 4 e 5, i datori di lavoro gestori di pubblici servizi essenziali di trasporto sono autorizzati al trattamento, alla raccolta e alla conservazione, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dei dati necessari per la programmazione dei servizi minimi garantiti ai sensi della legge 146/1990. A tale scopo i lavoratori dipendenti dei medesimi datori di lavoro sono obbligati a comunicare preventivamente, secondo

modalità e tempistiche definite dal datore di lavoro, il possesso o meno della certificazione verde Covid-19 e la relativa scadenza"».

### 3.2

[Romano](#), [Matrisciano](#), [Catalfo](#), [Guidolin](#), [Romagnoli](#), [Croatti](#), [Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Donno](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-octies», comma 1, sostituire le parole: «a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell'articolo 9-quinquies e al comma 6 dell'articolo 9-septies» con le seguenti: «a comunicare la propria disponibilità lavorativa in presenza per un determinato periodo».*

### 3.3

[Malan](#), [La Russa](#)

*Al comma 1, capoverso "Art. 9-octies", comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: "comunque non superiore a cinque giorni, ferma restando la facoltà del lavoratore di anticiparle ulteriormente".*

### 3.4

[Faraone](#), [Grimani](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-octies», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque non inferiore alle 72 ore».*

### 3.5

[Pirro](#), [Mantovani](#), [Donno](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere in fine il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, non si applicano agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, impegnati nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, equiparati ai lavoratori ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.»»

#### 3.0.1

[Boldrini](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 3-bis

*(Prezzo calmierato dei test antigenici rapidi per i minori di anni dodici)*

1. Al fine di consentire la regolare frequenza scolastica dei minori di anni dodici, le disposizioni sul prezzo calmierato dei *test* antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, si applicano anche ai suddetti minori.»

#### 3.0.2

[Pirro](#), [Mantovani](#), [Donno](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 3-bis

*(Tamponi calmierati per studenti impegnati nel Pcto)*

1. Agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, impegnati nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, equiparati ai lavoratori ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è assicurata l'effettuazione dei tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 sulla base dell'applicazione di un costo maggiormente contenuto pari a 5 euro, rispetto al prezzo previsto dal Protocollo d'intesa, di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul fondo di cui all' articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.»

### 3.0.3

[Ricciardi](#), [Mautone](#), [Pirro](#), [Croatti](#), [Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Donno](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 3-bis

*(Esecuzione gratuita dei test antigenici rapidi)*

1. È garantita l'esecuzione gratuita, con oneri a carico della finanza pubblica, di tamponi antigenici rapidi a coloro i quali, forniti di certificazione verde per aver effettuato almeno una dose di vaccino, dopo aver manifestato sintomi compatibili con quelli derivanti dal virus SARS-CoV-2 o dopo essere stati a contatto con un soggetto positivo, devono obbligatoriamente eseguirli per escludere o confermare l'infezione da Covid-19 e, successivamente, per riprendere l'attività lavorativa.

2. È parimenti gratuita l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi, per coloro i quali, anche sprovvisti di certificazione verde, devono obbligatoriamente eseguirli per escludere o confermare l'infezione da Covid-19 e, successivamente, per riprendere l'attività di formazione scolastica.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### 3.0.4

[Manca](#), [Boldrini](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 3-bis.

1. All'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 settembre 1992, n. 502, primo periodo, le parole: "non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età" sono sostituite dalle seguenti: "non si trovi in posizione di quiescenza".

2. All'articolo 1, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, le parole: "che non abbiano compiuto sessantacinque anni di età" sono sostituite dalle seguenti: "che non siano stati collocati a riposo per raggiunto limite ordinamentale di età".»

### 3.0.5

[Boldrini](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 3-bis.

*(Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati dalle vaccinazioni contro il SARS-CoV-2)*

1. Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni contro il SARS-CoV-2, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e di 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

### 3.0.6

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«**Art. 3-bis**

*(Attività dei servizi di ristorazione)*

1. All'articolo 4 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Dall'8 dicembre 2021, in zona arancione e rossa, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite con consumo al tavolo all'aperto e al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti nonché di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020."»

Art. 4

**4.0.1**

[Cucca](#), [Grimani](#), [Alessandrini](#), [Boldrini](#), [Bonifazi](#), [Doria](#), [Floris](#), [Fregolent](#), [Iori](#), [Lunesu](#), [Pizzol](#), [Rivolta](#), [Saponara](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 4-bis.

1. In ragione del perdurare dell'emergenza dovuta alla situazione epidemiologica conseguente alla diffusione pandemica del virus Sars-Cov2, al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dal personale sanitario nel corso del servizio prestato presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, è elevato a sessantotto anni.»

**4.0.2**

[Faraone](#), [Grimani](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 4-bis.

*(Misure urgenti in materia di personale sanitario)*

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, primo periodo, le parole "purché impegnate nell'emergenza da COVID-19" sono abrogate».

**4.0.3**

[Castellone](#), [Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Donno](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 4-bis.

*(Misure urgenti in materia di formazione specialistica in cure primarie per lo sviluppo di reti di prossimità per l'assistenza sanitaria territoriale)*

1. In relazione alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), miranti allo sviluppo delle reti di prossimità per l'assistenza sanitaria territoriale e al fine garantire una adeguata risposta ai crescenti bisogni di salute della popolazione, l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale è consentito ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto 4 febbraio 2015 n. 68 del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca adottato di concerto con il Ministro della salute».

2. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, comma 1, le parole: "del diploma di" sono sostituite dalle seguenti: "di un titolo che attesti una";

b) all'articolo 21, comma 1, dopo le parole: "medicina generale" sono inserite le seguenti: "comprovata dal possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, del diploma di



specializzazione di medicina di comunità di cui al decreto ministeriale del 1° agosto 2005, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68";

c) nell'allegato E dopo le parole: "formazione specifica" sono inserite le seguenti: "diploma di specializzazione di medicina di comunità", di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015 e successivi riordini";

d) all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: "1° gennaio 2006." sono aggiunte le seguenti: "Le disposizioni di cui al presente articolo, ed ai successivi articoli 25, 26, 27, 28, 29 del presente Titolo IV, non si applicano al diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie e successivi riordini, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, che seguono, altresì un percorso accademico definito dai rispettivi decreti ministeriali e che rispettano i requisiti minimi di una formazione specifica in medicina generale di cui al comma 3 e 5 dell'articolo 28 della Direttiva 2005/36/CE".

3. Con decreto del Ministro dell'università e ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto vengono definiti, ovvero istituiti, il settore scientifico disciplinare di riferimento per la Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie. Nelle more del reclutamento dei ruoli universitari afferenti ai predetti settori, le Università conferiscono la docenza a contratto ai medici di medicina generale ed ai medici specialisti in medicina di comunità e cure primarie in possesso dei requisiti richiesti per la docenza nella scuola di specializzazione in Medicina di Comunità e Cure Primarie.

4. I medici in possesso del diploma di formazione specifica di medicina generale di cui all'art. 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che operano in rapporto di convenzionamento col Servizio Sanitario Nazionale, possono concorrere, nell'ambito del concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria di cui all'articolo 34 dello stesso decreto, anche sui posti riservati al personale del SSN, ai sensi dell'articolo 35, comma 5, nell'ambito della tipologia di scuola in medicina di comunità e delle cure primarie. A seguito del superamento della selezione di cui al precedente periodo, i suddetti medici, laddove si iscrivano presso una scuola di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, sono ammessi dalle università ad uno degli anni di corso successivi al primo, sulla base del riconoscimento da parte dell'università medesima delle conoscenze e delle competenze acquisite durante la pregressa formazione professionale specifica in medicina generale, fino ad un massimo di 120 crediti formativi universitari.»

#### 4.0.4

[Castellone](#), [Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Donno](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 4-bis.

*(Misure urgenti in materia di formazione specialistica in cure primarie per lo sviluppo di reti di prossimità per l'assistenza sanitaria territoriale)*

1. In relazione alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), miranti allo sviluppo delle reti di prossimità per l'assistenza sanitaria territoriale e al fine garantire una adeguata risposta ai crescenti bisogni di salute della popolazione, l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale è consentito ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto 4 febbraio 2015 n. 68 del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca adottato di concerto con il Ministro della salute.»

2. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, comma 1, le parole: "del diploma di" sono sostituite dalle seguenti: "di un titolo che attesti una";

b) all'articolo 21, comma 1, dopo le parole: "medicina generale" sono inserite le seguenti: "comprovata dal possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, del diploma di specializzazione di medicina di comunità di cui al decreto ministeriale del 1° agosto 2005, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68";

c) nell'allegato E dopo le parole: "formazione specifica" sono inserite le seguenti: "diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015 e successivi riordini";

d) all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: "1° gennaio 2006." sono aggiunte le seguenti: "Le disposizioni di cui al presente articolo, ed ai successivi articoli 25, 26, 27, 28, 29 del presente Titolo IV, non si applicano al diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie e successivi riordini, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, che seguono, altresì un percorso accademico definito dai rispettivi decreti ministeriali e che rispettano i requisiti minimi di una formazione specifica in medicina generale di cui al comma 3 e 5 dell'articolo 28 della Direttiva 2005/36/CE."».

#### **4.0.5**

[Castellone](#), [Mantovani](#), [Donno](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 4-bis.

*(Struttura tecnica di missione ex art. 1, comma 470, legge 27 dicembre 2019, n. 160)*

1. Al fine di rafforzare l'attuale assetto strutturale del Ministero dell'Università e della ricerca e garantire l'effettiva funzionalità della struttura tecnica istituita dall'articolo 1, comma 470, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché di assicurare il rapido raggiungimento degli obiettivi a essa sottesi, in conformità con quanto disposto all'articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche e con particolare riferimento alla programmazione del fabbisogno di personale sanitario, all'articolo 1, comma 470, della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole: "è istituita un'apposita tecnostruttura di supporto", sono inserite le seguenti: "sotto forma di 'struttura tecnica di missione' di livello dirigenziale generale, aggiuntiva rispetto alla dotazione di 6 uffici dirigenziali di livello generale di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Titolo IV, Capo XI-bis, art. 51-*quater*, come introdotto dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e avente le seguenti competenze:

a) attuazione degli indirizzi e delle strategie per la formazione superiore universitaria in ambito sanitario e cura dei relativi rapporti con il Ministero della salute e con le Regioni;

b) istituzione, accreditamento e, per quanto di competenza statale, programmazione, modalità e procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione universitarie del settore sanitario destinate alla formazione dei medici e a quelle destinate alla formazione delle altre figure professionali sanitarie diverse dai medici;

c) programmazione nazionale dei fabbisogni formativi correlati ai corsi di studio del settore sanitario;

d) supporto alle attività dell'Osservatorio nazionale della formazione specialistica sanitaria di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, anche in relazione alla effettuazione delle verifiche *on site*;

e) supporto alle attività dell'Osservatorio nazionale delle professionisanitarie.

2. La struttura tecnica di missione di cui al comma 1 è articolata al suo interno in 4 uffici dirigenziali di livello non generale, aggiuntivi rispetto all'attuale dotazione organica del Ministero dell'Università e della ricerca. Per le finalità di cui al presente comma, la dotazione organica del Ministero dell'Università e della ricerca è, pertanto, incrementata, con oneri a carico dello stanziamento di cui al comma 471 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un numero complessivo di 45 unità di personale, fra cui:

- 1 di livello dirigenziale generale;
- 4 di livello dirigenziale non generale;
- 25 appartenenti alla III area funzionale (fascia retributiva F1);
- 14 appartenenti alla II area funzionale (fascia retributiva F1);
- 1 appartenente alla I area funzionale (fascia retributiva F1).

3. Il Ministero dell'Università e della ricerca è autorizzato ad assumere, anche in deroga agli eventuali limiti assunzionali, il personale di livello dirigenziale non generale di cui al comma 2 mediante procedure concorsuali, anche in deroga all'espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali eventualmente vigenti presso lo stesso Ministero dell'Università e della ricerca, o mediante conferimento di incarichi dirigenziali di livello non generale di cui all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Ministero dell'Università e della ricerca è, altresì, autorizzato ad assumere, anche in deroga agli eventuali limiti assunzionali, il personale non dirigenziale di cui al comma 2 mediante procedure concorsuali per titoli e colloquio, anche in deroga all'espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali eventualmente vigenti presso il Ministero dell'università e della ricerca.

4. In attuazione di quanto disposto al comma 1, al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 164, recante "*Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca*", ferma restando la vigenza degli incarichi dirigenziali già conferiti, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2:

1. alle parole "coordinate da un segretario generale:" sono premesse le seguenti parole: "e una struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale,";

2. dopo la lettera e) è inserita la seguente: "e-bis) struttura tecnica di missione per la formazione specialistica universitaria del settore sanitario e per la programmazione nazionale dei fabbisogni formativi correlati ai corsi di studio universitari del settore sanitario";

b) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 1, lettera a) dopo le parole: "ivi comprese le scuole di specializzazione universitarie" sono inserite le seguenti: "diverse da quelle del settore sanitario di competenza della struttura tecnica di missione di cui all'art. 1, comma 2, lettera f) del presente decreto; accreditamento dei corsi di studio";

2. al comma 1 lettera d), dopo le parole "e alle scuole di specializzazione universitarie" sono inserite le seguenti: "a esclusione del settore sanitario di competenza della struttura tecnica di missione di cui all'art. 1, comma 2, lettera f) del presente decreto";

3. la lettera e) del comma 1 è soppressa;

4. il comma 2 è abrogato.

c) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

"Articolo 7-bis.

*(Struttura tecnica di missione per la formazione specialistica universitaria del settore sanitario e per la programmazione dei fabbisogni formativi correlati ai corsi di studio universitari del settore*

*sanitario).*

1. La Struttura tecnica di missione per la formazione specialistica universitaria del settore sanitario e per la programmazione dei fabbisogni formativi correlati ai corsi di studio universitari del settore sanitario svolge, in raccordo con le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza, le seguenti funzioni:

a) attuazione degli indirizzi e delle strategie relative alla formazione universitaria del settore sanitario e cura dei relativi rapporti con il Ministero della salute e con le Regioni;

b) offerta formativa, ordinamenti, accreditamento, modalità e procedure nazionali per l'accesso alle Scuole di specializzazione universitarie del settore sanitario destinate alla formazione dei medici;

c) offerta formativa, ordinamenti, accreditamento e, per quanto di competenza statale, modalità e procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione universitarie del settore sanitario destinate alla formazione degli ulteriori profili professionali sanitari diversi dal medico;

d) programmazione nazionale dei fabbisogni formativi correlati ai corsi di studio universitari del settore sanitario;

e) supporto alle attività dell'Osservatorio nazionale della formazione sanitaria, anche in relazione alla effettuazione delle verifiche *on site*;

f) supporto alle attività dell'Osservatorio nazionale delle Professioni Sanitarie".

5. In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'Università e della ricerca, provvede all'aggiornamento delle disposizioni di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 19 febbraio 2021, recante "*Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca*", pubblicato nella GU Serie Generale n. 74 del 26 marzo 2021, ferma restando la vigenza degli incarichi dirigenziali già conferiti.».

#### **4.0.6**

[Papatheu](#), [Mallegni](#), [Vitali](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 4-bis.

*(Riorganizzazione dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù)*

1. Al fine di favorire la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo decreto determina

la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo, e al Ministero dell'Istruzione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100.000 euro per l'anno 2021 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1 comma 200 Legge 23 dicembre 2014 n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.»

#### **4.0.7**

##### Berutti

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 4-bis.

*(Riorganizzazione dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù)*

1. Al fine di favorire la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre

che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo, e al Ministero dell'Istruzione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100.000 euro per l'anno 2021 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.»

#### Art. 5

##### 5.1

[Calderoli](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#)

*Sopprimere l'articolo.*

##### 5.2

[Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, sostituire le parole: «numero massimo di 28 unità» con le seguenti: «numero massimo di 9 unità»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «numero massimo di 360 unità di cui 80» con le seguenti: «numero massimo di 120 unità di cui 30»;

c) al comma 2, sostituire le parole: «e 280 con mansioni esecutive» con le seguenti: «e 90 con mansioni esecutive»;

d) al comma 6, sostituire le parole: «euro 990.731» con le seguenti: «euro 330.243».

##### 5.3

[Iannone](#), [Malan](#), [La Russa](#)

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, le parole: "I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro 48 ore dalla relativa richiesta." sono soppresse.».

##### 5.4

[Manca](#)

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, le parole: "I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro 48 ore dalla relativa richiesta." sono sostituite dalle seguenti: "Nelle more dell'adozione del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'entrata in funzione della piattaforma per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i referendum previsti dagli articoli 75, 132 e 138 della Costituzione, nonché per i progetti di legge previsti dall'articolo 71, secondo comma, della Costituzione, di cui al comma 343 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'art. 38-*quater* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, i sindaci rilasciano tali certificati entro 72 ore dalla relativa richiesta."»

## 5.5

[Vitali, Pagano](#)

*Aggiungere in fine il seguente comma :*

«7-bis. All'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sostituire le parole: "I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro 48 ore dalla relativa richiesta." con le seguenti: "Nelle more dell'adozione del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'entrata in funzione della piattaforma per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i *referendum* previsti dagli articoli 75, 132 e 138 della Costituzione nonché per i progetti di legge previsti dall'articolo 71, secondo comma, della Costituzione, di cui al comma 343 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'art. 38-*quater* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, i sindaci rilasciano tali certificati entro 72 ore dalla relativa richiesta."»

## 5.6

[Iannone, Malan, La Russa](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«7-bis. All'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sostituire le parole: "I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro 48 ore dalla relativa richiesta." con le seguenti: "Nelle more dell'adozione del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'entrata in funzione della piattaforma per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i *referendum* previsti dagli articoli 75, 132 e 138 della Costituzione nonché per i progetti di legge previsti dall'articolo 71, secondo comma, della Costituzione, di cui al comma 343 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'art. 38-*quater* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, i sindaci rilasciano tali certificati entro 72 ore dalla relativa richiesta."»

## Art. 6

### 6.1

[Grassi, Riccardi, Pirovano, Calderoli](#)

*Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:*

a) sostituire le parole da: «le linee generali» fino alle parole: «sono stabilite» con le seguenti: «la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale con le rispettive risposte e i criteri per la valutazione dei candidati sono stabiliti secondo parametri oggettivi, in modo da assicurare l'omogeneità e la coerenza dei criteri di esame»;

b) aggiungere in fine il seguente periodo: «Ultimata la valutazione della prima prova orale di tutti i candidati in esame, le risposte ai quesiti di cui al periodo precedente, formulate in modo sintetico, sono rese pubbliche attraverso pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia.»

Conseguentemente, al comma 5, sostituire la cifra: «1.820.000» con la seguente: «1.850.000».

### 6.2

[Grassi, Calderoli, Pirovano, Riccardi](#)

*Al comma 4, sostituire le parole da: «le linee generali» fino alle parole: «sono stabilite» con le seguenti: «la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e i criteri per la valutazione dei candidati sono stabiliti secondo parametri oggettivi, in modo da assicurare l'omogeneità e la coerenza dei criteri di esame».*

Art. 7

7.1

[Pirovano](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Riccardi](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «, in conseguenza della crisi politica in atto in Afghanistan, al fine di consentire» con le seguenti: «provenienti dall'Afghanistan in conseguenza della crisi politica in atto, al fine di consentire per i medesimi richiedenti».*

Art. 8

8.1

[Rojc](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: «Al fine di» con le seguenti: «Per il ristoro delle spese già sostenute» e le parole: «autorizzata la spesa» con le seguenti: «concesso, alla medesima Università, un contributo straordinario».*

8.2

[Manca](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Gli interventi di cui al presente articolo sono identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.».

Art. 9

9.100

Il Relatore

*1. Sostituire l'articolo 9 con il seguente:*

«Art. 9. Disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 2-ter:

1) al comma 1, le parole "esclusivamente" e ", nei casi previsti dalla legge," sono soppresse e dopo le parole "di regolamento" sono aggiunte le parole "ovvero da atti amministrativi generali";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Fermo restando ogni altro obbligo previsto dal Regolamento e dal presente codice, il trattamento dei dati personali da parte di un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le Autorità indipendenti e le amministrazioni inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché da parte di una società a controllo pubblico statale o, limitatamente ai gestori di servizi pubblici, locale, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con esclusione per le società pubbliche dei trattamenti correlati ad attività svolte in regime di libero mercato, è anche consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri a essa attribuiti.";

3) al comma 2, al primo periodo, dopo le parole «ai sensi del comma 1» sono aggiunte le seguenti: «o se necessaria ai sensi del comma 1-bis» e il secondo periodo è soppresso;

4) al comma 3, dopo le parole "ai sensi del comma 1" sono aggiunte le seguenti: "o se necessarie ai sensi del comma 1-bis. In tale ultimo caso, ne viene data notizia al Garante almeno dieci giorni prima dell'inizio della comunicazione o diffusione.";

b) All'articolo 2-sexies, comma 1, le parole ", nei casi previsti dalla legge," sono soppresse e



dopo le parole "di regolamento" sono aggiunte le parole "ovvero da atti amministrativi generali";

c) All'articolo 2-*sexies*, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. I dati personali relativi alla salute, privi di elementi identificativi diretti, sono trattati, nel rispetto delle finalità istituzionali di ciascuno, dal Ministero della salute, dall'Istituto superiore di sanità, dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, dall'Agenzia italiana del farmaco, dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà e, relativamente ai propri assistiti, dalle Regioni anche mediante l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale, ivi incluso il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), aventi finalità compatibili con quelle sottese al trattamento, con le modalità e per le finalità fissate con decreto del Ministro della salute, ai sensi del comma 1, previo parere del Garante, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento, dal presente codice, dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e dalle linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale in materia di interoperabilità."

d) l'articolo 2-*quinquiesdecies* è abrogato;

e) All'articolo 58 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole "o regolamento" sono inserite le seguenti: "o previste da atti amministrativi generali";

2) al comma 2, le parole "ad espresse" sono sostituite dalla parola "a" e dopo le parole "di legge" sono inserite le seguenti "o di regolamento o previste da atti amministrativi generali,"

f) all'articolo 132, comma 5, le parole "secondo le modalità di cui all'articolo 2-*quinquiesdecies*" sono sostituite dalle seguenti: "con provvedimento di carattere generale";

g) all'articolo 137, al comma 2, lettera a), le parole «e ai provvedimenti generali di cui all'articolo 2-*quinquiesdecies*» sono soppresse;

h) dopo l'articolo 144 è inserito il seguente:

"Art. 144-*bis* (Revenge porn). - 1. Chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme digitali senza il suo consenso in violazione dell'art. 612-*ter* del codice penale, ha facoltà di segnalare il pericolo al Garante, il quale, nelle quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, decide ai sensi degli articoli 143 e 144.

2. Quando le registrazioni audio, le immagini o i video riguardano minori, la richiesta al Garante può essere effettuata anche dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.

3. Per le finalità di cui al comma 1, l'invio al Garante di registrazioni audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito riguardanti soggetti terzi, effettuato dall'interessato, non integra il reato di cui all'articolo 612-*ter* del codice penale.

4. I gestori delle piattaforme digitali destinatari dei provvedimenti di cui al periodo precedente conservano il materiale oggetto della segnalazione, a soli fini probatori e con misure indicate dal Garante, anche nell'ambito dei medesimi provvedimenti, idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, per nove mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento stesso.

5. Il Garante, con proprio provvedimento, può disciplinare specifiche modalità di svolgimento dei procedimenti di cui al comma 1 e le misure per impedire la diretta identificabilità degli interessati di cui al medesimo comma.

6. I fornitori di servizi di condivisione di contenuti audiovisivi, ovunque stabiliti, che erogano servizi accessibili in Italia, indicano senza ritardo al Garante o pubblicano sul proprio sito internet, un recapito al quale possono essere comunicati i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1. In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al periodo precedente, il Garante diffida il fornitore del servizio ad adempiere entro trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 83, paragrafo 4, del Regolamento.";

i) All'articolo 154, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi:

"5-bis. Il parere di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento è reso dal Garante nei soli casi in cui la legge o il regolamento in corso di adozione disciplina espressamente le modalità del trattamento descrivendo una o più operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione, nonché nei casi in cui la norma di legge o di regolamento autorizza espressamente un trattamento di dati personali da parte di soggetti privati senza rinviare la disciplina delle modalità del trattamento a fonti sotto ordinate.

5-ter. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri dichiara che ragioni di urgenza non consentono la consultazione preventiva e comunque nei casi di adozione di decreti-legge, il Garante esprime il parere di cui al comma 5-bis:

a) in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o delle leggi di conversione dei decreti-legge;

b) in sede di esame definitivo degli schemi di decreto legislativo sottoposti al parere delle commissioni parlamentari."

l) all'articolo 166:

1) al comma 1, primo periodo, le parole "2-*quinquiesdecies*" sono soppresse;

2) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei confronti dei titolari del trattamento di cui agli articoli 2-ter, comma 1-bis e 58 del presente codice, e all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, la predetta notifica può essere omessa esclusivamente nel caso in cui il Garante abbia accertato che le presunte violazioni hanno già arrecato e continuano ad arrecare un effettivo, concreto, attuale e rilevante pregiudizio ai soggetti interessati al trattamento, che il Garante ha l'obbligo di individuare e indicare nel provvedimento, motivando puntualmente le ragioni dell'omessa notifica. In assenza di tali presupposti, il giudice competente accerta l'inefficacia del provvedimento.";

3) al comma 7, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero della ingiunzione a realizzare campagne di comunicazione istituzionale volte alla promozione della consapevolezza del diritto alla protezione dei dati personali, sulla base di progetti previamente approvati dal Garante e che tengano conto della gravità della violazione. Nella determinazione della sanzione ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 2, del Regolamento, il Garante tiene conto anche di eventuali campagne di comunicazione istituzionale volte alla promozione della consapevolezza del diritto alla protezione dei dati personali, realizzate dal trasgressore anteriormente alla commissione della violazione";

m) all'articolo 167, al comma 2 le parole "ovvero operando in violazione delle misure adottate ai sensi dell'articolo 2-*quinquiesdecies*" sono soppresse;

n) All'articolo 170 le parole "essendovi tenuto, non osserva" sono sostituite dalle parole "non osservando", dopo le parole "legge 25 ottobre 2017, n. 163" sono aggiunte le parole ", arreca un concreto nocumento a uno o più soggetti interessati al trattamento" e dopo le parole "è punito" sono aggiunte le parole ", a querela della persona offesa,"

2. All'articolo 22 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il comma 3 è abrogato.

3. Al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 1, le parole ", nei casi previsti dalla legge," sono soppresse e dopo le parole "di regolamento" sono aggiunte le parole "ovvero da atti amministrativi generali";

2) al comma 2, le parole "del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17,

comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400" sono sostituite dalle seguenti: ", rispettivamente, del Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno";

b) all'articolo 45:

1) le parole "essendovi tenuto, non osserva" sono sostituite dalle seguenti "non osservando";

2) dopo le parole: "articolo 1, comma 2" sono inserite le seguenti: ", arreca un concreto nocumento a uno o più interessati";

3) dopo le parole "è punito": sono inserite le seguenti: ", a querela della persona offesa";

4. All'articolo 7 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-*bis*. Con le modalità e nei limiti stabiliti dal decreto di cui al comma 2 e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 105 del decreto legislativo n. 196 del 2003, il Ministero della salute è autorizzato a trattare anche i dati personali non relativi alla salute necessari a garantire l'effettivo perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e l'attuazione del corrispondente intervento di cui alla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con la Decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021. Ai fini di cui al primo periodo, è autorizzata l'interconnessione dei sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale, ivi incluso il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), con i sistemi informativi gestiti da altre Amministrazioni pubbliche che raccolgono i dati non relativi alla salute specificamente individuati dal decreto di cui al comma 2, con modalità tali da garantire che l'interessato non sia direttamente identificabile.";

b) al comma 2, le parole "Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute" sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto del Ministro della salute, di natura non regolamentare";

c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, il Ministero della salute avvia le attività relative alla classificazione delle patologie croniche presenti nella popolazione italiana, limitandosi a costruire modelli analitici prodromici alla realizzazione del modello predittivo del fabbisogno di salute della popolazione, garantendo che gli interessati non siano direttamente identificabili.

5. Gli articoli 2-*ter*, comma 1, 2-*sexies*, comma 1, 58, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 196 del 2003 e 5 del decreto legislativo n. 51 del 2018, come modificati dalla presente disposizione, si applicano anche ai casi in cui disposizioni di legge già in vigore dispongono che i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante, la finalità del trattamento nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato sono previsti da uno o più regolamenti.

6. In fase di prima attuazione, l'obbligo di indicazione o di pubblicazione del recapito previsto dall'articolo 144-*bis*, comma 6, del decreto legislativo n. 196 del 2003, introdotto dal comma 1, lettera h), è adempiuto nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.

7. I pareri del Garante per la protezione dei dati personali richiesti con riguardo a riforme, misure e progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, legge 1° luglio 2021, n. 101, nonché del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sono resi nel termine non prorogabile di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale può procedersi indipendentemente dall'acquisizione del parere.».

## 9.1

[Granato, Angrisani](#)

*Sopprimere l'articolo.*

## 9.2

[Angrisani](#), [Granato](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Articolo 9.

*(Disposizioni in materia di protezione dei dati personali)*

1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo l'articolo 144, aggiungere il seguente:

«Art. 144-bis (*Revenge porn*). - 1. Chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che immagini o video a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza il suo consenso in violazione dell'art. 612-ter del codice penale, può rivolgersi, mediante segnalazione o reclamo, al Garante, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2016/679 e degli articoli 143 e 144.

2. Quando le immagini o i video riguardano minori, la richiesta al Garante può essere effettuata anche dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.

3. Per le finalità di cui al comma 1, l'invio al Garante di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito riguardanti soggetti terzi, effettuato dall'interessato, non integra il reato di cui all'articolo 612-ter del codice penale.».

**9.3**

[Angrisani](#), [Granato](#)

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

**9.4**

[Angrisani](#), [Granato](#)

*Sopprimere il comma 1.*

**9.5**

[Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

Conseguentemente, sopprimere le lettere b), c), d), f), g) e il comma 2.

**9.6**

[Perilli](#), [Mantovani](#), [Garruti](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Donno](#)

*Al comma 1 sopprimere le lettere a), b), c), d), f) e g).*

**9.7**

[Granato](#), [Angrisani](#)

*Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), c) d), f) e g).*

**9.8**

[Malan](#), [La Russa](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**9.9**

[Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) All'articolo 2-ter, il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. La base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento è costituita da una norma di legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali. Con riferimento agli atti amministrativi di carattere generale, è titolare del potere di indirizzare e disciplinare il trattamento dei dati personali necessari a consentire alle diverse articolazioni dell'Amministrazione il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, il Presidente del Consiglio dei ministri.»

**9.10**

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Donno](#)

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

1) al comma 1, lettera a), al numero 1), premettere il seguente: «01) al comma 1, dopo la parola «regolamento» sono aggiunte le seguenti: «o di atto amministrativo generale»;

2) al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1-bis», sostituire il secondo periodo con il seguente: «La finalità del trattamento è espressamente prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento o di atto amministrativo generale ed è indicata dall'amministrazione, dalla società a controllo pubblico con necessario riferimento al compito svolto o al potere esercitato, assicurando adeguata pubblicità all'identità del titolare del trattamento, alle finalità del trattamento e fornendo ogni altra informazione necessaria ad assicurare un trattamento corretto e trasparente con riguardo ai soggetti interessati e ai loro diritti di ottenere conferma e comunicazione di un trattamento di dati personali che li riguardano.».

#### **9.11**

[Perilli](#), [Mantovani](#), [Garruti](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Donno](#)

*Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

1) sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. La base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento è costituita da una norma di legge, o , nei casi previsti dalla legge, di regolamento, o un atto amministrativo generale."»;

2) sopprimere i numeri 2) e 3).

#### **9.12**

[Perilli](#), [Mantovani](#), [Garruti](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Donno](#)

*Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

1) sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. La base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento è costituita da una norma di legge, o , nei casi previsti dalla legge, di regolamento, decreto ministeriale o circolare amministrativa."»;

2) sopprimere i numeri 2) e 3).

#### **9.13**

[Perilli](#), [Mantovani](#), [Garruti](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Donno](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 1), al capoverso «1-bis.», primo periodo, premettere le seguenti parole: «Ad esclusione dei dati di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento secondo le norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,».*

#### **9.14**

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Donno](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 1), al capoverso «1-bis.», premettere le seguenti parole: «Fatta eccezione per la diffusione al pubblico,».*

#### **9.15**

[Angrisani](#), [Granato](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1-bis», primo periodo, sopprimere le parole: «nonché da parte di una società a controllo pubblico statale di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con esclusione per le società pubbliche dei trattamenti correlati ad attività svolte in regime di libero mercato,».*

#### **9.16**

[Valente](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1-bis), primo periodo, dopo le parole «nonché da parte» inserire le seguenti: «di un gestore di servizio pubblico o da parte».*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1-bis), secondo periodo dopo le parole «dalla società a controllo pubblico» inserire le seguenti: «, dal gestore di servizio pubblico».*

**9.17**

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Donno](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 1), al capoverso «1-bis.», primo periodo, dopo le parole: «con esclusione» inserire le seguenti: «per le amministrazioni pubbliche con meno di mille dipendenti e».*

**9.18**

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Donno](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 1), al capoverso «1-bis.», primo periodo, dopo le parole: «con esclusione per le società pubbliche» inserire le seguenti: «con un bilancio annuo non superiore ai 30 milioni di euro».*

**9.19**

[Valente](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1-bis)», primo periodo, dopo le parole «libero mercato,» inserire le seguenti «, e comunque con un bilancio annuo superiore ai 30 milioni di euro,».*

**9.20**

[Angrisani](#), [Granato](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso "1-bis", primo periodo, sostituire le parole: «è sempre consentito» con le seguenti: «è consentito, assicurando in ogni caso il rispetto dei principi di necessità e proporzionalità, e previa valutazione d'impatto ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (Ue) 2016/679, e di pubblicità e trasparenza, di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241,».*

**9.21**

[Riccardi](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#), [Grassi](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1-bis», sostituire le parole: «è sempre consentito» con le seguenti: «è consentito, previa autorizzazione del Garante».*

**9.22**

[Riccardi](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#), [Grassi](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1-bis», sostituire le parole: «è sempre consentito» con le seguenti: «è consentito, dopo comunicazione preliminare al Garante,».*

**9.23**

[Riccardi](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#), [Grassi](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1-bis», sostituire le parole: «è sempre consentito» con le seguenti: «è consentito, nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento generale per la protezione dei dati personali,».*

**9.24**

[Perilli](#), [Mantovani](#), [Garruti](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Donno](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 1), al capoverso «1-bis.», primo periodo, sopprimere la seguente parola: «sempre».*

**9.25**

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Donno](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1-bis», primo periodo, dopo la parola: «consentito», inserire le seguenti: «, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dei principi applicabili al*

trattamento di dati personali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,».

**9.26**

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Donno](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1-bis», primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed è effettuato attraverso l'utilizzo della Piattaforma Digitale Nazionale Dati di cui all'articolo 50-ter di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».*

**9.27**

[Valente](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1-bis», al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto dei principi e delle disposizioni previste dal Regolamento (Ue) 2016/679».*

**9.28**

[Malan](#), [La Russa](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso "1-bis", sopprimere il secondo periodo.*

**9.29**

[Granato](#), [Angrisani](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1-bis», sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le finalità del trattamento sono espressamente previste da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.».*

**9.30**

[Perilli](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Donno](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 1), al capoverso «1-bis.», secondo periodo, alle parole: «La finalità del trattamento,» premettere le seguenti: «Ad esclusione dei dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona,».*

**9.31**

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Donno](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 1), al capoverso «1-bis.», secondo periodo, dopo le parole: «di regolamento» inserire le seguenti: «e ad esclusione di trattamenti che prevedano la diffusione di dati personali».*

**9.32**

[Valente](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1-bis), secondo periodo, dopo le parole "di regolamento," inserire le seguenti "e ad esclusione di trattamenti che prevedano la diffusione di dati personali,".*

**9.33**

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Donno](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1-bis», secondo periodo sostituire le parole: «in coerenza» con le seguenti: «con necessario riferimento».*

**9.34**

[Grimani](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In modo da assicurare che tale esercizio non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, le disposizioni di cui al presente comma sono esercitate nel rispetto*

dell'articolo 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016».

**9.35**

[Vono](#), [Grimani](#)

*Al comma 1, lettera a) capoverso «1-bis)», aggiungere in fine il seguente periodo: «La disciplina di cui al presente comma si applica anche ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse.».*

**9.36**

[Riccardi](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

*Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 2) e 3).*

**9.37**

[Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#)

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).*

**9.38**

[Malan](#), [La Russa](#)

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).*

**9.39**

[Perilli](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Donno](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «e il secondo periodo è soppresso» con le seguenti: «e il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Nel secondo caso, la comunicazione può essere iniziata solo se è decorso il termine di quarantacinque giorni dalla relativa comunicazione al Garante, senza che lo stesso abbia adottato una diversa determinazione delle misure da adottarsi a garanzia degli interessati."».*

**9.40**

[Riccardi](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#), [Grassi](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «e il secondo periodo è soppresso», con le seguenti: «e solo dopo autorizzazione del Garante.».*

**9.41**

[Riccardi](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#), [Grassi](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «e il secondo periodo è soppresso», con le seguenti: «e comunque comunicata preliminarmente al Garante.».*

**9.42**

[Perilli](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Donno](#)

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).*

**9.43**

[Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#)

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).*

**9.44**

[Malan](#), [La Russa](#)

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).*

**9.45**

[Riccardi](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#), [Grassi](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere in fine le seguenti parole: «e, in ogni caso, previa autorizzazione del Garante.».*

**9.47**



[Riccardi](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#), [Grassi](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere in fine le seguenti parole: «e, in ogni caso, in seguito a preliminare comunicazione resa al Garante.».*

**9.46**

[Perilli](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Donno](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere in fine le seguenti parole: «è aggiunto in fine il seguente periodo: "La diffusione e la comunicazione di cui al periodo precedente può essere iniziata solo se è decorso il termine di quarantacinque giorni dalla relativa comunicazione al Garante, senza che lo stesso abbia adottato una diversa determinazione delle misure da adottarsi a garanzia degli interessati."».*

**9.48**

[Riccardi](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

*Conseguentemente, sopprimere le lettere c), d), f), g) e il comma 2.*

**9.49**

[Malan](#), [La Russa](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**9.50**

[Riccardi](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*«b) all'articolo 2-quinquiesdecies, comma 1, sostituire le parole: "il Garante può" con le seguenti: "il titolare del trattamento è tenuto a chiedere preventiva autorizzazione al Garante, il quale può,".*

*Conseguentemente, sopprimere le lettere c), d), f), g) e il comma 2.*

**9.51**

[Riccardi](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*«b) all'articolo 2-quinquiesdecies, comma 1, sostituire le parole: "il Garante può" con le seguenti: "il titolare del trattamento è tenuto ad informare il Garante, il quale può,".*

*Conseguentemente, sopprimere le lettere c), d), f), g) e il comma 2.*

**9.52**

[Verducci](#)

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*«b-bis) all'articolo 110, comma 1, le parole: "ed è condotta e resa pubblica una valutazione d'impatto ai sensi degli articoli 35 e 36 del Regolamento." sono sostituite dalle seguenti: "e sono resi pubblici la sintesi, gli estremi identificativi e la data di aggiornamento della valutazione d'impatto condotta ai sensi degli articoli 35 e 36 del Regolamento."».*

**9.53**

[Malan](#), [La Russa](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

*Conseguentemente, sopprimere la lettera d).*

**9.54**

[Riccardi](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**9.55**

[Angrisani](#), [Granato](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) all'articolo 132, il comma 5 è sostituito con il seguente: "5. Il trattamento dei dati per le finalità di cui al comma 1 è effettuato, nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti dal Garante con provvedimenti a carattere generale volti a garantire che i dati conservati possiedano i medesimi requisiti di qualità, sicurezza e protezione dei dati in rete, nonché ad indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui al comma 1."».*

**9.56**

[Riccardi](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#), [Grassi](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: « c) all'articolo 132, al comma 5, le parole: "prescritti dal Garante secondo le modalità di cui all'articolo 2-quinquiesdecies" sono sostituite con le seguenti: ", che il Garante ha facoltà di prescrivere con provvedimenti di carattere generale"».*

**9.57**

[Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

*Al comma 1, lettera e), capoverso «Art.144-bis», comma 1, sostituire le parole: «immagini o video» con le seguenti: «immagini, video o file audio».*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «le immagini o i video» con le seguenti: «le immagini, i video o i files audio» e al comma 3 le parole: «immagini o video» con le seguenti: «immagini, video o file audio».*

**9.58**

[Perilli](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Donno](#)

*Al comma 1, lettera e), capoverso «Articolo 144-bis», comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il Garante provvede alla conservazione delle immagini o video di cui al periodo precedente per il tempo necessario all'eventuale acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria quando necessarie ai fini dell'accertamento, in sede penale, delle condotte di cui all'articolo 612-ter del codice penale.».*

**9.59**

[Perilli](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Donno](#)

*Al comma 1, lettera e), capoverso «Articolo 144-bis», comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nei casi in cui l'articolo 612-ter del codice penale prevede la procedibilità d'ufficio, il Garante trasmette al pubblico ministero, con una relazione motivata, la documentazione raccolta ai sensi dell'articolo 167, comma 5.».*

**9.60**

[Valente](#)

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

*«e-bis) all'articolo 156, comma 2, la parola "centosettantadue" è sostituita con la seguente: "duecentosettanta"».*

**9.61**

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Santangelo](#), [Perilli](#), [Toninelli](#), [Donno](#)

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

1) al comma 1, dopo la lettera e) inserire le seguenti:

*«e-bis) all'articolo 156:*

1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1 gennaio 2022, il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite di duecentotrenta.";

2) al comma 4, le parole: "venti unità", sono sostituite dalle seguenti: "quaranta unità";

3) al comma 5, le parole: "venti unità", sono sostituite dalle seguenti: "quaranta unità".»;

2) dopo il comma 3 aggiungere, in fine, il seguente: «3-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e-bis) è autorizzata la spesa di euro 10.645.000,00 a decorrere dall'anno 2022,

cui si provvede mediante corrispondente riduzione mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### 9.62

[Pagano](#)

*Dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«e-bis) all'articolo 156:

1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1 gennaio 2022, il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite di duecentotrenta.";

2) al comma 4, le parole: "venti unità", sono sostituite dalle seguenti: "quaranta unità";

3) al comma 5, le parole: "venti unità", sono sostituite dalle seguenti: "quaranta unità".»

*Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere, in fine, il seguente: «3-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e-bis) è autorizzata la spesa di euro 10.645.000,00 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»*

### 9.63

[Margiotta](#)

*Dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«e-bis) all'articolo 156:

1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1 gennaio 2022, il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite di duecentotrenta.";

2) al comma 4, le parole: "venti unità", sono sostituite dalle seguenti: "quaranta unità";

3) al comma 5, le parole: "venti unità", sono sostituite dalle seguenti: "quaranta unità".»

*Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere, in fine, il seguente: «3-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e-bis) è autorizzata la spesa di euro 10.645.000,00 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»*

### 9.64

[Bressa](#)

*Dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«e-bis) all'articolo 156:

1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1 gennaio 2022, il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite di duecentotrenta.";

2) al comma 4, le parole: "venti unità", sono sostituite dalle seguenti: "quaranta unità";

3) al comma 5, le parole: "venti unità", sono sostituite dalle seguenti: "quaranta unità".»

*Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere, in fine, il seguente: «3-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e-bis) è autorizzata la spesa di euro 10.645.000,00 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»*

### 9.65

[Pagano](#)

*Dopo la lettera e), inserire le seguenti:*

«e-bis) all'articolo 153, comma 6, dopo le parole: "*Al presidente*", sono inserite le seguenti: "e ai componenti" e il secondo periodo è soppresso;

e-ter) all'articolo 156, comma 3, lettera d), le parole: "*l'80 per cento del trattamento*", sono sostituite dalle seguenti: "il trattamento".»

*Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:* «3-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere e-bis) ed e-ter) è autorizzata la spesa di euro 4.700.000 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

### 9.66

[Margiotta](#)

*Dopo la lettera e), inserire le seguenti:*

«e-bis) all'articolo 153, comma 6, dopo le parole: "Al presidente", sono inserite le seguenti: "e ai componenti" e il secondo periodo è soppresso;

e-ter) all'articolo 156, comma 3, lettera d), le parole: "l'80 per cento del trattamento", sono sostituite dalle seguenti: "il trattamento".»

*Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:* «3-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere e-bis) ed e-ter) è autorizzata la spesa di euro 4.700.000 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

### 9.67

[Bressa](#)

*Dopo la lettera e), inserire le seguenti:*

«e-bis) all'articolo 153, comma 6, dopo le parole: "Al presidente", sono inserite le seguenti: "e ai componenti" e il secondo periodo è soppresso;

e-ter) all'articolo 156, comma 3, lettera d), le parole: "l'80 per cento del trattamento", sono sostituite dalle seguenti: "il trattamento".»

*Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:* «3-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere e-bis) ed e-ter) è autorizzata la spesa di euro 4.700.000 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

### 9.68

[Granato, Angrisani](#)

*Sopprimere il comma 3.*

### 9.69

[Faraone, Grimani](#)

*Al comma 3, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».*

#### **9.71**

[Ferrari](#), [Valente](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. In considerazione di quanto disposto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché dalla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dell'esigenza di disciplinare conformemente i requisiti di ammissibilità, le condizioni e le garanzie relativi all'impiego di sistemi di riconoscimento facciale, nel rispetto del principio di proporzionalità previsto dall'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'installazione e l'utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso dei dati biometrici di cui all'articolo 4, numero 14), del citato regolamento (UE) 2016/679 in luoghi pubblici o aperti al pubblico, da parte delle autorità pubbliche o di soggetti privati, sono sospese fino all'entrata in vigore di una disciplina legislativa della materia e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

3-ter. La sospensione di cui al comma 3-bis non si applica agli impianti di videosorveglianza che non usano i sistemi di riconoscimento facciale di cui al medesimo comma 3-bis e che sono conformi alla normativa vigente.

3-quater. In caso di installazione o di utilizzazione dei sistemi di cui al comma 3-bis, dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2023, salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'articolo 166, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dall'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, in base al rispettivo ambito di applicazione.»

#### **9.70**

[Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Alla legge 11 gennaio 2018, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: "mediante operatore con l'impiego del telefono" sono aggiunte le seguenti: "nonché, ai fini della revoca di cui al successivo comma 5, anche mediante sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza l'intervento di un operatore,";

b) all'articolo 1, comma 5, le parole: "mediante operatore telefonico" sono soppresse;

c) all'articolo 1, comma 12, dopo le parole: "o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche" sono inserite le seguenti: "con o senza l'intervento di un operatore umano";

d) all'articolo 2, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "attività di call center" sono inserite le seguenti: " per chiamate con o senza operatore".

#### **9.0.1**

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 9-bis.

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.»

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL  
DECRETO-LEGGE)

N. [2394](#)

**G/2394/13/1 (testo 2)**

[Romano](#), [Matrisciano](#), [Pesco](#), [Catalfo](#), [Guidolin](#), [Romagnoli](#), [Mantovani](#), [Ricciardi](#), [Dell'Olio](#), [Castellone](#), [Lomuti](#), [Pirro](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Perilli](#), [Maiorino](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening " (A.S. 2394);

premessi che:

gli articoli 1 e 3 del provvedimento in esame inseriscono, rispettivamente, un articolo *9-quinquies* ed un articolo *9-septies* nel decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, disponendo, per il periodo 15 ottobre 2021-31 dicembre 2021, l'obbligo di possesso - e di esibizione su richiesta - di un certificato verde COVID-19 (in corso di validità) ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro - in cui si svolga l'attività del medesimo soggetto - sia nel settore lavorativo pubblico sia nel settore lavorativo privato;

l'articolo 1 concerne i dipendenti pubblici e gli altri soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni, mentre l'articolo 3 concerne i lavoratori (ivi compresi i suddetti soggetti in formazione o volontari) operanti nel settore privato;

sia nel settore lavorativo pubblico sia in quello privato viene prevista l'esenzione dalla condizione suddetta (ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro) del possesso del certificato verde COVID-19 per i soggetti per i quali un'idonea certificazione medica attesti una controindicazione relativa alla vaccinazione contro il COVID-19;

considerato che:

la normativa, sulla base dei criteri di generalità e astrattezza, prevede l'obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro in generale, non prevedendo alcuna deroga a tale obbligo sulla base delle specifiche caratteristiche che contraddistinguono l'esecuzione della prestazione lavorativa;

ci sono, in concreto, degli ambiti lavorativi in cui la prestazione è svolta esclusivamente in ambienti all'aperto, nei quali, ad oggi, non sussiste neanche l'obbligo di indossare un dispositivo di protezione individuale; pertanto, appare sproporzionato l'obbligo di esibizione e possesso del green pass quando, al fine della minimizzazione del rischio di contagio, non si ritiene neanche necessario indossare la mascherina;

inoltre, in alcuni casi la prestazione lavorativa è svolta in modo individuale, senza che la stessa presupponga o necessiti di contatti con altri lavoratori; pertanto, anche in questi casi, l'obbligo del possesso ed esibizione del green pass appare irragionevole rispetto alle finalità sottese alla sua introduzione;

impegna il Governo:

ad effettuare una ricognizione delle categorie lavorative le cui prestazioni siano svolte esclusivamente all'aperto o in forma individuale e per le quali, sulla base delle loro specifiche caratteristiche, è possibile esentare il lavoratore dal possesso ed esibizione del certificato verde Covid 19 ai fini dell'accesso al luogo di lavoro.

**G/2394/15/1 (già 8.0.1 e 8.0.2)**

[Catalfo](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Ricciardi](#), [Romano](#), [Toninelli](#), [Dell'Olio](#), [Pirro](#), [Matrisciano](#), [Castellone](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Castaldi](#), [Perilli](#), [Maiorino](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening " (A.S. 2394);

premessi che:

gli articoli 1 e 3 del provvedimento in esame inseriscono, rispettivamente, un articolo 9-*quinquies* ed un articolo 9-*septies* nel decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, disponendo, per il periodo 15 ottobre 2021-31 dicembre 2021, l'obbligo di possesso - e di esibizione su richiesta - di un certificato verde COVID-19 (in corso di validità) ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro - in cui si svolga l'attività del medesimo soggetto - sia nel settore lavorativo pubblico sia nel settore lavorativo privato;

l'articolo 1 concerne i dipendenti pubblici e gli altri soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni, mentre l'articolo 3 concerne i lavoratori (ivi compresi i suddetti soggetti in formazione o volontari) operanti nel settore privato;

sia nel settore lavorativo pubblico sia in quello privato viene prevista l'esenzione dalla condizione suddetta (ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro) del possesso del certificato verde COVID-19 per i soggetti per i quali un'idonea certificazione medica attesti una controindicazione relativa alla vaccinazione contro il COVID-19;

considerato che:

alcune categorie di lavoratori, sia nel settore pubblico che privato, svolgono le prestazioni lavorative in modalità di telelavoro o in modalità agile;

queste due modalità presuppongono lo svolgimento della prestazione sia al di fuori dei luoghi di lavoro sia nei locali adibiti a luogo di lavoro da parte del datore, secondo gli accordi stipulati;

in linea con quanto previsto dal decreto, occorre specificare che l'esibizione e il possesso della certificazione verde Covid 19 sia necessaria unicamente nei casi in cui è previsto lo svolgimento della prestazione lavorativa nei luoghi di lavoro

impegna il Governo

a meglio specificare, attraverso le *Frequently Asked Questions*, disponibili sul sito del governo, che non vi è l'obbligo di esibire la certificazione verde Covid 19, di cui all'articolo 9-*quinquies* e 9-*septies* del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021 n. 87, per i dipendenti privati e pubblici che svolgono attività lavorativa in modalità di telelavoro o in modalità agile quando la prestazione è svolta al di fuori dai luoghi di lavoro.

## **COORD. 1**

### **IL RELATORE**

*All'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 9-quinquies, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «Commissione nazionale per la società e la borsa» con le seguenti: «Commissione nazionale per le società e la borsa»;*

b) *al comma 4, sostituire le parole: «verifica sul rispetto» con le seguenti: «verifica del rispetto»;*

c) *al comma 5, sostituire le parole: «tali controlli» con le seguenti: «i controlli»;*

d) *al comma 7, sostituire le parole: «commi 1 e 2,» con le seguenti: «commi 1 e 2»;*

e) *al comma 13, sostituire le parole: «al comma 1,» con le seguenti: «al comma 1».*

*All'articolo 2, comma 1, capoverso Art. 9-sexies, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire la parola: «militari,» con le seguenti: «militari nonché»;*

b) *al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 1» inserire le seguenti: «del presente articolo»;*

c) *al comma 4, sostituire le parole: «commi 1 e 6,» con le seguenti: «commi 1 e 6» e le parole: «commi 2 e 3,» con le seguenti: «commi 2 e 3»;*

d) *al comma 5:*

1) *al primo periodo, sostituire le parole: «I responsabili» con le seguenti: «Il responsabile» e le parole: «sono tenuti» con le seguenti: «è tenuto»;*

2) *al secondo periodo, sostituire le parole: «comma 5,» con le seguenti: «comma 5».*

*All'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-septies, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 4, sostituire le parole: «verifica sul rispetto» con le seguenti: «verifica del rispetto»;*

b) *al comma 5, sostituire le parole: «al comma 1, definiscono» con le seguenti: «al comma 1 definiscono» e le parole: «tali controlli» con le seguenti: «i controlli»;*

c) *al comma 8, sostituire le parole: «commi 1 e 2,» con le seguenti: «commi 1 e 2».*

*All'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, sostituire le parole: «prezzo calmierato,» con le seguenti: «prezzo calmierato»;*

b) *al comma 2, capoverso 9-quater, sostituire le parole: «di contenimento» con le seguenti: «occorrenti per il contenimento»;*

c) *al comma 3, sostituire le parole: «fondo di cui all'articolo 44, del decreto» con le seguenti: «Fondo di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto».*

*All'articolo 5, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera b), capoverso c-bis), dopo la parola: «guarigione» inserire le seguenti: «da COVID-19»;*

b) *alla lettera d), capoverso 4-bis, sostituire le parole: «alla lettera c-bis)» con le seguenti: «al comma 2, lettera c-bis)».*

*All'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: «a Sport e Salute» con le seguenti: «alla società Sport e Salute» e sostituire le parole: «emergenza COVID-19» con le seguenti: «emergenza da COVID-19,».*

*All'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, sostituire le parole: «pari a 3 milioni di euro» con le seguenti: «, pari a 3 milioni di euro»;*

b) *sostituire la rubrica con la seguente: «Servizio di assistenza tecnica per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19».*

*All'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: «Comitato tecnico scientifico» con le seguenti: «Comitato tecnico-scientifico».*

## **COORD. 2**

### **IL RELATORE**

*Sostituire gli emendamenti identici 3.29 (testo 2), 3.33 (testo 2) e 3.0.4 (testo 2) con il seguente:*

*«Al comma 1, capoverso "Art. 9-septies", comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro."».*

*All'emendamento 4.0.1 (testo 2), capoverso «Articolo 4-bis», comma 2, sostituire le parole: «risorse, strumentali e finanziarie» con le seguenti: «risorse umane, strumentali e finanziarie».*

*Sostituire l'emendamento 8.0.3 con il seguente:*

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

*«Art. 8-bis.*



*(Disposizioni per lo svolgimento delle attività teatrali in ambito didattico per gli studenti)*

1. Per lo svolgimento delle attività teatrali in ambito didattico per gli studenti, comprese le rappresentazioni in orario curricolare, con riferimento all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 si applicano le disposizioni relative allo svolgimento delle attività didattiche.».

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2394  
**XVIII Legislatura**

---

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening  
**approvato con il nuovo titolo**

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening"

**Titolo breve: *D-L 127/21 - estensione certificazione verde COVID-19 e rafforzamento screening***

---

Trattazione in consultiva

### Sedute di Commissioni consultive

Seduta

2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia)

[N. 257 \(pom.\)](#)

13 ottobre 2021

[N. 262 \(pom.\)](#)

26 ottobre 2021

5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio)

[N. 450 \(pom.\)](#)

5 ottobre 2021

[N. 461 \(ant.\)](#)

21 ottobre 2021

[N. 463 \(pom.\)](#)

26 ottobre 2021

[N. 467 \(pom.\)](#)

2 novembre 2021

[N. 469 \(ant.\)](#)

3 novembre 2021

[N. 472 \(pom.\)](#)

9 novembre 2021

[N. 475 \(pom.\)](#)

10 novembre 2021

7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 260 \(pom.\)](#)

22 settembre 2021

7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

[N. 262 \(pom.\)](#)

5 ottobre 2021

[N. 264 \(pom.\)](#)

12 ottobre 2021

10<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

[N. 179 \(ant.\)](#)

7 ottobre 2021

11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

[N. 266 \(pom.\)](#)

5 ottobre 2021

12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanità')

[N. 259 \(pom.\)](#)

5 ottobre 2021

[N. 260 \(ant.\)](#)

6 ottobre 2021

[N. 261 \(pom.\)](#)

12 ottobre 2021

[N. 263 \(pom.\)](#)

19 ottobre 2021

Commissione parlamentare questioni regionali

13 ottobre 2021

(ant.)

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 2<sup>^</sup> Commissione permanente (Giustizia)**

## 1.4.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 257 (pom.) del 13/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
MERCLEDÌ 13 OTTOBRE 2021  
257ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[OSTELLARI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.*

*La seduta inizia alle ore 16,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali ( [n. 285](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 settembre.

Il [PRESIDENTE](#), proposto lo schema di parere favorevole condizionato pubblicato in allegato, dichiara aperta la discussione.

La senatrice [GAUDIANO](#) (M5S) chiede un rinvio per approfondire la tematica.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) ritiene che il tema sia delicato e divisivo e pertanto auspica il mantenimento del parere all'interno dei confini tracciati dalla direttiva; ritiene che l'atto del Governo recepisca in maniera equilibrata la direttiva; auspica che il parere non rappresenti l'occasione per aprire spaccature che facciano emergere le differenze, su questo tema, all'intero della maggioranza.

Il senatore [CUCCA](#) (IV-PSI), pur condividendo l'opinione dei colleghi sulla delicatezza del tema, aderisce pienamente al testo del parere proposto: ritiene che in esso siano stati invocati principi importanti, più volte affermati nella nostra Costituzione, ed auspica pertanto un confronto proficuo. Ciò nella speranza che non si perda l'occasione propizia per dare, finalmente, una veste alle garanzie dell'imputato, così tanto enfaticamente riconosciute dalla Costituzione.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) condivide l'opinione del senatore Cucca, ritenendo che non si debba perdere questa occasione per dare attuazione finalmente ai principi costituzionali; condivide pienamente la proposta di parere ed in particolare le condizioni poste dal relatore; preannuncia il proprio voto favorevole ed auspica che il testo del parere non venga modificato perché lo ritiene, allo stato, pienamente condivisibile.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*), richiamata l'importanza del principio di non colpevolezza, ritiene necessaria l'apertura di un approfondito dibattito sul recepimento della direttiva europea. Esprime tuttavia perplessità su alcuni aspetti della proposta di parere che paiono escludere che gli ufficiali di polizia giudiziaria diano informazioni alla stampa: in determinate circostanze, il Procuratore della Repubblica dovrebbe poter autorizzare tali soggetti a parlare, al limite in sua presenza.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*) precisa la differenza tra il concetto di presunzione di innocenza, che è prevista dalla direttiva europea, e la nozione di presunzione di non colpevolezza, cui si riferisce invece la nostra Costituzione all'articolo 27. Esprime perplessità su alcuni aspetti del parere paventando il rischio che, accogliendo le condizioni proposte, si possa porre il bavaglio all'informazione. Ritiene invece necessario intervenire sulla disciplina deontologica dei giornalisti e di coloro che spesso usano il potere dei mezzi di informazione: auspica pertanto che sia questo il terreno in cui trovare un equilibrio, tra diritto all'informazione e presunzione di non colpevolezza. Pertanto condivide l'opinione del senatore Mirabelli circa il fatto che il testo proposto al Governo rappresenti già una sintesi equilibrata.

Interviene il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) condividendo l'opinione del senatore Cucca circa la necessità di difendere a spada tratta le garanzie dell'imputato; ritiene necessario che i processi non si svolgano "nelle edicole" ma nelle aule di tribunale. Condivide pertanto la proposta di parere, che anzi reputa per certi versi eccessivamente moderata; denuncia la pericolosità delle dichiarazioni "ad orologeria" rilasciate talvolta da organi inquirenti e magistrati agli organi di informazione proprio a ridosso degli appuntamenti elettorali. Non solo può esservi un uso distorto degli strumenti di indagine per finalità di opposizione politica: spesso le campagne mediatiche possono influire anche sull'opinione del giudicante condizionando l'esito di un processo penale importante.

Preso atto che il Governo ha annunciato alla Camera dei deputati di aver accordato una proroga di un'altra settimana, come conferma il sottosegretario SISTO, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale ( n. 286 )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 settembre.

La relatrice [EVANGELISTA](#) (*M5S*) propone l'espressione di un parere favorevole.

Dopo un intervento del senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) e preso atto che il Governo ha annunciato alla Camera dei deputati di aver accordato una proroga di un'altra settimana, come conferma il sottosegretario SISTO, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame ad altra



seduta.

**Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario ( n. 290 )**

(Esame. Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 29 della legge 22 aprile 2021 n. 53. Parere non ostativo)

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S), illustra lo schema di decreto legislativo in titolo che recepisce la direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto. L'articolo 1, in attuazione dell'articolo 13-*bis* della direttiva, contiene le definizioni di alcuni termini o sigle utilizzati nel decreto legislativo. L'articolo 2 recepisce le disposizioni di cui all'articolo 13-*octies* della direttiva (UE) 2017/1132, così come modificata dalla direttiva 2019/1151, concernente la costituzione *online* delle società, attuando gli specifici criteri di delega contenuti nell'articolo 29 della legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021).

In particolare si prevede (comma 1): la possibilità che l'atto costitutivo delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro, sia ricevuto dal notaio - mediante l'utilizzo di una piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato - per atto pubblico informatico, con la partecipazione in videoconferenza delle parti richiedenti o di alcune di esse; l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni della legge notarile (legge n. 89 del 1913) relative all'atto pubblico redatto con procedure informatiche (art. 47-*bis* e 47-*ter*) e alla sua sottoscrizione (art. 52-*bis*); l'esecuzione dei conferimenti mediante bonifico bancario eseguito sul conto corrente dedicato.

Specifiche disposizioni (comma 2) sono dedicate alla piattaforma telematica del Consiglio nazionale del notariato, tramite la quale si realizza: l'accertamento dell'identità; la verifica dell'apposizione, da parte di chi ne è titolare, della firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata; la verifica e l'attestazione della validità dei certificati di firma utilizzati; la percezione di ciò che accade alle parti collegate in videoconferenza nel momento in cui manifestano la loro volontà.

Per le predette finalità si prevede che la piattaforma: utilizzi mezzi di identificazione elettronica aventi un livello di garanzia significativo o elevato ai sensi della disciplina europea in materia di identificazione elettronica (di cui al regolamento (UE) 910/2014), assicuri il collegamento continuo con le parti in videoconferenza, la visualizzazione dell'atto da sottoscrivere, l'apposizione della sottoscrizione elettronica da parte di tutti i firmatari, la conservazione dell'atto mediante collegamento con la struttura di cui all'articolo 62-*bis* della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e il tracciamento di ogni attività; consenta, ai fini della sottoscrizione dell'atto, il contestuale rilascio alle parti della firma elettronica riconosciuta. Si dispone inoltre la possibilità che gli atti costitutivi siano ricevuti dal notaio per atto pubblico informatico anche mediante l'uso di modelli uniformi - redatti anche in lingua inglese e pubblicati sul sito istituzionale delle camere di commercio - adottati con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame. È fissato, in caso di utilizzo dei modelli, un limite massimo al compenso per l'attività notarile (comma 3). Con riguardo alla redazione degli atti costitutivi ricevuti in videoconferenza: nell'ipotesi in cui le parti siano residenti all'estero qualsiasi notaio italiano potrà ricevere l'atto; nel caso di cittadini residenti in Italia è previsto che gli stessi si rivolgano a notai del luogo in cui almeno una delle parti intervenute ha la residenza o la sede legale.

Si prevede infine (commi 5 e 6) che il notaio: interrompa la stipula dell'atto in videoconferenza e chieda la presenza fisica delle parti, o di alcune di esse, in caso di dubbio sull'identità del richiedente o se rileva il mancato rispetto delle norme sulla capacità di agire o di rappresentare una società; abbia facoltà di rettificare un atto informatico mediante propria certificazione contenuta in atto pubblico formato con modalità informatica.

L'articolo 3 riprende la disciplina della pubblicità delle informazioni inserite nel registro, ribadendo il

testo dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2017/1132, come modificato dalladirettiva(UE)2019/1151; ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (previo parere del Garante per la protezione dei dati personali), sono rimesse le modalità di dettaglio per l'interscambio di dati mediante il sistema di interconnessione dei registri.

L'articolo 4 interviene in materia di *Business Registers Interconnection System* (BRIS), ossia il sistema di interconnessione dei registri delle imprese. A seguito di questa interconnessione, nei casi di sedi secondarie registrate nel territorio di un altro Stato membro da società di capitali soggette alla legge italiana, non si applica l'articolo 2197, ultimo comma, del codice civile, che richiede all'imprenditore che istituisce sedi secondarie con rappresentanza stabile all'estero di l'iscrizione all'ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova la sede principale. L'articolo 5 è dedicato alle modalità di sottoscrizione (firma elettronica o digitale) delle istanze di iscrizione o deposito di atti o dati nel registro delle imprese, prevedendo che il deposito avvenga tramite la modulistica elettronica approvata dal Ministro dello sviluppo economico; le modalità di sottoscrizione dell'atto di deposito richiedono un livello di sicurezza "significativo". L'articolo 6 apporta alcune modifiche al codice civile in materia di società. L'articolo 7 prevede l'obbligo a carico dell'ufficio del registro delle imprese di fornire, mediante il BRIS, le informazioni richieste dall'autorità di un altro Stato membro sull'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2382 c.c. a carico degli amministratori di società di capitali aventi sede nel territorio dello Stato, al fine di evitare che un soggetto interdetto in uno Stato membro dall'assumere la carica di amministratore possa aggirare tale divieto mediante l'assunzione di identica carica in un altro Stato. Specifiche disposizioni sono dedicate al trattamento dei dati personali con riguardo alle informazioni sulla cessazione dalla carica di amministratore della persona interessata. Secondo quanto specificato dall'articolo 12, l'efficacia di tali disposizioni decorre dal 1° agosto 2023. L'articolo 8 contiene la disciplina relativa alla consultazione gratuita degli atti e dei dati tramite il sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS), nonché dei parametri applicabili per determinare i diritti di consultazione. L'articolo 9 prevede che le copie e degli estratti di documenti e informazioni detenuti dagli uffici del registro delle imprese: siano rilasciati in formato elettronico; siano autenticati, salvo che il richiedente vi rinunci, secondo le procedure di cui al Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), dal conservatore del registro delle imprese che ne attesta la provenienza dallo stesso registro e la conformità ai documenti ed alle informazioni in esso conservati. L'articolo 10 dispone l'obbligo per gli uffici del registro delle imprese di rendere consultabili tramite il BRIS gli atti e le informazioni relativi alle società di capitali, di cui all'articolo 14 della direttiva (UE) 1132/2017 (comma 1). Si prevede inoltre che i medesimi uffici del registro delle imprese rendano consultabili, tramite il BRIS, anche informazioni e atti relativi a società diverse da quelle di capitali (comma 2). L'articolo 11 contiene la clausola di invarianza finanziaria disponendo che dall'attuazione del decreto legislativo in esame, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 12 dispone il differimento al 1° agosto 2023 dell'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 7 relative alle informazioni sull'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità degli amministratori.

La Commissione conviene unanime sullo schema di parere favorevole, pubblicato in allegato, proposto dalla Relatrice.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2381) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile**

(Parere alla 13a Commissione. Esame sul testo e sui relativi emendamenti e rinvio)

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) illustra il provvedimento in titolo con riferimento all'articolo 5

che introduce una serie di modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353, recante la legge-quadro in materia di incendi boschivi. In particolare si introduce la nuova definizione di incendio di interfaccia urbano-rurale, con cui si intende quella tipologia di incendi boschivi che interessano zone o aree nelle quali sussiste una interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali; viene introdotto, inoltre, il divieto per tre anni della raccolta dei prodotti del sottobosco nei soprassuoli percorsi dal fuoco e si prevede la confisca degli animali nel caso di trasgressione al divieto di pascolo nelle aree colpite da incendi.

L'articolo 6 interviene sul delitto di incendio boschivo, previsto dall'articolo 423-*bis* del codice penale, per introdurre una circostanza aggravante - quando i fatti siano commessi da coloro che svolgono compiti di prevenzione incendi - e due circostanze attenuanti, per coloro che collaborano con le autorità e si impegnano a contenere le conseguenze dell'incendio. La disposizione prevede inoltre, in caso di condanna, l'applicabilità delle pene accessorie del divieto di contrattare con pubblica amministrazione, dell'estinzione dell'eventuale rapporto di lavoro pubblico e dell'interdizione dall'assunzione di incarichi legati alla prevenzione incendi, oltre che la confisca obbligatoria, anche per equivalente, dei profitti del reato.

Presenta infine lo schema di parere pubblicato in allegato: esso è non ostativo con osservazione sul testo e in parte non ostativo in parte ostativo sugli emendamenti di competenza.

Dopo interventi del senatore [MIRABELLI](#) (PD), del senatore [CUCCA](#) (IV-PSI) e del sottosegretario SISTO, il seguito dell'esame è rinviato.

**(2390) PARRINI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela giurisdizionale nel procedimento elettorale preparatorio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica**  
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [CUCCA](#) (IV-PSI) illustra il provvedimento in titolo che pone rimedio ad una grave anomalia del contenzioso elettorale politico, che registra un vuoto di tutela in ragione del conflitto negativo di giurisdizione tra giudice ordinario, giudice amministrativo e autodichia delle Camere; il disegno di legge n. 2390 intende corrispondere alle istanze presenti nella sentenza della Corte costituzionale n. 48 del 2021, depositata il 26 marzo 2021. Con tale pronuncia, il Giudice delle leggi ha invitato il legislatore a porre in essere un necessario intervento che assicuri l'accesso tempestivo alla tutela giurisdizionale nei confronti di decisioni potenzialmente lesive del diritto di elettorato passivo nelle elezioni politiche nazionali, quali i provvedimenti di ricusazione di liste o di incandidabilità. Già nella sentenza n. 259 del 2009, la Corte aveva ricordato come - con l'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 - si sarebbe potuta introdurre la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica: ma i termini di quella delega decorsero senza che il Governo la esercitasse.

La soluzione prefigurata nel disegno di legge riproduce in buona misura il testo allora proposto dalla commissione del Consiglio di Stato e poi inopinatamente stralciato dal Governo. Il riparto di giurisdizione, che rimonta alla legge di devoluzione del 1865, è sormontato seguendo l'indicazione della citata sentenza n. 259 del 2009, secondo cui "l'introduzione di un nuovo caso di giurisdizione esclusiva può essere effettuata solo da una legge - come prescrive l'articolo 103, primo comma, Costituzione, e nel rispetto dei principi e dei limiti fissati dalla [sentenza n. 204 del 2004](#) di questa Corte". Piuttosto, è l'altro discrimine - quello verso il giudizio di convalida delle Camere - a rendere necessaria una apposita clausola di salvaguardia della competenza degli organi di verifica dei poteri, puntualmente presente all'articolo 1 del disegno di legge: essa rispecchia la giurisprudenza costituzionale di deferenza verso la ricognizione con cui le Giunte delle Camere ritengono di conoscere di ogni fase del procedimento elettorale, compresa quella precedente l'apertura dei seggi, ma esclusivamente ai fini del giudizio sulla corretta composizione dell'organo elettivo.

Alla giurisdizione esclusiva si aggiunge, nel testo, l'accentramento delle impugnazioni presso il TAR del Lazio, sede di Roma: si tratta di una individuazione del foro coerente con il fatto che le decisioni di riacquisizione di liste o di dichiarazione d'invalidità delle candidature, adottate dagli Uffici centrali circoscrizionali, hanno una prima sede di riesame presso l'Ufficio centrale nazionale. Il ricorso al TAR andrà proposto a due giorni dalla pubblicazione della decisione dell'Ufficio, con celebrazione dell'udienza entro i successivi due giorni e pubblicazione della decisione nello stesso giorno. I termini per l'appello dinanzi al Consiglio di Stato sono identici, sicché è possibile definire l'intero giudizio entro otto giorni dalla pubblicazione del provvedimento impugnato. Illustra infine lo schema di parere favorevole con osservazioni pubblicato in allegato.

Dopo interventi dei senatori [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) e [GRASSO](#) (Misto-LeU-Eco), il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**[\(2394\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening**

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La relattrice [EVANGELISTA](#) (M5S) illustra il provvedimento in titolo. Gli articoli 1 e 3 del decreto-legge in titolo dispongono, per il periodo 15 ottobre 2021-31 dicembre 2021, l'obbligo di possesso - e di esibizione su richiesta - di un certificato verde COVID-19 (in corso di validità) ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro - in cui si svolga l'attività del medesimo soggetto - sia nel settore lavorativo pubblico sia nel settore lavorativo privato. Per l'ipotesi di accesso nei luoghi di lavoro in mancanza delle condizioni summenzionate e per l'inadempimento dei due obblighi suddetti a carico del datore di lavoro sono previste sanzioni amministrative pecuniarie

Per le ipotesi in cui un lavoratore (non esente) comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o risulti privo della medesima certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, le norme in esame prevedono in primo luogo (capoverso 6 dell'articolo 1, comma 1, e capoversi 6 e 7 dell'articolo 3, comma 1) che il soggetto sia assente ingiustificato fino alla presentazione della suddetta certificazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, con la conseguente sospensione della retribuzione o degli altri compensi o emolumenti (comunque denominati). Inoltre, viene escluso che le suddette assenze diano luogo a conseguenze disciplinari - mentre l'ipotesi di accesso al luogo di lavoro in mancanza delle condizioni in esame può dar luogo a sanzioni disciplinari, secondo i relativi regimi (capoverso 7 dell'articolo 1, comma 1, e capoverso 8 dell'articolo 3, comma 1) - e viene fatto salvo - per i casi di assenze medesime - il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per le imprese private con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore - a prescindere dalla successiva generazione di un certificato verde COVID-19 e fermi restando, in ogni caso, l'esclusione di sanzioni disciplinari e il diritto alla conservazione del posto di lavoro - per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione (capoverso 7 citato dell'articolo 3, comma 1); tale sospensione, in ogni caso, non può avere una durata superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, fermo restando il suddetto limite temporale del 31 dicembre 2021 (e ferma restando, entro quest'ultimo limite, l'applicazione tassativa - a prescindere dalla sospensione - del regime suddetto di assenza ingiustificata).

Riguardo alle norme sanzionatorie per le violazioni dei divieti o obblighi di cui agli articoli 1 e 3 in esame - norme stabilite dai capoversi da 7 a 9 dell'articolo 1, comma 1, e dai capoversi da 8 a 10 dell'articolo 3, comma 1, e dai richiami ivi posti - si rileva che per le suddette ipotesi di violazione del divieto di accesso da parte del lavoratore, di mancata definizione, da parte del datore di lavoro, entro il

15 ottobre 2021, delle modalità operative per l'organizzazione delle verifiche o di mancato svolgimento delle verifiche (anche a campione), è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria; i limiti minimi e massimi della sanzione sono pari, rispettivamente, a 400 e 1.000 euro, ovvero a 600 e 1.500 euro nella fattispecie suddetta di violazione del divieto di accesso; per ogni fattispecie di illecito in esame, è previsto il raddoppio dei suddetti limiti minimi e massimi in caso di reiterazione della violazione. Le disposizioni oggetto di richiamo pongono altre norme o rinvii normativi, riguardo alla disciplina della sanzione e della relativa irrogazione; in particolare, riguardo alla misura della sanzione, si fa rinvio, per il pagamento in misura ridotta, alle norme di cui all'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada, di conseguenza, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al limite minimo; tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Le sanzioni in esame sono irrogate dal prefetto. I soggetti incaricati (da parte dei datori di lavoro) dell'accertamento e della contestazione delle violazioni trasmettono al prefetto gli atti relativi alla violazione medesima. Resta fermo il disposto dell'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, con riferimento alla destinazione dei proventi delle sanzioni in oggetto. In base a tale rinvio, è devoluto allo Stato l'importo delle sanzioni in caso di accertamento della violazione da parte di funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, mentre è devoluto alle regioni, alle province e ai comuni l'importo delle sanzioni in caso di accertamento della violazione da parte di funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni. Per la suddetta violazione del divieto di accesso, sia per i lavoratori pubblici sia per quelli privati possono trovare applicazione anche sanzioni disciplinari, secondo i relativi regimi.

L'articolo 2, attraverso l'inserimento nel decreto-legge n. 52 del 2021 prevede che i magistrati anche onorari per poter accedere agli uffici giudiziari, debbano possedere ed esibire le certificazioni verdi. Nel dettaglio l'articolo 9-*sexies*, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, prevede che dal 15 ottobre fino al 31 dicembre 2021 i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari, ove svolgono la loro attività lavorativa, se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19 (comma 1). Ai sensi del comma 2 l'assenza dall'ufficio conseguente alla carenza o alla mancata esibizione della certificazione è considerata assenza ingiustificata, con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. Ancora, il comma 3 configura come illecito disciplinare l'accesso dei soggetti di cui al comma 1 agli uffici giudiziari senza le certificazioni verdi. Tale illecito è sanzionato per i magistrati ordinari ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e per gli altri soggetti secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Il verbale di accertamento della violazione è trasmesso senza ritardo al titolare dell'azione disciplinare. Il comma 4 prevede che le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 e quelle di cui ai commi 2 e 3 - in quanto compatibili - si applichino anche ai magistrati onorari. Il comma 5 attribuisce ai responsabili della sicurezza interna delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria la responsabilità di verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, consentendo agli stessi di avvalersi di delegati. Per gli uffici giudiziari ordinari, tali funzioni sono svolte dal procuratore generale presso la Corte d'appello. Ulteriori modalità di verifica possono essere stabilite con circolare del Ministero della giustizia. Ai sensi del comma 6 l'accesso agli uffici giudiziari in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e la violazione degli obblighi di controllo previsti dal comma 5 sono sanzionati ai sensi del comma 8 dell'articolo 9-*quinquies*. Il comma 7 richiama espressamente l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 3, 9 e 13 dell'articolo 9-*quinquies*. Il comma 8 esclude espressamente l'applicazione delle disposizioni su illustrate per i soggetti diversi dai magistrati anche onorari che accedono agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo. L'articolo 4 reca misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi. In particolare esso proroga dal 30 novembre al 31 dicembre 2021 la somministrazione a prezzi contenuti di test antigenici

rapidi per la rilevazione di antigeni SARS-CoV-2, stabilendo l'obbligo, per le farmacie e le strutture sanitarie private, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni ad effettuare test antigenici rapidi, di applicare il prezzo calmierato secondo le modalità stabilite nei protocolli a tal fine definiti. Per le farmacie vengono anche stabilite, in caso di inosservanza, le relative sanzioni amministrative; in particolare il testo impegna le farmacie - in cui vengono svolti test intesi a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e tamponi rapidi per la rilevazione di antigeni derivanti dal virus SARS-CoV-2 - ad assicurare, sino al 31 dicembre 2021, la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigeni SARS-CoV-2. In caso di inosservanza di tali disposizioni, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000 e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze di continuità del servizio di assistenza farmaceutica, può disporre la chiusura dell'attività per una durata non superiore a cinque giorni.

Dopo un intervento [PRESIDENTE](#), la RELATRICE si riserva di avanzare una proposta complessiva di parere alla luce anche degli emendamenti che dovessero essere trasmessi, alla scadenza del termine fissato dalla Commissione di merito per la loro presentazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Stante il decorso del termine regolamentare per l'espressione del parere sul disegno di legge n. 2305, la Commissione di merito ha proceduto alla conclusione dell'esame. Il [PRESIDENTE](#) avverte che non vi è quindi materia per deliberare.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**[\(1948\) CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero](#)**  
(Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) propone di dare per acquisita la relazione, già svolta in sede redigente sul provvedimento in titolo.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) propone che il disegno di legge in titolo, per le sue caratteristiche di ordine generale, prosegua in modo disgiunto rispetto ad altri disegni di legge. Dopo un intervento della senatrice [GAUDIANO](#) (M5S), precisa che nulla impedisce che le audizioni, che l'Ufficio di Presidenza integrato dovrebbe tenere, possano riguardare l'intera questione della revisione della geografia giudiziaria.

Il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) illustra la genesi del suo disegno di legge n. 2356, in attesa di assegnazione, e non si oppone a che intanto si svolgano le audizioni prefigurate dal Presidente.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver invitato i Gruppi ad indicare i soggetti da audire, propone di rinviare il seguito dell'esame.

Sul complesso delle proposte del Presidente la Commissione conviene.

### CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

Il **PRESIDENTE** comunica che è convocato, al termine della seduta plenaria, un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 17,45.*

### SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 285

La 2a Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali;

*premessi che:*

- la relazione illustrativa dello schema di decreto chiarisce che, alla luce della prima relazione della Commissione europea sull'attuazione data dagli Stati alla direttiva(UE) 2016/343, «con il presente decreto legislativo vengono dettate le sole disposizioni necessarie a garantire una più precisa e completa conformità alle previsioni dello strumento eurounitario» in relazione ai soli articoli 4, 5 e 10 della direttiva;
- il recepimento della direttiva rappresenta una grande occasione per il nostro ordinamento per assicurare concretamente il rispetto della presunzione di innocenza; a tal fine, è opportuno identificare tutte le norme che possono ledere tale principio, sia nella lettera che nella loro interpretazione giurisprudenziale, alla luce del complesso delle disposizioni contenute nella direttiva;
- l'articolo 2 della direttiva definisce l'ambito di applicazione specificando che essa si applica a qualsiasi persona indagata o imputata in un procedimento penale e riguarda tutte le fasi di quel procedimento; il capo II, rubricato "presunzione di innocenza", oltre a prevedere che gli Stati membri assicurino che agli indagati e imputati sia riconosciuta la presunzione di innocenza fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza (articolo 3), dispone all'articolo 4 in merito ai riferimenti in pubblico alla colpevolezza, prevedendo inoltre che gli Stati membri provvedono affinché siano predisposte le misure appropriate in caso di violazione dell'obbligo;
- sull'attuazione dell'articolo 4 della direttiva si concentra in particolare lo schema di decreto legislativo; nello specifico, l'articolo 2 introduce il divieto, per le autorità pubbliche, di presentare all'opinione pubblica l'indagato o l'imputato in un procedimento penale come "colpevole" prima che sia intervenuto un provvedimento definitivo di condanna; la violazione del divieto comporta il diritto dell'indagato/imputato di chiedere all'autorità pubblica di rettificare la dichiarazione resa, al netto dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno e di eventuali sanzioni penali o disciplinari;

- il decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, all'articolo 2, comma 1, lettera v) prevede che costituiscano illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni del magistrato "pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria, quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui nonché la violazione del divieto di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106";
- l'articolo 3 dello schema di decreto modifica l'articolo 5 del decreto legislativo n. 106 del 2006, con l'introduzione della possibilità per il procuratore della Repubblica di mantenere rapporti con gli organi di informazione, nei casi di "particolare rilevanza pubblica dei fatti", tramite conferenze stampa;
- introdurre specificatamente tale facoltà, attualmente non prevista in modo testuale nell'ordinamento, non risulta coerente con quanto stabilito dalla direttiva; ancora meno coerente è il riferimento alla "particolare rilevanza pubblica dei fatti", formula equiparabile ad "interesse mediatico" dei fatti e totalmente estranea dal concetto di "interesse pubblico" come declinato dalla direttiva al considerando 18; la possibilità di tenere conferenze stampa, inoltre, non è in linea con quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 5 attualmente vigente - sul quale l'atto in esame non è intervenuto - che dispone che "ogni informazione inerente alle attività della procura della Repubblica deve essere fornita attribuendola in modo impersonale all'ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento";
- lo stesso articolo 3 dello schema prevede che la diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita, oltre a quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini, quando ricorrono "altri rilevanti ragioni di interesse pubblico": qualora non venisse chiarito quale interesse pubblico prevale sul diritto alla presunzione di innocenza, tale formulazione si presterebbe a un'applicazione differenziata e discrezionale;
- l'articolo 5 della direttiva reca norme per garantire che gli indagati e imputati non siano presentati come colpevoli, in tribunale o in pubblico, attraverso il ricorso a misure di coercizione fisica: le modifiche apportate all'articolo 474 del codice di procedura penale appaiono quindi in linea con il disposto della direttiva;
- l'articolo 6 della direttiva sull'onere della prova prevede l'obbligo per il giudice o il tribunale competente di ricercare le prove sia a carico sia a discarico, il diritto della difesa di produrre prove e che ogni dubbio in merito alla colpevolezza sia valutato in favore dell'indagato o imputato;
- l'articolo 7 della direttiva tutela il diritto al silenzio e il diritto a non autoincriminarsi: seppure si tratti di diritti riconosciuti nel nostro ordinamento, la giurisprudenza talvolta fa discendere dal loro esercizio effetti sulla commisurazione della pena, sulla concessione delle attenuanti e sulla riparazione per ingiusta detenzione;
- in riferimento all'articolo 8 della direttiva che disciplina il diritto di presenziare al processo, il disegno di legge di delega al Governo per l'efficienza del processo penale reca principi e criteri direttivi per la riforma della disciplina del processo in assenza dell'imputato proprio al fine di adeguarla alla direttiva oggetto di recepimento con il presente schema di decreto legislativo;
- l'articolo 10 prevede che gli Stati membri provvedono affinché gli indagati e imputati dispongano di un ricorso effettivo in caso di violazione dei diritti conferiti dalla direttiva;

*esprime*

PARERE FAVOREVOLE



*con le seguenti condizioni:*

- 1) quanto all'attuazione dell'articolo 4 della direttiva sui riferimenti in pubblico alla colpevolezza:
  - all'articolo 3, comma 1, lettera a), siano soppresse le parole "oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa";
  - al fine di rendere effettivo quanto disposto dall'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n.106 del 2006 attualmente vigente, che prevede che le informazioni fornite siano attribuite in modo impersonale all'ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento, sia previsto il divieto di comunicazione dei nomi e delle immagini dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati;
  - all'articolo 3, comma 1 lettera c), si preveda che la facoltà di interlocuzione con gli organi di informazione sia esclusiva del procuratore della repubblica e che gli ufficiali di polizia giudiziaria o gli uffici stampa delle forze di polizia non siano autorizzati a fornire informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali hanno partecipato;
  
- 2) quanto all'articolo 7 della direttiva sul diritto al silenzio e sul diritto a non autoincriminarsi:
  - si chiarisca che nella commisurazione della pena e nella concessione delle attenuanti non possono essere tratte conseguenze dal silenzio o dall'assenza;
  - sia specificato all'articolo 314 del codice di procedura penale che la condotta dell'indagato che in sede di interrogatorio si sia avvalso della facoltà di non rispondere non costituisce, ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, elemento causale della custodia cautelare subita;
  
- 3) quanto all'articolo 10 della direttiva sui mezzi di ricorso, sia modificato il comma 4 del nuovo articolo 115-*bis* in merito all'istanza di correzione e di opposizione sostituendo le parole "al giudice che lo ha emesso" con le seguenti: "all'ufficio del giudice che lo ha emesso".

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 290**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, viste anche le osservazioni espresse dalla 10ª Commissione, esprime parere non ostativo.

### **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2381 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere:

- non ostativo sul testo dell'articolo 5 del testo e sugli emendamenti 5.36 (Papatheu), 5.37 (De Petris), 5.38 (De Petris), 5.39 (Faraone), 5.40 (Nugnes), 5.41 (Moronese), 5.42 (De Petris), 5.43 (Auddino), 5.44 (Gaudiano), 5.45 (De Petris), 5.46 (L'Abbate), 5.47 (Taricco), 5.48 (De Petris), 5.49 (Bergesio), 5.50 (La Pietra), 5.51 (Durnwalder), 5.52 (Pavanelli), 5.53 (Abate), 5.54 (Moronese), 5.55 (L'Abbate), 5.56 (L'Abbate), 5.57 (Bruzzone), 5.58 (Arrigoni), 5.59 (Mirabelli), 5.60 (L'Abbate), 5.61 (Bruzzone), 5.62 (Faraone), 5.63 (L'Abbate), 5.64 (Moronese), 5.65 (Abate), 5.66 (L'Abbate), 5.67 (Pavanelli),

- 5.68 (Gallone), 5.69 (Abate), 5.70 (Pavanelli) e 5.71 (Abate), ad esso riferiti;
- non ostativo sul testo dell'articolo 6, comma 1, lettera a);
  - non ostativo sul testo dell'articolo 6, comma 1, lettera b), con la seguente osservazione: prestare la massima attenzione alle due circostanze attenuanti ad effetto speciale (nuovi sesto e settimo comma nella disposizione novellata), poiché si rischia di alterare l'equilibrio tra le parti del processo. Il medesimo parere non ostativo con osservazione si estende agli emendamenti 6.1 (Fenu), 6.4 (De Petris), 6.5 (Naturale), 6.6 (Taricco), 6.7 (La Pietra), 6.8 (Durnwalder), 6.9 (Bruzzone), 6.10 (L'Abbate), 6.11 (L'Abbate), 6.12 (L'Abbate), 6.13 (De Petris), 6.14 (Bruzzone), 6.15 (Gallone), 6.16 (Ferrazzi), 6.17 (De Petris) e 6.18 (De Petris), ad esso riferiti.
  - non ostativo sul testo dell'articolo 6, comma 1, lettera c) e sugli emendamenti 6.3 (De Petris), 6.19 (De Petris), 6.20 (Pavanelli), 6.21 (L'Abbate), 6.22 (Zaffini), 6.23 (Nugnes), 6.24 (Taricco), 6.25 (La Pietra), 6.26 (Durnwalder), 6.27 (Naturale), 6.28 (Gallone), 6.29 (L'Abbate) e 6.30 (De Petris), ad esso riferiti;
  - non ostativo sugli emendamenti 6.2, 6.31, 6.39, 6.0.1 nonché, nella misura in cui la Commissione di merito ritenga utile la previsione di un nuovo reato, gli emendamenti 6.32 (Nugnes), 6.33 (Gallone) e 6.34 (Nugnes);
  - ostativo sugli emendamenti 6.35 (De Petris), 6.36 (Gallone), 6.37 (Gallone) e 6.38 (Nugnes), ma soltanto perché fuoriescono dalla *sedes materiae* per affrontare temi attualmente oggetto della Commissione primaria della Commissione giustizia;
  - ostativo sugli emendamenti 6.40 (De Petris), 6.41 (De Petris), 6.42 (De Petris) e 6.35 (De Petris), ma solo perché affrontano il tema dell'estensione del nuovo istituto dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, appena introdotto dall'articolo 2 della legge 27 settembre 2021, n. 134 ([Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari](#), prima della sua stessa entrata in vigore (19 ottobre 2021)).
- Sulla restante parte del disegno di legge e sugli altri emendamenti nulla da osservare, per quanto di competenza.

### **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2390**

La Commissione, esaminato, per quanto di propria competenza, il disegno di legge in titolo,

Considerando che:

1) come ricorda la relazione illustrativa, il disegno di legge intende ispirarsi alla delega contenuta nell'articolo 44 della legge n. 69 del 2009: si deve ricordare che in quell'occasione la delega legislativa attribuiva al giudice amministrativo il contenzioso in materia elettorale solo a titolo di giurisdizione esclusiva. Occorre allora dirimere la questione se vi sia, nel testo in esame, l'individuazione di quel fascio inestricabile di situazioni giuridiche soggettive che giustificano l'esplicita attribuzione della materia alla giurisdizione esclusiva. Si nota, anzitutto, che l'articolo 2, nell'introdurre l'articolo 128-bis, definisce il suo ambito di applicazione ("gli atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, concernenti i contrassegni, le liste, i candidati, i collegamenti, inclusi gli atti di accertamento dell'incandidabilità") in termini più ristretti rispetto alla parallela disposizione dell'articolo 129 del c.p.a., valida tra l'altro per le elezioni al Parlamento europeo ("provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio"): la discrasia non appare

un buon indizio, in ordine alla necessità di fuoriuscire dal criterio di riparto del "doppio binario", che, come è noto, opera nelle controversie in materia di elezioni amministrative. Per esse, la giurisdizione è ripartita tra il giudice amministrativo e quello ordinario in relazione in rapporto, cioè, alla consistenza della situazione giuridica di diritto soggettivo o di interesse legittimo della quale si chiede la tutela, atteso che la giurisdizione amministrativa in materia di contenzioso elettorale non è esclusiva (Cassazione, sez. unite, ord. 20 ottobre 2016, n. 21262). Per conseguenza, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie afferenti a questioni di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità dei candidati, perché concernenti diritti soggettivi di elettorato passivo, mentre appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le questioni attinenti alla regolarità delle operazioni elettorali, in quanto relative a posizioni di interesse legittimo (v. D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 126). La stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 204/2004, nel dichiarare la parziale illegittimità costituzionale degli artt. 33 e 34 del D. Lgs. n. 80/1998, ha ribadito il ruolo primario del criterio di riparto fondato sulla consistenza delle posizioni giuridiche azionate in giudizio, individuando l'esistenza di determinati limiti costituzionali alla discrezionalità del legislatore nell'individuazione delle materie oggetto di giurisdizione esclusiva. Detti limiti, a giudizio della Corte, sono da rinvenire nel concetto di "particolari materie" di cui all'art. 103, primo comma, Cost.: in sostanza, questa norma, nello stabilire che le materie attribuite alla giurisdizione esclusiva del G.A. devono essere "particolari" rispetto a quelle devolute alla giurisdizione generale di legittimità, intende affermare che esse devono partecipare alla loro medesima natura, che è contrassegnata dalla circostanza che la P.A. agisca come Autorità. Queste particolari materie, dunque, si debbono caratterizzare per la compresenza di interessi legittimi e diritti soggettivi strettamente connessi tra loro, ossia, a voler riprendere esplicitamente quanto detto dalla Corte, per "la inscindibilità delle questioni di interesse legittimo e di diritto soggettivo, e per la prevalenza delle prime". In tal senso, la Corte costituzionale, rimarcando come il criterio principale fondato sulla causa petendi sia tutt'altro che superato, ha rammentato che il legislatore ben potrebbe ampliare l'area della giurisdizione esclusiva, ma a condizione che ciò avvenga "con riguardo a materie (in tal senso particolari) che, in assenza di tale previsione, contemplerebbero pur sempre, in quanto vi opera la pubblica amministrazione-autorità, la giurisdizione generale di legittimità". Da ciò consegue che né la mera partecipazione della P.A. al giudizio, né il generico coinvolgimento nella controversia di un interesse pubblico sono sufficienti a radicare la giurisdizione esclusiva del G.A., che resta comunque strettamente collegata con l'esercizio del potere pubblico.

2) sulla scorta dei citati principi si è affermato che spettano al giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto i diritti di elettorato attivo o passivo, perché anche in tali ipotesi la decisione verte direttamente sul diritto soggettivo perfetto inerente all'elettorato attivo o passivo. Né viene meno la giurisdizione del giudice ordinario per il fatto che la questione sottoposta a giudizio sia stata introdotta mediante l'impugnazione del provvedimento di proclamazione o di convalida degli eletti, in quanto in ogni caso non si discute dell'annullamento dell'atto amministrativo impugnato bensì della sussistenza dei diritti di elettorato. Inoltre, la giurisdizione del giudice ordinario non trova limitazioni o deroghe nel caso in cui la questione di eleggibilità venga introdotta mediante impugnazione del provvedimento del consiglio sulla convalida degli eletti o di impugnazione dell'atto di proclamazione, perché anche in tale ipotesi la decisione verte non sull'annullamento dell'atto amministrativo, bensì sul diritto soggettivo perfetto inerente l'elettorato. Va ricordato anzi che, con la pronuncia 28.5.2015, n. 11131, le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che la giurisdizione in merito ai provvedimenti di sospensione di diritto dalle cariche elettive adottati ai sensi del d.lgs. 31.12.2012, n. 235 spetta al giudice ordinario. In queste ipotesi, infatti, verrebbe in rilievo una attività totalmente vincolata della pubblica amministrazione inerente il diritto soggettivo all'elettorato passivo. Pertanto, si segnalano dubbi e criticità in merito alla previsione dell'articolo 2, nella parte in cui attribuisce alla competenza inderogabile del tribunale amministrativo regionale per il Lazio gli atti di accertamento dell'incandidabilità previsti dall'articolo 2 del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive

di condanna per delitti non colposi, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. Il problema della giurisdizione sulla incandidabilità in generale, e, di conseguenza, anche sulla sospensione, presenta alcuni profili problematici a dispetto del consolidato criterio di riparto sopra illustrato. Infatti, la norma contenuta nel già citato art. 129 c.p.a. devolve alla giurisdizione del giudice amministrativo l'impugnazione dei «provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento preparatorio per le elezioni». Occorre ricordare che la incandidabilità non è perfettamente assimilabile alle ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità. Infatti, l'incandidabilità - a differenza della ineleggibilità, che dà luogo all'eventuale decadenza dell'eletto dopo la conclusione del procedimento elettorale - comporta l'impossibilità di prendere parte, fin dall'inizio, alla competizione elettorale; l'incandidabilità, quindi, preclude l'inserimento del nominativo dell'incandidabile in qualsiasi lista. Si potrebbe, quindi, trattare di un contenzioso pre-elettorale per cui in questa ipotesi potrebbe venire in rilievo proprio l'art. 129 c.p.a. Peraltro, questa norma viene richiamata dallo stesso d.lgs. n. 235/2012 con riguardo all'accertamento della incandidabilità per il Parlamento europeo (mentre le controversie relative al procedimento preparatorio per le elezioni politiche della Camera e del Senato sfuggono fino ad oggi alla giurisdizione sia del giudice ordinario sia di quello amministrativo). Si esprimono pertanto perplessità sulla creazione di una giurisdizione del giudice amministrativo che si presume possa essere esclusiva rispetto alle ipotesi di mera incandidabilità conseguenti al d.lgs. n. 235/2012, che apparirebbe distonica rispetto al divieto di creare ipotesi di giurisdizione esclusiva per blocchi di materia come teorizzato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004;

3) suscita perplessità la previsione dell'istituendo articolo 128-bis, comma 2, nella parte in cui attribuisce tale contenzioso alla competenza inderogabile del Tar Lazio di Roma. Occorre, infatti, specificare che esistono due tipi di competenza inderogabile: quella per territorio di cui all'articolo 13, e quella funzionale di cui all'articolo 14;

4) l'indipendenza del giudice è principio costituzionale fondamentale che, nella determinazione dei collegi giudicanti sul procedimento che porta all'elezione della controparte costituzionale dell'Esecutivo, non può sopportare anche solo l'apparenza della parzialità. Per la Corte europea dei diritti dell'uomo, da ultimo nella sentenza *Agrokompleks c. Ucraina* (ric. n. 23465/03, § 125), del 6 ottobre 2011, «per determinare se un tribunale possa essere considerato "indipendente" ai fini dell'art. 6, § 1 della Convenzione, occorre tener conto, tra l'altro, dei seguenti criteri: il modo di nomina dei suoi membri e la durata del loro mandato (...)»;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) alla luce del Considerando (1), visto che la sentenza della Corte costituzionale n. 259 del 19 ottobre 2009 ribadisce che per le controversie - che hanno ad oggetto il diritto di un candidato partecipare alla competizione elettorale - il contenzioso potrebbe essere attribuito al giudice amministrativo solo a titolo di giurisdizione esclusiva, l'introduzione di un nuovo caso di tale tipo di giurisdizione può avvenire esclusivamente per legge come prescrive l'articolo 103, primo comma, della Costituzione. Si suggerisce pertanto di intervenire sulla formulazione dell'articolo 133 del codice del processo amministrativo aggiungendo - dopo la lettera z-septies - una previsione espressa di attribuzione della giurisdizione esclusiva sul contenzioso elettorale oggetto del disegno di legge in titolo;

b) alla luce del Considerando (2), sarebbe difficilmente conciliabile la disparità di trattamento tra l'ipotesi in cui il provvedimento di incandidabilità ex d.lgs. n. 235/2012 riguarda un candidato al Parlamento, per il quale appunto si verrebbe a creare una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, e l'ipotesi in cui riguarda un candidato alle elezioni comunali o provinciali per il quale rimarrebbe attribuita pacificamente la giurisdizione del giudice ordinario in mancanza di un diverso intendimento da parte del legislatore. Perciò si suggerisce di precisare per quest'ultima ipotesi

(incandidabilità conseguenti al d.lgs. n. 235/2012 o ineleggibilità) che rimane salvo il criterio di riparto della giurisdizione di cui all'art. 7 del codice del processo amministrativo;

c) alla luce del Considerando (3), si suggerisce di chiarire se la competenza inderogabile del Tar Lazio di Roma è quella per territorio di cui all'articolo 13 o quella funzionale di cui all'articolo 14 c.p.a. e, in tal caso, di intervenire sulla previsione dell'articolo 135 del codice del processo amministrativo;

d) alla luce del Considerando (4), nel testo va precisato che i collegi del Consiglio di Stato, investiti dei ricorsi di cui al disegno di legge, non devono includere, neppure in posizione minoritaria, i componenti nominati ai sensi dell'articolo 19, primo comma, numero 2), della legge 27 aprile 1982, n. 186. Valuti, anzi, la Commissione di merito se il principio non vada generalizzato per tutte le elezioni, mediante un comma aggiuntivo all'articolo 1 che collochi la previsione tra le Disposizioni comuni al contenzioso elettorale, di cui al capo I del Titolo VI del Libro IV del c.p.a.

## 1.4.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 262 (pom.) del 26/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
MARTEDÌ 26 OTTOBRE 2021  
262ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[OSTELLARI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Mule'.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

IN SEDE CONSULTIVA

**(2418) Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tiziana Ciprini ed altri; Chiara Gribaudo ed altri; Laura Boldrini ed altri; Silvia Benedetti ed altri; Mariastella Gelmini ed altri; Gloria Vizzini ed altri; del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dei deputati Maria Rosaria Carfagna ed altri; Fusacchia ed altri; Maria Rosaria Carfagna (Parere alla 11ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) illustra il provvedimento in titolo che è stato approvato dalla Camera dei deputati il 13 ottobre 2021: esso reca una serie di modifiche ed integrazioni alla disciplina sulle pari opportunità tra uomo e donna, in particolare con riferimento all'ambito lavorativo. L'articolo 1 modifica la disciplina sulla relazione biennale alle Camere sull'applicazione della legislazione in materia di parità e pari opportunità nel lavoro. L'articolo 2 modifica le nozioni di discriminazione diretta e indiretta in ambito lavorativo. L'articolo 3 opera una revisione della disciplina che richiede, per le aziende pubbliche e private che superino un determinato numero di dipendenti (numero anch'esso ora oggetto di modifica), la redazione di un rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile. L'articolo 4 introduce, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, in relazione alle aziende pubbliche e private, la certificazione della parità di genere e istituisce il Comitato tecnico permanente sulla certificazione di genere nelle imprese. I commi 1 e 2 dell'articolo 5 prevedono, per il 2022, uno sgravio contributivo in favore delle aziende private in possesso della suddetta certificazione; al relativo onere finanziario si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione. Il comma 3 dello stesso articolo 5 prevede, in favore delle aziende private che, nell'anno precedente a quello di riferimento, siano in possesso della certificazione summenzionata: il riconoscimento di un punteggio premiale, nell'ambito della valutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei, nazionali e regionali, di proposte progettuali; l'indicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti relativi a procedure per l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, dei relativi criteri premiali. L'articolo 6 estende alle

società controllate da pubbliche amministrazioni e non quotate in mercati regolamentati le norme in materia di parità di genere previste per la composizione degli organi collegiali di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati.

Più in particolare, in competenza si segnala che l'articolo 3 opera una revisione della disciplina (del suddetto codice delle pari opportunità tra uomo e donna) che richiede, per le aziende pubbliche e private che superino un determinato numero di dipendenti (numero anch'esso ora oggetto di modifica), la redazione di un rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, con riferimento ad ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento dei trattamenti di integrazione salariale, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Le novelle di cui alle lettere *f*) e *g*) modificano la disciplina sui profili sanzionatori relativi all'obbligo di redazione e trasmissione del rapporto. In primo luogo, si prevede la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda per i casi in cui l'inottemperanza all'invito, da parte della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, alla trasmissione del rapporto si protragga per oltre dodici mesi. La norma vigente prevede invece che tale sospensione sia disposta "nei casi più gravi", sempre con riferimento al mancato adempimento successivo all'invito suddetto, il quale è effettuato dopo la scadenza dei termini per la trasmissione del rapporto. Resta fermo che, in tutti i casi in cui non si ottemperi all'obbligo nei sessanta giorni successivi all'invito, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista, in via generale, per le inosservanze delle disposizioni legittimamente impartite dagli ispettori del lavoro nell'esercizio delle loro funzioni; si ricorda che i limiti minimi e massimi di tale sanzione sono pari, rispettivamente, a 516,46 euro ed a 2.582,28 euro. In secondo luogo, le novelle in esame prevedono che l'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'ambito delle proprie attività, verifichi la veridicità dei rapporti aziendali in esame ed introducono una sanzione amministrativa pecuniaria per i casi di rapporto mendace o incompleto; i limiti minimi e massimi di tale sanzione sono pari, rispettivamente, a 1.000 e a 5.000 euro. Tali limiti sono superiori ai corrispondenti limiti minimi e massimi della suddetta sanzione relativa all'inottemperanza all'invito alla redazione e trasmissione del rapporto; si rileva che il caso di incompletezza del rapporto appare meno grave rispetto all'ipotesi di completa omissione, per cui è ragionevole interpretare la norma nel senso che - per i casi di incompletezza - trova preventiva applicazione la procedura prevista per l'invito ad adempiere.

Si propone pertanto l'espressione di un parere favorevole.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conviene, con l'astensione del senatore Balboni.

**(693) Simone BOSSI ed altri. - Disposizioni per l'individuazione e la tutela delle città murate e dei centri fortificati**

**(1158) RAMPI. - Disposizioni per il rilancio del patrimonio artistico e culturale nei comuni italiani**

**(1636) NENCINI ed altri. - Disposizioni per la creazione e la valorizzazione di una rete delle regioni storiche italiane**

**(2306) Maria SAPONARA. - Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, per l'introduzione nelle scuole situate nei piccoli comuni dello studio dei patrimoni culturali, sociali, artistici e paesaggistici degli stessi**

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti)

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) illustra il testo base NT1 del relatore, nel presupposto che il voto finale ne realizzi la convergenza di tutti i disegni di legge in titolo ed esaurisca, quindi, la sede

consultiva prevista su alcuni di essi: esso - in attuazione dei compiti di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale sanciti dall'articolo 9 della Costituzione - reca interventi per la tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale in coerenza e ad integrazione delle azioni previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché nel Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59.

In competenza, il testo non presenta tematiche strettamente sanzionatorie, ma limitati profili civilistici sui quali non c'è nulla da osservare, così come per tutti gli emendamenti proposti. Tra di essi, peraltro, l'emendamento 10.0.1 (Ferrara) - volto all'istituzione del Museo nazionale per le vittime dello stragismo, del terrorismo e delle mafie - potrebbe utilmente coordinarsi con le iniziative che prevedono già oggi scansioni di atti processuali realizzate con risorse del Ministero della Giustizia: a tal fine, la presenza di tale Ministero nella proposta Fondazione va accolta con favore e la rete dei "musei del ricordo", che si intenderebbe conseguire, andrebbe coordinata in una piattaforma integrata con l'Archivio digitale Pio La Torre, con gli "Archivi del Novecento" e con la rete degli "Archivi per non dimenticare", tutte iniziative che già oggi provvedono a realizzare archivi virtuali, attraverso la messa a disposizione sul *web*, di "documentazione scritta e filmata, anche acquisita attraverso gli organi giudiziari e in collaborazione con le forze dell'ordine", come proposto nell'emendamento. Per questi motivi propone conclusivamente l'espressione di un parere non ostativo su testo ed emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conviene all'unanimità.

**(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening**

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo ed esame degli emendamenti e conclusione. Parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 ottobre.

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) propone l'espressione di un parere non ostativo su testo ed emendamenti.

Il senatore [BALBONI](#) (Fdi) in sede di dichiarazione di voto preannuncia il proprio voto contrario, manifestando perplessità sul meccanismo del *green pass* obbligatorio sui luoghi di lavoro: tale misura è contraria alla nostra Costituzione fondata sul lavoro e contrasta con la direttiva europea che prevede che il *green pass* non debba comportare discriminazioni. Fa presente, inoltre, come tale misura abbia provocato disagi alle piccole aziende, che hanno difficoltà rimpiazzare i dipendenti che non possono entrare nei luoghi di lavoro perché non in possesso del *green pass*; non solo è scorretto imporre in maniera indiretta la vaccinazione sui luoghi di lavoro, ma ciò produce il rischio di penalizzazioni per le aziende italiane in difficoltà nella filiera produttiva.

Paventato il rischio che tale misura rappresenti un freno alla ripresa economica del Paese, ritiene altresì che l'obbligo di ricorrere al tampone a spese del lavoratore sia gravemente lesivo ed ingiustificato; si potevano, invece, trovare soluzioni alternative più funzionali quali il distanziamento sociale o l'uso dei dispositivi di protezione individuale.

Il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) ricorda come il tema della vaccinazione obbligatoria sia stato ampiamente discusso durante la precedente legislatura in occasione dell'estensione dell'obbligo



vaccinale per i minori. Auspicando il ricorso ad un obbligo vaccinale vero e proprio, non condivide l'opinione del senatore Balboni sulla funzionalità delle misure alternative alla vaccinazione; ricorda come in questo momento - in Inghilterra come in Francia o in est Europa, Paesi nei quali non è stato reso obbligatorio il *green pass* a differenza di quanto accaduto in Italia - la situazione dei contagi sia fuori controllo, per cui apprezza la scelta del Governo - sia pure incompleta - di farsi carico della libertà dei cittadini di non infettarsi.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che non parteciperà al voto.

La Commissione, verificata la presenza del numero legale, approva a maggioranza la proposta della Relatrice.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di disciplina dell'elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni di cui agli articoli 840-bis del codice di procedura civile e 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile ( [n. 313](#) )**

(Parere al Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. Esame e rinvio)

Il relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra lo schema di regolamento, che è volto a dare attuazione agli articoli 1 e 2 della legge n. 31 del 2019 (Disposizioni in materia di azione di classe), definendo il necessario quadro regolamentare affinché le organizzazioni e le associazioni aventi come scopo la tutela di diritti individuali omogenei acquisiscano - mediante l'iscrizione nell'istituendo elenco - la necessaria legittimazione per attivare i meccanismi di tutela previsti dalla stessa legge n. 31 del 2019.

Il testo, che si compone di 12 articoli, è corredato del parere del Consiglio di Stato, reso in data 26 agosto 2021 e di quello del Garante per la protezione dei dati personali, reso il 14 gennaio 2021. Con l'articolo 1 è definito l'oggetto del regolamento, costituito dall'istituzione dell'elenco. L'articolo 2 disciplina l'istituzione e la tenuta dell'elenco. L'articolo 3 disciplina i requisiti per l'iscrizione, attuando le espresse previsioni di cui all'articolo 196-ter disposizioni attuative del codice di procedura civile - introdotto dalla legge n. 31 del 2019 - ai sensi delle quali i requisiti devono comprendere la verifica delle finalità programmatiche, dell'adeguatezza a rappresentare e tutelare i diritti omogenei azionati e della stabilità e continuità delle associazioni e delle organizzazioni stesse, nonché la verifica delle fonti di finanziamento utilizzate. L'articolo 4 disciplina il contenuto della domanda di iscrizione nell'elenco e le modalità per la sua presentazione. L'articolo 5 stabilisce che all'atto dell'iscrizione nell'elenco, le organizzazioni o associazioni siano tenute al versamento di un contributo iniziale di 200 euro e di 100 euro quale quota annuale di mantenimento dell'iscrizione nell'elenco. L'articolo 6 disciplina il procedimento di iscrizione, con particolare riguardo al modello di domanda che deve essere approvato dal responsabile della tenuta dell'elenco e della vigilanza, ai tempi di conclusione del procedimento, alla fase istruttoria e a quella decisoria. L'articolo 7 disciplina il profilo del mantenimento dell'iscrizione, subordinandolo all'invio da parte delle singole organizzazioni o associazioni - entro il 30 giugno di ogni anno - di una serie di documenti atti a dimostrare la conservazione dei requisiti per l'iscrizione nonché il versamento del contributo annuale. L'articolo 8 disciplina l'aggiornamento dell'elenco, prevedendo che lo stesso sia effettuato con cadenza annuale - entro il 31 ottobre - con decreto del Direttore generale, pubblicato sul sito internet istituzionale. L'aggiornamento deve essere preceduto dalla verifica del mantenimento da parte di singole organizzazioni o associazioni dei requisiti disciplinati. Al riguardo si prevede che il responsabile dell'elenco eserciti i necessari poteri di controllo, eventualmente avvalendosi dell'attività dell'Ispettorato generale del Ministero. L'articolo 9 detta la disciplina dei procedimenti di sospensione e cancellazione dall'elenco. L'articolo

10 disciplina la sospensione dell'iscrizione - da un minimo di 4 fino ad un massimo di 12 mesi - stabilendo che la stessa sia disposta nei casi in cui vengano meno i requisiti necessari per l'iscrizione dell'elenco, purché si tratti di carenze lievi, ed alla condizione che l'organizzazione o associazione, dichiarata per iscritto, entro dieci giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, che provvederà a recuperare il requisito. L'articolo 11 detta la disciplina della cancellazione dall'elenco, ricollegandola alle ipotesi di: accertamento della mancanza di uno dei requisiti dichiarati al momento della presentazione della domanda di iscrizione, fatte salve le sanzioni penali per i casi di falsa dichiarazione; sopravvenuto venir meno di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione dell'elenco non qualificabile come carenza lieve mancato deposito dei documenti più rilevanti ai fini del mantenimento dell'iscrizione; mancato svolgimento per un biennio di quelle che possono considerarsi le attività più qualificanti ai fini del riconoscimento all'organizzazione o associazione della adeguatezza a rappresentare e tutelare i diritti omogenei. L'effetto della cancellazione decorre dalla data della notifica del provvedimento. Si dispone infine che l'organismo o associazione nei cui confronti sia stata disposta la cancellazione dall'elenco non possa chiedere una nuova iscrizione prima che sia decorso un anno dall'adozione del provvedimento di cancellazione. L'articolo 12 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Dopo un intervento del senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*), il relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si dichiara disponibile a raccogliere le istanze dei senatori ed a valutarle ai fini dell'espressione del parere, che potrebbe aver luogo nella seduta di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(2419) Deputato Giorgia MELONI ed altri. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali**, approvato dalla Camera dei deputati

**(1425) SANTILLO ed altri. - Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale**

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra congiuntamente i provvedimenti in titolo: essi recano ambedue disposizioni che, seppure con modalità diverse, intervengono sulla disciplina dell'equo compenso delle prestazioni professionali.

L'Atto Senato n. 2419, già approvato dalla Camera dei deputati e che si compone di 13 articoli, interviene sulla disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese con la finalità di rafforzare la tutela del professionista. Nel dettaglio l'articolo 1 contiene la definizione di equo compenso. A tal fine si specifica che per essere considerato equo il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale nonché conforme ai parametri per la determinazione dei compensi previsti, rispettivamente: per gli avvocati, dal regolamento di determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (emanato ai sensi dell'[art. 13, comma 6, della legge n. 247 del 2012](#)); per gli altri professionisti iscritti a ordini o collegi, dai regolamenti di determinazione dei parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante la professione (ai sensi dell'[art. 9 del decreto-legge n. 1 del 2012](#)); per gli esercenti professioni non organizzate in ordini o collegi, ai sensi dell'[art. 1 comma 2 della legge n. 4 del 2013](#), da decreti del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, e successivamente da aggiornare con cadenza biennale, sentite le associazioni professionali di cui all'[art. 2 della legge n. 4 del 2013](#).

L'articolo 2, definisce, al comma 1, l'ambito di intervento della proposta di legge, la quale si applica al compenso dei professionisti in relazione alle attività professionali che: hanno ad oggetto la prestazione

d'opera intellettuale di cui all'art. 2230 c.c.; trovano fondamento in convenzioni; sono svolte in favore di imprese bancarie e assicurative (e loro controllate e mandatarie), nonché di imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro. La disposizione, inoltre, specifica che le norme sull'equo compenso si applicano ad ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole siano utilizzate dalle predette imprese (comma 2); al riguardo si anticipa che l'articolo 5, comma 1 della proposta specifica che tali accordi si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese, salvo prova contraria.

Infine l'articolo 2 (comma 3) estende l'applicazione della disciplina dell'equo compenso alle prestazioni rese dal professionista nei confronti della pubblica amministrazione, delle società partecipate dalla p.a. e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Sono escluse dall'applicazione della disciplina dell'equo compenso le prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione e quelle rese in favore degli agenti della riscossione. Gli agenti della riscossione devono garantire comunque, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta.

L'articolo 3 stabilisce la nullità delle clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato per lo svolgimento di attività professionali, con riguardo anche ai costi sostenuti dal prestatore d'opera (comma 1); la proposta specifica che sono nulle le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi di cui all'art. 1. Il comma 2 prevede inoltre la nullità di qualsiasi pattuizione: che vieti al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione; che imponga allo stesso l'anticipazione di spese; che, comunque, attribuisca al committente o cliente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso. La stessa disposizione prevede la nullità di qualsivoglia clausola e pattuizione che consista: nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto; nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto; nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito; nell'anticipazione delle spese a carico del professionista; nella rinuncia del professionista al rimborso delle spese; nella previsione di termini di pagamento superiori a 60 giorni dal ricevimento della fattura; con esclusivo riferimento alla professione forense, nella previsione che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minor importo previsto nella convenzione, anche quando le spese liquidate siano state in tutto o in parte corrisposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato quando l'importo previsto in convenzione sia maggiore; nella previsione che, in caso di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati; nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto; nell'obbligo per il professionista di rimborsare il cliente o soggetti terzi per l'utilizzo di servizi di assistenza tecnica (per l'utilizzo di *software*, banche dati, sistemi gestionali, ecc..) la cui fruizione sia richiesta dal cliente stesso.

Il comma 3 esclude la nullità delle clausole che riproducono disposizioni di legge o che attuano principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'UE o l'UE stessa. Il comma 4 specifica che la nullità: quando riguarda le clausole contrattuali, non travolge l'intero contratto; opera solo a vantaggio del professionista; può essere rilevata anche d'ufficio. Il comma 5 specifica che l'azione per far valere la nullità della pattuizione (accordo di qualsiasi tipo, convenzione, contratto, esito della gara, affidamento, predisposizione di un elenco di fiduciari ecc.) e chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata, può essere promossa dal professionista, innanzi al tribunale del luogo ove egli ha la residenza o il domicilio. In base al comma 6 il tribunale procede alla rideterminazione del compenso: secondo i parametri ministeriali in vigore; tenendo conto dell'opera effettivamente prestata. Per le sole

professioni ordinistiche è inoltre introdotta la possibilità, per il tribunale, di richiedere al professionista di produrre il parere di congruità del compenso reso dall'ordine o dal collegio professionale. Al riguardo si specifica: che il parere di congruità costituisce elemento di prova circa le caratteristiche dell'attività prestata; che il tribunale può comunque avvalersi anche della consulenza tecnica, ove indispensabile ai fini del giudizio.

L'articolo 4 ribadisce che spetta al giudice, rilevato il carattere iniquo del compenso, rideterminarlo condannando il committente al pagamento del dovuto (della differenza tra l'equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista); inoltre, il giudice può condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista, pari a una somma fino al doppio della differenza di cui al primo periodo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno. L'articolo 5 specifica che gli accordi, vincolanti per il professionista, conclusi tra quest'ultimo e le imprese di cui all'art. 2 si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salvo prova contraria (comma 1). Si stabilisce che il termine di prescrizione del diritto al compenso da parte del professionista decorre dalla cessazione del rapporto con l'impresa ovvero, in caso di pluralità di prestazioni rese a seguito di un'unica convenzione e non aventi carattere periodico, dal compimento dell'ultima prestazione (comma 2). Si prevede che i parametri per la determinazione dei compensi professionali di cui all'articolo 1 della proposta di legge debbano essere aggiornati con cadenza biennale, su proposta dei consigli nazionali delle professioni (comma 3); si attribuisce ai consigli nazionali delle professioni la legittimazione ad agire in giudizio in caso di violazione delle disposizioni in materia di equo compenso (comma 4); si demanda agli ordini e collegi professionali il compito di introdurre norme deontologiche per sanzionare il professionista che viola le disposizioni sull'equo compenso e che, nel predisporre il contenuto della convenzione, omette di esplicitare alla controparte che il compenso dovrà comunque rispettare tale disciplina (comma 5).

L'articolo 6 consente alle imprese di cui all'articolo 2 di adottare modelli *standard* di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini o i collegi professionali; in tali casi i compensi individuati dal modello si presumono equi fino a prova contraria. L'articolo 7 prevede la possibilità che il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio, in alternativa alle procedure di ingiunzione di pagamento (articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile) e a quelle specifiche per le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato ([articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2011](#)) acquisti l'efficacia di titolo esecutivo per il professionista, se rilasciato nel rispetto delle procedure, e se il debitore non ha proposto opposizione ai sensi dell'articolo 702-*bis* del codice di procedura civile, entro 40 giorni dalla notificazione del parere stesso. L'articolo 8 interviene sulla disciplina della decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità professionale, individuando nel giorno del compimento della prestazione il relativo *dies a quo*.

L'articolo 9 consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l'azione di classe, proposta dal consiglio nazionale dell'ordine (per le professioni ordinistiche) o dalle associazioni professionali (per le professioni non ordinistiche, di cui alla legge n. 4 del 2013). La disposizione richiama la disciplina dell'azione di classe ora contenuta nel Titolo VIII-*bis* del libro quarto del codice civile, entrata in vigore il 19 maggio 2021. L'articolo 10 istituisce presso il Ministero della giustizia l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, con il compito di vigilare sul rispetto della legge, esprimere pareri o formulare proposte sugli atti normativi che intervengono sui criteri di determinazione dell'equo compenso o disciplinano le convenzioni; segnalare al Ministro della giustizia pratiche elusive delle disposizioni sull'equo compenso; presentare alle Camere una relazione annuale sulla propria attività di vigilanza. L'articolo 11 contiene una disposizione transitoria in base alla quale le norme di nuova introduzione, oltre a disporre per l'avvenire, si applicano anche alle convenzioni già stipulate e ancora in corso alla data di entrata in vigore della riforma. L'articolo 12, reca una serie di abrogazioni.

Il disegno di legge n. 1425 di iniziativa dei senatori Santillo e altri, poi, è volto - come si precisa nella relazione di accompagnamento della proposta - "a contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale nonché a dare completa attuazione, allargandone al contempo il perimetro di applicazione, all'istituto dell'equo compenso, espressione del precetto costituzionale di cui all'articolo 36 della nostra Carta

fondamentale".

Nel merito il provvedimento consta di cinque articoli. L'articolo 1 precisa l'oggetto (la tutela delle prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese) e la finalità (la tutela della dignità e del lavoro svolto dai professionisti nel rispetto dell'articolo 36 della Costituzione, nonché la promozione del contrasto all'evasione fiscale) del disegno di legge. L'articolo 2 prevede che ogni istanza presentata alla p.a. nell'ambito dello svolgimento di prestazioni professionali rese alla committenza privata, nei settori nei quali le norme e i regolamenti statali, regionali e provinciali prevedono l'intervento del professionista, deve essere: corredata da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente e dalla lettera di affidamento dell'incarico sottoscritta dal professionista incaricato e dal committente e redatta ai sensi dell'articolo 2222 e seguenti del codice civile (in materia di contratto d'opera), nonché nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legge n. 1 del 2012 (convertito dalla legge n. 27 del 2012, secondo cui il compenso per le prestazioni professionali debba essere pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale). Nella lettera di affidamento dell'incarico è espressamente determinato l'oggetto dell'incarico professionale, con precisa individuazione delle prestazioni commissionate al professionista in riferimento alle possibili fasi procedurali propedeutiche al rilascio degli atti, nonché la misura del compenso pattuito tra le parti per ognuna delle predette fasi procedurali, nel rispetto dell'[articolo 2233, comma 2, del codice civile](#) (ai sensi del quale in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione) e delle altre disposizioni vigenti in materia di equo compenso.

L'articolo 3 stabilisce che l'amministrazione, al momento della ricezione di istanze volte al rilascio di atti autorizzativi o di comunicazione di ultimazione della fase realizzativa o di qualsiasi altro atto costituente elemento conclusivo di un *iter* autorizzativo o realizzativo, debba acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali o responsabili, a qualsiasi titolo, dell'esecuzione delle prestazioni professionali. La suddetta dichiarazione attesta il pagamento da parte del committente dei compensi relativi alla prestazione resa, oggetto della lettera di affidamento dell'incarico. In mancanza del pagamento, la dichiarazione deve attestare l'avvenuta corresponsione al professionista da parte del committente dell'anticipo del compenso pattuito, in misura non inferiore al 30 per cento, nonché il relativo piano dei pagamenti. Nella dichiarazione devono essere riportati gli estremi del bonifico bancario incluso il CRO e le date di effettiva disposizione e valuta del pagamento, eseguito nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari. L'articolo 4 disciplina le conseguenze della mancata presentazione della lettera di affidamento dell'incarico e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Tali omissioni costituiscono motivo ostativo per il completamento del procedimento amministrativo fino alla avvenuta integrazione. L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il Relatore propone che si svolga un breve ciclo di audizioni con cui l'Ufficio di Presidenza integrato possa coadiuvare la discussione congiunta della Commissione sui due disegni di legge in titolo: ciò mediante un'attività istruttoria che potrebbe contemplare anche l'acquisizione di contributi scritti (compreso quello già pervenuto alla Presidenza dalla InarCassa).

Non facendosi osservazioni la Commissione conviene sulla proposta del relatore ed il Presidente invita i Gruppi a far pervenire l'elenco dei soggetti da audire entro le ore 12 del prossimo venerdì 29 ottobre 2021.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

**(2086) PILLON ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio**  
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 19 ottobre.

Il **PRESIDENTE** - con riferimento agli emendamenti già pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 3 agosto ultimo scorso - dà conto della riformulazione dell'emendamento 3.2 (testo 2) a firma Mirabelli, Cirinnà e Rossomando, pervenuta lo scorso 4 agosto e che sarà pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna. Indi, dati per illustrati gli emendamenti proposti, precisa che l'ultimo dei pareri obbligatori richiesti - quello della commissione Bilancio - è previsto nella giornata di oggi, per cui si potrebbe passare alle votazioni nella seduta di domani.

Il relatore **PEPE** (*L-SP-PSd'Az*) ravvisa la necessità di una concertazione politica tra i capigruppo della maggioranza, prima della seduta di domani.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(882) Deputati ORLANDO e FRANCESCHINI. - Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 19 ottobre.

Il **PRESIDENTE**, dati per illustrati gli emendamenti proposti, precisa che l'ultimo dei pareri obbligatori richiesti - quello della commissione Bilancio - è previsto nella giornata di oggi, per cui si potrebbe passare alle votazioni nella seduta di domani.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1438) Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria**  
**(1516) IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali**  
**(1555) MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale**  
**(1582) BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo**  
**(1714) ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria**  
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 ottobre.

Stante la richiesta del sottosegretario MULÉ di concertarsi con il Dicastero competente, prima di offrire una risposta alla reiterata richiesta della Commissione di lumi in ordine alla preannunciata proposizione di un testo emendativo del Governo, il **PRESIDENTE** richiede per la seduta di domani la presenza del rappresentante del Governo competente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice [GAUDIANO](#) (M5S) chiede che venga posto all'ordine del giorno della seduta già convocata per domani, mercoledì 27 ottobre, il seguito della discussione del disegno di legge n. 2326: ai fini della proroga del termine della Commissione di inchiesta sulla comunità "Il Forteto", la relativa Presidente ha infatti fatto pervenire al Relatore la richiesta documentazione istruttoria.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

#### EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2086](#)

Art. 3

### 3.2 (testo 2)

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art.3

*(Obblighi a carico dei responsabili di piattaforme di condivisione contenuti online)*

1. Dopo l'articolo 57-bis del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 57-ter. - *(Reati ai danni di minorenni commessi col mezzo delle piattaforme di condivisione di contenuti online)* - Salva la responsabilità dell'autore, il responsabile delle piattaforme di condivisione di contenuti online che non abbia previsto strumenti online per l'invio di richieste di rimozione di contenuti resi disponibili tramite i propri sistemi, che configurino i reati di cui agli articoli 414, commi quinto e sesto, e 580, commi terzo e quarto è punito, a titolo di colpa, se il reato è commesso, con una multa da 25.000 euro a 50.000 euro ".

2. Alla piattaforma di condivisione di contenuti online che svolge indagini volontarie o altre attività volte a rilevare, identificare e rimuovere, o impedire l'accesso a contenuti resi disponibili online che configurano i reati di cui agli articoli 414, commi quinto e sesto, e 580, commi terzo e quarto del codice penale si applicano in ogni caso le esenzioni di responsabilità di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.»

## **1.4.2.2. 5<sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio)**



## 1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 450 (pom.) del 05/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
MARTEDÌ 5 OTTOBRE 2021  
**450ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore [DAMIANI](#) (FIBP-UDC), nel rappresentare la difficoltà di organizzare i lavori nella attuale Sala Capitolare della Biblioteca del Senato, chiede che in futuro si disponga di un'aula più idonea allo svolgimento delle sedute della Commissione bilancio, prospettando la possibilità di ritornare nell'aula della 5a Commissione.

La senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az), nel comprendere le considerazioni del senatore Damiani, fa tuttavia presente la ristrettezza degli spazi dell'aula della Commissione bilancio, anche ai fini del rispetto delle normative di sicurezza, nonché nella prospettiva dell'imminente sessione di bilancio.

Il PRESIDENTE si riserva di affrontare tale questione, rappresentando tuttavia che lo svolgimento delle sedute di questa settimana nella Sala Capitolare è condizionato dalla necessità di procedere alle audizioni sulla Nota di aggiornamento del DEF 2021.

### *IN SEDE CONSULTIVA*

***(2371) Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia***

(Parere alle Commissioni 2a e 10a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo. Parere non ostativo con presupposti e osservazione. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

*Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 settembre.*

Il relatore [FERRO](#) (FIBP-UDC) illustra la seguente proposta di parere sul testo del decreto-legge:

"La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che: con riferimento all'articolo 3 (Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto), per quanto concerne la realizzazione della piattaforma telematica nazionale prevista al comma 1, viene confermata la congruità delle risorse ipotizzate rispetto ai fabbisogni di spesa in termini di hardware e software necessari per l'accesso e l'utilizzo sull'intero territorio nazionale quantificati in euro 700.000 per l'anno 2022, sulla base di esperienze precedentemente consolidate in materia di informatizzazione dei servizi della giustizia realizzati mediante il ricorso a piattaforme digitali. Si rappresenta, poi, che la gestione e la manutenzione delle piattaforme sono poste a carico delle Camere di commercio, dove la piattaforma risulterà collocata, e si conferma che per le attività di collegamento alla banca dati nazionale non derivano oneri per i medesimi enti, in quanto le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente risultano congrue per le finalità esposte. Per quanto riguarda, infine, i compiti assegnati a ciascuna Camera di commercio dei capoluoghi di regione, si conferma la sostenibilità della formazione, tenuta ed aggiornamento dell'elenco degli esperti che si traduce in un'attività non complessa, tenuto conto che la verifica dei requisiti necessari all'inserimento negli elenchi stessi dei soggetti che facciano domanda è di tipo meramente formale e documentale e non richiede ulteriore istruttoria; con riferimento all'articolo 5 (Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento) e agli adempimenti in capo al segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in ordine alle osservazioni sull'indipendenza dell'esperto, viene rappresentato che i richiamati adempimenti saranno limitati ad una mera comunicazione alla commissione ai fini di una eventuale sostituzione: le connesse attività non comporteranno pertanto un significativo aggravio di funzioni; riguardo all'articolo 7 (Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari) e al compenso per l'eventuale nomina di un ausiliario del giudice, viene evidenziato che dall'applicazione della norma non si rinvergono profili di onerosità a carico del bilancio dello Stato, posto che si tratta di un procedimento che si inserisce in un processo di risanamento aziendale che, per definizione, non consente l'ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato: il suddetto compenso rimane pertanto a carico delle parti. Con riferimento alla previsione di tenere le udienze preferibilmente in videoconferenza, viene confermato che l'utilizzo dei citati sistemi è già previsto ed ampiamente sperimentato e collaudato dalla normativa processuale conseguente allo stato di emergenza epidemiologica e che le piattaforme messe allo scopo a disposizione degli uffici giudiziari possono essere utilizzate anche ai fini della tenuta delle udienze previste dal provvedimento in esame. Peraltro, i costi di tali piattaforme non sono correlati all'utilizzo che ne viene fatto, per cui l'eventuale aumento delle udienze in videoconferenza non sembra suscettibile di determinare un aumento degli oneri per il bilancio dello Stato. Viene inoltre evidenziato che i procedimenti cautelari in esame, in quanto finalizzati al risanamento dell'impresa, ne evitano il fallimento andando a diminuire il contenzioso fallimentare o concorsuale in generale; con riguardo all'articolo 16 (Compenso dell'esperto), viene confermato che i relativi oneri sono posti a carico dell'impresa e in caso di procedura fallimentare sono normalmente posti a carico della procedura stessa, e viene evidenziato che la prededuzione si sostanzia nel diritto, accordato per legge (articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), di vedere soddisfatti i propri crediti prima e al di fuori del concorso degli altri creditori, via via che essi giungono a scadenza, a condizione che vi sia disponibilità delle somme necessarie. Pertanto, laddove non fosse possibile provvedere al pagamento, in via prioritaria, del credito dell'esperto, questi concorrerà, insieme con gli altri creditori concorsuali, secondo l'ordine stabilito dalla legge, nell'ambito della procedura liquidatoria conseguente all'esito negativo della procedura di composizione negoziata. Si conferma quindi che il compenso dell'esperto è a carico dell'impresa, qualunque sia l'esito della procedura, come testualmente prevede la norma, che disciplina anche le ipotesi di mancato pagamento conferendo alla liquidazione il valore di prova scritta per l'ottenimento di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, emesso nei confronti dell'imprenditore che ha richiesto la nomina dell'esperto. Il rischio di mancato pagamento resta a carico dell'esperto e, in tal senso, non si rinvergono possibili ricadute finanziarie né per le Camere di commercio né per l'Amministrazione giudiziaria. Analoga assicurazione viene formulata con riferimento all'articolo 17 (Imprese sotto soglia);

con riferimento all'articolo 18 (Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio), viene assicurato che l'introduzione della nuova procedura di concordato non è suscettibile di determinare nuovi aggravii sui carichi di lavoro degli uffici giudiziari, trattandosi di uno strumento semplificato rispetto al concordato attualmente previsto, cui farebbe comunque ricorso l'impresa, sia pure nelle forme dell'attuale legge fallimentare (o del Codice della crisi), per perseguire il risanamento; in ordine all'articolo 19 (Disciplina della liquidazione del patrimonio), viene ribadito che, in caso di procedura di risanamento, e dunque in caso di procedura concordataria, non vi è possibilità di ammissione dell'imprenditore al patrocinio a spese dello Stato e l'eventuale incapacienza consente al liquidatore o all'ausiliario unicamente di insinuarsi al passivo del successivo fallimento o di tentare la riscossione del credito con procedura esecutiva individuale; riguardo all'articolo 24 (Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria), in merito alle procedure concorsuali di reclutamento dei magistrati viene confermato che giungeranno a termine entro il primo semestre 2022 e che le 20 unità da inquadrare saranno ricomprese nel prossimo concorso per magistrato ordinario che sarà bandito entro il mese di dicembre 2021. Viene assicurato, inoltre, che per le eventuali dotazioni individuali d'ufficio (set di arredi e dotazioni informatiche) si provvederà con le ordinarie risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, iscritte nel bilancio del Ministero della Giustizia. Per quanto attiene, infine, ai profili di copertura finanziaria si conferma la sostenibilità finanziaria della norma in esame mediante il ricorso ai fondi speciali di parte corrente previsti nel bilancio 2021-2023 allo scopo utilizzando gli accantonamenti dell'amministrazione giudiziaria, nonché l'adeguatezza delle risorse rimanenti utilizzabili per far fronte agli eventuali fabbisogni di spesa già programmati; in relazione all'articolo 25 (Misure urgenti in materia di semplificazione delle procedure di pagamento degli indennizzi per equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo), viene confermato quanto indicato in relazione tecnica e viene precisato che la piattaforma per la gestione degli indennizzi è stata già realizzata dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA), essendo già in uso da parte dell'amministrazione giudiziaria per la liquidazione delle spese di giustizia e che gli eventuali interventi di adeguamento dei sistemi informativi saranno espletati avvalendosi delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; con riferimento all'articolo 26 (Disposizioni urgenti per la semplificazione del procedimento di assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia) viene rappresentato che le risorse del Fondo unico di giustizia potranno essere proficuamente destinate, ad integrazione delle ordinarie risorse di bilancio del Ministero della giustizia, al finanziamento, tra gli altri, di una serie di interventi urgenti, secondo l'ordine di priorità in via di definizione;

nel presupposto che:

- non derivino oneri per la finanza pubblica dalla specifica formazione richiesta agli esperti, la cui disciplina è rimessa, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, a un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia;
- la deroga, prevista dall'articolo 26, alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, non pregiudichi altre finalità e impegni di spesa già assunti a legislazione vigente sulle risorse intestate al Fondo unico di giustizia, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: con riferimento all'articolo 3, considerato che il numero delle richieste di composizione negoziata da parte delle imprese, e quindi delle relative verifiche da parte delle camere di commercio interessate, potrebbe crescere in misura significativa, al fine di assicurare la copertura finanziaria di possibili oneri tale da non gravare sul bilancio dello Stato, si valuti la previsione di un apposito diritto di segreteria commisurato, secondo quanto già altrimenti previsto dalla legge, sui costi effettivamente sostenuti dalle camere di commercio."

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) esprime perplessità in merito all'osservazione contenuta nella proposta di parere, riguardante la previsione di un apposito diritto di segreteria in favore delle camere di commercio.

Il RELATORE osserva come il suddetto rilievo vada nello stesso senso di una proposta emendativa presentata nelle Commissioni di merito.

Il PRESIDENTE osserva come il provvedimento in esame introduca una procedura transitoria per disciplinare le fattispecie fallimentari, nelle more dell'entrata in vigore del codice sulla crisi d'impresa.

A tale riguardo, rappresenta possibili criticità finanziarie indirette connesse al fatto che l'accesso alla nuova procedura di negoziazione e al concordato semplificato venga consentito sia agli imprenditori in crisi conclamata sia a quelli che versano in una situazione di crisi lieve.

Evidenzia peraltro come un'eccessiva apertura delle maglie della legge fallimentare non costituisca un elemento positivo per i conti pubblici e per il gettito erariale.

Altresì, esprime perplessità in merito alla soppressione della norma che limitava l'accesso al concordato preventivo ai soggetti che avessero liquidato almeno il 20 per cento della massa debitoria.

Pur nella consapevolezza che tali rilievi rivestono anche aspetti di merito, reputa comunque opportuno darne conto, in considerazione del loro effetto, sia pure indiretto, sui conti pubblici.

La senatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*), pur comprendendo le perplessità espresse dal presidente Pesco, osserva come l'accesso alla procedura negoziata sia comunque subordinato al vaglio preventivo della segreteria della commissione della Camera di commercio, nonché alla valutazione *ex post* dell'esperto, il cui ruolo risulta cruciale, anche in considerazione della necessità che tali figure siano altamente qualificate e dotate della dovuta esperienza aziendale.

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) condivide le perplessità manifestate dal presidente Pesco, in ragione del dato fattuale rappresentato da un diffuso numero di aziende che tendono a indebitarsi in maniera molto rilevante.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) svolge alcune considerazioni sulle connessioni tra la procedura negoziata e l'apertura di ipoteche giudiziali.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, con l'avviso favorevole della rappresentante del GOVERNO e previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

Il relatore [FERRO](#) (*FIBP-UDC*) illustra quindi gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari della proposta 1.6, che appare ampliare la competenza del Tribunale delle imprese. Chiede conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento 1.7, con particolare riguardo all'applicabilità della misura della sospensione di tutte le procedure esecutive fino a dodici mesi. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 2.9, 2.10 e 2.11, che prevedono, oltre alla nomina di un esperto, l'affiancamento di un ulteriore soggetto con comprovata esperienza nello specifico settore economico, e l'istituzione di un ulteriore elenco a cura delle Camere di commercio. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 3.2, che affida esplicitamente la gestione della piattaforma al sistema delle camere di commercio sotto la vigilanza dei Ministeri della giustizia e dello sviluppo economico. Si valutino gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 3.9, 3.10 e 3.11, che intervengono sui criteri di individuazione delle camere di commercio incaricate della formazione e della gestione dell'elenco degli esperti. Occorre valutare la possibile portata finanziaria della proposta 3.38, che individua tra i docenti universitari il soggetto responsabile della formazione degli esperti. Si valutino altresì le

proposte 3.39 e 3.41, che intervengono sui criteri di individuazione delle camere di commercio incaricate, rispettivamente, di ricevere la richiesta di inserimento nell'elenco degli esperti e di istituire la commissione che procede alla relativa nomina. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 3.53, con particolare riguardo alla lettera b), che interviene sulla disposizione di copertura, prevedendo la conclusione di apposita convenzione tra il Ministero della giustizia, il Ministero dello sviluppo economico e l'Unioncamere per la gestione della piattaforma unica nazionale. Allo stesso modo devono valutarsi gli analoghi emendamenti 3.66 e 3.67. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 3.65, che attribuisce la gestione della piattaforma a Unioncamere sulla base di una convenzione con i Ministeri vigilanti, a cui sono altresì attribuiti compiti di monitoraggio e di implementazione della struttura informatica. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26 e 5.27, in base alle quali - per far fronte ai costi che gravano sulle camere di commercio per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa - si ricorrerà al versamento dei diritti di segreteria destinati alle camere di commercio medesime. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10, non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 11, chiede conferma del carattere ordinamentale delle analoghe proposte 11.4, 11.8, 11.9 e 11.10, laddove consentono l'accesso delle imprese agricole alla procedura di sovraindebitamento. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 11.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 12, non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 13, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 13.0.1 che modifica la disciplina sulle modalità di attuazione e sui criteri di finanziamento dei distretti turistici.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 14, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 14.1, che modifica la disciplina sulla rateazione dei debiti tributari dell'imprenditore. Occorre, altresì, valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 14.2, 14.3 e 14.4, che aumentano da settantadue a centoventi le rate mensili per l'assolvimento dei debiti tributari. Occorre, inoltre, valutare la portata finanziaria degli analoghi emendamenti 14.5 e 14.6, che, oltre ad aumentare il numero delle rate, modificano la disciplina sulla decadenza dal beneficio della rateazione. Risulta necessario valutare gli effetti finanziari delle analoghe proposte 14.7, 14.8, 14.9 e 14.10 che sembrerebbero ampliare i casi in cui può essere portata in detrazione la variazione dell'Iva. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 14.11. Chiede, altresì, conferma dell'assenza di oneri derivanti dagli analoghi emendamenti 14.0.1, 14.0.2 e 14.0.3 che, in caso di presentazione dell'istanza di composizione negoziata della crisi, permettono di non attivare la segnalazione all'organismo di composizione della crisi di impresa (OCRI) da parte dei creditori pubblici qualificati

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti agli articoli 16, 17 e 18, non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 19, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 19.1 (che prevede la possibilità di nominare la società Fintecna S.p.A. come commissario nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) e 19.2 (che contempla tra l'altro la facoltà di affidare a Fintecna S.p.A. le operazioni di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 20, occorre valutare gli eventuali effetti finanziari della proposta 20.2, che sembra ampliare il beneficio dell'esdebitazione, con possibili impatti sui crediti dell'erario, di enti previdenziali e di altri soggetti pubblici. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 20.8, in tema di pagamento dei debiti alle pubbliche amministrazioni ai fini

del rilascio del documento unico di regolarità contributiva nella procedura di ammissione al concordato preventivo. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 20. Per quanto riguarda l'emendamento riferito all'articolo 21, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 21.0.1, sull'impiego delle risorse destinate dalla legge di bilancio 2020 all'acquisto di beni strumentali e non utilizzate.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 23, si richiede la relazione tecnica sulle proposte 23.0.1, 23.0.2, 23.0.3 e 23.0.40 (già 26.0.4), recanti l'estensione dell'ambito di applicazione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, con particolare riguardo all'istituzione di un nuovo elenco di consulenti e alla loro attività. Occorre acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 23.0.4, 23.0.5 e 23.0.50 (già 26.0.5), sull'alimentazione del Fondo per le vittime dell'usura, con particolare riguardo alla copertura dei costi di gestione delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica altresì sugli analoghi emendamenti 23.0.6 e 23.0.7, che prevedono, tra l'altro, l'istituzione di un nuovo ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione italiana alberghi per la gioventù". Richiede la relazione tecnica sulle proposte 23.0.8 (recante disposizioni di carattere retroattivo in tema di efficacia degli incentivi all'occupazione), 23.0.9 (in tema di sgravi contributivi in caso di conversione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro a termine) e 23.0.10 (recante un esonero contributivo totale per incentivare l'occupazione nel settore turistico). Appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri gli emendamenti 23.0.11 e 23.0.12. Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 23.0.13, che aumenta il numero dei componenti del Consiglio e della Giunta delle Camere di commercio aventi competenza sul territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena. Appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri le proposte 23.0.14 e 23.0.15. Chiede conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento 23.0.16, che interviene sul codice civile in tema di commissariamento delle società cooperative. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 23.

Non vi sono osservazioni sull'emendamento riferito all'articolo 25.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 26, occorre acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 26.0.1 (recante l'autorizzazione a bandire un concorso per 500 magistrati ordinari), 26.0.2 (sulle modalità di svolgimento della sessione 2021 dell'esame da avvocato) e 26.0.3 (in tema di organizzazione del Ministero della giustizia, con effetti sulla dotazione organica). Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 26.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 27, richiede la relazione tecnica sulle analoghe proposte 27.0.1, 27.0.2 e 27.0.3, che prevedono la facoltà per le pubbliche amministrazioni di avvalersi della Cassa depositi e prestiti per il supporto nell'attuazione degli interventi pubblici anche connessi al PNRR, nonché la possibilità per il Ministero dello sviluppo economico di sottoscrivere quote dei fondi di venture capital, con particolare riguardo alle modalità di copertura ivi previste, a valere sugli apporti in titoli relativi al Patrimonio destinato.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 28.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento x1.1 (già 26.0.6), recante una delega per il recepimento di una direttiva in tema di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione europea.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario sull'emendamento 1.6, in quanto recante maggiori oneri, mentre rappresenta la necessità di acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 1.7.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) chiede di sospendere l'esame della proposta 1.7, al fine di verificare se sia possibile acquisire la relazione tecnica.

La sottosegretaria SARTORE, in merito agli emendamenti segnalati all'articolo 2, formula un avviso contrario sulle proposte 2.9, 2.10 e 2.11, per assenza di relazione tecnica.

Chiede poi di tenere accantonato l'esame dell'emendamento 2.3, stante la necessità di acquisire

un'integrazione della relazione tecnica.

Successivamente, chiede di accantonare l'esame degli emendamenti segnalati dal relatore agli articoli 3, 5, 11 e 13, mentre concorda con l'avviso non ostativo in merito agli emendamenti riferiti agli articoli 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 12.

Passando agli emendamenti segnalati dal relatore all'articolo 14, chiede l'accantonamento della proposta 14.1, mentre esprime un avviso contrario sulle analoghe proposte 14.2, 14.3 e 14.4, in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri.

Analogamente, esprime un avviso contrario, per onerosità, sulle proposte 14.5 e 14.6.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) ritiene che la modifica della disciplina sulla decadenza dal beneficio della rateazione non sia suscettibile di determinare maggiori oneri.

Chiede pertanto di accantonare gli emendamenti 14.5 e 14.6, al fine di acquisire la relazione tecnica.

La sottosegretaria SARTORE esprime quindi un avviso contrario sulle analoghe proposte 14.7, 14.8, 14.9 e 14.10, in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri.

Formula poi un avviso contrario sull'emendamento 14.11 per assenza di relazione tecnica, mentre chiede l'accantonamento degli analoghi emendamenti 14.0.1, 14.0.2 e 14.0.3.

Dopo aver chiesto l'accantonamento degli emendamenti 15.1 e 15.2, formula un avviso non ostativo sulle proposte emendative riferite agli articoli 16, 17 e 18.

In merito agli emendamenti segnalati dal relatore agli articoli 19 e 20, ne chiede l'accantonamento.

Sull'emendamento 21.0.1, esprime quindi un parere contrario per assenza di relazione tecnica.

I senatori [DELL'OLIO](#) (M5S) e [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) chiedono di accantonare l'esame dell'emendamento 21.0.1, per approfondirne le eventuali implicazioni finanziarie.

La rappresentante del GOVERNO, in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 23, rappresenta poi la necessità di acquisire la relazione tecnica sulle analoghe proposte 23.0.1, 23.0.2, 23.0.3 e 23.0.40 (già 26.0.4).

Il PRESIDENTE chiede al Governo di valutare la possibilità di una riformulazione di tali proposte, subordinando l'inserimento di nuove finalizzazioni del fondo di solidarietà per le vittime dell'usura ad un previo monitoraggio sull'effettivo tiraggio delle risorse già allocate.

Prospetta quindi l'accantonamento degli emendamenti citati, nonché delle proposte 23.0.4, 23.0.5 e 23.0.50 (già 26.0.5).

Successivamente, la rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario sugli analoghi emendamenti 23.0.6 e 23.0.7, rappresentando la necessità di acquisire la relazione tecnica.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco), pur comprendendo le ragioni della contrarietà del Governo, reputa comunque opportuno un approfondimento, considerando che il tema sollevato da tali proposte emendative è ricorrente e merita una riflessione.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dei citati emendamenti 23.0.6 e 23.0.7.

Successivamente, la sottosegretaria SARTORE esprime un avviso contrario sulle proposte 23.0.8, 23.0.9, 23.0.10, 23.0.11, 23.0.12, 23.0.13, 23.0.14 e 23.0.15, in quanto produttivi di oneri non correttamente quantificati né coperti e risultando in ogni caso necessaria l'acquisizione della relazione tecnica.

Esprime invece un avviso non ostativo sull'emendamento 23.0.16, nonché sull'unico emendamento riferito all'articolo 25.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento della proposta 23.0.14, per favorirne un approfondimento istruttorio.

La rappresentante del GOVERNO chiede poi di accantonare gli emendamenti segnalati dal relatore agli articoli 26 e 27, nonché l'emendamento x1.1 (già 26.0.6).

Si esprime, invece, in senso non ostativo sugli emendamenti riferiti all'articolo 28.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore [FERRO](#) (*FIBP-UDC*) propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.6, 2.9, 2.10, 2.11, 14.2, 14.3, 14.4, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10, 14.11, 23.0.8, 23.0.9, 23.0.10, 23.0.11, 23.0.12, 23.0.13 e 23.0.15.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 1.7, 2.3, 3.2, 3.9, 3.10, 3.11, 3.38, 3.39, 3.41, 3.53, 3.65, 3.66, 3.67, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 11.4, 11.8, 11.9, 11.10, 13.0.1, 14.1, 14.5, 14.6, 14.0.1, 14.0.2, 14.0.3, 15.1, 15.2, 19.1, 19.2, 20.2, 20.8, 21.0.1, 23.0.1, 23.0.2, 23.0.3, 23.0.40 (già 26.0.4), 23.0.4, 23.0.5, 23.0.50 (già 26.0.5), 23.0.6, 23.0.7, 23.0.14, 26.0.1, 26.0.2, 26.0.3, 27.0.1, 27.0.2, 27.0.3, x1.1 (già 26.0.6), 5.9 (testo 2), 5.25 (testo 2), 5.28 (già 2.12), 17.2 (testo 2) e 20.10 (testo 2), il cui esame resta sospeso."

Posta ai voti, la proposta di parere avanzata dal relatore risulta approvata.

Il seguito dell'esame degli emendamenti è quindi rinviato.

***(2371) Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia***

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo con presupposti e osservazione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [FERRO](#) (*FIBP-UDC*) propone di ribadire per l'Assemblea il seguente parere sul testo già reso alle Commissioni di merito: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che: con riferimento all'articolo 3 (Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto), per quanto concerne la realizzazione della piattaforma telematica nazionale prevista al comma 1, viene confermata la congruità delle risorse ipotizzate rispetto ai fabbisogni di spesa in termini di hardware e software necessari per l'accesso e l'utilizzo sull'intero territorio nazionale quantificati in euro 700.000 per l'anno 2022, sulla base di esperienze precedentemente consolidate in materia di informatizzazione dei servizi della giustizia realizzati mediante il ricorso a piattaforme digitali. Si rappresenta, poi, che la gestione e la manutenzione delle piattaforme sono poste a carico delle Camere di commercio, dove la piattaforma risulterà collocata, e si conferma che per le attività di collegamento alla banca dati nazionale non derivano oneri per i medesimi enti, in quanto le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente risultano congrue per le finalità esposte. Per quanto riguarda, infine, i compiti assegnati a ciascuna Camera di commercio dei capoluoghi di regione, si conferma la sostenibilità della formazione, tenuta ed aggiornamento dell'elenco degli esperti che si traduce in un'attività non complessa, tenuto conto che la verifica dei requisiti necessari all'inserimento negli elenchi stessi dei soggetti che facciano domanda è di tipo meramente formale e documentale e non richiede ulteriore istruttoria; con riferimento all'articolo 5 (Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento) e agli adempimenti in capo al segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in ordine alle osservazioni sull'indipendenza dell'esperto, viene rappresentato che i richiamati adempimenti saranno limitati ad una mera comunicazione alla commissione ai fini di una eventuale sostituzione: le connesse attività non comporteranno pertanto un significativo aggravio di



funzioni; riguardo all'articolo 7 (Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari) e al compenso per l'eventuale nomina di un ausiliario del giudice, viene evidenziato che dall'applicazione della norma non si rinvergono profili di onerosità a carico del bilancio dello Stato, posto che si tratta di un procedimento che si inserisce in un processo di risanamento aziendale che, per definizione, non consente l'ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato: il suddetto compenso rimane pertanto a carico delle parti. Con riferimento alla previsione di tenere le udienze preferibilmente in videoconferenza, viene confermato che l'utilizzo dei citati sistemi è già previsto ed ampiamente sperimentato e collaudato dalla normativa processuale conseguente allo stato di emergenza epidemiologica e che le piattaforme messe allo scopo a disposizione degli uffici giudiziari possono essere utilizzate anche ai fini della tenuta delle udienze previste dal provvedimento in esame. Peraltro, i costi di tali piattaforme non sono correlati all'utilizzo che ne viene fatto, per cui l'eventuale aumento delle udienze in videoconferenza non sembra suscettibile di determinare un aumento degli oneri per il bilancio dello Stato. Viene inoltre evidenziato che i procedimenti cautelari in esame, in quanto finalizzati al risanamento dell'impresa, ne evitano il fallimento andando a diminuire il contenzioso fallimentare o concorsuale in generale; con riguardo all'articolo 16 (Compenso dell'esperto), viene confermato che i relativi oneri sono posti a carico dell'impresa e in caso di procedura fallimentare sono normalmente posti a carico della procedura stessa, e viene evidenziato che la prededuzione si sostanzia nel diritto, accordato per legge (articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), di vedere soddisfatti i propri crediti prima e al di fuori del concorso degli altri creditori, via via che essi giungono a scadenza, a condizione che vi sia disponibilità delle somme necessarie. Pertanto, laddove non fosse possibile provvedere al pagamento, in via prioritaria, del credito dell'esperto, questi concorrerà, insieme con gli altri creditori concorsuali, secondo l'ordine stabilito dalla legge, nell'ambito della procedura liquidatoria conseguente all'esito negativo della procedura di composizione negoziata. Si conferma quindi che il compenso dell'esperto è a carico dell'impresa, qualunque sia l'esito della procedura, come testualmente prevede la norma, che disciplina anche le ipotesi di mancato pagamento conferendo alla liquidazione il valore di prova scritta per l'ottenimento di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, emesso nei confronti dell'imprenditore che ha richiesto la nomina dell'esperto. Il rischio di mancato pagamento resta a carico dell'esperto e, in tal senso, non si rinvergono possibili ricadute finanziarie né per le Camere di commercio né per l'Amministrazione giudiziaria. Analoga assicurazione viene formulata con riferimento all'articolo 17 (Imprese sotto soglia); con riferimento all'articolo 18 (Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio), viene assicurato che l'introduzione della nuova procedura di concordato non è suscettibile di determinare nuovi aggravii sui carichi di lavoro degli uffici giudiziari, trattandosi di uno strumento semplificato rispetto al concordato attualmente previsto, cui farebbe comunque ricorso l'impresa, sia pure nelle forme dell'attuale legge fallimentare (o del Codice della crisi), per perseguire il risanamento; in ordine all'articolo 19 (Disciplina della liquidazione del patrimonio), viene ribadito che, in caso di procedura di risanamento, e dunque in caso di procedura concordataria, non vi è possibilità di ammissione dell'imprenditore al patrocinio a spese dello Stato e l'eventuale incapacienza consente al liquidatore o all'ausiliario unicamente di insinuarsi al passivo del successivo fallimento o di tentare la riscossione del credito con procedura esecutiva individuale; riguardo all'articolo 24 (Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria), in merito alle procedure concorsuali di reclutamento dei magistrati viene confermato che giungeranno a termine entro il primo semestre 2022 e che le 20 unità da inquadrare saranno ricomprese nel prossimo concorso per magistrato ordinario che sarà bandito entro il mese di dicembre 2021. Viene assicurato, inoltre, che per le eventuali dotazioni individuali d'ufficio (set di arredi e dotazioni informatiche) si provvederà con le ordinarie risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, iscritte nel bilancio del Ministero della Giustizia. Per quanto attiene, infine, ai profili di copertura finanziaria si conferma la sostenibilità finanziaria della norma in esame mediante il ricorso ai fondi speciali di parte corrente previsti nel bilancio 2021-2023 allo scopo utilizzando gli accantonamenti dell'amministrazione giudiziaria, nonché l'adeguatezza delle risorse rimanenti utilizzabili per far fronte agli eventuali fabbisogni di spesa già programmati; in

relazione all'articolo 25 (Misure urgenti in materia di semplificazione delle procedure di pagamento degli indennizzi per equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo), viene confermato quanto indicato in relazione tecnica e viene precisato che la piattaforma per la gestione degli indennizzi è stata già realizzata dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA), essendo già in uso da parte dell'amministrazione giudiziaria per la liquidazione delle spese di giustizia e che gli eventuali interventi di adeguamento dei sistemi informativi saranno espletati avvalendosi delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; con riferimento all'articolo 26 (Disposizioni urgenti per la semplificazione del procedimento di assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia) viene rappresentato che le risorse del Fondo unico di giustizia potranno essere proficuamente destinate, ad integrazione delle ordinarie risorse di bilancio del Ministero della giustizia, al finanziamento, tra gli altri, di una serie di interventi urgenti, secondo l'ordine di priorità in via di definizione;

nel presupposto che:

- non derivino oneri per la finanza pubblica dalla specifica formazione richiesta agli esperti, la cui disciplina è rimessa, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, a un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia;
- la deroga, prevista dall'articolo 26, alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, non pregiudichi altre finalità e impegni di spesa già assunti a legislazione vigente sulle risorse intestate al Fondo unico di giustizia, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: con riferimento all'articolo 3, considerato che il numero delle richieste di composizione negoziata da parte delle imprese, e quindi delle relative verifiche da parte delle camere di commercio interessate, potrebbe crescere in misura significativa, al fine di assicurare la copertura finanziaria di possibili oneri tale da non gravare sul bilancio dello Stato, si valuti la previsione di un apposito diritto di segreteria commisurato, secondo quanto già altrimenti previsto dalla legge, sui costi effettivamente sostenuti dalle camere di commercio.".

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, con l'avviso favorevole della rappresentante del GOVERNO e previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

**(1228) LA PIETRA ed altri. - Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del PistoiaBlues Festival**

(Parere alla 7a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 21 settembre.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota istruttoria recante elementi informativi sull'utilizzo del fondo unico per lo spettacolo richiesti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening**

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MANCA (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire elementi istruttori a sostegno della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria per le attività di controllo connesse all'obbligatorietà del green pass nei luoghi di

lavoro previste agli articoli 1 e 2. Rappresenta poi che il comma 1, lettera a), dell'articolo 4 - modificando l'articolo 5 del decreto-legge n. 105 del 2021 - proroga dal 30 novembre al 31 dicembre 2021 la possibilità di somministrazione di *test* antigenici rapidi, tramite farmacie e altre strutture sanitarie, a prezzi calmierati. A tale riguardo, relativamente alla quantificazione dell'onere, la relazione tecnica sembrerebbe aver considerato solo i minorenni dai 12 ai 18 anni, mentre la norma comunque consente di agevolare anche la somministrazione di test alla platea dei maggiorenni che, tra l'altro, in virtù degli obblighi imposti per l'accesso al lavoro, potrebbe registrare un aumento significativo del numero delle richieste di somministrazione del *test*. Pertanto, si rende necessario acquisire chiarimenti volti a suffragare la correttezza delle stime effettuate. Sempre in relazione al comma 1 dell'articolo 4, osserva che, pur essendo prevista una copertura al comma 3, manca invece la norma autorizzativa di spesa. In particolare, poiché il comma 1 modifica una norma vigente, andrebbe modificata anche la relativa autorizzazione di spesa prevista dal comma 2 del citato articolo 5 del decreto-legge n. 105 del 2021.

Altresì, considerato che, al comma 3 dell'articolo 4, viene ridotto il Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, preso atto che il Fondo medesimo presenta le necessarie disponibilità, andrebbe confermato che le risorse residue siano sufficienti a fronteggiare i fabbisogni previsti per la parte finale dell'anno.

L'articolo 6 prevede che le somme trasferite a Sport e Salute S.p.a. per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all'emergenza Covid-19, di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 73 del 2021, non utilizzate, siano riversate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per il 50 per cento al Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano e, per il restante 50 per cento, al Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale. Considerato che il comma 13 del predetto articolo 44 prevedeva che "le somme trasferite alla società Sport e Salute S.p.a. e non utilizzate sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 settembre 2021" e che il presente decreto-legge è entrato in vigore il 21 settembre 2021, la deroga prevista sembrerebbe comportare riflessi onerosi, dal momento che, in assenza della norma in esame, le somme non utilizzate sarebbero state riversate all'entrata del bilancio dello Stato, senza ulteriori destinazioni alla spesa.

Con riguardo all'articolo 7, risulta opportuno acquisire chiarimenti in merito alla corretta quantificazione dell'onere relativo al miglioramento dell'assistenza tecnica per l'acquisizione delle certificazioni verdi Covid-19, che sembrerebbe leggermente sottostimato dalla relazione tecnica. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 260 del Servizio del bilancio.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi di risposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2401) Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale**  
(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **FAGGI** (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, riguardo all'articolo 1, che occorre chiedere chiarimenti sulla portata finanziaria del comma 1, atteso che la finalità di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, secondo il tenore letterale dell'alinea ["Anche al fine (...)"], non risulta esaustiva.

Relativamente al comma 2, ove si stabilisce che l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2021, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per le utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, segnala che la norma non si presta ad essere contenuta entro un tetto di spesa, trattandosi non di una riduzione parziale ma totale delle aliquote relative agli oneri generali suddetti. A tale proposito, segnala che la Relazione tecnica ritiene che il gettito derivante dagli oneri generali di sistema per il quarto trimestre 2021 sia identico a quello verificatosi nel terzo trimestre, non considerando alcune possibili variabili che potrebbero

incidere sull'entità del gettito. In particolare, considerato che sembra non si sia tenuto conto dei possibili incrementi derivanti da un aumento dei consumi legati alla ripresa economica, la quantificazione operata dalla Relazione tecnica appare poco prudentiale, per cui occorre avere chiarimenti e rassicurazioni al riguardo.

In relazione all'articolo 3, che prevede il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas, rilevato che l'onere è limitato all'entità dell'importo indicato (450 milioni di euro per il 2021) e che la norma lascia margini di modulabilità dell'intervento alla deliberazione dell'Autorità, andrebbe confermato che l'ARERA sia in effetti in grado di rideterminare le tariffe agevolate in modo da contenere gli oneri entro il tetto di spesa previsto.

Per quanto concerne l'articolo 4, comma 1, allegato 1, n. 1, chiede conferma che, dall'abrogazione dell'articolo 1, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo n. 188 del 2014, nella parte in cui prevedono l'emanazione di un regolamento ministeriale finalizzato a contrastare i fenomeni di elusione tramite l'innalzamento dei livelli di garanzia della tracciabilità del tabacco, non derivino ulteriori oneri per la finanza pubblica. Con riguardo all'articolo 5, che reca la copertura finanziaria del provvedimento, andrebbero fornite rassicurazioni che l'utilizzo delle risorse ivi previste, oltre a presentare le necessarie disponibilità, non determini pregiudizio a impegni già assunti o ad attività già programmate a legislazione vigente e non rimodulabili, con particolare riguardo alle quote delle aste impiegate a copertura.

Fa inoltre presente che tutte le disposizioni di spesa contenute nel provvedimento risultano oneri di parte corrente, mentre le coperture indicate nell'articolo 5, secondo quanto risulta dall'allegato recante il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, presentano in parte la natura di risorse in conto capitale, determinando una dequalificazione della spesa: al riguardo, occorre acquisire specifici elementi di informazione e di chiarimento, al fine di assicurare il rispetto della normativa contabile. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota di lettura n. 262 del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti )

La relatrice **RIVOLTA** (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, che occorre acquisire elementi informativi sulle risorse disponibili per l'istituzione, da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di premi per la realizzazione di pareti vegetali, tenuto conto del richiamo alla clausola di invarianza di cui al comma 6 del successivo articolo 9.

Occorre poi avere conferma, con riferimento all'articolo 3, comma 1, che dalle attività preliminari e correlate all'istituzione di piattaforme logistiche relative al settore florovivaistico non derivino effetti onerosi per la finanza pubblica, fornendo anche chiarimenti sulla competenza al compimento di tali attività.

In merito all'articolo 6, andrebbe confermato che per le attività del Tavolo tecnico e dell'Osservatorio del settore florovivaistico siano sufficienti le risorse previste a legislazione vigente nell'ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Riguardo all'articolo 9, si richiedono informazioni specifiche sulle risorse disponibili per l'attuazione del Piano nazionale del settore florovivaistico, considerato che al comma 5 del medesimo articolo sono finanziate solo attività di ricerca e di sviluppo.

Analogamente, in relazione all'articolo 11 si chiedono elementi ulteriore a conforto della congruità dello stanziamento di 1 milione di euro previsto al comma 2, in relazione alle attività connesse all'attuazione

del Piano di comunicazione e promozione di cui al comma 1. Al riguardo, si valuti l'opportunità di specificare, al comma 1, che la definizione e l'attuazione del Piano debba avvenire nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2.

Tenuto conto dei chiarimenti forniti e delle modifiche apportate presso l'altro ramo del Parlamento, anche al fine di dare risposta ai rilievi sopra formulati, risulta necessario predisporre, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, la relazione tecnica aggiornata.

La rappresentante del GOVERNO concorda con la richiesta della relatrice, facendo presente che è in corso di predisposizione l'aggiornamento della relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2305) Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La sottosegretaria SARTORE consegna la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 21/2021, relativo all'acquisto di una tranche di elicotteri della classe medio leggera (Light Utility Helicopter, LUH) a favore della componente ala rotante dell'Arma dei carabinieri ( n. 298 )**  
(Osservazioni alla 4a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 settembre.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una nota istruttoria recante risposta ai rilievi sollevati dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 32/2021, relativo allo sviluppo di un Remotely Piloted Aircraft System (RPAS) classe Medium Altitude Long Endurance (MALE) europeo con capacità Armed Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance (ISTAR) ( n. 299 )**  
(Osservazioni alla 4a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 settembre.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una nota istruttoria recante risposta ai rilievi sollevati dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2381) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile**  
(Parere alla 13a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 21 settembre.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una nota istruttoria recante risposta ai rilievi sul testo avanzati dalla Commissione.

La relatrice [TESTOR](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che: in relazione all'articolo 2, comma 2, viene precisato per quanto concerne le voci indicate come nuovi acquisti che:

- l'acquisizione dell'applicativo software (programma informatico) per la simulazione della propagazione degli incendi boschivi, col relativo hardware (computer), avverrà con procedura di acquisto diretto dal fornitore, trattandosi di importo sotto soglia; l'ordine avverrà presumibilmente nel mese di ottobre, con consegna entro metà novembre e liquidazione entro il mese di dicembre;
- l'acquisizione di un apparecchio "LIDAR", laser scanner per il rilevamento dei luoghi di incendio finalizzato alle attività di supporto all'investigazione degli incendi boschivi, avverrà con procedura di acquisto diretto dal fornitore, trattandosi di importo sotto soglia; l'ordine avverrà presumibilmente nel mese di ottobre, con consegna entro metà novembre e liquidazione entro il mese di dicembre;
- relativamente ai simulatori DOS, trattandosi di implementazione di un sistema in uso nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, si prevede di acquisire i beni mediante acquisto diretto dal fornitore che ha sviluppato il software già in uso, trattandosi di importo sotto soglia, ai sensi del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e volendo garantire una uniformità con il sistema e le modalità formative già in uso; si conferma che la fornitura sarà effettuata entro fine novembre e che la liquidazione delle fatture avverrà entro fine anno;
- per i sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR), gli acquisti saranno effettuati sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) con procedure diverse;

per quanto riguarda le ulteriori voci relative ad acquisti di mezzi e veicoli necessari alla lotta attiva agli incendi boschivi, contrattualizzati successivamente alla data di pubblicazione del decreto-legge in titolo, saranno effettuati, nei termini previsti, in adempimento del decreto legislativo n. 50 del 2016, in relazione a forniture a seguito di gare aggiudicate e anche in adesione a convenzioni Consip attive; in relazione all'articolo 2, comma 4, viene confermata l'esistenza di disponibilità libere da impegni già perfezionati e che le risorse rimanenti sono sufficienti a far fronte ai fabbisogni di spesa già programmati;

con riguardo all'articolo 4, comma 2, vengono confermate, da un lato, la disponibilità della quota parte delle risorse autorizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 314, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), che risulta libera da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante, considerato che non sono state adottate le delibere CIPES di assegnazione delle risorse, e, dall'altro, l'assenza di qualsiasi pregiudizio nei confronti delle finalità già normativamente previste a valere sulle medesime risorse. Si conferma inoltre che l'applicazione delle procedure di speciale accelerazione e semplificazione prevista dalla norma determina una modulazione della spesa coerente con quella già scontata nei tendenziali;

con riferimento all'articolo 7, comma 3, viene confermata la sussistenza delle risorse ivi impiegate a copertura degli oneri, che risultano allocate sul capitolo n. 2020 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze denominato "Fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti sul dissesto idrogeologico";

sempre con riguardo al medesimo comma 3 dell'articolo 7, per quanto concerne gli aspetti relativi ai criteri di calcolo del costo medio unitario mensile dei contratti assunto a base della quantificazione dell'onere, tenuto conto che si tratta della proroga o del rinnovo delle medesime unità di personale e considerato il contingente massimo già assegnato alle amministrazioni coinvolte senza possibilità di variazione tra le stesse, viene rappresentato che, con il DPCM 2 luglio 2021, in ragione della durata dei contratti di lavoro non superiore al 31 dicembre 2021, previsti dall'articolo 1, comma 701, della legge di bilancio per il 2021, la stima dei costi connessi all'impiego del personale è stata effettuata con riferimento ad un lasso temporale pari a 6 mesi. Per le Regioni e Province autonome di Trento e

Bolzano, è emerso un fabbisogno complessivo di 317 unità, di cui 122 categoria C1 e 195 categoria D1, per un fabbisogno finanziario di 6.533.258 euro. A questi si aggiungono 25 unità di personale, di categoria AF1, da destinare al Dipartimento della Protezione Civile nazionale, per un costo complessivo pari a 825.088 euro. Sulla base del Conto Annuale della Ragioneria Generale dello Stato, sono stati calcolati gli oneri connessi all'impiego di detto personale da parte delle Regioni a Statuto ordinario. A tale finalità sono state computate la retribuzione tabellare, la tredicesima mensilità, l'indennità di comparto, l'elemento perequativo, l'indennità di vacanza contrattuale (IVC), l'incremento del rinnovo del CCNL del triennio 2019-2021, gli oneri riflessi - comprensivi dei contributi previdenziali e dell'IRAP a carico delle amministrazioni - nonché un importo medio relativo alla quota di salario accessorio e buoni pasto. I costi semestrali unitari medi per categoria, sono stati determinati in 18.000 euro per la categoria C1 e 20.000 euro per le unità di personale ascritte alla categoria D1. Per quanto attiene al personale richiesto dalle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, si è tenuto conto di quanto indicato dalle amministrazioni stesse, in applicazione dei relativi contratti collettivi regionali di lavoro, nonché degli importi specifici nel caso di contratti di somministrazione, tenuto anche conto delle diverse tipologie contrattuali previste dal citato comma 701. Ciò premesso, considerato che l'articolo 7 si limita a prorogare o rinnovare i contratti in essere, per la determinazione del costo complessivo dell'operazione si è preso a base di calcolo il costo medio mensile calcolato per il citato DPCM, che consegue dagli specifici fabbisogni di personale espressi da ciascuna amministrazione beneficiaria delle disposizioni di cui articolo 1, comma 701. Ne deriva che il costo complessivo di tale proroga, considerato che la stessa riguarda le medesime risorse umane sopra citate (in termini di unità di personale per singole categorie professionali, tipologia di contratto utilizzato e amministrazioni beneficiarie), ammonta a 26.980.602,00 euro ed è pari al costo medio mensile di 1.226.391 euro moltiplicato per 22 mesi (dodici mesi relativi all'anno 2022 e dieci mesi all'anno 2023). Al riguardo, è stata inoltre allegata una tabella di dettaglio, trasmessa dal Dipartimento della Protezione Civile;

in relazione all'articolo 8, viene confermato che le risorse previste dalla disposizione, che concorrono alla realizzazione delle misure di lotta agli incendi boschivi nel limite di 150 milioni sono relative a risorse previste nell'ambito del PNRR e risultano già scontate nei tendenziali di finanza pubblica. In merito alla modulazione su base annua delle spese da erogare a valere sulle previste risorse nel periodo interessato dalla misura, si segnala che la cadenza temporale è già definita dal PNRR, per cui non è necessario prevederlo nella norma,

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: si ribadisce l'esigenza che il Governo dia puntuale informazione al Parlamento sui modi e sui tempi d'impiego delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riguardo alle procedure amministrativo-contabili di gestione e rendicontazione finanziaria, dando evidenza alla riconducibilità dello stanziamento alla componente a fondo perduto o alla componente di prestiti".

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire il proprio avviso in una successiva seduta.

La RELATRICE preannuncia l'intendimento di integrare la proposta di parere con un'ulteriore osservazione riguardante la stima dei costi per l'acquisto di tre elicotteri Agusta, per i quali sembrerebbe essere stato previsto, nella relazione tecnica, un costo complessivo di 15 milioni di euro, somma che, invece, sembrerebbe sufficiente per l'acquisto di un solo elicottero. A tale riguardo, ritiene opportuno acquisire chiarimenti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 settembre.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) riepiloga il contenuto del provvedimento e dei relativi emendamenti, ricordando, con riguardo al testo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e delle modifiche intervenute presso la Camera dei deputati, che occorre avere conferma che dal decreto di cui all'articolo 16, comma 4, adottato dal Ministro della pubblica amministrazione sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, non possano derivare ulteriori oneri rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.

In relazione agli emendamenti, con riguardo alle proposte riferite all'articolo 3, la proposta 3.1 appare suscettibile di comportare maggiori oneri.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, chiede conferma dell'assenza di profili finanziari della proposta 5.10, che elimina l'esclusione della trattazione dell'impiego del personale in servizio dalle competenze delle associazioni sindacali.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 9, comportano maggiori oneri le proposte 9.1 e 9.1 (testo 2).

Per l'emendamento 9.6 richiede una relazione tecnica al fine di verificare la compatibilità del numero fissato di distacchi sindacali con la clausola di invarianza generale di cui all'articolo 20.

Chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 9.6/1, che fissa il criterio di determinazione del numero totale dei permessi sindacali retribuiti nelle Forze armate.

Occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 9.9, volta a sopprimere la garanzia del regolare funzionamento del servizio in sede di autorizzazione del permesso sindacale da parte del comandante.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 11, occorre valutare gli eventuali riflessi finanziari delle proposte 11.1, 11.4, 11.5 e 11.6, in materia di definizione delle materie oggetto di contrattazione e di concertazione.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 12, appare suscettibile di determinare oneri la proposta 12.5.

In riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 14, risulta necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 14.0.1, recante un'articolata disciplina di distacchi, permessi e aspettative sindacali.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 15, occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 15.3, che pone a carico delle scuole e delle accademie militari l'organizzazione di corsi di formazione sindacale per i rappresentanti sindacali.

Comporta maggiori oneri la proposta 15.4.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 16, occorre valutare i profili finanziari delle proposte 16.100 e 16.100/1, che prevedono l'istituzione di un'area negoziale per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nel rispetto del principio di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 17, risulta necessario acquisire una relazione tecnica sulle proposte 17.3 e 17.4, che escludono il versamento del contributo unificato per le controversie in materia di condotta antisindacale nel settore militare.

Riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 18, richiede una relazione tecnica sugli emendamenti 18.2 e 18.3, che non prevedono il versamento di alcun contributo per promuovere il tentativo di conciliazione.

Non vi sono osservazioni da formulare su tutti i restanti emendamenti e subemendamenti.

La rappresentante del GOVERNO esprime un parere favorevole sul testo del disegno di legge, a condizione che venga approvato l'emendamento del relatore 16.100, in una versione riformulata di cui dà lettura alla Commissione.



In merito agli emendamenti segnalati dalla relatrice, formula un avviso contrario sulla proposta 3.1, per maggiori oneri, evidenziando comunque la necessità di acquisire la relazione tecnica.

Dopo aver espresso un avviso non ostativo sull'emendamento 5.10, esprime un avviso contrario sulle proposte 9.1 e 9.1 (testo 2), ritenendole foriere di maggiori oneri e rappresentando in ogni modo la necessità di acquisire idonea relazione tecnica.

Il senatore [MININNO](#) (*Misto*) si sofferma sulla portata normativa dell'emendamento 9.1 (testo 2), fornendo argomentazioni a sostegno dell'assenza di oneri derivanti da tale proposta emendativa.

La rappresentante del GOVERNO ribadisce, in ogni caso, la necessità di acquisire la relazione tecnica.

Il PRESIDENTE prospetta quindi l'espressione di un parere contrario sull'emendamento 9.1 e l'accantonamento della proposta 9.1 (testo 2).

In merito alle proposte 9.6 e 9.6/1, ne dispone l'accantonamento, in quanto riguardanti sempre il tema dei permessi sindacali affrontato anche dall'emendamento 9.1 (testo 2).

La rappresentante del GOVERNO esprime poi un avviso contrario sulla proposta 9.9 per assenza di relazione tecnica.

In merito, invece, alle proposte 11.1, 11.4, 11.5 e 11.6, formula un avviso contrario, in quanto tali emendamenti, per la loro formulazione, determinano incertezza nella normativa di riferimento.

Il senatore [MININNO](#) (*Misto*) illustra la portata dei suddetti emendamenti, chiedendone l'accantonamento.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dei predetti emendamenti.

Successivamente, la sottosegretaria SARTORE formula un avviso contrario sulle proposte 12.5, 14.0.1, 15.3 e 15.4, in quanto recanti maggiori oneri non correttamente quantificati né coperti, ferma restando la necessità di acquisire apposita relazione tecnica.

In seguito, si sofferma sull'emendamento 16.100, condizionandone l'avviso non ostativo ad una riformulazione di cui dà lettura e ricordando che il parere non ostativo sul testo è condizionato all'approvazione dell'emendamento 16.100 nella versione testé riformulata.

Il senatore [MININNO](#) (*Misto*) prende atto dell'avviso espresso dalla rappresentante del Governo, ribadendo comunque le considerazioni precedentemente svolte sugli emendamenti all'articolo 9 e dissentendo dall'argomentazione del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo cui la definizione del numero dei distacchi e dei permessi in una fase precedente alla contrattazione può determinare maggiori oneri.

Il PRESIDENTE fa quindi presente che, alla luce delle richieste di approfondimento del senatore Mininno, verranno accantonate le proposte 16.100 e 16.100/1.

In seguito, la rappresentante del GOVERNO esprime un parere contrario sulle proposte 17.3 e 17.4, rappresentando la necessità di acquisire la relazione tecnica.

Il senatore [MININNO](#) (*Misto*) chiede una rivalutazione da parte del Governo.

Si riserva peraltro di trasmettere, per le vie brevi, una nota scritta volta a specificare le argomentazioni svolte in seduta sugli emendamenti riferiti agli articoli 9, 11, 16 e 17.

La rappresentante del GOVERNO esprime quindi un avviso contrario sugli emendamenti 18.2

e 18.3, per assenza di relazione tecnica.

Il PRESIDENTE rinvia ad una successiva seduta l'espressione del parere sul testo e sugli emendamenti, per consentire al Governo di approfondire le richieste di chiarimento sollevate dal senatore Mininno.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 17,40.*

## 1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 461 (ant.) del 21/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
GIOVEDÌ 21 OTTOBRE 2021  
**461ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2381) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile**

(Parere alla 13ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

La relatrice [TESTOR](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti accantonati, nonché le ulteriori riformulazioni, riferiti al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 1, la necessità di richiedere la relazione tecnica sull'emendamento 1.100, con particolare riguardo al capoverso 4-*bis*, che prevede l'istituzione di un sistema aereo di vigilanza antincendio, il quale sembra presentare profili di onerosità. In relazione ai subemendamenti ad esso riferiti, fa presente che non vi sono osservazioni sulle proposte 1.100/1 e 1.100/2; richiede poi la relazione tecnica sul subemendamento 1.100/5, che sostanzialmente sostituisce la proposta 1.100, nonché sulla riformulazione 1.100/5 (testo 2). Chiede conferma dell'assenza di effetti onerosi derivanti dalle proposte 1.0.3, 1.0.3 (testo 2), 1.0.3 (testo 3), 1.0.4 e 1.0.5.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalle proposte 2.19, 2.20 e 2.21.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, segnala che occorre valutare l'emendamento 3.1, segnalato dal Governo, mentre non vi sono osservazioni sulle proposte 3.1 (testo 2) e 3.100. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, osserva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 4.11 (analogo all'emendamento 1.0.2). Segnala poi l'opportunità di valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nelle proposte 4.0.4 e 4.0.5. Rileva che

occorre altresì valutare le proposte 4.1, 4.26 e 4.27, segnalate dal Governo. Fa presente che non vi sono osservazioni sull'emendamento 4.40 (testo 2).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, rileva che non vi sono osservazioni sull'emendamento 5.18 (testo 2). Non vi sono inoltre osservazioni sulla proposta 5.26 (testo 2). Rileva che occorre valutare le identiche proposte 5.28 e 5.29, nonché la riformulazione 5.29 (testo 2), in tema di incentivi regionali per la riduzione delle aree percorse dal fuoco. Richiede la relazione tecnica per la proposta 5.34. Richiede poi la relazione tecnica sull'emendamento 5.100, che attribuisce al Comando unità forestali dei carabinieri il coordinamento per lo spegnimento degli incendi boschivi, nelle more del dispiegamento del dispositivo previsto. In relazione ai subemendamenti, non vi sono osservazioni sul 5.100/1, mentre si richiede la relazione tecnica sul 5.100/2, sul transito all'Arma dei Carabinieri del personale già appartenente al Corpo forestale dello Stato. Segnala che occorre valutare inoltre le proposte 5.30, 5.31, 5.32 e 5.33, segnalate dal Governo. Occorre altresì valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria inserita negli analoghi emendamenti 5.54 (testo 3), 5.55 (testo 2) e 5.59 (testo 2), sull'avvalimento da parte dei comuni del supporto tecnico delle regioni.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 6, fa presente che non vi sono osservazioni sulle proposte 6.4 (testo 2), 6.4 (testo 3) e 6.15 (testo 2).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 7, segnala che appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri le proposte 7.3 e 7.4, nonché la riformulazione 7.4 (testo 2). Rileva che occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 7.5, che amplia la portata del comma 3 dell'articolo 7 anche alla conclusione di nuovi contratti a termine, seppure nei limiti delle risorse disponibili. Occorre inoltre avere conferma dell'assenza di oneri della proposta 7.0.1 (testo 2), che differisce dalla riformulazione richiesta dal Governo sul testo base per il riferimento anche ai contratti e agli accordi collettivi regionali. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 7.0.6, che prevede l'estensione dei contributi per le associazioni di volontariato anche all'acquisto di attrezzature di soccorso e materiale antincendio. Fa altresì presente l'opportunità di valutare, su segnalazione della Commissione, le proposte 7.1 e 7.2, soppressivi dei commi 1 e 2 dell'articolo 7, sulle modalità di finanziamento delle attività dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 8, si valuti la proposta 8.3, segnalata dal Governo, in tema di destinazione degli ulteriori fondi del PNRR di cui all'articolo 8, comma 1.

La sottosegretaria SARTORE, con riguardo alla proposta 1.100 e ai relativi subemendamenti, ricorda di aver espresso una valutazione non ostativa sul subemendamento 1.100/5 (testo 2). Si riserva invece di pronunciarsi sulla proposta 1.100/5 (testo 3), da ultimo trasmessa dalla Commissione di merito.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che, allo stato, vi siano le condizioni per esprimere un parere non ostativo quantomeno sulla proposta 1.100/5 (testo 2).

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che gli emendamenti in questione sono stati accantonati nella seduta di ieri al fine di acquisire ulteriori elementi informativi e, possibilmente, anche la relazione tecnica sul subemendamento assentito.

Invita comunque i Gruppi ad esprimersi sull'ulteriore accantonamento dell'insieme delle proposte riferite all'emendamento 1.100.

La senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) rileva che nella seduta di ieri sono stati chiesti chiarimenti sull'eventuale onerosità delle convenzioni con gli *avio club* e *aero club* locali, ma sul punto non sono ancora pervenuti elementi informativi ulteriori. Ritiene pertanto opportuno rinviare l'esame delle proposte per consentire gli approfondimenti del caso.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*), al di là del merito della proposta, che ritiene comunque

discutibile, si dichiara perplesso sulla possibilità di concludere convenzioni con soggetti privati senza oneri per lo Stato, richiamando al riguardo analoghe valutazioni svolte dalla Commissione in precedenti occasioni sul tema della onerosità delle varie forme di accordi e collaborazioni. Condivide pertanto l'opportunità di accantonare l'esame di tutte le proposte in questione.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) reputa che la discussione in corso esuli dai profili di competenza della Commissione bilancio e vada rimessa alle valutazioni della Commissione di merito. Considera invece appropriato, nel caso specifico, aderire all'avviso di nulla osta espresso dal Governo.

Il [PRESIDENTE](#), alla luce degli interventi, che hanno manifestato un'istanza di maggiori delucidazioni sui costi del Sistema aereo di vigilanza antincendio, dispone l'accantonamento dell'esame delle proposte 1.100 e dei subemendamenti 1.100/1, 1.100/2, 1.100/5, 1.100/5 (testo 2) e 1.100/5 (testo 3).

La rappresentante del GOVERNO, proseguendo nella valutazione degli emendamenti, si riserva di esprimere il proprio avviso sulla proposta 1.52 (testo 2), appena trasmessa dalla Commissione di merito, e chiede di accantonare ulteriormente le proposte 1.0.3, 1.0.3 (testo 2), 1.0.3 (testo 3), 1.0.3 (testo 4), 1.0.4 e 1.0.5, in attesa del completamento dell'istruttoria richiesta.

Sugli emendamenti 2.19, 2.20 e 2.21 si pronuncia in senso contrario, in assenza di una relazione tecnica necessaria a determinarne gli effetti finanziari.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) ricorda, riguardo alle proposte accantonate riferite all'articolo 2, che si tratta della proroga della scadenza di una graduatoria di concorso, che non comporta alcun obbligo di assunzione per le amministrazioni pubbliche, anzi può determinare risparmi di spesa connessi alla mancata indizione di nuovi concorsi. Rileva comunque, su emendamenti analoghi, una certa disomogeneità nelle valutazioni espresse dal Governo e dalla Commissione, che pone un problema di coerenza metodologica.

Ne chiede quindi l'ulteriore accantonamento.

La sottosegretaria SARTORE, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 3, esprime un avviso contrario, in assenza di relazione tecnica, sulla proposta 3.1, mentre non ha nulla da osservare, per quanto di competenza, sull'emendamento 3.1 (testo 2). Con riferimento alla proposta 3.100, in assenza di apposita relazione tecnica che consenta di comprenderne l'impatto finanziario, si pronuncia in senso contrario, mentre si riserva di valutare la riformulazione 3.100 (testo 2), appena pervenuta.

La relatrice [TESTOR](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di accantonare la valutazione anche del testo base 3.100, per consentire una considerazione unitaria con la relativa riformulazione.

La rappresentante del GOVERNO, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, esprime una valutazione non ostativa sulla proposta 4.11, a condizione che sia riformulata nella stessa versione indicata per l'emendamento 1.0.2.

Manifesta invece un avviso contrario, in assenza di relazione tecnica, sulle proposte 4.0.4 e 4.0.5, nonché sugli emendamenti 4.1, 4.26 e 4.27.

Non ha invece nulla da osservare, per quanto di competenza, sulla proposta 4.40 (testo 2).

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede l'accantonamento dell'esame della proposta 4.0.4.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) interviene per segnalare che, a suo avviso, l'emendamento 4.26 non presenta profili di onerosità.

Il [PRESIDENTE](#), all'esito di un breve approfondimento, prospetta l'espressione di un parere non ostativo sugli emendamenti 4.26 e 4.27, che in effetti si limitano ad ampliare i soggetti istituzionali

coinvolti nell'istruttoria prevista dall'articolo 4, comma 2, finalizzata ad individuare gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi nelle aree interne.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel rilevare come l'avviso del Ministero dell'economia e delle finanze appaia sempre più di frequente motivato non da rilievi finanziari ma da ragioni di merito, invita il Governo a tenere una posizione coerente con un criterio di valutazione ancorato ai profili di finanza pubblica.

La senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) richiama l'attenzione anche sull'emendamento 4.1, che a suo avviso non presenta profili di onerosità, limitandosi a riprodurre, in gran parte, il testo del provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#) osserva al riguardo che la principale differenza con il testo è rappresentata dalla definizione delle aree naturali protette a cui si riferiscono le risorse. Ritiene comunque opportuno accantonarne l'esame per un supplemento di istruttoria.

La sottosegretaria SARTORE, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, esprime un avviso contrario, in assenza di relazione tecnica, sulle proposte 5.18 (testo 2), 5.26 (testo 2), 5.28 e 5.29, mentre non ha osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sulla riformulazione 5.29 (testo 2).

Si pronuncia in senso contrario anche sulla proposta 5.34 per possibili oneri, nonché sugli emendamenti 5.100, 5.100/1, 5.100/2, 5.30, 5.31, 5.32 e 5.33, che risultano peraltro ritirati presso la Commissione in sede referente.

Non ha invece osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sugli emendamenti 5.54 (testo 3), 5.55 (testo 2) e 5.59 (testo 2).

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*), intervenendo sull'emendamento 5.29 (testo 2), osserva che anche la riformulazione sancisce un obbligo per le regioni e un corrispettivo diritto per i danneggiati e pertanto, a suo avviso, pone comunque un problema di risorse a carico degli enti territoriali.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che il riferimento alle risorse disponibili a legislazione vigente sia sufficiente a superare le eventuali criticità di carattere finanziario, trattandosi per il resto di questioni da rimettere alla discussione di merito.

La senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) ricorda che, in effetti, l'obiezione sul testo base riguardava proprio l'assenza di un riferimento alle risorse, che sembrerebbe superata dalla riformulazione.

La rappresentante del GOVERNO, pur reputando apprezzabile la notazione del senatore Errani in ordine alla persistente imperatività della formulazione della proposta, ritiene che il profilo finanziario sia comunque fatto salvo dal limite delle risorse disponibili.

Il senatore [MANCA](#) (*PD*) evidenzia la distinzione tra autorizzazione e obbligo di attivazione, che assume comunque rilievo per la valutazione dei profili finanziari.

Il [PRESIDENTE](#), nel sottolineare che un diritto, nell'ottica della finanza pubblica, si converte in un onere difficilmente comprimibile o modulabile, considera opportuno un supplemento istruttorio sull'emendamento 5.29 (testo 2), e ne dispone l'accantonamento.

In relazione agli emendamenti 5.100, 5.100/1, 5.100/2, 5.30, 5.31, 5.32 e 5.33, pur a fronte del loro ritiro presso la Commissione di merito, prospetta comunque in via prudenziale l'espressione di un parere contrario, anche in vista della discussione in Assemblea.

Con riguardo, infine, alla proposta 5.18 (testo 2), ritiene opportuno un ulteriore accantonamento anche ai fini di una possibile riformulazione volta a inserire una clausola di invarianza finanziaria.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), in merito all'emendamento 5.18 (testo 2), fa notare che l'impiego di tecnici esperti da parte della pubblica amministrazione comporta, di regola, un onere.

La sottosegretaria SARTORE, proseguendo nella valutazione degli emendamenti riferiti agli articoli 6, 7 e 8, concorda con la valutazione non ostativa espressa dalla relatrice sulle proposte 6.4 (testo 2), 6.4 (testo 3) e 6.15 (testo 2).

Conviene altresì con la Commissione sull'onerosità degli emendamenti 7.3, 7.4 e 7.4 (testo 2). Con riguardo alla proposta 7.5, formula una valutazione non ostativa condizionata a una riformulazione di cui dà lettura.

Non ha quindi osservazioni da formulare sull'emendamento 7.0.6, mentre si riserva di valutare la proposta 7.0.12 (testo 2), appena trasmessa dalla Commissione di merito.

Sugli emendamenti 7.1 e 7.2, segnalati dal senatore Errani, esprime un avviso contrario, in quanto la soppressione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 determina criticità per lo svolgimento dei rapporti dell'Istituto di geofisica e vulcanologia con il Dipartimento della protezione civile, nonché al corretto trasferimento e alla gestione contabile delle risorse ivi previste.

Infine, sulla proposta 8.3 manifesta una valutazione contraria, in quanto la misura incide sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) con possibili effetti sulla sua realizzazione.

Interviene per formulare una richiesta di chiarimenti la senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), a cui risponde il PRESIDENTE.

Non essendovi ulteriori osservazioni, la relatrice [TESTOR](#) (*L-SP-PSd'Az*), alla luce delle indicazioni emerse dal dibattito e dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati, nonché le ulteriori riformulazioni riferiti disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1, 4.0.5, 5.28, 5.29, 5.30, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.100, 5.100/1, 5.100/2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4 (testo 2), 7.0.6 e 8.3.

Sull'emendamento 4.11 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione:

"Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Al fine di assicurare la pronta operatività, la funzionalità e l'efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche in relazione all'esigenza di rafforzare il sistema di lotta attiva agli incendi boschivi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza 1° gennaio 2020, per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2019, è ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 230.718, si provvede a valere sulle disponibilità degli stanziamenti di bilancio del Ministero dell'Interno a legislazione vigente.»".

Sull'emendamento 7.5 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In caso di risoluzione anticipata dei contratti di lavoro di cui al primo periodo, è consentita la stipula di nuovi contratti al solo fine di sostituire il personale cessato e, comunque, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate rispettivamente a ciascuna amministrazione.»".

Il parere è non ostativo sugli emendamenti 3.1 (testo 2), 4.26, 4.27, 4.40 (testo 2), 5.26 (testo 2), 5.54 (testo 3), 5.55 (testo 2), 5.59 (testo 2), 6.4 (testo 2), 6.4 (testo 3), 6.15 (testo 2) e 7.0.1 (testo 2).

L'esame resta sospeso sulle proposte 1.100, 1.100/1, 1.100/2, 1.100/5, 1.100/5 (testo 2), 1.100/5 (testo 3), 1.52 (testo 2), 1.0.3, 1.0.3 (testo 2), 1.0.3 (testo 3), 1.0.3 (testo 4), 1.0.4, 1.0.5, 2.19, 2.20, 2.21,

3.100, 3.100 (testo 2), 4.1, 4.0.4, 5.18 (testo 2), 5.29 (testo 2) e 7.0.12 (testo 2).".

La proposta della relatrice è posta in votazione, risultando approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening***

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 ottobre.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione della Commissione una nota recante risposte ai chiarimenti chiesti dal relatore sul testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, convocato al termine della seduta plenaria, non avrà luogo.

*La seduta termina alle ore 10,30.*



## 1.4.2.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 463 (pom.) del 26/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 26 OTTOBRE 2021**  
**463ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**PESCO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2220) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **PESCO** (M5S), in sostituzione del relatore, illustra il disegno di legge in titolo, ricordando, preliminarmente, che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, in recepimento di un parere della Commissione bilancio, reso ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è stato soppresso il comma 2 dell'articolo 3 del disegno di legge in esame, che, per fronteggiare eventuali oneri relativi agli articoli 19 e 21 dell'Accordo, rinviava ad apposito provvedimento legislativo. Dal momento che il predetto articolo 19 riguarda accordi commerciali aventi natura privatistica tra compagnie aeree - che non comportano alcun onere a carico del bilancio dello Stato - e l'articolo 21 attiene ad eventuali oneri per consultazioni ed emendamenti che l'ENAC svolge nell'ambito dei propri compiti istituzionali, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie del proprio bilancio, non vi sono osservazioni da formulare.

Il Governo ha altresì chiarito, nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, che le esenzioni dai dazi doganali ed altri diritti di cui all'articolo 11 dell'Accordo, concesse sulla base del principio di reciprocità, sono da ricondursi alle esenzioni previste dall'articolo 24 della Convenzione di Chicago, i cui effetti di gettito sono già scontati nelle previsioni finanziarie a legislazione vigente.

Per quanto concerne inoltre gli oneri, meramente eventuali, per le spese di missione relative alle procedure di consultazione, che di norma si svolgono per corrispondenza, di cui agli articoli 8, 9 e 21 dell'Accordo, il Governo ha confermato che i funzionari delegati italiani che partecipano ai negoziati provengono dall'ENAC, che provvede al relativo onere nei limiti delle risorse umane, finanziarie e

strumentali disponibili a legislazione vigente nell'ambito del proprio bilancio.  
In considerazione dei chiarimenti acquisiti, non si hanno ulteriori osservazioni di competenza da formulare.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la valutazione del relatore.

Il **PRESIDENTE** (*M5S*), non essendovi richieste di intervento, propone di esprimere un parere non ostativo che, previa verifica del prescritto numero legale, viene posto in votazione, risultando approvato.

**(2341) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021**

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **STEGER** (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, relativamente all'articolo 2, comma 1, dell'Accordo, viene previsto che le Parti possano concordare di modificare il luogo dei locali previo consenso scritto. Al riguardo, chiede conferma che tale previsione sia condizionata all'adozione di un provvedimento legislativo ad hoc, che individui le occorrenti risorse per il cambio di sede.

All'articolo 2, comma 2, dell'Accordo, si prevede poi che la manutenzione ordinaria sarà a carico dell'ICGEB, previo invio delle ricevute e della documentazione, mentre quella straordinaria sarà a carico dello Stato italiano. Con un eventuale accordo separato, si potranno specificare termini e condizioni secondo cui i locali saranno resi disponibili e mantenuti. Sul punto, occorre conferma che tale previsione sia compatibile con l'invarianza di oneri per la finanza pubblica, vista anche la necessità di anticipare le spese di ordinaria manutenzione e di presentarle successivamente all'ente per il rimborso.

Relativamente all'articolo 3 dell'Accordo, richiede ulteriori elementi volti a garantire la copertura finanziaria del contributo di 10 milioni di euro annui per le attività del Centro, posto che esso viene coperto con le risorse sussistenti sullo stanziamento assicurato dalla legge n. 103 del 1986, che ratificava l'atto costitutivo dell'ICGEB e che viene quantificato in 3,5 milioni di euro dalla stessa norma. In particolare, occorre appurare se tale stanziamento sia stato oggetto di successivi rifinanziamenti.

Per quanto riguarda l'articolo 17 dell'Accordo, si prevede che il personale impiegato e i familiari vengano coperti con un'assicurazione sanitaria e previdenziale, tramite enti assicurativi pubblici o privati; con riguardo alla contribuzione obbligatoria agli enti previdenziali italiani, è invece previsto l'esonero, ferma restando la possibilità di forme di contribuzione su base volontaria con i conseguenti benefici. Infine, si prevede che - con accordi complementari - i membri del personale e i loro familiari possano beneficiare dei servizi forniti dal sistema sanitario pubblico italiano.

Chiede, pertanto, conferma che alle prestazioni che potrebbero essere fornite al personale e ai loro familiari si possa far fronte con le contribuzioni corrispondenti, considerato che queste potrebbero essere corrisposte solo per brevi periodi.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota recante chiarimenti sulle domande poste dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(882) Deputati ORLANDO e FRANCESCHINI. - Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, anche in relazione ai chiarimenti forniti presso l'altro ramo del Parlamento, che non vi sono osservazioni da formulare né sul testo né sugli emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE conviene con l'assenza di osservazioni del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, il relatore [MANCA](#) (PD) formula una proposta di parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta del relatore è messa ai voti e approvata.

**(2086) PILLON ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio**

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare né sul testo né sugli emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme alla relatrice.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az), poiché non vi sono richieste di intervento, avanza una proposta di parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

**(2305-A) Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il disegno di legge in titolo risulta collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento, ed è corredato della relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata. Considerato che la Commissione di merito non ha apportato modifiche rispetto al testo trasmesso dalla Camera dei deputati, propone di ribadire per l'Assemblea un parere non ostativo. Per quanto riguarda gli emendamenti 1.0.2, 2.4, 3.0.1, 4.0.2 e 6.1, ripresentati in Assemblea, ribadisce il parere di nulla osta già formulato per la Commissione di merito.

La rappresentante del GOVERNO concorda le valutazioni manifestate dalla relatrice.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S), non essendovi richieste di intervento, illustra una proposta di parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.

**(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening**

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con presupposto e osservazioni. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 ottobre.

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra, sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, preso atto che:

- con riferimento alle attività di controllo connesse all'obbligatorietà della certificazione verde COVID-19 nei luoghi di lavoro, previste agli articoli 1 e 2, viene confermato che le amministrazioni interessate dovranno far fronte ai relativi adempimenti avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- relativamente all'articolo 4, comma 1, lettera a), che proroga dal 30 novembre al 31 dicembre 2021 la possibilità di somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi calmierati, viene confermato che il prezzo calmierato, pari a 15 euro, per la somministrazione di test antigenici rapidi agli assistiti maggiorenni non comporta oneri a carico della finanza pubblica. Altresì, per i soli assistiti di età compresa tra 12 e 18 anni è previsto un contributo statale pari a 7 euro per ciascun test eseguito;
- con riguardo all'onere di cui all'articolo 4, comma 2, che incrementa di 105 milioni di euro per il 2021 la dotazione della struttura commissariale per l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi in favore dei soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica, viene confermato il carattere prudenziale della quantificazione dell'onere e viene, altresì, precisato che la corresponsione del contributo pubblico alle farmacie e alle strutture sanitarie sarà effettuata solo in relazione agli effettivi test somministrati, sulla base dei dati acquisiti e resi disponibili dal sistema Tessera Sanitaria;
- in merito alla copertura recata dall'articolo 4, comma 3, si conferma che le risorse disponibili sul Fondo per le emergenze nazionali sono sufficienti per fronteggiare i fabbisogni previsti per la parte finale dell'anno;
- relativamente all'articolo 6, ove si prevede che le somme trasferite a Sport e Salute Spa per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all'emergenza Covid-19, di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 73 del 2021 e non utilizzate, siano riversate all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, per il 50 per cento, al Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano e, per il restante 50 per cento, al Fondo per il rilancio del sistema sportivo italiano, viene rappresentato che la spesa prevista dal citato articolo 44 è stata, in via prudenziale, integralmente scontata nei tendenziali di finanza pubblica, con la conseguenza che la norma non comporta alcun peggioramento rispetto alle previsioni a legislazione vigente, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto della corretta quantificazione dell'onere di cui all'articolo 7 relativo al miglioramento dell'assistenza tecnica per l'acquisizione delle certificazioni verdi Covid-19, e con le seguenti osservazioni:
  - in relazione all'articolo 4, comma 1 - modificativo dell'articolo 5 del decreto-legge n. 105 del 2021 - pur prendendo atto della congruità della norma di copertura di cui al comma 3, si rappresenta comunque l'opportunità di aggiornare anche l'autorizzazione di spesa recata dal comma 2 del predetto articolo 5 del decreto-legge n. 105;
  - in merito all'articolo 6, pur prendendo atto dell'assenza di oneri per la finanza pubblica, si rappresenta tuttavia che, in assenza di tale disposizione, le somme trasferite a Sport e Salute Spa e non utilizzate sarebbero state riversate al bilancio dello Stato entro il 15 settembre 2021, senza ulteriori destinazioni alla spesa. Altresì, si sottolinea come tale previsione tenda ad inficiare il principio di unità del bilancio, in virtù del quale gli errori previsionali in eccesso sugli stanziamenti tendono a compensare quelli in difetto, secondo un meccanismo compensativo che risulta compromesso dall'utilizzo a copertura di somme rivenienti da risparmi di spesa derivanti da fisiologici errori previsionali."

La sottosegretaria SARTORE si pronuncia in senso favorevole alla proposta.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, richiede la relazione tecnica sull'emendamento 01.1, recante la previsione di indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazione, sia per determinare l'entità degli indennizzi sia per verificare la congruità delle risorse disponibili a legislazione vigente. Chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 1.17. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.24, 1.34 e 1.0.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, determinano maggiori oneri le proposte 3.3, 3.18, nonché gli analoghi emendamenti 3.34, 3.35, 3.36 e 3.37. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 3.54. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 3.55 e 3.0.9. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 3.0.10 e 3.0.11. Relativamente all'emendamento del Governo 3.0.1000, fa presente che esso ripropone il testo dell'Atto Senato 2409 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali". Preso atto che il decreto-legge n. 139 del 2021 è corredato di relazione tecnica positivamente verificata, risulta tuttavia opportuno richiedere i seguenti chiarimenti:

- circa il capoverso "Art. 8-*quinquies*", in merito ai commi 2-4, laddove si prevede anche un interpellato *ad hoc* ai fini del distacco/comando presso la Corte di cassazione, per un massimo di 60 giorni, è prevista una deroga alla norma generale che prevede che il trattamento accessorio sia a carico dell'amministrazione ricevente. A tale riguardo, andrebbe confermato che le amministrazioni di appartenenza possano far fronte a tutti i trattamenti, compreso quello accessorio, nonché ai fabbisogni derivanti dal trasferimento di personale;
- al capoverso "Art. 8-*septies*", relativo all'incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per far fronte alla crisi politica in Afghanistan, andrebbe assicurato che non si prospettino oneri ulteriori oltre il 2023, posto che la maggiore spesa è autorizzata solo fino a tale anno.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Per quanto attiene agli emendamenti riferiti all'articolo 4, richiede la relazione tecnica per le proposte 4.1, 4.6 e 4.7. Comporta maggiori oneri l'emendamento 4.8. Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 4.10, 4.11, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4 e 4.0.5. La proposta 4.0.6 presenta profili di onerosità. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 6.1, che stabilisce il carattere aggiuntivo delle somme riassegnate dall'articolo 6 al Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano e al Fondo per il rilancio del Sistema sportivo nazionale.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli 7 e 8.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 9, richiede la relazione tecnica sulle proposte 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 9.

Non vi sono osservazioni sull'emendamento riferito all'articolo 10.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di esprimere l'avviso del Governo sugli emendamenti segnalati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo con presupposto e osservazioni. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [MANCA](#) (PD) propone di ribadire il parere sul testo appena reso alla Commissione in sede referente.

Non essendovi richieste di intervento, con l'avviso conforme della rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2401) Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale**

(Parere alla 10ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con osservazione. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 12 ottobre.

La relatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az), sulla base degli elementi di risposta messi a disposizione dal Governo, illustra la seguente proposta di parere sul testo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che:

- in relazione all'articolo 1, viene evidenziato che la disposizione si riferisce espressamente alla compensazione dei minori oneri generali di sistema delle utenze elettriche relative al quarto trimestre dell'anno 2021 e prevede il trasferimento delle risorse alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 dicembre 2021: pertanto, gli oneri sono riferiti all'esercizio 2021, come evidenziato nell'articolo 5 sulla copertura finanziaria;
- in relazione all'utilizzo ai fini di cui all'articolo 1 delle risorse di cui alla lettera a) (proventi delle aste CO2), indicate nella norma di copertura dall'articolo 5, comma 1, lett. d) e classificate in conto capitale, viene evidenziato che i proventi delle aste CO2 sono destinati dalla lettera a) al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, finalità compatibile con quelle previste dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n.47 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato";
- in relazione al comma 2 dell'articolo 1, sui criteri di stima riportati nella relazione tecnica viene rappresentato che in ogni caso la disposizione prevede uno stanziamento di 800 milioni di euro, commisurato alla stima riportata in relazione tecnica, destinato ad essere trasferito alla Cassa per i

servizi energetici e ambientali affinché l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) possa adottare i provvedimenti necessari all'attuazione della disposizione con le risorse disponibili;

- in relazione all'articolo 3, che prevede il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas, viene confermato che l'ARERA è in effetti in grado di rideterminare le tariffe agevolate in modo da contenere gli oneri entro il tetto di spesa previsto, segnalandosi che già in altre occasioni - ad esempio, in base a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 41 del 2021 - l'ARERA ha provveduto alla rideterminazione delle tariffe con propri provvedimenti nel rispetto dei limiti di spesa imposti dalla normativa;
- in relazione all'articolo 4, comma 1, allegato 1, n. 1, viene confermato che dall'abrogazione dell'articolo 1, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo n. 188 del 2014, non derivano effetti sulla finanza pubblica, trattandosi di disposizioni di carattere ordinamentale;
- in relazione all'articolo 5, che reca la copertura finanziaria del provvedimento, viene confermata la disponibilità delle risorse ivi previste, e che il loro utilizzo non determina una compromissione degli interventi già avviati a legislazione vigente,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- in relazione all'articolo 5, si segnala che alcune delle coperture adottate per le finalità del provvedimento potrebbero, sia pure in misura limitata, determinare - con l'esclusione di quanto previsto alle lettere b) e d) - l'utilizzo di risorse in conto capitale per fronteggiare oneri di natura corrente."

La rappresentante del GOVERNO dichiara di non avere osservazioni da formulare sulla proposta testé illustrata, confermando comunque che le coperture utilizzate non determinano una dequalificazione della spesa.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

La relatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, comporta maggiori oneri la proposta 1.1. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 1.2, nonché sulle analoghe proposte 1.3 e 1.4, che ampliano l'ambito applicativo dell'annullamento, da parte dell'ARERA, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.5, 1.6 e 1.7. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 1.8, che amplia l'ambito applicativo dell'annullamento, da parte dell'ARERA, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema. Comporta maggiori oneri l'emendamento 1.9. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 1.0.1, al fine di verificare la sostenibilità della clausola di invarianza ivi prevista.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 2.1, che amplia l'ambito di applicazione della disposizione dal gas metano al gas naturale. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle analoghe proposte 2.2 e 2.3, che estendono la riduzione dell'IVA al consumo di gas metano e alla vendita di gas naturale per autotrazione. Comporta maggiori oneri l'emendamento 2.4. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 2.5, che estende la riduzione dell'IVA al consumo di gas metano per autotrazione.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 2.6, che estende la portata della riduzione dell'IVA al consumo di energia termica prodotta con impianti a gas naturale. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 2.7 e 2.8. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 2.9 e sulle analoghe proposte 2.10 e 2.11, che estendono la riduzione dell'IVA ad altre tipologie di energia. Determinano maggiori oneri le analoghe proposte 2.12 e 2.13, nonché l'emendamento 2.14.

Comportano maggiori oneri altresì le proposte 2.0.1 e 2.0.2. Chiede conferma dell'assenza di oneri negli analoghi emendamenti 2.0.3 e 2.0.4, che prevedono la revisione dei criteri di indicizzazione dei prezzi nelle forniture energetiche.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare gli eventuali profili finanziari

della proposta 3.1, che ridefinisce, rispetto al testo del provvedimento, i clienti domestici economicamente svantaggiati destinatari delle agevolazioni sulle tariffe elettriche. Occorre altresì valutare i profili finanziari dell'emendamento 3.2, che prevede una copertura finanziaria mediante definanziamento delle risorse stanziare per il reddito di cittadinanza senza modificare la norma base, con il rischio di maggiori oneri per diritti soggettivi acquisiti. Comporta maggiori oneri l'emendamento 3.0.1. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 3.0.2, che istituisce nel Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese una sezione speciale destinata alla realizzazione di comunità energetiche rinnovabili. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 3.0.3, istitutivo di un Servizio elettrico pubblico per gli utenti svantaggiati. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 3.0.4, che riconosce una detrazione fiscale, cumulabile con altri incentivi, per gli interventi di realizzazione di sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 3.0.5, che introduce una esenzione dal canone per le occupazioni del territorio comunale con cavi e conduttore, per i venditori di energia elettrica. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 3.0.6, recante una norma di interpretazione autentica in tema di canone di occupazione permanente con cavi e conduttore. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 3.0.7, volta a individuare nuovi criteri di definizione del prezzo di esercizio in materia energetica, oltre a prevedere una disciplina transitoria. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3. Non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di dare risposta ai rilievi sollevati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2401) Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale** (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo con osservazione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice **FAGGI** (*L-SP-PSd'Az*) propone di ribadire all'Assemblea il parere sul testo appena approvato per la Commissione di merito.

La rappresentante del GOVERNO si associa alla proposta della relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2310) ZANDA ed altri. - Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci**

**(2245) Maria Virginia TIRABOSCHI e MALLEGGI. - Disposizioni in materia di incremento dell'indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco**

**(2266) LA RUSSA. - Disposizioni per l'equiparazione delle indennità di funzione dei sindaci delle città metropolitane a quelle previste per i membri del Parlamento e per l'incremento delle indennità dei sindaci dei comuni**

**(2346) COMINCINI ed altri. - Modifiche all'articolo 86 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di riconoscimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi in favore dei sindaci e degli amministratori locali**

**(2361) SALVINI ed altri. - Modifica all'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante misure per la**



**valorizzazione delle funzioni dei sindaci**

**(2393) PAGANO ed altri. - Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci**

(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti. Richiesta relazione tecnica)

Il relatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il comma 1 dell'articolo 1 prevede che l'indennità di funzione dei sindaci e dei sindaci metropolitani sia determinata sulla base del trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni. Il comma 2 dell'articolo 1 - abrogando il comma 54 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) - sopprime la riduzione nella misura del 10 per cento delle indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti; delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane; e delle utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali di tali soggetti in ragione della carica rivestita.

L'articolo 2 estende a tutti i consiglieri provinciali il diritto di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, attualmente riconosciuto, per le province, soltanto ai componenti degli organi esecutivi delle province, ai presidenti dei gruppi consiliari delle province, oltre che - elevato a 48 ore mensili - ai presidenti dei consigli provinciali ed ai presidenti delle province.

In relazione all'articolo 3, per quanto concerne il comma 1, occorre valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari di una disposizione di interpretazione autentica (quindi con effetto retroattivo) in materia di pagamento relativo agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi da parte delle amministrazioni locali. Il comma 2 dell'articolo 3 prevede - per i sindaci che al momento dell'elezione hanno una età inferiore ai trentacinque anni non ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 86 del decreto legislativo n. 267 del 2000 - che gli anni di espletamento del mandato sono considerati come prestazione effettiva di lavoro ai fini pensionistici, rinviando ad un decreto del Ministro dell'interno l'individuazione della forma pensionistica di riferimento e i criteri per la determinazione delle quote forfettarie da attribuire agli stessi sindaci.

L'articolo 4, che reca la clausola di copertura, indica un onere per il disegno di legge in esame pari a 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge n.196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica). Al riguardo, rappresenta che l'onere dovrebbe essere formulato come previsione di spesa.

Per quanto concerne i profili di quantificazione, in considerazione di quanto sopra esposto, risulta necessario acquisire la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

Per quanto riguarda i profili di copertura, osserva preliminarmente che la finalità del Fondo di riserva per le spese impreviste consiste nel provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio e non alla copertura di oneri relativi a nuovi provvedimenti legislativi; peraltro, il trasferimento delle somme dal Fondo e la loro corrispondente iscrizione alle unità elementari di bilancio ha luogo con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da registrare alla Corte dei conti. Inoltre, il disegno di legge in esame reca essenzialmente oneri di natura obbligatoria, mentre l'articolo 28 della legge di contabilità e finanza pubblica non consente l'utilizzo del Fondo a fronte di spese di natura obbligatoria. Segnala altresì che il provvedimento in esame comporta oneri a carattere permanente - 220 milioni di euro a decorrere dal 2022 - mentre il citato articolo 28 della legge di contabilità non consente l'utilizzo del Fondo per fare fronte ad oneri che impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.

La rappresentante del GOVERNO concorda con l'esigenza di richiedere una relazione tecnica.

La Commissione conviene di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la

relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2021 ( [n. 302](#) )**  
(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 13-*bis*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 13 ottobre.

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), non risultando elementi di criticità per i profili di competenza della Commissione, propone di esprimere un parere non ostativo sull'atto in titolo.

La rappresentante del GOVERNO concorda con il relatore.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) rimarca come, anche quest'anno, lo schema di atto aggiuntivo alla Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Direttore dell'Agenzia delle entrate sia stato trasmesso al Parlamento quasi al termine dell'esercizio finanziario a cui si riferisce.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere, messa ai voti, risulta approvata.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 23/2021, relativo alla acquisizione di veicoli tattici ad alta tecnologia per la mobilità tattica terrestre dell'Arma dei Carabinieri ( [n. 305](#) )**  
(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che dalla relazione illustrativa redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, si evince che il programma pluriennale mira a implementare, nell'ambito delle missioni riconosciute all'Arma dei carabinieri, il dispositivo di mobilità tattica per l'impiego in teatro operativo e nel territorio nazionale attraverso l'acquisizione di nuovi mezzi.  
In particolare, lo schema di decreto in esame riguarda la seconda *tranche* del programma, avviato nell'esercizio in corso a seguito dell'approvazione del decreto ministeriale SMD 25/2019 nel quale era prevista una prima *tranche* corrispondente ad una spesa di 54 milioni di euro. Peraltro, la relazione prevede che il programma si concluderà presumibilmente nel 2035. La suddetta seconda *tranche*, che comporta una spesa di 112,2 milioni di euro complessivi, è finanziata con le seguenti modalità:  
- per 58,2 milioni di euro a valere sugli stanziamenti recati dall'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), il quale aveva istituito il Fondo finalizzato al rilancio

degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (capitolo 7557); tale fondo è stato ripartito tra le amministrazioni centrali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019 e le relative variazioni di bilancio per il triennio 2019- 2021 sono state apportate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 ottobre 2019;

- per 54 milioni di euro sui capitoli di investimento "a fabbisogno" dello stato di previsione del Ministero della difesa.

Dalla relazione illustrativa allegata allo schema di decreto, emerge che le citate risorse sono allocate sul capitolo 7120 dello Stato di previsione del Ministero della difesa (Spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi). In particolare, le risorse di cui al comma 95 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 risultano allocate sul piano di gestione n. 40 (Somme da destinare a potenziamento delle infrastrutture e dei mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso - Riparto fondo investimenti 2019 - comma 95), e le risorse utilizzate nell'ambito dei "capitoli a fabbisogno" risultano allocate sul piano di gestione n. 03 (Spese relative a tutti i settori della componente terrestre, ai radar ed ai sistemi per la sorveglianza dell'area operativa terrestre delle forze armate connesse con la costruzione, l'acquisizione, l'ammodernamento, il rinnovamento, la trasformazione, la manutenzione straordinaria dei mezzi, materiali del genio, impianti, sistemi, apparecchiature, equipaggiamenti, dotazioni e connesse scorte, ivi comprese le attività complementari). Nella medesima relazione, si afferma, altresì, che, in considerazione della priorità dell'iniziativa, la copertura finanziaria all'atto dell'effettivo impegno della spesa potrà ulteriormente essere garantita a valere delle risorse iscritte nella missione "Difesa e sicurezza del territorio" programma "Pianificazione Generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari" dello Stato di previsione della spesa del Ministero Difesa, nei quali rientra il capitolo 7120 sopra citato, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione oppure revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Nel chiarire che le *tranche* successive recano un onere previsionale di ulteriori 163 milioni di euro, la relazione illustrativa specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti è meramente indicativo e verrà attuato, a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa.

La medesima relazione specifica, inoltre, in una nota a margine, che, in linea con quanto previsto dall'articolo 34 della legge di contabilità pubblica (legge n. 196 del 2009), la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione illustrativa chiarisce inoltre che l'approvazione del programma manterrebbe la sua validità anche laddove, all'atto del formale impegno contabile della spesa, questa - previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze e nel rispetto della pertinente categorizzazione economica, della corretta imputazione e dell'adeguata disponibilità degli stanziamenti - venisse proposta dal Ministero della difesa su diverso capitolo o piano di gestione, ove maggiormente funzionale all'ottimizzazione complessiva della programmazione finanziaria del medesimo Dicastero, raccomandabile in esito alla normale flessibilità e variabilità gestionale della stessa e/o necessario in ragione di variazioni del quadro finanziario a legislazione vigente.

A tale riguardo, per quanto di competenza, sarebbe utile acquisire dal Governo elementi di chiarimento in merito all'effettiva portata della suddetta previsione.

Altresì, occorre acquisire dal Governo la conferma che l'utilizzo delle risorse utilizzate a copertura non sia suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa, nonché la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Da ultimo, conformemente alle osservazioni rese da questa Commissione sull'Atto n. 233, nella seduta del 28 dicembre 2020, andrebbe valutata l'opportunità di specificare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo attiene alla seconda tranche del programma, rispetto alla quale sono già state individuate le relative risorse finanziarie, restando quindi impregiudicato, in futuro, l'esame

parlamentare degli schemi di decreto relativi alle successive tranche di finanziamento.  
Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota dei Servizi di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE consegna una nota recante le risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il relatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) si riserva di predisporre una proposta di osservazioni da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 24/2021, relativo alla implementazione, potenziamento e aggiornamento di una capacità di *Space Situational Awareness* (SSA) basata su sensori (radar e ottici) e un centro operativo SSA ( [n. 306](#) )**

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [MANCA](#) (*PD*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, preliminarmente, che, come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante insieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame mira garantire la sicurezza delle infrastrutture spaziali della Difesa, la conoscenza tempestiva e accurata dell'ambiente spaziale e degli oggetti spaziali al fine di incrementare la resilienza degli assetti satellitari e, di conseguenza, la disponibilità e continuità dei servizi da essi erogati.

Il programma - di presumibile avvio nel 2021 - è destinato a concludersi nel 2032 e comporta un onere complessivo stimato in circa 129 milioni di euro, cui si provvederà a valere delle risorse iscritte a legislazione vigente sul capitolo 7120 del programma "Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari" della missione "Difesa e sicurezza del territorio" dello stato di previsione del Ministero della difesa, avente ad oggetto spese per investimenti.

In particolare, per quanto riguarda la prima *tranche* del programma, oggetto del provvedimento in esame, l'onere complessivo è pari a 90 milioni di euro per il periodo 2021-2027 e ad esso si farà fronte mediante utilizzo delle risorse stanziato sul piano gestionale n. 4 del predetto capitolo 7120, sul quale - alla luce del decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato per il triennio in corso - risultano iscritti i seguenti importi: circa 92,5 milioni di euro per l'anno 2021, circa 67,4 milioni di euro per l'anno 2022 e circa 57,4 milioni di euro per l'anno 2023.

Ciò premesso, per quanto di competenza, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere, perlomeno in riferimento al vigente triennio 2021-2023, risulta tuttavia necessario acquisire dal Governo, da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse anche per le residue annualità di attuazione del programma stesso e, dall'altro, una assicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Rappresenta, poi, che - secondo quanto riportato nella scheda tecnica - "in ragione della complessità del programma, della sua lunghezza temporale, della possibilità di variazioni del sotteso disegno capacitativo, i volumi e la ripartizione tra capitoli descritta sono indicativi e da intendersi quale migliore previsione *ex ante* allo svolgimento dell'*iter* contrattuale, restando, dunque, dirimenti le verifiche finali poste in essere dagli organi di controllo al momento della sottoposizione alla definitiva registrazione degli atti e degli impegni discendenti".

A tale riguardo, andrebbe chiarito se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti, ovvero riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto

al parere parlamentare.

Inoltre, considerato che, in relazione al programma in esame, lo schema di decreto ministeriale sottoposto al parere parlamentare e il Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 sembrano differire in relazione alla durata e ai profili finanziari, chiede un chiarimento su tali aspetti.

Da ultimo, conformemente alle osservazioni rese da questa Commissione sull'Atto n. 233, nella seduta del 28 dicembre 2020, andrebbe valutata l'opportunità di specificare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo attiene alla prima tranche del programma, rispetto alla quale sono già state individuate le relative risorse finanziarie, restando quindi impregiudicato, in futuro, l'esame parlamentare degli schemi di decreto relativi alle successive tranche di finanziamento.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota dei Servizi di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La rappresentante del GOVERNO consegna una nota recante le risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il relatore [MANCA](#) (PD) si riserva di predisporre una proposta di osservazioni da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 25/2021, volto ad aggiornare/completare la capacità di comando e controllo multi-dominio delle Brigate dell'Esercito Italiano ( n. 307 )**

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [FANTETTI](#) (Misto-IeC) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, che, come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante insieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame mira a garantire adeguati standard di *performance* in termini di sicurezza, digitalizzazione, resilienza cibernetica e interoperabilità nel quadro della pianificazione, organizzazione e conduzione di operazioni militari all'estero e sul territorio nazionale.

Il programma - di presumibile avvio nel 2021 - è destinato a concludersi nel 2031 e comporta un onere previsionale complessivo stimato in circa 1,1 miliardi di euro. Relativamente alla prima *tranche* del progetto, oggetto del presente provvedimento, l'onere è stimato in circa 501 milioni di euro, a cui si provvederà a valere delle risorse iscritte a legislazione vigente sul capitolo 7120 del programma "Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari" della missione "Difesa e sicurezza del territorio" dello stato di previsione del Ministero della difesa, avente ad oggetto spese per investimenti.

In particolare, saranno oggetto di utilizzo le risorse stanziare sui piani gestionali n. 3 e n. 4 del predetto capitolo, sui quali - alla luce del decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato per il triennio in corso - risultano iscritti i seguenti importi: circa 224,7 milioni di euro per l'anno 2021, circa 207,8 milioni di euro per l'anno 2022 e circa 261 milioni di euro per l'anno 2023 (piano gestionale n. 3); circa 92,5 milioni di euro per l'anno 2021, circa 67,4 milioni di euro per l'anno 2022 e circa 57,4 milioni di euro per l'anno 2023 (piano gestionale n. 4).

Ciò premesso, per quanto di competenza, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere, perlomeno in riferimento al vigente triennio 2021-2023, risulta tuttavia necessario acquisire dal Governo, da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse anche per le residue annualità di attuazione del programma stesso e, dall'altro, una assicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse

medesime.

Rappresenta, poi, che - secondo quanto riportato nella scheda tecnica - "in ragione della complessità del programma, della sua estensione temporale, della possibilità di variazioni del sotteso disegno capacitivo, i volumi e la ripartizione tra capitoli descritta sono indicativi e da intendersi quale migliore previsione *ex ante* allo svolgimento dell'*iter* contrattuale, restando, dunque, dirimenti le verifiche finali poste in essere dagli organi di controllo al momento della sottoposizione alla definitiva registrazione degli atti e degli impegni discendenti".

A tale riguardo, andrebbe chiarito se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti, ovvero riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere parlamentare.

Da ultimo, conformemente alle osservazioni rese da questa Commissione sull'Atto n. 233, nella seduta del 28 dicembre 2020, andrebbe valutata l'opportunità di specificare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo attiene alla prima *tranche* del programma, rispetto alla quale sono già state individuate le relative risorse finanziarie, restando quindi impregiudicato, in futuro, l'esame parlamentare degli schemi di decreto relativi alle successive *tranche* di finanziamento.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota dei Servizi di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE consegna una nota recante le risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il relatore [FANTETTI](#) (*Misto-IeC*) si riserva di predisporre una proposta di osservazioni da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 27/2021, riferito alla prosecuzione del programma di A/R n. SMD 40/2019 e relativo alla seconda fase di acquisizione fino a 2.200 veicoli di nuova generazione "VTLM Lince 2" per le unità dell'Esercito Italiano ( [n. 308](#) )**

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che, come precisato dallo Stato maggiore della Difesa nella nota allegata alla richiesta di parere parlamentare, il programma persegue lo scopo di garantire al personale militare il massimo grado di protezione che la tecnologia attuale è in grado di fornire, garantendo al contempo prontezza d'impiego e capacità d'intervento, sia in territorio nazionale che estero. Sempre secondo quanto riportato nella richiamata documentazione, il programma in esame consentirà quindi alla Difesa di colmare il necessario gap capacitivo, garantendo all'Esercito la disponibilità di un più evoluto Veicolo Tattico Leggero Multiruolo che tiene in particolare considerazione l'esperienza acquisita negli anni di impiego del precedente modello (VTLM 1). Lo Stato Maggiore della Difesa, nella scheda tecnica allegata allo schema di decreto in esame, fa presente che l'esigenza complessiva della Difesa (relativa quindi all'intera 2ª fase del programma), ammonta a 1600 veicoli VTLM Lince 2, per un costo complessivo di 3,2 miliardi di euro. A fronte di tale esigenza, nella scheda si precisa che le risorse finanziarie allo stato disponibili sono pari a 385 milioni di euro, che consentono l'acquisizione di 175 veicoli, comprensivi del supporto logistico decennale, finalizzato al soddisfacimento dell'esigenza di dotazione, in termini di equipaggiamento organicamente previsto, di due Brigate (prima *tranche* della fase 2).

Tale importo è altresì confermato, nel Documento programmatico pluriennale della difesa per il triennio 2021-2023, laddove si afferma che la seconda fase, con un fabbisogno di circa 3.200 milioni di euro, è risultata destinataria di finanziamenti complessivi pari a 385,00 milioni di euro, a valere sulle risorse recate da capitoli "a fabbisogno" del bilancio del Ministero della Difesa per 275,00

milioni di euro e sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), per 110,00 milioni di euro. Nel DPP si precisa, altresì, che la prima fase del programma è stata autorizzata con Decreto Ministeriale SMD 40/2019 e "si sovrappone alla 1ª fase e si riferisce ad un fabbisogno di 1.600 veicoli".

Ricorda che il richiamato comma 140 dell'articolo 1 legge di bilancio per il 2017, ha previsto l'istituzione di un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7555), per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in determinati settori di spesa. Tale fondo, ha assegnato al comparto difesa risorse pari a 12,7 miliardi di euro, comprensive di 2,8 miliardi di euro destinati al finanziamento delle imprese a bilancio MISE. La legge di bilancio per il 2018 (articolo 1, comma 1072, della legge n. 302 del 2017) ha assegnato risorse aggiuntive pari a circa 9,3 miliardi di euro (comprensivi di una quota di 3,5 miliardi di euro sul bilancio del MiSE). È riportata nella scheda tecnica una tabella riassuntiva della ripartizione del costo per esercizio finanziario. "Il completamento del progetto per ulteriori 2.815 milioni di euro", precisa la suddetta scheda, "avverrà attraverso l'acquisizione delle *tranche* successive, sulla base delle future disponibilità finanziarie".

Per quanto di competenza, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi in merito all'ambito oggettivo dell'autorizzazione parlamentare, deve valutarsi l'opportunità di chiarire espressamente che il programma di acquisizione in esame fa riferimento solo alla prima *tranche* (ovvero per 385 milioni di euro che consentono l'acquisizione di 175 veicoli). Le ulteriori acquisizioni dovranno pertanto formare oggetto di successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame del parlamento, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, in conformità alle osservazioni rese da questa Commissione il 28 dicembre 2020 sull'atto del Governo n. 233 (schema di decreto ministeriale relativo all'avvio di un piano di approvvigionamento e ripianamento scorte di munizionamento guidato Vulcano 127 mm). Risulta inoltre necessario acquisire dal Governo, da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse anche per le residue annualità di attuazione del programma stesso e, dall'altro, una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La rappresentante del GOVERNO consegna una nota recante le risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il [PRESIDENTE](#) (M5S) relatore si riserva di predisporre una proposta di osservazioni da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 31/2021, relativo all'ammodernamento e rinnovamento dei sistemi missilistici di difesa aerea *Principal Anti Air Missile System* (PAAMS) ed ai radar *Long Range Radar* (LRR) per la sorveglianza a lunga distanza (di tipo *Early Warning*) installate sulle Unità classe Orizzonte (Nave Andrea Doria e Caio Duilio) ( [n. 309](#) )**

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che si tratta del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento di due sistemi missilistici di difesa aerea PAAMS e 2 radar LRR per la sorveglianza a lunga distanza, installati sulle Unità classe Orizzonte (Nave Andrea Doria e Caio Duilio). La finalità del programma è superare l'obsolescenza dei sensori *radar* attualmente esistenti, al fine di salvaguardare la capacità di difesa di zona contro bersagli

aerei e missilistici convenzionali, sviluppando al contempo la capacità di contrasto ai bersagli di tipo balistico.

L'onere previsionale complessivo del programma - il cui completamento è fissato al 2033 - è di 640 milioni di euro. La prima *tranche*, per 502,14 milioni di euro, finalizzata all'ammodernamento delle due unità navali e al sostegno tecnico-logistico decennale, è finanziata a valere su stanziamenti del bilancio del Ministero dello sviluppo economico, derivanti dalla ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 14, della legge n. 160 del 2019 (capitolo 7485-13), per circa 367,82 milioni di euro, nonché dei capitoli del settore investimenti del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (capitolo 7120-01), per 134,32 milioni di euro. La seconda *tranche*, per 137,87 milioni di euro, finalizzata all'estensione temporale del sostegno tecnico-logistico, sarà avviata una volta individuate le risorse a valere su distinti strumenti finanziari di eventuale futura istituzione.

Nella scheda tecnica è riportato, al punto 6., il previsionale programma dei pagamenti relativo alla prima *tranche*, dal 2021 al 2033, avente carattere meramente indicativo, da attualizzarsi, sia in termini di volume che di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento.

Per quanto di competenza, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi in merito all'ambito oggettivo dell'autorizzazione parlamentare, occorre valutare l'opportunità di chiarire espressamente che il programma di acquisizione in esame fa riferimento alla prima *tranche*, compatibile con le risorse finanziarie allo stato disponibili per questo programma, secondo quanto riferito nel medesimo schema di decreto (ovvero 502,14 milioni di euro). La seconda *tranche* dovrà pertanto formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre anch'esso all'esame del parlamento, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, in conformità alle osservazioni rese da questa Commissione il 28 dicembre 2020 sull'atto del Governo n. 233 (schema di decreto ministeriale relativo all'avvio di un piano di approvvigionamento e ripianamento scorte di munizionamento guidato Vulcano 127 mm). Ciò premesso, per quanto di competenza, risulta tuttavia necessario acquisire dal Governo, da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse anche per le residue annualità di attuazione del programma stesso e, dall'altro, una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE consegna una nota recante le risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il [PRESIDENTE](#) (M5S) relatore si riserva di predisporre una proposta di osservazioni da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 6/2021, relativo all'acquisto di munizioni a guida remota (*Loitering Ammunitions*) per il comparto Forze speciali ( [n. 311](#) )**

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, che la finalità del programma pluriennale in titolo è quella di acquisire munizioni a guida remota per il comparto delle Forze speciali, di cui ciascuna delle Forze armate, oltre che l'Arma dei carabinieri, è dotata.

Il costo complessivo del programma è stimato in 3,878 milioni di euro. Viene precisato che, in fase di



effettiva negoziazione del contratto, sarà ritenuta ammissibile una deviazione negli oneri del 10 per cento, volta a tener conto delle reali condizioni economiche vigenti al momento della stipula contrattuale. Il finanziamento verrà effettuato a valere sul bilancio ordinario del Ministero della difesa (capitolo 7120-03), nel cui stato di previsione il programma d'arma in esame afferisce alla Missione 5 (Difesa e Sicurezza del Territorio), Programma 6 (Pianificazione Generale delle Forze Armate e Approvvigionamenti Militari), Azione 6 (Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare).

Nella scheda tecnica allegata allo schema in esame viene riportato un cronoprogramma dei pagamenti, dal 2021 al 2026, che ha carattere meramente indicativo, da aggiornarsi a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa. Al riguardo, lo Stato maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa. L'Amministrazione potrà, inoltre, adottare eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del processo di acquisizione delle nuove capacità. Segnala che nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023, il programma in esame viene riportato tra le schede dei programmi maggiori di previsto avvio (pag. 75), con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti.

Ciò premesso, per quanto di competenza, risulta necessario acquisire dal Governo, da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse per le annualità di attuazione del programma stesso e, dall'altro, una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Chiede infine di chiarire se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti, ovvero riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere parlamentare.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La rappresentante del GOVERNO consegna una nota recante le risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il [PRESIDENTE](#) (M5S) relatore si riserva di predisporre una proposta di osservazioni da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 11/2021, relativo all'ammodernamento, rinnovamento e potenziamento della capacità nazionale di difesa aerea e missilistica a protezione del territorio nazionale e dell'Alleanza atlantica e a garantire la protezione di teatro alle forze schierate in aree di operazione ( [n. 312](#) )**  
(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che il programma si pone quale contributo nazionale alla Difesa aerea e missilistica integrata della NATO, considerata una dei pilastri per il conseguimento della Difesa collettiva e concepita quale capacità militare strategica per garantire la copertura e la protezione dalla minaccia aerea e missilistica del territorio e delle popolazioni dei Paesi europei appartenenti alla NATO, nonché delle forze nazionali e alleate dispiegate nei teatri operativi. L'Unione europea contribuisce alla difesa missilistica dell'Europa nel quadro della Cooperazione strutturata permanente in materia di difesa (PESCO). Per quanto concerne l'Italia, i più importanti sistemi di difesa missilistica includono il Samp/t, sviluppato attraverso un programma congiunto con la Francia, il Paams, frutto della cooperazione con Parigi e

Londra, e il Saam utilizzato sulle Fregate europee multi-missione Fremm.

Il programma, di previsto avvio nel corso 2021, si concluderà nel 2035.

Il costo complessivo del programma è stimato in 3.050 milioni di euro al valore economico 2021, di cui la prima *tranche* - finanziata con lo schema di decreto in esame - ammonta a 2.378,37 milioni.

Queste risorse sono finanziate sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa (capitolo 7120-03) per 1.693,97 milioni e sul bilancio del Ministero dello sviluppo economico per complessivi 684,4 milioni (di cui 200 milioni di euro sulle risorse del Fondo *ex* articolo 1, comma 140, della legge di bilancio 2017 e 484,4 milioni di euro sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge di bilancio 2020).

Le successive *tranche*, per ulteriori 671,63 milioni di euro, necessarie per conseguire il completamento della capacità, saranno contrattualizzate subordinatamente all'identificazione delle necessarie risorse a valere su distinti strumenti finanziari di eventuale futura istituzione, ovvero su risorse iscritte nella missione di riferimento, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione/revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Nella scheda tecnica allegata allo schema in esame viene riportato anche il cronoprogramma dei pagamenti dal 2021 al 2035, "in via meramente indicativa, da aggiornarsi a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa". Al riguardo, lo Stato maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa, e l'Amministrazione potrà, inoltre, adottare eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del processo di acquisizione delle nuove capacità.

Per quanto di competenza, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi in merito all'ambito oggettivo dell'autorizzazione parlamentare, occorre valutare l'opportunità di chiarire espressamente che il programma di acquisizione in esame fa riferimento alla prima *tranche*, compatibile con le risorse finanziarie allo stato disponibili per questo programma, secondo quanto riferito nel medesimo schema di decreto. Le successive *tranche* dovranno pertanto formare oggetto di successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame del Parlamento, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, in conformità alle osservazioni rese da questa Commissione il 28 dicembre 2020 sull'atto del Governo n. 233 (schema di decreto ministeriale relativo all'avvio di un piano di approvvigionamento e ripianamento scorte di munizionamento guidato Vulcano 127 mm).

Segnala, poi, che il programma in esame è riportato anche nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 tra le schede dei programmi maggiori di previsto avvio (pag. 63). Al riguardo, segnala che mentre nella descrizione del programma i finanziamenti previsti corrispondono a quelli dello schema di decreto in esame, nella tabella riepilogativa i 200 milioni di euro finanziati a valere sul bilancio del MISE (Fondo investimenti di cui alla legge di bilancio per il 2017, articolo 1, comma 149) vengono sommati ai finanziamenti a valere sul bilancio della Difesa. Al riguardo, può essere utile fornire un chiarimento.

Risulta inoltre necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse destinate all'attuazione del programma e una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Chiede infine di chiarire se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti oppure riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere parlamentare.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire chiarimenti sui quesiti posti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1684) Daisy PIROVANO ed altri. - Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi**

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 12 ottobre.

Il PRESIDENTE chiede alla sottosegretaria Sartore se il Governo sia in grado di dare riscontro alle questioni poste dalla Commissione sul provvedimento in titolo.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che sono in corso interlocuzioni con il Ministero competente al fine di risolvere le criticità di carattere finanziario e di garantire piena efficacia al provvedimento.

La relatrice **RIVOLTA** (L-SP-PSd'Az), in relazione alle indicazioni fornite dal Governo, sottolinea l'importanza di assicurare il coinvolgimento, nelle esperienze di formazione rappresentate dai "viaggi della memoria", del più ampio numero di studenti, anche in relazione alle scuole situate nei centri minori o in aree periferiche.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 12 ottobre.

Il PRESIDENTE domanda alla rappresentante del Governo se vi sono novità in ordine al provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SARTORE risponde che sono in via di definizione, nelle interlocuzioni con il Ministero della difesa, gli approfondimenti istruttori da ultimo richiesti sui profili finanziari.

Interviene il senatore **MININNO** (Misto), che sottolinea come si tratti di un disegno di legge d'iniziativa parlamentare, non sottoposto a termini di decadenza, e quindi la Commissione ha a disposizione tutto il tempo necessario per completare l'istruttoria sui profili di criticità segnalati.

Il PRESIDENTE, nel ricordare la prossima apertura della sessione di bilancio, osserva che il provvedimento è oggetto di sollecitazione da parte di diversi gruppi parlamentari e della Commissione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2169-A) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 19 ottobre.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) richiama gli emendamenti accantonati e illustra le ulteriori proposte, segnalando, per quanto di competenza, che occorre verificare gli effetti finanziari, in termini di possibile incidenza sul gettito, degli emendamenti 2.100, 2.100 (testo 2), 2.101 e 2.102, in materia di esenzioni dalle formalità per la circolazione in Italia di veicoli immatricolati in determinati Stati esteri.

Non vi sono osservazioni sul subemendamento 30.0.100/1.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che sono in corso di verifica, sugli emendamenti in esame, le relazioni tecniche pervenute dall'amministrazione competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1228) LA PIETRA ed altri. - Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del PistoiaBlues Festival**

(Parere alla 7a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 12 ottobre.

Il senatore [CALANDRINI](#) (Fdl) sollecita la prosecuzione dell'esame sul provvedimento in titolo, sottolineando come resti da esaminare, per i profili di competenza della Commissione bilancio, un solo emendamento.

Il PRESIDENTE fornisce rassicurazioni sulla volontà della Commissione, acquisiti gli elementi istruttori richiesti, di concludere appena possibile l'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

## 1.4.2.2.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 467 (pom.) del 02/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 2 NOVEMBRE 2021**  
**467ª Seduta (1ª pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az), nel prendere atto della decisione dei senatori Questori che consente anche alla Commissione bilancio di riunirsi nella propria aula fruendo della sua piena capienza, preannuncia l'intenzione, già anticipata al Presidente, di chiedere, a tutela della salubrità dell'ambiente, di collocare ivi un purificatore d'aria.

Il senatore [DAMIANI](#) (FIBP-UDC) si associa alla richiesta.

Il [PRESIDENTE](#) risponde che la richiesta sarà sottoposta all'attenzione dei senatori Questori.

### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(2169-A) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 ottobre.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) richiama i rilievi formulati sugli emendamenti accantonati.

Il sottosegretario FRENI esprime un avviso non ostativo su tutti gli emendamenti accantonati.

Nessuno chiedendo la parola, la relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti

precedentemente accantonati 2.100, 2.100 (testo 2), 2.101, 2.102, 4.104 (testo 2) e 30.0.100/1, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La proposta di parere è messa in votazione e approvata.

**(1571, 374 e 1503-A) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento alla previsione di cui all'articolo 2, comma 8, ultimo periodo, in base alla quale l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) svolge attività di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse relative al gettito della componente tariffaria destinata a coprire i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, che la disposizione corrisponde all'emendamento 2.25 sul quale è stato espresso alla Commissione di merito un parere di semplice contrarietà. Propone, pertanto, di ribadire per l'Assemblea il parere di semplice contrarietà sull'articolo 2, comma 8, ultimo periodo e di esprimere un parere non ostativo sul resto del provvedimento.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con la valutazione della relatrice.

Il PRESIDENTE si sofferma sulla portata normativa e sui profili finanziari della disposizione dell'articolo 2, comma 8, ultimo periodo, su cui la relatrice propone di confermare il parere di semplice contrarietà già espresso in relazione al corrispondente emendamento.

Dopo l'intervento del senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) che, pur manifestando perplessità nel merito, non ravvisa in effetti criticità, anche indirette, sotto l'aspetto finanziario, il PRESIDENTE e la RELATRICE ritengono preferibile, in via prudenziale, confermare il parere di contrarietà semplice sulla disposizione in questione.

Il PRESIDENTE comunica che è appena stato trasmesso dall'Assemblea l'emendamento Coord.1, di Coordinamento formale del testo, su cui la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere.

All'esito di un breve confronto, a cui prendono parte i senatori [DELL'OLIO](#) (M5S), [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco) e la relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S), il PRESIDENTE, non rilevando con tutta evidenza impatti sulla finanza pubblica, prospetta l'espressione di un parere non ostativo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, fatta eccezione per l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 8, sul quale esprime un parere di semplice contrarietà. Il parere è non ostativo sull'emendamento Coord.1."

Con l'avviso favorevole del rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere, messa in votazione, è approvata.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 3/2021, relativo all'acquisizione di due unità navali d'altura di nuova generazione per il supporto logistico a gruppi navali (Logistic Support Ship - LSS) e relativo sostegno tecnico-logistico decennale ( n. 314 )**  
(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [FANTETTI](#) (*Misto-I-C!-E*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il progetto nel suo complesso si pone l'obiettivo di rinnovare le unità della precedente generazione attraverso l'acquisizione di due unità di moderna concezione. Il programma è concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale di previsto avvio nel 2021 e durata complessiva di 15 anni.

Il programma avrà uno sviluppo per *tranches* successive, per un costo complessivo stimato in 823 milioni di euro, di cui: la prima *tranche* (acquisizione della prima unità LSS e relativo sostegno tecnico logistico decennale) - che ammonta a 411,5 milioni di euro - sarà finanziata sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa (capitolo 7120-01) per 232 milioni di euro e sugli stanziamenti derivanti dal Fondo investimenti dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 160 del 2019 (capitolo 7120-42) per 179,5 milioni euro; la *tranche* successiva sarà contrattualizzata subordinatamente all'identificazione delle necessarie risorse a valere su distinti strumenti finanziari di eventuale futura istituzione, ovvero su risorse iscritte nella missione di riferimento, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione/revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Nello stato di previsione della Difesa, il programma d'arma in esame afferisce alla Missione 5 (Difesa e Sicurezza del Territorio), Programma 6 (Pianificazione Generale delle Forze Armate e Approvvigionamenti Militari), Azione 6 (Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare), Centro di Responsabilità Amministrativa (C.R.A.) Segretariato Generale. Nella scheda tecnica allegata allo schema di decreto in titolo, viene riportato il cronoprogramma dei pagamenti, "in via meramente indicativa, da aggiornarsi a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento". Al riguardo, lo Stato maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa.

Il programma in esame è riportato anche nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 tra le schede dei programmi maggiori di previsto avvio (pag. 86), con i medesimi impegni finanziari previsti.

Al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, andrebbe valutata l'opportunità di chiarire espressamente che il programma di acquisizione in esame fa riferimento alla prima *tranche*.

Risulta inoltre necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse destinate all'attuazione del programma e una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Chiede infine di chiarire se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti oppure riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere parlamentare.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

Il sottosegretario FRENI mette a disposizione della Commissione una nota istruttoria recante risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il relatore [FANTETTI](#) (*Misto-I-C!-E*) si riserva di predisporre uno schema di osservazioni da sottoporre alla Commissione

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per**

***assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening***

(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 26 ottobre.

Il relatore [MANCA](#) (PD) fa presente che è pervenuta la proposta 9.0.1 (testo 2), sulla quale occorre richiedere la relazione tecnica.

Riepiloga, quindi, i rilievi avanzati sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il rappresentante del GOVERNO formula un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti, sugli emendamenti 01.1, 1.24, 1.34 e 1.0.1, mentre non ha nulla da osservare, per quanto di competenza, sulla proposta 1.17.

Tra gli emendamenti riferiti all'articolo 1 e non segnalati dal relatore, subordina la valutazione non ostativa dell'emendamento 1.8 a una riformulazione di cui dà lettura, mentre sulla proposta 1.36 fa presente che la Ragioneria generale dello Stato ha richiesto l'acquisizione della relazione tecnica al fine di verificarne la neutralità finanziaria, e pertanto ne chiede l'accantonamento.

Il PRESIDENTE, anche in vista del prossimo avvio della sessione di bilancio, richiama l'attenzione sul tema, già affrontato in precedenti provvedimenti, della previsione di un indennizzo per i familiari del personale sanitario deceduto nell'ambito del contrasto al COVID-19.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco) al riguardo ricorda che, presso la Commissione sanità, è in discussione un disegno di legge che prevede un riconoscimento, consistente in un credito d'imposta, per i medici morti in relazione all'emergenza sanitaria, facendo presente che si attende la valutazione della Ragioneria generale dello Stato.

Il relatore [MANCA](#) (PD), dopo aver ricordato che sulle proposte relative all'articolo 2 non vi sono osservazioni, passa a richiamare le criticità segnalate sugli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il sottosegretario FRENI si pronuncia in senso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in assenza di relazione tecnica, su tutti gli emendamenti segnalati dal relatore all'articolo 3.

Tra gli emendamenti non segnalati dal relatore, chiede di accantonare le proposte 3.48, 3.62, 3.0.1 e 3.0.19, su cui è necessario acquisire la relazione tecnica per verificarne gli effetti finanziari.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco) ritiene che gli emendamenti 3.48 e 3.62 non presentino, anche a una prima lettura, alcuna criticità di carattere finanziario e reputa necessario, in casi del genere, che la Commissione riaffermi un criterio di giudizio coerente con le proprie attribuzioni.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S), intervenendo sull'emendamento 3.0.1, sostiene che la proposta, al di là delle valutazioni di merito, non determina alcun impatto sul bilancio pubblico.

Il sottosegretario FRENI, su richiesta del senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco), precisa che, sulla base dell'istruttoria della Ragioneria generale dello Stato, l'emendamento 3.0.1 risulta suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica non quantificati e non coperti, per cui, in assenza di apposita relazione tecnica che fornisca elementi al riguardo, viene espresso un parere contrario; tuttavia, per consentire gli approfondimenti del caso, anche mediante l'acquisizione di una relazione tecnica, ribadisce l'opportunità di accantonarne l'esame.



Il presidente [PESCO](#) avverte che l'emendamento 3.0.1000 del Governo è stato ritirato. Sulle proposte 3.0.9, 3.0.10, 3.0.11 e 3.0.19, che risultano dichiarate improponibili presso la Commissione di merito, prospetta di valutare l'opportunità che la Commissione bilancio non si pronunci.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*), rimarcando l'importanza, già emersa in precedenza, di tale questione dal punto di vista metodologico, considera necessario adottare sul punto un criterio definitivo e omogeneo, che consenta di superare le difficoltà riscontrate nel passato.

Il relatore [MANCA](#) (*PD*), condividendo la prospettazione del Presidente, ritiene che non possa essere dato un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su un emendamento per il solo fatto che esso risulti improponibile, senza ulteriori verifiche.

Il PRESIDENTE precisa che la questione del parere contrario si pone, in realtà, non per tutti gli emendamenti improponibili, ma soltanto su quelli segnalati dalla Commissione per criticità di carattere finanziario.

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel convenire sulla necessità di individuare un criterio coerente e uniforme, invita a considerare l'opportunità di definire un protocollo o un'intesa tra i Presidenti delle Commissioni permanenti per trovare una soluzione condivisa ed efficace alla questione dell'esame in sede consultiva degli emendamenti improponibili.

Il PRESIDENTE, non essendovi osservazioni in senso contrario, conferma che nel caso specifico non si procederà ad esprimere il parere sugli emendamenti improponibili; si riserva comunque di valutare per il futuro, con la Commissione, l'efficacia di tale soluzione, avuto anche riguardo alla necessità di evitare, nei rapporti con le altre Commissioni in sede referente, equivoci e omissioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il RELATORE, sulla base delle indicazioni emersi dal dibattito e dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi agli articoli da 1 a 3 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 01.1, 1.24, 1.34, 1.0.1, 3.3, 3.18, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37 e 3.55.

Sull'emendamento 1.8 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: "è prevista la possibilità" delle seguenti: ", fino al 31 dicembre 2021,". Si segnala altresì, in merito al medesimo emendamento, che il riferimento normativo all'articolo 34, comma 9-quater, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, deve intendersi più correttamente riferito al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 3, ad eccezione delle proposte 1.36, 3.48, 3.54, 3.62 e 3.0.1, il cui esame resta sospeso. L'esame resta altresì sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli 4 e seguenti."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il PRESIDENTE avverte che, l'ordine del giorno è integrato con l'esame, in sede consultiva,

dei disegni di legge n. 2437 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali) e n. 2326 (Proroga del termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»).

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15.*

## 1.4.2.2.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 469 (ant.) del 03/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE 2021  
**469ª Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2437) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 8ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice [BOTTICI](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, nel rinviare alla nota n. 269 del Servizio del bilancio per la disamina delle singole disposizioni, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, al fine di appurare la neutralità finanziaria complessiva del provvedimento, anche con particolare riguardo alle previsioni di cui alle seguenti disposizioni: articolo 1, commi 1, 1-bis, 1-ter e 2-bis (modifiche al codice della strada); articolo 2, commi 1-bis e 1-ter (affidamento della concessione dell'autostrada A22 del Brennero); articolo 2, commi da 2-sexies a 2-sexiesdecies (società per la gestione in house delle autostrade statali in regime di concessione); articolo 5 (disposizioni sulla funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili); articolo 6 (disposizioni per la funzionalità dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali); articolo 11 (rifi naziamento del Fondo 394/81); articolo 13 (misure di agevolazioni per i comuni).

Il sottosegretario FRENI deposita, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, la relazione tecnica di passaggio, positivamente verificata, sul provvedimento in titolo.

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice [BOTTICI](#) (M5S) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(2437) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali***

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice [BOTTICI](#) (M5S) propone di ribadire all'Assemblea il parere non ostativo appena espresso alla Commissione di merito sul provvedimento in titolo.

Il rappresentante del GOVERNO si pronuncia in senso conforme alla proposta della relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere, posta in votazione, risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(2326) Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. - Proroga del termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»***

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [BOTTICI](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che non vi sono osservazioni da formulare, considerato che le spese per la proroga dei lavori della Commissione d'inchiesta fino alla scadenza della XVIII legislatura, stabilite nel limite annuo di 50 mila euro, sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Per quanto riguarda gli emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

Nessuno chiedendo di intervenire, la relatrice [BOTTICI](#) (M5S) formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

***(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening***

(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta di ieri, segnalando, per quanto di competenza, in merito agli emendamenti all'articolo 1, che occorre richiedere la relazione tecnica sull'emendamento 1.36 (segnalato dal Governo e, allo stato, improponibile presso la Commissione di merito).

In merito agli emendamenti all'articolo 3, richiede la relazione tecnica sulla proposta 3.54. Occorre altresì acquisire la relazione tecnica sulle proposte 3.48, 3.62 e 3.0.1 (segnalate dal Governo). Non vi sono osservazioni sulla proposta 3.60 (testo 2).

Risultano allo stato improponibili, presso la Commissione di merito, gli emendamenti 3.0.9 (che comporta maggiori oneri), 3.0.10 (che necessita di relazione tecnica), 3.0.11 (che necessita di relazione tecnica) e 3.0.19 (segnalato dal Governo).

Per quanto attiene agli emendamenti riferiti all'articolo 4, richiede la relazione tecnica per le proposte 4.1, 4.6 e 4.7. Comporta maggiori oneri l'emendamento 4.

Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 4.10, 4.11, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4 e 4.0.5.

La proposta 4.0.6 presenta profili di onerosità.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 6.1, che stabilisce il carattere aggiuntivo delle somme riassegnate dall'articolo 6 al Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano e al Fondo per il rilancio del Sistema sportivo nazionale.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli 7 e 8.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 9, richiede la relazione tecnica sulle proposte 9.0.1, 9.0.1 (testo 2), nonché sugli emendamenti 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4 (al momento improponibili presso la Commissione di merito).

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 9.

Non vi sono osservazioni sull'emendamento riferito all'articolo 10.

Il sottosegretario FRENI innanzitutto riporta che, facendosi interprete delle richieste della Commissione, ha sollecitato gli uffici competenti ai fini della predisposizione delle relazioni tecniche sugli emendamenti accantonati nella prima seduta pomeridiana di ieri.

Quindi, proseguendo nella valutazione delle proposte emendative, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4 concorda con il relatore sull'onerosità delle proposte 4.81 e 4.0.6, nonché sulla richiesta di relazione tecnica sugli emendamenti 4.1, 4.6, 4.7, 4.10, 4.11, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4 e 4.0.5, sui quali chiede di valutare l'accantonamento dell'esame in attesa dell'acquisizione della relazione tecnica.

Sugli emendamenti riferiti all'articolo 4 non segnalati dal relatore, chiede di accantonare altresì la proposta 4.0.1, in attesa dell'acquisizione di una relazione tecnica necessaria a verificarne gli effetti finanziari, mentre si pronuncia in senso contrario sull'emendamento 4.0.7, che risulta identico a una proposta emendativa già approvata in sede di conversione del decreto-legge n. 105 del 2021.

Ad una richiesta di chiarimenti formulata dal senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) risponde il [PRESIDENTE](#), che poi dispone l'accantonamento dell'esame delle proposte 4.1, 4.6, 4.7, 4.10, 4.11, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5 e 4.0.1.

Il rappresentante del GOVERNO, con riguardo alle proposte riferite all'articolo 5, su cui il relatore non ha osservazioni da formulare, chiede di valutare l'accantonamento degli emendamenti 5.2, 5.7, 5.4, 5.5, 5.9, 5.12, 5.20 e 5.0.2, in vista dell'acquisizione delle relative relazioni tecniche.

Con riferimento alle proposte relative all'articolo 6, esprime un avviso contrario sull'emendamento 6.1, dal momento che non è chiaro come dalla ridestinazione delle somme ivi previste e considerati i mesi mancanti alla fine dell'esercizio, tale diversa destinazione non possa generare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica per il 2022.

Nel concordare con il relatore sull'assenza di osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 7, con riguardo alle proposte relative all'articolo 8 si esprime in senso contrario sull'emendamento 8.0.2, in quanto la proposta determina oneri non quantificati e privi di copertura finanziaria, in relazione alla sostituzione del personale docente.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S), nel sostenere che il lavoro agile ivi previsto non determini costi di sostituzione, chiede l'accantonamento dell'esame per consentire gli opportuni approfondimenti istruttori.

Il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento dell'esame delle proposte 5.2, 5.7, 5.4, 5.5, 5.9, 5.12, 5.20 e 5.0.2, nonché dell'emendamento 8.0.2.

Il sottosegretario FRENI, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 9, concorda con il relatore sulla richiesta di relazione tecnica per le proposte 9.0.1, 9.0.1 (testo 2), 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4, di cui ritiene opportuno il rinvio dell'esame così da permettere le verifiche sui profili finanziari.

Conviene infine con il relatore sull'assenza di osservazioni, per quanto di competenza, sull'emendamento riferito all'articolo 10.

Il [PRESIDENTE](#) dispone altresì di accantonare l'esame degli emendamenti 9.0.1, 9.0.1 (testo 2), 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il relatore [MANCA](#) (PD), sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito e alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi agli articoli da 4 a 10 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.8, 4.0.6, 4.0.7 e 6.1. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 4 a 10, fatta eccezione per le proposte 4.1, 4.6, 4.7, 4.10, 4.11, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 5.2, 5.4, 5.5, 5.7, 5.9, 5.12, 5.20, 5.0.2, 8.0.2, 9.0.1, 9.0.1 (testo 2), 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4, il cui esame resta sospeso."

La proposta di parere è messa in votazione e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**[\(2409\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali**  
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 ottobre.

Il sottosegretario FRENI mette a disposizione della Commissione un'ulteriore nota istruttoria recante chiarimenti sui rilievi avanzati dalla relatrice con riguardo ai profili di copertura dell'articolo 7 del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice [BOTTICI](#) (M5S) sollecita il Governo a dare riscontro alla richiesta di predisposizione di una relazione tecnica sul disegno di legge n. 727, formulata dalla Commissione il 17 febbraio 2020.

Il sottosegretario FRENI prende nota della sollecitazione.

#### *CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che al termine dell'odierna seduta antimeridiana è convocato un Ufficio di Presidenza.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

## 1.4.2.2.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 472 (pom.) del 09/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 9 NOVEMBRE 2021**  
**472ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PESCO**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.*

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1571, 674 e 1503-A/R) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice **GALLICCHIO** (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, in considerazione del carattere ordinamentale delle modifiche apportate dalla Commissione di merito a seguito del rinvio, relative alla modifica dei termini di cui agli articoli 6, comma 2, e 12, comma 2, di ribadire un parere di nulla osta sul provvedimento, fatta eccezione per la previsione di cui all'articolo 2, comma 8, ultimo periodo, sulla quale propone di ribadire un parere di semplice contrarietà.

Il presidente **PESCO** prospetta la possibilità di esprimere un parere di nulla osta sull'intero provvedimento; infatti, in base ad una verifica informale, l'Autorità di regolazione per l'energia, le reti e l'ambiente (ARERA) che, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, ultimo periodo del disegno di legge, è chiamata a svolgere una funzione di controllo sull'utilizzo delle risorse acquisite attraverso la componente della tariffa rifiuti per il recupero dei rifiuti in mare, è finanziata dai contributi delle imprese di settore.

La RELATRICE concorda con la valutazione prospettata dal Presidente, proponendo quindi l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria GUERRA esprime un avviso conforme.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di



parere della relatrice.

**(882) Deputati ORLANDO e FRANCESCHINI. - Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 2a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo.)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in sostituzione del relatore Manca, illustra gli ulteriori emendamenti 2.1, 3.1, 3.1 (testo 2), 4.1 e 6.1, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Con l'avviso conforme della sottosegretaria GUERRA, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere del relatore è posta ai voti e approvata.

**(2086) PILLON ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio**  
(Parere alla 2a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Con l'avviso conforme della sottosegretaria GUERRA, la proposta di parere della relatrice è posta ai voti e approvata.

**(2342) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021**  
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [FERRO](#) (FIBP-UDC) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, con riguardo al paragrafo 2 dell'articolo II dell'Accordo, ove si prevede che potranno essere stabiliti ulteriori ampliamenti o ricollocazioni in nuove sedi in accordo tra le Parti contraenti, occorre avere conferma che tale previsione sia subordinata alla previa adozione di un provvedimento legislativo *ad hoc*, che stanzi le occorrenti risorse finanziarie.

Per quanto riguarda il paragrafo 4 del medesimo articolo II dell'Accordo, relativo alla manutenzione straordinaria della sede, la relazione tecnica prevede che questa rimanga a carico dello Stato italiano e che vi si farà fronte con eventuali provvedimenti *ad hoc*. A tale proposito, chiede un chiarimento su quale sia la tipologia di manutenzione straordinaria a cui il testo dell'articolo fa riferimento, considerato che - nella relazione tecnica - i provvedimenti sono definiti "eventuali", mentre normalmente la manutenzione straordinaria, ancorché non compiutamente quantificabile *ex ante*, deve comunque considerarsi imprescindibile nel medio-lungo periodo per un edificio (in relazione all'attuale stato dell'immobile).

Relativamente all'articolo X dell'Accordo, si prevede che il personale impiegato e i familiari vengano coperti con un'assicurazione sanitaria e previdenziale, tramite enti assicurativi pubblici o privati; con riguardo alla contribuzione obbligatoria agli enti previdenziali italiani, è invece previsto l'esonero, anche se possono essere previste forme di contribuzione su base volontaria con i conseguenti benefici. Infine, si prevede - con accordi o intese complementari - che i membri del personale e i loro familiari possano beneficiare dei servizi forniti dal sistema sanitario pubblico italiano.

Chiede, pertanto, conferma che alle prestazioni che potrebbero essere fornite al personale e ai loro familiari si possa far fronte con le contribuzioni corrispondenti, considerato che queste potrebbero

essere corrisposte solo per brevi periodi.

Circa l'articolo XI, chiede conferma che dalla concessione ivi prevista di visti o permessi gratuiti non derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

La sottosegretaria GUERRA mette a disposizione una nota istruttoria recante risposta ai rilievi sollevati dal relatore.

Il RELATORE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, da cui risulta che: con riguardo al paragrafo 2 dell'articolo II dell'Accordo, ove si prevede che potranno essere stabiliti ulteriori ampliamenti o ricollocazioni in nuove sedi in accordo tra le Parti contraenti, si assicura che da tale previsione non discenderanno nuovi oneri, in quanto eventuali nuovi immobili che saranno messi a disposizione dell'Organizzazione europea di diritto pubblico apparterranno esclusivamente al demanio; -con riguardo alla distinzione tra manutenzione ordinaria e straordinaria si fa riferimento alla definizione codicistica. Altresì, la formulazione sulla previsione di copertura finanziaria è quella usualmente utilizzata per oneri di questo tipo; relativamente all'articolo X dell'Accordo, non ne discendono effetti finanziari, poiché l'eventuale versamento di contributi volontari attiva il diritto alle prestazioni previste senza alcuna disposizione derogatoria rispetto alle regole generali che disciplinano l'erogazione di prestazioni a coloro che si iscrivono volontariamente ai meccanismi di sicurezza sociale italiani; circa l'articolo XI, si conferma che dalla concessione ivi prevista di visti o permessi gratuiti non deriveranno ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'eventuale gratuità della prestazione non derogherà alla vigente normativa in materia, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Con l'avviso conforme della sottosegretaria GUERRA, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, la proposta di parere del relatore risulta approvata dalla Commissione.

***(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening***

(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 3 novembre.

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 3 novembre 2021, gli ulteriori emendamenti e gli emendamenti riformulati riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in merito agli emendamenti all'articolo 1, occorre acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 1.36 (segnalato dal Governo e, allo stato, improponibile presso la Commissione di merito). Non vi sono osservazioni sull'emendamento 1.400.

In merito agli emendamenti all'articolo 3, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalle identiche proposte 3.34 (testo 2) e 3.36 (testo 2). Richiede la relazione tecnica sulla proposta 3.54. Occorre altresì acquisire la relazione tecnica sulle proposte 3.48, 3.62 e 3.0.1 (segnalate dal Governo). Non vi sono osservazioni sulla proposta 3.60 (testo 2). Occorre valutare la proposta 3.0.19 che interviene sulla disciplina delle incompatibilità del personale sanitario (segnalata dal Governo). Risultano allo stato improponibili, presso la Commissione di merito, gli emendamenti 3.0.9 (che comporta maggiori oneri), 3.0.10 (che necessita di relazione tecnica) e 3.0.11 (che necessita di relazione tecnica).

Per quanto attiene agli emendamenti riferiti all'articolo 4, richiede la relazione tecnica per le proposte

4.1, 4.6 e 4.7. Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 4.10, 4.11, 4.0.1 (segnalato dal Governo), 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4 e 4.0.5.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle seguenti proposte segnalate dal Governo: 5.2, 5.4, 5.5, 5.7, 5.9, 5.12, 5.20 e 5.0.2.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 6, non vi sono osservazioni sulla proposta 6.100.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 8, occorre acquisire la relazione tecnica sulla proposta 8.0.2 (segnalata dal Governo).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 9, richiede la relazione tecnica sulle proposte 9.0.1, 9.0.1 (testo 2), nonché sugli emendamenti 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4 (al momento improponibili presso la Commissione di merito).

La sottosegretaria GUERRA, in merito agli emendamenti all'articolo 1, esprime un avviso non ostativo sulle proposte 1.36 e 1.400.

Con riguardo alle proposte emendative all'articolo 3, rappresenta la necessità di acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 3.34 (testo 2) e 3.36 (testo 2), in assenza della quale l'avviso è contrario.

Sull'emendamento 3.54, esprime un avviso contrario per oneri non correttamente quantificati né coperti.

Dopo aver espresso un avviso non ostativo sull'emendamento 3.60 (testo 2), formula quindi un avviso contrario sugli emendamenti 3.48 e 3.62.

Sull'emendamento 3.0.1, esprime un avviso non ostativo, mentre formula un avviso contrario sull'emendamento 3.0.19.

Infine, esprime un avviso contrario, per assenza di relazione tecnica, sulle proposte 3.0.9, 3.0.10 e 3.0.11.

La senatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) chiede un chiarimento circa l'avviso contrario espresso sulla proposta 3.0.19.

La sottosegretaria GUERRA, dopo aver riepilogato il contenuto della proposta emendativa, fa presente che la deroga ivi prevista al regime delle incompatibilità del personale sanitario risulta suscettibile di comportare, sostanzialmente, la istituzionalizzazione per i suddetti operatori delle professioni sanitarie, di cui all'articolo 1 della legge n. 43 del 2006, dell'esercizio dell'attività libero professionale anche intramuraria, considerato che tale personale - attualmente titolare di un rapporto unico ed esclusivo con l'amministrazione di appartenenza che non determina però nessuna retribuzione aggiuntiva - allo stato non può svolgere la libera professione né può essere titolare di incarichi retribuiti ulteriori rispetto a quelli consentiti dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Ciò determinerebbe conseguenti inevitabili rivendicazioni, tese ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di esclusività prevista per i dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo, ai quali è invece consentito dalla normativa vigente lo svolgimento della predetta attività libero-professionale intramuraria. Inoltre, non possono escludersi rivendicazioni da parte del restante personale amministrativo e tecnico del Servizio sanitario nazionale, tese ad ottenere l'estensione della citata deroga.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) si sofferma sull'emendamento 3.62, prospettando l'espressione di un parere di semplice contrarietà, dal momento che non si ravvisano profili di onerosità.

La sottosegretaria GUERRA si rimette alla valutazione della Commissione sull'emendamento 3.62.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che, in base all'orientamento unanime della Commissione, possa essere

espresso un parere di contrarietà semplice sull'emendamento 3.62.

Prende poi atto positivamente dell'avviso non ostativo espresso dal Governo sull'emendamento 3.0.1, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito universitario.

Con riguardo agli emendamenti all'articolo 4, la sottosegretaria GUERRA esprime un avviso contrario sulle proposte 4.1, 4.6, 4.7, 4.10, 4.11, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4 e 4.0.5, per assenza di relazione tecnica.

In merito, invece, all'emendamento 4.0.1, formula un avviso di nulla osta condizionato ad una riformulazione che trasformi l'obbligo ivi previsto in una facoltà, segnalando altresì la necessità di una redazione più accurata della clausola d'invarianza finanziaria.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede se l'avviso contrario sugli emendamenti 4.1, 4.6 e 4.7 sia dovuto ad un'erroneità nella quantificazione dell'onere ovvero all'inidoneità della copertura.

La sottosegretaria GUERRA osserva come l'avviso contrario sulle proposte 4.1, 4.6 e 4.7 sia motivato dall'assenza della relazione tecnica per la quantificazione degli oneri, oltre che dalla contrarietà sulla copertura finanziaria.

Si apre poi un dibattito sulla portata normativa degli emendamenti 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4 e 4.0.5, con riferimento al costo dei tamponi, nel quale intervengono il PRESIDENTE, la senatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*), il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) e la senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*).

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 5, la sottosegretaria GUERRA esprime un avviso contrario sulle proposte 5.2, 5.4, 5.5, 5.7, 5.9, 5.20 e 5.0.2, rappresentando la necessità di acquisire la relazione tecnica che asseveri la neutralità finanziaria degli emendamenti.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede chiarimenti circa l'avviso contrario espresso sull'emendamento 5.12.

Il [PRESIDENTE](#) chiede un chiarimento sull'avviso contrario espresso sull'emendamento 5.20.

La sottosegretaria GUERRA osserva che entrambe le proposte richiamate appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica non quantificati e privi di copertura finanziaria, qualora si intendesse ricomprendere i test sierologici tra le prestazioni fornite dal Servizio sanitario nazionale. Pertanto, occorre acquisire apposita relazione tecnica.

Il [PRESIDENTE](#) osserva come gli emendamenti in esame consentano di ottenere la certificazione verde anche da parte di soggetti che risultano immunizzati in base al test sierologico.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) richiama la Commissione al fatto che l'accordo europeo sulla certificazione verde non prevede, attualmente, l'ottenimento del *green pass* a seguito di un test sierologico.

Il relatore [MANCA](#) (*PD*) prospetta l'espressione di un parere di semplice contrarietà, lasciando alla 1a Commissione le valutazioni di merito.

La senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) constata l'assenza di criticità di ordine finanziario.

Dopo un intervento del senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) sulla portata normativa degli emendamenti 5.9 e 5.20, la sottosegretaria GUERRA, nel ribadire la necessità di acquisire la relazione tecnica, chiede di sospendere momentaneamente l'esame degli emendamenti in oggetto relativi all'articolo 5.

Il [PRESIDENTE](#) accoglie la richiesta di accantonamento, fatta eccezione per l'emendamento 5.2, sul quale ritiene che possa già essere espressa una valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

In seguito, la sottosegretaria GUERRA esprime un avviso non ostativo sull'emendamento 6.100, mentre formula un avviso contrario sulla proposta 8.0.2, per oneri non correttamente quantificati né coperti.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) prospetta una limitazione della portata normativa dell'emendamento 8.0.2 ai lavoratori dipendenti del settore privato.

La senatrice [BOTTICI](#) (M5S) rileva come alcune mansioni professionali non possano comunque essere svolte in modalità agile.

Il RELATORE ritiene che, al momento, debba essere espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 8.0.2.

Successivamente, la sottosegretaria GUERRA esprime un avviso contrario sugli emendamenti 9.0.1 e 9.0.1 (testo 2), in quanto la relazione tecnica pervenuta non risulta adeguata a risolvere le criticità finanziarie delle proposte in esame.

Esprime poi un avviso contrario sugli emendamenti 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4, per assenza di relazione tecnica.

Riprendendo poi l'esame degli emendamenti all'articolo 5 precedentemente lasciati in sospenso, ribadisce le precedenti perplessità, prospettando eventualmente la possibilità per la Commissione di esprimere un parere di semplice contrarietà.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco) ribadisce come gli emendamenti all'articolo 5 in oggetto tendano a configurare una nuova modalità per l'acquisizione della certificazione verde, con inevitabili conseguenze negative di ordine finanziario.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) si sofferma, in particolare, sull'emendamento 5.12, osservando come esso intervenga sui requisiti per il rilascio della certificazione di guarigione da COVID.

Il senatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene che non sussistano oneri di carattere finanziario.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco) ritiene invece che possano derivare conseguenze negative di carattere finanziario.

Dopo un ulteriore intervento del senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) sulla portata normativa dell'emendamento 5.20, la sottosegretaria BINI ribadisce l'opportunità di acquisire la relazione tecnica, ferma restando ovviamente la possibilità per la Commissione di valutare l'espressione di un parere di contrarietà semplice.

La senatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) esprime un orientamento favorevole all'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti in oggetto.

I senatori [STEGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)), [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az), [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco) e [DELL'OLIO](#) (M5S) prospettano l'espressione di un parere di semplice contrarietà.

Il PRESIDENTE registra come vi sia un orientamento prevalente ad esprimere un parere di contrarietà semplice sugli emendamenti 5.4, 5.5, 5.7, 5.9, 5.12, 5.20 e 5.0.2.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore [MANCA](#) (PD) propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.34 (testo 2), 3.36 (testo 2), 3.54, 3.48, 3.0.19, 3.0.9, 3.0.10, 3.0.11, 4.1, 4.6, 4.7, 4.10, 4.11, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 5.2, 8.0.2, 9.0.1, 9.0.1 (testo 2), 9.0.3 e 9.0.4.

Il parere è di semplice contrarietà 3.62, 5.4, 5.5, 5.7, 5.9, 5.12, 5.20 e 5.0.2.

Sull'emendamento 4.0.1, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 1, della parola: "promuovono" con le seguenti: "possono promuovere", nonché all'inserimento, al comma 2, dopo le parole: "le risorse" della seguente: "umane".

Il parere è non ostativo sulle proposte 1.36, 1.400, 3.0.1, 3.60 (testo 2) e 6.100."

La Commissione approva la proposta del relatore.

**(2401) Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale**

(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 novembre

La relatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra gli emendamenti accantonati, nonché le ulteriori riformulazioni, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che occorre richiedere la relazione tecnica sull'emendamento 1.2, sulle analoghe proposte 1.3 e 1.4, nonché sull'emendamento 1.8, che ampliano l'ambito applicativo dell'annullamento, da parte dell'ARERA, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema.

Comportano maggiori oneri le proposte 1.7 (testo 2) e 1.9 (testo 2).

Richiede la relazione tecnica sulla proposta 1.0.1, al fine di verificare la sostenibilità della clausola di invarianza ivi prevista.

Non vi sono osservazioni sull'emendamento del relatore 1.100.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 2.1, che amplia l'ambito di applicazione della disposizione dal gas metano al gas naturale.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle analoghe proposte 2.2 e 2.3, che estendono la riduzione dell'IVA al consumo di gas metano e alla vendita di gas naturale per autotrazione.

Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 2.5, che estende la riduzione dell'IVA al consumo di gas metano per autotrazione.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 2.6, che estende la portata della riduzione dell'IVA al consumo di energia termica prodotta con impianti a gas naturale.

Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 2.9 e sulle analoghe proposte 2.10 e 2.11, che estendono la riduzione dell'IVA ad altre tipologie di energia.

Comporta maggiori oneri la proposta 2.14 (testo 2).

Chiede conferma dell'assenza di oneri negli analoghi emendamenti 2.0.3, 2.0.3 (testo 2), 2.0.3 (testo 3), 2.0.4 e 2.0.4 (testo 2), che prevedono la revisione dei criteri di indicizzazione dei prezzi nelle forniture energetiche.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 3.1, che ridefinisce, rispetto al testo del provvedimento, i clienti domestici economicamente svantaggiati destinatari delle agevolazioni sulle tariffe elettriche.

Comporta maggiori oneri l'emendamento 3.0.1.

Richiede la relazione tecnica sulla proposta 3.0.2 (testo 2), che istituisce nel Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese una sezione speciale destinata alla realizzazione di comunità energetiche rinnovabili.

Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 3.0.3, istitutivo di un Servizio elettrico pubblico per gli utenti svantaggiati. Si richiede la relazione tecnica sulla riformulazione 3.0.3 (testo 2), al fine di verificare la sostenibilità della clausola di invarianza per la fornitura di energia elettrica ai clienti svantaggiati affidata ad Acquirente Unico S.p.A.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 3.0.4, che riconosce una detrazione fiscale, cumulabile con altri incentivi, per gli interventi di realizzazione di sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili.

Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 3.0.5 (testo 2), che introduce un'esenzione dal canone per le occupazioni del territorio comunale con cavi e condutture per i venditori di energia elettrica e di gas naturale e prevede un fondo di ristoro dei comuni per il minor gettito, nonché sulla riformulazione 3.0.5 (testo 3), che limita l'esenzione agli anni 2021-2022 e sposta la copertura sui fondi speciali, che risultano sul punto capienti.

Richiede la relazione tecnica sulla riformulazione 3.0.6 (testo 2), che prevede un'esenzione dal suddetto canone di occupazione per i venditori di energia e gli operatori di telecomunicazione con un fondo di ristoro dei comuni per il minor gettito.

Occorre valutare i profili finanziari della proposta 3.0.7, volta a individuare nuovi criteri di definizione del prezzo di esercizio in materia energetica, oltre a prevedere una disciplina transitoria.

Non vi sono osservazioni sulle riformulazioni 3.0.8 (testo 2), 3.0.8 (testo 3), 3.0.9 (testo 2), 3.0.9 (testo 3) e 3.0.10 (testo 2).

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare la proposta 4.4, segnalata dal Governo.

Non vi sono osservazioni sulle analoghe riformulazioni 4.5 (testo 2) e 4.6 (testo 2), nonché sugli analoghi 4.5 (testo 2 corretto) e 4.6 (testo 2 corretto).

Non vi sono osservazioni sulle proposte Coord.1 e Tit.1.

La sottosegretaria GUERRA esprime un avviso contrario, per mancanza di relazione tecnica, sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.8 e 1.0.1.

Concorda poi con la Commissione circa l'onerosità delle proposte 1.7 (testo 2) e 1.9 (testo 2).

Sull'emendamento 1.0.1, rappresenta la necessità di acquisire la relazione tecnica, mentre esprime un avviso non ostativo sulla proposta 1.100.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che, nella precedente seduta, era stata sospesa la valutazione degli emendamenti per i quali era richiesta la relazione tecnica, nella speranza, evidentemente rivelatasi vana, di ottenerne l'acquisizione.

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) evidenzia come anche la presentazione di un ridotto numero di emendamenti non sia stata in grado di favorire l'acquisizione delle relazioni tecniche.

La sottosegretaria GUERRA fa presente come il più delle volte le relazioni tecniche necessarie per valutare gli effetti finanziari di un emendamento non siano state prodotte dal ministero competente; altresì, il Ministero dell'economia e delle finanze è chiamato a verificare le relazioni tecniche, ma non a produrle.

Successivamente, esprime un avviso contrario, per mancanza di relazione tecnica, sulle proposte 2.1, 2.6, 2.9, 2.0.3, 2.0.3 (testo 2), 2.0.3 (testo 3), 2.0.4 e 2.0.4 (testo 2).

Con riferimento invece agli emendamenti 2.2, 2.3, 2.5, 2.10 e 2.11, esprime un avviso contrario per maggiori oneri.

Passando all'esame degli emendamenti all'articolo 3, rappresenta il carattere oneroso delle proposte

3.1, 3.0.3, 3.0.3 (testo 2), mentre sottolinea la necessità di acquisire la relazione tecnica sulle proposte 3.0.1, 3.0.2 (testo 2), 3.0.4, 3.0.5 (testo 2), 3.0.5 (testo 3), 3.0.6 (testo 2) e 3.0.7.  
Chiede quindi di sospendere l'esame degli emendamenti 3.0.8 (testo 2), 3.0.8 (testo 3), 3.0.9 (testo 2), 3.0.9 (testo 3) e 3.0.10 (testo 2), per consentirne un approfondimento istruttorio.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) chiede chiarimenti sull'assenza di relazione tecnica in merito all'emendamento 3.0.3 (testo 2).

La sottosegretaria GUERRA fa presente che non è pervenuta la relazione tecnica da parte del ministero competente.

Successivamente, esprime un avviso contrario sull'emendamento 4.4, limitatamente alla lettera *b*), mentre formula un avviso di nulla osta sui restanti emendamenti all'articolo 4, nonché sulla proposta di coordinamento e sulla modifica al titolo del disegno di legge.

Alla luce del dibattito svoltosi, la relatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az) propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 1.3, 1.4, 1.8, 1.7 (testo 2), 1.9 (testo 2), 1.0.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.9, 2.10, 2.11, 2.14 (testo 2), 2.0.3, 2.0.3 (testo 2), 2.0.3 (testo 3), 2.0.4, 2.0.4 (testo 2), 3.1, 3.0.1, 3.0.2 (testo 2), 3.0.3, 3.0.3 (testo 2), 3.0.4, 3.0.5 (testo 2), 3.0.5 (testo 3), 3.0.6 (testo 2) e 3.0.7. Sull'emendamento 4.4, il parere è non ostativo sulla lettera *a*) e contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla lettera *b*).

Il parere è non ostativo sugli emendamenti 1.100, 4.5 (testo 2), 4.6 (testo 2), 4.5 (testo 2 corretto), 4.6 (testo 2 corretto), Coord.1 e Tit.1.

L'esame resta sospeso sulle proposte 3.0.8 (testo 2), 3.0.8 (testo 3), 3.0.9 (testo 2), 3.0.9 (testo 3) e 3.0.10 (testo 2)."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,45.*



## 1.4.2.2.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 475 (pom.) del 10/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
MERCLEDÌ 10 NOVEMBRE 2021  
**475ª Seduta (2ª pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**PESCO**

*Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento D'Inca' e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 18,15*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening**

(Parere all'Assemblea su emendamento. Esame, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il presidente PESCO comunica che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Commissione bilancio l'emendamento del Governo 1.8000, integralmente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 127 del 2021, ai fini dell'espressione del parere, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento.

Dà quindi la parola alla sottosegretaria Guerra.

La sottosegretaria GUERRA, nel confermare che l'emendamento in esame recepisce le proposte emendative approvate dalla Commissione di merito, fa presente che la verifica positiva della relazione tecnica è stata condizionata alla soppressione dell'articolo 3-*quater*. Tuttavia, a seguito di un approfondimento istruttorio, il Governo, sentita la Ragioneria generale dello Stato, ha predisposto una riformulazione integralmente sostitutiva del suddetto articolo 3-*quater*, della quale dà lettura, e al cui recepimento condiziona la valutazione non ostativa dell'emendamento 1.8000.

Interviene la senatrice **CONZATTI** (IV-PSI), che ringrazia il Ministero dell'economia e delle finanze e la Ragioneria generale dello Stato per il supplemento di riflessione che ha consentito di salvare una misura di cui sottolinea, nel merito, l'importanza e la meritevolezza.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il relatore [MANCA](#) (PD) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento del Governo 1.8000, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dell'articolo 3-*quater* con il seguente:

«Art. 3-*quater*.

*(Misure urgenti in materia di personale sanitario)*

1. Fino al termine dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1 febbraio 2006, n. 43 appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell'orario di servizio e per un monte ore complessivo settimanale non superiore a 4 ore, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. In ogni caso gli incarichi di cui al comma 1, per i quali non trovano applicazione gli articoli 15-*quater* e 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono previamente autorizzati, al fine di garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale, nonché di verificare il rispetto della normativa sull'orario di lavoro, dal vertice dell'amministrazione di appartenenza, il quale attesta che la predetta autorizzazione non pregiudica l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa anche conseguenti all'emergenza pandemica.»".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione già convocata domani, giovedì 11 novembre, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 18,25.*

## **1.4.2.3. 7<sup>^</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)**

# 1.4.2.3.1. 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 260 (pom.) del 22/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7<sup>a</sup>)**  
**MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 2021**  
**260<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[NENCINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Proposta di nomina dell'avvocato Luca Pancalli a Presidente del Comitato italiano paralimpico (CIP) ( [n. 98](#) )**  
(Esame. Parere favorevole)

La relatrice [SBROLLINI](#) (IV-PSI) illustra la proposta di nomina in titolo, sulla quale propone di esprimersi favorevolmente.

Nessuno chiedendo di intervenire, si procede alla votazione a scrutinio segreto.

Alla votazione partecipano i senatori Valeria [ALESSANDRINI](#) (L-SP-PSd'Az), [CANGINI](#) (FIBP-UDC), Maria Domenica [CASTELLONE](#) (M5S), Margherita [CORRADO](#) (Misto-I'A.c'è-LPC), Danila [DE LUCIA](#) (M5S), [IANNONE](#) (FdI), [LANIECE](#) (Aut (SVP-PATT, UV)), [MARILOTTI](#) (PD), Michela [MONTEVECCHI](#) (M5S), [NENCINI](#) (IV-PSI), [RAMPI](#) (PD), Loredana [RUSSO](#) (M5S), Maria [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az), Daniela [SBROLLINI](#) (IV-PSI) e [VERDUCCI](#) (PD).

La proposta di nomina in titolo è approvata con 15 voti favorevoli.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1684) Daisy PIROVANO ed altri. - Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi**

(Rinvio del seguito della discussione)

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la discussione del disegno di legge in titolo deve essere rinviata, in attesa del parere della Commissione bilancio.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è rinviato.

**(2285) Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca**, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Daniela Torto ed altri; Melicchio ed altri; Melicchio ed altri; Flavia Piccoli Nardelli e Lucia Ciampi; Angiola; Paola Frassinetti ed altri

**(1247) Maria Domenica CASTELLONE ed altri. - Modifiche alla legge 3 luglio 1998, n. 210, in materia di dottorati di ricerca**

**(1336) VERDUCCI ed altri. - Norme in materia di reclutamento, diritti e stato giuridico dei ricercatori universitari e dei dottori di ricerca**

**(1369) Barbara FLORIDIA ed altri. - Disposizioni per l'estensione della durata dell'abilitazione scientifica nazionale e ai fini di reclutamento del personale docente delle università**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 6 luglio.

Il [PRESIDENTE](#), ricorda che si è concluso poco fa il ciclo di audizioni informali sulle iniziative in titolo.

Poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, dichiara conclusa tale fase procedurale.

Dopo che il relatore [VERDUCCI](#) (PD) e il rappresentante del GOVERNO hanno rinunciato alla replica, il [PRESIDENTE](#), avendo acquisito l'assenso del relatore, propone di fissare alle ore 12 di mercoledì 29 settembre il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, da riferire al disegno di legge n. 2285, già approvato dalla Camera, assunto come testo base per il prosieguo dei lavori.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2305) Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti**, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 24 emendamenti e 4 ordini del giorno al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) propone di convocare un'ulteriore seduta domani giovedì 23 settembre alle ore 8,45 al fine di esaminare il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 111 del 2021, ove trasmesso e assegnato in tempo utile. Avverte inoltre che è stato presentato al Senato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*". Propone di esaminare tale disegno di legge, assegnato in sede consultiva, nelle sedute che saranno convocate a partire dalla prima settimana di ottobre.

Sulle proposte del Presidente concorda la Commissione.

In merito agli interventi nella seduta di ieri concernenti l'attività consultiva della 5a Commissione, il [PRESIDENTE](#) segnala il dibattito che si è svolto in quella Commissione nella prima seduta pomeridiana di ieri e i lavori svolti in sede consultiva, che hanno riguardato anche disegni di legge assegnati alla Commissione 7ª.

Prende atto la Commissione.

Il senatore [RAMPI](#) (PD) interviene brevemente per informare i commissari in merito a un incontro che egli ha avuto con rappresentanti dello *European Research Institute*, fondato da Rita Levi Montalcini, e sui temi affrontati, che a suo giudizio potrebbero essere condivisi dalla generalità dei componenti della Commissione, anche mediante la presentazione di un'apposita iniziativa legislativa.

#### CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, come convenuto poc'anzi, la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta domani, giovedì 23 settembre, alle ore 8,45.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

#### ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. [2305](#)

##### **G/2305/1/7**

[Boldrini](#), [Iori](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2305 recante "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti",

premesso che:

all'albo professionale dei biologi, sezione A, possono accedere laureati con titoli Magistrali in Classi (LM) molto diverse tra loro, riferite a molteplici ambiti, come sanità umana ed animale, ambiente, nutrizione, igiene e sicurezza alimentare, ricerca, ecologia, biologia animale, biologia vegetale, biologia marina, genetica umana e animale, biologia forense, botanica, agricoltura, controlli merci origine biologica, economia e capitale naturale, laboratori farmaceutici, etc., peraltro con provenienza da lauree triennali ulteriormente disomogenee, anche con inserimenti da triennali che non

danno accesso all'Albo B della professione;

ciò determina una situazione per cui sia l'ordine professionale, che il Consiglio Universitario Nazionale, hanno previsto la riarticolazione dell'attuale esame di stato in più esami, ciascuno per ambiti diversi, come accade peraltro ad esempio nel caso della professione di ingegnere al fine di andare verso una canalizzazione dei titoli di laurea verso esami abilitanti selettivi, peraltro definendo con precisione i titoli di triennale da possedere in aggiunta e coerenza alla laurea magistrale;

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative necessarie al fine di disciplinare l'albo professionale dei biologi in relazione alle diverse classi di laurea, prevedendo altresì con apposito regolamento del Ministro dell'università e della ricerca la suddivisione delle competenze professionali di cui all'articolo 31 decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, e la composizione delle commissioni per gli esami di Stato.

**G/2305/2/7**

[Drago, Zaffini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2305, recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti»,

premessi che:

nelle more della complessiva revisione della disciplina inerente le lauree professionalizzanti o abilitanti che è alla base dell'intervento normativo in esame si rende necessario valutare una revisione generale delle procedure e metodi di selezione dei candidati al corso di laurea in Medicina e Chirurgia;

ogni anno il test d'accesso diviene infatti motivo di dibattito per una pluralità di ragioni legate alla presenza di errori nei quesiti, errate formulazioni degli stessi o irregolarità di varia natura, oltre all'ambiguità di quesiti che non risultano oggettivamente funzionali all'accertamento della conoscenza delle materie trattate dal test bensì volte a indurre in errore per favorire una scrematura che perde inevitabilmente le caratteristiche qualitative e attitudinali;

alla luce dell'organica e storica carenza di personale medico arruolato al Servizio Sanitario Nazionale, divenuta drammaticamente evidente nel corso della crisi pandemica, la revisione del sistema di accesso ai corsi universitari delle facoltà di Medicina e Chirurgia acquisisce carattere di necessità e urgenza;

impegna il Governo:

ad avviare una revisione profonda delle modalità di selezione per l'accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia volto a favorire una effettiva verifica della propensione e dell'attitudine alla materia sanitaria, ad esempio, posticipando il test d'accesso al termine del primo anno valutando le conoscenze acquisite sulla base dei crediti formativi raggiunti;

a valutare l'opportunità di avviare un graduale ampliamento qualitativo e quantitativo dell'offerta formativa, anche attraverso investimenti strutturali, tale da pervenire ad un adeguato soddisfacimento del fabbisogno di risorse umane e strumentali tale da garantire il diritto primario alla salute.

**G/2305/3/7**

[Drago](#)

in sede di esame del disegno di legge n. 2305, recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti»,

premessi che:

nelle more della complessiva revisione della disciplina inerente le lauree professionalizzanti o abilitanti che è alla base dell'intervento normativo in esame si rende necessario vagliare le opportunità di superamento delle lacune e criticità inerenti la classe delle lauree magistrali in Servizio Sociale e Politiche Sociali LM-87;

considerato che:

riguardo alle prospettive di riforma, il Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali, istituito con la Legge 23 marzo 1993, n. 84, ha già manifestato nell'ambito delle audizioni svoltesi presso la medesima Commissione 7<sup>a</sup> in merito al provvedimento in esame le proprie considerazioni e istanze;

tale Ordine ha in particolare illustrato l'esigenza di innovazione nel campo delle politiche e dei servizi sociali, rivelatosi strategico nel corso della crisi pandemica, e al contempo di adeguare il livello della formazione degli Assistenti sociali in Italia agli standard europei e internazionali, con particolare riguardo alla conformità dei *curricula* degli operatori alle linee guida relative agli standard educativi approvati dall'Associazione Internazionale delle Scuole di Servizio Sociale (IASSW) e dalla Federazione Internazionale degli assistenti sociali;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adeguati investimenti sul potenziamento dei tirocini curriculari e assicurare che essi siano svolti in presenza di un professionista assistente sociale regolarmente iscritto all'Albo;

a prevedere un congruo aumento nei piani di studio delle materie di indirizzo specifico per almeno un terzo dei CFU complessivi.

**G/2305/4/7**

[Saponara](#), [Alessandrini](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2305 recante "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti",

premesso che:

per dare una risposta immediata all'esigenza di fronteggiare le condizioni di criticità del Servizio sanitario nazionale, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'articolo 102 del decreto "*Cura Italia*" ha introdotto la laurea abilitante in Medicina e chirurgia, che ha consentito di disporre quanto prima del necessario personale medico abilitato;

le concrete ricadute positive attese da tale innovazione normativa hanno costituito il presupposto per una riflessione sulla necessità di attuare un intervento legislativo di più ampio respiro, volto a semplificare le modalità di accesso all'esercizio delle professioni regolamentate, non solo in ambito sanitario, per assicurare una più diretta, immediata ed efficace collocazione dei giovani nel mercato del lavoro;

è questo l'obiettivo fondamentale che il disegno di legge sulle lauree abilitanti persegue, assicurando la presenza di specifici contenuti nei percorsi formativi universitari e garantendo il rispetto di elevati standard qualitativi della prova abilitativa, il cui superamento consentirà ai giovani di conseguire, al termine del percorso di studi, il titolo di laurea abilitante all'esercizio della relativa professione;

il disegno di legge è stato considerato, anche a livello europeo, una leva fondamentale di accelerazione del percorso unitario di formazione superiore e di successiva occupazione giovanile, tanto da essere stato inserito tra le riforme prioritarie del PNRR, per il rilancio del Paese;

considerato che:

l'esame svolto in prima lettura alla Camera ha consentito di migliorare in modo significativo il testo iniziale del disegno di legge, anche recependo nuove istanze provenienti dai settori professionali, e facendo registrare una piena convergenza di tutte le forze politiche nel sostenere una riforma ritenuta strategica in termini di una nuova e più efficace interconnessione tra il mondo universitario e le rappresentanze associative professionali;

ravvisata l'esigenza di pervenire all'approvazione definitiva del provvedimento in tempi rapidi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, termine ultimo fissato per la rendicontazione, in sede



europea, della prima fase di realizzazione delle riforme previste dal PNRR, ai fini dell'autorizzazione all'erogazione dei relativi finanziamenti, tenuto conto che la implementazione del presente intervento legislativo è rimessa all'adozione, in tempi brevi, dei provvedimenti attuativi dallo stesso previsti per la revisione dei percorsi di laurea in chiave abilitante;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche normative, per dare risposta a eventuali istanze di miglioramento ulteriore del disegno di legge;

ad attivare, in ogni caso, il tavolo di revisione e aggiornamento della disciplina relativa all'accesso alle professioni regolamentate, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, riforma da tempo invocata dai settori professionali interessati e che si renderà indispensabile e non più rinviabile a seguito della definitiva approvazione della legge sulle lauree abilitanti, al fine di completare e rendere coerente e omogeneo il quadro normativo di riferimento nel suo complesso.

## Art. 1

### 1.1

[Iannone, Drago](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* "classe LM-42 nonché della laurea magistrale in psicologia - classe LM-51 abilita all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista, di veterinario e di psicologo" *con le seguenti:* "classe LM-42, della laurea magistrale in psicologia - classe LM-51, in scienze chimiche - classe LM54 e scienze e tecnologie della chimica industriale - classe LM71, nonché in fisica - classe LM 17, abilita all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista, di veterinario, di psicologo, di chimico e di fisico."

b) *al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* "Tali modalità sono stabilite di concerto anche con le singole federazioni nazionali degli ordini.";

c) *alla rubrica, dopo la parola:* "psicologo", *aggiungere le seguenti:* "chimico e fisico".

### 1.2

[Iannone, Drago](#)

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:* "2-bis. Con riferimento al tirocinio relativo alla classe di laurea magistrale LM13 in medicina veterinaria, i regolamenti di ateneo sono predisposti sulla base delle linee guida elaborate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge da un apposito tavolo tecnico composto da rappresentanti del Ministero dell'Università e della ricerca, del Consiglio Universitario Nazionale e della Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani".

### 1.3

[Biti](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Con riferimento alla professione di medico veterinario, le attività formative professionalizzanti di cui al comma 2 possono essere svolte anche all'esterno del corso di studio della laurea in medicina veterinaria - classe LM-42, presso strutture pubbliche o private accreditate. L'adeguamento della classe di laurea di cui al presente comma, limitatamente al tirocinio pratico-valutativo, è operato con le modalità di cui all'articolo 3.»

#### 1.0.1

[Sbrollini](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

« Art. 1-bis.

*(Disciplina dell'Albo professionale dei Biologi)*

1. I settori professionali della sezione A dell'albo professionale dei Biologi di cui all'articolo 30

del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 sono distinti in: "biologia generale e biomedica" i cui professionisti sono denominati Biologi, "ambiente" i cui professionisti sono denominati Biologi Ambientali e "Nutrizione e igiene degli alimenti" i cui professionisti sono denominati Biologi Nutrizionisti.

2. Per l'accesso ai tre settori sono necessari il possesso di una laurea valida per la sezione B dell'Albo e di una laurea magistrale, o di una laurea specialistica equiparate, tra quelle di seguito indicate:

a) per il settore "biologia generale e biomedica": classe LM-6 - Biologia; classe LM-7 - Biotecnologie agrarie; classe LM-8 - Biotecnologie industriali; classe LM-9 - Biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche;

b) per il settore "ambiente": classe LM-6 - Biologia; classe LM-7 - Biotecnologie agrarie; classe LM-60 "Scienze della Natura"; classe LM 75 scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;

c) per il settore "nutrizione e igiene degli alimenti": classe LM-6 - Biologia; classe LM-9 - Biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche; classe LM-61 - scienze della nutrizione umana.

3. Con apposito regolamento del Ministro dell'università e della ricerca vengono suddivise le competenze professionali di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 e la composizione delle commissioni per gli esami di Stato dei tre settori.

4. Le disposizioni di cui il presente articolo non si applicano per coloro già iscritti alla sezione A dell'albo alla data d'entrata in vigore della presente legge.»

## 1.0.2

### Stabile

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### "Art. 1-bis

##### *(Disciplina dell'Albo professionale dei Biologi)*

1. I settori professionali della sezione A dell'albo professionale dei Biologi di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 sono distinti in: "biologia generale e biomedica" i cui professionisti sono denominati Biologi, "ambiente" i cui professionisti sono denominati Biologi Ambientali e "nutrizione e igiene degli alimenti" i cui professionisti sono denominati Biologi Nutrizionisti.

2. Per l'accesso ai tre settori sono necessari il possesso di una laurea valida per la sezione B dell'Albo e di una laurea magistrale, o di una laurea specialistica equivalente, tra quelle di seguito indicate:

a) per il settore "biologia generale e biomedica": classe LM-6 - Biologia; classe LM-7 - Biotecnologie agrarie; classe LM-8 - Biotecnologie industriali; classe LM-9 - Biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche;

b) per il settore "ambiente": classe LM-6 - Biologia; classe LM-7 - Biotecnologie agrarie; classe LM-60 "Scienze della Natura"; classe LM 75 - scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;

c) per il settore "nutrizione e igiene degli alimenti": classe LM-6 - Biologia; classe LM-9 - Biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche; classe LM-61 - scienze della nutrizione umana.

3. Con apposito regolamento del Ministro dell'università e della ricerca vengono suddivise le competenze professionali di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 e la composizione delle commissioni per gli esami di Stato dei tre settori.

4. Nulla è innovato in materia di competenze professionali per coloro che sono già iscritti alla sezione A dell'albo.

#### Art. 2

## 2.1

### De Lucia, Trentacoste

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 328, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. A partire dal 1° gennaio 2022, per la professione di agrotecnico, è soppresso l'obbligo di svolgimento del semestre di tirocinio"».

## 2.2

[Verducci](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

"1-bis. All'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 328, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, per la professione di agrotecnico, è soppresso l'obbligo di svolgimento del semestre di tirocinio.»"

## 2.3

[Sbrollini](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al comma 1, dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 328 è aggiunto il seguente: "1-bis. A partire dal 1° gennaio 2022, per la professione di agrotecnico, è soppresso l'obbligo di svolgimento del semestre di tirocinio".»

## 2.4

[De Carlo](#), [Iannone](#), [Drago](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente :*

"1-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 328, è aggiunto il seguente: "1-bis. A partire dal 1 gennaio 2022, per la professione di agrotecnico, è soppresso l'obbligo di svolgimento del semestre di tirocinio".

Art. 3

## 3.1

[Damiani](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "rappresentanze nazionali", inserire le seguenti: "o territoriali";*

b) *al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo : "Agli esami finali di cui al presente comma si accede previa valutazione positiva del tirocinio interno ai corsi di studio";*

c) *al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "del presente articolo", aggiungere le seguenti: ", nonché le modalità di partecipazione dei professionisti di comprovata esperienza designati dalle rappresentanze nazionali o territoriali dell'ordine o del collegio professionale di riferimento alle attività di valutazione del tirocinio e della prova pratica di cui al presente comma."*

## 3.2

[Damiani](#)

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "rappresentanze nazionali" inserire le seguenti: "o territoriali".*

## 3.3

[Damiani](#)

*Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo : "Agli esami finali di cui al presente comma si accede previa valutazione positiva del tirocinio interno ai corsi di studio".*

## 3.4

[Damiani](#)

*Al comma 2, al secondo periodo, dopo le parole: "del presente articolo", aggiungere le seguenti: ", nonché le modalità di partecipazione dei professionisti di comprovata esperienza designati dalle*

rappresentanze nazionali o territoriali dell'ordine o del collegio professionale di riferimento alle attività di valutazione del tirocinio e della prova pratica di cui al presente comma."

### 3.0.1

[Drago](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

"Art. 3-bis

1. All'articolo 22, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo le parole "laurea specialistica nella classe 57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali" sono aggiunte le seguenti: "e i titoli per l'accesso all'esame di Stato indicati al successivo articolo 23".

2. Per l'accesso alla sezione A dell'albo è richiesto il possesso di un titolo della classe L-39 o l'attestazione dell'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie per lo svolgimento delle attività professionali previste dalla sezione B dell'albo, comprese quelle acquisite nel tirocinio previsto nelle lauree della classe L-39.

### 3.0.2

[Verducci](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis

*(Modifica all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, in materia di ammissione all'esame di Stato)*

1. All'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo le parole "laurea specialistica nella classe 57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali" sono aggiunte le seguenti: "e i titoli per l'accesso alla sezione B indicati all'articolo 23. Restano immutate le riserve e le attribuzioni professionali degli iscritti all'albo stabilite dalla vigente normativa all'articolo 21 e le attività di cui alle aree di competenza specifica previste dal decreto del Ministro della giustizia 2 agosto 2013, n. 106.".

### 3.0.3

[Sbrollini](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

« Art. 3-bis .

*(Modifica dei requisiti d'accesso all'esame di Stato per l'iscrizione all'Ordine degli Assistenti sociali)*

1. All'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo le parole "laurea specialistica nella classe 57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali" sono aggiunte le seguenti: "e i titoli per l'accesso alla sezione B indicati al successivo articolo 23. Restano immutate le riserve e le attribuzioni professionali degli iscritti all'Albo stabilite dalla vigente normativa all'art. 21 e le attività di cui alle aree di competenza specifica previste al decreto del Ministro della Giustizia 2 agosto 2013, n. 106.».

### 3.0.4

[De Lucia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis

*(Disposizioni per la professione di Assistente sociale)*

1. All'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo le parole: "laurea specialistica nella classe 57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali", sono inserite le seguenti: "e i titoli per l'accesso alla sezione B indicati al successivo articolo 23. Restano immutate le riserve e le attribuzioni professionali degli iscritti all'albo stabilite

dalla vigente normativa all'articolo 21 e le attività di cui alle aree di competenza specifica previste dal decreto del Ministro della Giustizia 2 agosto 2013, n. 106"».

### **3.0.5**

#### [Sbrollini](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 3-bis.

*(Adeguamento disciplina delle classi LM 87 e L 39)*

1. Al fine di rendere abilitante la Laurea magistrale LM 87, il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto del Ministro della Giustizia, sentite le rappresentanze nazionali del medesimo Ordine nazionale ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua la disciplina delle classi LM 87 e L 39 garantendo, nel quinquennio, almeno 35 crediti formativi universitari di cui almeno 18 nel percorso della classe L 39 con lo svolgimento di un tirocinio pratico valutativo interno ai corsi di studio.

2. L'esame finale della classe LM 87 è abilitante solo qualora il candidato sia in possesso della classe L 39. Resta previsto, per i soli laureati della classe L 39 l'obbligo di esame di stato per l'accesso alla professione.

3. Il tirocinio, dando accesso al titolo abilitante, è valutato da una commissione apposita composta in maggioranza da professionisti specificamente individuati e formati dall'Ordine nazionale e iscritti in una apposita sezione dell'Albo.

4. A tal fine il Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali individua, mediante apposito regolamento, i requisiti di iscrizione alla sezione, i percorsi di formazione continua necessaria e le modalità di rotazione nelle commissioni. Il regolamento di cui al presente comma è approvato a seguito dell'acquisizione del parere del Ministro della Giustizia, in accordo con il Ministro dell'università e della ricerca.».

### **3.0.6**

#### [Drago](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 3-bis.

*(Adeguamento disciplina delle classi LM 87 e L 39)*

1. Al fine di rendere abilitante la Laurea magistrale LM 87, il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, sentite le rappresentanze nazionali del medesimo ordine nazionale ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua la disciplina delle classi LM 87 e L 39 garantendo, nel quinquennio, almeno 35 crediti formativi universitari di cui almeno 18 nel percorso della classe L 39 con lo svolgimento di un tirocinio pratico valutativo interno ai corsi di studio e ulteriori 70 crediti formativi universitari di materie di indirizzo professionalizzanti.

2. L'esame finale della classe LM 87 è abilitante solo qualora il candidato sia in possesso della classe L 39. Resta previsto, per i soli laureati della classe L 39 l'obbligo di esame di stato per l'accesso alla professione.

3. Il tirocinio, dando accesso al titolo abilitante, è valutato da una commissione apposita composta in maggioranza da professionisti specificamente individuati e formati dall'ordine nazionale e iscritti in una apposita sezione dell'albo.

4. A tal fine il Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali individua, mediante apposito regolamento i requisiti di iscrizione alla sezione, i percorsi di formazione continua necessaria e le modalità di rotazione nelle commissioni. Il regolamento di cui al presente comma è approvato acquisito il parere del Ministro vigilante in accordo con il Ministro dell'università e della ricerca.»

Art. 4

### **4.1**

[Cangini](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: « sentito il» con le seguenti: «previo assenso del».*

**4.0.1**

[Piarulli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis**

*(Titolo abilitante all'insegnamento)*

1. Costituiscono titolo abilitante all'insegnamento il possesso congiunto di:

a) laurea magistrale o a ciclo unico, ovvero diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato;

b) 24 crediti formativi universitari o accademici denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59».

**4.0.2**

[Iannone](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis**

*(Ambito di applicazione)*

«1. Quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge si applica a tutte le università statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le università telematiche.»

Art. 5

**5.0.1**

[Biti](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Disposizioni specifiche in materia di accesso dei laureati in medicina veterinaria a diverse classi di concorso)*

1. Oltre che alle classi di concorso previste dalla normativa vigente, i laureati in medicina veterinaria possono accedere alle seguenti classi di concorso: discipline sanitarie (A015), matematica e scienze (A028), scienze degli alimenti (A031), scienze e tecnologie chimiche (A034), scienze naturali, chimiche e biologiche (A050).»

Art. 6

**6.1**

[Iannone, Drago](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole: «previa positiva valutazione, ai sensi delle normative vigenti, dell'accreditamento dei medesimi corsi di studio.»*

## 1.4.2.3.2. 7<sup>a</sup>Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 262 (pom.) del 05/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7<sup>a</sup>)  
MARTEDÌ 5 OTTOBRE 2021  
262<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente  
[NENCINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

IN SEDE CONSULTIVA

**[\(2394\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio )

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra, per le parti di competenza, il provvedimento d'urgenza in titolo. Gli articoli 1 e 3 dispongono, per il periodo dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, l'obbligo di possesso - e di esibizione su richiesta - di un certificato verde COVID-19 in corso di validità ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro sia nel settore lavorativo pubblico sia nel settore lavorativo privato. L'articolo 1 concerne i dipendenti pubblici e gli altri soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni, mentre l'articolo 3 concerne i lavoratori operanti nel settore privato. Segnala che l'assenza ingiustificata, dovuta al divieto di accesso, determina in tutti i casi e in tutti i settori, pubblici e privati, l'esclusione, per le corrispondenti giornate, di ogni forma di remunerazione; tale assenza non dà luogo a conseguenze disciplinari, mentre l'ipotesi di accesso al luogo di lavoro in mancanza delle condizioni in esame può dar luogo a sanzioni disciplinari, secondo i relativi regimi; infine, viene fatto salvo - per i casi di assenze medesime - il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Sia nel settore lavorativo pubblico sia in quello privato viene prevista l'esenzione (dalla necessità di certificato verde COVID-19 per accedere ai luoghi di lavoro) per i soggetti per i quali un'idonea certificazione medica attesti una controindicazione relativa alla vaccinazione contro il COVID-19. È posto a carico dei datori di lavoro, pubblici e privati, l'obbligo di definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche - anche a campione - del rispetto della condizione di accesso summenzionata nonché l'obbligo di svolgimento delle medesime verifiche;

per l'ipotesi di accesso nei luoghi di lavoro in mancanza delle condizioni summenzionate e per l'inadempimento dei due obblighi suddetti a carico del datore di lavoro sono previste sanzioni amministrative pecuniarie. Riguardo all'ambito di applicazione, segnala che, nel periodo temporale summenzionato, restano ferme le norme specifiche sia sugli obblighi di possesso del certificato verde COVID-19 per l'accesso alle strutture concernenti i servizi educativi per l'infanzia, l'istruzione, la formazione professionale, l'università e la formazione superiore, sia sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per lo svolgimento delle attività lavorative nell'ambito sanitario, sociosanitario e socioassistenziale o in alcune strutture residenziali e semiresidenziali.

L'articolo 4 reca misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi, cui viene applicato un prezzo calmierato; al riguardo, ricorda che il Protocollo d'intesa che regola modalità di somministrazione dei test e i prezzi calmierati, richiamato dal provvedimento in esame, fa riferimento alla necessità di tener conto in particolare dell'esigenza di agevolare ulteriormente i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni.

L'articolo 5 reca alcune novelle concernenti la disciplina generale delle certificazioni verdi COVID-19. L'articolo 6 stabilisce che le somme trasferite a Sport e Salute S.p.A. per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all'emergenza COVID-19, ma non utilizzate, sono riassegnate al «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» e al «Fondo per il rilancio del Sistema sportivo nazionale». Sul punto, rammenta che è stato demandato a Sport e salute S.p.A. il compito di corrispondere, per il corrente anno, un'indennità *una tantum*, di ammontare variabile in relazione alla misura del reddito percepito nell'anno di imposta 2019, in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), il CIP (Comitato Italiano Paralimpico), una federazione sportiva nazionale associata del CONI o del CIP, un ente di promozione sportiva, riconosciuto dal CONI o dal CIP, ovvero presso una società o associazione sportiva dilettantistica, nel rispetto di un limite di spesa pari a 220 milioni di euro per il 2021.

L'articolo 6 prevede che i predetti importi non utilizzati siano riversati, entro il 15 ottobre 2021, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati per il cinquanta per cento al «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» e per il restante cinquanta per cento al «Fondo per il rilancio del Sistema sportivo nazionale».

L'articolo 8 stabilisce che, entro il 30 settembre 2021, il Comitato tecnico-scientifico esprime il proprio parere sulle misure di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative, in vista dell'adozione di ulteriori misure e tenendo conto dell'andamento dell'epidemia, dell'estensione dell'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 e dell'evoluzione della campagna vaccinale.

Si apre il dibattito.

La senatrice [GRANATO](#) (*Misto-l'A.c'è-LPC*) giudica negativamente il provvedimento di urgenza in esame, che estende l'obbligo di presentazione della certificazione verde COVID-19 per l'accesso a tutti i luoghi di lavoro, un obbligo che nelle intenzioni palesate dal legislatore è finalizzato a documentare l'immunità di chi vi accede. Tale estensione è a suo giudizio inaccettabile, soprattutto considerando che ai luoghi di lavoro hanno accesso anche gli studenti, a partire dai 16 anni di età, che svolgono percorsi di formazione professionale: costoro dovrebbero quindi sottoporsi a frequenti tamponi ovvero alla vaccinazione, che per i minori presenta rischi maggiori rispetto al beneficio atteso, come è dimostrato dagli eventi anche letali che si sono registrati. L'obbligo di *green pass* ha dato luogo anche ad abusi; ricorda, a tale proposito l'applicazione incoerente che ne è stata data da una università con riferimento persino alle lezioni *on line*. Sottolinea che, poiché non sono ancora disponibili sufficienti studi clinici che dimostrino la necessità di vaccinazione, va riconosciuta la possibilità di non vaccinarsi e di fronteggiare un eventuale contagio con le cure disponibili. Considera grave la scelta operata con il provvedimento in esame, in conseguenza della quale chi è economicamente svantaggiato è, in sostanza, costretto a vaccinarsi, non potendo sostenere la spesa di frequenti tamponi. Conclude preannunciando sin d'ora il suo voto contrario alla proposta di parere che verrà formulata dalla



relatrice, che sollecita comunque a formulare un'osservazione volta a esonerare dall'obbligo di *green pass* i giovani che accedono ai luoghi di lavoro per seguire percorsi di formazione professionale o nell'ambito di Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO).

Il senatore [CANGINI](#) (*FIBP-UDC*) ritiene che occorra elevare il livello del dibattito, in primo luogo evitando di richiamare fonti non qualificate invece che dati scientifici: tutti i dati scientifici, anche a livello internazionale, testimoniano come il rischio per gli adolescenti derivi dalla mancata vaccinazione e come, senza ombra di dubbio, la vaccinazione metta in sicurezza i giovani in misura ben maggiore rispetto a ogni altra misura. Tutte le autorità sanitarie sono concordi su tale valutazione; tutti gli esponenti politici con responsabilità di governo ai vari livelli istituzionali, la generalità delle associazioni datoriali e degli operatori del commercio e del turismo sono favorevoli al *green pass*, uno strumento che si è rivelato determinante per consentire le riaperture e la ripresa delle attività economiche. Osserva come a suo giudizio occorra porre un limite alla mistificazione e trarre la giusta lezione dalle recenti elezioni amministrative, anziché continuare ad essere inclini a posizioni ancor più demagogiche, senza prendere atto del profondo mutamento intervenuto con la pandemia, che ha cambiato la sensibilità dell'opinione pubblica. Esprime la propria preoccupazione al riguardo, invitando a evitare di continuare a rivolgersi a una minoranza con posizioni che non aiutano né le forze politiche che le esprimono né tanto meno il Paese.

La senatrice [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di rinviare l'espressione del parere, anche al fine di poter acquisire gli elementi informativi che deriveranno dalle audizioni che la Commissione di merito svolgerà sul provvedimento in titolo.

Acquisito l'assenso del relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), il [PRESIDENTE](#) avverte che, se non vi sono obiezioni, il seguito dell'esame sarà rinviato ad altra seduta.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**[\(Doc. LVII, n. 4-bis - Allegati I, II, III e IV\) Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021 e connessi allegati](#)**

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole con raccomandazioni)

La relatrice [DE LUCIA](#) (*M5S*) [illustra per gli aspetti di competenza il documento in titolo](#), il quale registra una significativa ripresa dell'economia italiana, superiore alle previsioni, come testimonia la crescita nei primi due trimestri superiore rispetto alla media degli altri Paesi dell'Unione europea. La Nota di aggiornamento prospetta, per il triennio di riferimento, uno scenario di consolidamento della crescita, associata a una graduale riduzione del *deficit* e del debito pubblico in rapporto al PIL. Siffatto scenario continuerà ad essere sorretto da misure di politica economica di carattere espansivo almeno sino al 2024; l'economia potrà ulteriormente beneficiare degli effetti del graduale ritorno alla normalità in corso, per il venir meno delle misure emergenziali connesse al contrasto al COVID-19, che ha già consentito la riapertura di numerose attività, incluse quelle nei settori culturali, sportivi e sociali. Quanto alla manovra di bilancio per il 2022-2024, essa conterrà misure che avranno un impatto positivo, in termini di crescita, pari a circa mezzo punto percentuale per il prossimo anno, rispetto al livello tendenziale (a legislazione vigente). Il PIL, nel 2022, sarà dunque pari al 4,7 per cento, mentre nel 2023 e nel 2024 si assesterà, rispettivamente, al 2,8 per cento e all'1,9 per cento. Con riguardo agli ambiti di specifico interesse della Commissione, segnala che fra i disegni di legge che il Governo dichiara quali collegati alla decisione di bilancio sono presenti innanzitutto l'AS 2305 "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti" e dell'AS 2318 "Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo", entrambi in corso di esame, nonché un'iniziativa in materia di

"Valorizzazione del sistema della formazione superiore e della ricerca", non ancora presentata alle Camere; rispetto al DEF 2021 non risulta più presente, nell'elenco dei disegni di legge collegati alla manovra, quello sul riordino del settore dell'alta formazione artistica, musicale coreutica (cd. ddl "riordino AFAM").

Come si evince nella NadeF, la crescita economica in atto è resa possibile anche grazie ai provvedimenti di finanza pubblica che Governo e Parlamento hanno adottato al fine di contrastare la crisi indotta dalla pandemia che, solo nel 2021 hanno determinato un incremento dell'indebitamento netto pari a 71,9 miliardi di euro. Nella Nota si richiamano, fra gli altri, gli interventi per il settore della scuola, dell'università e della ricerca, che ammontano complessivamente a circa 1,2 miliardi di euro nel 2021, 0,3 miliardi nel 2022, 0,2 miliardi nel 2023 e 0,1 miliardi nel 2024. In tale ambito, rilevano, in particolare, le misure per lo svolgimento in sicurezza dell'attività scolastica e per garantirne l'ordinato avvio nell'a.s.2021/2022 (0,6 miliardi solo nel 2021); per la promozione della ricerca e l'innovazione tecnologica (circa 0,6 miliardi quadriennio 2021-2024); per il rifinanziamento del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (0,2 miliardi nel 2021); per l'edilizia scolastica (0,2 miliardi nel quadriennio).

Segnala altresì che quota parte delle risorse (nel complesso pari a 2,7 miliardi solo nel 2021) dirette a finanziare l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sono state destinate a beneficio di lavoratori autonomi e professionisti del settore culturale e dello spettacolo. A tutela del lavoro sono state poi messe a disposizione significative risorse, fra l'altro, per la corresponsione di un'indennità una tantum a favore dei lavoratori riconosciuta principalmente per alcuni settori, fra cui quelli dello spettacolo, dello sport e del turismo (circa 3 miliardi complessivi nel 2021).

Nel Capitolo IV del documento in esame sulle riforme e sulle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea, si fa innanzi tutto presente che nel PNRR è confluito il Programma Nazionale di Riforma, che dal 2011 è parte integrante del DEF. Entrando nel merito delle riforme settoriali contenute nel PNRR, nella NadeF si richiama l'attenzione, oltre che sulla riforma delle lauree abilitanti, anche sulle iniziative intraprese nell'ambito dell'alta formazione, richiamando la disposizione, introdotta con la legge di bilancio per il 2021 - articolo 1, commi 536 e seguenti - che dispone un contributo sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile da parte delle imprese che sostengono, tramite borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all'acquisizione di competenze manageriali.

Viene inoltre richiamata la disposizione, anch'essa approvata con la legge di bilancio per il 2021 - articolo 1, comma 521 - che stanziava risorse al fine di assicurare un adeguato sostegno finanziario alle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno e in particolare al fine di mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Si dà altresì conto dell'avvenuta istituzione (ai sensi dell'articolo 61 del decreto-legge n. 73 del 2021) del Fondo italiano per la scienza, con una dotazione di 50 milioni nel 2021 e di 150 milioni annui a decorrere dal 2022, per promuovere lo sviluppo della ricerca di base, rappresentando l'importanza della previsione di procedure competitive per l'assegnazione delle relative risorse, ispirate ai parametri dello European Research Council (ERC).

Si apre il dibattito.

La senatrice [GRANATO](#) (*Misto-l'A.c'è-LPC*) segnala come, tra i disegni di legge collegati alla manovra di bilancio, il documento in titolo indichi un disegno di legge per l'attuazione dell'autonomia differenziata; al riguardo ritiene opportuno segnalare l'esigenza che in alcuni ambiti, come in materia di istruzione, sia mantenuta un'uniformità a livello nazionale.

Il senatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) sollecita la formulazione di un rilievo, nella proposta di parere, con il quale si preveda la possibilità di finanziare con il Fondo italiano per la scienza di cui all'articolo 61 del decreto-legge n. 73 del 2021 progetti di divulgazione scientifica, che egli considera molto importanti, soprattutto in questo periodo, in particolare mediante trasmissioni televisive.

Il senatore [MARILOTTI](#) (PD), pur comprendendo le preoccupazioni espresse dalla senatrice Granato e l'esigenza di regole uniformi a livello nazionale, ricorda le relevantissime differenze che devono essere considerate nell'organizzazione scolastica sul territorio nazionale, soprattutto alla luce del fenomeno di spopolamento di alcuni territori. Dopo aver richiamato il principio dell'autonomia scolastica, osserva come non possano non esserci criteri differenziati a fronte di regioni con densità di popolazione profondamente diverse: le norme in materia di istruzione devono quindi garantire una uniformità che non sia esente da elementi di flessibilità.

Ha quindi nuovamente la parola il senatore [LANIECE](#) (Aut (SVP-PATT, UV)), che si unisce al senatore Marilotti nel sottolineare come sia necessario consentire ai territori di adattare l'organizzazione scolastica alle specifiche esigenze dettate dalle rispettive caratteristiche geografiche e demografiche.

Anche la senatrice [GRANATO](#) (Misto-l'A.c'è-LPC) interviene nuovamente per precisare che il suo riferimento era non tanto all'aspetto dell'organizzazione scolastica sul territorio bensì alla esigenza di garantire sul territorio nazionale una unitarietà in materia di istruzione in termini di finalità, indirizzi, piani di studio, programmi, e così via, evitando che si creino confusione o addirittura conflittualità anche in termini di validità dei titoli di studio. Dopo aver ricordato la sentenza della Corte costituzionale n. 76 del 2013 concernente il ruolo dei docenti, conclude sottolineando l'importanza di garantire agli studenti una pari qualità dell'istruzione su tutto il territorio nazionale.

La senatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) segnala come anche il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) abbia previsto fondi finalizzati a colmare il divario territoriale tra Nord e Sud in materia di istruzione. Dopo aver richiamato il principio dell'autonomia scolastica, sottolinea gli aspetti positivi di una organizzazione scolastica che tenga conto della conformazione e delle caratteristiche dei territori, la quale non pregiudica la qualità dell'insegnamento e, al contempo, consente di contrastare le dinamiche di spopolamento soprattutto delle aree interne.

Il senatore [PITTONI](#) (L-SP-PSd'Az) contesta che sia stata mai messa in discussione la validità dei titoli acquisiti nelle varie regioni del territorio nazionale e richiama il dettato dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione.

La relatrice [DE LUCIA](#) (M5S) ritiene prematura la formulazione di rilievi che riguardino l'attuazione dell'autonomia differenziata con particolare riferimento alla materia dell'istruzione: la Commissione potrà esprimersi sulle iniziative che saranno presentate alle Camere, preannunciate nel documento in esame, le quali saranno ovviamente adottate nel quadro dei principi costituzionali e quindi tenendo conto dell'esigenza di determinare i livelli essenziali delle prestazioni (LEP). Anche in merito alla sollecitazione formulata dal senatore Lanièce, ritiene che questa possa essere ripresa con riferimento ai provvedimenti attuativi del richiamato articolo 61 del decreto-legge n. 73 del 2021. Presenta quindi e illustra una proposta di parere non ostativo con raccomandazioni, pubblicata in allegato.

La senatrice [VANIN](#) (M5S) osserva come le questioni in materia di organizzazione scolastica oggetto di alcuni degli interventi e l'autonomia scolastica siano estranei al documento in esame; non va taciuto il rischio che l'autonomia differenziata possa diventare un elemento di differenziazione tra Regioni, non diversamente da quanto è avvenuto in tema di formazione professionale. Se sotto tale profilo è condivisibile la preoccupazione espressa dalla senatrice Granato, tuttavia ritiene che sia necessario garantire ai territori flessibilità nell'organizzazione scolastica. Conclude dichiarando il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Anche il senatore [MARILOTTI](#) (PD) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di

parere della relatrice.

Il senatore [PITTONI](#) (*L-SP-PSd'Az*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere della relatrice, rammentando le iniziative a sua firma in materia di docenti di sostegno, l'*iter* di una delle quali è stato bloccato per la contrarietà del Movimento 5 stelle.

Il senatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) chiede nuovamente alla relatrice di integrare la sua proposta di parere con il rilievo prima illustrato.

La relatrice [DE LUCIA](#) (*M5S*), accogliendo la richiesta del senatore Laniece, presenta e illustra una nuova proposta di parere non ostativo con raccomandazioni, pubblicata in allegato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la nuova proposta di parere della relatrice è quindi posta ai voti e approvata.

*IN SEDE REDIGENTE*

**[\(1228\)](#) LA PIETRA ed altri. - Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta dell'8 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il relatore Cangini ha presentato due emendamenti, 1.100 e 1.200, volti a soddisfare le condizioni, poste ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dal parere della Commissione bilancio e che il senatore Marilotti ha presentato una riformulazione del suo emendamento aggiuntivo 1.0.1. Tali emendamenti sono pubblicati in allegato.

Il seguito della discussione è rinviato.

**[\(693\)](#) Simone BOSSI ed altri. - Disposizioni per l'individuazione e la tutela delle città murate e dei centri fortificati**

**[\(1158\)](#) RAMPI. - Disposizioni per il rilancio del patrimonio artistico e culturale nei comuni italiani**

**[\(1306\)](#) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Misure per favorire la programmazione di azioni di promozione e finanziamento del recupero dei beni e dei siti di rilevanza culturale**

**[\(1636\)](#) NENCINI ed altri. - Disposizioni per la creazione e la valorizzazione di una rete delle regioni storiche italiane**

**[\(2306\)](#) Maria SAPONARA. - Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, per l'introduzione nelle scuole situate nei piccoli comuni dello studio dei patrimoni culturali, sociali, artistici e paesaggistici degli stessi**

(Discussione del disegno di legge n. 2306, congiunzione con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 693, 1158, 1306 e 1636 e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta dell'8 settembre.

Il relatore, presidente [NENCINI](#) (*IV-PSI*), illustra il disegno di legge n. 2306 che si compone di un articolo unico con il quale si novella l'articolo 3 della legge n. 92 del 2019: quest'ultimo rinvia alle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica - da adottare con decreto del Ministero dell'istruzione - la definizione di specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e di obiettivi specifici di apprendimento. L'articolo unico del disegno di legge n. 2306 introduce un periodo

aggiuntivo, ai sensi del quale, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado situate nei piccoli comuni, la tematica di cui alla lettera e) del richiamato articolo 3 include anche lo "studio dei patrimoni culturali, sociali, artistici, paesaggistici dei comuni medesimi, finalizzato a valorizzare la tipicità e le identità delle comunità locali". Riferisce quindi in merito agli obiettivi così perseguiti. Conclude proponendo di congiungere la discussione di tale iniziativa a quella già avviata dei disegni di legge n. 693, 1158, 1306 e 1636.

Concorda la Commissione.

Poiché nessuno chiede la parola per intervenire in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) propone che la Commissione gli conferisca, in qualità di relatore, l'incarico di predisporre un testo unificato delle iniziative in titolo, come prefigurato nella seduta dell'8 settembre.

Concorda la Commissione.

Il relatore, presidente [NENCINI](#) (*IV-PSI*), avendo - come preannunciato - svolto un preventivo confronto informale con i primi firmatari delle iniziative in titolo, compreso il disegno di legge n. 2306, presenta quindi un testo unificato per le iniziative in titolo, pubblicato in allegato, proponendo di assumerlo a base del seguito della discussione congiunta e di fissare alle ore 12 di mercoledì 13 ottobre il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno da riferire al medesimo testo unificato.

Concorda la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che è assegnato in sede consultiva, per il parere alla Commissione industria, il disegno di legge n. 2401, di conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, il cui esame sarà avviato nelle sedute che saranno convocate la prossima settimana.

Concorda la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) propone inoltre di integrare l'ordine del giorno della Commissione con l'esame del disegno di legge n. 2367 recante " Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali. Delega al Governo in materia di cammini", se assegnato.

Conviene la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

#### **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DOCUMENTO LVII, n. 4-bis e CONNESSI ALLEGATI**

La Commissione, esaminati, per le parti di competenza, i documenti in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti raccomandazioni:

che la Commissione di merito solleciti il Governo a:

- a) stanziare fondi specifici per l'assunzione di insegnanti specializzati sul sostegno;
- b) prevedere incentivi agli enti locali per la regolarizzazione della figura professionale degli assistenti all'autonomia e alla comunicazione.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DOCUMENTO LVII, n. 4-bis e CONNESSI ALLEGATI**

La Commissione, esaminati, per le parti di competenza, i documenti in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti raccomandazioni:

che la Commissione di merito solleciti il Governo a:

- a) stanziare fondi specifici per l'assunzione di insegnanti specializzati sul sostegno;
- b) prevedere incentivi agli enti locali per la regolarizzazione della figura professionale degli assistenti all'autonomia e alla comunicazione;
- c) prevedere che con il Fondo italiano per la scienza di cui all'articolo 61 del decreto-legge n. 73 del 2021 possano essere finanziati progetti di divulgazione scientifica.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1228](#)

Art. 1

**1.100**

Il Relatore

*Al comma 1, sostituire le parole: " a decorrere dal 2019", con le seguenti: "a decorrere dall'anno 2022".*

**1.200**

Il Relatore

*Al comma 2, sostituire le parole: " a decorrere dall'anno 2019", con le seguenti: "a decorrere dall'anno 2022".*

**1.0.1 (testo 2)**

[Marilotti](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis**

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «nonché, a decorrere dal 2022, un contributo di 250.000 euro annui a favore del Comune di Berchidda per la realizzazione del Festival Internazionale *Time in Jazz*».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [693](#), [1158](#), [1306](#), [1636](#), [2306](#)

**NT1**

Il Relatore

## **Capo I**

### **Principi generali**

#### *Articolo 1*

##### *(Finalità)*

1. La Repubblica promuove gli interventi contenuti nella presente legge in attuazione dei compiti di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale sanciti dall'articolo 9 della Costituzione.

2. Le disposizioni della presente legge recano interventi per la tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale in coerenza e ad integrazione delle azioni previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito «PNRR», presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché nel Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59. Gli interventi di cui al precedente periodo sono adottati nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione e del Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, assicurano l'attuazione degli interventi di cui al comma 2.

## **Capo II**

### **Sostegno al patrimonio artistico e culturale negli enti locali**

#### *Articolo 2*

##### *(Programma strategico per lo sviluppo urbano a carattere culturale)*

1. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo, per spese correnti, con una dotazione di un milione di euro per l'anno 2022, al fine di finanziare un programma strategico di ricerca applicata nel campo dell'innovazione urbana a carattere culturale. Possono accedere alle risorse del fondo i progetti di ricerca che riguardino lo sviluppo urbano sostenibile e che pongano peculiare attenzione alla riqualificazione culturale, presentati da città metropolitane o da province o da comuni loro capoluoghi o da comuni con più di 200.000 abitanti, anche insieme a università, enti pubblici di ricerca, imprese in forma singola o associata. Con decreto del Ministro della cultura, sentite le Commissioni parlamentari competenti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti per la partecipazione ai bandi per l'accesso alle risorse del fondo, le modalità e i termini di partecipazione, i criteri per la selezione dei progetti e l'importo dei finanziamenti.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a un milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 619, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a valere sulla quota non utilizzata per i fini ivi previsti.

#### *Articolo 3*

##### *(Fondo per la digitalizzazione delle biblioteche comunali)*

1. Al fine di stimolare e organizzare l'attività di formazione permanente e favorire l'attuazione del diritto allo studio; promuovere la lettura; provvedere all'acquisizione, catalogazione, gestione, conservazione e valorizzazione del patrimonio documentale su qualunque supporto assicurandone la consultazione e il prestito a titolo gratuito; favorire la conoscenza e l'uso delle tecnologie digitali in ambito bibliotecario; garantire la tutela e il godimento pubblico del materiale bibliografico, dei documenti e degli oggetti di valore storico e culturale facenti parte del proprio patrimonio e incrementare tale patrimonio attraverso il reperimento e l'acquisizione di opere manoscritte o a stampa, nonché di documenti di interesse locale e adottare iniziative per diffondere la conoscenza della storia e

delle tradizioni locali, è istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura, un fondo per lo sviluppo di progetti di digitalizzazione delle biblioteche comunali, per favorire la conservazione e l'archiviazione del patrimonio librario dei comuni italiani, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Ai fini dell'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si provvede alla predisposizione di un Piano nazionale per il rafforzamento delle biblioteche comunali.

#### *Articolo 4*

##### *(Fondo per il recupero del patrimonio edilizio per scopi artistico-culturali)*

1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività culturali e artistiche e recuperare il patrimonio immobiliare presente nei territori comunali in disuso, presso lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo per il recupero, la riqualificazione e la destinazione del patrimonio edilizio con finalità di riutilizzo per scopi artistico-culturali e di rivitalizzazione delle città, nonché per la promozione dell'attrattività, fruibilità e qualità ambientale ed architettonica, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, è stabilita la ripartizione del fondo di cui al comma 1 per le esigenze territoriali, nonché i criteri dei progetti di riutilizzo artistico-culturali e di rivitalizzazione delle città.

### **Capo III**

#### **Rete delle regioni storiche italiane**

##### *Articolo 5*

##### *(Finalità)*

1. Il presente Capo è finalizzato all'individuazione, nell'ambito del territorio dello Stato, delle aree territoriali, di seguito denominate «regioni storico-culturali italiane», caratterizzate da omogeneità del paesaggio e delle vicende storiche, da riferimenti culturali e artistici, tradizioni e stili di vita comuni, nonché alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico e socio-culturale delle suddette regioni, anche attraverso l'istituzione di una rete di coordinamento fra le medesime.

##### *Articolo 6*

##### *(Obiettivi e strumenti)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 5 è istituito, presso il Ministero della cultura, di concerto col Ministero della transizione ecologica, un tavolo di lavoro, con la partecipazione di un rappresentante per ciascuno dei suddetti Ministeri, di un rappresentante indicato da ciascuna delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, di due rappresentanti indicati dagli enti locali di ciascuna regione, nonché da un rappresentante individuato dalle associazioni storico-culturali presenti in ciascuna delle regioni di cui all'articolo 5.

2. Entro tre mesi dalla data della sua istituzione, il tavolo di lavoro trasmette al Ministro della cultura una relazione che dà conto:

a) dell'individuazione e della redazione di un elenco dettagliato delle regioni storiche italiane al fine dell'elaborazione degli strumenti necessari per la loro conoscenza e promozione;

b) dell'individuazione di strumenti e modalità per la diffusione della conoscenza e per la valorizzazione delle regioni storiche italiane;

c) dell'individuazione delle modalità per l'istituzione di una rete di coordinamento delle regioni storiche italiane e per la promozione di un portale *online* delle suddette regioni, finalizzato alla diffusione della conoscenza del loro patrimonio storico, paesaggistico, artistico e socio-culturale, anche ai fini di una migliore promozione turistica.



3. Al fine di sostenere interventi diretti a valorizzare il patrimonio storico-artistico e socio-culturale delle regioni di cui all'articolo 5, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il fondo per interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale delle regioni storiche italiane, con una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

4. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della cultura, di concerto con il Ministero della transizione ecologica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituita la Rete delle regioni storiche italiane, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 3, nonché definite le modalità di presentazione delle istanze di finanziamento di interventi di cui al medesimo comma 3.

5. Il decreto di cui al comma 4, ai fini dell'individuazione dei predetti criteri di riparto, dispone che le risorse del Fondo di cui al comma 3 siano destinate prioritariamente ai seguenti progetti:

a) di restauro e consolidamento dei beni oggetto di tutela di pregio storico, culturale ed architettonico, quali aree e parchi archeologici, edifici storici, cinte murarie urbane, opere di fortificazione connesse, opere di archeologia industriale;

b) di valorizzazione dei beni oggetto di tutela e di loro eventuale riuso per attività di interesse pubblico compatibili con le finalità della presente legge;

c) di diffusione della conoscenza e valorizzazione delle regioni storiche italiane.

Il decreto di cui al comma 4 riserva una quota pari ad almeno il 75 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 3 per i progetti di cui alle lettere a) e b) del presente comma che interessino i beni ivi richiamati presenti nei borghi e nelle piccole e medie città d'arte.

6. Il riparto degli stanziamenti del Fondo di cui al comma 3 è effettuato con cadenza annuale, entro il 28 febbraio, con decreto del Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base delle istanze pervenute entro il 31 dicembre dell'anno precedente secondo criteri e modalità definiti dal decreto di cui al comma 4.

#### *Articolo 7*

##### *(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente Capo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

#### *Capo IV*

##### *(Ulteriori misure per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale)*

#### *Articolo 8*

##### *(Misure volte a promuovere la fruizione del patrimonio storico, artistico e culturale da parte degli studenti)*

1. A decorrere dall'anno 2022 agli studenti universitari e a quelli impegnati nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) sono assicurate: agevolazioni per l'acquisto, anche in formato digitale, di libri, di testi, di abbonamenti a riviste attinenti alle discipline del proprio piano di studi nonché per l'acquisto di ogni strumento finalizzato alla didattica; l'accesso ai siti museali o archeologici e ai luoghi di cultura.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante l'individuazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di risparmi di spesa pubblica per un ammontare non inferiore a 960 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

#### *Articolo 9*

##### *(Misure volte a promuovere la fruizione del patrimonio storico, artistico e culturale da parte degli studenti)*

*dei lavoratori)*

1. Al fine di consentire l'accesso diffuso ai prodotti culturali, incoraggiare l'accesso ai siti museali o archeologici e ai luoghi di cultura a eventi e spettacoli culturali e artistici, sviluppare le attività di natura artistica e culturale, contribuire alla crescita culturale dei lavoratori, a tutti i prestatori di lavoro subordinato italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea e ai lavoratori stranieri non appartenenti ad uno Stato dell'Unione europea, che hanno raggiunto la maggiore età, che soggiornano stabilmente e regolarmente in Italia da almeno tre anni e che sono titolari di un permesso di soggiorno è assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 8, una Carta elettronica denominata «?Carta cultura per i lavoratori?».

2. Il valore nominale di ciascuna Carta cultura per i lavoratori, di seguito denominata «?Carta?»), è pari all'importo di 500 euro. La Carta, valida su tutto il territorio nazionale, è di natura personale e non trasferibile.

3. Il Ministero della cultura, anche in accordo con le altre amministrazioni interessate, può realizzare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, iniziative di informazione destinate ai beneficiari della Carta circa le modalità di ottenimento del beneficio.

4. Le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative possono promuovere specifici accordi o programmi al fine di sostenere le misure di cui al presente articolo.

5. Il soggetto responsabile della realizzazione della Carta è il Ministero della cultura che si avvale, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'Agenzia per l'Italia digitale, nonché, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, della Società generale d'informatica Spa (SOGEI) e della Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP).

6. I soggetti beneficiari della Carta sono i soggetti iscritti al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che provvedono alla distribuzione della Carta ai dipendenti con un regolare rapporto di lavoro in essere. I dati anagrafici dei soggetti beneficiari sono accertati attraverso il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale, o, ove necessario, tramite le credenziali rilasciate dall'Agenzia delle entrate. A tal fine, gli interessati richiedono l'attribuzione dell'identità digitale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 24 ottobre 2014. I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi, ai sensi del secondo periodo, sulla piattaforma informatica dedicata. La registrazione è consentita fino al 31 gennaio 2022. Entro quarantacinque giorni dalla data di registrazione ogni soggetto beneficiario provvede a comunicare al soggetto responsabile di cui al comma 5 il numero dei dipendenti che hanno richiesto la Carta.

7. A ciascun soggetto beneficiario registrato è attribuita una quantità di Carte pari al numero dei dipendenti che ne hanno fatto richiesta, per l'acquisto di:

- a) biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;
- b) libri;
- c) titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;
- d) musica registrata;
- e) prodotti dell'editoria audiovisiva.

8. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2022, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della cultura.

*Articolo 10*

*(Introduzione nelle scuole situate nei piccoli comuni dello studio dei patrimoni culturali, sociali, artistici e paesaggistici degli stessi)*

1. All'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 20 agosto 2019, n. 92, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «?Nelle scuole primarie e secondarie di primo grado situate nei piccoli comuni, come definiti all'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, la tematica di cui alla presente lettera comprende anche lo studio dei patrimoni culturali, sociali, artistici, paesaggistici dei comuni medesimi, finalizzato a valorizzare la tipicità e le identità delle comunità locali, per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

1) studio dell'origine dei prodotti delle varie zone che consenta di evidenziare il legame che unisce la comunità, l'ambiente e la salute, attraverso il percorso "dal campo alla tavola", informando sulle correlazioni tra tecniche produttive a ridotto impatto ambientale, qualità dei prodotti e consumi alimentari;

2) creazione di laboratori didattici e attività pratiche per la realizzazione di manufatti, anche attraverso il coinvolgimento degli imprenditori e artigiani del territorio di riferimento, che mettano a servizio delle scuole la loro attività a fini educativi;

3) creazione di percorsi educativi e didattici per i ragazzi e di scambi con altre realtà, in coerenza con gli obiettivi di valorizzazione del territorio e delle sue vocazioni economiche tradizionali;

4) attivazione di collaborazioni tra scuole e imprese locali impegnate nella promozione sociale, culturale e turistica delle specificità dei luoghi, delle tradizioni culturali, storiche e agroalimentari;

5) utilizzo delle nuove tecnologie per costruire nella rete *internet* un rapporto di collaborazione continuo e permanente tra le scuole».

## 1.4.2.3.3. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 264 (pom.) del 12/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)**  
**MARTEDÌ 12 OTTOBRE 2021**  
**264ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[NENCINI](#)

*Intervengono il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Giovannini, intervenuto in videoconferenza, e il sottosegretario di Stato per l'istruzione Barbara Floridia.*

*La seduta inizia alle ore 13,30.*

### *SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo per la procedura informativa che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

La Commissione conviene su tale forma di pubblicità, che è pertanto adottata per l'audizione all'ordine del giorno.

Il [PRESIDENTE](#) avverte altresì che della procedura informativa verrà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sull'impatto dei cambiamenti climatici sui beni culturali e sul paesaggio**

Il [PRESIDENTE](#) introduce l'audizione.

Il ministro [GIOVANNINI](#), intervenendo in videoconferenza, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Michela

[MONTEVECCHI](#) (M5S), Orietta [VANIN](#) (M5S), Tiziana Carmela Rosaria [DRAGO](#) (FdI) e il presidente [NENCINI](#) (IV-PSI).

Risponde il ministro [GIOVANNINI](#).

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il Ministro e dichiara conclusa la procedura informativa.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening**

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con una osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nel corso della precedente seduta si è aperta la discussione generale.

La senatrice [GRANATO](#) (Misto-l'A.c'è-LPC), a integrazione delle considerazioni già espresse precedentemente, ribadisce la totale contrarietà sul provvedimento, rafforzata dagli elementi emersi nel corso delle audizioni svolte presso la Commissione di merito. Giudica insensato imporre un obbligo surrettizio di vaccinazione per svolgere l'attività lavorativa senza prevedere altre forme di contenimento del contagio. Fa presente che l'obbligo della certificazione verde, legato alla vaccinazione, non comporta alcuna garanzia sanitaria, considerato altresì che il processo di mutazione del virus stesso potrebbe vanificare la copertura immunitaria del vaccino. Suggerisce al relatore di inserire, nella proposta di parere, la possibilità di esonerare dall'obbligo di *green pass* i giovani che accedono ai luoghi di lavoro per seguire percorsi di formazione professionale o nell'ambito di Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO), invitando ad operare dei distinguo tra adulti e minori. In conclusione, preannuncia il proprio voto contrario sul provvedimento.

Non essendoci ulteriori iscritti a parlare, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale e cede la parola al relatore.

Il relatore [LANIECE](#) (Aut (SVP-PATT, UV)), ringraziati i commissari e in particolare la senatrice Saponara per i rilievi che gli hanno suggerito, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazione, pubblicata in allegato.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA si rimette alla Commissione.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) ringrazia il relatore per aver accolto un'osservazione da lei avanzata e dichiara l'avviso favorevole del proprio Gruppo sulla proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere del relatore è posta ai voti e approvata.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione**

***tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza***, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri  
(Discussione e rinvio)

Il relatore, presidente [NENCINI](#) (*IV-PSI*), illustra il disegno di legge n. 2333, approvato in prima lettura dalla Camera; il disegno di legge interviene in uno degli ambiti di interesse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che reca, tra gli impegni assunti, la previsione di una riforma del sistema ITS (M4-C1-R.1.2), di cui richiama finalità e corrispondenti risorse. La discussione dovrebbe quindi, a suo avviso, svolgersi secondo una tempistica compatibile con i tempi previsti per i provvedimenti di attuazione del PNRR, senza venir meno alla necessaria e dovuta attenzione per un'iniziativa destinata a lasciare un segno molto rilevante in un settore in cui l'Italia registra una situazione molto diversa da altri Paesi europei, come la Germania. Passa quindi a illustrare l'articolato, che ridefinisce la missione e i criteri generali di organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, del quale fanno parte gli istituti tecnici superiori (ITS) e i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS).

Si apre la discussione generale.

La senatrice [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea l'importanza dell'iniziativa in titolo, volta a promuovere la formazione tecnica superiore e la permanenza in Italia di molti giovani e a renderli competitivi anche in Europa. Ricorda l'ampio lavoro svolto in sede di prima lettura, che si è concluso con l'approvazione di un testo largamente condiviso, che auspica possa essere approvato dal Senato in tempi assai rapidi; conclude anticipando che il suo Gruppo valuterà se proporre modifiche al testo o se favorirne l'approvazione in via definitiva.

La senatrice [VANIN](#) (*M5S*) si unisce al Presidente relatore nel ritenere opportuno valutare con grande attenzione il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, che richiede a suo giudizio un ulteriore approfondimento. Osserva che la formazione di alto livello, oggetto del disegno di legge n. 2333, non dovrebbe porsi in competizione con i percorsi universitari; conclude dichiarando sin d'ora che il suo Gruppo valuterà l'opportunità di presentare eventuali proposte di modifica.

Il senatore [MARILOTTI](#) (*PD*) rileva come l'iniziativa tragga origine da posizioni critiche maturate nei riguardi del sistema formativo gestito dalle Regioni e da valutazioni non sempre positive nei confronti delle lauree professionalizzanti, temi peraltro non considerati dal disegno di legge. Ritiene opportuno un approfondimento, e chiede chiarimenti circa l'eventuale permanenza di un criterio incentrato sul tasso di occupazione ai fini del riparto delle risorse. Conclude esprimendo un giudizio non negativo sul testo approvato dalla Camera dei deputati, sottolineando tuttavia come non siano disciplinati aspetti a suo avviso assai rilevanti.

Ha quindi la parola la senatrice [RUSSO](#) (*M5S*), che ritiene importante una riflessione in merito alla possibilità di prevedere espressamente un collegamento con il sistema dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) e con i settori del pensiero creativo e artistico, citando alcuni ambiti tra cui quello del *design* e del *made in Italy*.

La senatrice [SBROLLINI](#) (*IV-PSI*) ritiene importante poter svolgere una discussione sul merito di questa riforma fondamentale e lungamente attesa, volta ad assicurare una maggiore connessione tra formazione tecnica superiore e il mondo del lavoro e produttivo. Ricordando l'ampio lavoro svolto alla Camera dei deputati e il voto unanime con il quale è stato approvato il testo ora in discussione, condivide l'esigenza che la Commissione approfondisca alcuni aspetti, tra cui la verifica dell'effettivo

funzionamento degli ITS nei vari territori.

Il relatore, presidente [NENCINI](#) (*IV-PSI*), interviene quindi per proporre di svolgere un ciclo di audizioni informali e di fissare alle ore 13 di venerdì 15 ottobre il termine per avanzare le relative proposte.

La Commissione concorda con le proposte del Presidente.

In merito alle audizioni informali interviene incidentalmente la senatrice [VANIN](#) (*M5S*) per segnalarne sin d'ora alcune.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che le documentazioni che verranno acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'ordine del giorno della prossima settimana sarà integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 139, recante "Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali".

Conviene la Commissione.

La senatrici [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*) e [DE LUCIA](#) (*M5S*) propongono integrazioni al programma di audizioni informali in merito all'affare assegnato sui materiali e sulle caratteristiche degli allestimenti museali (n. 916), sulle quali conviene la Commissione.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

#### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2394

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere la gratuità dei test antigenici rapidi per i minori non vaccinati, anche al fine di agevolare l'alternanza scuola-lavoro.

## **1.4.2.4. 10<sup>^</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)**



# 1.4.2.4.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 179 (ant.) del 07/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)  
GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 2021  
179ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[GIROTTO](#)

*La seduta inizia alle ore 10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening**

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [TIRABOSCHI](#) (FIBP-UDC) illustra il provvedimento in titolo, soffermandosi in particolare sugli articoli 1 e 3- che inseriscono, rispettivamente, un articolo 9-*quinquies* ed un articolo 9-*septies* nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 - dispongono, per il periodo 15 ottobre 2021-31 dicembre 2021, l'obbligo di possesso - e di esibizione su richiesta - di un certificato verde COVID-19 (in corso di validità) ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro - in cui si svolga l'attività del medesimo soggetto - sia nel settore lavorativo pubblico sia nel settore lavorativo privato. Al riguardo, l'articolo 1 concerne i dipendenti pubblici e gli altri soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni (comma 1, capoversi 1 e 2), mentre l'articolo 3 concerne i lavoratori (ivi compresi i suddetti soggetti in formazione o volontari) operanti nel settore privato (comma 1, capoversi 1 e 2). Fa presente che le norme poste per il settore pubblico e per quello privato sono in larghissima parte identiche; una delle differenze riguarda (comma 1, capoverso 7, dell'articolo 3) la possibilità, prevista per le imprese private aventi meno di quindici dipendenti, nel rispetto di determinati limiti e condizioni, di sospendere il lavoratore (a prescindere dalla successiva generazione di un certificato verde COVID-19) per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, fermo restando che l'assenza ingiustificata, dovuta al divieto di accesso, determina in tutti i casi e in tutti i settori, pubblici e privati, l'esclusione, per le corrispondenti giornate, di ogni forma di remunerazione.

La relatrice osserva che sia nel settore lavorativo pubblico sia in quello privato viene prevista

l'esenzione dalla condizione suddetta (ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro) del possesso del certificato verde COVID-19 per i soggetti per i quali un'idonea certificazione medica attesti una controindicazione relativa alla vaccinazione contro il COVID-19. Le norme in esame pongono altresì, a carico dei datori di lavoro, pubblici e privati, l'obbligo di definizione delle modalità operative per l'organizzazione delle verifiche - anche a campione - del rispetto della condizione di accesso summenzionata nonché l'obbligo di svolgimento delle medesime verifiche. Per l'ipotesi di accesso nei luoghi di lavoro in mancanza delle condizioni summenzionate e per l'inadempimento dei due obblighi suddetti a carico del datore di lavoro sono previste sanzioni amministrative pecuniarie. Rileva poi che disposizioni specifiche sono previste per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice, mentre una clausola di chiusura viene posta per gli organi costituzionali.

Avviandosi alla conclusione, evidenzia che l'articolo 5 reca alcune novelle concernenti la disciplina generale delle certificazioni verdi COVID-19, posta dall'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. Le modifiche riguardano: l'inserimento, tra le fattispecie a cui può essere connessa la generazione di un certificato verde COVID-19, delle vaccinazioni riconosciute come equivalenti alla vaccinazione contro il COVID-19; l'inquadramento, sempre ai fini in oggetto, dell'ipotesi della guarigione - da un'infezione da COVID-19 - successiva alla somministrazione di un vaccino contro il COVID-19; la modifica della decorrenza della validità del certificato verde COVID-19 generato in base alla somministrazione di una sola dose di vaccino contro il COVID-19 (in luogo del ciclo ordinario eventualmente previsto per il relativo prodotto), relativamente ai soggetti in precedenza guariti dal COVID-19.

Conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole della relatrice è posta ai voti e approvata.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2401) Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 5 ottobre.

Su proposta del [PRESIDENTE](#), la Commissione conviene di fissare a mercoledì 20 ottobre, alle ore 12, il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 10,10.*

## **1.4.2.5. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)**

# 1.4.2.5.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 266 (pom.) del 05/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)  
MARTEDÌ 5 OTTOBRE 2021  
266ª Seduta

Presidenza della Presidente  
[MATRISCIANO](#)

*La seduta inizia alle ore 16,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(Doc. LVII, n. 4-bis - Allegati I, II, III e IV\)](#) Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021 e connessi allegati**  
(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) dà conto innanzitutto dell'aggiornamento del quadro programmatico di finanza pubblica recato dal documento in esame, relativo agli anni fino al 2024 e concernente l'incremento del PIL, nonché l'andamento dei tassi di disoccupazione e di indebitamento netto e netto strutturale delle pubbliche amministrazioni.

Rileva quindi le previsioni relative al mantenimento di una politica di bilancio espansiva, fino al conseguimento degli obiettivi posti riguardo il PIL e l'occupazione, al rinnovo di numerose misure di rilievo economico e sociale, alla riforma degli ammortizzatori sociali, alla riforma fiscale e alla definizione a regime dell'assegno unico e universale per i figli.

Tra i disegni di legge da ritenere come collegati alle leggi di bilancio menzionati dalla Nota di aggiornamento segnala in particolare quelli riguardanti l'aggiornamento e il riordino della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l'attuazione dell'autonomia differenziata regionale, la disabilità, la delega per la riforma fiscale, gli incentivi alle imprese, la delega relativa alle politiche giovanili, gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti, la valorizzazione del sistema della formazione superiore e della ricerca.

Riguardo specificamente alla riforma degli ammortizzatori sociali, osserva che il documento fa riferimento all'apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 11-*bis*, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

In merito all'assegno unico e universale per i figli a carico, rammenta la misura transitoria in favore dei nuclei non rientranti nell'ambito di applicazione dell'istituto vigente dell'assegno per il nucleo familiare, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, adottata nelle more dell'esercizio della delega di cui alla legge n. 46 del 2021.

Richiama quindi gli ulteriori obiettivi delle politiche sociali contemplati dalla Nota di aggiornamento, quali l'aumento delle possibilità di accesso al servizio di asilo nido, l'adozione di un intervento normativo in materia di servizi sociali dei comuni e il potenziamento del trasporto scolastico in favore di studenti disabili.

In conclusione anticipa la propria intenzione di proporre un parere favorevole con osservazioni riguardanti l'introduzione del salario minimo e la revisione del sistema pensionistico con particolare riguardo all'individuazione dei lavori usuranti.

La senatrice [FEDELI](#) (PD) rileva che il parere della Commissione dovrebbe porre in evidenza l'importanza dell'investimento pubblico, anche attraverso l'indebitamento, al fine di potenziare il *welfare* di prossimità e favorire la creazione di lavoro di qualità, per esempio con riferimento ai servizi sanitari e socio-sanitari, alla scuola dell'infanzia e agli interventi per la non autosufficienza. Sottolinea quindi l'opportunità di attribuire adeguata attenzione alle questioni delle politiche attive del lavoro e alla riforma degli ammortizzatori sociali. Osserva inoltre che la materia del salario minimo non può essere disgiunta dalla questione della rappresentanza sindacale.

La senatrice [PIZZOL](#) (L-SP-PSd'Az) esprime perplessità in merito al richiamato tema del salario minimo, in considerazione dei rischi di eccessivo aumento del costo del lavoro e conseguentemente di diminuzione della stessa offerta di lavoro.

Il senatore [FLORIS](#) (FIBP-UDC) ricorda la posizione critica già assunta dalla propria forza politica in merito al salario minimo e, dopo aver invitato a tener conto in tale ottica del ruolo delle organizzazioni sindacali, pone in evidenza la centralità da accordare alle politiche attive del lavoro, specificamente in riferimento alla formazione continua quale strumento per il reimpiego.

La senatrice [DRAGO](#) (FdI), rilevata l'opportunità dell'approvazione di un parere articolato ed esaustivo, riguardo alla questione del salario minimo suggerisce una visione integrata con la questione dell'equo compenso. Per quanto concerne il sostegno alle famiglie ritiene necessario puntare a un'estensione fino ai primi tre anni di vita di ciascun figlio del periodo del congedo parentale, nonché potenziare il sistema delle mense scolastiche, anche tenuto conto dell'esigenza di porre rimedio all'attuale confusione dei ruoli educativi nell'ambito delle famiglie determinata dal frequente ricorso all'ausilio dei nonni, reso necessario dalle carenze del sistema di *welfare* familiare.

La presidente [MATRISCIANO](#) (M5S) segnala l'opportunità che la Commissione sviluppi con coerenza l'analisi avviata in conseguenza dell'introduzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in primo luogo relativamente alla questione della revisione del sistema di *welfare*, stante la necessità di superare il criterio della spesa storica, quindi riguardo le politiche attive del lavoro, in un'ottica di potenziamento degli ammortizzatori sociali attivi. Conviene quindi circa la correttezza di giustapporre il tema dell'equo compenso alla questione del salario minimo, rilevando peraltro l'esigenza di approfondire la materia ponendo particolare attenzione all'attuale dibattito europeo sulla retribuzione e tenendo conto, come già rilevato in passato dalla Commissione, della necessità di non penalizzare le imprese sul piano del costo del lavoro.

La relatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) dichiara la propria disponibilità a predisporre una proposta di parere tenendo conto degli spunti offerti dal dibattito in corso, da sottoporre all'attenzione dei commissari, che potranno quindi proporre integrazioni e modifiche. A tale fine propone di posticipare l'orario di inizio della seduta convocata alle ore 9 di domani.

La [PRESIDENTE](#), tenuto conto del previsto andamento dei lavori della Commissione di merito, ritiene che la seduta possa essere posticipata alle ore 9,30.

La Commissione conviene.

La senatrice [ANGRISANI](#) (*Misto-l'A.c'è-LPC*) richiama l'attenzione sulla necessità di un intervento mirato a tutela degli assistenti all'autonomia e alla comunicazione impegnati nelle scuole.

La presidente [MATRISCIANO](#) (*M5S*), in relazione al previsto intervento legislativo in materia di disabilità, pone in evidenza i temi dell'inclusione lavorativa dei soggetti infortunati e dei giovani con disabilità cognitive. Si esprime inoltre favorevolmente rispetto a una revisione riguardante la definizione dell'ambito delle attività lavorative usuranti, con particolare riferimento ai settori sanitario e socio-sanitario.

Ha quindi la parola per integrare il proprio intervento precedente la senatrice [DRAGO](#) (*FdI*), la quale, ribadita la rilevanza del servizio di mensa scolastica in quanto sostegno alle famiglie, rileva che la previsione di un'assistenza qualificata nel doposcuola, mirata alle esigenze degli allievi con disturbi specifici dell'apprendimento, avrebbe a sua volta una funzione fondamentale di sostegno alle famiglie. Aggiunge quindi che tali servizi potrebbero essere realizzati in tempi relativamente rapidi rispetto all'apertura di nuovi asili nido, consentendo la creazione di numerosi posti di lavoro.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**[\(2300\)](#) *Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati L'Abbate e Parentela; D'Alessandro ed altri; Viviani ed altri (Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 settembre.

La presidente [MATRISCIANO](#) rende noto che non sono pervenute alla relatrice Pizzol proposte concernenti la redazione dello schema di parere entro il termine convenuto.

Ha quindi la parola la relatrice [PIZZOL](#) (*L-SP-PSd'Az*), la quale propone di esprimere un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere è quindi posta in votazione, risultando approvata a maggioranza.

**[\(2394\)](#) *Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening***  
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole )

Dopo aver espresso perplessità in ordine all'assegnazione alla Commissione in sede consultiva, stante la materia oggetto del provvedimento in esame, il relatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*) osserva che per quanto concerne gli aspetti di competenza sono rilevanti in particolare gli articoli da 1 a 3 del decreto-legge n. 127, i quali dispongono, per il periodo dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 e con riguardo sia al settore pubblico sia al settore privato, l'obbligo di possesso e di esibizione su richiesta di un certificato verde COVID-19 ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro. A tale proposito specifica che

l'assenza ingiustificata, dovuta al divieto di accesso, determina in ogni caso e in tutti i settori l'esclusione, per le corrispondenti giornate, di ogni forma di remunerazione, restando tuttavia escluso che tali assenze diano luogo a conseguenze disciplinari e facendo comunque salvo il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Relativamente al settore privato nota quindi la possibilità, prevista per le imprese con meno di quindici dipendenti, nel rispetto di determinati limiti e condizioni, di sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione.

Dopo aver segnalato la previsione dell'esenzione dalla condizione del possesso del certificato verde per i soggetti per i quali un'idonea certificazione medica attesti una controindicazione relativa alla vaccinazione contro il COVID-19, dà conto delle disposizioni che pongono a carico dei datori di lavoro, pubblici e privati, l'obbligo di definizione delle modalità operative per l'organizzazione delle verifiche del rispetto della condizione di accesso, nonché l'obbligo di svolgimento delle medesime verifiche, prevedendo anche specifiche sanzioni amministrative pecuniarie per i casi di inadempimento.

La senatrice [PIZZOL](#) (*L-SP-PSd'Az*) paventa il rischio che l'estensione dell'obbligo in materia di certificazione verde possa cagionare una generale carenza di beni anche di prima necessità, in conseguenza del consolidato e massiccio impiego nel settore della logistica di conducenti di mezzi pesanti provenienti dall'Europa orientale sprovvisti di idonea certificazione.

La senatrice [DRAGO](#) (*FdI*), ricordata la posizione critica della propria forza politica in merito alla questione degli obblighi relativi alla certificazione verde, esprime dubbi circa l'effettiva possibilità di svolgimento capillare dei controlli e ricorda il valore prioritario da accordare alla tutela delle libertà personali. Conclude ribadendo l'orientamento contrario del proprio Gruppo sul provvedimento in esame.

La presidente [MATRISCIANO](#) rileva la coerenza delle disposizioni in esame in materia di verifica con la responsabilità del datore di lavoro in materia di tutela della salute e della sicurezza già prevista dalla legislazione vigente.

Il relatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*) propone l'espressione di un parere favorevole.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è infine messa in votazione.

La Commissione approva a maggioranza.

#### *POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

La presidente [MATRISCIANO](#) avvisa che la seduta già convocata alle ore 9 di domani, mercoledì 6 ottobre, è posticipata alle ore 9,30.

*La seduta termina alle ore 17.*

## **1.4.2.6. 12<sup>^</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita')**



## 1.4.2.6.1. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 259 (pom.) del 05/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**IGIENE E SANITA' (12ª)**  
**MARTEDÌ 5 OTTOBRE 2021**  
**259ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**PARENTE**

*La seduta inizia alle ore 15,55.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(Doc. LVII, n. 4-bis - Allegati I, II, III e IV)** *Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2021 e connessi allegati*

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **PIRRO** (M5S) illustra il documento in titolo, che reca un aggiornamento del quadro programmatico di finanza pubblica.

Il nuovo quadro prevede: un incremento del PIL (in termini reali e non nominali) pari al 6,0 per cento nell'anno in corso, al 4,7 per cento nel 2022, al 2,8 per cento nel 2023 e all'1,9 per cento nel 2024 (il Documento di economia e finanza 2021 prevedeva un incremento pari al 4,5 per cento nell'anno in corso, al 4,8 per cento nel 2022, al 2,6 per cento nel 2023 e all'1,8 per cento nel 2024); un tasso di disoccupazione pari al 9,6 per cento per l'anno in corso, al 9,1 per cento per il 2022, all'8,4 per cento per il 2023 e al 7,7 per cento per il 2024 (il Documento di economia e finanza 2021 prevedeva un tasso di disoccupazione pari al 9,6 per cento per l'anno in corso, al 9,2 per cento per il 2022, all'8,5 per cento per il 2023 ed all'8,0 per cento per il 2024); un tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL) pari al 9,4 per cento per l'anno in corso, al 5,6 per cento per il 2022, al 3,9 per cento per il 2023 ed al 3,3 per cento per il 2024 (il Documento di economia e finanza 2021 prevedeva un tasso pari all'11,8 per cento per l'anno in corso, al 5,9 per cento per il 2022, al 4,3 per cento per il 2023 ed al 3,4 per cento per il 2024). Riguardo all'indebitamento netto strutturale delle pubbliche amministrazioni (nel quale sono escluse dal computo le misure considerabili come una tantum secondo la Commissione europea e le variazioni imputabili alla congiuntura economica), il nuovo quadro programmatico prevede un valore pari al 7,6 per cento per l'anno in corso, al 5,5 per cento per il 2022, al 4,5 per cento per il 2023 e al 3,9 per cento per il 2024; anche nel quadro tendenziale a legislazione vigente tale valore è pari al 7,6 per cento per l'anno in corso, mentre negli anni successivi esso sarebbe pari (al netto, cioè, degli interventi programmati) al 4,2 per cento per il 2022, al 2,8 per cento per il 2023 e al 2,6 per cento per il 2024.

In merito ai valori summenzionati di ricrescita del PIL, il documento in esame - analogamente a quanto già previsto nel Documento di economia e finanza 2021 - contempla anche alcuni scenari nei quali la dinamica del PIL sarebbe meno positiva - con conseguente rideterminazione del quadro

tendenziale rispetto a quello che invece è assunto a base del quadro programmatico suddetto -. In particolare, lo scenario che più si discosta dal quadro tendenziale assunto a riferimento concerne l'ipotesi che i vaccini abbiano un'efficacia limitata sulle varianti del COVID-19, ipotesi a cui conseguirebbe l'esigenza di misure limitative delle attività economiche e sociali.

In via generale, il documento in esame rileva che la politica di bilancio resterà espansiva fino a quando il PIL e l'occupazione avranno recuperato non solo la caduta, ma anche la mancata crescita rispetto al livello del 2019, e che si può prevedere che tali condizioni saranno soddisfatte dal 2024 in avanti (il raggiungimento di tali obiettivi permetterà il passaggio ad una politica di bilancio volta a ridurre il *deficit* strutturale).

Il sentiero programmatico per il triennio 2022-2024 - secondo il documento - consente sia il rinnovo di numerose misure di rilievo economico e sociale - come quelle relative al sistema sanitario, al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e agli incentivi concernenti l'efficientamento energetico degli edifici e gli investimenti innovativi - sia la riforma degli ammortizzatori sociali, un primo stadio della riforma fiscale e la definizione a regime dell'assegno unico e universale per i figli.

Il documento in esame reca un elenco di disegni di legge da ritenere come collegati alle leggi di bilancio, tra i quali il disegno di legge recante misure di attuazione del Patto per la salute 2019-2021 e per il potenziamento dell'assistenza territoriale e il disegno di legge delega recante principi e criteri direttivi per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico. Tra gli altri disegni di legge, ivi indicati, di interesse della presente Commissione, rilevano (tralasciando quelli già all'esame delle Camere): un disegno di legge relativo all'attuazione dell'autonomia differenziata regionale; un disegno di legge quadro in materia di disabilità; un disegno di legge sull'aggiornamento e il riordino della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; un disegno di legge sul sistema degli interventi a favore degli anziani non autosufficienti; un disegno di legge per la valorizzazione del sistema della formazione superiore e della ricerca; il disegno di legge costituente la "Legge annuale sulla concorrenza 2021".

In merito agli interventi nel settore sanitario da definire nella prossima legge di bilancio, il documento in esame, oltre al summenzionato riferimento al rinnovo di misure già adottate, richiama il principio generale del rafforzamento del sistema sanitario nazionale, al fine di migliorare l'accesso alle cure e incoraggiare la prevenzione.

Riguardo alla spesa sanitaria corrente, il documento indica, per l'anno in corso, un importo pari a 129.449 milioni di euro, con un tasso di crescita del 4,8 per cento rispetto al 2020 (anno in cui l'importo in valori assoluti è stato pari a 123.474 milioni). Per il 2022, il documento prevede un importo pari a 125.708 milioni, con un tasso di riduzione pari al 2,9 per cento rispetto al 2021; per il 2023 si prevede un'ulteriore riduzione, pari all'1,7 per cento rispetto all'importo per il 2022, mentre per il 2024 si prevede un ritorno alla crescita, in misura pari allo 0,7 per cento rispetto all'importo del 2023. Riguardo a tali previsioni, il documento osserva che la spesa sanitaria presenta un valore particolarmente elevato nel 2020 e 2021, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, mentre si prevede già a partire dal 2022 una riduzione in misura significativa delle relative esigenze, grazie al previsto miglioramento della situazione sanitaria, e si adotta l'ipotesi che, in generale, "le misure di spesa e di entrate definite emergenziali si annullino nel 2023". L'importo della spesa sanitaria prevista dal documento in esame, per il 2022, è superiore a quello previsto, per il medesimo anno, dal Documento di economia e finanza 2021; in particolare, la nuova previsione è superiore nella misura di 2.086 milioni rispetto a quella precedente. Per il 2023, invece, la nuova previsione è inferiore nella misura di 2.677 milioni rispetto a quella precedente.

Riguardo al rapporto percentuale tra spesa sanitaria e PIL, infine, il nuovo documento in esame indica, per l'anno in corso, un valore pari al 7,3 per cento; tale valore si riduce negli anni successivi, essendo previsto pari nel 2022 al 6,7 per cento, nel 2023 al 6,3 per cento e nel 2024 al 6,1 per cento.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [CANTU'](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva che la Nota di aggiornamento in esame - richiedendo il

rafforzamento della sostenibilità di lungo termine della finanza pubblica, in generale, e della Sanità, nello specifico, anche attraverso il miglioramento della copertura, dell'adeguatezza e della sostenibilità dei sistemi sanitari - pone apprezzabilmente l'accento sulla tracciabilità degli impieghi e degli esiti. Dunque, reputa che essa possa essere utile occasione per aprire la strada a quanto sta prospettando da tempo in materia di nuove regole di programmazione, valutazione e controlli. Anche a nome del proprio Gruppo, soggiunge che, non solo in ragione delle raccomandazioni dell'Unione europea, si dovrebbe andare oltre i generici "richiami adempimentali", come quelli che a suo avviso è dato rinvenire nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, in sede di macro assegnazione alle amministrazioni e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione. Del pari, rileva che la Nota si pone in mera continuità relativamente all'impianto di risorse, indicazioni e obiettivi enunciati, posto che essi non risultano adeguatamente supportati dalle attese indicazioni di correzioni normative in accompagnamento alla Missione 6 del PNRR, permanendo le criticità legate alle generiche destinazioni per le reti di prossimità, le strutture e la telemedicina, per il rafforzamento della prevenzione e per il potenziamento dell'assistenza sanitaria territoriale, in assenza di precisazione delle direttrici correttive univoche. Ritiene che considerazioni analoghe possano farsi per ciò che afferisce gli ulteriori obiettivi pertinenti alla seconda componente di Missione, per assicurare - e non solo già avviare - il completamento del processo di modernizzazione del Servizio sanitario in punto di innovazione tecnologica del sistema, formazione e ricerca sanitaria. Rimarca che le risorse oggi disponibili sono cospicue ma il rischio è in ordine all'appropriatezza di impiego e di esito in una visione della Sanità del Futuro autenticamente sostenibile e a vocazione universalistica che, come già condiviso in Commissione, deve rappresentare la meta non eludibile. Precisa che a queste risorse si affianca, nel documento in esame, la previsione di una riforma degli IRCCS a invarianza di spesa, in termini di collegamento tra l'obiettivo dell'innovazione nel campo della salute e la ricerca sanitaria, la cui attuazione viene prevista mediante un disegno di legge delega. Rileva l'apprezzabilità di tale processo riformatore, in relazione al quale esprime l'auspicio che si tenga conto, almeno in parte, delle proposte innovative già prospettate in Commissione e in Aula in più occasioni e purtroppo, fin qui, immotivatamente disattese. E' un intervento che reputa necessario ma non sufficiente, ritenendo che si debba provare a fare qualche sforzo in più, a cominciare dalla necessità di concentrare l'attenzione anche su un altro pilastro fondamentale del sistema sanitario: oltre che su una prevenzione sempre più di precisione e sulla medicina territoriale, è proprio sul versante del riordino dell'emergenza urgenza preospedaliera e ospedaliera che occorre cercare di colmare la lacuna programmatica ed economica che, a suo giudizio, è dato riscontrare nella Nota di aggiornamento. Evidenzia l'opportunità di cogliere questa preziosa occasione di sinergia interistituzionale tra Esecutivo Legislativo: è opportuno un richiamo proattivo al Governo sulla necessità di completare il quadro degli interventi e delle risorse da finalizzare nel breve e medio periodo nel capitolo Sanità anche per supportare la revisione sistemica dell'emergenza urgenza preospedaliera e ospedaliera, richiamo che si potrebbe tradurre in un'osservazione condivisa da inserire nel redigendo parere. Ritiene che, nel valorizzare e coinvolgere l'Esecutivo su quanto si è inteso promuovere con l'istituzione del comitato ristretto per i disegni di legge n. 1715 e connessi, si potrebbe fare anche qualche passo ulteriore, senz'altro facilitatore del complesso lavoro di revisione del sistema di emergenza urgenza preospedaliera e ospedaliera, suggerendo l'opportunità di definire congiuntamente almeno i più significativi macro indirizzi quale perimetro dell'atteso riordino: detti indirizzi possono ben corrispondere, a suo parere, a quanto è stato chiesto nella terza raccomandazione sul programma di stabilità 2021 dell'Italia da parte del Consiglio dell'Unione europea, in punto di garanzia di efficienza e qualità della finanza pubblica, a cominciare dal capitolo Sanità.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) rimarca che con la Nota di aggiornamento in esame si dà continuità all'azione di investimento in settori su cui in passato si erano operati solo tagli, quali la sanità, l'Università e la ricerca. Ricorda che l'Italia è posizionata al 28° posto, tra i Paesi OCSE, per i finanziamenti alla ricerca e fa rilevare che, malgrado ciò, i ricercatori italiani raggiungono risultati di eccellenza, come testimoniato, tra l'altro, dal recente Premio Nobel per la fisica conferito a Giorgio

Parisi. Suggestisce di inserire nella proposta di parere un riferimento all'opportunità di prevedere investimenti in tema di personale sanitario, atteso che il PNRR già contiene una robusta dotazione economica per infrastrutture e tecnologia. In proposito, giudica necessario superare gli ormai risalenti limiti alle assunzioni e prestare particolare attenzione al settore dell'emergenza urgenza territoriale, come rilevato anche dalla senatrice Cantù.

La [PRESIDENTE](#) avverte che il seguito e la conclusione dell'esame avranno luogo nella seduta antimeridiana di domani.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**[\(2394\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening**

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La [PRESIDENTE](#) (*IV-PSI*), in qualità di relatrice, riferisce sul provvedimento in titolo. Il decreto-legge in esame reca varie misure relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Gli articoli 1 e 3 dispongono, per il periodo 15 ottobre 2021-31 dicembre 2021, l'obbligo di possesso - e di esibizione su richiesta - di un certificato verde COVID-19 (in corso di validità) ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro - in cui si svolga l'attività del medesimo soggetto - sia nel settore lavorativo pubblico sia nel settore lavorativo privato. Al riguardo, l'articolo 1 concerne i dipendenti pubblici e gli altri soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni (comma 1, capoversi 1 e 2), mentre l'articolo 3 concerne i lavoratori (ivi compresi i suddetti soggetti in formazione o volontari) operanti nel settore privato (comma 1, capoversi 1 e 2). Le norme poste per il settore pubblico e per quello privato sono in larghissima parte identiche; una delle differenze riguarda (comma 1, capoverso 7, dell'articolo 3) la possibilità, prevista per le imprese private aventi meno di quindici dipendenti, nel rispetto di determinati limiti e condizioni, di sospendere il lavoratore (a prescindere dalla successiva generazione di un certificato verde COVID-19) per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione - fermo restando che l'assenza ingiustificata, dovuta al divieto di accesso, determina in tutti i casi e in tutti i settori, pubblici e privati, l'esclusione, per le corrispondenti giornate, di ogni forma di remunerazione -. Sia nel settore lavorativo pubblico sia in quello privato viene prevista l'esenzione dalla condizione suddetta (ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro) del possesso del certificato verde COVID-19 per i soggetti per i quali un'idonea certificazione medica attesti una controindicazione relativa alla vaccinazione contro il COVID-19 (capoverso 3 dell'articolo 1, comma 1, e capoverso 3 dell'articolo 3, comma 1). Le norme in esame pongono altresì, a carico dei datori di lavoro, pubblici e privati, l'obbligo di definizione delle modalità operative per l'organizzazione delle verifiche - anche a campione - del rispetto della condizione di accesso summenzionata nonché l'obbligo di svolgimento delle medesime verifiche (capoversi 4 e 5 dell'articolo 1, comma 1, e capoversi 4 e 5 dell'articolo 3, comma 1). Per l'ipotesi di accesso nei luoghi di lavoro in mancanza delle condizioni summenzionate e per l'inadempimento dei due obblighi suddetti a carico del datore di lavoro sono previste sanzioni amministrative pecuniarie (capoversi da 7 a 9 dell'articolo 1, comma 1, e capoversi da 8 a 10 dell'articolo 3, comma 1). Disposizioni specifiche sono previste per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice (capoverso 11 del comma 1 dell'articolo 1). Una clausola di chiusura viene posta per gli organi costituzionali (capoverso 12 dell'articolo 1, comma 1). Inoltre, nell'ambito del settore pubblico, alcune

norme specifiche (nella materia in esame) sono poste dalla novella di cui all'articolo 2 per gli uffici giudiziari (la quale, in larga misura, rinvia a sua volta alle norme stabilite dalla novella di cui al presente articolo 1); il capoverso 10 dell'articolo 1, comma 1, estende alcune disposizioni specifiche di cui al suddetto articolo 2 anche ai casi in cui i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, e i componenti delle commissioni tributarie siano collocati fuori ruolo presso pubbliche amministrazioni.

Come accennato, le norme in esame pongono, a carico dei datori di lavoro, pubblici e privati, l'obbligo di definizione - entro il 15 ottobre 2021 - delle modalità operative per l'organizzazione delle verifiche - anche a campione - del rispetto della condizione di accesso summenzionata nonché l'obbligo di svolgimento delle medesime verifiche.

Con riferimento ai lavoratori che svolgano prestazioni in luoghi diversi da quelli del proprio datore di lavoro, l'obbligo di verifica è posto anche a carico di quest'ultimo.

Riguardo all'ambito degli obblighi suddetti, inerenti all'organizzazione delle verifiche e allo svolgimento delle stesse, le norme in esame fanno riferimento, come detto, alla figura dei datori di lavoro; tali obblighi sono a carico dei medesimi, riguardo all'accesso alle relative strutture, anche con riferimento ai soggetti che svolgono ivi attività di lavoro autonomo o di volontariato. Nella suddetta definizione delle modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, il datore di lavoro prevede in via prioritaria, ove possibile, che i controlli siano effettuati - come detto, anche a campione - al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro e individua, con atto formale, i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione dell'eventuale violazione degli obblighi (ai fini dell'accesso) di possesso o di esibizione su richiesta del certificato verde COVID-19.

Le *faq* pubblicate sul sito istituzionale governativo indicano che il titolare dell'azienda (o di altra struttura) è soggetto (ai fini dell'accesso alla medesima) ai controlli da parte della persona o delle persone individuate per i controlli medesimi e che anche il datore di lavoro domestico è tenuto alla verifica in oggetto sul relativo dipendente.

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono in ogni caso effettuate con le modalità definite dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni.

Come accennato, il capoverso 11 dell'articolo 1, comma 1, prevede che le norme di cui ai precedenti capoversi 1, 3, 4, 5 e 8 - concernenti le condizioni di accesso e gli obblighi a carico del datore di lavoro - si applichino (ferma restando la norma di cui al successivo capoverso 12 sugli organi costituzionali) anche con riferimento ai soggetti titolari di cariche pubbliche elettive o di cariche istituzionali di vertice.

Il comma 1, lettera *a*), dell'articolo 4 del presente decreto proroga dal 30 novembre 2021 al 31 dicembre 2021 l'applicazione della norma che prevede la somministrazione a prezzi contenuti di *test* antigenici rapidi (con riferimento al virus SARS-CoV-2), sulla base di un protocollo definito da parte del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 - d'intesa con il Ministro della salute - insieme con le farmacie e con le altre strutture sanitarie (il protocollo tiene conto in particolare dell'esigenza di agevolare i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni).

In merito, inoltre, la lettera *b*) dello stesso comma 1 introduce, per le farmacie aperte al pubblico che effettuino i suddetti test e per le altre strutture autorizzate allo svolgimento dei medesimi, l'obbligo dell'applicazione del prezzo calmierato fino alla medesima data del 31 dicembre 2021. La norma sanzionatoria per il mancato rispetto di tale obbligo viene posta solo con riferimento alle farmacie. In base ai successivi commi 2 e 3: viene incrementato da 45 a 55,85 milioni di euro, per il 2021, lo stanziamento relativo al contributo per il ristoro - in favore delle suddette farmacie ed altre strutture - del prezzo calmierato; viene posto uno stanziamento pari a 105 milioni di euro, per il 2021, per l'effettuazione in forma gratuita, presso le suddette farmacie ed altre strutture, dei test antigenici rapidi in oggetto, in favore dei soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione contro il COVID-19. Agli oneri in esame, pari complessivamente a 115,85 milioni per il 2021, si fa fronte, per

una quota pari a 105,85 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali e, per la residua quota, mediante l'utilizzo dell'intera dotazione del Fondo per la gratuità dei tamponi.

L'articolo 5, comma 1, lettera *a*), concerne un'integrazione delle norme di individuazione delle fattispecie a cui è connessa la generazione di un certificato verde COVID-19. L'integrazione riguarda la fattispecie della vaccinazione contro il COVID-19. La novella inserisce nella fattispecie le vaccinazioni riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della salute, somministrate dalle autorità sanitarie nazionali competenti per territorio.

La novella di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo 5, comma 1, specifica che tra le fattispecie che possono dar luogo alla generazione di un certificato verde COVID-19 rientra anche l'ipotesi della guarigione - da un'infezione da COVID-19 - successiva alla somministrazione di una vaccinazione contro il medesimo COVID-19 - oppure successiva alla somministrazione di una singola dose dell'eventuale ciclo vaccinale -. In tale ambito, la novella di cui alla successiva lettera *d*) prevede che, nel caso in cui l'accertamento - mediante *test* molecolare - della suddetta infezione (cioè, della positività al *virus* SARS-CoV-2) sia avvenuto oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose del ciclo, nonché in tutti i casi in cui il suddetto accertamento sia avvenuto dopo una vaccinazione completa, la durata della validità della certificazione verde COVID-19 in oggetto sia pari a dodici mesi, decorrenti dall'avvenuta guarigione. Tale novella dispone, dunque, ai fini della durata, una sostanziale equiparazione delle fattispecie oggetto della novella di cui alla lettera *d*) alla fattispecie di completa vaccinazione contro il COVID-19.

La novella di cui alla lettera *c*) del suddetto comma 1 modifica la decorrenza della validità del certificato verde COVID-19 generato in base alla somministrazione di una sola dose di vaccino contro il COVID-19 (in luogo del ciclo ordinario eventualmente previsto per il relativo prodotto), relativamente ai soggetti in precedenza guariti dal COVID-19. La novella dispone che la decorrenza della validità sia immediata, sopprimendo il termine dilatorio del quindicesimo giorno successivo alla somministrazione - termine che invece resta per i casi ordinari di somministrazione di prima dose di un ciclo vaccinale -.

Il successivo articolo 7 trasferisce dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero della salute la funzione del servizio di assistenza tecnica - mediante risposta telefonica o di posta elettronica - per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19 ed incrementa da 1 milione a 4 milioni la relativa autorizzazione di spesa.

Gli articoli 8 e 9, infine, recano alcune norme di coordinamento in materia di misure relative ad attività culturali, sportive, sociali e ricreative e in materia di certificati verdi COVID-19. L'articolo 8, in particolare, prevede che - entro il 30 settembre 2021 - il Comitato tecnico scientifico, in vista dell'adozione di successivi provvedimenti normativi e tenuto conto dell'andamento dell'epidemia, dell'estensione dell'obbligo di certificazione verde COVID-19 e dell'evoluzione della campagna vaccinale, esprima parere "sulle misure di distanziamento, capienza e protezione" nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative.

La [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento, il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

## 1.4.2.6.2. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità') - Seduta n. 260 (ant.) del 06/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**IGIENE E SANITA' (12ª)**  
**MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 2021**  
**260ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
[PARENTE](#)

*La seduta inizia alle ore 10,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(Doc. LVII, n. 4-bis - Allegati I, II, III e IV\)](#) Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021 e connessi allegati**

(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Riprende la discussione generale.

La senatrice [BOLDRINI](#) (PD) ritiene che nel Documento in esame siano stati posti in evidenza i temi della sanità e del rilancio dell'economia, le cui prospettive di crescita sono ampiamente positive, grazie anche alle misure adottate per il contenimento del contagio da Covid-19. Quanto agli aspetti di competenza della Commissione, richiama anzitutto l'attenzione sulla stabilizzazione del personale sanitario, cui a fine emergenza, ossia il 31 dicembre 2021, scadrà il contratto a tempo determinato. Sul punto, rileva la necessità del superamento del blocco del turn over per affrontare la cronica mancanza di personale. Si sofferma, quindi, sul tema della formazione dei medici di medicina generale, sottolineando che questi ultimi rappresentano l'anello di collegamento tra pazienti e sistema sanitario. Auspica che, anche ad integrazione delle iniziative menzionate nel Documento in esame, la Commissione possa portare avanti i provvedimenti, già incardinati o annunciati, concernenti l'infermiere di famiglia, lo psicologo di comunità, le cure primarie, la riforma dell'assistenza territoriale e quella del servizio di emergenza urgenza. Nel deprecare i tagli effettuati in sanità negli ultimi anni, plaude al recente cambiamento di rotta, che appare confermato dalla Nota di aggiornamento (pur in presenza di un andamento del rapporto tra spesa sanitaria e PIL meritevole di approfondimento), e si augura che, con l'affievolirsi dell'emergenza sanitaria, si possa ragionare su prospettive di lunga durata e prestare un'attenzione ancora maggiore a temi come quello della salute mentale.

La senatrice [BINETTI](#) (FIBP-UDC) rimarca che vi è la possibilità di superare molte criticità in ambito sanitario, grazie alla convergenza degli interventi contemplati dal Documento in esame e dal PNRR e alle ulteriori misure che potranno essere adottate con la prossima legge di bilancio. Ritiene

che il momento attuale sia un'occasione unica per raggiungere obiettivi non centrati negli anni passati. Auspica che la Commissione possa dare il proprio contributo per affrontare questioni di notevole rilievo ed interconnesse, quali quelle riguardanti la formazione dei professionisti sanitari ed il riassetto del sistema sanitario.

Il senatore [ZAFFINI](#) (*FdI*), nel preannunciare sin da ora il voto contrario della sua parte politica sul Documento in esame, osserva che l'andamento del PIL può essere influenzato da rimbalzi tecnici, come quello che - a suo giudizio - si sta verificando in questo momento. Rammenta che nel corso del 2020 vi è stato un crollo verticale del PIL, accompagnato da un numero assai elevato di morti per Covid-19: sono fenomeni che, a suo parere, testimoniano l'inadeguatezza delle politiche governative. In merito al settore della sanità, lamenta il mancato coinvolgimento del Parlamento sui vari dossier allo studio del Governo. Quanto ai contenuti della Nota di aggiornamento, ritiene che vi sia poca chiarezza sulle misure in ambito sanitario. Stigmatizza, infine, i costanti tagli operati alla sanità negli anni passati e la mancanza di iniziative volte ad ammodernare l'impianto generale del sistema.

La presidente [PRESIDENTE](#) (*IV-PSI*) pone l'accento sull'aumento della stima del PIL per l'anno in corso rispetto alle previsioni del Documento di economia e finanza, e sottolinea che le prospettive economiche sono positive, pur dovendosi tenere conto delle variabili connesse all'andamento della pandemia. Rimarca che, in merito all'attuazione dei progetti del PNRR, occorre instaurare un circuito virtuoso di interlocuzione tra Parlamento e Governo, e ricorda, al riguardo, che la Commissione sta per concludere l'esame dell'affare assegnato sulla medicina territoriale in epoca post-Covid (n. 569): di ciò, a suo avviso, si dovrebbe dare atto all'interno del redigendo parere. Si associa alle considerazioni della senatrice Boldrini, per ciò che attiene alle esigenze di reclutamento e formazione del personale sanitario, e sottolinea pertanto la necessità di individuare risorse aggiuntive per la sanità nell'ambito della prossima legge di bilancio.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, la [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale e cede la parola alla relatrice per la replica.

La relatrice [PIRRO](#) (*M5S*) dichiara di condividere molti degli spunti emersi durante il dibattito. In relazione al menzionato affare assegnato (n. 569), giudica opportuno focalizzare l'attenzione sulla formazione e sull'riassetto della medicina territoriale - dato che la pandemia ne ha fatto emergere le carenze - e vigilare sul corretto impiego delle risorse. Ritiene inoltre imprescindibile intervenire per adeguare le dotazioni di personale del Servizio sanitario nazionale. Quanto al rapporto tra spesa sanitaria e PIL, sottolinea che esso, pur decrescendo nel periodo considerato dalla Nota, si attesterà comunque nel 2024 ad un livello superiore a quello cui si era giunti a causa dei tagli operati negli anni precedenti al 2018. Reputa necessario porre mano alla riforma del servizio di emergenza urgenza, ad integrazione della nuova impalcatura della medicina territoriale. Sul tema del disagio mentale, specie degli adolescenti, dichiara di essere in linea con la posizione della senatrice Boldrini, ricordando che le Commissioni 7a e 12a riunite hanno recentemente concluso l'affare assegnato sull'impatto della didattica a distanza per gli studenti (n. 621). In merito, ritiene necessaria la presenza di psicologi negli istituti scolastici per aiutare gli adolescenti più fragili.

In conclusione, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato).

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [CANTU'](#) (*L-SP-PSd'Az*), nell'annunciare voto favorevole sulla proposta di parere illustrata dalla relatrice, pur se recante recepimento parziale dei suggerimenti prospettati, ribadisce a nome del suo Gruppo l'opportunità di declinare alla prima occasione utile, in primis in sede di esame della legge di bilancio, alcune dimensioni giuridiche ed economiche di rilievo fondamentale anche per



meglio qualificare il contesto dei macro indirizzi da sviluppare per il riordino del sistema. Fa riferimento, in primo luogo, alla necessità di ricomporre in un quadro unitario l'attuale disomogeneità dei vari "SET 118" con la definizione di nuovi Livelli Essenziali di Assistenza di emergenza-urgenza preospedaliera ed ospedaliera, tenendo conto dell'evoluzione dei bisogni degli ultimi anni, investendo in capitale umano e formazione nonché in innovazione tecnologica specifica per aggiornare il sistema, finalizzando le relative risorse in via prioritaria alla digitalizzazione dei processi e alla riqualificazione anche strutturale della Rete, con introduzione di un monitoraggio unico integrato Stato-Regioni di garanzia di aderenza agli standard predefiniti e di qualificazione e contrattualizzazione degli erogatori. Saggiunge che detto intervento dovrebbe inserirsi nel processo di monitoraggio complessivo dei servizi sanitari regionali secondo principi di trasparenza, appropriatezza, virtuosa concorrenza tra gli erogatori, responsabilità e merito, anche in termini di effettiva disponibilità dei posti letto secondo livelli essenziali di potenziamento fino a standard di dotazione ottimale, con modello sperimentale in prima applicazione affidato ad Agenas. Fa riferimento, in secondo luogo, al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza e delle funzioni assistenziali del sistema preospedaliero e ospedaliero di emergenza-urgenza, della continuità assistenziale integrata con la medicina territoriale e della domiciliarizzazione tecnologicamente assistita delle cure, che deve essere basato su adeguati standard qualitativi uniformi a livello nazionale, secondo il principio del giusto corrispettivo e, tenuto conto delle direttive europee in materia di concorrenza e pubbliche forniture, in ragione dell'analisi dei costi, del valore clinico e dei prezzi. Esprime conclusivamente l'auspicio che l'impostazione prospettata possa essere, quand'anche non suscettibile di immediata formalizzazione, unanimemente condivisa, anche nell'intendimento di sostenere un proficuo lavoro in sede di Comitato ristretto sui disegni di legge n. 1715 e connessi.

Il senatore [MAUTONE](#) (M5S) sottolinea l'importanza qualitativa e quantitativa del provvedimento in esame, che prevede, tra l'altro, una riorganizzazione del Servizio sanitario, a vantaggio di tutti i cittadini. Ritiene che occorra operare celermente per dare concretezza agli interventi previsti. Dichiarò in conclusione il voto favorevole del proprio Gruppo.

La senatrice [BINETTI](#) (FIBP-UDC) annuncia a sua volta voto favorevole, auspicando che l'attività propositiva della Commissione possa trovare nell'Esecutivo terreno fertile.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole con osservazioni è posta ai voti e approvata.

***(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening***

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La [PRESIDENTE](#) ricorda che è stata dichiarata aperta la discussione generale.

La senatrice [BINETTI](#) (FIBP-UDC) fa presente che il decreto-legge in esame, nella comune percezione, è incentrato sull'introduzione dell'uso generalizzato del *green pass*, ottenuto sia attraverso il tampone sia dopo la somministrazione del vaccino. Rileva altresì che il dibattito sulla certificazione verde si è concentrato su due aspetti fondamentali: l'efficacia dei vaccini e la paventata violazione della riservatezza. Esprime l'avviso che l'estensione del *green pass* sia una misura giustamente cautelativa, ma invita a non trascurare alcune situazioni-limite nelle quali risulta precluso l'ottenimento

di tale certificazione: si riferisce alla condizione dei volontari del vaccino sperimentale "ReiThera" e a quella dei soggetti vaccinati all'estero con un vaccino non riconosciuto dall'EMA. Ritiene che per superare le criticità esposte sarebbe opportuno individuare soluzioni di buon senso e calibrate sulle peculiarità dei singoli casi. In conclusione, lamenta una campagna di comunicazione sui vaccini non adeguata: sarebbe stato utile, a suo parere, investire in educazione scientifica, evitando di demandare l'informazione a dibattiti televisivi estenuanti e talora fuorvianti.

La senatrice [BOLDRINI](#) (PD) rileva che il provvedimento in esame si concentra sul mondo del lavoro, superando anche alcune discrasie derivanti dai precedenti decreti-legge in materia. Plaude all'estensione dell'uso della certificazione verde all'interno degli organi costituzionali, a suo avviso doverosa. Torna a segnalare che, allo stato, le persone che non presentano più sintomi ma continuano a risultare positive al test molecolare, in caso di assenza di sintomatologia da almeno una settimana, possono interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi; tuttavia, il loro rientro a lavoro è consentito solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico. Si augura che tale criticità possa essere superata.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S), anche per ovviare alle criticità emerse nel corso del dibattito, pone nuovamente l'accento sulla possibilità di riconoscere il valore del test sierologico quantitativo ai fini dell'ottenimento della certificazione verde o dell'esenzione dalla stessa. Si associa alle considerazioni della senatrice Binetti sulla campagna di comunicazione.

Il senatore [ZAFFINI](#) (FdI) precisa che il vero tema oggetto del provvedimento è l'introduzione del *green pass* quale requisito per poter lavorare. Rammenta che non tutti gli esitanti possono essere qualificati come *no vax*, poiché tra questi vi sono molti cittadini semplicemente preoccupati delle possibili conseguenze del vaccino. Ritiene che, una volta introdotto l'obbligo della certificazione verde per lavorare, spetti allo Stato fornire gratuitamente i tamponi a tutti i soggetti non vaccinati. Rileva che la vaccinazione non protegge al cento per cento dall'infezione e rimarca che l'uso generalizzato del tampone andrebbe incentivato, in quanto - come sottolineato anche dal sottosegretario Sileri - esso permette di ampliare le attività di *testing* e tracciamento, necessarie per monitorare l'andamento della pandemia. Nel dichiararsi scettico sul raggiungimento dell'immunità di gregge, reputa che occorra fornire una adeguata formazione ai medici di medicina generale, che in diversi casi si sono dimostrati riluttanti a indirizzare i propri assistiti verso la vaccinazione. In conclusione, esprime un giudizio negativo sull'impianto del provvedimento.

Il senatore [MAUTONE](#) (M5S), nel replicare al precedente oratore, difende le scelte sin qui operate per spingere alla vaccinazione, ritenendo che quest'ultima sia il principale strumento di contrasto del *virus*. Pur rispettando le diverse posizioni su un tema così sensibile, si dichiara contrario alla fornitura gratuita del tampone ai soggetti vaccinabili, che comporterebbe tra l'altro costi molto elevati.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 11,15.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DOCUMENTO LVII, N. 4-bis E CONNESSI ALLEGATI**

La Commissione,

esaminato il documento in titolo, per quanto di competenza, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- a) appaiono necessari interventi per adeguare le dotazioni di personale del Servizio sanitario nazionale, anche in relazione alla prefigurata iniziativa legislativa del Governo per il potenziamento dell'assistenza territoriale, tema su cui la Commissione sta concludendo l'esame di un affare assegnato. Al riguardo, si segnala l'opportunità di superare gli attuali limiti al *turn over* e di valorizzare l'operato dei professionisti già reclutati con formule contrattuali a tempo non indeterminato per fare fronte all'emergenza Covid-19;
- b) a completamento della predetta iniziativa legislativa del Governo in tema di assistenza territoriale, ed in raccordo con essa, occorre mettere mano anche a un riordino complessivo del Sistema di emergenza sanitaria territoriale "118", nonché alla formazione di tutti i professionisti del settore sanitario, alla luce della riforma del Servizio sanitario nazionale.

## 1.4.2.6.3. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 261 (pom.) del 12/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)  
MARTEDÌ 12 OTTOBRE 2021  
261ª Seduta

Presidenza della Presidente  
[PARENTE](#)

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2405) Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La [PRESIDENTE](#), relatrice facente funzione, illustra il provvedimento in titolo.

Il decreto-legge in conversione - già esaminato dalla Camera, che non vi ha apportato modificazioni - reca «Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021» ed è composto da 7 articoli.

L'articolo 1 prevede che, limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021, l'elettore provveda a inserire personalmente la scheda nell'urna, in deroga alla normativa vigente, che dispone invece la consegna della scheda al presidente di seggio che, constatata la chiusura della stessa, la inserisce nell'urna. La disposizione è espressamente finalizzata a prevenire i rischi di contagio da COVID-19. Si ricorda che analoga disposizione era stata dettata dal decreto-legge n. 103 del 2020 limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, sempre in ragione della situazione epidemiologica.

L'articolo 2 dispone in ordine alla costituzione di apposite sezioni elettorali nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19, ovvero di seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera. In particolare, il comma 1 stabilisce, alla lettera a), che nelle strutture sanitarie con un numero di posti letto compresi tra 100 e 199 siano costituite le sezioni elettorali che in base alla normativa ordinaria sono previste per gli ospedali con un numero di posti-letto superiore a 200, in ragione di una sezione per ogni 500 letti o frazione di 500. La relazione tecnica al disegno di legge di conversione evidenzia come, in base alla rilevazione fornita dal Ministero della salute sul numero delle strutture ospedaliere che ospitano reparti COVID-19, nei comuni chiamati al voto nell'anno 2021 sono 51 le strutture tra i 100 e i 199 posti letto e 81 le strutture sopra i 200 posti letto. La lettera b) prevede che le sezioni elettorali istituite negli ospedali con reparti COVID-19 raccolgano anche i voti dei pazienti affetti da

COVID-19 ricoverati nelle strutture sanitarie con meno di 100 posti-letto. Le sezioni raccolgono, poi, anche i voti effettuati presso il proprio domicilio ai sensi dell'articolo 3, mediante l'attivazione dei seggi speciali previsti dall'articolo 9, nono comma, della legge n. 136 del 1976. La lettera c) prevede che agli scrutatori delle sezioni elettorali e dei seggi speciali sopra richiamati siano impartite dall'autorità sanitaria istruzioni sulle procedure di sicurezza sanitaria necessarie per lo svolgimento delle operazioni elettorali.

Il comma 2 stabilisce come comportarsi in caso di accertata impossibilità di costituire le sezioni elettorali ospedaliere o i seggi speciali. In tali evenienze il sindaco, solo previo consenso degli interessati, può nominare quali componenti delle sezioni e dei seggi speciali personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR) designato dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che abbiano manifestato la propria disponibilità.

Il comma 3 prevede che presso ogni sezione elettorale ospedaliera possono essere istituiti ulteriori seggi composti anch'essi da personale USCAR designato dalle ASL. Il personale è nominato con le medesime modalità del comma 2 (nomina del sindaco, previo consenso dell'interessato).

I commi 4 e 5, innovando rispetto alle previsioni dettate per le consultazioni del 2020 con il decreto-legge n. 103, dettano alcune disposizioni finalizzate a garantire il voto da parte degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare, quarantena o isolamento fiduciario per COVID-19 nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19. In particolare, il comma 4 per il 2021 consente in tali comuni l'istituzione di seggi speciali presso uno o più uffici elettorali di sezione di riferimento ordinari, diversi dalle sezioni ospedaliere. I seggi sono nominati dal sindaco con le modalità di cui al comma 2 e provvedono alla raccolta del voto degli elettori e, successivamente, all'inserimento delle schede votate nelle urne degli uffici elettorali di sezione di riferimento, ai fini dello scrutinio. Anche in tal caso, si prevede che le competenti autorità sanitarie impartiscano istruzioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitaria.

Ai sensi del comma 5, nel caso sia accertata l'impossibilità alla costituzione di seggi speciali nel comune, si prevede la possibilità di costituire un solo seggio speciale per due o più comuni, sentita la commissione elettorale circondariale e previa intesa tra i sindaci interessati.

Il comma 6 dispone che - limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021 - i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere e dei seggi speciali di cui all'articolo devono essere muniti delle certificazioni verdi COVID-19 previste dall'articolo 9 del decreto-legge n. 44 del 2021.

Il comma 7 dispone in ordine all'onorario dei componenti dei seggi speciali e delle sezioni elettorali ospedaliere. Il comma 8 autorizza la spesa di 118.737 euro per il 2021 ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza nell'ambito delle sezioni elettorali istituite nelle strutture sanitarie con almeno 100 posti-letto che ospitano reparti COVID-19.

L'articolo 3 disciplina l'esercizio del voto presso il proprio domicilio per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19, analogamente a quanto già previsto per il 2020 dal decreto-legge n. 103 del 2020. Più nel dettaglio, il comma 1 precisa che gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19 saranno comunque ammessi al voto «presso il comune di residenza». A tal fine, in base al comma 2, gli elettori interessati devono far pervenire al comune di residenza tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione (ossia tra il 23 e il 28 settembre 2021, per il turno del 3-4 ottobre) la dichiarazione di voler effettuare il voto presso il proprio domicilio, indicandone l'indirizzo esatto e un certificato medico rilasciato dall'autorità medica designata dall'azienda sanitaria competente in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente le elezioni. In base al comma 4, il sindaco provvede al supporto tecnico necessario per la raccolta del voto domiciliare e comunica agli elettori che ne abbiano fatto richiesta, entro il giorno antecedente la data di votazione, la sezione elettorale ospedaliera assegnata ovvero il seggio speciale incaricati della raccolta del voto. In base al comma 5, il voto domiciliare è raccolto nelle ore della votazione e in modo da assicurare, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto, nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore. Il comma 6 dispone l'applicazione delle disposizioni del

decreto-legge anche alle elezioni regionali dell'anno 2021 per finalità relative al contenimento del contagio e a garanzia dell'uniformità del procedimento elettorale.

L'articolo 4 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di euro 11.438.910 per l'anno 2021, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale per le consultazioni elettorali dell'anno 2021.

L'articolo 5 interviene sulla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero (Comites), prevedendo l'applicazione, fino al 31 dicembre 2021, di specifiche previsioni sulle sottoscrizioni per la presentazione delle liste.

L'articolo 6 reca la copertura finanziaria, mentre l'articolo 7 concerne l'entrata in vigore del decreto-legge.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [BINETTI](#) (*FIBP-UDC*), pur annunciando sin da ora che voterà a favore del provvedimento, sottolinea che appare di dubbia utilità occuparsi di un decreto-legge che, in sostanza, ha già esaurito i propri effetti.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*) obietta alla precedente oratrice che la normativa introdotta dal decreto-legge si applicherà anche agli imminenti turni di ballottaggio e che in sede di conversione, in ogni caso, il Senato è chiamato a una non irrilevante assunzione di responsabilità politica. Nel merito, reputa che il provvedimento in esame sia ineccepibile, essendo stato adottato per garantire il pieno esercizio dei diritti civili e politici degli elettori, tenendo conto anche dell'esigenza di garantire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di voto e di scrutinio.

Non essendovi altri iscritti a parlare, la [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale. Ricorda che il provvedimento in esame, licenziato dalla Camera lo scorso 5 ottobre, è al vaglio del Senato in seconda lettura.

Quindi, in qualità di relatrice facente funzione, propone l'espressione di un parere favorevole.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere testé avanzata è posta ai voti e risulta approvata.

***(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening***

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 ottobre.

Riprende la discussione generale.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*L-SP-PSd'Az*) manifesta perplessità sull'applicazione della certificazione verde ai soggetti minori di età, ritenendo che questi ultimi non dovrebbero essere spinti ad effettuare una vaccinazione, come quella contro il Covid-19, per la quale, nei loro riguardi, non vi è certezza in ordine alla sussistenza di un rapporto rischi-benefici favorevole. A tal proposito, ricorda che vi è la possibilità di effetti avversi quali miocarditi e pericarditi. Saggiunge che vi è anche un profilo etico da considerare, dal momento che la vaccinazione dei minori appare caldeggiata allo scopo di sopperire alla riluttanza dei soggetti adulti.

In termini più generali, esprime il convincimento che, per evitare polarizzazioni su questo

delicato tema, le persone andrebbero persuase e accompagnate verso la vaccinazione, senza indulgere a misure di carattere divisivo.

Quanto alla questione dei tamponi, reputa che essi dovrebbero essere gratuiti per i lavoratori e che la loro validità, ai fini della certificazione verde, dovrebbe essere estesa, in tutti i casi, a 72 ore. A tale ultimo proposito, segnala il rischio che il sistema di *testing* possa non reggere l'urto dell'aumentata domanda di tamponi e che le imprese possano dover fare i conti con carenze di personale. Rimarca le perplessità della sua parte politica sull'istituto del reddito di cittadinanza, che a suo avviso acuisce il rischio della carenza di mano d'opera.

Da ultimo, ribadisce che occorrerebbe consentire la generazione del certificato verde anche sulla base dei risultati del *test* sierologico, non essendo chiari i motivi per i quali finora questa richiesta sia rimasta priva di ascolto.

La senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*) dissente dalle critiche al reddito di cittadinanza, a suo giudizio fuori luogo, e fa rilevare che in Italia si è raggiunto un tasso molto elevato di vaccinati, pari a circa l'80 per cento, proprio perché le istituzioni hanno saputo accompagnare le persone verso l'immunizzazione. Trova che questa tensione all'accompagnamento si sia un po' persa solo nell'ultimo periodo e ribadisce la necessità di una comunicazione trasparente e capillare, che metta gli individui in condizione di essere artefici della propria salute.

Ritiene che il provvedimento in esame possa essere migliorato limitando l'impiego della certificazione verde ai soli ambiti lavorativi nei quali vi è l'impossibilità di mantenere il distanziamento interpersonale: in questo modo, a suo avviso, si scongiurerebbe il rischio che il sistema di *testing* possa andare in crisi.

Sull'opportunità di valorizzare lo strumento del *test* sierologico, quanto meno a fini di esenzione dall'obbligo di certificazione verde, si associa alle considerazioni già svolte dalla senatrice Pirro.

Quanto alla questione dei costi dei tamponi, reputa inopportuno garantire la gratuità dei *test* a tutti i lavoratori vaccinabili: è preferibile, a suo parere, imporre prezzi calmierati a favore dei lavoratori a basso reddito.

La senatrice [STABILE](#) (*FIBP-UDC*), nel fare propri i rilievi già formulati, in merito alle difficoltà applicative connesse all'estensione della certificazione verde, segnala che non sono ancora stati risolti i problemi derivanti dalla somministrazione del vaccino sperimentale "Reitera" o di altri vaccini anti-Covid non riconosciuti dall'EMA: coloro che hanno ricevuto tali vaccini, sebbene immunizzati, sono tuttora costretti a sottoporsi a tamponi periodici.

Segnala, inoltre, che moltissimi cittadini continuano ad incontrare difficoltà, dovute a intralci di tipo organizzativo, burocratico o informatico, nell'ottenere la certificazione verde, pur avendo pieno titolo ad essa.

Non essendovi altre richieste di intervento, la [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

#### *SULL'AGGRESSIONE AGLI OPERATORI DEL POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA*

La [PRESIDENTE](#) deplora l'aggressione a danno degli operatori del Policlinico Umberto I di Roma, posta in essere, secondo quanto riportato dai mezzi d'informazione, da alcuni dei partecipanti alla recente manifestazione di protesta contro il *green pass*. Esprime solidarietà ai lavoratori oggetto di aggressione.

La Commissione unanime si associa.

*La seduta termina alle ore 15,20.*



## 1.4.2.6.4. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 263 (pom.) del 19/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)  
MARTEDÌ 19 OTTOBRE 2021  
263ª Seduta

Presidenza della Presidente  
[PARENTE](#)

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(2394\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening**

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 ottobre.

La [PRESIDENTE](#), relatrice, presenta e illustra la proposta di parere - favorevole, con osservazioni - pubblicata in allegato.

Il senatore [MAUTONE](#) (M5S) chiede alla relatrice di segnalare nel parere alcune criticità, che gli sono state riferite da diverse famiglie, in merito all'esecuzione del tampone per il rientro a scuola, necessaria dopo alcuni giorni di assenza per sintomi influenzali. Rileva che sul territorio nazionale il costo dell'esecuzione del tampone non è omogeneo e rischia di diventare eccessivamente oneroso per le famiglie meno abbienti.

La senatrice [BOLDRINI](#) (PD) si associa a tale richiesta.

La [PRESIDENTE](#) (IV-PSI), relatrice, osserva che la questione è rilevante e assicura che essa sarà oggetto di approfondimento, ma ritiene che non sia allo stato sufficientemente istruita: pertanto reputa di non trattarla nell'ambito del parere che sta per essere posto in votazione.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [RIZZOTTI](#) (FIBP-UDC) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo, esprimendo in particolare apprezzamento per l'osservazione di cui alla lettera a), che se accolta permetterebbe a molti soggetti con titoli anticorpali elevati di ottenere il certificato verde e pertanto di

accedere al luogo di lavoro.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) dichiara a sua volta voto favorevole sulla proposta di parere, facendo notare, in merito all'osservazione succitata, che in Austria l'elevata presenza di anticorpi immunizzanti è uno dei requisiti per ottenere il certificato verde (in questo caso della durata di 90 giorni). Auspica che anche in Italia si adotti finalmente una misura di questo tipo, e che con il miglioramento della situazione epidemiologica e l'ulteriore innalzamento della percentuale di vaccinati si possa determinare un allentamento del regime della certificazione verde.

La senatrice [BOLDRINI](#) (PD), ringraziata la relatrice per la predisposizione della proposta di parere, annuncia il voto favorevole del suo Gruppo. Rileva che l'utilizzo e la diffusione della certificazione verde hanno permesso la riapertura anche dei luoghi della cultura, segno di un lento ritorno alla normalità, e che detta certificazione rappresenta, dal suo punto di vista, uno strumento di libertà.

La senatrice [FREGOLENT](#) (L-SP-PSd'Az) dà atto alla relatrice di aver tenuto in considerazione molti dei suggerimenti scaturiti dal dibattito e si sofferma sull'osservazione di cui alla lettera e), facendo rilevare che essa è intesa a una semplificazione dei controlli per i datori di lavoro. In merito all'osservazione di cui alla lettera a), riprendendo le considerazioni svolte dalla senatrice Pirro, auspica che il Comitato tecnico-scientifico possa giungere a considerare la presenza di adeguati livelli anticorpali quale requisito valido per ottenere il *green pass*. In conclusione, dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore [ZAFFINI](#) (Fdl), nel dichiarare voto di astensione, rileva che nella proposta di parere sono state finalmente evidenziate alcune criticità che il proprio Gruppo ha spesso sottolineato, rimanendo privo di ascolto. Rimarca, al contempo, che le osservazioni sono state formulate in modo non sufficientemente incisivo. Ribadisce che il diritto al lavoro è costituzionalmente garantito e non dovrebbe sottostare al requisito del *green pass*. Sull'osservazione di cui alla lettera a), fa presente che la presenza di anticorpi immunizzanti non garantisce protezione dalle varianti più aggressive del virus SARS-Cov-2, ragione per la quale ritiene che il Comitato tecnico-scientifico continuerà a non avallare la soluzione caldeggiata dalla senatrice Pirro. Conferma pertanto che bisognerebbe investire sull'esecuzione di un maggior numero di tamponi, unico strumento a suo parere affidabile. Dichiara infine di condividere le preoccupazioni del senatore Mautone sul costo eccessivo dei tamponi per le famiglie a basso reddito con figli in età scolare.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, la [PRESIDENTE](#) pone in votazione la proposta di parere, che risulta approvata.

***(2409) Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali***

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [CASTELLONE](#) (M5S) illustra il provvedimento in titolo.

Premette che il decreto-legge in conversione reca varie misure relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per gli aspetti di competenza della Commissione, segnala che appaiono di specifico interesse gli articoli da 1 a 4.

Gli articoli 1 e 2 operano alcune modifiche - introducendo formulazioni meno restrittive rispetto a quelle vigenti - delle norme transitorie che, nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19,

disciplinano le condizioni e le modalità per assistere a spettacoli ed eventi sportivi e per visitare musei. Il suddetto articolo 1, inoltre, reintroduce la possibilità di svolgimento di attività in discoteche, sale da ballo e locali assimilati.

L'articolo 3 reca un'integrazione della disciplina transitoria - valida per il periodo 15 ottobre 2021-31 dicembre 2021 - che richiede, per i lavoratori, pubblici e privati, il possesso di un certificato verde COVID-19 in corso di validità ai fini dell'accesso al luogo di lavoro (fatta salva l'esenzione per i soggetti per i quali un'idonea certificazione medica attesti una controindicazione relativa alla vaccinazione contro il COVID-19). La novella in esame prevede che, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, pubblico o privato, derivante da specifiche esigenze organizzative, volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori siano tenuti a rendere le comunicazioni relative al possesso o alla mancanza del suddetto certificato con un preavviso idoneo a soddisfare le suddette esigenze.

Il comma 1 del successivo articolo 4 dispone un incremento, nella misura di due unità, della dotazione organica della dirigenza di livello generale del Ministero della salute; l'incremento è compensato mediante la riduzione contestuale di sette posizioni di dirigente sanitario. In relazione al suddetto incremento, il numero degli uffici di livello dirigenziale generale, come specifica il successivo comma 2, può essere elevato fino a quindici (con la conseguente possibilità di costituzione di altre due direzioni generali, rispetto alle attuali dodici, e ferma restando la figura del segretario generale). La novella di cui al medesimo comma 2, inoltre, sopprime formalmente il riferimento ai dipartimenti, in conformità alla revisione della disciplina del Dicastero poi intervenuta. La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto afferma che la suddetta rimodulazione è dettata dalla necessità di rafforzare l'attuale assetto strutturale del Ministero e che l'incremento in oggetto consentirà "di dedicare strutture idonee, per livelli di autonomia e responsabilità, professionalità e specializzazione, a materie quali, ad esempio, i servizi ospedalieri, l'assistenza territoriale, la salute e l'ambiente, la salute mentale".

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2394**

La Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo (d'ora in poi "provvedimento");  
considerato che:

il provvedimento reca disposizioni volte a fronteggiare l'emergenza da COVID-19, adeguando il quadro delle vigenti misure di contenimento ed estendendo l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 ai luoghi di lavoro pubblici e privati, oltre a dettare una disciplina specifica per l'impiego delle predette certificazioni negli uffici giudiziari da parte dei magistrati e dei componenti delle commissioni tributarie;

il provvedimento reca, inoltre, misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi, per il settore sportivo, in materia di durata delle certificazioni verdi e in ordine ai servizi di assistenza e di supporto ai cittadini per il digital COVID certificate (DCC), nonché disposizioni per lo svolgimento di attività culturali, sportive, sociali e ricreative;

l'estensione dell'impiego delle certificazioni verdi mira a garantire la maggiore efficacia delle misure

di contenimento del virus SARS-CoV-2, nonché a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

per quanto di competenza,  
esprime parere favorevole,  
con le seguenti osservazioni:

- a) occorrerebbe valutare, sulla base delle evidenze scientifiche, la possibilità di prevedere la generazione del certificato verde COVID-19 in presenza di un test sierologico che certifichi la sussistenza di anticorpi SARS - Cov-2, soprattutto per l'attestazione di avvenuta guarigione di pazienti asintomatici;
- b) occorrerebbe individuare soluzioni per i soggetti immunizzati con vaccini non riconosciuti dall'EMA, di comune accordo con gli altri Paesi membri dell'Unione europea, al fine di consentire a queste persone di ottenere il certificato verde, ovvero l'esenzione dallo stesso, senza doversi sottoporre a tamponi periodici;
- c) occorrerebbero interventi per rafforzare le campagne di comunicazione sui vaccini e, più in generale, l'educazione scientifica nelle scuole e nei luoghi di lavoro;
- d) occorrerebbero misure volte a ulteriormente calmierare il costo dei tamponi, specie a favore delle lavoratrici e dei lavoratori a basso reddito, così da conciliare il *favor* per la vaccinazione - quale strumento principale di contrasto della pandemia - con la garanzia di effettività della possibilità di scelta tra i requisiti alternativi della certificazione verde;
- e) con riferimento ai lavoratori che svolgano prestazioni in luoghi diversi da quelli del proprio datore di lavoro, l'obbligo di verifica della certificazione verde è posto dal provvedimento anche a carico di quest'ultimo. Si valuti l'opportunità di eliminare l'obbligo di controllo a carico del datore per tutti i lavoratori che non entrano in azienda;
- f) il provvedimento modifica la decorrenza della validità del certificato verde COVID-19 generato in base alla somministrazione di una sola dose di vaccino contro il COVID-19 (in luogo del ciclo ordinario eventualmente previsto per il relativo prodotto), relativamente ai soggetti in precedenza guariti dal COVID-19. La novella dispone che la decorrenza della validità sia immediata, sopprimendo il termine dilatorio del quindicesimo giorno successivo alla somministrazione (termine che invece resta per i casi ordinari di somministrazione di prima dose di un ciclo vaccinale). Si valuti l'opportunità di chiarire se la decorrenza immediata riguardi esclusivamente i casi in cui la somministrazione di un'unica dose al soggetto guarito, in luogo di un ciclo vaccinale completo, avvenga nell'ambito temporale (rispetto alla guarigione) individuato dalle circolari del Ministero della salute.

## **1.5. Trattazione in Assemblea**

## 1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2394  
**XVIII Legislatura**

---

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening  
**approvato con il nuovo titolo**

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening"

**Titolo breve:** *D-L 127/21 - estensione certificazione verde COVID-19 e rafforzamento screening*

---

Trattazione in Assemblea

### Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 376](#)

9 novembre 2021

[N. 377](#)

10 novembre 2021

Attività (esito)

#### **Dibattito connesso**

*Sui lavori del Senato*

#### **Questioni procedurali**

Respinta questione pregiudiziale.

#### **Discussione generale**

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

#### **Trattazione articoli**

Posta questione di fiducia su approvazione dell'emendamento 1.8000 (testo corretto) del Governo interamente sostitutivo dell'articolo unico del ddl di conversione

#### **Voto finale**

Esito: **approvato** (modificato rispetto al testo del proponente)

Votazione per appello nominale.

Votata questione di fiducia su approvazione dell'emendamento 1.8000 (testo corretto) del Governo interamente sostitutivo dell'articolo unico del ddl di conversione : **accordata** : favorevoli 199, contrari 38, astenuti 0, votanti 237, presenti 238

## **1.5.2. Resoconti stenografici**

## 1.5.2.1. Seduta n. 376 del 09/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
----- XVIII LEGISLATURA -----

**376a SEDUTA PUBBLICA**  
**RESOCONTO STENOGRAFICO**  
MARTEDÌ 9 NOVEMBRE 2021

Presidenza del vice presidente LA RUSSA,  
indi del vice presidente ROSSOMANDO

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA-CAMBIAMO!-EUROPEISTI: Misto-I-C-EU; Misto-Italexit-Partito Valore Umano: Misto-I-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-l'Alternativa c'è-Lista del Popolo per la Costituzione: Misto-l'A.c'è-LPC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.*

**RESOCONTO STENOGRAFICO**  
**Presidenza del vice presidente LA RUSSA**

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 16,31).

Si dà lettura del processo verbale.

GIRO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 4 novembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### **Comunicazioni della Presidenza**

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### **Sull'ordine dei lavori**

**PRESIDENTE.** Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

**Discussione dalla sede redigente dei disegni di legge:**

**(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")** (Approvato dalla Camera dei deputati)

**(674) MANTERO ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il recupero di rifiuti in mare**

**(1503) IANNONE ed altri. - Disposizioni per il recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la protezione dell'ecosistema marino**

(Relazione orale) (ore 16,36)

**Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1571**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente dei disegni di legge nn. 1571, già approvato dalla Camera dei deputati, 674 e 1503.



La relatrice, senatrice La Mura, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

[LA MURA](#), *relatrice*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, finalmente, dopo più di un anno dalla votazione in prima lettura alla Camera dei deputati, il disegno di legge recante disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare, cosiddetta legge salva mare, approda nell'Aula del Senato.

Attorno alla legge salva mare si è creato un forte interesse da parte del mondo imprenditoriale, non solo italiano, che ha necessità di recuperare il *marine litter* per il suo utilizzo nella filiera dell'economia circolare, impegnando ingenti finanziamenti. I rifiuti abbandonati in mare sono una risorsa che dobbiamo assolutamente recuperare non solo per implementare la filiera dell'economia circolare, ma anche perché la vita acquatica che si svolge sui fondali marini sta soffocando sotto il peso dei rifiuti affondati, distruggendo gli *habitat* bentonici e non solo. I rifiuti galleggianti ostacolano importantissimi processi di scambio chimico-fisico tra aria e mare: penso - ad esempio - all'energia solare, che attiva la fotosintesi clorofilliana e, dunque, la vita in mare, oppure all'importantissimo scambio di ossigeno tra aria e mare, anch'esso importante per la vita. Gli animali ingeriscono rifiuti galleggianti, e non solo quelli in superficie che noi riusciamo a vedere, ma anche quelli che si trovano a tutte le profondità, fino al fondo, scambiandoli per plancton, come - ad esempio - le buste trasparenti che vengono ingerite al posto delle meduse, condannandoli a una morte atroce, con importanti ripercussioni sulla diminuzione degli *stock* ittici. Come ultimo esempio che desidero portarvi, alcuni studi condotti dall'ospedale Fatebenefratelli hanno rilevato la presenza di polipropilene nella placenta e nel feto di alcune donne: laddove il feto nel suo sviluppo va a identificare il materiale sintetico come parte di sé, la presenza di plastica in ambiente prenatale di fatto potrebbe alterare l'equilibrio nelle risposte che il sistema immunitario del bambino adotta nei confronti dell'ambiente esterno, modificando i delicati fenomeni epigenetici.

Pertanto è davvero molto importante togliere i rifiuti dal mare e, successivamente, non farli più scaricare, eventualmente attraverso il divieto di utilizzo di alcune plastiche. Ciò è tanto vero che il provvedimento in esame è stato implementato, per la sua importanza, con la collaborazione di tutte le forze politiche, e di questo ringrazio le colleghe e i colleghi della VIII Commissione della Camera dei deputati e della 13a Commissione del Senato, nonché il Governo, che ha voluto portare a compimento l'*iter* in seconda lettura qui in Senato. E voglio ringraziare anche l'ex ministro Costa, che ha avuto la sensibilità e la lungimiranza di comprendere l'urgenza di affrontare il problema dei rifiuti in mare fin dall'inizio del suo mandato.

La legge salva mare si collega alla strategia europea per la plastica nell'economia circolare del 2018, nel cui ambito l'Unione europea ha adottato la direttiva sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente e la direttiva relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, entrambe in fase di recepimento presso le due Camere. Essa può dare un contributo significativo al conseguimento dell'obiettivo della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino di conseguire o mantenere, ove già esistente, un buono stato ecologico delle acque marine, nonché al conseguimento degli obiettivi del *green deal*, ovvero di creare un'economia dissociata dalla natura, e del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il disegno di legge salva mare si compone di 17 articoli, di cui 10 sono stati aggiunti dalle Commissioni ambiente di Camera e Senato.

Gli articoli da 1 a 6 e il 12 si occupano di gestione di rifiuti marini e di economia circolare; gli articoli dal 7 al 14 trattano il tema della sensibilizzazione all'educazione ambientale, che rientra nell'obiettivo di prevenzione dell'abbandono dei rifiuti e di alcune misure per la tutela degli ecosistemi marini di cui vi parlerò dopo. L'articolo 15 istituisce il tavolo interministeriale di consultazione permanente sul mare, mentre l'articolo 16 prevede che il Ministro della transizione ecologica presenti una relazione annuale che deve essere presentata alle Camere circa l'attuazione della legge salva mare.

Il disegno di legge in oggetto, in sintesi, intende contribuire quindi al risanamento dell'ecosistema marino, alla promozione dell'economia circolare, alla sensibilizzazione della collettività e alla corretta

gestione dei rifiuti.

I rifiuti vengono distinti in due tipologie in relazione alla modalità di recupero: i rifiuti accidentalmente pescati e quelli volontariamente raccolti. La norma incentiva il recupero dei rifiuti in mare e acque interne - con un emendamento alla Camera si è aggiunto anche il riferimento a fiumi, laghi e lagune - e il loro conferimento agli impianti di raccolta, in quanto consente a chi li recupera di portarli a terra senza rischio di incorrere in sanzioni. Inoltre, è possibile conferirli gratuitamente.

È stato anche definito che la gestione dei rifiuti è a carico della collettività sotto forma di componente che si aggiunge alla tassa o tariffa sui rifiuti, perché la salute del mare è un interesse di tutti. Entrambe le tipologie di rifiuti raccolti sono incluse poi nella definizione di rifiuti urbani, sempre con lo scopo di favorirne il conferimento.

All'interno del disegno di legge vengono disciplinate le campagne di pulizia. (*Brusio*). Mi deve scusare, signor Presidente, ma non riesco a concentrarmi per il caos dietro di me.

PRESIDENTE. Mi perdoni un attimo, senatrice.

Colleghi, è effettivamente molto complicato per la relatrice poter sviluppare il suo intervento con un forte brusio di fondo. Vi pregherei, se non di prestare attenzione, almeno di non fare rumore.

LA MURA, *relatrice*. La ringrazio, signor Presidente.

Stavo parlando delle campagne di pulizia che sono state regolamentate. C'è l'interesse da parte di molte categorie, di *stakeholder* che hanno voluto essere inseriti nell'elenco dei promotori di tali campagne: mi riferisco - ad esempio - ai gestori delle aree protette, alle associazioni ambientaliste, alle associazioni dei pescatori, alle cooperative e alle imprese di pesca.

Il cuore del provvedimento, unitamente agli articoli legati alla gestione dei rifiuti, è l'articolo 4, che riguarda la promozione dell'economia circolare, occupandosi di definire i criteri e le modalità con cui i rifiuti accidentalmente pescati e quelli volontariamente raccolti cessano di essere qualificati come tali per entrare nel sistema dell'economia circolare.

Abbiamo poi inserito in Commissione ambiente al Senato una modalità per ridurre l'impatto dell'inquinamento di plastiche che dai fiumi arrivano al mare, introducendo la sperimentazione per tre anni di sistemi di raccolta automatici dei rifiuti galleggianti provenienti dai fiumi. Sappiamo infatti che, ogni anno, dai fiumi europei arrivano in mare più di 600 milioni di macro rifiuti galleggianti, inclusi quelli monouso, e il 40 per cento degli oggetti arriva in mare già frammentato.

Ancora, abbiamo normato campagne di sensibilizzazione modificando l'articolo nel corso dell'esame in Commissione ambiente, con lo scopo di assicurare un'adeguata informazione dei pescatori e degli operatori del settore circa le modalità di conferimento dei rifiuti. Questo fa parte della prevenzione, oltre che dell'azione di recupero.

Abbiamo favorito la promozione dell'educazione ambientale delle scuole di ogni ordine e grado, per rendere gli alunni consapevoli dell'importanza della conservazione dell'ambiente, in particolare del mare e delle acque interne.

Si promuovono, sempre all'articolo 9, le corrette pratiche per il conferimento dei rifiuti da parte dei pescatori.

Vi è poi un articolo relativo all'etichettatura delle microfibre sintetiche, affinché si possa inserire sui tessuti in microfibra un'etichetta trasparente che indichi anche come lavare questo tipo di indumenti.

Una novità importantissima riguarda l'introduzione dalla VIA-Valutazione di impatto ambientale statale per la realizzazione degli impianti di desalinizzazione; una norma necessaria per la tutela dell'ecosistema marino e, in particolare, per gli ecosistemi delle acque salmastre e, quindi, delle lagune. Vi è infatti un forte impatto derivante dagli scarichi degli impianti di desalinizzazione, di cui abbiamo necessità, chiaramente, che comunque dobbiamo affrontare. È importante quindi introdurre la norma sulla valutazione di impatto ambientale.

Concludo, signor Presidente, con un altro articolo importantissimo, il 14, introdotto in Commissione ambiente per il contenimento dell'impatto sull'ambiente derivante dalle attività di acquacoltura e di piscicoltura, previsto dall'articolo 111 del codice dell'ambiente. Con esso si intende porre rimedio al gravissimo ritardo nell'adozione del decreto per la definizione di criteri ambientali relativi all'installazione degli impianti in mare. Sono ben quindici anni che le attività di acquacoltura e

piscicoltura vengono esercitate in assenza di criteri di contenimento ambientale, a discapito della salute degli ecosistemi marini costieri, favorendo lo sviluppo di attività illecite.

In sostanza, il provvedimento in esame è snello, pur avendo recepito molti contributi dal Parlamento. Signor Presidente, concludo e chiedo di poter depositare la relazione agli atti, a disposizione dei senatori. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso. Il suo intervento avrebbe meritato una maggiore attenzione.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

[FONTANA](#), *sottosegretario di Stato per la transizione ecologica*. Signor Presidente, desidero *in primis* esprimere doverosi e non certo formali ringraziamenti per il lungo, articolato e prezioso lavoro svolto da questa Camera del Parlamento, che si aggiunge a un altrettanto proficuo lavoro in prima lettura su un provvedimento che si colloca tempestivamente nella transizione ecologica che abbiamo in mente per il nostro Paese, intesa come rinnovata spinta alla tutela delle nostre risorse naturali, coniugata al nostro orizzonte di sviluppo economico e sociale di breve e lungo termine.

Come è stato più volte ricordato e come ha spiegato benissimo la relatrice, il disegno di legge in oggetto ha il merito di coniugare la tutela della risorsa mare (ma anche fiumi, porti idrici, *habitat*), nel rispetto della sicurezza degli operatori e dei volontari, con le finalità e gli obiettivi dell'economia circolare, quali il riuso e la seconda vita dei prodotti, anche abbandonati.

I pescatori e le flotte della pesca possono dare un loro significativo contributo nella tutela del mare dall'inquinamento e dall'abbandono dei rifiuti. A tale proposito il disegno di legge non solo consente, in maniera auspicabile, di poter conferire rifiuti accidentalmente pescati in luoghi idonei alla loro raccolta, ma si prefigge anche l'obiettivo di promuovere, con specifici interventi, tali condotte.

In particolare, desidero esprimere apprezzamento in relazione all'ulteriore e prezioso arricchimento del testo a seguito del lavoro delle Commissioni competenti. Mi riferisco, tra gli altri, ai sistemi di cattura dei rifiuti collocati volontariamente per intercettare rifiuti; alla necessaria vigilanza svolta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) affinché gli oneri della gestione dei rifiuti raccolti siano correttamente ripartiti sull'intera collettività nazionale; così come alla specifica disciplina in ordine alla raccolta dei rifiuti galleggianti nei fiumi attraverso il ruolo delle autorità di bacino distrettuali; senza infine trascurare il ruolo dell'attività di sensibilizzazione degli operatori del settore, così come le campagne di educazione ambientale che qui - come nella direttiva contro l'abbandono dei prodotti monouso in plastica - rappresenta non un corollario, bensì la cornice per ogni intervento normativo. A quest'ultimo riguardo, infine, vi è l'ulteriore disciplina sui prodotti che rilasciano microfibra in acqua per il contrasto all'inquinamento del mare da plastiche.

Tutela del mare, tutela delle nostre acque, riuso e prodotti da materie prime e seconde che provengono dal mare sono concetti chiave che presuppongono, ponendone le basi, per ogni iniziativa o progetto connesso al PNRR, al piano della transizione ecologica, alla strategia per l'economia circolare, così come a ogni altro atto di programmazione strategica del futuro ambientale, etico, energetico e sociale del nostro Paese. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 1571, nel testo formulato dalla Commissione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

[CALDEROLI](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, intervengo per un richiamo al Regolamento e per una conferma da parte sua.

A me sembra di aver sentito leggere, all'inizio della seduta, la richiesta di voto elettronico formulata dal Gruppo MoVimento 5 Stelle. Erano già decorsi venti minuti nel momento in cui abbiamo iniziato a votare?

**PRESIDENTE.** Sì, abbiamo controllato. Erano appena trascorsi, perché hanno parlato per dodici minuti la relatrice e per sette minuti la Sottosegretaria e poi c'è stata la lettura del verbale. La ringrazio, comunque, per la segnalazione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

ORATORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORATORE. Signor Presidente, poiché avrei voluto fare una dichiarazione di voto sull'articolo 5, posso farla sull'articolo 6?

PRESIDENTE. Trattandosi dell'esame di un disegno di legge dalla sede redigente, non è possibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

[MORONESE](#) (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORONESE (*Misto*). Signor Presidente, la ringrazio per avermi consentito di intervenire in dichiarazione di voto.

Colleghi, cittadini, in questa fase epocale di cambiamento e transizione ecologica, che vede il nostro Paese fortemente impegnato nel rispettare le sfide e le riforme previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, siamo chiamati oggi a dare un segnale forte, deciso e soprattutto concreto verso la direzione della tutela ambientale e della salute di tutti noi.

Abbiamo l'occasione di dare corpo a una norma che vorrei definire non solo di carattere ambientale, ma anche e soprattutto una legge di civiltà. L'inquinamento dei nostri mari ha assunto proporzioni devastanti. Ogni minuto l'equivalente di un camion pieno di plastica finisce negli oceani, provocando la morte di tartarughe, uccelli, pesci, balene e delfini e compromettendo i delicati equilibri degli ecosistemi marini e di tutta la catena alimentare.

Secondo inquietanti stime, ogni giorno vengono dispersi in mare circa 8 milioni di tonnellate di plastica, per non parlare dei metalli pesanti, dei solventi e dei fanghi tossici provenienti dalle attività industriali che si accumulano irreversibilmente nei greti dei nostri fiumi e sui fondali dei nostri mari. Nel nostro mare 134 specie sono vittime di ingestione di plastica; frammenti di plastica più piccoli entrano nella catena alimentare e arrivano sulle nostre tavole; fibre e microfibre sono state rinvenute anche in ostriche e cozze, con concentrazioni tali da mettere a repentaglio la salute degli uomini; le microplastiche sono state rilevate anche nell'acqua potabile sia di rubinetto, sia imbottigliata e in alimenti come la birra, il sale e il miele.

L'emergenza dell'inquinamento da plastica nei mari e nelle acque in generale ha assunto proporzioni allarmanti. Affinché non diventi irreversibile è essenziale oggi approvare il disegno di legge in esame che, nato da una visione lungimirante dell'ex ministro Costa, deve diventare, dopo oltre due anni di gestazione, il primo significativo passo per arginare una piaga che non può essere più tollerata. Grazie a questo provvedimento i pescatori potranno finalmente portare a terra la plastica accidentalmente pescata in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune in maniera gratuita e senza ricevere sanzioni, considerato il divieto oggi vigente. I rifiuti potranno essere così conferiti all'impianto portuale di raccolta e avviati al processo di economia circolare.

Grande attenzione è data anche alle campagne di pulizia, valorizzando quanto le associazioni di settore già fanno ormai da anni con la promozione di giornate dedicate alla pulizia delle spiagge, delle rive dei fiumi e delle aree lacustri, che suscitano grande interesse e partecipazione attiva dei cittadini.

La cultura del rispetto dell'ambiente passa però attraverso l'educazione e l'informazione. Per questo motivo, sono state previste attività di pubblicità e sensibilizzazione, a cura delle autorità portuali o dei Comuni territorialmente competenti, verso i pescatori e gli operatori del settore al fine di formarli sulle modalità di conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti. Viene inoltre rafforzata l'attività del Ministero dell'istruzione per la promozione, nelle scuole di ogni ordine e grado, di iniziative volte a rendere gli alunni consapevoli dell'importanza della conservazione dell'ambiente e, in particolare, del mare e delle acque interne, nonché delle corrette modalità di conferimento dei rifiuti. Tuttavia, ancora molto rimane da fare, ad esempio per l'eutrofizzazione, i rifiuti di plastica e la pesca non sostenibile, come si evince dalla relazione della Commissione europea sull'attuazione della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino del 25 giugno 2020.

Con l'approvazione della cosiddetta legge salva mare, su cui esprimeremo un convinto voto favorevole, noi tutti possiamo dare un segnale importante. Voglio infatti far notare al Governo che l'approvazione definitiva del provvedimento darebbe una risposta immediata anche all'articolo 16 della Dichiarazione conclusiva del G20 di Roma che si è appena concluso. Tutti si sono impegnati nei

confronti dell'ambiente, promettendo di fermare la perdita di biodiversità e con obiettivi da raggiungere entro il 2030. Il provvedimento permetterebbe dunque all'Italia di essere all'avanguardia normativamente in tutta Europa oggi stesso e addirittura di esercitare una funzioni di guida, *leader* di fatto, nei confronti degli altri Paesi del mondo.

Permettetemi quindi di ringraziare anzitutto Sergio Costa per la sua lungimiranza, la relatrice Virginia La Mura per la sua competenza e tutti i colleghi della Commissione che su questo procedimento hanno lavorato in piena sinergia. Rivolgo inoltre un ringraziamento di cuore a tutte le associazioni ambientaliste per il loro prezioso contributo e supporto.

Colleghi, grazie per la vostra attenzione e soprattutto buon voto a tutti. (*Applausi*).

[CUCCA](#) (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CUCCA](#) (*IV-PSI*). Signor Presidente, signori del Governo, stimate colleghe e stimati colleghi, stiamo esaminando finalmente un provvedimento a cui avremmo forse dovuto mettere mano prima di oggi, ma in fondo meglio tardi che mai.

Pensiamo a vasi di fiori in plastica, pezzi di materasso, 30 metri quadrati di teli in plastica e cellofan, persino un tubo corrugato per gli impianti elettrici. Si potrebbe pensare che sono oggetti sugli scaffali di un supermercato. E invece no: è quello che è stato trovato all'interno di un capodoglio che si è spiaggiato lo scorso anno in Sardegna: 23 chili di plastica nello stomaco di quell'animale. È evidente che questo è uno degli episodi che più racconta la gravità dello stato dei nostri mari. È uno stato talmente grave che il WWF ha lanciato un allarme estremamente chiaro: entro il 2050, e cioè fra ventinove anni, quando i nostri ragazzi saranno diventati adulti e avranno più o meno quarant'anni, se non si modificheranno le cose, nei mari ci sarà sicuramente più plastica che pesci: uno scenario preoccupante, cui è necessario porre rimedio invertendo in maniera drastica la rotta.

Con la legge salva mare proviamo a fare appunto questa inversione; una legge che da un lato ha sicuramente il merito di aumentare la platea di coloro che possono attivarsi per la pulizia e la salvaguardia del mare; dall'altro, essa prevede inoltre una molteplicità di interventi volti alla riduzione del consumo di plastica, e lo stiamo ormai vivendo nella quotidianità. Questo provvedimento quindi è urgente ed è assolutamente necessario, e dobbiamo essere molto soddisfatti del fatto che stasera si arriverà alla sua approvazione finale. Basti pensare che, dei 300 milioni di tonnellate di materie plastiche che vengono prodotte ogni anno a livello globale, 8 milioni finiscono in mare, la maggior parte delle quali proviene dall'entroterra e viene trascinata in mare dagli scarichi urbani, dai fiumi e dall'acqua piovana. In questo senso debbo dire che è anche un problema di educazione personale - tornerò dopo su questo tema - che sicuramente fino a oggi è mancata. Solo adesso, quando ormai la situazione è diventata drammatica, ci rendiamo conto che è necessario un intervento drastico e possibilmente risolutivo, che sicuramente non migliorerà le cose in tempi rapidissimi, ma che almeno permette di avviarsi su un percorso nuovo.

Il problema è evidentemente serio e interessa innanzitutto il nostro Mediterraneo, il quale - come sappiamo - è un mare semichiuso e, in assenza di interventi incisivi - come auspichiamo vengano portati avanti con questo provvedimento - rischia di diventare una megapattumiera che raccoglie gran parte dei rifiuti che arrivano da terra. Il problema - come dicevo - è gravissimo, dal momento che ogni oggetto in plastica, una volta in mare, nel giro di breve tempo si spezza in molteplici microscopici pezzetti a causa dell'effetto del sole e dell'azione corrosiva dell'acqua salata. Nello spezzettarsi le plastiche emettono sostanze nocive che inquinano l'acqua. Inoltre quelle piccole particelle, scambiate per cibo, vengono ingerite da pesci e uccelli marini e diventano una delle principali cause della loro morte per soffocamento. Si trasformano, dunque, in una presenza tossica nel mare, che entra direttamente nella nostra filiera ittica e nella nostra catena alimentare, arrivando infine sulle nostre tavole.

In effetti questo provvedimento incentiva il recupero dei rifiuti in mare da parte degli operatori ittici, e parlo dei pescatori, per essere chiari. Si tratta di un'innovazione di estrema importanza, che cambia sensibilmente l'attuale stato delle cose. Fino a oggi infatti, in base alla normativa in vigore, i pescatori venivano disincentivati dal raccogliere spazzatura, perché, nell'ipotesi in cui raccogliessero degli scarti

in mare e li portassero a riva (anche gli scarti finiti in maniera accidentale nelle loro reti), essi venivano considerati produttori di rifiuti e finivano con il venire gravati dei relativi oneri di smaltimento. Addirittura - come è capitato in più circostanze - potevano essere paradossalmente accusati di trasporto illecito di rifiuti. Con questa legge si pone fine a un certo sistema, perché talvolta accadeva che i pescatori stessi, proprio per non incorrere nelle sanzioni o nel pagamento degli oneri per lo smaltimento e quindi per non gravare sulla loro economia con i costi conseguenti, rigettassero in mare i rifiuti raccolti dalle reti. Adesso, invece, con questa legge si prevede che gli imprenditori ittici possono recuperare i rifiuti solidi dispersi in mare durante l'esercizio della pesca, conferendoli poi alle isole ecologiche istituite nei porti, senza alcun onere economico a loro carico. Questo costo ovviamente dovrà essere distribuito su tutta la collettività tramite una nuova componente inserita nella tassa sui rifiuti.

In buona sostanza, quel che facciamo oggi è far diventare i pescatori - ed è una grandissima novità - degli operatori ecologici del mare a tutti gli effetti. Essi potranno anche ottenere un certificato ambientale che consentirà loro di usufruire dei benefici premiali. Questo modello esiste già in Italia in via sperimentale in determinati territori, ma adesso viene istituzionalizzato ovunque. Iniziamo insomma a ripulire il mare e lo facciamo con degli alleati professionisti che conoscono il problema meglio di tutti noi, perché ci hanno a che fare tutti i giorni. Questo decreto-legge consentirà quindi ai pescatori di svolgere una funzione importante per la salvaguardia delle acque marine.

È molto rilevante dotarci di questi strumenti capaci di salvaguardare la qualità delle acque dei mari, il tutto partendo da un dato di fatto: gran parte dell'inquinamento delle acque dipende anche dai nostri comportamenti. Torno al ragionamento che facevo in precedenza: per questo è importante che il provvedimento cosiddetto salva mare preveda anche opere di sensibilizzazione ed educazione ambientale nelle scuole, così da aumentare la consapevolezza nella popolazione, soprattutto per le nuove generazioni, sull'importanza della tutela dell'ambiente, sulla necessità di un minore consumo di plastica e sull'esigenza di promuovere l'economia circolare, ossia il continuo riuso delle risorse. Quello della prevenzione - badate - è un problema importantissimo, perché siamo arrivati, non solo in questo campo, a delle conseguenze aberranti proprio in quanto abbiamo evitato di fare prevenzione ed educazione. Nel provvedimento in esame è previsto - ed è importantissimo - un'opera di sensibilizzazione fin dalle scuole, in maniera tale che i bambini capiscano l'importanza della natura. Peraltro, voglio dire che i giovani sono molto più sensibili di noi rispetto alle materie ambientali e, quindi, saranno sicuramente delle carte assorbenti quando queste opere di sensibilizzazione verranno attuate a partire dalle scuole.

Il testo contempla inoltre misure per il recupero delle biomasse spiaggiate derivanti da piante marine o alghe, attraverso lo spostamento in altre aree adeguate dal punto di vista naturalistico oppure tramite la reimmissione in mare, una volta ripulite da una serie di sostanze nocive. Insomma, il provvedimento prevede tutta una serie di azioni concrete che mirano a ridurre l'inquinamento marittimo: ha, cioè, l'obiettivo di contrastare un problema che sta diventando sempre più grande e assume dimensioni sempre più preoccupanti, come evidenziato in precedenza.

Nel mondo sono state individuate negli ultimi anni sei isole di plastica costituite da un enorme agglomerato di rifiuti che si muovono al largo, sospinto dalle correnti. La più grande - lo dico a titolo esemplificativo - si trova nell'oceano Pacifico tra il Giappone e le Hawaii; è denominato *great pacific garbage patch* ed ha raggiunto le dimensioni di Francia, Germania e Spagna messe insieme. Di fronte a situazioni di tale gravità, è necessario adottare i provvedimenti che stiamo assumendo, che spero siano solo l'avvio di quel percorso di sensibilizzazione che ci porterà a eliminare progressivamente questo gravissimo problema, aprendo finalmente il cammino alla tutela effettiva del nostro ambiente, dei nostri mari, della nostra aria, dei nostri territori.

È un processo ben avviato, dobbiamo però proseguirlo e il nostro impegno ci sarà tutto. Per questo motivo, a nome di Italia Viva-Partito Socialista Italiano, annuncio il voto favorevole al provvedimento in esame. (*Applausi*).

[IANNONE](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IANNONE (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, i fini di questo provvedimento sono assolutamente apprezzabili, tanto è vero che Fratelli d'Italia ha votato favorevolmente all'articolo 1 che compone il testo. In tutta onestà, però, dobbiamo dire che il titolo è tanto ambizioso quanto inconferente rispetto ai contenuti del disegno di legge.

Fratelli d'Italia ha immediatamente ravvisato la necessità di tutelare e valorizzare la risorsa mare e ha presentato, ben prima che il ministro Costa lo facesse, un progetto di legge sia alla Camera, a firma del collega Rizzetto, sia qui al Senato, con il disegno di legge a prima firma del sottoscritto e di tutti i componenti del Gruppo Fratelli d'Italia. Dobbiamo però raccogliere, rispetto ai contenuti della nostra proposta di legge, come vi sia stata in Commissione, prima alla Camera e poi al Senato, una chiusura nel ricevere i nostri suggerimenti, che - a nostro avviso -avrebbero reso questo disegno di legge molto più efficace e concreto. Peraltro, dal punto di vista politico, dobbiamo registrare che se un testo così scialbo impiega oltre due anni per essere approvato, immaginiamo quanto tempo occorrerà per realizzare la tanto strombazzata transizione ambientale.

I nostri contributi li abbiamo forniti attraverso emendamenti che miravano a rendere questo testo realmente più incisivo: dare un credito di imposta ai pescatori per ogni quintale di rifiuti raccolti; creare aree ecologiche presso ogni porto per smaltire i rifiuti; fare in modo che si fosse molto più incisivi nell'intervento sui fiumi, sui laghi, sulle lagune, per esempio puntando su una esperienza che ha dato dei frutti positivi nell'ambito degli enti locali, come i contratti di fiume, e cioè andare alla fonte dell'inquinamento che finisce nelle acque marine. Tutto questo perché Fratelli d'Italia ha una cultura ambientalista profonda e vera. (*Applausi*).

A noi hanno insegnato che l'ambiente è l'altro volto del sacro. Noi siamo degli ambientalisti antropocentrici, equilibrati, distinti e distanti dal climatismo fanatico che incontra tanto sostegno, ma assolutamente privo di ricadute pratiche.

Noi crediamo che questo provvedimento sia un esempio di come si potrebbe fare molto di più e invece si pensa solo ed esclusivamente a piazzare delle bandierine ideologiche. La tutela e la valorizzazione della risorsa mare per la creazione di una *blue economy* non possono prescindere dal ruolo che va riconosciuto ai pescatori, che in maniera improvvida sono stati definiti dall'ex ministro Costa «spazzini del mare». Noi preferiamo definirli «sentinelle del mare», cioè coloro che il mare conoscono e che dal mare traggono la loro fonte di sostentamento. Per questo motivo non ne potrebbero mai volere il male. Riteniamo che il provvedimento si poteva migliorare notevolmente, ma anche la filosofia di realizzare sempre provvedimenti ad invarianza di spesa non paga il risultato che si vuole raggiungere. Se veramente ci crediamo, abbiamo bisogno di misure concrete, efficaci e di scommetterci anche risorse, ma subito, al di là della propaganda che si sta facendo sul PNRR.

Per questo motivo, il provvedimento a noi sembra più un «pulisci mare» - ci auguriamo che serva almeno a questo - che un salva mare. Ad ogni buon conto, un partito patriottico come Fratelli d'Italia, che intende sempre in questo modo anche il suo ruolo di opposizione, non potendo credere nel testo scialbo in esame, vuole almeno sperare che questo sia l'inizio di un lavoro sul mare.

Annuncio pertanto il voto di astensione del Gruppo Fratelli d'Italia. (*Applausi*).

[MIRABELLI](#) (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLI (*PD*). Signor Presidente, il disegno di legge che stiamo per approvare, in un testo sicuramente modificato - e voglio dire anche migliorato, grazie al lavoro di tanti - rispetto a quello giunto dalla Camera dei deputati, risponde all'esigenza ineludibile di affrontare a livello normativo il tema del risanamento degli ecosistemi marini e delle acque interne. Servono la prevenzione e la riduzione dei rifiuti in mare; servono la promozione dell'economia circolare e la sensibilizzazione della collettività su tali tematiche.

Serve favorire modelli e comportamenti virtuosi, prevenire il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti e rendere più agevole e diffusa l'attività di raccolta di rifiuti nelle acque marine, nei fiumi, nei laghi e nelle lagune italiani. Di questo si occupa il disegno di legge.

A livello internazionale, l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite indica, tra i suoi obiettivi, anche quello di conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse



marine e, a livello europeo, il Piano nazionale di ripresa e resilienza individua nel ripristino e tutela dei fondali e degli *habitat* marini una delle missioni su cui investire, anche per invertire la tendenza al degrado degli ecosistemi mediterranei.

Questo disegno di legge è e deve essere solo il primo tassello di una strategia di lungo termine di tutela ambientale e sviluppo sostenibile. Le cronache, d'altronde, riportano con sempre maggiore frequenza le notizie di cosiddette isole di plastica vaganti negli oceani e nei nostri mari, ed è esperienza comune - credo - quella di aver verificato con i nostri occhi l'inquinamento delle nostre spiagge e delle nostre coste, in particolare l'inquinamento da materie plastiche non degradabili, che si stima oggi rappresentino l'85 per cento dei rifiuti marini.

È una situazione emergenziale quella in cui ci troviamo, cui è necessario porre rimedio con serietà e celerità: motivo per il quale ci auguriamo che il disegno di legge, con le sue modifiche, possa presto essere approvato alla Camera e diventare vigente a beneficio dell'ambiente e di noi tutti.

Per venire a capo di un problema di tale complessità, quale quello dell'inquinamento marino e delle acque superficiali, il disegno di legge salva mare interviene con una serie di misure che incentivano la raccolta; facilitano le campagne di pulizia; semplificano le modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati nei mari e nelle acque interne; aggiornano il codice dell'ambiente e le nuove esigenze di tutela, promuovono attività di sensibilizzazione ambientale nelle scuole per la conservazione dell'ambiente, del mare e delle acque e il corretto conferimento dei rifiuti e conferiscono agli imprenditori ittici il riconoscimento delle attività ambientali sostenibili, anche con sistemi incentivanti, a favore di qualunque possessore di imbarcazioni che recuperi e conferisca a terra i rifiuti in plastica accidentalmente pescati o volontariamente raccolti. Ancora; per un uso consapevole dei materiali da parte dei consumatori sono introdotte norme per l'etichettatura dei prodotti contenenti microfibre che, come sappiamo, sono uno degli elementi dell'inquinamento da plastiche nel mare. Si istituisce un tavolo interministeriale di consultazione presso il Ministero della transizione ecologica che coordini l'azione di contrasto dell'inquinamento marino e monitori l'andamento del recupero dei rifiuti conseguente all'attuazione della presente legge, garantendo la diffusione dei dati e dei contributi. Sarà il Ministero della transizione ecologica a fornire alle Camere una relazione sull'attuazione delle norme a salvaguardia del mare.

Il disegno di legge introduce nel nostro ordinamento due definizioni: quella di rifiuti accidentalmente pescati, che fa riferimento ai rifiuti raccolti attraverso sistemi di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni ecosistemiche dei corpi idrici in mare, nei laghi, nei fiumi, nelle lagune, dalle reti durante le operazioni di pesca e quelli raccolti occasionalmente in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune con qualunque mezzo; l'altra definizione è quella di rifiuti volontariamente raccolti, nel corso delle campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune. È un passaggio molto importante ed è la stessa normativa europea, in particolare la recente direttiva n. 883 del 2019 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che prevede l'inclusione, tra i rifiuti delle navi assoggettati alle disposizioni della direttiva, anche dei rifiuti accidentalmente pescati, definiti come rifiuti raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca. La direttiva stabilisce che gli Stati membri mettano a disposizione in tutti i porti impianti di raccolta adeguati alle esigenze delle navi che utilizzano abitualmente il porto e che per ciascun porto sia predisposto e attuato un adeguato piano di raccolta e gestione dei rifiuti e che, proprio per favorire il conferimento dei rifiuti pescati passivamente, per tali rifiuti non si imponga alcuna tariffa, allo scopo di garantire un diritto di conferimento senza ulteriori oneri basati sul volume dei rifiuti conferiti. La direttiva stabilisce altresì che, ove opportuno, gli Stati membri coprano tali costi con le entrate generate dai sistemi di finanziamento alternativi, compresi i sistemi di gestione dei rifiuti e i finanziamenti unionali, nazionali o regionali disponibili.

Tali previsioni, insieme alle disposizioni del disegno di legge che disciplinano lo svolgimento di campagne di pulizia finalizzate alla raccolta volontaria di rifiuti che possono essere organizzate dai Comuni, ma anche da altri soggetti (dalle cooperative alle imprese di pesca, le associazioni di pescatori, i gestori degli stabilimenti balneari), intendono rendere agevole e favorire attività di raccolta finora rese estremamente difficoltose, quando non vietate, anche ai volontari meglio intenzionati.

Si è cercato poi di favorire la promozione dell'economia circolare, prevedendo un apposito decreto del Ministero della transizione ecologica volto a stabilire criteri e modalità con cui i rifiuti accidentalmente pescati e quelli volontariamente raccolti cessino di essere qualificati come rifiuti, così da promuovere il riciclaggio della plastica e di materiali non compatibili con l'ecosistema marino e delle acque interne nel rispetto dei criteri di gestione di cui all'articolo 179 del codice dell'ambiente.

Anche la previsione di norme per la gestione delle biomasse vegetali spiaggiate al fine della loro reimmissione nell'ambiente naturale, così come l'introduzione del finanziamento di un programma sperimentale triennale di recupero delle plastiche nei fiumi, favoriscono l'innescò di un circolo virtuoso.

Il disegno di legge, dunque, per noi è importante: mira alla sensibilizzazione e alla diffusione di modelli virtuosi per la prevenzione dell'abbandono dei rifiuti negli ecosistemi e per la corretta gestione di quelli che oggi invadono le nostre coste, il nostro mare, i nostri fiumi. Non è sufficiente una legge per raggiungere questi obiettivi, ma essa rappresenta un primo passo e, come dicevo, è essenziale che essa possa essere approvata in via definitiva in tempi rapidi.

Anche per questo, e con questo auspicio, esprimiamo il voto favorevole del Partito Democratico. *(Applausi)*.

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, il disegno di legge al nostro esame, che finalmente arriva in Aula per la sua approvazione, è una tappa molto importante alla cui missione sarà necessario dare seguito anche con altri provvedimenti. Non a caso il disegno di legge è stato definito "salva mare". Esso affronta di petto una delle questioni cruciali relative alla salvaguardia dei nostri mari e in particolare del nostro mare Mediterraneo, che è anche un mare chiuso, quindi un mare particolare che subisce pressioni antropiche molto più forti rispetto ad altri. Il provvedimento affronta anche la questione della presenza dei rifiuti in ambiente marino, che sono costituiti all'85 per cento, come altri colleghi hanno già rilevato nei loro interventi, da materie plastiche. Questo è il punto fondamentale.

Il disegno di legge cerca in qualche modo non solo di intervenire, giustamente modificando e inserendo una serie di norme, ma cerca di spingere e di aiutare in particolare i pescatori ma in generale i responsabili di tutti i natanti, a conferire correttamente i rifiuti. In tal modo si risolve un problema, anche se molti pensano sia una cosa da poco. Si è dovuto intervenire, infatti, attraverso la normativa prevista nell'articolo 2 della direttiva europea, che equipara i rifiuti accidentalmente pescati ai rifiuti delle navi. Per il mancato recepimento di tale direttiva, tra l'altro, avevamo già in corso una procedura di infrazione, per cui il disegno di legge al nostro esame è un aiuto anche in questo senso.

Fino ad oggi, infatti, accadeva una cosa incredibile: anche gli operatori più virtuosi che volevano dare una mano, non avevano la possibilità conferire i rifiuti ad un'isola ecologica e quindi di non essere accusati di abbandono dei rifiuti stessi. Quindi la normativa risolve un problema e incentiva un comportamento corretto. Il disegno di legge, infatti, prevede una serie di norme assolutamente fondamentali: le campagne di informazione, le campagne di sensibilizzazione, la spinta per l'economia circolare, stabilendo altresì un termine entro il quale il Ministero della transizione ecologica dovrà assolutamente indicare le modalità di recupero dei materiali. Tra l'altro, come sappiamo, può anche aiutare ad incentivare altre attività. Pensate a quante reti vengono abbandonate in mare, creando notevoli problemi e che in questo modo possono essere non solo recuperate ma riciclate e i materiali possono essere riutilizzati.

Ora, noi stiamo parlando di un problema che non è piccolo. Il provvedimento lo affronta e mette le basi per iniziare un percorso che è tutto all'interno degli impegni che noi continuamente prendiamo: l'Agenda europea 2030, gli impegni del G20, che qualcuno ha ricordato, e io vorrei aggiungere anche quelli, che speriamo portino a qualche risultato, della COP26. Si tratta di impegni volti a salvaguardare i nostri ecosistemi e la biodiversità. Stiamo parlando del 71 per cento della superficie terrestre. Il 95 per cento delle acque di tutto il pianeta sono costituite dal mare, dunque capite quanto sia cruciale intervenire, salvaguardare, riuscire a fare operazioni che salvino un elemento vitale per la sopravvivenza sul pianeta.

Il mare certo ha tanti problemi, non solo legati ai rifiuti. Pensiamo a cosa significa, rispetto ai cambiamenti climatici, il processo di acidificazione che purtroppo sta producendo una serie di danni quali la cancellazione di particolari ecosistemi. Penso, per esempio, al nostro Mediterraneo, anche al largo della Campania, a tutto il sistema dei coralli. Noi abbiamo una serie di problemi rispetto ai quali è ancor più necessario mettere in campo interventi e impegni precisi. Ringrazio la 13a Commissione, la sua Presidente e la relatrice, che non hanno soltanto preso atto del disegno di legge approvato dalla Camera, ma hanno apportato una serie di modifiche veramente importanti e cruciali. Penso, per esempio, alla questione delle microfibre: noi non ci rendiamo conto di cosa significa non solo l'etichettatura, ma la campagna di informazione, perché cittadini non si rendono conto. Noi dobbiamo mettere in campo operazioni che dipendono certamente dai legislatori e dai decisori politici, che devono assumere dei provvedimenti, ma dobbiamo legare questi al coinvolgimento dei cittadini, alle campagne di informazione. L'articolo introdotto è quindi assolutamente cruciale perché, soprattutto con la questione dell'etichettatura, fa capire cosa ci mettiamo addosso e cosa significa l'utilizzo in un modo o in un altro. Sembrano piccole cose, ma sono importanti.

La maggior parte dei problemi relativi al mare - entro così nell'altro problema, che riguarda l'impatto sulla salute delle persone - riguarda le microfibre, che finiscono nella catena alimentare dei pesci e quindi in quella delle persone. Noi non ci rendiamo conto dell'impatto di questi rifiuti, delle microplastiche, di questi frammenti. Pensate, per esempio, all'operazione che abbiamo fatto su tutta la parte cosmetica: nessuno si rendeva conto che per farci belle producevamo un danno al mare.

Il disegno di legge in esame ha quindi il merito di fare qualcosa di concreto, perché con l'articolo 2 si fa una cosa concreta e si offre un'opportunità: si equiparano i rifiuti accidentalmente pescati a quelli delle navi, si dà la possibilità di conferire correttamente nelle isole ecologiche, si interviene sull'economia circolare, perché si indica anche l'obiettivo di riciclare e di recuperare; si incentivano altresì i pescatori, non solo perché ovviamente il costo è messo a carico della collettività, della fiscalità generale, ma si fa anche un'altra operazione dicendo che se si recupera, se si utilizza materiale a basso impatto ambientale, si è riconosciuti, si ha un elemento ulteriore di riconoscimento. Non è un caso.

Tutti voi avete ricevuto un appello - un piccolo filmato - sul presente disegno di legge, che ha visto protagonisti non solo le associazioni ambientaliste, ma tutti gli operatori del mare. Questo per far capire che, con un lavoro corretto dal punto di vista istituzionale e legislativo, ma sul campo, è possibile realizzare operazioni virtuose. In questo senso, il tavolo previsto dal disegno di legge è assolutamente cruciale.

Sappiamo tutti che non è sufficiente, ma è un passo molto importante e significativo. Mi riferisco ad esempio, all'intervento previsto all'articolo 14 sull'acquacoltura, agli indirizzi sugli impianti di desalinizzazione introdotti alla Camera e a quello che i fiumi portano nel recupero; soprattutto si indica a tutti i soggetti, agli operatori economici e dal volontariato e alle associazioni ambientaliste di tutela del mare, di poter lavorare tutti insieme, perché salvare il mare è un pezzo fondamentale della possibilità di salvare la biodiversità e la vita sul pianeta. Per questo motivo sono molto contenta di annunciare il voto favorevole del Gruppo. *(Applausi)*.

**GALLONE (FIBP-UDC)**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**GALLONE (FIBP-UDC)**. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, quella di oggi è comunque una bella giornata per il Senato, per il Parlamento tutto e per ognuno di noi, noi che siamo la voce dei cittadini e che oggi, mentre è in corso a Glasgow la COP26 e si è appena conclusa a Roma la riunione del G20, facciamo anche in quest'Aula la nostra parte, approvando quattro provvedimenti, uno più importante dell'altro.

La scorsa settimana ci siamo lasciati con l'approvazione della legge di delegazione europea e di tutte le direttive con finalità ambientale; poi abbiamo approvato la legge costituzionale sull'insularità, a tutela delle nostre splendide isole maggiori, la Sardegna e la Sicilia; infine, abbiamo votato in terza lettura la legge costituzionale in Costituzione per introdurre la tutela dell'ambiente, degli ecosistemi e degli animali. Oggi ci apprestiamo a licenziare una legge attesissima, la cosiddetta legge salva mare, alla quale anche Forza Italia ha lavorato e ha dato il proprio contributo.

Si tratta di provvedimenti importanti, tutti finalizzati a rafforzare gli impegni per portare l'Italia a diventare Paese sensibile, nel senso più compiuto del termine, nei confronti dell'ambiente e della sua tutela. Sono provvedimenti che naturalmente non risolvono *d'emblée* tutti i problemi connessi ai cambiamenti climatici, alle questioni energetiche e alla salvaguardia del nostro pianeta, ma che sono sicuramente un ottimo inizio, una base di partenza necessaria e indispensabile per affrontare in maniera responsabile il lungo periodo di transizione ecologica che stiamo vivendo e che ci dovrà portare a rivedere completamente il nostro sistema di vita e di sviluppo per garantire a noi, ma soprattutto alle future generazioni, una qualità della vita e di benessere in armonia con il nostro pianeta, anzi, direi proprio a garantire la nostra vita sulla terra, nella consapevolezza che, senza un cambio di paradigma rischiamo la vita dell'umanità, perfettamente consapevoli che sarà la terra stessa a rigettarci, perché il mondo non finisce, semmai finisce la specie umana.

Noi dovremmo quindi investire tanto sull'adattamento, sull'innovazione tecnologica, sulla grande alleanza pubblico-privato e sulla formazione, consapevoli che non esistono soluzioni semplici a problemi complessi, ma servono - ripeto - educazione, formazione, esperienza e competenza per non finire nel semplicistico populismo climatico. Educazione e formazione, innanzitutto, e spero che essere ripresi dal proprio figlio per un comportamento scorretto possa valere più delle sanzioni più pesanti.

Questa legge, pur non essendo una delle migliori possibili, è uno *start*. È una legge che sicuramente avrebbe potuto essere più coraggiosa, ma, come si dice, l'ottimo è nemico del bene. Si tratta comunque, com'è evidente, di una serie di azioni concrete con cui l'Italia comincia a rispondere alle direttive europee e dimostra come ogni Nazione possa contribuire a fare la differenza. Quando parlo di ogni Nazione mi riferisco al fatto che, per esempio, la plastica presente nel nostro mare - una quantità enorme - proviene, oltre che dall'Italia, anche da Turchia, Spagna, Egitto e Francia, per cui, senza accordi e concertazioni con gli altri Paesi del Mediterraneo, rischiamo di rendere meno efficaci i nostri interventi.

Oggi parliamo di mare, parliamo della fonte della vita, l'ambiente acquatico da cui ogni essere vivente originariamente si è formato, il grembo materno primordiale. Maltratteremo nostra madre? Potremmo rimanere indifferenti vedendola usata, abusata, violata, trascurata? Io penso di no.

L'Italia è una penisola abbracciata da quel mare che è sempre stato tanto generoso per la pesca, per il turismo, per il trasporto e i collegamenti, per il clima. Le acque territoriali italiane rappresentano un quinto del Mar Mediterraneo e sono uno scrigno di biodiversità unico. Il nostro Paese ha 8.000 chilometri di coste, 32 aree marine protette, 9 arcipelaghi, 27 isole minori abitate, oltre 500 porti e approdi. Sono 200.000 le imprese italiane blu che producono il 3 per cento del nostro prodotto interno lordo. Inoltre, la nostra posizione ci rende promontorio d'Europa nel Mediterraneo; siamo, di fatto, la cerniera nelle politiche euromediterranee.

L'ecosistema marino produce più del 50 per cento dell'ossigeno che respiriamo e assorbe il 30 per cento della CO<sub>2</sub> prodotta, ma solo se è in buona salute. Ecco perché l'inquinamento è una piaga dolorosissima ed ecco perché è necessario agire. Da 5 a 13 milioni di tonnellate di plastica ogni anno in mare, quantità inimmaginabili.

Il disegno di legge salva mare è un primo passo, lo ribadisco. Non nascondiamo che l'avremmo voluto ancora più esteso, ma sicuramente potrà diventare uno strumento efficace e concreto per cominciare a realizzare anche quello che ci chiede l'Europa con il *green deal* e la *mission healthy oceans*. Le acque territoriali italiane rappresentano un quinto del Mar Mediterraneo, scrigno di biodiversità uniche.

Nel Mediterraneo quasi tutti i pescatori pescano rifiuti, la maggior parte dei quali (più del 70 per cento) è composta da plastica. In tutte le specie ittiche analizzate è stata riscontrata la presenza di plastica nello stomaco. In media due pesci su dieci ingeriscono da una a cinque microplastiche e noi con loro, ovviamente.

Il disegno di legge salva mare, come già detto, consentirà ai pescatori di portare a terra la plastica recuperata con le reti, attualmente ributtata in mare per non commettere il reato di trasporto illecito di rifiuti; anche se spero, come ha detto qualche collega prima, di non sentirli più definire, come in passato, spazzini del mare, ma operatori che svolgono un servizio civile per tutti noi. (*Applausi*).

Il testo, poi, si occupa di dissalatori, di educazione e di campagne di pulizia, di inquinamento da

microfibre, di posidonia oceanica, di tanto altro. Il disegno di legge salva mare contiene anche norme volte a incentivare la raccolta volontaria di rifiuti presenti sia in mare, sia nelle acque interne, anche da parte di enti e associazioni, e norme volte a incentivare l'economia circolare, ossia il riciclo dei materiali recuperati.

A questo proposito desidero sottolineare un importante impegno di Forza Italia e una grande vittoria, secondo noi, in nome di tutti i balneari e dei cittadini delle città costiere. (*Applausi*). E guardo il collega Mallegni, da sempre sostenitore di questa possibilità, insieme al collega Gasparri e ad Anna Maria Bernini, *in primis*, che è il nostro condottiero. (*Applausi*).

Questo passaggio consentirà di risparmiare centinaia di milioni che pesavano nelle tasche dei cittadini. Mi riferisco allo smaltimento delle alghe sulle spiagge. L'articolo 5, infatti, norma la gestione delle biomasse vegetali, consentendo la possibilità del mantenimento *in loco* o del trasporto in impianti di gestione dei rifiuti o la reimmissione nell'ambiente naturale anche mediante il riaffondamento in mare o il trasferimento nell'area retrodunale, previa vagliatura finalizzata alla separazione della sabbia dal materiale organico, con la finalità del recupero per il ripascimento dell'arenile; quindi un cerchio perfetto.

Il disegno di legge prevede anche disposizioni volte ad evitare la diffusione nell'ambiente acquatico di microfibre provenienti dal lavaggio di tessuti sintetici ed altre in tema di educazione ambientale nelle scuole. Questa è la cosa più importante.

A proposito di educazione, ringrazio di cuore le tante associazioni e, in particolare, «Mare vivo» per l'opera costante di sensibilizzazione che ci ha portato finalmente a chiudere oggi questa norma, a partire dalle azioni contro gli odiosi mozziconi, lanciati negligenemente in mare col famoso gesto o abbandonati accesi nella sabbia oppure spenti e incastonati negli scogli.

Sappiamo tutti bene che la quantità degli scarti è talmente grande che negli oceani si sono formate, per effetto delle correnti, zone di addensamento dei rifiuti che creano vere e proprie isole che, se sono più pesanti, tendono a depositarsi sul fondo, con conseguenze facilmente immaginabili sulla fauna e sulla flora marine.

A questo punto non posso esimermi dallo stigmatizzare i comportamenti non omogenei senza i quali nessuna legge nazionale potrà avere il giusto riscontro. Lo stesso dicasi per quelli non uniformi dei diversi Paesi.

Ormai non sfugge a nessuno ed è chiaro a tutti che l'Europa è il continente che si sta dando più da fare per contrastare i cambiamenti climatici e per mettere in atto azioni concrete, però senza reciprocità delle regole e senza impegni condivisi non si riuscirà a ottenere risultati concreti fino a che Cina, India e Russia continueranno a chiamarsi fuori letteralmente fregandosene... (*Il microfono si disattiva automaticamente*). Sarà come pestare l'acqua in un mortaio. Ora, quindi, l'impegno dovrà essere bifronte.

Proprio in virtù del profondo amore che nutriamo per il *Mare Nostrum* ed essendo pronti a trovare risorse all'interno del PNRR e nella legge di bilancio, annuncio il voto favorevole di Forza Italia. (*Applausi*).

[BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, vorrei sgombrare il campo subito visto quanto dirò dopo.

Il voto della Lega al provvedimento sarà favorevole, convinto e consapevole. È convinto nonostante alla Camera il Gruppo Lega si sia astenuto: riteneva che il testo potesse essere migliorato. Sono cose che spesso si dicono ma che non sempre si fanno; invece, noi non ci siamo sottratti; abbiamo partecipato al percorso emendativo. Abbiamo lavorato fianco a fianco con i colleghi della Commissione ambiente e molti emendamenti sono stati comuni. Per questo vorrei ringraziare la presidente, tutte le altre forze politiche e la relatrice perché, al di là dei numerosi scontri che avvengono in Commissione poiché le sensibilità non sono mai le stesse, questo è stato uno dei provvedimenti che ha visto una condivisione e una coesione importante. Ha visto il Parlamento fare la propria parte.

Siamo di fronte a un testo che in seconda lettura non arriva blindato: lo abbiamo migliorato e tornerà alla Camera. Abbiamo fatto qualcosa di importante, ma di simbolico. Dico questo perché sia la relatrice che il collega Cucca hanno fornito in parte dei dati. Parlo di parzialità perché nel *dossier* che il Senato ci ha messo a disposizione, sempre molto ricco di informazioni per comprendere la portata dei provvedimenti, manca un dato fondamentale.

Mi riferisco alla portata. Sapete quanto pesa complessivamente tutta la plastica che finisce in mare non dall'Italia, ma dal continente europeo? Pesa lo 0,28 per cento del totale. (*Applausi*). Noi non saremmo neanche presi in considerazione dall'errore statistico. C'è qualche partito che siede oggi in Parlamento e che non si sa se esista o meno perché l'errore statistico è al 2 per cento; noi siamo allo 0,28 per cento. Tutti si sono concentrati sul fatto che l'85 per cento dei rifiuti che si trovano in mare siano costituiti da plastica, ma nessuno ha detto che quello 0,28 per cento dell'intero continente europeo è 3.900 tonnellate.

Noi stiamo facendo tutto questo in Italia, senza considerare che dei primi 120 fiumi che inquinano - è la terza volta che lo dico in Assemblea e non mi stancherò mai di ripeterlo - 103 sono in Asia, otto in Africa, otto nell'America centrale e nel Sud e uno solo, il Danubio, in Europa. Ciò non toglie nulla alla portata valoriale e simbolica di quanto stiamo facendo, alle campagne di sensibilizzazione, al fatto che i cittadini e gli alunni delle scuole parteciperanno ad altri concorsi e vinceranno altri premi, però un voto consapevole significa avere contezza di ciò che stiamo votando e di quale sia la portata. (*Applausi*).

Penso che abbiamo fatto qualcosa di buono più che per il mare o gli oceani in senso lato per i nostri pescatori, per i nostri porti, per i cittadini e per una categoria che non è stata considerata, ovvero per tutti i nostri operatori turistici, i balneari e coloro che gestiscono delle attività. Questo perché magari anche solo pochi grammi o pochi etti di plastica, se li vediamo spiaggiati a deturpare un panorama o una spiaggia, costituiscono comunque un problema che va ben al di là del loro peso e della percentuale che rappresentano. Si tratta, quindi, sicuramente di una buona misura per le nostre spiagge e per il nostro mare, ma non per quei mari o per quelle isole gigantesche che gridano vendetta e che rappresentano una vergogna su scala planetaria. Potete essere sicuri, infatti, che anche se non avessimo sostituito gli *shopper* - misura valida - con i sacchetti biodegradabili gettati nei mari italiani, ne sarebbero comunque arrivati tanti di sacchetti di plastica nell'Oceano a ingrandire quell'isola grande quanto intere nazioni. Questo ce lo dobbiamo dire.

Si tratta di qualcosa di buono, non voglio dire di irrilevante, ma che sicuramente non pesa in maniera determinante su tutto quello che è stato fatto. Questo potrebbe ingenerare due equivoci pericolosissimi: da un lato la convinzione di aver già fatto tutto quello che potevamo e di non avere altro da fare, dall'altro la demonizzazione - ma questo non è l'unico provvedimento a farlo, perché lo fa anche quello della campagna *plastic free* - un prodotto ed un materiale come la plastica che di per sé non è negativo nemmeno per l'ambiente. Bisognerebbe fornire non i numeri, ma le informazioni e i dati concreti, ad esempio, su quanto inquinerebbe di più un'auto se togliessimo i 250 chili di plastica che ci sono dentro e la sostituissimo con altri materiali: inquinerebbe di più perché occorrerebbe più carburante. (*Applausi*). Quanto cibo si sprecherebbe in più, se si eliminasse su scala planetaria la plastica dai contenitori, dalle vaschette per determinati prodotti? Quanto tornerebbe indietro la medicina se eliminassimo la plastica da alcuni degli strumenti e dei materiali che nella medicina hanno fatto la differenza in generale e in particolare durante l'emergenza Covid? Certo, se poi i cittadini sono maleducati e le istituzioni non sono pronte e milioni di mascherine finiscono gettate in maniera non conforme è un problema, ma non dipende dal materiale, bensì dall'educazione e - aggiungo io - anche dalla preparazione, ad esempio, degli enti locali e delle reti e questo vale, ovviamente, non solo per la plastica, ma anche per tantissimi altri prodotti.

Se ci sono intere Regioni d'Italia che non hanno isole ecologiche, che non hanno centri di raccolta, se ci sono amministrazioni comunali che non sono in grado di offrire ai propri cittadini la possibilità di raccogliere, e questo vale soprattutto per i RAEE, ci si concentra sulla plastica, ma non è che se il vetro, i televisori, i frigoriferi o le gomme delle auto finiscono in mare facciano un danno minore. Sicuramente non risolviamo magicamente il problema con un provvedimento come questo.

Sicuramente non era un motivo per non farlo, ma voglio solo dare uno spunto di riflessione, fornire un'informazione ai colleghi, ma sicuramente molti ne saranno a conoscenza. Un paio di anni fa il «National Geographic» dedicò un articolo a delle cooperative di pescatori dello stato del Kerala in India che tutte le mattine - 5.000 pescatori, al tempo - partivano e non imprecavano più quando pescavano rifiuti, in particolare in plastica, perché facevano parte di un progetto pilota per il quale venivano pagati per recuperare la plastica in mare e diventare pescatori di rifiuti, che non è un'offesa. Ho sentito definire questi pescatori spazzini del mare, ma non credo sia la definizione adatta. Credo che un progetto come questo nobiliti, eventualmente, in alcuni casi, un ruolo come quello che stanno svolgendo.

Ebbene, è un piccolo progetto, che peraltro è richiamato anche a livello europeo dalla Svezia e dalla Gran Bretagna e da alcune associazioni, queste sì positive. Infatti, di ONG ce ne sono tante, non ci sono solo quelle che si muovono in determinati settori sicuramente più redditizi, ma ce ne sono altre che magari mettono a disposizione la tecnologia, l'impegno e i volontari per fare qualcosa di buono. Caso vuole che quei pescatori che hanno iniziato si siano rivolti - pensate un po' - non al Ministro dell'ambiente del loro Stato, ma al Ministro del turismo. Questo per dire che il problema riguarda l'ambiente, ma riguarda anche la tutela delle bellezze naturali e del pianeta anche in funzione turistica. Allora perché non si sente mai parlare, in tema di cooperazione internazionale, di progetti in tante materie e direzioni, magari incentivando e favorendo la collaborazione fra le nostre aziende e ciò che certe organizzazioni riescono a fare e mettere in campo? Si dovrebbe fare in modo che ciò diventi un'occasione di guadagno, crescita imprenditoriale ed economica e sviluppo sul piano della ricerca per le nostre aziende e per quelle europee, al fine di fornire il supporto necessario affinché quelle isole in mezzo all'Oceano non siano più prese come esempio negativo. Occorre che si cominci non a ridurre la plastica che le ingrandisce, ma ad aggredirla e a pulire il mare, magari prendendo in considerazione, anche in questo caso a livello internazionale non essendoci confini, il fatto che ambiente ed economia possono andare a braccetto e che la ricerca, così come lo sviluppo e l'impresa possono essere un'occasione di crescita a livello mondiale. L'Italia, che tante volte in molti settori è stata all'avanguardia, potrebbe esserlo anche in questo campo. *(Applausi)*.

QUARTO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUARTO (M5S). Signor Presidente, l'uomo bulimico ha costruito tanto, troppo, e l'ha fatto in gran parte con modelli di produzione e consumo lineari, depauperando risorse naturali, generando rifiuti e inquinando tutte le matrici ambientali.

Ciò che l'uomo ha costruito finora supera l'intera biomassa planetaria. All'inizio del ventesimo secolo il costruito valeva il 3 per cento della biomassa della terra; nel 2020 abbiamo superato il 100 per cento, con oltre 1.000 miliardi di tonnellate. La massa della sola plastica è maggiore di quella di tutti gli animali esistenti. Anche grandi e utili invenzioni diventano dannose per scelte economiche sbagliate.

È il caso della plastica. L'italiano Giulio Natta nel 1963 vinse il premio Nobel per la chimica per l'invenzione del polipropilene isotattico. «E mo...e mo...Moplen», inconfondibile, leggero e resistente, pubblicizzato nel Carosello dal mitico Gino Bramieri, divenne uno dei simboli del *boom* economico degli anni Sessanta.

Oggi la dispersione della plastica nell'ambiente è uno dei problemi planetari più inquietanti. Nonostante le mature e vantaggiose tecnologie per il riciclo della plastica, l'OCSE stima che solo il 15 per cento viene riciclata, il 25 per cento bruciata negli inceneritori e il 60 per cento tombata nelle discariche. Dei 310 milioni di tonnellate prodotte ogni anno, 8 milioni finiscono in mare (un camion al minuto) e ben 230.000 nel Mediterraneo. L'Italia, con le sue 34.000 tonnellate, detiene il secondo posto come Nazione inquinatrice del *Mare Nostrum* "plasticum". Qui poi si accumulano 13.000 tonnellate di microplastiche l'anno.

Si va così a compromettere una risorsa planetaria vitale. Il mercato stimato delle risorse industrie marine e costiere vale infatti 3.000 miliardi di dollari l'anno, pari al 5 per cento del PIL globale, e 3 miliardi di persone dipendono dagli oceani come risorsa primaria di proteine. Il 40 per cento del mare è però pesantemente influenzato dalle attività umane. La plastica galleggia, è in sospensione e giace

sui fondali; provoca la morte di milioni di animali e impoverisce l'ecosistema e la biodiversità. È nei pesci che mangiamo, nel sale e nell'aria che respiriamo. Di questo passo, nel 2050 il mare conterrà più plastica, che pesci.

Il MoVimento 5 Stelle si sta valorosamente opponendo a tale scellerato inquinamento. (*Applausi*). Non assisteremo inermi a quest'assurdo suicidio ambientale. La tutela dell'ambiente è nel nostro DNA. In Parlamento e al Governo con la nostra valorosa paladina, Ilaria Fontana, siamo sul fronte di battaglia contro tutti gli inquinamenti esistenti. Ci siamo già prodigati vietando *shopper* e *cotton fioc* di plastica, oltreché i cosmetici con microplastiche. È stato varato un credito d'imposta del 36 per cento per imballaggi in plastica differenziata e biodegradabili. Nel decreto clima sono stati incentivati i prodotti sfusi e alla spina, ma non basta: occorrono altre misure. Bisognava poi porre fine all'intollerabile e inaudita pratica di ributtare in mare i rifiuti involontariamente pescati, per via delle gravi sanzioni se portati a terra.

Ci voleva una legge che potesse decisamente intervenire per arginare l'inquinamento del mare e bonificarlo. È così nato il disegno di legge salva mare, fortemente voluto dall'ex ministro dell'ambiente Sergio Costa, al quale va tutto il nostro riconoscimento. (*Applausi*). Con questa legge ci poniamo l'obiettivo di risanare l'ecosistema marino, promuovendo l'economia circolare e sensibilizzando la collettività per prevenire gli abbandoni di rifiuti nelle nostre acque. Si introducono le definizioni di rifiuti accidentalmente pescati e di rifiuti volontariamente raccolti (volontariamente raccolti non solo durante apposite campagne di pulizia, ma, in virtù di un mio emendamento, anche mediante sistemi di cattura fissi, opportunamente posizionati in modo che non interferiscano con le funzioni ecosistemiche dei corpi idrici). Ciò può essere molto utile anche per evitare l'accumulo di rifiuti in punti con perdita di energia del deflusso delle acque, che notoriamente possono causare alluvioni. Quindi è un mezzo di prevenzione contro il dissesto idrogeologico.

A tal proposito, grazie a un altro emendamento, il Mite dovrà avviare una campagna sperimentale triennale, finanziata con 6 milioni di euro, per il recupero dei rifiuti galleggianti nei fiumi, compatibile sempre con le esigenze idrauliche di tutela degli ecosistemi. Si stabilisce che i rifiuti accidentalmente pescati siano equiparati a quelli delle navi e conferiti separatamente, previa pesatura e in modo gratuito all'impianto portuale di raccolta. Per tale attività non è necessaria l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali. Si demanda poi a un decreto del Mipaaf, di concerto con il Mite, l'individuazione anche di misure premiali per incentivare la raccolta di rifiuti a mare.

Potranno poi essere avviate campagne di pulizia su iniziativa dei Comuni, degli enti gestori delle aree protette, delle associazioni ambientaliste e di categoria e di altri soggetti individuati dalle autorità competenti. Nell'ottica della promozione dell'economia circolare, al fine di promuovere il riciclaggio della plastica e dei materiali incompatibili con il sistema marino, il Mite dovrà stabilire criteri e modalità con cui quelli accidentalmente pescati e volontariamente raccolti cessano di essere qualificati come rifiuti, entro sei mesi dall'approvazione della legge. Vengono definite norme per la gestione delle biomasse vegetali spiaggiate, al fine della loro reimmissione nell'ambiente naturale. Sono inoltre previste adeguate forme di pubblicità circa le modalità di conferimento dei rifiuti, indirizzate ai pescatori e agli operatori del settore. Nelle scuole - altra misura molto importante - verranno promosse attività di sensibilizzazione sulla conservazione dell'ambiente, del mare e delle acque interne, nonché sulle corrette pratiche di conferimento dei rifiuti e di recupero e riuso dei beni. Si stabiliscono disposizioni per l'etichettatura dei materiali che rilasciano microfibrilla, particolarmente dannosa se proveniente dal lavaggio dei tessuti. Al fine di tutelare l'ambiente marino e costiero, viene introdotta la preventiva valutazione di impatto ambientale per gli impianti di desalinizzazione. Si istituisce poi presso il Mite un tavolo interministeriale al fine di coordinare l'azione di contrasto dell'inquinamento marino, di ottimizzare l'azione dei pescatori e di monitorare l'andamento del recupero dei rifiuti. Lo stesso Mite, poi, dovrà relazionare ogni anno alle Camere lo stato di attuazione della legge salva mare.

In buona sostanza, la legge salva mare è uno strumento efficace e concreto per il recupero della plastica a mare, ma anche per impedirne l'arrivo. Era in attesa dell'esame dell'Assemblea da metà luglio, tanto che Marevivo, Assonave, Assoport, Confindustria nautica, Confitarma, Federpesca, Lega Navale e Lega Vela in un videomessaggio chiedono con forza al Parlamento l'approvazione immediata



della legge salva mare.

Grazie all'impegno del MoVimento 5 Stelle e alla proficua interlocuzione con il Mite, avvenuta tramite la sottosegretaria Ilaria Fontana, che ringrazio per la sensibilità e la tenacia (*Applausi*), il provvedimento arriva finalmente in porto. Oggi il MoVimento 5 Stelle si schiera con i reali bisogni della gente, che è ciò che fa sempre, dal primo momento, per la tutela dell'ambiente, per la vita e per quel necessario e indifferibile patto intergenerazionale che presuppone uno sviluppo ecosostenibile. Pertanto, con determinazione, convinzione e soddisfazione, il MoVimento 5 Stelle vota per salvare il mare. (*Applausi*).

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 1571, nel testo emendato per effetto delle modifiche introdotte dalla Commissione.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 674 e 1503.

### **Sui lavori del Senato**

**PRESIDENTE**. Ha chiesto di intervenire il presidente della 1a Commissione permanente, senatore Parrini, per riferire in ordine al disegno di legge n. 2394. Ne ha facoltà.

**PARRINI (PD)**. Signor Presidente, la Commissione ha iniziato nella seduta di oggi pomeriggio l'esame degli emendamenti residui; non abbiamo ancora potuto terminare, ma credo che potremo farlo entro questa sera. Chiedo quindi un altro po' di tempo.

**PRESIDENTE**. Ne prendiamo atto, presidente Parrini. (*Brusio*).

Invito i senatori del Gruppo MoVimento 5 Stelle a lasciar proseguire con ordine la seduta.

### **Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno**

**BALBONI (FdI)**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**BALBONI (FdI)**. Signor Presidente, il 9 novembre 1989 cadeva il Muro di Berlino, costruito nel 1961, di notte, dalla Germania comunista dell'Est, la cosiddetta Repubblica Democratica Tedesca, che non aveva assolutamente nulla di democratico. Fu costruito per impedire la fuga dei tedeschi verso la Germania dell'Ovest, verso la libertà e la democrazia: una ferita che per trentatré anni è stata il simbolo della divisione dell'Europa e dell'oppressione del totalitarismo stalinista sui nostri fratelli dell'Est Europa, sfortunati perché, anziché essere liberati alla fine della Seconda guerra mondiale, sono caduti sotto il dominio di una dittatura ancora più feroce, contro la quale avevano combattuto. (*Applausi*). Centinaia furono i morti nel tentativo di passare quel muro, migliaia le famiglie divise e milioni i tedeschi che per trentatré anni hanno dovuto subire la privazione della libertà, di pensiero, di espressione e di movimento: insomma, di ogni forma di libertà.

Sapete come chiamò il governo comunista quel muro? Lo chiamò *antifaschistischer Schutzwall*, cioè muro di protezione antifascista. (*Applausi*). Nulla di nuovo, cari colleghi, nell'uso propagandistico e strumentale dell'antifascismo quale arma impropria di legittimazione del comunismo. Dopo decenni, siamo ancora all'*antifaschistischer Schutzwall* nella testa di troppi esponenti, eredi del comunismo, anche nella democratica Repubblica italiana. Infatti, socialfascisti furono Nenni, Saragat e persino Craxi e fascisti furono i patrioti ungheresi che nel 1956 si immolarono per la libertà e che oggi Fratelli d'Italia ha celebrato con un importante convegno in sala Nassirya e con una mostra che viene inaugurata in questi minuti presso la fondazione Alleanza Nazionale.

Ecco, cari colleghi, è giusto ricordare chi ha lottato e chi si è sacrificato per la libertà ed è giusto ricordare che la democrazia e la libertà non possono avere aggettivi e qualificazioni: o si crede in questi valori o, altrimenti, si fa soltanto sterile propaganda. (*Applausi*).

**PRESIDENTE**. La ringrazio, senatore Balboni, per il suo appassionato intervento.

**ROJC (PD)**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**ROJC (PD)**. Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi ricorrono trentadue anni da un momento storico che ha cambiato il corso dell'Europa e di tutto il mondo occidentale. Ricordare oggi la caduta del Muro di Berlino vuol dire porre al centro della nostra riflessione la storia del Secolo breve, che -

come dice Hobsbawm - ha avuto inizio nel 1914 e si è concluso, appunto, nel 1989, un secolo drammaticamente orgoglioso di se stesso e dei propri orrori.

La mia terra, la città di Gorizia nello specifico, è stata lacerata da una rete metallica che ha diviso ciò che è rimasto unito per secoli e secoli. Chi conosce la storia sa che si può intendere un confine come qualcosa di definitivo, una *finis terrae*, e che la sua caduta può rimettere in discussione punti di vista, ideologie e valori, ma può anche rappresentare il futuro. Winston Churchill ebbe a dire come ci siano luoghi e territori che hanno più storia di quanta ne possano sopportare; è stato così per noi, lungo tutto il confine orientale; è stato così per Gorizia. Oggi, grazie al pensiero, alla forza e alla volontà di personalità di grande spessore umano e politico - tra cui vorrei ricordare il presidente Sergio Mattarella e il presidente Borut Pahor - Gorizia e Nova Gorica sono diventate esempio per il futuro, con l'assegnazione di capitale europea della cultura per il 2025. Questo è un segno per il futuro e per i giovani, una proiezione verso nuovi orizzonti.

**Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 18,20)**

(Segue ROJC). La storia è grande maestra: lo è stata per Gorizia, lo è stata per la Germania e lo è stata per il simbolo che il Muro di Berlino ha rappresentato. Come ebbe a dire nel 1963 John Fitzgerald Kennedy - e come anche noi tutti dovremmo dirci convintamente - «*Wir sind Berliner*», ricordando i nuovi muri che crescono da altre parti, nel tentativo di arginare il flusso di uomini, di idee e di valori che nessun muro potrà portare al silenzio. *Ich bin einer Berlinerin*. (Applausi).

**PRESIDENTE**. La ringrazio, senatrice Rojc, per averci ricordato le basi costituenti della nuova Europa, all'indomani della Seconda guerra mondiale, rifondata sui principi della democrazia, della Costituzione e della libertà.

**AIMI (FIBP-UDC)**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**AIMI (FIBP-UDC)**. Signor Presidente, anche da parte del Gruppo Forza Italia, così come lo è stato per altri Gruppi, è doveroso intervenire su questa ricorrenza estremamente importante.

Celebrata agli inizi, l'11 novembre del 1989 fu una data entusiasmante. Ricordo di aver assistito a quei momenti in televisione, ma erano i tempi in cui si era giovani e molti amici partirono in macchina e andarono a vedere ciò che stava avvenendo. Era la fine del muro della vergogna ed era soprattutto la fine di una divisione, quella tra le due Germanie, la divisione dell'Europa: da una parte, il mondo libero, quello occidentale; dall'altra, il mondo oppresso da una tirannia, quella comunista. Furono pagati un prezzo altissimo e un costo umano elevato: 138 morti, dovuti in gran parte ai Vopos, che, appostati sulle torrette di guardia sparavano a coloro che volevano fuggire verso la libertà.

La prima persona a morire fu una donna di una certa età che, cercando di fuggire, si lanciò addirittura dalla finestra. Voglio ricordare in particolare una figura, quella di Jörg Hartmann, che il 14 aprile 1966, all'età di dieci anni, cercò di fuggire e venne ucciso da un cecchino. Ecco, allora c'era una tragedia: quel muro alto 3,60 metri e lungo 154 chilometri era una cosa spettrale, come lo era la vita in quel mondo.

Oggi possiamo festeggiare la libertà e possiamo festeggiare quel momento: il Governo Berlusconi - lo voglio ricordare - con l'appoggio di tutto il centrodestra nel 2005 istituì questa giornata come il Giorno della libertà e vogliamo continuare ad onorarla.

È vero: il comunismo allora portò tante menzogne, tant'è che avevano raccontato che si trattava di una barriera antifascista. Non era così: nessuno voleva andare dall'altra parte, non abbiamo mai visto qualcuno cercare di oltrepassare quel muro; volevano trovare la libertà.

C'è muro e muro, lo voglio dire: ci sono muri che nascono per impedire magari che si arrivi senza documenti o senza alcuna autorizzazione, in maniera clandestina, e ce ne sono altri che invece impediscono al proprio popolo di fuggire. Si tratta di situazioni ovviamente molto diverse.

Oggi abbiamo voluto onorare tale ricorrenza in quest'Aula; mi dispiace però che nelle scuole di ogni ordine e grado non ci siano stati lo stesso interesse e soprattutto la stessa rimembranza di un'occasione che andava invece trattata e considerata per l'alto valore spirituale e umano che ha.

Concludo ringraziando gli artefici di quella liberazione, che sono stati innanzi tutto Giovanni Paolo II e Ronald Reagan, ma anche Michail Gorbačëv.

Grazie, Presidente: ricordiamoci il prossimo anno di dare incarico anche nelle scuole che venga ricordata questa importantissima giornata. (*Applausi*).

[ABATE](#) (*Misto*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ABATE (*Misto*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei sottoporre all'attenzione dell'Assemblea e di tutti la questione della revisione dell'accordo di scambio tra l'Unione europea e gli stati della Comunità per lo sviluppo dell'Africa del Sud in materia di agrumicoltura. A distanza di cinque anni, in questi giorni, tale trattato è in fase di ridiscussione a Bruxelles. La crisi agrumicola dei Paesi europei, *in primis* dell'Italia, si è purtroppo acuita da quando l'Unione europea ha firmato nel 2016 l'accordo di partenariato economico con i suddetti Stati dell'Africa del Sud.

Come avevo segnalato nella risoluzione dell'affare assegnato da me richiesto in Commissione agricoltura, avente ad oggetto proprio le misure per risolvere la grave crisi agrumicola, al secondo posto dei fornitori dell'Italia troviamo il Sudafrica, che, proprio grazie agli accordi commerciali con l'Unione europea, sta incrementando le spedizioni dei suoi agrumi in Europa e in Italia.

I dati dell'Ismea parlano chiaro, rilevando un indotto che vale 37 milioni di tonnellate di prodotto, per un importo di 32 milioni di euro. Questi sono i dati disponibili riferiti alla campagna 2019-2020.

Il Sudafrica di recente ha anche aumentato il suo potenziale produttivo e ha esteso il periodo di produzione. Tale situazione mette a serio rischio l'intero mercato degli agrumi europeo.

Vi è poi un altro problema, che non è meno grave. Dalla firma dell'accordo, sono stati rilevati numerosi parassiti negli agrumi, arrivati con le importazioni dal Sudafrica. Il settore delle arance è molto preoccupato per l'arrivo di agrumi che nascondono la cosiddetta cocciniglia farinosa, mentre il settore dei limoni teme il fungo che causa la macchia nera degli agrumi, il *citrus black spot*: tali parassiti potrebbero entrare nel continente dal Sudafrica e colpire intere zone di produzione europee, distruggendo interi raccolti.

Sembra evidente che i Paesi africani non offrano garanzie ai Paesi europei dal punto di vista delle conseguenze fitosanitarie. Mentre le aziende europee devono rispettare l'esigente modello di produzione comunitario sostenendo altissimi costi, le condizioni commerciali per i Paesi del Sudafrica sono molto vantaggiose, anche nella guerra dei prezzi in atto, che penalizza le aziende italiane.

In conclusione, ho allertato il nostro Ministero, perché in Spagna, attraverso le persone dei Ministri dell'agricoltura e del commercio e delle attività produttive, sono scesi in piazza e andranno in Europa a cercare di rendere meno gravose le condizioni degli accordi.

Ho scritto anche una lettera al ministro Patuanelli, però purtroppo non ho avuto nessuna risposta e non vi è alcuna attività in tal senso. Mi chiedo allora dove siano i nostri Ministri, le associazioni di categoria e il Governo che tutela il *made in Italy*. Mi auguro, visto che ancora c'è tempo, che i soggetti istituzionali che ho nominato non solo diano una risposta a me, perché potrebbero anche non darmela, ma che vadano in Europa a tutelare le nostre produzioni e il nostro *made in Italy*, stabilendo almeno divieti di ingresso degli agrumi dai Paesi extraeuropei, agrumi che dovrebbero essere fermati nel momento in cui inizia la nostra produzione.

Mi auguro che ciò avvenga, visto che siamo ancora in tempo, e il Ministro dell'agricoltura ha il dovere... (*Il microfono si disattiva automaticamente*). (*Applausi*).

[QUARTO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUARTO (*M5S*). Signor Presidente, celebrata ogni 10 novembre, la Giornata mondiale della scienza per la pace e lo sviluppo, proclamata dall'UNESCO nel 2001, sottolinea il ruolo significativo della scienza nella società. È l'occasione per mostrare al grande pubblico la rilevanza della scienza nella nostra vita e per coinvolgerlo in discussioni su questioni scientifiche emergenti. L'iniziativa porta anche una prospettiva unica alla ricerca globale della pace e dello sviluppo. In questa giornata si chiamano a raccolta le esperienze più significative, con l'intento di definire strategie integrate, in cui il progresso scientifico sia al servizio della costruzione della pace e di un futuro migliore per il pianeta e per i suoi abitanti.

Lo scopo della giornata è quello di rafforzare la consapevolezza pubblica del ruolo della scienza per

società pacifiche sostenibili, promuovere la solidarietà per una scienza condivisa tra le Nazioni, rinnovare l'impegno per l'uso della scienza a beneficio della società e richiamare l'attenzione sulle sfide affrontate dalla scienza per aumentare il sostegno allo sforzo scientifico.

Il tema di quest'anno è costruire comunità che si adattano al clima. Con il cambiamento climatico, che sta diventando una seria minaccia per la vita di miliardi di persone e per il pianeta, la celebrazione di quest'anno mette in evidenza l'importanza dell'adattamento al clima, evidenziando alcuni aspetti scientifici chiave e le possibili soluzioni fornite da scienza, tecnologia e innovazione ad alcune delle principali sfide globali che la società sta affrontando oggi.

In conclusione, in questi giorni a Glasgow si stanno discutendo le sorti del pianeta. Come la scienza può trovare soluzioni per l'adattamento al cambiamento climatico, allo stesso modo può trovarle per il contrasto al cambiamento climatico: basta sostenerla, con fiducia. Occorre mettere in atto le necessarie politiche per fermare il suicidio ambientale. Il tempo dei "bla bla bla" è scaduto. È oramai indifferibile un patto intergenerazionale per uno sviluppo ecosostenibile, firmato col sangue. (*Applausi*).

[L'ABBATE](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

L'ABBATE (M5S). Signor Presidente, in questa giornata in cui abbiamo finalmente approvato il disegno di legge salva mare, per noi molto importante, compiendo un'azione in direzione dell'economia circolare, voglio parlarvi del mio territorio, la Puglia, sempre in materia ambientale. Vorrei raccontarvi la storia della discarica Martucci, veramente molto discussa, sulla quale ho anche presentato un paio di interrogazioni in questi anni.

Purtroppo, secondo il piano regionale dei rifiuti, vi è la necessità di avere una discarica e tutti chiaramente stanno guardando alla Martucci. Immaginate quindi la preoccupazione dei cittadini e dei sindaci. Io sono qui per ripetere che, come MoVimento 5 Stelle, dato che è il mio territorio, siamo vicini ai sindaci di Mola, Conversano e Rutigliano, anche perché sono state fatte già delle analisi: l'ARPA le ha svolte, per capire se le matrici ambientali sono veramente inquinate. Vi è infatti la problematica del percolato che, a quanto pare, non viene eliminato e quindi potrebbe aver raggiunto anche la falda. Queste cose devono essere accertate. I Comuni stessi hanno avviato un'indagine supplementare, oltre a quella dell'ARPA, e aspettiamo i risultati il 23 novembre.

Voglio dire che bisogna fare la scelta migliore per l'ambiente e per la salute dei cittadini: noi ci siamo, siamo vicini ai primi cittadini. Quando i dati saranno disponibili, riusciremo a capire che cosa è meglio fare, perché - rendiamocene conto - anche se andiamo avanti con l'economia circolare e con tutto quello che abbiamo detto, il 10 per cento dei rifiuti - ahimè - deve andare in discarica. Questa necessità esiste e, a causa dell'effetto NIMBY, chi vorrà una discarica nel proprio territorio? È quindi importante capire se c'è realmente un pericolo per i cittadini: questo dobbiamo fare. Sicuramente dobbiamo mettere in sicurezza il territorio e la salute dei cittadini tutti: noi ci siamo, valuteremo questi dati che saranno ben sviluppati il 23 novembre e procederemo, magari al loro fianco, per portare avanti sempre la storia della discarica Martucci. (*Applausi*).

#### **Atti e documenti, annuncio**

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### **Ordine del giorno**

##### **per la seduta di mercoledì 10 novembre 2021**

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 10 novembre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

( [Vedi ordine del giorno](#) )

La seduta è tolta (ore 18,34).

*Allegato A*

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare") ( [1571](#) )

ARTICOLI DA 1 A 17 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE  
REDIGENTE

Art. 1.

Approvato

*(Finalità e definizioni)*

1. La presente legge persegue l'obiettivo di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi volti alla prevenzione dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e alla corretta gestione dei rifiuti medesimi.
2. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni previste dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, nonché le seguenti:
  - a) « rifiuti accidentalmente pescati »: i rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune dalle reti durante le operazioni di pesca e quelli raccolti occasionalmente in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune con qualunque mezzo;
  - b) « rifiuti volontariamente raccolti »: i rifiuti raccolti mediante sistemi di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e nel corso delle campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune di cui alla lettera c);
  - c) « campagna di pulizia »: l'iniziativa preordinata all'effettuazione di operazioni di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3;
  - d) « campagna di sensibilizzazione »: l'attività finalizzata a promuovere e a diffondere modelli comportamentali virtuosi di prevenzione dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune;
  - e) « autorità competente »: il comune territorialmente competente;
  - f) « soggetto promotore della campagna di pulizia »: il soggetto, tra quelli abilitati a partecipare alle campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune ai sensi dell'articolo 3, comma 3, che presenta all'autorità competente l'istanza di cui al citato articolo 3, comma 1;
  - g) « imprenditore ittico »: l'imprenditore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;
  - h) « nave »: un'imbarcazione di qualsiasi tipo destinata al trasporto per acqua, compresi i pescherecci, le imbarcazioni da diporto, gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili e le imbarcazioni galleggianti;
  - i) « porto »: un luogo o un'area geografica cui siano state apportate migliorie e aggiunte attrezzature progettate principalmente per consentire l'attracco di navi, compresa la zona di ancoraggio all'interno della giurisdizione del porto.

Art. 2.

Approvato

*(Modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati)*

1. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, i rifiuti accidentalmente pescati sono equiparati ai rifiuti delle navi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, punto 3), della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, e sono conferiti separatamente ai sensi del comma 5 del presente articolo.
2. Per le attività previste dal presente articolo, non è necessaria l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Il comandante della nave o il conducente del natante che approda in un porto conferisce i rifiuti accidentalmente pescati in mare all'impianto portuale di raccolta, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182. Nel caso di ormeggio di un'imbarcazione in aree non comprese nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, i comuni territorialmente competenti, nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani, dispongono, ai sensi dell'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che i rifiuti di cui al comma 1 del presente articolo siano conferiti ad apposite strutture di raccolta, anche temporanee, allestite in

prossimità degli ormeggi.

4. Il comandante della nave o il conducente del natante che approda in un piccolo porto non commerciale, che è caratterizzato soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, conferisce i rifiuti accidentalmente pescati presso gli impianti portuali di raccolta integrati nel sistema comunale di gestione dei rifiuti.

5. Il conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati all'impianto portuale di raccolta, previa pesatura degli stessi all'atto del conferimento, è gratuito per il conferente ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e si configura quale deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera *bb*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alle condizioni previste dall'articolo 185-*bis* del medesimo decreto legislativo.

6. All'articolo 183, comma 1, lettera *b-ter*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il numero 6 è aggiunto il seguente:

« 6-*bis*. i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune ».

7. Al fine di distribuire sull'intera collettività nazionale gli oneri di cui al presente articolo, i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o alla tariffa istituita in luogo di essa ai sensi del comma 668 del medesimo articolo 1 della legge n. 147 del 2013.

8. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 527 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, disciplina i criteri e le modalità per la definizione della componente di cui al comma 7 del presente articolo e per la sua indicazione negli avvisi di pagamento distintamente rispetto alle altre voci, individuando altresì i soggetti e gli enti tenuti a fornire i dati e le informazioni necessari per la determinazione della medesima, nonché i termini entro i quali tali dati e informazioni devono essere forniti. L'Autorità svolge attività di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse relative al gettito della componente tariffaria di cui al medesimo comma 7.

9. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate misure premiali, ad esclusione di provvidenze economiche, nei confronti del comandante del peschereccio soggetto al rispetto degli obblighi di conferimento disposti dal presente articolo, che non pregiudichino la tutela dell'ecosistema marino e il rispetto delle norme sulla sicurezza.

Art. 3.

Approvato

*(Campagne di pulizia)*

1. I rifiuti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), possono essere raccolti anche mediante sistemi di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e nell'ambito di specifiche campagne di pulizia organizzate su iniziativa dell'autorità competente ovvero su istanza presentata all'autorità competente dal soggetto promotore della campagna, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, l'attività oggetto dell'istanza può essere iniziata trascorsi trenta giorni dalla data di presentazione della stessa, fatta salva, per l'autorità competente, la possibilità di adottare motivati provvedimenti di divieto dell'inizio o della prosecuzione dell'attività medesima ovvero prescrizioni concernenti i soggetti abilitati a partecipare alle campagne di pulizia, le aree interessate dalle stesse nonché le modalità di raccolta dei rifiuti.

3. Sono soggetti promotori delle campagne di pulizia di cui al comma 1 gli enti gestori delle aree protette, le associazioni ambientaliste, le associazioni dei pescatori, le cooperative e le imprese di

pesca, nonché i loro consorzi, le associazioni di pescatori sportivi e ricreativi, le associazioni sportive di subacquei e diportisti, le associazioni di categoria, i centri di immersione e di addestramento subacqueo nonché i gestori degli stabilimenti balneari. Sono altresì soggetti promotori gli enti del Terzo settore nonché, fino alla completa operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e le associazioni con finalità di promozione, tutela e salvaguardia dei beni naturali e ambientali e gli altri soggetti individuati dall'autorità competente. Gli enti gestori delle aree protette possono altresì realizzare, anche di concerto con gli organismi rappresentativi degli imprenditori ittici, iniziative di comunicazione pubblica e di educazione ambientale per la promozione delle campagne di cui al presente articolo.

4. Ai rifiuti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 2.

Art. 4.

Approvato

*(Promozione dell'economia circolare)*

1. Al fine di promuovere il riciclaggio della plastica e di altri materiali non compatibili con l'ecosistema marino e delle acque interne, nel rispetto dei criteri di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della transizione ecologica stabilisce i criteri e le modalità con cui i rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell'articolo 184-ter del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 5.

Approvato

*(Norme in materia di gestione delle biomasse vegetali spiaggiate)*

1. Le biomasse vegetali, derivanti da piante marine o alghe, depositate naturalmente sul lido del mare e sull'arenile possono essere gestite con le modalità di cui al presente articolo. Fatta salva la possibilità del mantenimento *in loco* o del trasporto a impianti di gestione dei rifiuti, la reimmissione nell'ambiente naturale, anche mediante il riaffondamento in mare o il trasferimento nell'area retrodunale o in altre zone comunque appartenenti alla stessa unità fisiografica, è effettuata previa vagliatura finalizzata alla separazione della sabbia dal materiale organico nonché alla rimozione dei rifiuti frammisti di origine antropica, anche al fine dell'eventuale recupero della sabbia da destinare al ripascimento dell'arenile. In caso di riaffondamento in mare, tale operazione è effettuata, in via sperimentale, in siti ritenuti idonei dall'autorità competente.

2. Gli accumuli antropici, costituiti da biomasse vegetali di origine marina completamente mineralizzata, sabbia e altro materiale inerte frammisto a materiale di origine antropica, prodotti dallo spostamento e dal successivo accumulo in determinate aree, possono essere recuperati previa vagliatura di cui al comma 1. Tale possibilità è valutata e autorizzata, caso per caso, dall'autorità competente, la quale verifica se sussistono le condizioni per l'esclusione del materiale sabbioso dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o se esso sia riutilizzabile nell'ambito delle operazioni di recupero dei rifiuti urbani mediante il trattamento di cui al codice R10 dell'allegato C alla parte quarta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 ovvero qualificabile come sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184-bis del medesimo decreto legislativo. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, ai prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, depositata naturalmente sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, derivanti dalle operazioni di gestione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzate alla separazione dei rifiuti frammisti di origine antropica, si applica l'articolo 185, comma 1, lettera f), del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio individuano criteri e modalità per

la raccolta, la gestione e il riutilizzo dei prodotti di cui al periodo precedente, tenendo conto delle norme tecniche qualora adottate dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nell'ambito del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 28 giugno 2016, n. 132.

Art. 6.

Approvato

*(Misure per la raccolta dei rifiuti galleggianti nei fiumi)*

1. Al fine di ridurre l'impatto dell'inquinamento marino derivante dai fiumi, le Autorità di bacino distrettuale introducono, nei propri atti di pianificazione, misure sperimentali nei corsi d'acqua dirette alla cattura dei rifiuti galleggianti, compatibili con le esigenze idrauliche e di tutela degli ecosistemi, alla cui attuazione si provvede anche mediante il programma di cui al comma 2.

2. In relazione alle misure di cui al comma 1, entro il 31 dicembre 2021 il Ministero della transizione ecologica avvia un programma sperimentale triennale di recupero delle plastiche nei fiumi maggiormente interessati da tale forma di inquinamento, anche mediante la messa in opera di strumenti galleggianti.

3. Per le attività di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 7.

Approvato

*(Attività di monitoraggio e controllo dell'ambiente marino)*

1. Le attività tecnico-scientifiche funzionali alla protezione dell'ambiente marino che comportano l'immersione subacquea in mare al di fuori degli ambiti portuali, svolte da personale del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, o da soggetti terzi che realizzano attività subacquee di carattere tecnico-scientifico finalizzate alla tutela, al monitoraggio o al controllo ambientale ai sensi di un'apposita convenzione o in virtù di finanziamenti ministeriali si conformano alle linee guida operative adottate con decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, acquisito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e sentito il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

Art. 8.

Approvato

*(Campagne di sensibilizzazione)*

1. Possono essere effettuate campagne di sensibilizzazione per il conseguimento delle finalità della presente legge, delle strategie per l'ambiente marino di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 23 novembre 2017, e degli obiettivi contenuti nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015.

2. Al fine di dare adeguata informazione ai pescatori e agli operatori del settore circa le modalità di conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, sono previste adeguate forme di pubblicità e sensibilizzazione a cura delle Autorità di sistema portuale o a cura dei comuni territorialmente competenti nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche attraverso protocolli tecnici che assicurino la mappatura e la pubblicità delle aree adibite alla raccolta e la massima semplificazione per i pescatori e per gli operatori del settore. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi



provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 9.

Approvato

*(Educazione ambientale nelle scuole per la salvaguardia dell'ambiente)*

1. Il Ministero dell'istruzione promuove, nelle scuole di ogni ordine e grado, la realizzazione di attività volte a rendere gli alunni consapevoli dell'importanza della conservazione dell'ambiente e, in particolare, del mare e delle acque interne, nonché delle corrette modalità di conferimento dei rifiuti, coordinando tali attività con le misure e le iniziative previste, con riferimento alle tematiche ambientali, nell'ambito della legge 20 agosto 2019, n. 92. Il Ministro dell'istruzione tiene conto delle attività previste dal presente articolo nella definizione delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica di cui all'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 92 del 2019. Nelle scuole sono inoltre promosse le corrette pratiche di conferimento dei rifiuti e sul recupero e riuso dei beni e dei prodotti a fine ciclo, anche con riferimento alla riduzione dell'utilizzo della plastica, e sui sistemi di riutilizzo disponibili.

Art. 10.

Approvato

*(Modifica all'articolo 52 del codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)*

1. All'articolo 52, comma 3, del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche in riferimento alle misure per prevenire e contrastare l'abbandono dei rifiuti in mare ».

Art. 11.

Approvato

*(Materiali di ridotto impatto ambientale. Riconoscimento ambientale)*

1. Agli imprenditori ittici che, nell'esercizio delle proprie attività, utilizzano materiali di ridotto impatto ambientale, partecipano a campagne di pulizia o conferiscono i rifiuti accidentalmente pescati è attribuito un riconoscimento ambientale attestante l'impegno per il rispetto dell'ambiente e la sostenibilità dell'attività di pesca da essi svolta.
2. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, disciplina le procedure, le modalità e le condizioni per l'attribuzione del riconoscimento di cui al comma 1 del presente articolo, anche ai fini dei programmi di etichettatura ecologica di cui all'articolo 18, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.
3. È altresì prevista per i comuni la possibilità di realizzare un sistema incentivante per il rispetto dell'ambiente volto ad attribuire un riconoscimento ai possessori di imbarcazione, non esercenti attività professionale, che recuperano e conferiscono a terra i rifiuti in plastica accidentalmente pescati o volontariamente raccolti.

Art. 12.

Approvato

*(Disposizioni in materia di prodotti che rilasciano microfibre)*

1. Ai fini del presente articolo si intende per « microfibra » la particella sintetica di forma fibrosa, dalle dimensioni inferiori a cinque millimetri di lunghezza, che viene rilasciata in acqua attraverso il regolare lavaggio di tessuti in materiale sintetico.
2. A decorrere dal 30 giugno 2021 qualsiasi prodotto tessile o di abbigliamento, che rilasci microfibre al lavaggio, è fabbricato, importato, distribuito, venduto o offerto in vendita in Italia a condizione che riporti nell'etichetta di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, a seconda dei casi, le seguenti indicazioni:
  - a) per il prodotto tessile o di abbigliamento per il quale è consigliato il lavaggio a mano: « Questo prodotto rilascia microfibre ad ogni lavaggio contribuendo all'inquinamento da plastiche del mare. Si consiglia il lavaggio a mano per ridurre il rilascio »;
  - b) per il prodotto tessile o di abbigliamento per il quale è consigliato il lavaggio a secco: « Questo

prodotto rilascia microfibre ad ogni lavaggio contribuendo all'inquinamento da plastiche del mare.

Solo lavaggio a secco »;

c) per il prodotto tessile o di abbigliamento che non rientri nella previsione di cui alle lettere a) o b): « Questo prodotto rilascia microfibre ad ogni lavaggio contribuendo all'inquinamento da plastiche del mare ».

Art. 13.

Approvato

*(Criteri generali per la disciplina degli impianti di desalinizzazione)*

1. Al fine di tutelare l'ambiente marino e costiero, tutti gli impianti di desalinizzazione sono sottoposti a preventiva valutazione di impatto ambientale, di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nell'allegato II alla parte seconda del citato decreto legislativo, dopo il punto 17-bis) è inserito il seguente:

« 17-ter) Impianti di desalinizzazione ».

2. Gli scarichi degli impianti di desalinizzazione di cui al comma 1 sono autorizzati in conformità alla disciplina degli scarichi di cui alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica sono definiti, per gli scarichi di tali impianti, criteri specifici ad integrazione di quanto riportato nell'allegato 5 alla parte terza del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. Gli impianti di desalinizzazione destinati alla produzione di acqua per il consumo umano sono ammissibili:

a) in situazioni di comprovata carenza idrica e in mancanza di fonti idricopotabili alternative economicamente sostenibili;

b) qualora sia dimostrato che siano stati effettuati gli opportuni interventi per ridurre significativamente le perdite della rete degli acquedotti e per la razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica prevista dalla pianificazione di settore;

c) nei casi in cui gli impianti siano previsti nei piani di settore in materia di acque e in particolare nel piano d'ambito anche sulla base di un'analisi costi benefici.

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della salute, sono definiti criteri di indirizzo nazionali sull'analisi dei rischi ambientali e sanitari correlati agli impianti di desalinizzazione nonché le soglie di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui al comma 1.

5. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente articolo gli impianti di desalinizzazione installati a bordo delle navi, come definite all'articolo 136 del codice della navigazione.

Art. 14.

Approvato

*(Termine per l'emanazione del decreto previsto dall'articolo 111 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*

1. Il decreto previsto dall'articolo 111 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

Approvato

*(Tavolo interministeriale di consultazione permanente)*

1. Al fine di coordinare l'azione di contrasto dell'inquinamento marino, anche dovuto alle plastiche, di ottimizzare l'azione dei pescatori per le finalità della presente legge e di monitorare l'andamento del recupero dei rifiuti conseguente all'attuazione della presente legge, garantendo la diffusione dei dati e dei contributi, è istituito, presso il Ministero della transizione ecologica, il Tavolo interministeriale di consultazione permanente, di seguito denominato « Tavolo interministeriale ».

2. Il Tavolo interministeriale, che si riunisce almeno due volte l'anno, è presieduto dal Ministro della transizione ecologica o, in caso di assenza o impedimento del medesimo, da un suo delegato, ed è composto da:

a) tre rappresentanti del Ministero della transizione ecologica;

- b) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
- d) cinque rappresentanti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui due rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
- e) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
- f) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
- g) due rappresentanti del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
- h) cinque rappresentanti degli enti gestori delle aree marine protette;
- i) tre rappresentanti delle regioni;
- l) tre rappresentanti delle cooperative di pesca, due rappresentanti delle imprese di pesca e due rappresentanti delle imprese di acquacoltura.

m) un rappresentante della Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale.  
3. Può essere invitato a partecipare alle riunioni del Tavolo interministeriale, con funzione consultiva, ogni altro soggetto ritenuto utile alla completa rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate.

4. Ai componenti del Tavolo interministeriale non sono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 16.

Approvato

*(Relazione alle Camere)*

1. Il Ministro della transizione ecologica trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attuazione della presente legge.

Art. 17.

Approvato

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Disegno di legge dichiarato assorbito

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il recupero di rifiuti in mare ( [674](#) )

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

*(Modifica all'articolo 256 del decreto legislativo n. 152 del 2006)*

1. All'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1 è inserito il seguente: « *1-bis.* Le pene di cui al comma 1 non si applicano alle imprese di pesca, alle cooperative, consorzi e associazioni tra imprese di pesca e alle organizzazioni di produttori e di pescatori autonomi o subordinati che, nell'esercizio dell'attività di pesca, recuperano rifiuti in mare e li trasportano a terra ».

Art. 2.

*(Modifiche all'articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006)*

1. All'articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo il comma 12-*bis* sono inseriti i seguenti:

« *12-ter.* I rifiuti di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 256 devono essere conferiti in appositi punti di raccolta individuati presso ciascun porto. I comuni stabiliscono i criteri per il conferimento, la gestione e lo smaltimento dei rifiuti di cui al presente comma.

*12-quater.* Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i piani di raccolta dei rifiuti recuperati in mare di cui al comma 12-*ter* ».

Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Dall'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 1 della presente legge non devono derivare

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le regioni provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

---

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1571.

Disegno di legge dichiarato assorbito

Disposizioni per il recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la protezione dell'ecosistema marino ( [1503](#) )

ARTICOLI DA 1 A 5

Art. 1.

*(Finalità)*

1. La presente legge ha come finalità il risanamento e la tutela dell'ambiente marino attraverso il recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare.

2. Ai fini di cui al comma 1, agli imprenditori ittici che recuperano rifiuti solidi dispersi in mare durante l'esercizio dell'attività di pesca è consentito il conferimento dei medesimi, senza alcun onere economico a loro carico, alle isole ecologiche istituite ai sensi dell'articolo 2.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo in conformità ai seguenti principi:

a) limitare la presenza di rifiuti solidi dispersi in mare favorendone il recupero;

b) tutelare la biodiversità e l'ecosistema marino;

c) introdurre nuovi sistemi, debitamente autorizzati, per la raccolta dei rifiuti in mare, unendo la salvaguardia dell'ambiente marino con ulteriori esigenze di natura economico-sociale;

d) sensibilizzare i cittadini sul tema della tutela della biodiversità e dell'ecosistema marino.

Art. 2.

*(Isole ecologiche per la raccolta di rifiuti solidi dispersi in mare)*

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina l'istituzione in ciascun porto, a cura dell'autorità portuale competente, di isole ecologiche idonee ad assicurare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi dispersi in mare e recuperati.

Art. 3.

*(Informazioni agli imprenditori ittici)*

1. L'autorità portuale, anche in collaborazione con le associazioni di categoria della pesca professionale, fornisce agli imprenditori ittici le informazioni concernenti:

a) i dati che evidenziano la necessità del corretto conferimento dei rifiuti recuperati durante l'attività di pesca, nonché della segnalazione delle alterazioni dell'ambiente riscontrate in mare;

b) la localizzazione delle isole ecologiche di cui all'articolo 2;

c) le procedure per il conferimento dei rifiuti solidi recuperati in mare;

d) le indicazioni per la segnalazione delle criticità rilevate nelle procedure di raccolta e di consegna alle isole ecologiche dei rifiuti solidi recuperati in mare.

Art. 4.

*(Credito d'imposta)*

1. Agli imprenditori ittici è attribuito un credito d'imposta nella misura di 40 euro per ogni quintale di rifiuti solidi recuperati in mare durante il regolare esercizio dell'attività di pesca.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative per il riconoscimento e la fruizione dell'agevolazione fiscale di cui al comma 1.

Art. 5.

*(Riconversione delle imprese ittiche)*

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, elabora un piano di interventi per la riconversione delle flotte della pesca e l'orientamento professionale dei pescatori in attività finalizzate alla raccolta di rifiuti solidi dispersi in mare, in conformità ai seguenti criteri:

a) prescrivere le modalità tecniche per la raccolta dei rifiuti solidi dispersi in mare;

b) stimare i costi per riconvertire le flotte della pesca in piattaforme per attività ambientali di pulizia del mare, raccolta di attrezzature della pesca smarrite, osservazione del mare e del suo ecosistema e individuare le relative modalità di finanziamento;

c) individuare le esigenze di formazione dei pescatori necessarie per svolgere l'attività di raccolta dei rifiuti solidi dispersi in mare;

d) prevedere incentivi per la riconversione dell'attività della pesca in attività di raccolta dei rifiuti solidi dispersi in mare.

---

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1571.

*Allegato B*

**Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1571**

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**Integrazione alla relazione orale della senatrice La Mura sul disegno di legge n. 1571**

Il disegno di legge SalvaMare si compone di 17 articoli di cui dieci sono stati aggiunti dalle Commissioni ambiente di Camera e Senato.

L'articolo 1 individua le finalità e introduce alcune definizioni. Più nel dettaglio, il disegno di legge intende contribuire: al risanamento dell'ecosistema marino; alla promozione dell'economia circolare; alla sensibilizzazione della collettività per incentivare comportamenti virtuosi volti a prevenire l'abbandono di rifiuti; alla corretta gestione dei rifiuti.

Quanto alle definizioni, sono di particolare rilievo quelle di rifiuti accidentalmente pescati (cosiddetto RAP) e di rifiuti volontariamente raccolti (cosiddetto RVR), con le quali si fa rispettivamente riferimento: ai «rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune dalle reti durante le operazioni di pesca e quelli raccolti occasionalmente in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune con qualunque mezzo»; e ai «rifiuti raccolti mediante sistemi di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni ecosistemiche dei corpi idrici, e nel corso delle campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune».

L'articolo 2 si occupa delle modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati.

Questa è una norma molto importante nell'ottica di incentivare al recupero dei rifiuti accidentalmente pescati e al loro conferimento agli impianti di raccolta, in quanto consente a chi recupera questi rifiuti di portarli a terra senza il rischio di incorrere in sanzioni.

Il comandante della nave o il conducente della nave conferisce all'impianto portuale di raccolta i rifiuti accidentalmente pescati, separatamente e previa pesatura. Il conferimento è gratuito e i costi di

gestione sono a carico della collettività sotto forma di componente che si aggiunge alla tassa o tariffa sui rifiuti, perché la salute del mare è un interesse di tutti. Si rimetta all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) il compito di stabilire i criteri e le modalità di definizione di tale componente, precisando che la stessa deve essere indicata distintamente dalle altre voci negli avvisi di pagamento, per ovvie ragioni di trasparenza.

I rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti sono inclusi nella definizione di rifiuti urbani, sempre con lo scopo di favorirne il conferimento, e si prevedono misure premiali nei confronti di chi conferisce.

La collaborazione di tutti e, in particolare, dei pescatori è fondamentale per la salute dei nostri mari. Lo ha ribadito anche il Parlamento europeo in una risoluzione del 16 settembre 2021, in cui si legge che «i pescatori sono sempre più coinvolti nella raccolta di tutti i rifiuti marini, comprese tra l'altro le attrezzature da pesca perdute o abbandonate, e che il loro contributo ecologico in tal senso dovrebbe essere riconosciuto, incoraggiato e debitamente ricompensato».

L'articolo 3 disciplina le campagne di pulizia. Più nel dettaglio, la norma rimette ad un decreto la definizione delle relative modalità di svolgimento e detta alcune regole in attesa di tale disciplina.

La categoria dei soggetti promotori è ampia: comprende - ad esempio - i gestori delle aree protette, le associazioni ambientaliste, le associazioni dei pescatori, le cooperative e le imprese di pesca.

Inoltre, si prevede per gli enti gestori delle aree protette la possibilità di realizzare, anche di concerto con gli organismi rappresentativi degli imprenditori ittici, iniziative di comunicazione pubblica e di educazione ambientale per la promozione delle campagne di pulizia.

Infine, la norma precisa che ai rifiuti volontariamente raccolti si applica l'articolo 2.

L'articolo 4, rubricato "Promozione dell'economia circolare", rinvia ad un decreto del Ministro della transizione ecologica per la definizione dei criteri e delle modalità con cui i rifiuti accidentalmente pescati e quelli volontariamente raccolti cessano di essere qualificati di rifiuti.

L'articolo 5 reca disposizioni in tema di gestione delle biomasse vegetali spiaggiate.

L'articolo 6 prevede misure per la raccolta dei rifiuti galleggianti nei fiumi.

La norma è stata introdotta in Commissione ambiente per ridurre l'impatto dell'inquinamento marino derivante dai fiumi.

Un recente studio, a cui hanno partecipato anche il CNR e ISPRA, rivela che ogni anno dai fiumi europei finiscono in mare più di 600 milioni di macrorifiuti galleggianti (maggiori di 2,5 cm), e che otto oggetti su dieci sono di plastica, incluso il monouso, ed il 40 per cento degli oggetti arriva al mare già frammentato.

È evidente che occorre intercettare questi rifiuti prima che arrivino a mare, ma con strumenti che non interferiscono con le funzioni ecosistemiche dei corpi idrici e che tengono conto della continuità fluviale, dei naturali processi di trasporto di sedimenti e di materiale organico, nonché delle migrazioni degli organismi acquatici, e che siano in linea con la pianificazione vigente nazionale ed europea in materia di tutela e gestione integrata delle acque e della mitigazione del rischio idraulico, nonché con le recenti iniziative del ripristino di funzionalità e connettività dei corsi d'acqua. Per queste ragioni in Commissione abbiamo inserito la previsione in oggetto che consente alle Autorità di bacino distrettuale di introdurre nei propri atti di pianificazione misure sperimentali nei corsi d'acqua dirette alla cattura dei rifiuti galleggianti, compatibili con le esigenze idrauliche e di tutela degli ecosistemi.

E abbiamo previsto un programma triennale di recupero delle plastiche nei fiumi più interessati da questa forma di inquinamento, anche con la messa in opera di strumenti galleggianti.

L'articolo 7 si occupa delle attività di monitoraggio e controllo dell'ambiente marino e, in particolare, prevede che le attività tecnico-scientifiche funzionali alla protezione dell'ambiente marino che comportano l'immersione subacquea in mare al di fuori degli ambiti portuali si conformano alle linee guida operative adottate con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili.

L'articolo 8, rubricato "campagne di sensibilizzazione", è stato modificato nel corso dell'esame in Commissione ambiente con lo scopo di assicurare un'adeguata informazione ai pescatori e agli operatori del settore circa le modalità di conferimento dei rifiuti.

Infatti, si prevede che le Autorità del sistema portuale o i Comuni garantiscano adeguate forme di pubblicità e sensibilizzazione. È previsto anche il ricorso a protocolli tecnici per assicurare la mappatura e la pubblicità delle aree adibite alla raccolta e la massima semplificazione per i pescatori e gli operatori del settore.

L'articolo 9 reca disposizioni in tema di educazione ambientale nelle scuole per la salvaguardia dell'ambiente.

Nelle scuole di ogni ordine e grado si promuove la realizzazione di attività per rendere gli alunni consapevoli dell'importanza della conservazione dell'ambiente e, in particolare, del mare e delle acque interne, nonché delle corrette modalità di conferimento dei rifiuti. Inoltre, si promuovono le corrette pratiche di conferimento dei rifiuti, sul recupero e riuso dei beni e dei prodotti a fine ciclo, anche con riferimento alla riduzione della plastica, sui sistemi di riutilizzo disponibili.

L'articolo 10 prevede che, in occasione della celebrazione presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado della "Giornata del mare", le iniziative promosse per la conoscenza del mare facciano riferimento anche alle misure per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in mare.

L'articolo 11 prevede un riconoscimento ambientale in favore degli imprenditori ittici che utilizzano materiali di ridotto impatto ambientale, partecipano alle campagne di pulizia e conferiscono i rifiuti.

Si riconosce, inoltre, ai Comuni la facoltà di attribuire un riconoscimento ai possessori di imbarcazione che recuperano e conferiscono a terra i rifiuti in plastica accidentalmente pescati oppure volontariamente raccolti.

L'articolo 12 reca disposizioni in materia di prodotti che rilasciano microfibre. Questa norma, che è stata inserita nel corso dell'esame in Commissione ambiente, e che si collega al regolamento (UE) 1007/2011, intende fornire informazioni accurate ai consumatori.

Più nel dettaglio, si prevede che la fabbricazione, importazione, vendita o offerta in vendita in Italia di qualsiasi prodotto tessile o di abbigliamento, che rilasci microfibre, è subordinata alla condizione che la relativa etichetta riporti una serie di indicazioni.

L'articolo 13 si occupa degli impianti di desalinizzazione. Si tratta di una norma di particolare rilievo, introdotta alla Camera, che risponde all'esigenza di considerare gli impatti ambientali degli impianti di desalinizzazione, che rappresentano uno strumento per affrontare il problema della siccità e della carenza di acqua, problema destinato ad aggravarsi per effetto del cambiamento climatico.

Come recentemente evidenziato dall'Agenzia europea dell'ambiente nel Report "*Water resources across Europe - confronting water stress: an updated assessment*", siccità e scarsità d'acqua non sono più eventi rari o estremi in Europa e circa il 20 per cento del territorio europeo e il 30 per cento degli europei sono colpiti da *stress* idrico in media ogni anno; inoltre, il maggior impatto è previsto per l'Europa meridionale e sudoccidentale, dove la portata dei fiumi durante l'estate potrebbe diminuire fino al 40 per cento, in uno scenario di aumento della temperatura di 30 °C.

L'esigenza di garantire l'approvvigionamento idrico deve essere bilanciata con l'esigenza di pari rilievo di tutelare gli ecosistemi naturali. E la norma in oggetto rappresenta un primo passo in questo senso. Infatti, per tutti gli impianti di desalinizzazione, colmando una lacuna dell'ordinamento, prevede la preventiva valutazione di impatto ambientale di competenza statale, e per l'autorizzazione dei relativi scarichi rinvia alla disciplina in tema di scarichi di cui alla parte terza del codice dell'ambiente, precisando che il Ministro della transizione ecologica provvederà a definire criteri specifici ad integrazione di quelli già stabiliti dall'allegato 5 (alla parte terza del codice dell'ambiente).

Inoltre, la norma stabilisce, in relazione agli impianti di desalinizzazione per la produzione di acqua potabile, criteri di ammissibilità stringenti perché, se è vero che questi impianti sono volti a soddisfare un bisogno primario, è altrettanto vero che sono strumenti impattanti.

E, nel citato *report*, l'Agenzia lo dice chiaramente laddove precisa che la desalinizzazione sta diventando un'opzione più conveniente e affidabile rispetto ad altre soluzioni per l'approvvigionamento idrico, ma che occorre valutare sempre attentamente gli impatti ambientali della desalinizzazione per quanto riguarda lo smaltimento della salamoia, il consumo di energia e le emissioni di CO<sub>2</sub>.

In conclusione, voglio evidenziare che il tema che affronta l'articolo 13 è complesso e che va affrontato con un approccio olistico, ossia tenendo conto di tutti gli interessi in gioco e di tutti gli impatti. Ha poco senso desalinizzare se questo significa distruggere interi *habitat*.

L'articolo 14, introdotto dalla Commissione ambiente, intende porre rimedio al gravissimo ritardo nell'adozione del decreto per la definizione dei criteri relativi al contenimento dell'impatto sull'ambiente derivante dalle attività di acquacoltura e di piscicoltura, previsto dall'articolo 111 del codice dell'ambiente. Più nel dettaglio, fissa il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del disegno di legge.

Si tratta di una norma estremamente rilevante che richiede un intervento tempestivo del Ministero, visto che sono passati quindici anni dall'entrata in vigore del codice dell'ambiente e il decreto non è stato ancora adottato. In tutti questi anni l'attività di acquacoltura e di piscicoltura sono state esercitate in assenza di criteri di contenimento del relativo impatto sull'ambiente, con effetti facilmente immaginabili sugli ecosistemi marini. Inoltre, questa situazione ha favorito lo sviluppo di attività illecite.

L'articolo 15 istituisce, presso il Ministero della transizione ecologica, il tavolo interministeriale di consultazione permanente, con funzioni di coordinamento dell'azione di contrasto dell'inquinamento marino, anche dovuto a plastiche; di ottimizzazione dell'azione dei pescatori; di monitoraggio dell'andamento del recupero dei rifiuti, conseguente all'attuazione della legge SalvaMare, con diffusione dei dati e dei contributi.

Il tavolo interministeriale ha una composizione variegata, per garantire contributi derivanti da competenze ed esperienze diverse. Più nel dettaglio, è composto da rappresentanti dei Ministeri e, in particolare, del Ministero della transizione ecologica, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dello sviluppo economico, a cui, in Commissione ambiente, abbiamo aggiunto anche un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili; rappresentanti del mondo scientifico, ossia di ISPRA e del Sistema nazionale a rete di protezione dell'ambiente (SNPA) e del CNR. In Commissione abbiamo portato a due i rappresentanti di ISPRA e a 5 quelli del SNPA; rappresentanti del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, dei gestori delle aree marine protette e delle Regioni; rappresentanti del settore della pesca; un rappresentante della Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità del sistema portuale.

La norma consente la partecipazione al tavolo interministeriale di ogni altro soggetto ritenuto utile alla completa rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate.

L'articolo 16 prevede che il Ministro della transizione ecologica presenti una relazione annuale circa l'attuazione della legge SalvaMare.

L'articolo 17 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

### **VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

#### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Accoto, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Bellanova, Binetti, Bini, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Bruzzone, Candura, Cario, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Comincini, D'Alfonso, Dal Mas, De Poli, Di Marzio, Fazzolari, Ferrero, Florida, Galliani, Ghedini, Iori, Iwobi, Marin, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Monti, Napolitano, Nisini, Perosino, Pichetto Fratin, Pirovano, Pittella, Pucciarelli, Renzi, Ronzulli, Sbrana, Sciascia, Segre, Sileri e Vaccaro.

È considerato in missione il senatore Aimi, per attività della 3<sup>a</sup> Commissione permanente.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Ferrazzi, Garavini, Nuges e Pavanelli, per attività della 13<sup>a</sup> Commissione permanente; Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Paroli, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO.

#### **Commissioni permanenti, approvazione di documenti**

La 4a Commissione permanente (Difesa), nella seduta del 28 ottobre 2021, ha approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulle prospettive strategiche della politica di sicurezza e difesa comune dell'Unione europea



(Doc. XXIV, n. 55).

Il predetto documento è inviato al Ministro della difesa.

### **Commissioni permanenti, presentazione di relazioni**

In data 5 novembre 2021, a nome della 4a Commissione permanente (Difesa), la senatrice Pinotti ha presentato, ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del Regolamento, la relazione sulla risoluzione, approvata il 28 ottobre 2021, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulle prospettive strategiche della politica di sicurezza e difesa comune dell'Unione europea (Doc. XXIV, n. 55-A).

### **Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, variazioni nella composizione**

Il Presidente della Camera dei deputati, in data 5 novembre 2021, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale la deputata Renata Polverini, in sostituzione del deputato Paolo Barelli, dimissionario.

### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Senatrice Cirinna' Monica

Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora (2442)

(presentato in data 09/11/2021);

senatrice Leone Cinzia

Delega al Governo per la disciplina relativa alla semplificazione nel settore agricolo e agroalimentare, al sostegno delle tipicità territoriali, delle aree agricole svantaggiate e delle attività multifunzionali delle imprese agricole (2443)

(presentato in data 09/11/2021).

### **Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento**

Il Ministro della difesa, con lettera del 2 novembre 2021, ha trasmesso, per l'acquisizione del parere parlamentare - ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 8/2021, relativo al rinnovamento, potenziamento e supporto logistico integrato linea *tanker heavy multi-role* A.M. (incluso *kit Stratevac*) (n. 321).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 4 novembre 2021 - alla 4ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. La 5ª Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla 4ª Commissione in tempo utile rispetto al predetto termine.

### **Governo, trasmissione di atti**

Il Ministro della difesa, con lettera in data 4 novembre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, le relazioni sull'attività svolta nell'anno 2020, sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e sulla consistenza organica dei seguenti enti, con allegati i rispettivi bilanci di previsione 2021 e bilanci consuntivi 2020:

Lega navale italiana (LNI) (Atto n. 991);

Unione italiana tiro a segno (UITS) (Atto n. 992);

Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA) (Atto n. 993);

Cassa di previdenza delle Forze armate (Atto n. 994)

La predetta documentazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a Commissione permanente.

Con lettere in data 27 e 29 ottobre 2021 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Demonte (Cuneo), Poggiodomo (Perugia), Casamarciano (Napoli), San Marco dei Cavoti (Benevento) e Barletta (Barletta-Andria-Trani).

In data 8 novembre 2021 il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza Unificata in ordine al disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 8

ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali" (2409).

Il documento è stato inviato alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente.

**Governo, trasmissione di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. Deferimento**

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 3 novembre 2021, ha trasmesso le seguenti decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative a cause in cui la Repubblica italiana è parte o adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono deferite, ai sensi dell'articolo 144-ter del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla 14a Commissione permanente:

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 ottobre 2021, causa C-668/19, Commissione europea contro Repubblica italiana. Inadempimento di uno Stato - Articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) - Direttiva 91/271/CEE - Raccolta e trattamento delle acque reflue urbane - Articoli da 3 a 5 e 10 - Assenza di reti fognarie per le acque urbane in taluni agglomerati - Assenza di trattamento secondario o di trattamento equivalente delle acque reflue urbane in taluni agglomerati - Costruzione e gestione degli impianti di trattamento - Controllo degli scarichi provenienti da siffatti impianti - Aree sensibili - Trattamento più spinto delle acque reflue (*Doc. XIX, n. 136*) - alla 2a, alla 6a e alla 13a;

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 ottobre 2021, causa C-561/19, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi Spa contro Rete ferroviaria italiana Spa. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. Articolo 267 del TFUE - Portata dell'obbligo di rinvio dei giudici nazionali di ultima istanza - Eccezioni a tale obbligo - Criteri - Questione relativa all'interpretazione del diritto dell'Unione sollevata dalle parti nel procedimento nazionale dopo che la Corte ha pronunciato una sentenza pregiudiziale in tale procedimento - Mancanza di precisazioni riguardo ai motivi che giustificano la necessità di una risposta alle questioni pregiudiziali - Irrricevibilità parziale della domanda di pronuncia pregiudiziale (*Doc. XIX, n. 137*) - alla 2a e alla 8a;

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 28 ottobre 2021, Cause riunite C-915/19, C-916/19 e C-917/19, Eco Fox Srl e altri contro Fallimento Mythen Spa e altri. Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Consiglio di Stato. Aiuti di Stato - Mercato del biodiesel - Regime di aiuti che istituisce quote di biodiesel esenti dal pagamento dell'accisa - Modifica del regime di aiuti autorizzato - Modifica dei criteri di assegnazione delle quote - Obbligo di previa notifica alla Commissione europea - Regolamento (CE) n. 659/1999 - Articolo 1, lettera c) - Nozione di "nuovi aiuti" - Regolamento (CE) n. 794/2004 - Articolo 4, paragrafo 1 - Nozione di "modifica di un aiuto esistente" (*Doc. XIX, n. 138*) - alla 2a, alla 6a e alla 10a;

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 28 ottobre 2021, causa C-462/20, Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione (ASGI) e altri contro Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia e Ministero dell'economia e delle finanze. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunale di Milano. Direttiva 2003/109/CE - Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo - Articolo 11 - Direttiva 2011/98/UE - Diritti dei lavoratori di paesi terzi titolari di un permesso unico - Articolo 12 - Direttiva 2009/50/CE - Diritti dei cittadini di paesi terzi titolari della carta blu europea - Articolo 14 - Direttiva 2011/95/UE - Diritti dei beneficiari di protezione internazionale - Articolo 29 - Parità di trattamento - Sicurezza sociale - Regolamento (CE) n. 883/2004 - Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale - Articolo 3 - Prestazioni familiari - Assistenza sociale - Protezione sociale - Accesso a beni e servizi - Normativa di uno Stato membro che esclude i cittadini di paesi terzi dal beneficio di una "carta della famiglia" (*Doc. XIX, n. 139*) - alla 1a, alla 2a, alla 3a e alla 11a.

**Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti**

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 5, 8 e 9 novembre 2021, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNPR) per l'esercizio 2019. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 481);

della Cassa di Previdenza delle Forze Armate, per l'esercizio 2019. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 482);

di Enel Società per azioni, per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 483);

della Fondazione La Quadriennale di Roma, per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 484).

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Briziarelli ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00435 del senatore Urraro ed altri.

Interpellanze

[CASTIELLO](#), [CASTELLONE](#), [VACCARO](#), [DONNO](#), [CAMPAGNA](#), [AUDDINO](#), [NOCERINO](#), [FERRARA](#), [PIRRO](#), [ORTIS](#), [MININNO](#), [TRENTACOSTE](#), [LOREFICE](#), [GAUDIANO](#), [DESSI](#), [MARINELLO](#), [GALLICCHIO](#), [LANZI](#), [ROMAGNOLI](#), [SANTILLO](#), [DI GIROLAMO](#), [L'ABBATE](#), [COLTORTI](#), [GARRUTI](#), [PRESUTTO](#), [PUGLIA](#) - *Ai Ministri della salute e dell'interno.* - Premesso

che:

nel giugno 2019 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 126 soggetti, accertando che nell'ospedale "San Giovanni Bosco" di Napoli, facente capo alla ASL Napoli 1, era stata creata la "sede sociale" dell'"alleanza di Secondigliano", cartello criminoso associante le più potenti famiglie camorristiche, la quale svolgeva, tra l'altro, funzioni di ufficio di smistamento degli ammalati e di prenotazione delle visite e delle analisi di laboratorio, cui era possibile accedere senza dover passare per l'ufficio *ticket* e per le liste di attesa;

la commissione di accesso ha riscontrato una situazione di grave e diffusa illegalità, tanto che il prefetto di Napoli ha proposto al Ministro dell'interno il commissariamento della struttura, senza però che il procedimento si sia concluso con questa pur necessaria misura;

nei giorni scorsi, a distanza di oltre un anno, la stessa Procura della Repubblica ha provveduto all'arresto di 46 persone, di cui 36 in carcere e 10 ai domiciliari a conclusione di un'ulteriore inchiesta sul cartello criminale, questa volta riguardante gli ospedali "Cardarelli", "Cotugno", "Monaldi", centro traumatologico ospedaliero e azienda ospedaliera "Federico II";

secondo notizie di stampa, gli investigatori avrebbero scoperto un raccapricciante retroscena: vari dipendenti delle società affidatarie dei servizi, sotto la parvenza di un normale espletamento dell'attività di competenza, facevano da delatori per l'alleanza di Secondigliano, favorendone i disegni criminosi, in particolare segnalando l'avvio di nuovi lavori, per tal modo consentendo all'organizzazione camorristica la richiesta di tangenti sugli appalti;

a causa del mancato commissariamento in relazione alla scandalosa vicenda del San Giovanni Bosco non si è avuto alcun effetto di deterrenza, sicché le associazioni criminali, confidando nell'impunità, hanno esteso l'attività criminosa al punto di coinvolgere anche gli altri ospedali, provocando il secondo, grave intervento della magistratura avveratosi in questi ultimi giorni,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di queste ultime vicende giudiziarie e della circostanza che anch'esse vedono protagonista l'alleanza di Secondigliano, il cartello criminale ben noto da tempo al Ministero dell'interno per la precedente vicenda riguardante il S. Giovanni Bosco;

quali interventi ritengano doveroso eseguire a garanzia dei fondamentali valori, a tutela costituzionale, dell'ordine pubblico e della salute, diritto fondamentale della persona e interesse primario della collettività;

se sia intenzione del Ministro dell'interno nominare una nuova commissione di accesso presso l'azienda sanitaria locale, nella gestione della quale rientrano gli ospedali Cardarelli, Cotugno, Monaldi, CTO e azienda ospedaliera Federico II, alla luce dei nuovi, gravi eventi criminosi verificatisi.

(2-00096)

Interrogazioni

[ALESSANDRINI](#), [BERGESIO](#), [VALLARDI](#), [SBRANA](#), [RUFA](#), [ZULIANI](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

le turbolenze generate sul mercato delle materie prime dal prolungarsi della pandemia hanno avuto ripercussioni importanti sull'andamento dei prezzi delle principali *commodity* alimentari ed in particolare sulla filiera del grano duro e della pasta;

la filiera, già reduce da un anno difficile durante il quale è riuscita a fronteggiare al meglio l'emergenza COVID e a far fronte al picco di domanda dei primi mesi della pandemia, garantendo costantemente le forniture di prodotto, si trova ad affrontare una nuova stagione, segnata dalla difficile reperibilità sul mercato del grano;

nel 2021 il prezzo del grano duro è salito del 60 per cento, arrivando fino a 500 euro a tonnellata. Ci sono stime di un picco fino a 600 euro entro la fine dell'anno;

il costo della materia prima rappresenta mediamente l'80 per cento dei costi totali di produzione di un'azienda molitoria; è evidente come queste nuove condizioni di mercato, unitamente all'incremento dei costi energetici e logistici, oltre ad impattare sulla sull'industria molitoria, rappresentata da tante realtà altamente competitive, avranno ricadute negative sull'intera filiera;

i produttori di pasta e derivati del grano, se fino ad oggi con grande fatica sono riusciti a contenere il prolungato aumento dei prezzi, sono adesso in una situazione di estrema difficoltà davanti ad una crisi divenuta ormai insostenibile, la quale rischia di ripercuotersi negativamente anche sul mondo occupazionale;

l'aumento dei prezzi del grano è stato al centro dell'incontro presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tra il sottosegretario Centinaio e le organizzazioni agricole da cui è emersa la necessità di istituire un tavolo *ad hoc* per la filiera del grano duro per uno sviluppo omogeneo e coordinato delle filiere grano pasta e grano farine;

lavorare in un simile contesto è divenuto estremamente complicato per le imprese, soprattutto per quelle più piccole che hanno mezzi e risorse limitati; tali aumenti sono chiaramente dovuti ad una serie di fattori oggettivi, anche se molte questioni hanno senza dubbio un carattere strutturale, legate in primo luogo alla non autosufficienza dell'Italia nella produzione di grano duro, e di natura speculativa, si chiede di sapere quali azioni il Ministro in indirizzo intenda mettere in campo per garantire un'equa remunerazione dei fattori produttivi all'interno della filiera del grano duro, anche valutando forme di ristoro, andando poi a monitorare le cause che determinano l'instabilità del mercato e che minano la competitività e il buon andamento di tutta la filiera.

(3-02919)

[MARINO](#), [GARAVINI](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

il 9 novembre 2020 Azerbaigian, Armenia e Russia siglavano una dichiarazione tripartita con la quale si concludeva la cosiddetta seconda guerra del Nagorno Karabakh;

al termine del conflitto, in seguito a delle conquiste armate, come quella della città di Shusha, e alla fine dell'occupazione armena in territorio azero, l'Azerbaigian ha ripristinato la sua sovranità su parte dei territori persi nel 1994, relativamente ai quali l'appartenenza all'Azerbaigian secondo i principi del diritto internazionale è stata riconosciuta da una serie di risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (n. 822/1993; n. 853/1993; n. 874/1993; n. 884/1993);

uno dei temi urgenti che caratterizzano lo scenario del *post* conflitto e che continuano a rappresentare un serio pericolo per la stabilizzazione della pace, nonché per la sicurezza di coloro che abitano le regioni interessate, soprattutto quelle che erano soggette all'occupazione armena, riguarda la questione dello smiamento dei territori;

nelle memorie depositate il 23 settembre 2021 presso la Corte internazionale di giustizia, l'Azerbaigian ha dichiarato che in seguito a una verifica tecnica compiuta dall'Agenzia nazionale dell'azione antimine dell'Azerbaigian (ANAMA) è stato determinato che il 75 per cento dei territori azeri precedentemente soggetti all'occupazione armena è classificabile come a rischio, con ampie zone che

variano dall'alto al basso livello di contaminazione di mine inesplose;  
la mappatura delle mine inesplose dimostra che tali ordigni sono presenti in zone ad alta densità di popolazione, ovvero in aree lontane da ex postazioni militari e vicine a "campi agricoli, cimiteri, giardini e altre aree di interesse economico e sociale";  
considerato che durante la missione, svoltasi nella regione del Caucaso nel dicembre 2021, il sottosegretario per gli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano, ha offerto, tra gli altri, il contributo italiano relativamente al tema dello sminamento,  
si chiede di sapere attraverso quali strumenti bilaterali e multilaterali, inclusi i canali diplomatici, si stia dando seguito all'impegno preso con il popolo azero dal sottosegretario in occasione della missione svoltasi nel Caucaso nel dicembre 2020, concretizzando il contributo del nostro Paese alle operazioni di sminamento delle regioni dell'Azerbaigian interessate dal conflitto del Nagorno Karabakh.

(3-02920)

[STEFANO](#), [TARICCO](#), [PITTELLA](#), [PINOTTI](#), [ASTORRE](#), [CERNO](#), [FEDELI](#), [MARCUCCI](#), [NANNICINI](#), [VERDUCCI](#), [ROJC](#), [GIACOBBE](#), [ALFIERI](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico.* -  
Premesso che:

la drastica riduzione del traffico aereo dovuta alla pandemia da COVID-19, unita alle sempre più stringenti esigenze di decarbonizzazione a cui l'Italia e la maggior parte dei Paesi al mondo si sono impegnati, stanno avendo forti ripercussioni sull'andamento della produzione di velivoli a uso civile a livello globale;

tra gli attori industriali del nostro Paese più colpiti da tale situazione, sia congiunturale che strutturale, vi è la divisione Aerostrutture di Leonardo S.p.A., il cui sito principale nel mezzogiorno d'Italia è il polo di Grottaglie (Taranto), specializzatosi, nel giro di pochi anni, nella realizzazione di fusoliere in fibra di carbonio nell'ambito della produzione dei velivoli Boeing 787 "Dreamliner", arrivando a un livello di produzione pari a 14 coppie di fusoliere mensili, con prospettive di crescita prima della pandemia;

a seguito dell'importante taglio alla produzione verificatosi negli ultimi mesi, l'azienda e le parti sociali, rappresentative degli oltre 1.800 lavoratori diretti, dell'indotto e di società collegate, hanno avviato un percorso condiviso che ha temporaneamente scongiurato l'impiego degli stabilizzatori sociali, sancito da un importante accordo sottoscritto il 17 dicembre 2020;

per l'anno 2022, tuttavia, l'azienda ha intenzione di ricorrere alla cassa integrazione guadagni ordinaria, prospettiva a cui le forze sindacali, a quanto si apprende, si stanno opponendo a causa della mancanza di percorsi programmatici di reindustrializzazione chiari, definiti e specifici che mirino alla salvaguardia a lungo periodo dell'intera filiera produttiva;

al fine di scongiurare tali eventualità, sono state avanzate alcune possibili alternative:

a) l'attribuzione esclusiva al sito di Grottaglie della ingegnerizzazione e produzione del drone europeo MALE RPAS (Medium Altitude Long Endurance, Remotely Piloted Aircraft System), programma OCCAR a cui partecipano, oltre all'Italia, Francia, Germania e Spagna, operazione che può favorire la ripresa della produzione, superando la condizione critica di monocommittenza che rende il sito industriale particolarmente vulnerabile a contingenze come quella che lo sta investendo in questi mesi;

b) l'impiego, alternativo alla cassa integrazione guadagni, di strumenti di formazione finanziata, al fine di aiutare lavoratori e azienda a reagire al meglio, con maggiori competenze, agli andamenti della produzione;

c) il ricorso a strumenti di mobilità interna del personale tramite trasferimenti volontari temporanei o definitivi del personale dello stabilimento di Grottaglie prioritariamente rispetto a eventuali espansioni occupazionali degli altri siti limitrofi;

considerato che la perdita dell'alta specializzazione tecnologica e delle competenze acquisite dai lavoratori del sito produttivo di Grottaglie, fiore all'occhiello del settore manifatturiero pugliese, rappresenterebbero un danno incalcolabile nei confronti di un territorio già colpito duramente da numerose calamità naturali e crisi aziendali, la cui ripresa è fondamentale per dare un segnale di speranza all'intero Paese e istillare fiducia nei confronti di cittadini, imprese e osservatori

internazionali,

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di favorire il superamento delle criticità produttive registrate nel corso degli ultimi mesi dallo stabilimento Leonardo di Grottaglie e di scongiurare il ricorso dell'azienda agli ammortizzatori sociali per i lavoratori dello stabilimento medesimo;

quali iniziative intenda intraprendere per favorire la reindustrializzazione del citato stabilimento di Grottaglie e l'acquisizione di nuove committenze, salvaguardando per tale via la piena occupazione degli addetti e dell'intero indotto, nonché l'alto valore aggiunto tecnologico realizzatosi nel corso di questi anni in un territorio a forte vocazione industriale.

(3-02921)

[BINETTI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

in base al "decreto regole tecniche" (determinazione direttoriale prot. n. 151294 del 18 maggio 2021 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli), alla successiva determina del 1° giugno e alle relative circolari inerenti alle nuove regole tecniche per gli apparecchi di cui al comma 7 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931, vengono sottoposti a certificazione onerosa giochi come i calciobalilla, carambole, biliardi, *flipper*, freccette e dondolanti per bambini senza vincita, come gli apparecchi di cui al comma 6 del medesimo articolo ovvero video-lottery e AWP o *slot* dei bar;

l'Agenzia ha quindi proceduto al riordino dei giochi senza vincita in denaro applicando norme equivalenti a quelle degli apparecchi a vincita e introducendo nuove regole tecniche per la produzione, importazione, verifica e gestione; a seguito della revisione normativa sono stati inclusi nel riordino anche i calciobalilla con gettoniera, i calciobalilla senza gettoniera con un utilizzo a tempo e le *pool*;

la norma prevede che tali giochi, destinati a luoghi pubblici, devono essere dotati di una certificazione rilasciata da un ente certificatore e del relativo nullaosta per la messa in distribuzione; nonostante le norme siano già entrate in vigore, non sono ancora state attivate le procedure e le piattaforme telematiche che consentono di attivare la procedura di omologa e quindi di fatto per gli esercenti non è possibile regolarizzare la loro posizione;

di conseguenza sono stati costretti a sospendere la vendita di calciobalilla destinati ai luoghi pubblici e tali prodotti possono essere venduti solo se destinati ad un uso domestico, con relativa dichiarazione riportata sui documenti di vendita;

attualmente risulta difficile preventivare i costi aggiuntivi da applicare in base alla norma prevista nel decreto 18 maggio 2021; dal 1° gennaio 2022 tutti i giochi senza vincita in denaro installati in bar, spiagge, sale giochi e qualsiasi altro luogo pubblico dovranno essere dotati di omologa, nullaosta di distribuzione e nullaosta di messa in esercizio, quest'ultimo da richiedere a cura del proprietario dell'apparecchio direttamente sulla piattaforma informatica dell'Agenzia ADM;

in conseguenza di ciò non sarà più possibile installare calciobalilla e altri giochi nei circoli e nei bar nonostante si tratti di giochi senza vincite in denaro e quindi non omologabili a giochi d'azzardo; la questione è diventata particolarmente spinosa proprio per le nuove omologazioni di tutti gli apparecchi da intrattenimento imposta dal nuovo decreto e dalla successiva normativa emanata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'industria del settore, in cui l'Italia ha una antica e consolidata *leadership*, ritiene che queste regole renderanno impossibile la sopravvivenza del mercato;

le nuove norme hanno suscitato sconcerto e indignazione tra gli addetti ai lavori e molti di loro hanno fatto ricorso al Presidente della Repubblica, chiedendo la sospensione e l'annullamento delle norme, ribadendo l'illegittimità di una regolamentazione che equipara comuni biliardi, calcio balilla, lettori di video e tracce musicali, *flipper*, eccetera agli apparecchi che distribuiscono vincite in danaro (AWP e VLT);

in concreto, si tratta del provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli del 18 maggio 2021 adottato in pretesa attuazione dell'art. 104 del decreto-legge n. 104 del 2020, con cui sono state definite le regole tecniche per la produzione, importazione, verifica e gestione degli apparecchi di cui al citato comma 7 dell'articolo 110 del testo unico;

l'aspetto paradossale è che l'intenzione iniziale era quella di contrastare il proliferare del gioco d'azzardo e del gioco illegale e di incentivare il gioco di puro intrattenimento senza vincita, mentre ora proprio quest'ultimo risulta pesantemente penalizzato; sono i più innocui tra gli apparecchi di puro intrattenimento quali *flipper*, calciobalilla, carambole, biliardi, gioco dei dardi, videogiochi di puro intrattenimento e *kiddieride* (dondolini e giostrine);

a parere dell'interrogante con questa norma invece di colpire il gioco d'azzardo o il gioco illegale si va a colpire il gioco di puro intrattenimento, disincentivando ulteriormente questa attività ludica, sana e di aggregazione sia per i giovani che per i meno giovani; e di conseguenza si vanno a colpire migliaia di attività che si vedranno costrette ad abbandonare questo settore;

peraltro esiste una dichiarazione della Commissione europea, per la quale "I giochi di abilità o da intrattenimento o gli apparecchi da gioco che non distribuiscono premi o che distribuiscono premi solo nella forma di giochi gratuiti non rientrano nell'esclusione delle attività di azzardo",

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda rivedere la normativa per dettarne una più corretta che escluda il gioco di puro intrattenimento dalle categorie a cui si richiede una nuova omologa, un nuovo nullaosta e si impongono correttamente nuovi e più adeguati vincoli fiscali.

(3-02922)

[CORRADO](#), [ANGRISANI](#), [GRANATO](#), [LANNUTTI](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

risulta gli interroganti che abbia destato grande scalpore, nei giorni scorsi, innanzi tutto in Piemonte ma a seguire in tutta Italia, anche grazie all'articolo di Matteo Borgetto pubblicato il 31 ottobre 2021 sul "La Stampa" (si veda "Diventa un caso l'affresco del '400 distrutto con l'abbattimento di una parte della cascina a Busca"), la demolizione della parte più vetusta della Cascina Pintura, sita tra le frazioni Bicocca e S. Vitale del comune di Busca, non lontano da Saluzzo (Cuneo), comprensiva, nel cortile interno, della parete sulla quale si conservavano tre affreschi del XV secolo a tema religioso inquadrati entro cornici;

della Madonna in trono con il Bambino Gesù in grembo e, ai lati, due Santi monaci stanti (l'uno domenicano e l'altro francescano) sembra rimanga solo la fotografia pubblicata da don Francesco Fino nella monografia del 1982 "La vita a Busca nel '700" (Editore L.C.L.);

nonostante lo stato di conservazione già molto precario documentato dallo scatto fotografico edito nel 1982, è inevitabile chiedersi se quelle immagini non avessero a che fare con la bottega dei fratelli Tommaso e Matteo Biazaci, da Busca (detti anche Buzaci, Busiaci, Busacci o Biasacci), attivi tra la seconda metà del '400 e i primi del '500, le cui opere (dipinti su tavola e affreschi) sono "disseminate tra la pianura cuneese, le valli del Marchesato di Saluzzo e l'antica diocesi di Albenga" (si veda "Busca, Gli affreschi dei fratelli Biazaci" su "museodiffusocuneese");

la Madonna, in particolare, appare molto simile a quella della chiesa extraurbana di S. Martino, benché la stessa risulti difficile da leggere nei suoi caratteri originali dopo la ridipintura del secondo Novecento. Sempre a Busca, i due "frescanti" hanno dipinto i cicli pittorici delle cappelle di San Sebastiano e di Santo Stefano (si veda "I Biazaci da Busca: il volgo sull'altare" su "progettostoriadellarte");

considerato che:

"le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale" rientrano a pieno titolo fra gli immobili che possono essere riconosciuti come "beni culturali" ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera l) del decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), per come modificato dal decreto legislativo n. 62 del 2008, "quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13";

le architetture rurali possono anche rientrare fra i "beni paesaggistici" (ex art. 136 del Codice), sia in quanto inserite in ambiti più vasti, sia per i loro pregi intrinseci. Anche in questo caso è necessario che la tutela sia sancita da un apposito provvedimento amministrativo, in forza del quale, eventuali interventi di modifica degli immobili devono ottenere preventivamente l'autorizzazione paesaggistica dall'Amministrazione competente;

valutato che teste il sindaco, interpellato a posteriori (l'intervento è stato autorizzato nel 2019 e subito eseguito), l'immobile non rientrerebbe tra quelli vincolati o comunque censiti dal Comune come di

interesse artistico e la Segnalazione certificata inizio attività (SCIA) presentata dalla proprietà agli uffici comunali non avrebbe contemplato fotografie che immortalassero le pitture in questione, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia in grado di ragguagliare circa il ruolo avuto dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo nei lavori autorizzati dal Comune di Busca nella Cascina Pintura;

se possa spiegare per quale ragione, ammesso sia vero quanto riportato dai *media*, per la cascina tutta e specialmente per gli affreschi quattrocenteschi (della bottega dei Biazaci?) non fosse mai stata avviata la verifica dell'interesse culturale, ex art. 12 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, benché pubblicati fin dal 1982.

(3-02923)

[CORRADO](#), [ANGRISANI](#), [GRANATO](#), [LANNUTTI](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

gli interroganti avevano ricevuto già nei mesi scorsi ripetute sollecitazioni, da parte di residenti preoccupati, perché verificassero *ratio*, natura, strategia ed esiti delle indagini archeologiche condotte dal febbraio 2020 a Santa Maria Capua Vetere (Caserta), in via Galatina, angolo via Giuseppe Castaldo nei pressi dell'uscita autostradale e della variante 7 bis, propedeutiche alla costruzione di un centro commerciale Lidl;

l'area, che ricade in zona D del piano regolatore comunale, già conta altre tre strutture commerciali analoghe (Eurospin, Decò, Conad) e, secondo i segnalatori, all'inopportuno "affollamento" si aggiungerebbe l'anomalia dalla destinazione industriale della stessa area, vigente fintanto che il nuovo piano urbanistico comunale, approvato ma non ancora in vigore, la riserverà ad attività commerciali;

in conseguenza di ciò, la prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo, con nota del 18 giugno 2021 rivolta alla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento e al segretariato regionale del Ministero della cultura per la Campania e inviata, per conoscenza, anche ai Carabinieri tutela patrimonio culturale di Napoli, lamentava il fatto che "la mancata condivisione con la comunità locale dei risultati di dette operazioni ha generato curiosità ma anche la preoccupazione, corroborata dalle immagini e dalle "voci" circolate, che importanti testimonianze della storia del luogo, peraltro poco distante dalla cd. Tomba di Stallia, possano essere sacrificate ad interessi privati" (si vedano: "S. MARIA C.V. Nel cantiere del nuovo Lidl di via Galatina saltano fuori importanti reperti archeologici" su "casertace" e "Lavori a ridosso dell'A1 tra reperti e nuovo supermercato" su "edizione caserta");

considerato che:

la richiesta "di essere cortesemente messa al corrente di quanto possa servire ad avere un quadro chiaro ed esaustivo della situazione, con speciale riguardo alle misure adottate o in fieri per la tutela, la conservazione e, se del caso, la valorizzazione di quanto emerso" è stata riscontrata dalla Soprintendenza il 13 luglio 2021, con nota n. 11738-P predisposta dalla responsabile del procedimento e controfirmata dal dirigente;

l'ufficio di tutela del Ministero, oltre a sostenere che l'area del futuro Lidl ha destinazione commerciale, specificava di avere prescritto, il 31 gennaio 2020, alla ditta proprietaria e richiedente il permesso di costruzione (Orsi immobiliare), indagini archeologiche preventive e poi saggi di scavo, operazioni tutte descritte in dettaglio insieme ai risultati raggiunti a quella data, ma aggiungeva testualmente: "Come da progettazione lo spazio interno della proprietà sarà organizzato grossomodo in tre fasce: - quella più a nord, in cui il progetto prevede un ampio spazio verde della misura di 2500 mq, - una fascia centrale che ospiterà la struttura del capannone delle dimensioni di 2300 mq, - quella sud destinata a parcheggio scoperto delle dimensioni di 3100 mq";

la Soprintendenza prospettava, inoltre, nella parte finale dell'atto, che dopo il completamento degli scavi, in corrispondenza del mausoleo a pianta circolare (diametro di 16,40 metri) di cui si conservano le fondazioni, messo in luce presso l'angolo nord-est del cantiere, dovesse aver luogo un'operazione di restauro conservativo e che andassero "valutati gli interventi di valorizzazione del monumento e dell'area circostante destinata a verde per una superficie di ca. 2.550 mq";

benché la nota non lo specifichi, è intuitivo che la progettazione descritta non è quella originale ma



una rielaborazione mediante la quale la proprietà, alla luce delle scoperte avvenute nell'area di cantiere, concentrate sul versante nord, ha tentato di conciliare l'opera con le emergenze archeologiche, in modo da ottenere il nulla osta all'esecuzione dei lavori. Fotografie aeree datate ottobre 2021 inviate dai residenti agli interroganti dimostrano, però, che la sistemazione definitiva, tuttora in corso, non coincide che parzialmente con la descrizione fornita il 13 luglio 2021;

la fascia settentrionale è infatti macroscopicamente più piccola di quella che ospita la struttura del capannone e al suo interno ricade, occupando poco meno di metà della superficie totale, solo il terzo più orientale dell'asse viario di II sec. a.C. orientato 45 gradi a nordest (come la centuriazione graccana) al quale, dismesso, il monumento funerario di I sec. a.C. si è parzialmente sovrapposto; la prosecuzione verso ovest del percorso stradale è stata obliterata, dopo l'indagine archeologica, per ripristinare la quota utile alla costruzione del capannone Lidl, mentre verso est l'interruzione è netta, per la presenza della preesistente recinzione di un'altra proprietà;

la valutazione de "gli interventi di valorizzazione del monumento e dell'area circostante destinata a verde per una superficie di ca. 2.550 mq" sembra dunque avere indotto a rinunciare ad una fascia unitaria di verde e, se mai, raggiungere la quantità prevista sommando alla metà "risparmiata" della fascia nord gli spazi marginali del cantiere, per musealizzarne, invece, nell'altra metà, quanto resta del mausoleo e delle immediate adiacenze;

tale ipotesi, fattibile e ragionevole sulla carta, è assai poco praticabile in concreto. Avrebbe perciò dovuto esserle preferito un cambio di orientamento del capannone, con eventuale ridimensionamento dello stesso o del parcheggio antistante, tale da disporre l'immobile parallelamente all'asse stradale antico invece che alla via Castaldo. Solo così il visitatore avrebbe percepito al meglio lo sviluppo del tracciato romano, quand'anche fosse stato solo parzialmente lasciato a vista e per il tratto successivo "suggerito", a quota più alta, da un viale con uguali dimensioni e parimenti orientato;

valutato che è ben noto agli specialisti che via Galatina riproduce il percorso della strada, come d'uso fiancheggiata da tombe (poco lontano dalla proprietà Orsi ne è stata rinvenuta una eccezionale: la cosiddetta tomba di Stallia), che, uscendo da Capua, conduceva al santuario di Diana Tifatina. Qualsiasi ipotesi di nuova edificazione in quest'area deve perciò confrontarsi con un rischio archeologico alto, tale che, una volta eseguite le indagini del caso, è possibile che l'opera progettata debba essere modificata, anche sensibilmente, o addirittura accantonata. L'interesse della comunità, infatti, prevale, o almeno dovrebbe prevalere, su quello del privato, oggi niente affatto ignaro del rischio assunto, tanto più che nel suburbio settentrionale di Capua pochissime testimonianze materiali antiche sono finora sfuggite alla distruzione. Spetta agli uffici del Ministero assicurarsi che sia l'opera nuova a rispettare l'antica, non il contrario, come sembra invece essere accaduto nel caso di specie, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo possa riferire quale fosse la destinazione urbanistica dell'area del costruendo centro Lidl all'atto della richiesta del permesso di costruzione, per accertarne la legittimità o meno, e se non condivida il timore che isolare i ruderi dietro il capannone, costringerli tra quello e la recinzione della proprietà Orsi, consentendo che il volume dell'immobile interrompa il cono visuale del tracciato viario antico, rischia di condannare di fatto quell'area all'oblio e allo squallore di un "retrobottega", sempre che si trovino il denaro e la soluzione tecnica capace di garantire (potenzialmente) la fruizione del sito.

(3-02924)

[CORRADO](#), [ANGRISANI](#), [GRANATO](#), [LANNUTTI](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che: risulta gli interroganti che il 4 novembre 2021 a Valle di Maddaloni, piccolo Comune del Casertano, nelle ore subito precedenti la celebrazione della festa dell'unità nazionale e delle forze armate, svoltasi altrove a causa delle proibitive condizioni meteorologiche, il Monumento Ossario ai Garibaldini eretto nel 1889 ai piedi dei ponti vanvitelliani dell'Acquedotto Carolino, lungo la strada provinciale 335 (si veda "Beni Architettonici" su "comune.valledimaddaloni.ce"), sia stato vittima di un *raid* vandalico; infierendo sull'altorilievo che orna la facciata principale dell'ossario, a pianta quadrangolare con alzato troncoconico (sormontato da un obelisco), dedicato ai caduti nella battaglia del Volturno, svoltasi in data 1° ottobre 1860, ignoti hanno staccato di netto le teste di due figure del gruppo che fiancheggia l'anta sinistra della porta, sovrastata da una grande Vittoria bronzea, e di un terzo appartenente al

gruppo che invece fiancheggia l'anta destra della stessa, dove la testa di Giuseppe Garibaldi è stata colpita anch'essa al volto nell'intento, raggiunto, di sfigurarla. Gli altorilievi, così come la Vittoria, sono opera dello scultore napoletano Enrico Mossutti (1849-1920);

le immagini diffuse sui *social* dal Comune, dopo che il sindaco ha sporto denuncia ai Carabinieri, mostrano la porta sfondata e, ancora in terra ai piedi dell'ossario, le porzioni staccate dalle sculture, successivamente recuperate in vista dell'indispensabile restauro (si veda in proposito quanto pubblicato sulla pagina "Facebook" del Comune Valle di Maddaloni" e "Valle di Maddaloni. Danneggiato l'Ossario garibaldino. Il sindaco Buzzo: Vandalismo inspiegabile e davvero inaccettabile" su "GiornaleNews");

considerato che nel 1990, al Monumento Ossario ai Garibaldini di Valle di Maddaloni furono sottratti i fasci d'arme, in bronzo, collocati sul terzo gradino del podio, appoggiati alla roccia come se scaturissero da quella; nel caso del 4 novembre, invece, sembra non essere stato portato via nulla. Lo scopo dei vandali, dunque, non è di ordine economico, come quello dei ladri del 1990, ma dev'essere individuato nel desiderio di distruggere un monumento che celebra l'epopea garibaldina, dunque un momento fondamentale del processo che condusse all'Unità d'Italia;

valutato che sarebbe imprudente sottovalutare il potere emulativo di gesti simili, dettati da una volontà distruttiva che poco conta se si alimenti di un genuino spirito di rivalsa nei confronti degli artefici dell'unificazione nazionale di marca savoiarda, ottenuta a danno del regno borbonico, o di mera ignoranza, ma che rischia di trovare alimento nel clima di insofferenza nei confronti delle statue di personaggi storici accusati di razzismo, o comunque di azioni riprovevoli, che di recente si è diffuso dagli Stati Uniti al resto del mondo (si veda "Abbatere statue: i vandali delle Rivoluzioni" su "Il Corriere della Sera"),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente di quanto esposto;

se non ritenga necessario allertare gli uffici territoriali di tutela affinché sollecitino gli enti locali responsabili di monumenti che potrebbero rientrare in una ideale "lista nera" a monitorare la situazione, aumentare il livello di sorveglianza e assumere le precauzioni del caso.

(3-02925)

[BERGESIO](#), [VALLARDI](#), [SBRANA](#), [RUFA](#), [ZULIANI](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

il 31 dicembre 2021 scadrà la proroga, precedentemente introdotta con decreto ministeriale 22 luglio 2020, sull'indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari;

sulla base del regolamento (UE) n. 1169/2011, l'Italia è infatti riuscita ad ottenere il riconoscimento in via sperimentale di un regime di etichettatura d'origine obbligatoria per alcuni prodotti, e specificatamente per la pasta, il riso, i prodotti derivati dal pomodoro, il latte e i suoi derivati ed anche per le carni suine trasformate, al fine di poterne certificare l'origine italiana;

l'etichetta risponde alle aspettative dei consumatori di poter avere informazioni in merito all'origine del latte e dei suoi derivati, e quindi alla sua qualità e sicurezza, secondo un percorso di trasparenza e di valorizzazione del *made in Italy*;

il rischio è quello di inquinare il mercato con prodotti importati dall'estero, la cui qualità non è assolutamente paragonabile a quella dei prodotti italiani, sottoposti peraltro a rigidi controlli, arrecando un serio danno in primo luogo alla salute dei consumatori,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover immediatamente procedere all'emanazione degli atti necessari a preservare l'obbligo di indicazione in etichetta dell'origine dell'ingrediente primario per il latte e i prodotti lattiero-caseari e per tutti gli altri elencati in premessa.

(3-02926)

[GARAVINI](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

un anno fa in Etiopia è iniziato il sanguinoso conflitto interetnico del Tigrè, apice dello scontro in atto sin dal 2018, che vede come schieramenti il Fronte Popolare di Liberazione del Tigrè (TPLF), e il Governo Federale Etiope del Primo Ministro Abiy Ahamed, vincitore del premio Nobel per la pace nel

2019 per il suo impegno a favore della pace fra Etiopia e Eritrea;  
a distanza di un anno, il conflitto è ancora in corso e ha visto un'espansione delle ostilità e della violenza. Nell'indagine congiunta del 3 novembre 2021 dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR), Michelle Bachelet, e della Commissione Etiope sui diritti Umani (EHRC), relativa ai primi otto mesi del conflitto, emergono presunte violazioni dei diritti umani internazionali, umanitari e del diritto dei rifugiati commesse da tutte le parti in conflitto. Sono stati riscontrati attacchi contro civili, uccisioni illegali, esecuzioni extragiudiziali, torture e altre forme di maltrattamento, detenzioni arbitrarie, rapimenti, sparizioni forzate, stupri e violenze sessuali e di genere, spostamenti forzati della popolazione civile, sfollati interni. Si sono registrate inoltre restrizioni alla libertà di movimento, alla libertà di espressione e accesso alle informazioni;  
secondo i dati ONU, è in corso una crisi umanitaria e il conflitto ha provocato lo sfollamento interno di quasi 3 milioni di persone e la fuga di oltre 63.000 tigrini nelle regioni confinanti del Sudan orientale. Si ritiene che migliaia, forse fino a 30.000 giovani soldati etiopi, male addestrati e male armati siano stati uccisi dall'inizio dell'offensiva. Si stima inoltre che migliaia di donne, ragazze e bambine sarebbero vittime di stupri di guerra nella regione. Fra gli esempi dell'estrema brutalità di questa guerra ci sono l'uccisione, a settembre 2021, di 47 civili a Chenna, un villaggio di etnia amhara controllato dal TPLF, e l'irruzione da parte delle autorità di governo, il 5 novembre 2021, presso la sede centrale del Don Bosco nel quartiere Gotera ad Addis Abeba, che ha visto l'arresto di 38 persone, tra questi volontari, insegnanti, preti e suore, senza apparente ragione e in modo discriminatorio unicamente appartenenti o relazionati con etnia tigrina. I dati riportano inoltre che nella regione ormai l'80 per cento della popolazione, circa 6 milioni di persone, ha bisogno di assistenza alimentare e fra questi, circa 1,4 milioni sono bambini, che si trovano ad affrontare una situazione di acuta insicurezza alimentare e grave malnutrizione;  
considerato che:  
negli ultimi mesi i ribelli hanno avanzato in direzione della capitale Etiope e tra il 30 e il 31 ottobre 2021, i combattenti hanno preso il controllo di due città strategiche, Dessie e Kombolcha;  
in data 2 novembre 2021, i deputati etiopi hanno votato a favore dello stato di emergenza ed il Governo etiope ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale con effetto immediato. Il Primo Ministro ha esortato i cittadini ad impugnare le armi e a non violare lo stato di emergenza proclamato;  
l'Etiopia, con la sua popolazione di 115 milioni di abitanti e la sua posizione strategica, è un Paese chiave del continente africano. Il conflitto che si combatte nel cuore del Corno d'Africa travalica ampiamente i confini regionali, investendo i rapporti tra Etiopia ed Eritrea e il futuro degli assetti interni dei due Stati, tanto da allertare la Comunità internazionale che teme un peggioramento della crisi umanitaria nel Paese. L'evoluzione del conflitto in Etiopia rappresenta in questa fase una variabile altamente critica per gli interessi e la sicurezza dell'Eritrea e dell'intero continente;  
la Comunità internazionale ha già prontamente sollecitato il cessate-il-fuoco senza precondizioni ed ha accusato il Governo etiope del blocco alimentare, di medicine e aiuti umanitari alla regione del Tigray, nonché di aver ostacolato volontariamente la fuoriuscita di informazioni per coprire abusi e crimini di guerra. La Comunità internazionale si sta attivando per sostenere iniziative per rafforzare la giustizia e la responsabilità per gravi violazioni e crimini e sugli orrori perpetrati da entrambe le parti;  
un esempio concreto è quanto annunciato dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, con un comunicato del 2 novembre 2021, che ha confermato la decisione di rimuovere l'Etiopia, a partire da gennaio 2022, dal programma di preferenze commerciali dell'African Growth and Opportunity Act (AGO), che consente alle merci provenienti dall'Etiopia di entrare negli Stati Uniti con dazi ridotti o nulli,  
si chiede di sapere:  
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti, quali iniziative intenda adottare per tutelare i civili e la popolazione etiope e quali per mettere in sicurezza i cittadini italiani residenti in Etiopia;  
se il Governo non intenda seguire a sua volta la strada già intrapresa degli Stati Uniti.

(3-02928)

*Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento*

DE PETRIS, PERILLI - *Al Ministro della transizione ecologica.* - Premesso che:

nell'agosto del 2020 un orso bruno, successivamente denominato "M57", è stato catturato e rinchiuso in modo permanente nella provincia di Trento; l'animale era stato infatti accusato dell'aggressione di un carabiniere, D. B. La vicenda presentava tuttavia una dinamica poco chiara, essendo il carabiniere in compagnia della signora A. P., allontanatasi dall'orso senza alcun rischio;

il dubbio, da subito, fu che il carabiniere si fosse volontariamente avvicinato all'animale per scattare alcune foto e che lo stesso, sentendosi minacciato, avesse reagito per difendersi;

dal giorno della cattura disposta da un provvedimento del Presidente della Provincia autonoma di Trento, M57 è stato oggetto di captivazione permanente in una struttura denominata Casteller. L'orso ha vissuto in una gabbia di due metri per sei circondato da recinzioni elettrificate, con telecamere a circuito chiuso e personale addetto al controllo a vista. L'animale, ovviamente, ha subito un profondo *stress* psicofisico, che lo ha portato a rifiutare il cibo e a trascorrere la gran parte delle giornate in un angolo a ripetere movimenti ossessivi e ritmati, come verificato da una ispezione dell'Ispra;

l'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA *Onlus*) e l'Organizzazione Internazionale Protezione Animali (OIPA Italia) hanno proposto due ricorsi, poi rigettati dal Tribunale regionale di Giustizia amministrativa di Trento, per procedere all'annullamento del suddetto provvedimento di captivazione. La sentenza di rigetto è stata successivamente impugnata ed oggetto di recente accoglimento da parte del Consiglio di Stato;

nello specifico, il Consiglio di Stato sostiene che le dichiarazioni rese dalla signora P. facciano "seriamente dubitare del fatto che l'animale avesse aggredito senza essere provocato": il carabiniere si sarebbe infatti addentrato in orario notturno nonostante gli inviti alla prudenza rivoltigli dalla stessa P.; l'atteggiamento dell'animale (alzatosi in piedi) non sarebbe riconducibile a una volontà di attacco, così come le ferite riportate dal carabiniere, incompatibili con una aggressione violenta; i soggetti intervenuti si sarebbero inoltre avvicinati all'animale con un comportamento controindicato in presenza di orsi;

il Consiglio di Stato sostiene che l'accertamento del fatto (ossia dell'aggressione a opera dell'orso, senza provocazione) sia propedeutico e preliminare ad ogni successiva determinazione e che dunque, trattandosi di orario notturno in una zona boschiva e configurandosi un comportamento imprudente da parte del carabiniere B., sussista un vizio autoinvalidante che determina la caducazione del provvedimento di captivazione;

inoltre, il Consiglio di Stato ha ravvisato nella mancanza di parere dell'ISPRA un ulteriore profilo di censura. Il provvedimento adottato verbalmente nell'immediatezza dei fatti che ha disposto la cattura e la captivazione dell'orso sulla base di una sommaria e carente istruttoria, era infatti priva del "necessario e infungibile giuridico dell'Ispra in merito alla misura più adeguata da adottare a seguito della cattura". Non vale in questo caso la motivazione connessa all'emergenza poiché i provvedimenti di emergenza si configurano per il loro effetto transitorio, incompatibile con la captivazione permanente;

il Consiglio di Stato ha determinato quindi il venir meno di ogni titolo per la detenzione di M57. Tuttavia, non potendosi escludere che la lunga cattività dell'animale in un luogo come il Casteller abbia provocato in esso un accumulo di aggressività da monitorare, è compito della Provincia di Trento "nell'ottica della tutela dell'incolumità pubblica ispirata al principio di proporzionalità e alla tutela delle condizioni dell'animale come garantita dalle fonti primarie (anche di rango comunitario), valutare se sia praticabile la liberazione con radio collare, ovvero la soluzione analoga a quella in precedenza adottata per l'esemplare DJ3";

di qualche settimana fa, oltretutto, è la notizia della castrazione degli orsi M57 e M49, rinchiusi al Casteller per aver predato qualche capo di bestiame;

è necessario che la Provincia e il Ministero si attivino immediatamente per liberare l'orso M57 e per verificare la sussistenza delle condizioni per la captivazione permanente dello stesso e di tutti gli orsi in cattività, al fine di tutelare in modo effettivo il benessere e libertà di questa specie che in Trentino è sottoposta da tempo a una condizione di incivile brutalità,

si chiede di sapere quali azioni intenda intraprendere il Ministro in indirizzo al fine di sollecitare la reimmissione dell'orso M57 nel proprio *habitat*, vigilando con attenzione sugli sviluppi della vicenda che concerne la gestione e il trattamento dell'orso bruno all'interno del programma PACOBACE, sinora applicato in modo, ad avviso degli interroganti, del tutto discutibile da parte della Provincia autonoma di Trento.

(3-02927)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[MALAN](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

è in corso l'operazione di cessione delle quote possedute da Atlantia in Autostrade per l'Italia a una cordata di investitori guidata da Cassa depositi e prestiti;

le numerose interrogazioni parlamentari in proposito non hanno mai ricevuto risposta;

da notizie di stampa, ASPI aveva a suo tempo messo a disposizione degli *advisor* una "*data room*" con documentazione di 2,2 milioni di pagine, con la possibilità di effettuare specifiche ispezioni su ponti e gallerie, nella quale mancava gran parte delle informazioni richieste dalle controparti e risultava pertanto complicato svolgere una valutazione per gli aspiranti acquirenti;

tale *data room* sarebbe in seguito stata chiusa togliendo ulteriormente spazio alla trasparenza e alla competizione in tale importante operazione,

si chiede di sapere:

se risulti vero che la *data room* non disponesse delle informazioni necessarie;

perché sia stata chiusa;

con quale criterio siano stati scelti alcuni investitori e esclusi altri.

(4-06232)

[LANNUTTI](#), [ANGRISANI](#) - *Al Ministro dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

i magistrati della Procura di Firenze, per quanto risulta agli interroganti, il 20 ottobre 2021 hanno concluso le indagini sulla fondazione Open, che hanno coinvolto 11 persone e 4 società. Tra gli indagati vi sono alcuni esponenti politici come già sottolineato dal primo firmatario del presente atto con l'interrogazione 4-06030 del 21 settembre 2021;

tra gli 11 indagati figura anche Piero Di Lorenzo, amministratore delegato e presidente di IRBM S.p.A., una società fondata nel 2009 a Pomezia (Roma), operante nel settore della biotecnologia molecolare, della scienza biomedicale e della chimica organica, che collabora con l'azienda biofarmaceutica AstraZeneca nei *test* di controllo sul vaccino anti COVID-19. In particolare, Di Lorenzo è indagato per traffico di influenze illecite, in riferimento alla vicenda legata alla nascita di una televisione scientifica, in quanto avrebbe elargito 130.000 euro all'avvocato Bianchi come prezzo della mediazione illecita per l'erogazione di fondi pubblici ai fini di costituire appunto la televisione su piattaforma digitale, a favore del consorzio CNCCS (Collezione nazionale dei composti chimici e centro screening), fondato da Di Lorenzo nel 2010 e di cui l'IRBM detiene il 70 per cento delle quote, mentre le altre sono divise tra l'Istituto superiore della sanità (10 per cento) e il CNR (20 per cento). L'avvocato Bianchi, a sua volta, avrebbe sfruttato, per quanto risulta agli interroganti, la sua conoscenza con l'onorevole Lotti, allora sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri e a capo del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). E proprio quest'ultimo avrebbe finanziato con 9,6 milioni di euro il CNR e quindi la televisione scientifica;

in un articolo del quotidiano "Domani" a firma di Nello Trocchia, datato 1° novembre 2021, dal titolo "Il tramonto della Tv scientifica di mister AstraZeneca", sulla vicenda si riportano le dichiarazioni di Vito Mocella, ricercatore e consigliere scientifico del CNR. Nei mesi passati Mocella ha segnalato agli inquirenti che la vicenda dei finanziamenti della televisione scientifica presentava diverse anomalie. Il CNR avrebbe approvato il progetto senza il benestare del consiglio di amministrazione. Non solo. Racconta Mocella: "L'allora presidente del CNR, nominato da Renzi, ci aveva comunicato immediatamente la necessità di fare una convenzione con il consorzio CNCCS per l'attuazione del progetto, ma io avevo palesato le mie perplessità, visto che l'oggetto sociale del consorzio era molto distante da quello richiesto per una Tv scientifica". Fatto sta che lo scorso giugno si è arrivati alla risoluzione della convenzione e alla richiesta di restituzione di 5 milioni di euro. Il progetto della

televisione scientifica è quindi naufragato e Di Lorenzo ha dovuto restituire i milioni di euro già versati;

considerato infine che:

nell'interrogazione 4-03698 del 18 giugno 2020 gli interroganti avevano già evidenziato come il consorzio CNCCS sia stato costituito illegittimamente, e come avrebbe "subappaltato", senza il ricorso a gara pubblica, come richiesto dalla legge, i progetti di ricerca alla IRBM S.p.A. (il cui amministratore delegato lo è anche di CNCCS, la cui sede è ospitata all'interno della stessa IRBM di Pomezia) o altra società controllata dalla medesima IRBM. Nello stesso atto 4-03698 è stato infatti evidenziato come dal 2010 ad oggi il consorzio CNCCS sia riuscito a realizzare con un numero di dipendenti esiguo (2-3 unità di personale, con qualifica ignota), i tanti progetti di ricerca finanziati dal Ministero dell'università e della ricerca con oltre 60 milioni di euro con appositi decreti a valere sul FOE (fondo ordinario enti di ricerca), nell'ambito della sezione progetti di rilevanza internazionale;

gli interroganti ritengono doveroso che ci si attivi per verificare se vi siano altre operazioni intraprese da Di Lorenzo e dalle società a lui risalenti, che potrebbero essere foriere di pregiudizi per la finanza pubblica, e si assumano iniziative per evitarli;

gli interroganti ritengono inoltre necessario accertare la catena di relazioni di cui potrebbe aver beneficiato finora l'avvocato Di Lorenzo, visto che, da ex produttore di *fiction* per la RAI, negli anni è riuscito ad ottenere, per esempio, con la sola IRBM ben 60 milioni di euro di finanziamenti dalla Regione Lazio, dal Ministero e dal CIPE, ed era quasi riuscito ad avviare una televisione scientifica grazie alle proprie relazioni personali, che gli avrebbero permesso di procurarsi un finanziamento, poi sospeso e restituito, di diversi milioni di euro, progetto per il quale ora risulterebbe indagato, si chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza dei fatti rappresentati in premessa.

(4-06233)

[LANNUTTI](#), [ORTIS](#), [MININNO](#), [GIANNUZZI](#), [GRANATO](#), [ANGRISANI](#), [LEZZI](#), [CRUCIOLI](#), [MORRA](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

il 2 novembre 2021 si sono registrate polemiche e richieste di chiarimento ai vertici del servizio pubblico su quanto affermato nella trasmissione "Report" di RAI3 nel servizio "Non c'è due senza tre", andato in onda il 1° novembre 2021. Nel servizio sono state elencate alcune criticità riguardanti i vaccini anti COVID. A scandalizzare sarebbe stata anche una frase del conduttore Sigfrido Ranucci sulla terza dose, "un business delle case farmaceutiche", che il giornalista ha ripreso da Frank D'Amelio, vice presidente di Pfizer, pronunciata durante una *call* dell'11 marzo con gli investitori della banca privata Barclays, di cui Report ha dato conto nel corso dell'inchiesta;

nella puntata di Report si è cercato in realtà di capire quanto duri davvero la protezione dei vaccini anti COVID e che cosa si sappia sull'utilità e la sicurezza del cosiddetto *booster*. Nella puntata sono state poi mostrate le interviste fatte ai commissari dell'FDA, l'agenzia regolatoria americana, per raccontare gli interessi economici e le pressioni politiche che ci sono dietro una decisione che dovrebbe essere solo scientifica. Le telecamere del programma di Sigfrido Ranucci sono andate anche in Israele, dove si sostiene che la protezione del vaccino Pfizer sia svanita e per questo si sta immunizzando di nuovo la popolazione;

considerato che:

la frase pronunciata dal giornalista di Report, che ha suscitato tali polemiche, serviva a sottolineare un concetto assolutamente condivisibile: non è etico che le aziende farmaceutiche preferiscano vendere ai Paesi ricchi la terza dose perché se la fanno pagare di più di quanto si farebbero pagare la prima dai Paesi poveri. A quasi due anni dall'inizio della pandemia ci sono ancora Paesi che non hanno neppure una di dose;

come fatto nel servizio di Report, è più che lecito chiedersi se l'AIFA si sia sbagliata a scegliere con troppa fretta di iniettare il vaccino Moderna a dose intera, quando la stessa azienda Moderna sei giorni prima aveva raccomandato metà dose;

lo stesso Ranucci ha anche precisato, proprio per non essere frainteso e bollato come "no vax", che Report è "da sempre a favore del vaccino come migliore prevenzione". Per cui dopo le polemiche politiche, Ranucci ha risposto che "un fatto non ha colorazioni no vax. È un fatto punto, che piaccia o

no". "Cercare di nascondere degli errori è il miglior modo di alimentare chi non crede nel vaccino", ha aggiunto il conduttore;  
considerato infine che:  
sulla vicenda sono intervenuti con una nota l'UsigRai, il sindacato dei giornalisti RAI, e il comitato di redazione della direzione editoriale offerta informativa: "Da Report un rigoroso, serio e documentato lavoro giornalistico d'inchiesta come richiede il miglior Servizio Pubblico. Nessuna tesi no-vax, nessun cedimento a teorie anti-scientifiche". "Il sindacato difende il meticoloso lavoro dei colleghi e di tutta la redazione di Report, guidata da Sigfrido Ranucci, precisando (come ha ricordato lo stesso conduttore alle agenzie di stampa dettagliando l'infondatezza di ogni accusa mossa) che raccontare le criticità del sistema dei vaccini non significa affatto schierarsi contro ma, come era ripetutamente sottolineato, farle emergere per migliorarlo e renderlo più efficace e solido nella lotta contro il Covid. Il lavoro di Report è pertanto in linea con la missione d'inchiesta che accompagna da sempre la trasmissione in tutti i temi affrontati, compresa la pandemia da Covid dal suo inizio, facendo emergere la provenienza delle tesi complottiste sulla sua origine e il 'sistema di diffusione' di queste tesi antiscientifiche organizzato tramite social", conclude la nota;  
gli interroganti ritengono che sia doveroso implementare e favorire le rare trasmissioni del servizio pubblico in grado di affrontare argomenti così impervi e difficili, che hanno la peculiarità di disvelare in anticipo temi di pubblica rilevanza e di interesse sociale, oltre a dare lustro alla televisione di Stato, si chiede di sapere se e quali iniziative di competenza il Governo ritenga opportuno adottare al fine di tutelare il giornalismo d'inchiesta, per evitare che si metta a rischio il lavoro di ricerca e riscontro rigoroso svolto dai giornalisti impegnati in tali attività.

(4-06234)

[FERRERO](#), [BERGESIO](#), [CASOLATI](#), [MONTANI](#), [PIANASSO](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

secondo fonti giornalistiche sono all'incirca 5.000 i giovani provenienti da ogni parte d'Italia, ma anche dalla Francia e dall'Olanda, che si sono riuniti a Torino tra l'ex fabbrica che un tempo ospitava la Fiat Allis e i boschi circostanti tra Borgaretto e Nichelino, non lontano dalla tangenziale autostradale e dalla monumentale palazzina di caccia di Stupinigi, residenza reale che fa parte del patrimonio UNESCO, per partecipare a un *rave party* abusivo da tenersi per la festa di Halloween;

il *rave* si pone sulla scia di quello tenutosi a Viterbo conclusosi con un morto, due ragazze stuprate, decine di giovani in ospedale in coma etilico e un focolaio di COVID, evidenziando così un grave problema di ordine pubblico;

complessivamente sono state circa 3.000 le persone identificate e 1.500 i mezzi fermati ai *check point* organizzati dalle forze dell'ordine;

i partecipanti sono arrivati nella notte di sabato 30 settembre 2021 mandando in *tilt* il traffico all'altezza dello svincolo della tangenziale di Stupinigi, spingendo le forze dell'ordine a chiudere l'uscita fino alle due di notte. Le lunghe file di *camper* e auto incolonnate hanno paralizzato la circolazione anche nelle vie di accesso all'ex area industriale, dove si sarebbe dovuto svolgere il *rave party*;

sono rimasti feriti anche tre poliziotti del reparto mobile, uno a causa di una sassaiola lanciata contro le forze dell'ordine e altri due nel tentativo di evitare di essere investiti da un camion;

la Prefettura ha disposto l'allestimento di una struttura della Croce rossa nelle aree interessate, e sono state decine gli interventi dei sanitari, che hanno soccorso chi ha abusato di alcool o droghe ed anche per contusioni e fratture, il cui costo è stato interamente addebitato ai Comuni interessati;

nella fabbrica e nei terreni limitrofi dove si è tenuto il *rave* sono rimasti quintali di rifiuti che dovranno essere portati via. All'interno dello stabilimento sono state abbandonate anche decine di auto e qualche vecchio *camper*;

nei comuni limitrofi, oltre al disagio per la cittadinanza, si segnalano muri imbrattati e automobili danneggiate di cui qualcuno dovrà rispondere;

considerato che:

i costi per lo smaltimento dei rifiuti ricadranno sulla fondazione dell'ordine mauriziano, proprietaria

dei terreni ora sotto sequestro e sommersi dai rifiuti, ma anche sui Comuni di Beinasco, Nichelino e Stupingi, che hanno già organizzato la raccolta nelle aree di loro pertinenza; l'esborso per i Comuni interessati, ai quali è già stata recapitata la fattura della Croce rossa, che stanno effettuando la pulizia e probabilmente si troveranno a rispondere dei danneggiamenti e disagi alla cittadinanza, è quantificabile in qualche decina di migliaia di euro, si chiede di sapere quali iniziative di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda mettere in atto per evitare il ripetersi di simili episodi, scongiurando un importante problema di ordine pubblico, nonché un onere eccessivamente gravoso per le amministrazioni interessate in ordine alla gestione di simili situazioni e agli ingenti costi per la raccolta e lo smaltimento della gran quantità dei rifiuti, prevedendo, altresì, un ristoro economico per i pregiudizi subiti a causa delle cospicue spese affrontate per il ripristino delle aree.

(4-06235)

[SAPONARA](#), [ALESSANDRINI](#) - *Al Ministro dell'istruzione*. - Premesso che:

a Milano dall'inizio dell'anno scolastico in una scuola su quattro il tempo pieno è stato attuato in ritardo di varie settimane e nel 4 per cento degli istituti non è neppure cominciato, questo a causa della carenza d'organico; infatti a novembre, il 40 per cento delle scuole ancora soffre di mancanza di docenti, inoltre il 15 per cento delle scuole dell'infanzia e della primaria non ha attivato il pre e il post scuola;

la situazione è stata messa in luce da un questionario proposto a 700 genitori dal movimento «Priorità alla Scuola». I dati raccolti fra il 18 e il 28 ottobre, riguardano 243 istituti pubblici, dall'infanzia alle medie;

le famiglie raccontano di intervalli trascorsi in classe e di pranzi seduti al banco, mentre sulla lavagna luminosa vengono proiettati cartoni animati per tenere tranquilli i più piccoli. Inoltre, gite vietate, laboratori e palestre chiusi;

dall'infanzia alle superiori, il problema principale è il ritardo nella copertura delle cattedre: sono 800 i posti ancora da coprire, per alcuni errori informatici sono stati ignorati 200 insegnanti, che invece sarebbero stati disponibili, inoltre si sono avuti anche comportamenti scorretti da parte di docenti che non si sono presentati o che dopo aver preso servizio, il giorno dopo si sono assentati in maniera prolungata;

inutile parlare del disappunto delle famiglie, in questi giorni ci sarà il quarto scorrimento delle graduatorie provinciali, e solo dopo i presidi potranno chiamare con le proprie graduatorie d'istituto;

alle scuole medie mancano i docenti di matematica, fino ad ora le ore sono state coperte con potenziamenti in altre materie, altrimenti i ragazzi sarebbero dovuti uscire prima da scuola;

il sistema di reclutamento attuale non tutela il diritto allo studio, pare si stia valutando addirittura di richiamare i docenti di matematica in pensione,

si chiede di sapere, vista la situazione di Milano, che coinvolge circa 70.000 docenti, iscritti in più graduatorie di materie diverse, ma che è comune a molte altre realtà territoriali nel nostro Paese, quando si procederà ad istituire percorsi di stabilizzazione dei precari, anziché ricorrere a fantasiose ed inefficaci ipotesi di reclutamento alternativo.

(4-06236)

[PESCO](#), [DE LUCIA](#), [CORBETTA](#), [TRENTACOSTE](#), [VANIN](#), [AGOSTINELLI](#), [CASTALDI](#), [PAVANELLI](#), [LUPO](#), [PIARULLI](#), [DONNO](#), [FERRARA](#), [GALLICCHIO](#), [PRESUTTO](#), [NATURALE](#), [ANASTASI](#), [MONTEVECCHI](#), [RICCIARDI](#), [GUIDOLIN](#), [L'ABBATE](#), [ROMANO](#), [LOREFICE](#), [LANNUTTI](#), [PELLEGRINI](#) Marco, [DI NICOLA](#), [FENU](#), [MAUTONE](#), [LEONE](#), [CROATTI](#), [CATALFO](#), [DELL'OLIO](#), [MANTOVANI](#), [TONINELLI](#), [EVANGELISTA](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:

l'articolo 1, comma 1044 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021), prevede che: "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi



programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi";

l'articolo 1, comma 1045 della medesima legge ha anche stabilito che: "entro il 30 giugno di ciascun anno dal 2021 al 2027, anche sulla base dei dati di cui al comma 1044, il Consiglio dei ministri approva e trasmette alle Camere una relazione predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nella quale sono riportati i prospetti sull'utilizzo delle risorse del programma Next Generation EU e sui risultati raggiunti. La relazione indica, altresì, le eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti e per una migliore efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti";

la Relazione delle Commissioni riunite 5a (Programmazione economica, bilancio) e 14a (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica italiana del 31 marzo 2021 (DOC. XVI, n. 5), nelle conclusioni, alle pagg. 86-87, prescrive che: "per quanto riguarda invece la fase di attuazione del Piano, si preveda, da un lato, la trasmissione di una relazione periodica, ad esempio quadrimestrale, da parte del Governo alle Camere sullo stato di attuazione del PNRR, dall'altro, l'attribuzione alle Commissioni incaricate per l'esame del PNRR dell'esame di tali relazioni periodiche, al fine di consentire alle stesse di esprimere le loro valutazioni per le parti di rispettiva competenza, ferma restando, tra l'altro, la possibilità di istituire nelle medesime Commissioni appositi comitati ristretti con il compito di svolgere il monitoraggio della complessiva fase di attuazione del Piano. In questo quadro, si potrebbe prevedere la realizzazione di una piattaforma digitale nell'ambito della quale il Governo dia conto dello stato di avanzamento dei progetti contenuti nel PNRR. Si ritiene necessario che, successivamente all'approvazione del PNRR, il Parlamento assicuri una verifica costante del conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi intermedi, anche in considerazione delle regole rigorose fissate dall'articolo 24 del regolamento RFF, sull'erogazione dei contributi finanziari", nonché, alle pagg. 87-88 che: "sarebbe opportuno prevedere che gli schemi dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1042 e del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al comma 1044 dell'articolo 1 della citata legge di bilancio per il 2021, per la loro rilevanza nella definizione della fase attuativa del PNRR, siano trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per il PNRR";

nel corso della seduta n. 310 del 1° aprile 2021 dell'Assemblea del Senato, nell'ambito della discussione che ha portato all'approvazione della Risoluzione n. 6-00181 e degli ordini del giorno G1 e G2 (testo 2), il ministro dell'Economia e delle finanze, Daniele Franco, ha dichiarato che: "Il lavoro di sintesi del Parlamento, che confluisce nelle relazioni delle Commissioni sul Piano nazionale e nelle risoluzioni votate dal Senato e dalla Camera, contribuirà decisamente alla fase finale di definizione del Piano di qui alla fine del mese di aprile. È un lavoro ricognitivo molto approfondito che va pienamente utilizzato. L'impegno del Governo di avvalersi delle indicazioni contenute nelle risoluzioni, nelle relative relazioni, nella redazione della nuova versione del Piano e l'impegno di coinvolgere il Parlamento prima della sua trasmissione alla Commissione europea non discende solo da mero obbligo di ottemperanza nei confronti delle risoluzioni, ma anche e soprattutto dal convincimento che una condivisione strategica del Piano sia possibile soltanto attraverso il pieno coinvolgimento di tutte le istituzioni, in primo luogo del Parlamento. Questo, ovviamente, non riguarda soltanto la fase di predisposizione attuale, ma anche tutta la successiva fase di attuazione fino al 2026";

nella Risoluzione n. 6-00181, approvata dall'Assemblea, il Senato ha impegnato il Governo "ad assicurare il pieno coinvolgimento del Parlamento nelle fasi successive del PNRR";

nel corso della replica successiva alla discussione sulle Comunicazioni al Parlamento sul PNRR del Presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, del 27 aprile 2021, è stato affermato che: "Nel momento dell'attuazione - ricordiamoci - le riforme saranno adottate con degli strumenti legislativi: disegni di legge, leggi delega, decreti-legge, nei cui procedimenti di adozione il Parlamento tutto, avrà - come ovvio - un ruolo determinante nella discussione e nella determinazione del contenuto. Quindi,

ancora una volta, la collaborazione tra il potere legislativo ed esecutivo è cruciale in questa prospettiva";

considerato che:

ad oggi non risulta ancora adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 1044 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

ad oggi non risulta essere stata presentata al Parlamento la Relazione per il 2021, di cui all'articolo 1, comma 1045 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

ritenuto, ad avviso degli interroganti, che:

il sito *internet* "ItaliaDomani.gov" ha un mero scopo di divulgazione delle modalità di gestione del PNRR, ma non consente un monitoraggio puntuale e un'analisi dello stato di attuazione degli investimenti e delle riforme che saranno implementati fino al 2026;

risultano finora disattese tutte le promesse fatte dal Governo in ordine al coinvolgimento del Parlamento nell'attuazione del PNRR,

si chiede di sapere:

quali iniziative intenda adottare il Governo al fine di garantire trasparenza in ordine allo stato di attuazione del PNRR;

con quali tempi e modalità intenda sopperire alle carenze informative nei confronti del Parlamento (e dell'intero Paese) sui singoli investimenti e riforme.

(4-06237)

[IANNONE](#) - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:

presso l'ospedale di Nocera inferiore (Salerno), dopo l'abbandono del tavolo tecnico da parte di alcuni dirigenti medici, il direttore con una nota informativa del 25 ottobre 2021 avvisava che dal 1° novembre 2021 il servizio notturno del centro di salute mentale veniva soppresso;

tale decisione unilaterale ha portato alla rottura definitiva di dialogo del tavolo tecnico che era in corso per discutere la riorganizzazione dei servizi;

la soppressione del servizio e la mancata riorganizzazione dei servizi comportano un abbandono totale del paziente psichiatrico nella fascia oraria che va dalle ore 20.00 alle ore 8.00;

il direttore del dipartimento di salute mentale ha motivato la soppressione del servizio notturno per via dello sfioramento di 23.000 euro del *budget* destinato a straordinario e competenze, non tenendo in considerazione che tale sfioramento è stato causato anche dal fatto che si è dovuto sostituire personale in quarantena a causa del COVID-19;

il direttore nota i 23.000 euro di sfioramento del *budget* ma non nota i 9,5 milioni di euro del 2020 e i 6,5 milioni fino ad agosto 2021 corrisposti alle strutture private convenzionate per ricoveri riabilitativi e volontari, prestazioni di *day hospital*, centri diurni e centri di crisi;

queste prestazioni potrebbero essere garantite dal dipartimento avendo a disposizione le strutture (come da atto aziendale) e personale, se distribuiti in modo equo;

esistono strutture mai entrate a regime o addirittura chiuse dopo decisioni scellerate da parte della direzione del dipartimento di salute mentale;

già alcuni servizi come residenze, disturbi alimentari e primi esordi vengono affidati a cooperative che scelgono il personale a proprio piacimento, corrispondendo una somma maggiore a discapito del personale ASL;

la decisione di chiudere il servizio notturno del centro di salute mentale comporta un aggravio di lavoro al pronto soccorso al SPDC;

il servizio psichiatrico di diagnosi e cura di Nocera inferiore da circa 3 anni (dal 1° ottobre 2018 a tutt'oggi) garantisce con molta difficoltà ricoveri con soltanto 4 posti letto, pur avendo un bacino di utenza di circa 450.000 abitanti, mentre il servizio psichiatrico di diagnosi e cura di Vallo della Lucania (Salerno) con un bacino di utenza di 150.000 ha 10 posti letto;

bisogna chiarire che oltre al numeroso bacino di utenza che copre il SPDC di Nocera Inferiore, molto spesso ci sono ricoveri di persone provenienti dal vicino territorio vesuviano, in provincia di Napoli;

alla chiusura del servizio notturno del centro di salute mentale si aggiunge l'assenza di un servizio pubblico all'autismo: ai pazienti affetti da autismo (patologia in continuo aumento nel numero di casi)

dopo i 18 anni non viene garantita più assistenza da parte del dipartimento;  
anche le famiglie di questi soggetti sono costrette a rivolgersi ai privati, quindi gravando sull'economia delle famiglie viste le rette costose che devono essere pagate,  
si chiede di sapere:  
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei gravi fatti esposti;  
se convenga che i soggetti deboli della nostra società non possano essere abbandonati alla mancanza di cure e servizi;  
se non ritenga che questa gestione di un fondamentale servizio, ad avviso dell'interrogante scriteriata, mortifichi le professionalità sanitarie pubbliche, che con dedizione e passione affrontano il proprio lavoro;  
se intenda intervenire per ristabilire il diritto alla salute a tutela di soggetti che, solo nel caso dei più fortunati, possono, allo stato, contare esclusivamente sulle proprie famiglie.

(4-06238)

[IANNONE](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

a Napoli, in via Domenico Aulisio, è sito il parcheggio ANM che, per il gran flusso d'utenza alla cittadella giudiziaria e al centro direzionale, è solito ricoverare nei suoi spazi un numero di automobili superiore alla capienza massima;  
queste auto, peraltro, vengono parcheggiate tra rifiuti pericolosi e fabbricati diroccati;  
anche in via Costantino Grimaldi, sempre in Napoli, esiste un parcheggio ANM dedicato solo agli avvocati che dovrebbe essere incustodito e con pagamento attraverso dispositivo di cassa automatica ed invece vi sarebbe un giro di contanti che alimenterebbe un discutibile flusso economico,  
si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga che il Comune di Napoli possa consentire tali condotte di gestione non trasparente;

se intenda intervenire per garantire la legalità, soprattutto in considerazione della vicinanza alla Procura della Repubblica e quanto descritto in premessa certamente non rappresenta un positivo esempio della vita delle Istituzioni.

(4-06239)

[CALANDRINI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

secondo la relazione speciale della Corte dei conti europea 17/2021, dal titolo «La cooperazione dell'UE con i paesi terzi in materia di riammissione: azioni pertinenti hanno prodotto risultati limitati», ogni anno, dal 2008, circa mezzo milione di cittadini non europei ricevono un'ingiunzione di lasciare il territorio dell'Unione europea, perché vi sono entrati o vi soggiornano senza autorizzazione;  
tuttavia, meno di uno su cinque di tali cittadini è ritornato effettivamente al Paese d'origine, e questo si può imputare anche alla difficoltà di collaborazione con questi Stati;

l'Unione europea ha concluso 18 accordi di riammissione giuridicamente vincolanti e ha aperto formalmente i negoziati con altri sei Paesi, negoziando inoltre anche altri 6 accordi non vincolanti per rimpatri e riammissioni;

ciò nonostante, i risultati ottenuti sono stati modesti e l'attuale sistema messo in atto dall'Unione europea per i rimpatri presenta inefficienze che, a parere dell'interrogante, tendono ad incoraggiare l'immigrazione illegale;

nell'ambito dell'afflusso di cittadini extracomunitari sul territorio italiano per via terrestre ovvero più spesso marina, si registra una cospicua quota di arrivi di cittadini della Repubblica del Bangladesh;

è pacifico che si tratti di uno Stato privo di conflitti da cui discende che i relativi cittadini che giungono in Italia in stato di clandestinità non detengono titolo alcuno al fine dello *status* di rifugiato o beneficiario di altre forme di protezione internazionale e devono ritenersi meri migranti;

risulta all'interrogante che lo Stato italiano e la Repubblica del Bangladesh abbiano da tempo siglato un accordo per il rimpatrio dei relativi cittadini irregolari giunti nel nostro Paese;

considerato che sussiste un interesse generalizzato a conoscere le modalità d'implementazione del citato accordo diplomatico con particolare attenzione al numero di migranti irregolari effettivamente rimpatriati nell'ultimo quinquennio, nonché a conoscere le modalità e le condizioni per attuare tali

rimpatri verso il Bangladesh,  
si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di assumere urgenti iniziative in merito ai fatti richiamati;  
quale sia lo stato di implementazione dell'accordo con la Repubblica del Bangladesh per il rimpatrio dei relativi cittadini irregolari giunti in Italia, con particolare attenzione al numero di migranti irregolari effettivamente rimpatriati nell'arco dell'ultimo quinquennio, nonché le modalità e le condizioni per il rimpatrio che il suddetto accordo prevede.

(4-06240)

[CALANDRINI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

secondo la relazione speciale della Corte dei conti europea n. 17/2021, intitolata "La cooperazione dell'UE con i paesi terzi in materia di riammissione: azioni pertinenti hanno prodotto risultati limitati", ogni anno, dal 2008, circa mezzo milione di cittadini non europei riceve un'ingiunzione di lasciare il territorio dell'Unione europea perché vi sono entrati o vi soggiornano senza autorizzazione;

tuttavia, meno di uno su 5 di tali cittadini è ritornato effettivamente al Paese d'origine, e questo si può imputare anche alla difficoltà di collaborazione con questi Stati;

l'Unione europea ha concluso 18 accordi di riammissione giuridicamente vincolanti e ha aperto formalmente i negoziati con altri 6 Paesi, negoziando inoltre anche altri 6 accordi non vincolanti per rimpatri e riammissioni;

ciononostante, i risultati ottenuti sono stati modesti e l'attuale sistema messo in atto dall'Unione per i rimpatri presenta inefficienze che, a parere dell'interrogante, tendono ad incoraggiare l'immigrazione illegale;

nell'ambito dell'afflusso di cittadini extracomunitari sul territorio italiano per via terrestre ovvero più spesso marina, si registra una cospicua quota di arrivi di cittadini della Repubblica della Tunisia;

è pacifico che si tratti di uno Stato privo di conflitti, circostanza dalla quale discende che i cittadini che giungono in Italia in stato di clandestinità non detengono titolo alcuno al fine dello *status* di rifugiato o beneficiario di altre forme di protezione internazionale e devono ritenersi meri migranti;

come si evince tra l'altro da fonti giornalistiche lo Stato italiano e la Repubblica tunisina hanno da tempo siglato accordi per il rimpatrio dei cittadini tunisini irregolari giunti nel nostro Paese e in particolare nel 1998, 2009 e 2011 si sono susseguiti tre accordi bilaterali che unitamente alla dichiarazione congiunta del 2017 costituiscono procedure semplificate;

considerato che:

sussiste un interesse generalizzato a conoscere le modalità d'implementazione del citato accordo diplomatico con particolare attenzione al numero di migranti irregolari effettivamente rimpatriati nell'ultimo quinquennio nonché a conoscere le modalità e le condizioni per attuare tali rimpatri verso la Tunisia;

rileva evidenziare, inoltre, che gli sbarchi di provenienza tunisina siano 10 volte quelli di due anni fa. Al 20 maggio 2019 si contavano 326 persone, 1.150 lo scorso anno e 3.041 quest'anno. Nella classifica dei Paesi di partenza, la Tunisia è seconda dopo la Libia;

rispetto all'anno precedente, come emerso dall'analisi del *dossier*, da agosto 2020 a luglio 2021 sono sbarcati in Italia 49.280 migranti, il 128 per cento in più. Nei 12 mesi precedenti, agosto 2019-luglio 2020, erano sbarcati 21.616 migranti, mentre 8.691, dall'agosto 2018 al luglio 2019, mentre sono 4.321 i migranti rimpatriati nell'ultimo anno, il 2 per cento in meno dell'anno precedente,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di assumere urgenti iniziative in merito ai fatti richiamati;  
quale sia lo stato di implementazione dell'accordo con la Repubblica della Tunisia per il rimpatrio dei cittadini irregolari giunti in Italia con particolare attenzione al numero di migranti irregolari effettivamente rimpatriati nell'arco dell'ultimo quinquennio nonché le modalità e le condizioni per il rimpatrio che l'accordo prevede.

(4-06241)

[CALANDRINI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

secondo la relazione speciale della Corte dei conti europea 17/2021, dal titolo «La cooperazione

dell'UE con i paesi terzi in materia di riammissione: azioni pertinenti hanno prodotto risultati limitati», ogni anno, dal 2008, circa mezzo milione di cittadini non europei ricevono un'ingiunzione di lasciare il territorio dell'Unione europea, perché vi sono entrati o vi soggiornano senza autorizzazione; tuttavia, meno di uno su cinque di tali cittadini è ritornato effettivamente al Paese d'origine, e questo si può imputare anche alla difficoltà di collaborazione con questi Stati;

l'Unione europea ha concluso 18 accordi di riammissione giuridicamente vincolanti e ha aperto formalmente i negoziati con altri sei Paesi, negoziando inoltre anche altri 6 accordi non vincolanti per rimpatri e riammissioni;

ciò nonostante, i risultati ottenuti sono stati modesti e l'attuale sistema messo in atto dall'Unione europea per i rimpatri presenta inefficienze che, a parere dell'interrogante, tendono ad incoraggiare l'immigrazione illegale;

nell'ambito dell'afflusso di cittadini extracomunitari sul territorio italiano per via terrestre ovvero più spesso marina, si registra una cospicua quota di arrivi di cittadini della Repubblica del Pakistan;

è pacifico che si tratti di uno Stato privo di conflitti da cui discende che i relativi cittadini che giungono in Italia in stato di clandestinità non detengono titolo alcuno al fine dello *status* di rifugiato o beneficiario di altre forme di protezione internazionale e devono ritenersi meri migranti;

risulta all'interrogante che lo Stato italiano e la Repubblica del Pakistan abbiano da tempo siglato un accordo per il rimpatrio dei relativi cittadini irregolari giunti nel nostro Paese;

considerato che sussiste un interesse generalizzato a conoscere le modalità d'implementazione del sopracitato accordo diplomatico con particolare attenzione al numero di migranti irregolari effettivamente rimpatriati nell'ultimo quinquennio nonché a conoscere le modalità e le condizioni per attuare tali rimpatri verso il Pakistan,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di assumere urgenti iniziative in merito ai fatti richiamati;

quale sia lo stato di implementazione dell'accordo con la Repubblica del Pakistan per il rimpatrio dei relativi cittadini irregolari giunti in Italia con particolare attenzione al numero di migranti irregolari effettivamente rimpatriati nell'arco dell'ultimo quinquennio, nonché le modalità e le condizioni per il rimpatrio che il suddetto accordo prevede.

(4-06242)

[CALANDRINI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

secondo la relazione speciale della Corte dei conti europea n. 17/2021, intitolata "La cooperazione dell'UE con i paesi terzi in materia di riammissione: azioni pertinenti hanno prodotto risultati limitati", ogni anno, dal 2008, circa mezzo milione di cittadini non europei ricevono un'ingiunzione di lasciare il territorio dell'Unione europea perché vi sono entrati o vi soggiornano senza autorizzazione;

tuttavia, meno di uno su 5 di tali cittadini è ritornato effettivamente al Paese d'origine, e questo si può imputare anche alla difficoltà di collaborazione con questi Stati;

l'Unione europea ha concluso 18 accordi di riammissione giuridicamente vincolanti e ha aperto formalmente i negoziati con altri 6 Paesi, negoziando anche altri 6 accordi non vincolanti per rimpatri e riammissioni;

ciononostante, i risultati ottenuti sono stati modesti e l'attuale sistema messo in atto dall'Unione europea per i rimpatri presenta inefficienze che, a parere dell'interrogante, tendono ad incoraggiare l'immigrazione illegale;

nell'ambito dell'afflusso di cittadini extracomunitari sul territorio italiano per via terrestre ovvero più spesso marina, si registra una cospicua quota di arrivi di cittadini della Repubblica federale della Nigeria;

è pacifico che si tratti di uno Stato i cui cittadini che giungono in Italia in stato di clandestinità non detengono titolo alcuno al fine dello *status* di beneficiario di forme di protezione internazionale e devono ritenersi meri migranti;

risulta all'interrogante che lo Stato italiano e la Repubblica federale della Nigeria abbiano da tempo siglato un accordo per il rimpatrio dei cittadini irregolari giunti nel nostro Paese;

considerato che sussiste un interesse generalizzato a conoscere le modalità d'implementazione del

citato accordo diplomatico con particolare attenzione al numero di migranti irregolari effettivamente rimpatriati nell'ultimo quinquennio nonché a conoscere le modalità e le condizioni per attuare tali rimpatri verso la Nigeria,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di assumere urgenti iniziative in merito ai fatti richiamati;

quale sia lo stato di implementazione dell'accordo con la Repubblica federale della Nigeria per il rimpatrio dei cittadini irregolari giunti in Italia con particolare attenzione al numero di migranti irregolari effettivamente rimpatriati nell'arco dell'ultimo quinquennio nonché le modalità e le condizioni per il rimpatrio che l'accordo prevede.

(4-06243)

[LEONE](#), [FERRARA](#), [PRESUTTO](#), [TRENTACOSTE](#), [DONNO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

la prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo si è recata presso il carcere di Trani per un sopralluogo sollecitata da due gravissimi fatti di cronaca che, indirettamente, sono legati a questo istituto penitenziario: l'incendio doloso delle due auto a danno del commissario Felice Nazareno De Pinto, vicecomandante del carcere di Trani, e la morte in cella del detenuto Fedele Bizzocca;

all'interno del carcere di Trani, che accoglie anche una sezione di massima sicurezza, si sono riscontrate le criticità proprie di molte carceri italiane: organico di Polizia penitenziaria ridotto rispetto alla dotazione prescritta; intere sezioni sottoposte a chiusura, in quanto inagibili, ancora operative; gravi pregiudizi al trattamento rieducativo dei condannati in quanto l'organico dei funzionari non risulta idoneo ai fini del corretto espletamento delle funzioni proprie dell'area trattamentale;

considerato che:

nel maggio 2021 sono state incendiate due autovetture, la prima riconducibile direttamente al vicecomandante della Polizia penitenziaria De Pinto e la seconda alla moglie, oltre una terza auto coinvolta in quanto in prossimità dell'accaduto. A seguito di accertamenti e inchieste è stato evidenziato come questo grave episodio intimidatorio sia attinente con l'attività di De Pinto;

a parere degli interroganti non è accettabile che una persona, nell'espletamento delle sue funzioni, debba subire ritorsioni così gravi per sé e la sua famiglia da parte di malavitosi;

considerato inoltre che:

la morte di Fedele Bizzocca, deceduto in cella apparentemente per arresto cardiocircolatorio il 3 settembre 2021 presso la casa circondariale di Trani, ove era detenuto, pone seri interrogativi all'amministrazione penitenziaria, ai servizi socio-sanitari e alle autorità giudiziarie;

Bizzocca, sofferente di una grave patologia psicofisica, era detenuto dal gennaio 2021 sebbene fosse stata valutata e dichiarata da tempo dalle autorità sanitarie del carcere di Trani e dalla stessa direzione l'incompatibilità con la detenzione in carcere;

la sezione di appartenenza di Fedele Bizzocca era la nota "sezione blu", di cui era stata definita la chiusura nel mese di novembre 2020;

considerato infine che il Sindacato autonomo Polizia penitenziaria (SAPPE) ha più volte rappresentato all'amministrazione regionale e a quella centrale alcune situazioni non trasparenti che avvenivano nel penitenziario di Trani, senza che mai venissero presi dei provvedimenti concreti, adducendo inoltre il fatto che il livello di gravità raggiunto all'interno del penitenziario tranese alzerebbe ancora l'asticella delle minacce verbali a cui i poliziotti sarebbero sottoposti da parte di detenuti che sembrerebbero godere di immunità,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati;

se, nell'ambito delle proprie attribuzioni, voglia prendere in considerazione quanto sopra e valutare l'ipotesi di intervenire al fine di far luce su quanto accaduto, nonché sulle criticità da tempo denunciate così come auspicato dal SAPPE.

(4-06244)

[L'ABBATE](#), [ROMANO](#), [RICCIARDI](#), [CASTALDI](#), [PAVANELLI](#), [GALLICCHIO](#), [LOREFICE](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della transizione ecologica.* - Premesso che:

secondo quanto riportato da autorevoli quotidiani nazionali e dal comparto *automotive* la rete di ricarica elettrica non riesce a stare al passo con il crescente sviluppo del mercato delle auto elettriche. Tra ritardi e rinvii burocratici, l'Italia non è ancora al passo nello sviluppo delle infrastrutture di ricarica, nonostante la legge di bilancio per il 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) imponesse di realizzare una rete di infrastrutture di ricarica al alto potenziale entro il 30 giugno 2021, ma allo stato attuale il piano di realizzazione è bloccato;

l'Autorità di regolamentazione dei trasporti ha approvato una delibera e ha stabilito per fine febbraio 2022 la data ultima entro la quale pubblicare i requisiti per i bandi. Tempi che risultano essere inadeguati e incompatibili con quelli previsti dagli obblighi comunitari e nazionali. Questa situazione ostacola in modo determinante la crescita del comparto e la transizione energetica, condizionando lo sviluppo di mercato dei veicoli elettrici, stante la esiguità dei punti di ricarica. Nelle tratte a lunga percorrenza, solo due su una rete nazionale di quasi 7.000 km;

considerato che la transizione energetica poggia su due pilastri fondamentali: le politiche di incentivazione per il rinnovo del parco auto circolante e la diffusione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, sia sulla rete stradale che autostradale. Senza questi strumenti sarà difficile raggiungere gli obiettivi europei e soprattutto sarà molto difficile effettuare la transizione ecologica nel settore *automotive*,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano che sia stata data attuazione in maniera adeguata all'articolo 1, comma 697, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha previsto l'obbligo per i concessionari autostradali di installare, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, quindi entro il 30 giugno 2021, un numero adeguato di punti di ricarica per i veicoli elettrici;

se intendano intervenire, nelle sedi di competenza, per favorire l'installazione delle colonnine di ricarica per veicoli elettrici, nonché la semplificazione delle procedure previste per le autorizzazioni delle stesse anche nel rispetto degli impegni della "Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica" del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

(4-06245)

[FAZZOLARI](#) - *Al Ministro dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

da notizie di stampa si apprende che è intenzione del Governo inserire nel disegno di legge di bilancio una norma di autoriforma del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) che prevedrebbe un "piano di riorganizzazione e rilancio" dell'ente;

tale autoriforma attribuirebbe ad un comitato strategico nominato dal Ministro dell'università e della ricerca, senza alcuna procedura di evidenza pubblica, il compito di proporre lo stesso piano di riorganizzazione e di rilancio e persino modifiche statutarie del CNR, esautorando gli organi statutari interni e violando il principio di autonomia dell'ente;

il piano e le modifiche statutarie sarebbero adottati dal presidente del CNR e quindi approvati dal Ministro senza il necessario parere preventivo delle Commissioni parlamentari competenti;

al presidente del CNR e al comitato strategico si attribuirebbe il compito di nominare un numero indefinito di consulenti;

sarebbe previsto un fondo di 50 milioni di euro destinato indifferentemente alle spese di rilancio dell'ente e alle spese di funzionamento del comitato strategico, che potrebbero, dunque, essere impiegate per consulenze e altre attività non precisate;

considerato che appare evidente che una siffatta norma farebbe correre il rischio di un commissariamento che, sotto le mentite spoglie di un pur necessario rilancio dell'ente, finirebbe con il costituire un vero e proprio "feudo",

si chiede di sapere se quanto appreso a mezzo stampa risponda al vero e se il Ministro in indirizzo non ritenga che ciò comporti un grave *vulnus* democratico, commissariando di fatto, al contempo, il CNR, paralizzando la sua attività proprio nel momento in cui è richiesto al principale ente di ricerca italiano, con un bilancio di circa un miliardo di euro, un contributo fondamentale per l'attuazione del PNRR.

(4-06246)

[NENCINI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che il Dipartimento per lo Sport della

Presidenza del Consiglio dei ministri, in ottemperanza al recente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2021, sta procedendo prioritariamente ad erogare contributi a fondo perduto in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro CONI già beneficiarie di erogazioni di contributi a fondo perduto effettuate dal Dipartimento per lo sport nel corso del 2021, e quindi chi ha beneficiato del contributo forfettario (minore) continuerà a beneficiare di quello. Il provvedimento stabilisce che successivamente, in caso di risorse residue, il capo del Dipartimento per lo sport può emanare uno o più avvisi pubblici per l'individuazione di ulteriori beneficiari; considerato che l'associazionismo e le società sportive rivestono una funzione rilevante in materia di relazioni sociali, culturali e integrative utili soprattutto per la crescita dei giovani e fuori da ogni logica di profitto. La pandemia ha ridotto notevolmente le attività sportive, facendo venire meno uno degli strumenti di inclusione più importanti delle comunità. Con la riapertura si sono verificati cambi degli assetti societari e mutamenti che hanno in parte modificato il quadro complessivo. In tale situazione il rischio è che vengano escluse dai benefici contributivi società e associazioni attive e sui territori, si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri non reputi utile intervenire al fine di correggere le procedure e dare una risposta tesa a soddisfare associazioni o società sportive che non abbiano già beneficiato in precedenza o che abbiano beneficiato in misura minore dei contributi suddetti.

(4-06247)

[LANNUTTI](#), [ANGRISANI](#) - *Ai Ministri dell'istruzione e per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.* - Premesso che:

nel Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) del Ministero dell'istruzione si legge che, in merito alla dematerializzazione dei servizi (siti e portali, comunicazione scuola-famiglia, registro elettronico di classe e del docente, gestione centralizzata dei contenuti didattici multimediali), a fronte del 94 per cento di scuole dotate di un sistema informatico per la protocollazione, il 68 per cento non risulta avere un sistema informatico di gestione documentale, e almeno l'80 per cento non possiede quello per la conservazione sostitutiva a norma di legge;

la Corte dei conti con la deliberazione 31 dicembre 2019, n. 23/2019/G ("L'evoluzione del piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative nel MIUR e nelle scuole") ha sottolineato l'importanza del processo di dematerializzazione e i benefici che questa apporta in termini di miglioramento sia dell'efficienza che dei servizi e anche nel risparmio notevole del consumo di carta quindi benefici per l'ambiente;

il Ministero dell'istruzione ha pubblicato un avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 finanziato con i Fondi strutturali europei, "azione-Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione", con l'obiettivo di consentire la dotazione di *monitor* digitali interattivi *touch screen* e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole;

con il decreto direttoriale n. 353 del 26 ottobre 2021 sono stati approvati gli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento;

al bando hanno partecipato 6.797 scuole rispetto alle 8.158 istituzioni scolastiche censite nell'anno scolastico 2020-2021, il 16 per cento delle scuole purtroppo non ha partecipato al bando;

l'importo totale richiesto è di 377.581.675,14 euro, quello medio regionale è di 47.027 euro, ma ci sono scuole che hanno presentato un progetto molto costoso come quello presente in Friuli-Venezia Giulia con 172.183,8 euro e altre scuole con progetti molto contenuti come ad esempio il liceo artistico in Abruzzo con soli 6.156,31 euro;

con il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti" sono previste risorse finanziarie (700 milioni di euro) per la realizzazione di un'unica Rete di interconnessione nazionale dell'istruzione che assicuri il coordinamento delle piattaforme, dei sistemi e dei dati tra scuole, uffici scolastici regionali e Ministero dell'istruzione, l'omogeneità nell'elaborazione e nella trasmissione dei dati, il corretto funzionamento della didattica digitale integrata e la realizzazione e gestione dei servizi connessi alle attività predette;



considerato che:

la linea di intervento prioritaria per il futuro richiede di intensificare l'azione di semplificazione e dematerializzazione amministrativa, come pure di "completare la piena digitalizzazione delle segreterie scolastiche - con soluzioni sia di guida sia di supporto alla gestione documentale, che prevedano la conservazione sostitutiva dei documenti delle scuole, alla gestione del fascicolo elettronico del docente e dello studente e all'archivio virtuale - per aumentarne l'efficienza e, in particolare, migliorare il lavoro del personale interno";

ritenuto, ad avviso degli interroganti, che il processo di dematerializzazione, cioè la classificazione e protocollazione dei documenti, eventuali firme digitali e autenticazioni e autorizzazioni per accedere ai documenti e tutta la gestione documentale su un *cloud* è una procedura molto complessa che va integrata in un piano nazionale della transizione digitale. Ci sono *software* che aiutano le scuole in alcuni servizi, ma sono un insieme di *software* o parti customizzate a seconda delle richieste necessarie che vanno integrate a livello nazionale,

si chiede di sapere:

a quanto ammonti l'importo complessivo stanziato per l'avviso pubblico "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione";

quali siano i motivi della mancata partecipazione al bando di 1.350 istituti e se si intendano valutare azioni di recupero o accertare eventuali responsabilità dirigenziali;

se sia prevista la pubblicazione dei progetti sul sito *internet* del Ministero o di ogni istituto scolastico, per permettere a tutti i portatori di interesse, in particolare le famiglie degli studenti, di poter monitorare il progetto della loro scuola al fine di garantire l'*accountability* della progettualità;

se sia previsto un monitoraggio della realizzazione e dell'efficacia dei progetti e se questi siano integrati nel progetto nazionale più ampio di dematerializzazione;

se ciascuno dei quasi 7.000 istituti scolastici debba gestire un proprio bando di gara, con conseguente danno economico, sia in termini di risorse umane impegnate negli istituti scolastici per l'espletamento delle stesse, sia dei costi aggiuntivi dovuti alla gestione delle gare, nonché alla mancanza di economicità relativamente ai prezzi di aggiudicazione;

se l'avviso pubblico del Ministero dell'istruzione sia integrato con la Rete unica di interconnessione nazionale dell'istruzione finanziato per 700 milioni di euro con il Fondo complementare al PNRR.

(4-06248)

[LANNUTTI](#), [ANGRISANI](#), [ORTIS](#), [NATURALE](#), [GIANNUZZI](#), [BOTTO](#), [ABATE](#) - *Ai Ministri dell'interno e della giustizia.* - Premesso che:

come diffusamente riportato dalla stampa, Ennio Di Lalla è un signore romano di 86 anni, che abita nel quartiere Don Bosco della Capitale. Lo scorso 13 ottobre, dopo aver fatto delle visite mediche per la sua cardiopatia, è tornato a casa e ha trovato la porta del suo appartamento con la serratura cambiata e sulla porta c'erano evidenti segni di scasso. Nella notte qualcuno era entrato nella casa, occupandola. L'anziano ha così chiamato i Carabinieri, che però, in assenza di disposizioni del magistrato, non sono potuti intervenire. Era cambiato persino il nome sul campanello, che riportava il nome di Sinanovic Nadia, quello di una delle due rom che aveva occupato l'abitazione. Interrogata dalle forze dell'ordine dopo la denuncia del signor Di Lalla, la donna ha sempre fornito versioni diverse, persino che l'abitazione gli era stata donata dal signor Di Lalla, perché era la sua amante. Tutte circostanze smentite dalla vittima. Ennio Di Lalla soffre di diverse patologie e quando sta male va a stare a casa del fratello per qualche giorno, come accaduto dal 9 al 14 ottobre 2021. Così il signor Ennio è stato costretto per altri 21 giorni a rimanere fuori dalla sua abitazione, impossibilitato a recuperare vestiario e farmaci, compresi i documenti sanitari per lui indispensabili;

secondo quanto scritto da diversi quotidiani, gli occupanti della casa del signor Di Lalla sarebbero stati sei: quattro donne e due uomini. Nell'immediato le forze dell'ordine non avrebbero fatto nulla per aiutare l'anziano. I Carabinieri hanno spiegato alla vittima che non trattandosi di un furto in corso non potevano procedere allo sfratto forzato, poiché per questo intervento è necessario l'ordine di un giudice. Ventuno giorni dopo l'occupazione è stato finalmente emanato un decreto di sgombero. Il GIP ha disposto un sequestro preventivo e il PM l'ha firmato, stabilendo che la casa sarebbe tornata

immediatamente all'anziano. Quando i militari sono arrivati, la casa era già vuota e devastata; il legale del signor Di Lalla, l'avvocato Alessandro Olivieri, ha spiegato che il giorno in cui il signor Ennio gli ha conferito l'incarico, ha subito presentato alla Procura di Roma istanza di sequestro preventivo. "Si tratta di una misura cautelare che serve proprio ad evitare il depauperamento del bene", in attesa che le indagini facciano il loro corso. Ma "per ottenere l'emissione della misura da parte del Gip abbiamo dovuto aspettare 17 giorni. Ed è un fatto inaccettabile considerato che per loro natura le misure cautelari sono misure urgenti". Il che, per l'avvocato, ha una sola plausibile spiegazione: "A livello pragmatico c'è stata una lentezza nel considerare i fatti esposti ed agire. Questo nonostante i miei solleciti giornalieri";

appena ha potuto rientrare in casa, da una prima ricognizione superficiale il signor Di Lalla si è reso conto che mancavano molti oggetti, quadri di Domenico Purificato, il maestro del neorealismo romano e amico di famiglia, e la vetrinetta con dentro la collezione di accendini d'oro e sterline. Spariti anche i suoi vestiti. "All'interno c'era anche un cane, relegato in balconcino tra le sue feci - ha spiegato il legale del signor Di Lalla -. Quello dell'utilizzare un animale per rallentare le procedure di sgombero è uno degli *escamotage* più in voga tra gli abusivi, perché prima di effettuare l'intervento bisogna trovare un luogo idoneo per sistemarlo";

per il pensionato l'odissea però non è finita velocemente. Da sfrattato dal suo appartamento, il signor Ennio è stato nominato custode, ovvero responsabile dell'immobile posto sotto sequestro, senza però la possibilità di rientrarvi subito. Per tornare nell'abitazione, infatti, ha dovuto attendere un ulteriore sblocco giudiziario. Il magistrato che aveva chiesto lo sgombero e il sequestro dell'appartamento ha autorizzato il rientro lunedì 8 novembre. Il legale del pensionato aveva formalizzato la richiesta due giorni prima;

intanto le due donne individuate come le occupanti dell'appartamento risultano ora indagate a piede libero. Pertanto, "se il reato non andrà in prescrizione e si arriverà a una sentenza di condanna, difficile si facciano anche un solo giorno di carcere - ha sottolineato l'avvocato Olivieri -. E poi se nullatenenti non pagheranno un euro";

nel quartiere, nel frattempo, è partita una gara di solidarietà per aiutare il signor Di Lalla. Sabato 6 novembre è stata avviata una raccolta fondi, che serviranno a risistemare la casa, distrutta dalle due occupanti abusive;

considerato inoltre che nel Comune di Roma, solo tra gli immobili popolari gestiti dal Campidoglio e quelli dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) si contano centinaia di case occupate abusivamente. Nel corso degli ultimi due anni, l'ATER ha formalizzato istanze al Comune per rientrare in possesso di una parte dei propri appartamenti. Pratiche chiuse per avviare lo sgombero in 80 appartamenti disseminati in ogni quadrante della città, per i quali, tuttavia, si aspettano ancora gli interventi,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti descritti in premessa;

se il Governo, alla luce dei fatti esposti in premessa, voglia disporre una eventuale azione ispettiva, onde evidenziare se sussistano nel caso del signor Di Lalla ritardi ingiustificati sia per quanto riguarda le forze dell'ordine, sia per quanto riguarda il rilascio della istanza di sequestro dell'abitazione;

se, in casi come quello descritto in premessa, il Governo voglia promuovere iniziative affinché vengano inasprite le sanzioni penali per coloro che occupano abusivamente le case possedute o destinate alle persone più fragili e, più in generale, a chi ne ha diritto, per una scelta che non sia solo di legalità, ma anche e soprattutto di solidarietà.

(4-06249)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso la Commissione permanente:

9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-02919 della senatrice Alessandrini ed altri, sugli effetti dell'aumento dei prezzi nella filiera del grano duro e della pasta;

3-02926 del senatore Bergesio ed altri, sull'obbligo di indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari.

## 1.5.2.2. Seduta n. 377 del 10/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
----- XVIII LEGISLATURA -----

**377a SEDUTA PUBBLICA**  
**RESOCONTO STENOGRAFICO (\*)**  
MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 2021

Presidenza del vice presidente TAVERNA,  
indi del vice presidente CALDEROLI,  
del vice presidente ROSSOMANDO,  
del presidente ALBERTI CASELLATI  
e del vice presidente LA RUSSA

(\*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 379 del 16 novembre 2021  
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA-CAMBIAMO!-EUROPEISTI: Misto-I-C-EU; Misto-Italexit-Partito Valore Umano: Misto-I-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.*

**RESOCONTO STENOGRAFICO**  
**Presidenza del vice presidente TAVERNA**

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 9,32).

Si dia lettura del processo verbale.

GIRO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

**Comunicazioni della Presidenza**

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Sull'ordine dei lavori**

**PRESIDENTE.** Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

**Discussione del disegno di legge:**

**(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening (Relazione orale) (ore 9,34)**

### **Discussione e approvazione della questione di fiducia**

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening***

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2394.

La relatrice, senatrice Valente, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

**VALENTE, relatrice.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, il provvedimento all'esame dell'Assemblea questa mattina reca misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e del lavoro privato, mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*. È inutile dire che avremmo voluto discuterlo e approvarlo in presenza di un altro contesto epidemiologico. Questa mattina non possiamo invece ignorare i dati odierni, che vedono di nuovo oltre 100.000 contagiati e la ripresa della pandemia: questo tipo di evoluzione della pandemia ha inevitabilmente influenzato la discussione in 1a Commissione. Ciononostante, credo che abbiamo fatto un buon lavoro, di cui voglio dare conto. Prima di farlo in maniera puntuale, articolo per articolo, rendendo conto all'Assemblea anche del contributo, secondo me prezioso e significativo della Commissione e dei singoli commissari, vorrei ringraziare tanto gli uffici, che ci hanno supportato in settimane lunghe e difficili, ma anche e soprattutto il Governo per il supporto prezioso, in modo particolare la sottosegretaria Accoto, che è qui in Aula con noi, la sottosegretaria Bergamini, il sottosegretario Sileri e soprattutto il ministro D'Incà, che ha coordinato i nostri lavori: grazie davvero a tutti.

È inutile dire che abbiamo provato a lavorare con l'obiettivo non di adottare l'obbligo generale della vaccinazione - questo è stato un punto di partenza chiaro a tutti - ma estendendo l'utilizzo del *green pass* con un provvedimento complesso, ma che mi sento di definire complessivamente equilibrato e, proprio per questo, a mio parere assolutamente condivisibile, che oggi ci accingiamo a convertire in legge.

Provo a dare conto del provvedimento, articolo per articolo.

Con gli articoli da 1 a 3 si apportano modifiche al testo del decreto-legge n. 52 del 2021, per disporre, nel periodo dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, l'obbligo di possesso e di esibizione, su richiesta, di un certificato verde Covid-19 per accedere ai luoghi di lavoro, sia nel settore lavorativo pubblico, sia in quello privato. Nello specifico, l'articolo 1 concerne i dipendenti pubblici e gli altri soggetti che svolgono la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, mentre l'articolo 3 concerne i lavoratori operanti nel settore privato. Il decreto-legge prevede, sia nell'ambito del lavoro pubblico che del privato, l'esenzione dal possesso del certificato verde per i soggetti di cui si attesti una controindicazione relativa alla vaccinazione contro il Covid. Nel caso in cui un lavoratore non esente comunichi di non avere la certificazione verde o ne risulti privo al momento dell'accesso al luogo di lavoro, il soggetto è considerato assente ingiustificato, fino alla presentazione della suddetta certificazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, ma con la sospensione della retribuzione o altri compensi. Queste norme sono state estese anche gli operatori del Servizio civile universale, che svolgono servizio presso enti pubblici accreditati.

Le norme poste per il settore pubblico e per quello privato sono in larghissima parte identiche. Fa eccezione, come sappiamo, la possibilità, per le imprese private con meno di 15 dipendenti, di sostituire provvisoriamente i lavoratori che non possono svolgere la prestazione, in quanto inadempienti all'obbligo di possesso o di esibizione su richiesta di un certificato verde Covid. Con una modifica in Commissione, il limite della sostituzione è stato portato a dieci giorni lavorativi, rinnovabili anche più volte fino al 31 dicembre.

Per quanto riguarda invece la scadenza del certificato in corso d'opera, sono state escluse conseguenze per i lavoratori a cui scade il *green pass* in giornata, durante l'orario di lavoro, il quale dunque può

terminare il turno già avviato senza sanzioni di alcun tipo. Inoltre, durante l'esame in Commissione diverse questioni sono emerse, da parte di tutte le forze politiche, sul tema delle verifiche. Il decreto prevede infatti che sia a carico dei datori di lavoro la definizione delle modalità operative per le verifiche del *green pass*, nonché per il loro svolgimento.

Innanzitutto, per rafforzare questi passaggi con una modifica, si è voluta garantire un'adeguata comunicazione di queste modalità ai lavoratori, così come, per quanto riguarda i lavoratori in somministrazione, è stato chiaro che la verifica del rispetto delle prescrizioni spetta all'utilizzatore, mentre è onere del somministratore dare idonea informazione ai lavoratori. Soprattutto, con l'obiettivo di semplificare le verifiche, è stato previsto che i lavoratori, sia nel pubblico che nel privato, possano richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde, risultando così esonerati dai controlli successivi, naturalmente fino a scadenza della stessa.

L'articolo 2, attraverso una novella al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, prevede che i magistrati anche onorari - e da ora anche i giudici popolari - debbano possedere ed esibire certificazioni verdi per poter accedere agli uffici giudiziari. L'assenza dall'ufficio conseguente alla carenza o mancanza di esibizione della certificazione è considerata assenza ingiustificata, con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, ma senza retribuzione, né altro compenso o emolumento.

È stato poi previsto sempre in Commissione, fino al termine dello stato di emergenza, la compatibilità per alcune professioni sanitarie tra rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale e altri rapporti di lavoro dipendente, purché al di fuori dell'orario di lavoro ed entro un limite settimanale massimo di quattro ore.

L'articolo 4 reca misure urgenti per la somministrazione di *test* antigenici rapidi. In particolare, proroga dal 30 novembre al 31 dicembre 2021 la somministrazione a prezzi contenuti di test antigenici rapidi, stabilendo l'obbligo, per le farmacie e per tutte le strutture sanitarie autorizzate dalle Regioni ad effettuare tali test, di applicare il prezzo calmierato secondo il protocollo di intesa siglato dal Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19. In Commissione si è inoltre inserita la previsione di campagne informative a favore dei vaccini.

L'articolo 5 inserisce modifiche all'articolo 9 del citato decreto-legge n. 52, concernenti la disciplina generale delle certificazioni verdi.

L'articolo 6 disciplina l'utilizzo delle somme trasferite a Sport e Salute SpA per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all'emergenza Covid-19 e non utilizzate.

L'articolo 7 trasferisce al Ministero della salute il servizio di *contact center* per l'acquisizione delle certificazioni verdi Covid-19, stanziando a tal fine un finanziamento aggiuntivo di 3 milioni di euro.

Infine, l'articolo 8 stabilisce che il 30 settembre 2021 il Comitato tecnico-scientifico esprima il proprio parere sulle misure di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative. È stato inoltre previsto che per le attività didattiche di teatro dei ragazzi, per quanto concerne l'impiego del *green pass*, si applichino le disposizioni per le attività didattiche.

In conclusione, signora Presidente, voglio aggiungere a margine una considerazione dal senso più strettamente politico. Il provvedimento in esame è il risultato di una complessa mediazione fatta dal Governo e ha comprensibilmente sollevato incertezze e anche timori sull'applicazione delle novità introdotte. È stato giusto, da parte del Parlamento e del Governo, dare attenzione a quegli allarmi e in alcuni casi siamo riusciti anche a dare risposte e soluzioni che, a mio avviso, si possono ritenere soddisfacenti. Tuttavia, è stato possibile fare ciò solo partendo da un dato di realtà e per questo voglio ringraziare tutta la composita maggioranza, ma anche le opposizioni per il contributo significativo e prezioso che hanno dato.

In questo caso - lo voglio dire con chiarezza - sono stati davvero gli italiani a fare la differenza attraverso i vaccini e, soprattutto, il rispetto degli altri e delle regole date fino a oggi. Sono gli italiani, in larghissima maggioranza, ad avere compreso che vaccino e *green pass* sono i soli strumenti con cui poter tornare a progettare il futuro dell'Italia (un futuro anche migliore di quello che era pensabile soltanto due anni fa). Tutto ciò a riprova del fatto che non si tratta di limitazioni e di discriminazioni della libertà dei cittadini al di fuori di uno Stato di diritto e, a maggior ragione, che non si tratta

neppure di un modo per controllare surrettiziamente le vite dei nostri concittadini, come purtroppo pure ho sentito dire in maniera incauta in alcune delle audizioni che abbiamo svolto.

La certificazione verde sta dimostrando la sua efficacia di prevenzione nella realtà, compresa quella dei luoghi di lavoro. Questa è la strada che l'Italia, ma anche tanti altri Paesi democratici hanno intrapreso e probabilmente altri Paesi intraprenderanno. Il *green pass* è soprattutto uno strumento che è stato disciplinato cercando e trovando un equilibrio tra interessi dei lavoratori e interessi dell'impresa, tra diritto al lavoro, alla sicurezza e alla tutela dei dati personali. Si tratta, come è evidente, di interessi e diritti diversi, ma che mai una democrazia dovrebbe mettere in contrapposizione. È su questo terreno - e non su quello delle costruzioni ideologiche che nascondono la realtà dei fatti - che si misura per noi il livello democratico delle Istituzioni di un Paese, anche nei momenti di maggiore *stress* e difficoltà, come evidentemente è quello che stiamo vivendo.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata la questione pregiudiziale QP1.

Ha chiesto di intervenire il senatore Ciampolillo per illustrarla. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO (Misto). Signor Presidente, con il collega senatore Martelli abbiamo presentato la questione pregiudiziale QP1 in ordine alla conversione del decreto-legge n. 127 del 2021.

Si evidenzia in premessa che il decreto-legge in esame introduce misure di straordinaria necessità ed urgenza in relazione all'emergenza Covid in ambito lavorativo, estendendo la necessità di esibizione del certificato verde a tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati, identificando altresì un regime di controlli e sanzioni, controlli attuabili in alternativa alla scansione dei certificati eseguita dai soggetti preposti mediante l'utilizzo dell'applicazione C19, anche con appositi *software* o piattaforme. Al riguardo, si segnalano numerose criticità, alcune già evidenziate in occasione della conversione del decreto-legge n. 111 del 2021 che verranno reiterate, altre verranno a breve sollevate per la prima volta.

Si richiama innanzitutto una nota della Commissione europea già conosciuta a questa Assemblea, nella quale si evidenziava come l'utilizzo del certificato UE rilasciato ai sensi del regolamento (UE) 2021/953 per scopi domestici, ovvero diversi da quelli previsti dal regolamento, gli Stati membri possono effettivamente utilizzare il certificato digitale Covid dell'Unione europea per scopi nazionali, ma sono tenuti a fornire una base giuridica nel diritto nazionale. Tale diritto nazionale deve rispettare il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati e dei principi di effettività, necessità e proporzionalità. Al riguardo, il decreto da convertire oggi risulta obiettivamente carente per quanto concerne i principi di proporzionalità e efficacia. La misura, che nasce a protezione dei lavoratori e a prevenzione della diffusione del contagio, non opera di fatto una differenziazione in base al rischio specifico di contagio a cui un lavoratore è soggetto e, per conseguenza, non appare proporzionata una disposizione che ponga sullo stesso piano soggetti a stesso rischio, lavoratori i cui compiti implicino inevitabilmente contatti stretti con altre persone e quelli che - a titolo di esempio - lavorano all'aperto in strutture così ampie, come ad esempio i capannoni, dove il distanziamento è insito nella organizzazione aziendale, ovvero individualmente in uffici senza contatti con il pubblico. Differenziare le misure per categorie di rischio non è soltanto regola di buonsenso e conformità con il principio unionale di proporzionalità, ma risulta altresì indispensabile per consentire di decongestionare il carico di lavoro di farmacie e punti tampone attualmente oberati di tali incombenze in misura tale da creare un'obiettiva difficoltà per gli utenti che necessitano di fornire prova dell'esame diagnostico ogni due giorni.

Per quanto concerne l'efficacia della misura, consentire la possibilità di controllo a campione ne fa venire evidentemente meno lo scopo sanitario, visto che i lavoratori che sanno di non essere soggetti a verifica al momento dell'ingresso potrebbero benissimo entrare accettando il rischio di una sanzione pur essendo sprovvisti del certificato Covid. Se obiettivo della misura sanitaria è quello di prevenire la diffusione del contagio, il controllo a campione non soddisfa il criterio dell'efficacia e se si aggiunge che tra i lavoratori in possesso del certificato Covid vi sono soggetti vaccinati non testati nelle ultime quarantotto ore, il rischio contagio tende ancora più ad aumentare, tenuto conto che è ormai acquisito al patrimonio conoscitivo il principio - fatto proprio anche dal Consiglio d'Europa nel paragrafo 8 della risoluzione 2383/21 - secondo cui il soggetto vaccinato (in quanto potenzialmente infettivo) non può

andare esente dall'onere di esibire un recente test di negatività al virus SARS-CoV-2. Questo adempimento consentirebbe altresì il pieno rispetto della direttiva UE 54/2000 sulla protezione dei lavoratori dagli agenti biologici, tra i quali dal 2020 è incluso il predetto virus.

La nota della Commissione europea si sofferma poi sugli aspetti relativi alla protezione dei dati personali, esplicitando come la normativa nazionale non possa estendere il diritto di richiedere l'esibizione della certificazione Covid a soggetti diversi da quelli individuati dall'ultimo capoverso dell'articolo 10 del regolamento UE 953/2021 (soggetti autorizzati, in ambito "domestico", ai controlli in materia sanitaria sono, ad esempio, i reparti NAS dei Carabinieri e non certo i soggetti privati quali i datori di lavoro). Nella citata nota è scritto che la normativa interna deve essere conforme al diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati e non esclusivamente al GDPR. Pertanto l'articolo 10, comma 3 del regolamento (UE) 953/2021, quale disposizione del diritto unionale in materia di protezione dei dati personali, va senz'altro ricompreso tra le norme poste a presidio della *privacy*, il cui rispetto - come chiarito dalla Commissione - è condizione necessaria per consentire usi domestici dei certificati Covid.

Altro profilo di criticità, già evidenziato in sede di conversione del decreto-legge n. 111 del 2021, era quello inerente alla piattaforma *software* per il controllo dei certificati Covid in uso presso le scuole, ove l'utilizzo dei codici fiscali per verificare il possesso di un certificato valido ha consentito ai dirigenti di desumere implicitamente informazioni che il regolamento UE 953/2021 impedisce di condividere, in particolare quelle concernenti lo stato di vaccinazione.

Analogo rischio si pone con l'estensione di tale modalità di controllo in tutti gli ambiti lavorativi, anche perché la piattaforma verifica lo stato di validità del certificato dei lavoratori attraverso il loro codice fiscale ed è pertanto inverosimile che tale processo non finisca per raccogliere e conservare dati, pratica che il predetto regolamento dell'Unione europea vieta. Al riguardo, sembra invece che sia stato costituito presso Sogei un vero e proprio archivio dei dati relativi a vaccinazione, guarigione ed esito test, come confermato da Beppe Grillo in una recente intervista su «il Fatto Quotidiano».

Si spera che all'Assemblea non sfugga come le affermazioni rese lascino aperti interrogativi non da poco, quali il collegamento dei *server* della predetta piattaforma, chi li gestisca e a quali informazioni tali soggetti avrebbero accesso. Si tratta di dubbi che dovrebbero senz'altro venire dissipati prima di consentire l'ingresso della previsione normativa nell'ordinamento nazionale, visti i contrasti con la normativa europea che autorizza esclusivamente le applicazioni operanti in modalità di sola lettura del QR *code*. Al riguardo, anche l'utilizzo dell'applicazione C19 determina criticità nel momento in cui acquisisce il QR *code* sia perché i dati possono essere agevolmente oggetto di captazione da parte dell'operatore con, ad esempio, *screenshot* e lettura con App estere che accedono a tutto il *dataset* del codice QR, sia perché - si apprende - è necessaria la connessione alla Rete per verificare l'autenticità del *code*. Ciò implica inevitabilmente uno scambio dati con un *server* remoto e una banca dati. Questa pratica si appalesa essere in violazione dell'ultimo capoverso dell'articolo 10, comma 3, del regolamento UE 953/2021, ove previsto che: «I dati personali consultati a norma del presente paragrafo non sono conservati». Del resto, che la verifica dell'autenticità dei certificati non debba richiedere l'accesso remoto a un *server* è espressamente previsto dall'articolo 3, comma 2, del predetto regolamento, che così dispone: «Tali certificati sono di facile utilizzo e contengono un codice a barre interoperabile che consente di verificarne l'autenticità, la validità e l'integrità». Pertanto, l'autenticità del certificato è insita nel codice QR e non necessita di essere verificata *on line* interrogando un *database* remoto. In tale eventualità occorrerebbe la prestazione di consenso al *dataset* da parte dell'interessato.

Come anticipato dalla lettera della Direzione giustizia della Commissione europea si evince che l'uso domestico dei certificati Covid è consentito esclusivamente se conformi alle norme a presidio della protezione dei dati personali e non qualora si sia verificata una violazione di quest'ultima o alla violazione non sia possibile più porre rimedio (come è accaduto: i dirigenti scolastici ormai a conoscenza di quali dipendenti sono vaccinati e quali no, i dati dei QR *code* sono conservati presso *database* contenuti in *server* non esattamente localizzati, la loro lettura consentita con App *freeware* disponibili *on-line* che estraggono l'intero *dataset* delle informazioni in essi contenuti, l'utilizzo delle



certificazioni Covid in modalità non conformi ai regolamenti UE 679/16 e 953/21, articolo 10, comma 3, deve essere immediatamente interrotto, impedendo che possano proseguire in ambito lavorativo verifiche affette e caratterizzate da un tal grado di illegalità.

Se tale modalità di controllo non è dunque legittima, non è neppure consentito votare in favore della conversione di un decreto-legge che autorizzi l'uso di tali tecnologie, le quali finirebbero inevitabilmente per avallare un sistema di raccolta dati personali in contrasto con le norme in materia.

Per queste ragioni e per tutte le altre già espresse in narrativa chiediamo al Senato di non procedere all'esame del decreto-legge n. 127 del 2021. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, nella discussione sulla questione pregiudiziale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

Poiché nessuno intende intervenire, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione pregiudiziale QP1, presentata dai senatori Ciampolillo e Martelli.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Grassi. Ne ha facoltà. (*Brusio*).

**GRASSI** (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, aspetto che l'Assemblea si acquieti, altrimenti rischio che nessuno mi ascolti. Mi dica lei, Presidente, se il brusio è accettabile.

**PRESIDENTE.** Io la invito a cominciare. I colleghi che si stanno allontanando ora lo faranno in maniera consona a permetterle di parlare.

**GRASSI** (*L-SP-PSd'Az*). Illustre Presidente, colleghi, voglio sottolineare che la Lega, durante i lavori in Commissione affari costituzionali per la conversione del decreto-legge oggi sottoposto all'esame dell'Assemblea ha presentato svariati emendamenti migliorativi del testo. Devo con rammarico constatare che da parte del Governo vi è stato un atteggiamento di scarsa disponibilità. (*Brusio*).

**PRESIDENTE.** Colleghi, rinnovo l'invito del senatore Grassi. Chi si deve allontanare, lo faccia in silenzio; chi rimane in Aula si appresti ad ascoltare l'intervento. Prego, senatore.

**GRASSI** (*L-SP-PSd'Az*). Grazie. Con rammarico abbiamo constatato che, durante i lavori, il Governo ha manifestato scarsa, se non inesistente, disponibilità ad accogliere gli emendamenti.

Non intendo annoiare l'Assemblea con una rassegna analitica delle proposte della Lega. Mi soffermerò, in particolare, su due emendamenti. Il primo è volto a consentire la concessione del *green pass* a coloro i quali siano in grado di dimostrare di aver contratto, ancorché in forma asintomatica, il Covid-19. La *ratio* alla base di questo emendamento è semplice e si basa su articoli pubblicati in più *review* e su riviste di alto *ranking*, come «Nature», per esempio. La scienza ha dimostrato che coloro i quali contraggono l'infezione, ancorché in forma asintomatica (dunque non se ne accorgono e non hanno modo di segnalarlo al sistema sanitario), sviluppano una memoria anticorpale paragonabile a quella che si consegue all'esito del vaccino. È aperta in campo scientifico la discussione sulla comparazione della memoria immunitaria che ne deriva, ma un dato è certo: al di là di ogni valutazione qualitativa e quantitativa, anche gli asintomatici guariti dispongono di un livello idoneo di difesa. Non vi è quindi ragione di negare la concessione della certificazione verde, magari prevedendo una durata minore e chiedendo un rafforzamento della protezione tramite la vaccinazione (perché, per onestà intellettuale, va detto che su «Nature» si menziona anche la necessità di provvedere alla vaccinazione dei soggetti che hanno già contratto l'infezione).

Il punto è che il Governo, su questo emendamento, ha espresso un granitico parere negativo e l'emendamento non è stato approvato. Non è razionale, non è coerente con la *ratio* e con la logica del *green pass*. Qual è il nostro obiettivo? L'obiettivo è di indurre alla vaccinazione, onde lasciarci alle spalle questa pandemia il più presto possibile. Bene, ma non è soltanto questo. L'obiettivo è anche quello di fermare la pandemia e i vaccinati sono in grado di rallentare il decorso della malattia, ma lo sono anche coloro i quali hanno già contratto l'infezione.

Dunque, da questo punto di vista, il no del Governo ci appare del tutto incomprensibile, espressione di un atteggiamento di chiusura verso ogni collaborazione nei confronti del Parlamento.

Ma vi è qualcosa in più, a mio giudizio ancor più grave, che rafforza il nostro convincimento circa la scarsa disponibilità a dialogare col Parlamento. Nel 2020 - e vi prego di prestare attenzione a questo passaggio - la Corte costituzionale, presieduta dall'attuale Ministro della giustizia, professoressa Cartabia, ha emesso una sentenza riguardo l'estensione dell'indennizzo per danni da vaccino ed emoderivati anche alle vaccinazioni fortemente raccomandate.

Badate bene: la sentenza non concerneva le vaccinazioni anti-Covid-19. Aveva riguardo ad un altro tipo di vaccinazione, una vaccinazione in uso da anni, verso la quale lo Stato italiano esercita una sorta di pressione a favore della vaccinazione, per mezzo di una forte raccomandazione a vaccinarsi.

Ebbene la Corte, enucleando un principio che io oserei definire di diritto naturale, anche per abbreviare il mio intervento (perché le ragioni tecnico giuridiche sono molte e convincenti, ma non è qui il caso di esporle), ed enucleando i principi costituzionali di base, ha detto: quando lo Stato induce la popolazione a vaccinarsi a vantaggio di tutti, i costi che il singolo deve sopportare all'esito di questa scelta sanitaria a vantaggio della collettività devono ricadere sulla collettività, cioè sullo Stato.

*(Applausi).*

Dunque, ha detto la Corte, quando il vaccino è fortemente raccomandato, la legge che consente l'indennizzo per danno da vaccino e da emoderivati rispetto alle vaccinazioni obbligatorie egualmente trova applicazione. Ora, nessuno di noi ha difficoltà a capire che tra un obbligo *tout court* e il *green pass* l'affinità è notevole e di certo, col *green pass*, siamo oltre a quello che si possa definire vaccino fortemente raccomandato. Possiamo parlare, forse, di un vaccino fortissimamente raccomandato. E se il più contiene il meno, è agevole comprendere che la sentenza della Corte costituzionale, presieduta da un membro di questo Governo, ha già sostanzialmente introdotto nel nostro ordinamento la norma secondo cui coloro i quali avranno dei danni all'esito di questi vaccini meriteranno di essere indennizzati dallo Stato. La norma è già nel sistema. *(Applausi).*

La norma è già nel nostro ordinamento grazie all'intervento della Corte costituzionale. E non devo ricordare a voi il valore delle sentenze della Corte costituzionale, anche quando sono manipolative, cioè in grado di innovare l'ordinamento. Il nostro emendamento si limitava a rendere palese ciò che è già nel nostro ordinamento. La disposizione, tecnicamente, non era fonte normativa, perché una disposizione è fonte normativa quando introduce una regola nuova. Quando, invece, la disposizione è meramente ricognitiva, non può meritare la qualifica di fonte normativa.

Il Governo su questo emendamento ha espresso parere negativo e l'emendamento non è stato votato o, meglio, è stato oggetto di un voto contrario. Ebbene, noi riteniamo particolarmente grave questo atteggiamento, nonché miope, perché dimostra, innanzitutto, in ordine alla gravità, che questo Governo non intende mantenere un rapporto di leale collaborazione con i suoi cittadini, perché evidentemente la preoccupazione del Governo è di mantenere celata questa norma. Il Governo, cioè, non vuole far capire agli italiani che, se si vaccinano, per eventuali danni risponde lo Stato. Ed è miope perché, rendendo celata questa norma, non si assicura fiducia nella vaccinazione.

Quindi è vero che magari nell'immediato vi possa essere un risparmio di spesa non erogando le somme richieste, ma alla lunga questo risparmio si risolve in un danno, perché si rallenta la vaccinazione, perché aumentano le contestazioni, perché diminuisce la fiducia verso lo Stato.

Pertanto, avviandomi alla conclusione del mio intervento, ritengo che la Lega faccia bene, come sta facendo, a muovere un'esortazione al Governo affinché sia recuperato un rapporto di leale collaborazione con questo Parlamento e dunque col popolo italiano che questo Parlamento rappresenta *(Applausi).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Maffoni. Ne ha facoltà.

**MAFFONI** *(Fdl)*. Signor Presidente, senatrici e senatori, nonostante i due anni di pandemia appena trascorsi abbiano distrutto e messo in ginocchio le aziende italiane che sono eccellenze nel mondo in molteplici settori, oggi siamo ancora qui in Aula a discutere un disegno di legge che ha la conseguenza di colpire ancora di più gli imprenditori e i lavoratori.

A oggi la situazione è la seguente: introdurre l'obbligo del *green pass* nei luoghi di lavoro e nei rapporti di lavoro ha comportato maggiori costi per le imprese e per gli stessi lavoratori, nonché un danno sociale inclassificabile per i soggetti a cui verrà negato il lavoro.

Cerchiamo di essere chiari fin dall'inizio: siamo tutti favorevoli a valutare ogni possibile soluzione per combattere la diffusione del Covid-19 e non tolleriamo in alcun modo che qualcuno ci indichi come coloro che hanno una posizione opaca sul contrasto al coronavirus. Siamo favorevoli ai vaccini, ascoltiamo con attenzione il mondo scientifico, ma nel medesimo momento abbiamo il diritto e il dovere di valutare se gli strumenti che la politica adotta sono utili al Paese. Per questo siamo qui oggi ad esprimere le nostre perplessità, che nascono dopo un confronto che nelle scorse settimane abbiamo più volte fatto con i lavoratori, le associazioni sindacali e il mondo aziendale. Non possiamo non considerare che le imprese, nella misura in cui è necessario predisporre delle misure di controllo per la lettura del *green pass*, e i lavoratori e le lavoratrici che vorranno rifarsi al tampone, si troveranno ora a subire costi importanti a causa della normativa vigente. È paradigmatico che sul tema le posizioni tendenzialmente divergenti di Confindustria e dei vari sindacati trovino anche un punto di incontro. Il costo dei tamponi, come sottolineato dall'Unione nazionale di imprese, verrà con ogni probabilità assunto dal datore di lavoro, data la difficoltà nel sostituire i dipendenti sprovvisti di *green pass*, ed è pacifico che un onere del genere possa dare il colpo di grazia alle migliaia di piccoli e medi imprenditori che sono le fondamenta del nostro Paese già in difficoltà. Anche i maggiori sindacati del nostro Paese, d'altro canto, sono della stessa opinione e ciò è sinonimo del fatto che l'obbligo, come è ora concepito, è liberticida per entrambe le fazioni.

A questo si aggiunge il tema della disparità di trattamento tra lavoratori italiani e lavoratori stranieri, i quali non sono soggetti alla medesima regolamentazione. A titolo esemplificativo possiamo considerare che un camionista su quattro non ha il *green pass*, pertanto deve restare fermo e spesso viene sostituito da un veicolo straniero, il cui conducente è esonerato dal certificato grazie alla circolare dei Ministri della salute e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 14 ottobre 2021. È chiaro che i committenti, anche ora mentre sto parlando, si rivolgano all'estero.

Come sottolineato da tutte le associazioni di categoria, tra cui Confartigianato trasporti, il Governo fa un doppio errore: da un lato, aumenta la rabbia dei soggetti che vengono penalizzati da questa norma e, dall'altro, favorisce la concorrenza sleale degli altri Stati. Un colpo basso per molte, moltissime aziende italiane che, in una fase delicata come quella che stiamo vivendo, hanno il diritto di poter vivere in un momento in cui le Istituzioni e la politica si mettono a loro disposizione per facilitare una ripresa economica che si respira nell'aria, ma è ancora tutta da concretizzare.

Se è superfluo in quest'Aula citare le numerosissime sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo che stabiliscono la parità di lavoro a livello europeo, è però opportuno sottolineare che l'Europa, sempre sulla bocca di una considerevole parte del Parlamento, stabilisce a chiare lettere i diritti dei lavoratori e non si legge da nessuna parte che dei lavoratori, uomini e donne di un dato Paese, possano e anzi debbano essere sostituiti con altri di altri Paesi.

Se però la base scientifica che si interroga sulla validità del *green pass* sui luoghi di lavoro non basta ai rappresentanti del Governo, c'è anche un'evidente base che potremmo definire costituzionale. Come già ampiamente detto e ribadito in quest'Aula e come detto dai colleghi senatori del mio partito, la nostra Carta costituzionale ha posto all'articolo 1 e all'articolo 4 il valore del lavoro nella Repubblica italiana.

Questa scelta redazionale non corrisponde meramente ad una numerazione statica, bensì a un preciso valore attribuito ai citati articoli dai Padri costituenti. Sebbene il diritto alla salute sia fondamentale nelle forme in cui viene concepito dall'articolo 32 della stessa Costituzione, si trova ben poco di esso nei principi fondanti lo Stato, che deve occuparsi dei diritti dei cittadini.

Se parliamo di diritti dei cittadini, bisogna affrontare il tema del valore del *green pass* nell'ambito del più generico diritto alla salute nei confronti di se stesso e degli altri. Quanto ai primi non si può negare un'importante valenza del *green pass* in quanto è un dato incontrovertibile e scientifico la minore incidenza di fenomeni patologici legata al Covid-19 nei soggetti vaccinati. Quanto ai secondi, tuttavia, allo stato si registrano risultanze scientifiche discordanti sul punto di minor carica virale del soggetto vaccinato rispetto a quello privo di vaccinazione. Sotto questo profilo risulta quindi pacificamente evidente che lo strumento del *green pass*, così come concepito, non è utile per tutelare gli altri da se stessi.

Con riferimento al diritto alla salute, sancito dal già citato articolo 32, dalla scelta costituzionale e successivamente da quella legislativa, si è andati chiaramente nella direzione di lasciare alla libertà del singolo il diritto alla determinazione del proprio stato di salute, con riferimento ai trattamenti sanitari nel limite di quanto individuato dalla Costituzione relativamente al diritto alla salute, considerato diritto indispensabile dell'essere umano.

Concludo, Presidente e gentili colleghi, parlando non tanto da senatore, ma da imprenditore che conosce bene le difficoltà a cui tutti i giorni un'azienda deve far fronte. Proprio per questo nutro molte perplessità sulla legge al nostro esame che rischia di penalizzare e quindi discriminare una parte dei lavoratori e delle lavoratrici italiani, mettendo in difficoltà un tessuto economico e sociale che già oggi è in forte difficoltà. Sarebbe un grave e imperdonabile gesto che non possiamo assolutamente compiere. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Boldrini. Ne ha facoltà.

**BOLDRINI** (PD). Signor Presidente, gentili colleghi, il certificato vaccinale o *green pass*, reso obbligatorio quale strumento necessario per ridurre i casi di letalità, evitare la trasmissione del virus, contenere i ricoveri, riavviare tutte le attività - scolastiche, sportive e ricreative, quali il cinema e il teatro - è sinonimo della riacquisizione della libertà, libertà di movimento e di scelta. Tutto ciò avviene con il *green pass*, garanzia della tutela della comunità.

Inoltre l'alto numero di vaccinazioni, grazie alla volontà della maggioranza dei cittadini, permette di evitare che si generino ulteriori varianti che sappiamo essere un'altra sfida da vincere.

D'altro canto, l'emergenza in cui siamo ancora - purtroppo i contagi continuano a salire, ma per fortuna molto meno i decessi - richiede, per definizione, di essere affrontata con rimedi emergenziali (lo dice la parola stessa), come l'obbligo del *green pass* nei luoghi chiusi, nei luoghi di lavoro - stiamo parlando dell'obbligo sul lavoro - e in ogni luogo dove il virus può contagiare ulteriormente.

Anch'io cito la Costituzione e i nostri Padri costituenti, che sono stati lungimiranti: nel secolo scorso affrontarono infatti eventi pandemici come la spagnola e il vaiolo che causarono innumerevoli decessi; non avevano ciò di cui disponiamo noi adesso, ossia il vaccino, però avevano già pensato alla tutela della salute. La Costituzione tutela infatti non solo la salute del singolo, quindi non solo un diritto individuale, ma anche l'interesse della collettività. Vale più l'articolo 1 sul lavoro o vale di più la salute? Senza salute non c'è lavoro. La frase ormai nota è che da soli non ci si salva, ed è quanto di più vero nel caso della pandemia. Inoltre, la comunità che si protegge ha un valore aggiunto, che è quello di proteggere chi non può vaccinarsi per seri motivi di salute, quindi il principio di solidarietà per tutelare i più deboli.

Ricordo inoltre, onorevoli colleghi, che dobbiamo tutelare anche quegli operatori sanitari che tutti i giorni, in maniera indefessa da un anno e mezzo a questa parte, sono in corsia a fare il loro lavoro *(Applausi)*, e dobbiamo essere consapevoli e coscienti che attraverso la vaccinazione proteggiamo anche loro. Come stiamo vedendo, il numero dei ricoverati in terapia intensiva, seppur in maniera meno importante dell'anno scorso, aumenta.

Vi è anche un altro principio di cui vorrei parlarvi, quello della ragionevolezza, che di questi tempi pare essere scomparso. Sì, perché abbiamo visto atti vandalici nei confronti degli operatori sanitari: distruggere una macchina delle USCA è una cosa vergognosa! Tali atti vandalici, le macchine distrutte e le aggressioni nei pronto soccorso non hanno nulla a che fare con la ragionevolezza.

Aumenti dei casi di contagio e dei ricoveri, come vedete, si verificano purtroppo anche in tanti altri Paesi dell'Europa; è un problema grossissimo, ma devo dire che in questi giorni si può notarlo ancor di più a Trieste: aumento dei contagi e aumento dei ricoveri. Allora perché lasciare che si dica che si fa in virtù di una libertà? Libertà per cosa? Libertà senza che le persone vengano aiutate? Bisogna lasciare tutto così? I commercianti non ne possono più; hanno sofferto tantissimo, con il *green pass* hanno avuto la possibilità di riaprire con garanzie di sicurezza e non vogliono assolutamente che si torni indietro. Anche in questo caso manca quindi la ragionevolezza; per fortuna, ribadisco che abbiamo tanti cittadini che invece sono ragionevoli e si sono vaccinati.

Il lavoro è un diritto costituzionale, certamente, ma se per non perdere il lavoro dobbiamo rimetterci in salute credo che davvero non ci siamo; quindi non dobbiamo assolutamente rischiare che ci possano

essere dei casi di questo genere. Devo dire che bene fa il Viminale a stabilire delle restrizioni per i cortei che si stanno facendo. A tal proposito, non si può organizzare un corteo lungo un percorso ma poi imboccare un'altra strada; lo sappiamo: se si evitano le regole, alla fine si pagano le conseguenze. Come dicevo, per fortuna tanti cittadini hanno mostrato ragionevolezza accettando, consapevolmente e non supinamente, le regole del vivere civile e del bene collettivo. A questo dobbiamo tendere anche noi parlamentari, dando un segnale: sono quindi contenta che si debba avere il *green pass* ogni volta che si entra in Parlamento, perché si dà un segnale e un messaggio importante a tutta la popolazione. Non possiamo fare le leggi per gli altri e poi disattenderle. Sono dunque convinta che sia una regola più che ragionevole. (*Applausi*).

Purtroppo devo dire che abbiamo visto lisciare il pelo a manifestanti no *green pass* e no vax in virtù di un consenso effimero, di un consenso politico che con dati alla mano viene meno perché finalmente la ragionevolezza prende il sopravvento.

Allora, cari colleghi noi, in virtù di un altro principio che è quello della responsabilità cui accennavo prima, dobbiamo tutti cercare - come stiamo facendo responsabilmente - di sostenere anche questo Governo per aiutare chi ha dei dubbi ed esita a vaccinarsi. Dobbiamo tutti noi, consapevolmente, aiutare chi ha dei dubbi, perché è lecito che si possano avere dei dubbi, ma questo non vuol dire che dobbiamo abbandonare queste persone. Aiutiamo quelli che esitano e che hanno dei problemi anche di salute; aiutiamoli a confrontarsi con i professionisti sanitari. Questo è il nostro dovere. Non aiutiamoli a dire no e basta. Questo è un altro grado di consapevolezza che dobbiamo avere. Bisogna ottemperare, come tanti hanno fatto, a quel dovere etico e morale - come ha ben detto il nostro Presidente della Repubblica, che ogni giorno ci regala delle perle di saggezza - di vaccinarsi; tutti noi dobbiamo tendere a questo, in virtù di una libertà che non deve essere effimera e per se stessi, ma deve essere della collettività.

In altri Paesi europei, meno incisivi nelle regole, adesso stanno ricorrendo all'obbligo e a un nuovo *lockdown*. Credo che essere stati così incisivi nel nostro caso abbia pagato moltissimo. Adesso sta a tutti noi cercare di mettere a frutto le norme e osservare le regole, perché è importante farlo. Tutte le norme che stiamo portando avanti potrebbero sembrare discriminanti, ma se andiamo a vedere - credetemi - nelle pieghe di tutte queste norme, esse non sono discriminanti, perché tengono in considerazione il valore del bene più importante che abbiamo, che è la salute.

Torno a ribadire: vi è un altro valore importante che sembra essere contrastante, quello dell'economia e del lavoro, ma non ci sarebbe alcuna economia e non ci sarebbe alcun lavoro se non tutelassimo la nostra salute. Quindi, questi provvedimenti, quali il *green pass* obbligatorio anche nei luoghi di lavoro, con tutte le cautele e le accortezze che ci devono essere, sono importanti per una grande ripresa del nostro Paese.

Abbiamo altre sfide importanti - lo sapete molto bene - come la messa in pratica del PNRR. Solo attraverso questi atti riusciremo a portare a casa anche quei provvedimenti importanti che abbiamo delineato nei nostri progetti. Solo così riusciremo davvero a vincere questa sfida, che è mondiale.

Tanti Paesi vorrebbero avere il vaccino, ma non ce l'hanno, perché purtroppo sono in condizioni di povertà. Ogni volta che un cittadino esita e dice che non si vuole vaccinare, mi domando se stia pensando a coloro che vorrebbero a tutti i costi vaccinarsi e non lo possono fare. Questo è un altro pensiero che bisogna fare per mantenere quella solidarietà, responsabilità e consapevolezza necessari per il vivere comune. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Crucioli. Ne ha facoltà.

**CRUCIOLI** (*Misto*). Signor Presidente, non parlerò delle discriminazioni evidenti e non apparenti - come ho appena sentito dire dalla collega del PD - contenute in questo provvedimento di estensione del *green pass*. È infatti fattuale e oggettivo che si discrimina, peraltro in base al censo, tra chi può permettersi la libertà di scelta vaccinale, pagandosi i tamponi, e chi invece non può permettersi tale libertà.

Non parlerò nemmeno della divisività di questo provvedimento, che in seno alle famiglie mette vaccinati contro non vaccinati, aizza odi degli uni contro gli altri. Voglio parlare invece dell'inefficacia e dell'assoluta sproporzionalità di questo provvedimento; inefficacia su basi scientifiche. Devo dire che

mi sono approcciato a questo tema con assoluta disponibilità; ero agnostico, volevo vedere i dati, volevo sentire le opinioni degli scienziati in merito. Infatti, ho ascoltato con molta attenzione le audizioni che sono state svolte qui in Senato. Le ho ascoltate tutte e ho visto, da un lato, professori e medici con importanti incarichi di governo che asserivano determinate tesi, anche con affermazioni oggettivamente erranee o intuitivamente scorrette. Dall'altra parte, professori e medici, che non erano assolutamente in conflitto di interessi, dichiaravano di non aver mai preso soldi dalle case farmaceutiche e di non avere alcun incarico governativo che potesse in qualche modo portarli ad avallare scelte governative o a controdedurle. Ebbene, questi hanno fatto affermazioni molto diverse da quelle dei primi. In particolare, il professor Locatelli ha affermato contro il vero, con una disarmante... (*Il microfono inizia a lampeggiare*).

Mi scusi, Presidente, non avevo otto minuti a disposizione?

PRESIDENTE. A me ne sono stati comunicati tre, e li sta terminando.

CRUCIOLI (*Misto*). Ma il Presidente del Gruppo Misto mi aveva detto otto minuti; mi sono stati ridotti? Va bene, ne prendo atto.

PRESIDENTE. No, no, io non le ho ridotto nulla. Mi sono stati comunicati tre minuti e quelli le ho assegnato; quindi, le consento ancora un minuto perché ci siamo interrotti, ma giunga alla conclusione.

CRUCIOLI (*Misto*). Mi consente di parlare ancora almeno cinque minuti? Avrei alcune cose da dire che non sarebbero dette da alcun altro collega, visto che siamo così pochi a dire la verità qua dentro.

PRESIDENTE. Io non ho il potere di fare accordi che spetterebbero al suo Capogruppo, mi dispiace. Non è nelle mie facoltà.

Prego, vada avanti.

CRUCIOLI (*Misto*). Mi riferivo, per quanto riguarda le espressioni palesemente contro il vero, a quelle, ad esempio, del coordinatore del Comitato tecnico scientifico, che ha asserito che la stima di capacità del vaccino di ridurre il contagio sarebbe stata effettuata anche sulla base della valutazione del differente numero di tamponi effettuati nelle platee dei vaccinati e non. In realtà, a leggere i documenti e a sentire anche le dichiarazioni del professor Brusaferrò, presidente dell'Istituto superiore di sanità, questa dichiarazione è palesemente errata, se non falsa.

La facilità con cui, davanti al Senato, persone con questi incarichi hanno mentito è sconcertante, così come è sconcertante che il presidente dell'Istituto superiore di sanità affermi in audizione che il numero di tamponi non è stato preso in considerazione per calmierare le due platee semplicemente perché si presuppone che vaccinati e non vaccinati facciano lo stesso numero di tamponi. Questo è evidentemente scorretto perché è chiaro che i non vaccinati ne fanno un numero di gran lunga maggiore, quindi, dove più cerchi, più trovi casi di positività.

Abbiamo commissionato una perizia medica, un parere *pro veritate* a un professore ordinario, e i risultati hanno parlato chiaro: dicono che il presupposto scientifico di capacità del vaccino di ridurre la catena dei contagi viene meno dopo sei mesi, sulla base dei più importanti test e studi scientifici internazionali e nazionali. Quindi, è falso che il *green pass* possa creare luoghi sicuri; anzi, consente, ahimè, purtroppo - questo è l'aspetto più grave - che persone che possono essere portatori del virus e potenzialmente contagiose abbiano una sorta di patentino e possano così comportarsi in maniera più disinvolta, contribuendo a diffondere il virus.

Per questo motivo, il dibattito scientifico dovrebbe essere più libero, come più libera dovrebbe essere la possibilità di manifestare.

Apprendo veramente con grande dispiacere che alcuni colleghi abbiano applaudito la scelta del Governo di limitare la possibilità di dissentire nel Paese, di limitare i cortei. È una situazione che non si riscontra in alcun altro Paese democratico o che si dice tale.

La mia preoccupazione è non soltanto per l'incapacità di questo provvedimento di tutelare la salute pubblica o per le discriminazioni che introduce, ma proprio per il tasso di antidemocraticità dell'attuale Governo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rizzotti. Ne ha facoltà.

[RIZZOTTI](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, colleghi, giustamente sono state appena citate perizie mediche; certo, sono d'accordo, le estenderei moltissimo, magari anche in quest'Aula, esattamente

come il *green pass* che orgogliosamente possiedo.

Il decreto-legge all'esame dell'Assemblea, che introduce l'obbligo del *green pass* per l'accesso nei luoghi di lavoro, rappresenta un ulteriore passo verso la più ampia estensione delle vaccinazioni anti-Covid per la popolazione.

Si è dibattuto a lungo, anche tra le parti sociali, sulle modalità più idonee per raggiungere questo risultato. La scelta del Governo a cui plaudo è quindi ricaduta sulla previsione di obbligo del possesso del *green pass* nella totalità dei luoghi di lavoro, in coerenza con il percorso già avviato lo scorso anno attraverso la previsione dell'obbligo di vaccinazione in determinati contesti lavorativi a più alto rischio di contagio.

Questa opzione, seppure da condividere per il contributo alla capillare diffusione delle vaccinazioni, certamente comporta delle conseguenze di carattere organizzativo e gestionale di un certo rilievo per i datori di lavoro, chiamati a ottemperare agli obblighi contenuti nella normativa. Le aziende non si sono mai tirate indietro e la pubblica amministrazione, grazie al Governo e al ministro Brunetta, si è data le sue regole. Dal 15 ottobre abbiamo visto ripartire completamente in presenza quei servizi pubblici che tanto sono mancati ai cittadini, con un danno a causa delle pratiche inevase e dell'impossibilità di farlo con il cosiddetto *smart working*. Non ultimo, finalmente un respiro a tutto l'indotto intorno ai luoghi di lavoro, come bar e ristoranti, che per mesi e mesi sono stati chiusi.

In questi mesi e soprattutto nelle ultime settimane si è scatenato un acceso dibattito - ahimè, troppo sopra le righe - con interventi che hanno addirittura paragonato, in un modo veramente inaccettabile, questa misura di prevenzione ad altri orridi esempi di soppressione della libertà. Io sono sicura che, tra tutti coloro che inneggiano a questa libertà o che negano l'importanza di quello che è successo e che continua a succedere con il Covid, nessuno ha avuto familiari o amici perduti a causa di questo virus. Purtroppo i morti sono stati tanti e siamo stati toccati un po' tutti; i negazionisti sono stati fortunati a poter andare in piazza a dire sciocchezze.

Noi di Forza Italia - come più volte ribadito - abbiamo compreso molto bene le inquietudini che solleva un semplice certificato e anche gli elementi critici che esso può rappresentare. Siamo convinti che il Governo non può puntare tutto su questo strumento, perché ci devono essere ampi spazi di convincimento di una larga fascia di non vaccinati. Faccio un esempio: perché vediamo pochissimi spazi televisivi in cui si spiega come funzionano i vaccini e in cosa differiscono dagli altri? In cui si risponde in modo semplice alle domande, anche le più strane, che giustamente le persone si pongono, a loro volta impaurite e confuse dalle sciocchezze che si possono leggere soprattutto in rete? C'è sicuramente un gruppo di mestatori fanatici e pericolosi, che vanno bloccati con tutti i mezzi leciti. Ma c'è anche un vasto gruppo di persone che non si vaccina per paure varie e perché si fa poca informazione corretta. Di questo me ne rendo conto, perché ad esempio presso il mio studio medico (al di là del fatto che, essendo uno studio privato, posso chiedere l'accesso con il *green pass* alle mie pazienti) alcune pazienti che non erano convinte della vaccinazione, sentendo dire cose molto semplici, si sono convinte e si sono vaccinate. Quindi grazie alla credibilità di chi parla di cose che conosce, le persone si possono facilmente convincere.

Come rappresentanti anche dei cittadini più confusi, credo che ci si debba chiedere se questo può essere uno strumento efficace e - perché no? - anche efficiente per contenere l'epidemia. Togliamo subito di mezzo quella che forse è stata la ragione principale che ha portato all'obbligo di *green pass*, cioè l'incentivo alla vaccinazione. Ci si deve vaccinare perché è giusto, per noi e per gli altri. Si deve dire che il *green pass* non può dare certezza, perché è vero che un titolare può anche portare il contagio; ma noi sappiamo perfettamente che non esiste vaccino al mondo che dia la copertura al 100 per cento e che non esiste farmaco al mondo che sia efficace al 100 per cento. Come mai allora tutti questi grandi pensatori e tutti questi medici e scienziati improvvisati dicono di non volersi vaccinare perché il vaccino non li copre? Intanto si è coperti all'80, al 90 e anche al 95 per cento, a seconda dell'età e di altre condizioni personali, e poi soprattutto lo si vede dai numeri. L'efficacia del *green pass* non sta nella certezza di non contagiosità, ma nella drastica riduzione della sua probabilità. Per raggiungere quella che viene chiamata immunità di gruppo, non si può pensare di usare misure che rendano i contagi impossibili, ma misure che li rendano molto improbabili, in modo che si riducano

via via fino ad esaurirsi.

Sappiamo quanto si sia abbassata l'incidenza del virus negli ospedali, soprattutto nelle terapie intensive degli ospedali. Vorrei ricordare, ad esempio, che proprio ieri a Singapore, in uno Stato che comunque mi sembra piuttosto democratico, è stato deciso che chi volutamente non si è vaccinato e si ammala di Covid deve pagarsi le spese sanitarie. Da noi ciò è giustamente improponibile, però poi non si possono fare gli esempi, dicendo che nel resto del mondo sono tutti liberi e nessuno si ammala, perché la realtà non è questa. Il *green pass* può avere un effetto molto efficace nella diminuzione della probabilità di contatto tra un contagioso e un contagiabile. Se la probabilità diminuisce, diminuiscono anche i contagiati, diagnosticati e non, che a loro volta, grazie al *green pass*, potranno contagiare di meno e così via. Bene, dunque, le forme sanzionatorie contenute nel decreto-legge, perché creano sia svantaggi, sia limitazioni per chi non accetta di non creare maggiori rischi nella società, ma ciò che è importante è la comunicazione istituzionale, chiara e convincente. Ringrazio per questo il presidente Draghi, per il cambio di passo, anche nella comunicazione, che ha impresso il suo Governo, rispetto ai precedenti. Mi dispiace ad esempio che, quando si parla di sanità, il ministro Speranza non sia mai in Aula, ma sarà comunque sicuramente informato.

Ci sono certamente dei no *green pass* che basano la loro opinione su valori almeno in via molto teorica rispettabili, ma ci sono anche molti che seguono solo dei cattivi maestri, che per varie ragioni, non certamente nobili, non certamente etiche, scelgono di lavorare contro lo sforzo che il Governo sta facendo per controllare l'epidemia. Spero che le forze di polizia, anche grazie alla popolazione, riescano ad identificare costoro come tali e passino quindi ad isolarli. Impariamo a comunicare che il *green pass* ha il ruolo di semplice invito alla vaccinazione e vedrete che gli italiani inizieranno a considerarlo uno tra i comportamenti più opportuni da seguire, vivendo in una comunità. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bagnai. Ne ha facoltà.

**BAGNAI** (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, secondo il rapporto sull'epidemia da Covid-19 dell'Istituto superiore di sanità, aggiornato al 3 novembre, nei trenta giorni che vanno dal 4 ottobre al 3 novembre la Covid-19 ha causato 416 decessi tra i non vaccinati e 423 tra i vaccinati, che arrivano a 450, considerando anche quelli con ciclo incompleto. Quindi il vaccino è inefficace, visto che nei due gruppi abbiamo lo stesso numero di vittime? No, non funziona così, per il semplice motivo che la platea dei vaccinati è molto più ampia di quella dei non vaccinati. I vaccinati con ciclo completo sono 42.672.767, quelli con ciclo incompleto 2.653.423, per un totale di 45.326.190, a fronte di 8.638.749 non vaccinati. Ne consegue che i decessi sono 4,8 ogni 100.000 non vaccinati, e uno ogni 100.000 vaccinati con ciclo completo, il che significa che un non vaccinato rischia di morire di Covid 4,8 volte di più di un vaccinato. Con la stessa logica si dimostra che un non vaccinato rischia di finire in terapia intensiva 11 volte più di un vaccinato.

Non discuto se i dati di partenza siano o meno corretti. Purtroppo la comunità scientifica, la stampa e come vedremo, ahimè, alcune istituzioni hanno fatto molto per screditare se stesse, ma non metteremmo rimedio ad un simile scellerato degrado, proponendo una lettura completamente falsa di dati forse non completamente veritieri. Con questo *caveat* aggiungo un dato: se a settembre i contagi erano 690 ogni 100.000 non vaccinati e 125 ogni 100.000 vaccinati, ora sono rispettivamente 408 (-40 per cento), e 96 (-23 per cento). Quanto alle terapie intensive, oggi il sito dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) ci ricorda che esse risultano occupate al 5 per cento, ben sotto la soglia del 30 per cento.

La lettura corretta dei dati ci dice quindi che i vaccini funzionano, ma proprio questo rende ancora più incomprensibile la scelta di adottare una strategia basata su un miscuglio inopportuno di obbligo surrettizio e risposta repressiva, che - non ci voleva molto ad immaginarlo - si sta rivelando controproducente sotto almeno due profili: quello dell'efficacia, perché l'estensione del *green pass* non ha determinato un sensibile incremento delle inoculazioni, piuttosto il contrario, e quello della tenuta del corpo sociale, lacerato dalla decisione di demonizzare chi vuole esercitare la propria libertà di scelta. (*Applausi*).

Aggiungo che il *green pass* causa sensibili problemi di *moral hazard*, per il semplice motivo che conferisce a chi lo detiene, causa vaccinazione, un del tutto ingiustificato senso di immortalità.



Abbiamo visto che purtroppo le vittime ci sono anche tra i vaccinati con ciclo completo: occorre mantenere alta la guardia e rispettare le precauzioni.

Il punto è che uno Stato che vuole essere autorevole comunica in modo trasparente, non contraddittorio e inclusivo. Quindi, cominciamo con il parlare di trasparenza. Io appartengo a una categoria screditata che è quella non dei virologi, ma degli economisti e mi pongo una domanda. Un fondamento dell'economia è che non esistono pasti gratis e nulla è intrinsecamente solo buono o solo cattivo. Per questo motivo, si parla di analisi costi-benefici.

Chiedo pertanto a me e voi: questo vaccino è un pasto gratis? Possibile che non abbia effetti avversi? E se li ha, quando vogliamo parlarne seriamente nell'interesse della collettività? Qualsiasi farmaco, anche il più banale, ha effetti collaterali. Chi ci dà la certezza che i vaccini contro la Covid, di cui oggettivamente non sappiamo ancora molto perché da poco sono stati messi in commercio, siano gli unici farmaci al mondo senza effetti collaterali?

Con un certo sconcerto ho letto, a trecentonove giorni dal *vaccine day* che ha segnato l'inizio della campagna vaccinale, il primo *tweet* in cui l'AIFA esortava i pazienti a segnalare eventuali reazioni avverse, senza peraltro indicare la pagina *web* in cui farlo, che - lo ricordiamo, visto che nessuno lo fa - è [www.vigifarmaco.it](http://www.vigifarmaco.it). Ripeto, l'AIFA non la ricorda.

Non è chiaro perché, in un contesto caratterizzato da tanta incertezza, l'onere di segnalare eventuali effetti avversi sia stato lasciato ai cittadini, senza informarli sulle corrette procedure per farlo e inducendoli ad autocensurarsi per paura di vedersi appioppare lo stigma infamante e discriminatorio di *no vax*.

Oggi la scienza è tenuta in grande considerazione, soprattutto da parte di chi non sa che cosa sia perché non appartiene, a differenza mia, alla comunità scientifica. Noto allora che il comportamento omissivo dell'AIFA, che non ha disposto una farmacovigilanza attiva e ha sostanzialmente disincentivato quella passiva, è radicalmente anti-scientifico. (*Applausi*). La scienza non può progredire e le case farmaceutiche non possono migliorare i loro prodotti se non vengono raccolti i dati sugli effetti avversi. Questa scandalosa opacità e questo negazionismo non contribuiscono all'autorevolezza.

Parliamo allora di non contraddittorietà. Sappiamo ormai che la copertura fornita dai vaccini (purtroppo non completa, come è stato ricordato) è anche labile nel tempo, visto che svanisce dopo circa sei mesi. Ce lo conferma il fatto stesso che si parli di terza dose a un po' meno di dodici mesi dal *vaccine day*; viceversa, si stanno accumulando evidenze circa il fatto che l'immunità naturale duri almeno un anno. Perché dico almeno un anno? Semplicemente perché il poco tempo decorso dall'inizio della pandemia non ci consente di verificare che l'immunità naturale duri di più, così come di accertare gli effetti a lungo termine delle varie terapie proposte.

Fatto sta che, a fronte di un'immunità naturale che dura almeno un anno, viene rilasciato un *green pass* che dura solo sei mesi, mentre, a fronte di un'immunità vaccinale che dura sei mesi, abbiamo un *green pass* che dura un anno. (*Applausi*). Capite bene che è molto difficile afferrare la logica di un simile provvedimento. Ciò non contribuisce all'autorevolezza.

Allo stesso modo, non contribuiscono all'autorevolezza le dichiarazioni di membri del Comitato tecnico-scientifico che, senza alcun dato, con un fare da imbonitori di fiera paesana, ci garantiscono sui giornali dieci anni di immunità con la terza dose e, forse, anche un *set* di pentole antiaderenti. (*Applausi*). Ma si può fare così?

Parliamo allora di inclusione. Partirei da qui, da questo ennesimo voto di fiducia con cui ci viene impedito di valutare, fra i vari emendamenti, quello che aiuterebbe il Governo a sanare la contraddizione che ho appena evidenziato, portando a un anno la durata del *green pass* anche per i guariti che - voglio sottolinearlo - sono i grandi dimenticati del dibattito. Forse sono scomodi? Non so. Ricordo a me stesso che stiamo parlando di un provvedimento che, in buona sostanza, accolla un onere economico a chi vuole esercitare il diritto al lavoro e questo per il fatto non di aver trasgredito a un obbligo, o violato una norma, ma di stare esercitando un proprio diritto. Disturba che su un provvedimento di questa portata, visti anche i risultati non brillantissimi in termini di incentivo alla campagna vaccinale, non sia stato permesso un esame parlamentare approfondito.

Inoltre, all'inizio del mio intervento ho spiegato come si leggono i dati (ossia - lo dico per i secchioni come me - analizzando le frequenze relative) e come funziona la farmacovigilanza (cosa che nessuno ha fatto e nessuno sa). Mi pongo la seguente domanda. Chi ha spiegato queste cose alle persone schernite, vilipesi, discriminate e repressi anche con la violenza, che qui e nel dibattito televisivo vengono etichettate come no vax? Chi avrebbe dovuto farlo? Lo ha notato anche la collega Rizzotti, da cui molto ci separa, ma a cui siamo vicini su un punto: le istituzioni preposte hanno fallito nello svolgere questo compito pedagogico.

Devo dire poi con la massima compostezza, ma anche con il massimo rammarico, che il Daspo a Puzzer è una delle cose più brutte e meno intelligenti che abbia visto accadere negli ultimi dieci anni. Non è stato un bello spettacolo vedere applicare una simile misura coercitiva a una persona che proietta un'immagine di mitezza e questo a pochi passi da dove una persona sottoposta a Daspo per ben più fondati motivi aveva potuto spadroneggiare indisturbata su una piazza e aggredire altrettanto indisturbata la sede della CGIL. (*Applausi*). Ma quello che preoccupa di questo gesto incomprensibile, come pure della fiducia oggi posta su questo provvedimento, è che questi gesti sono segni di debolezza. All'inizio del mio intervento, ho sottolineato i risultati positivi della campagna vaccinale e riconosco quindi volentieri che questo Governo ha fatto il bene del Paese; tuttavia, un Governo che non ha sufficiente autorevolezza - perché la perde per i motivi che ho esposto - per convincere i cittadini a vaccinarsi, ma al contempo non ha sufficiente autorità per costringerli a vaccinarsi, forse avrà reso un buon servizio al Paese, ma certamente non lo ha reso all'immagine dello Stato.

Vorrei attirare la nostra attenzione su questo punto: è giunto il momento di cambiare orientamento e nulla, in quello che sta accadendo, giustifica ulteriori inasprimenti o ulteriori proroghe delle misure restrittive che finora hanno manifestato efficacia, ma che nei dati nulla ci suggerisce che debbano essere prolungate. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Binetti. Ne ha facoltà.

**BINETTI (FIBP-UDC)**. Signor Presidente, ci troviamo davanti al problema più importante di questa legislatura: forse nessuno di noi lo aveva previsto quando ci siamo insediati all'inizio di marzo del 2018, ma in realtà fare i conti con la pandemia e soprattutto cercare di capire in cosa consista questo fenomeno ha rappresentato per tutti noi una sorta di dorsale che giorno per giorno ha in qualche modo condizionato le nostre scelte, i nostri giudizi, i nostri interventi. Ciò in modo particolare per tutti noi che siamo nella 12a Commissione, che di fatto si occupa del grande tema della salute e in definitiva della salute pubblica. Oggi la riflessione che siamo chiamati a fare per la quarta volta sul tema del Covid ci pone davanti alla difficoltà di tenere insieme le direttive più importanti che attraversano il mondo della salute e che riguardano la relazione di cura, di cui è parte integrante una diagnosi corretta, quindi sapere se questo paziente ha o non ha la malattia, se questo paziente risulta positivo o negativo rispetto al test a cui viene sottoposto. Ma la relazione di cura prevede anche interventi adeguati, che nel nostro caso si condensano sostanzialmente nel vaccino, perché rispetto agli interventi terapeutici siamo ancora in una prospettiva avveniristica, non sappiamo se serviranno, quando serviranno e quando saranno realmente disponibili in Italia.

Accanto alla relazione di cura, l'altro filone direttivo importante è quello della ricerca ed è il tema emerso oggi: sia una ricerca come metodo, sia una ricerca oggettiva che porti risultati sufficientemente credibili. Quanto alla ricerca come metodo, abbiamo visto la molteplicità degli interventi televisivi che prima quasi quotidianamente, a Camere riunite, per venti, trenta, quaranta minuti rallegravano o appesantivano tutti i nostri sabato sera o comunque i fine settimana, ora diciamo che questi interventi si sono ridotti, sono praticamente pillole di interventi, ma il contenuto specifico di queste pillole è sempre lo stesso e richiama - a chi di noi è abituato a frequentare la sala Maccari e ama le belle rappresentazioni della storia romana - quel famoso senatore che appariva tutti i giorni in Senato ricordando che *delenda est Carthago*.

Allo stesso modo i nostri esperti appaiono in televisione solo per dire una cosa: vaccinatevi, vaccinatevi, vaccinatevi, come se fosse un'operazione di *marketing*. Occorre vaccinarsi, ma la ricerca non è solo quella scientifica, quella biologica, è anche la ricerca che in qualche modo affronta, ad esempio, il tema della comunicazione e affronta anche il tema della formazione, che è il terzo filone su

cui mi voglio soffermare.

Lo *slogan*: «Vaccinarsi, vaccinarsi!» è un contrasto che si va esasperando con le manifestazioni di *stress* - sembra proprio diventato uno *stress test* - che colpiscono la nostra popolazione. La stragrande maggioranza è convinta che vaccinarsi faccia bene; forse qualcuno di voi ricorda che all'inizio della pandemia avevo chiesto, come rispetto per la sanità pubblica, che tutti i senatori venissero vaccinati. Non sto qui a dire quali furono allora le reazioni, come se si trattasse di una casta da proteggere mentre oggi c'è la rincorsa al non vaccinarsi. Io credo profondamente che vaccinarsi faccia bene. Parlo del vaccinarsi una, due e tre volte, ma non credo all'ipotesi avveniristica riportata dal collega che mi ha preceduto secondo cui vaccinarsi fa bene per i prossimi dieci anni. Non ci crede nessuno. (*Applausi*). Tutti sappiamo che il vaccino varrà per un tempo determinato.

Qual è allora la chiave di volta dell'interpretazione che non ha un fondamento teorico e documentato da chissà quali indagini tecnico-scientifiche? Ha la forza - che non è poca cosa - del dato sperimentale: chi si vaccina può ancora ammalarsi, ma certamente si ammala meno, muore meno e, quindi, conviene vaccinarsi. Non so perché faccia bene; so però che in qualche modo fa bene. Assumo pertanto per me e per chi mi sta vicino questa decisione. Questo è un concetto facile da rappresentare, che non richiede ideologie né in un senso, né nell'altro. È un criterio sperimentale.

Di fronte a ciò succede che molte famiglie, per esempio, si trovano obbligate a ricorrere a una serie di tamponi se il figlio è positivo, se qualcuno nella classe era positivo, se qualcuno della famiglia era positivo per dimostrare che sono negativi. L'operazione tampone sta diventando molto cara per le famiglie, tanto è vero che nella riflessione che abbiamo fatto nella 12a Commissione su questo argomento una delle cose che chiedevamo proprio di valutare era esattamente a carico di chi doveva essere. Perché se faccio un'analisi del sangue o una conta di globuli rossi il sistema sanitario nazionale mi passa questa indagine e se faccio un tampone non me lo passa? Perché è fuori, se è una misura di salute e tanto più se è una misura di salute pubblica?

Sono le contraddizioni del sistema a diventare irritanti per l'opinione pubblica. Lo stesso dicasi per il lavoratore in *smart working*: perché si deve pretendere che in quanto lavoratore abbia il suo *green pass* e che i costi relativi all'eventuale verifica dei *test* successivi debbano essere a carico del datore di lavoro? Se sono a casa e sono già vaccinato e ho il mio *green pass*, per quale ragione devo essere sollecitato a dimostrare continuamente nuove possibilità *ad excludendum* di rischio di contrarre l'infezione da virus?

La 12a Commissione ha inserito nella relazione delle osservazioni che ha presentato alle Commissioni di merito e quindi anche al Governo. Il fatto che venga messa la fiducia ci impedisce di presentare gli emendamenti, di ragionare nel concreto su questi aspetti e di migliorare la normativa. Arriverà la macchia nera di una fiducia che si sta un po' consumando perché se ne sente una sorta di abuso.

Un altro elemento interessante - *ça va sans dire* - ed evidente per tutti è che occorre una maggiore e migliore comunicazione scientifica, da modulare nei modi opportuni, sia che si tratti della scuola media inferiore o della media superiore, dell'università o di quella formazione continua cui qualunque persona che lavora deve essere sottoposta. La cosa interessante è che, quando si parla di questo tema, la dimensione scientifica dell'argomentazione è totalmente messa sullo sfondo rispetto alla dimensione - chiamiamola così - un po' di pancia, emotiva, che nasce dal fastidio: il fastidio della terza dose, il fastidio del tampone, il fastidio rispetto a questa sensazione di essere sotto un bombardamento di informazioni che cadono in flagrante contraddizione le une con le altre.

Concludo, Presidente, e la ringrazio. Noi ci vaccineremo, in modo convinto e sicuro; ma che non ci diano false argomentazioni e che non ne venga fatta una battaglia demagogica. Il tema è complesso, non sappiamo ancora tutto quanto dovremmo sapere e ci vorranno probabilmente degli anni. Che non ci impongano, quindi, false teorie per giustificare una cosa che, sperimentalmente, comunque vale la pena fare. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Riccardi. Ne ha facoltà.

**RICCARDI** (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghe, colleghi, i provvedimenti che, come membri del Senato, ci onoriamo di poter esaminare e che giungono in quest'Aula sono tutti egualmente importanti, meritevoli e delicati. Ma ce ne sono alcuni che, per portata, per ripercussioni o per impatto

sociale, finiscono inevitabilmente per diventare più importanti di altri. Questo è sicuramente il caso dell'Atto Senato 2394 «Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127».

Sembra passato molto tempo da quando, lo scorso 1° luglio, la comunità europea ha introdotto il certificato verde per permettere la ripresa della circolazione in sicurezza dei cittadini negli Stati membri, lasciando ampia discrezionalità ai Paesi di imporre il proprio modello di certificato. Oggi, dopo pochi mesi, ci troviamo qui a ratificare nel nostro ordinamento l'ultima estensione di portata del certificato, che dal 15 ottobre è divenuto necessario anche per recarsi sul proprio posto di lavoro, pubblico o privato che sia.

Vede, Presidente, non ho la presunzione di asserire con assoluta certezza che questa estensione sia corretta o di dire se, invece, possa risultare, sotto certi aspetti, eccessiva. Quello che posso e voglio dire con forza è che, quando un provvedimento incide così nel profondo della vita di una comunità, è giusto e doveroso che ciò venga fatto con tutte le dovute accortezze, senza lasciare alcuna possibilità di dubbio o di fraintendimento.

Due anni di pandemia hanno portato i cittadini allo stremo delle forze sotto tutti i punti di vista, nessuno escluso, da quello fisico a quello psicologico, a quello economico. È proprio in questa fase che il ruolo dello Stato riveste un'importanza ancora più grande, come padre responsabile della propria comunità in difficoltà. Il suo compito, delicato e complicato, parte da una base ineluttabile, che è quella sulla quale la Lega si batte e si è sempre battuta: la necessità di una corretta e puntuale informazione.

Signor Presidente, fin dagli albori di questa pandemia, come Lega ci siamo accorti di quanto male ha fatto e poteva continuare a fare un'informazione sbagliata, confusionaria e talvolta perfino contraddittoria. La Lega si è sempre battuta su questo punto e siamo stati vittime di critiche strumentali, di chi voleva farci passare per chi non siamo e metterci in bocca parole che non ci appartengono. (*Applausi*).

I vaccini e le terapie sono importantissimi. Il *green pass* è uno strumento essenziale per la ripresa economica e sociale del nostro Paese. È così e lo ribadisco con forza, come ho sempre fatto e sempre sostenuto. Ma le persone devono essere aiutate, fornendo loro i giusti strumenti e le giuste nozioni. Non è ammissibile leggere e sentire tutto e il contrario di tutto; non sono ammissibili incongruenze che esasperano gli animi già feriti e mettono in fermento un impianto sociale già precario. Il Governo deve spiegare l'utilità e il valore del sistema vaccinale nell'affrontare la pandemia, andando oltre le contraddizioni, che non arrivano dalla politica, ma che sono venute dal mondo dell'informazione. Deve agire in modo tale che il *green pass* possa essere visto dai nostri connazionali come uno strumento utile e di buon senso, uno strumento di guida e non di controllo. (*Applausi*).

È difficile comprendere talune, assurde, illogiche contraddizioni che si sono create in questi mesi. Probabilmente si tratterà di una mia mancanza o di un mio limite, ma reputo personalmente inspiegabile il motivo per il quale nei tribunali si prevede che il giudice e i cancellieri debbano avere il *green pass* e i testimoni e gli imputati no. Così come per recarsi al bar non è prevista la necessità di certificato per le consumazioni in piedi al chiuso, a differenza di chi decide, invece, di sedersi. Per accedere ai pubblici uffici non è richiesto il *green pass* agli utenti, mentre è stato bocciato l'emendamento della collega Rivolta, che chiedeva di permettere l'accesso alle biblioteche a chi non ha il *green pass* per il solo ritiro e la restituzione del libro: emendamento che faceva seguito a un ordine del giorno sul *green pass* 3, precedentemente approvato da tutte le forze politiche.

Al di là della bontà o meno della specifica decisione, sono storte queste che non aiutano ad infondere nei cittadini quel senso di fiducia nelle decisioni prese e imposte, che invece si rende essenziale in questo momento.

Cari colleghi, tutti noi, come Parlamento, abbiamo il dovere di lavorare assieme affinché nessun cittadino possa vedere compressa anche una sola delle sue libertà. E siamo chiamati ad agire al fine di mantenere bilanciati i diritti previsti dalla nostra Costituzione. Chiarezza, trasparenza e completezza di informazione: questa deve essere la strada maestra da seguire, per far sì che lo Stato e i cittadini possano davvero diventare un corpo unico che si muove verso la stessa direzione, quella della ripresa e del riscatto.

Torno a rivolgermi al Governo, come ho già fatto in precedenza, per rimarcare un altro tema che reputo di primaria importanza. Di recente, si è spesso deciso di far confluire nei decreti, come quello che stiamo ora esaminando, un decreto successivo, che si occupa di temi simili. È stata paventata una simile ipotesi anche per questo decreto-legge. Non voglio entrare ora nel merito, perché avremo modo nei prossimi giorni di parlare diffusamente del decreto-legge n. 139, un decreto che merita totale attenzione, perché introduce delicate e importanti novità sul fronte del trattamento dei dati dei cittadini italiani e interviene con decisione anche sui poteri preventivi del Garante della *privacy*, rimodulandone portata e possibilità di azione.

In questa fase voglio limitarmi ad una piccola e costruttiva critica sul *modus operandi*. Ritengo che l'unione di decreti così importanti, così impattanti sull'equilibrio sociale del nostro Paese, non sia mai una buona operazione, perché non permette al Parlamento di svolgere in modo ottimale il proprio compito e perché è un qualcosa che finisce inevitabilmente per acuire il grado di confusione, che già di per sé è eccessivamente elevato.

Avviandomi alla conclusione, signor Presidente, sento il dovere, infine, di manifestare il mio disappunto per il fatto che quasi tutte le proposte emendative del Gruppo Lega sono state bocciate. Emendamenti presentati non a scopo ostruzionistico, ma volti a semplificare e migliorare un testo nel quale rileviamo forti incongruenze; emendamenti dettati sia dall'ascolto delle istanze dei cittadini che dalle criticità emerse in sede di audizioni. La Lega sente forte la responsabilità di chi ha riposto in noi la propria fiducia e si pone come baluardo per la salvaguardia di tutti i cittadini italiani, dei loro diritti e delle loro libertà. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zaffini. Ne ha facoltà.

[ZAFFINI](#) (*FdI*). Signor Presidente, il primo punto sul quale volevo richiamare l'attenzione dei colleghi è la prassi, che assegna atti come questo, che hanno una prevalente se non totale consistenza sanitaria, alla Commissione affari costituzionali in sede referente, come unica sede, rinunciando così alla possibilità di esaminare il testo in sede di Commissioni riunite.

Io ringrazio, evidentemente, tutti i colleghi della 1a Commissione, i quali, però, non hanno seguito la vicenda sanitaria, non avendo avuto la possibilità, ad esempio, di ascoltare le molteplici audizioni svolte dalla 12a Commissione, la Commissione di merito, fin dal suo insediamento.

Signor Presidente, mi permetto perciò di osservare da subito un problema che non è proprio di poco conto, perché alla fine la discussione unica, quella che resta agli atti, è quella che avviene in Commissione. Quindi, assegnare questo tipo di atti alla 1a Commissione in modo assolutamente acritico ed esclusivo, senza utilizzare la possibilità dell'assegnazione alle Commissioni riunite, significa impedire a chi questa materia sanitaria la segue da inizio legislatura di dare un contributo concreto e fattuale. Dopodiché, succede quello che succede. Succede ad esempio, come è capitato ieri sera, che alcuni emendamenti assolutamente sacrosanti sono stati bocciati; sono stati respinti addirittura degli ordini del giorno che facevano richieste sulle quali si deve aprire un dibattito, come l'obbligatorietà del passaporto sotto i dodici anni. Come si può bocciare un ordine del giorno che propone di evitarne l'obbligatorietà fino agli undici anni?

Questo, colleghi, non è solo un problema tecnico e di forma, ma di sostanza. Infatti, impedire un dibattito tra colleghi che hanno impegnato a lungo il proprio tempo ad approfondire le vicende della pandemia evidentemente non va bene; non so a cosa si possa fare riferimento, ma comunque a me personalmente non piace.

Ho ascoltato gli interventi dei colleghi e mi complimento con tutti; in particolare, però, approfitto di un passaggio dell'intervento della collega Binetti per ragionare su una circostanza che vorrei sottoporre al dibattito in Assemblea, non avendo la possibilità di farlo in altra sede, come ad esempio in una Commissione d'inchiesta, la cui istituzione è stata impedita e continua ad essere impedita, mentre sarebbe il luogo ideale per poter affrontare certi argomenti.

Il collega Bagnai, giustamente, ha parlato di un vaccino che dura dieci anni e, dall'alto della sua capacità analitica, non lo ha detto a caso. L'Unione europea, infatti, ha comprato 4,6 miliardi di dosi di vaccino; lo sapevate che tra comprate, opzionate e consegnate le dosi sono 4,6 miliardi? A cosa servono 4,6 miliardi di dosi, posto che la popolazione europea è circa di 446 milioni di abitanti?

Evidentemente, facendo dei conti molto banali, ci sono circa dieci dosi di vaccino a testa. A cosa servono, se non a vaccinarsi per i prossimi dieci anni? Posto che le 817 milioni di dosi già consegnate hanno coperto in doppia somministrazione circa il 75 per cento della popolazione europea, è del tutto evidente che qualcosa non è chiaro e chi deve capire cosa non è chiaro di tutte queste faccende che accadono, se non il Parlamento italiano? Chi lo deve capire e quindi a sua volta spiegare ai cittadini, che qualcuno reputa tali, mentre qualcun altro considera ancora sudditi, ai quali deve essere propinato il verbo (come ho ascoltato in alcuni interventi)? I cittadini, invece, devono essere correttamente informati rispetto all'utilità e al perché l'Unione europea compra circa 10 dosi di vaccino a testa. Cosa ci fa, quale fonte scientifica sta dietro a questa decisione? Si potrebbe poi parlare dei contratti, che sono tutti secretati, quindi non si sa quanto sono costati, che tipo di vaccini sono; conosciamo i fornitori e la tecnologia dei vaccini, ma non sappiamo se, ad esempio, sono vaccini in sviluppo. Una risposta intelligente mi auguro possa essere quella per cui le dosi opzionate tengono conto di eventuali sviluppi del vaccino, che deve coprire anche le varianti, come accade per quello influenzale.

Tutte queste vicende, però, non possiamo lasciarle alla fantasia o alla buona volontà dell'intelletto del singolo senatore o parlamentare; queste cose vanno indagate all'interno di un'apposita Commissione che evidentemente, non so perché, qualcuno ha paura di istituire.

Altra vicenda che voglio porre alla vostra attenzione, colleghi, è che attualmente si registra ancora una fascia di circa sette milioni di cittadini che non ha ricevuto neanche la prima dose del vaccino. I dati relativi si possono estrapolare dagli elementi conoscitivi che vengono diramati dal *report* settimanale della Presidenza del Consiglio dei ministri. In base all'ultimo del 5 novembre scorso, suddividendo le persone per fascia di età, tra i non vaccinati ci sono oltre 200.000 italiani over 80, quindi ad altissimo rischio, quasi mezzo milione nella fascia 70-79, anch'essi ad altissimo rischio; altri 760.000 nella fascia di età 60-69 e 1.200.000 nella fascia di età 50-59. Questo è un problema che non si risolve con il passaporto vaccinale. Se infatti si poteva risolvere con tale strumento, a quest'ora sarebbe stato risolto. È del tutto evidente che ci serve altro, che è necessario un percorso per capire il motivo per cui questi soggetti non si fidano dello Stato, dei messaggi propinati continuamente dai mezzi di informazione, dai *social*, dai politici, sostanzialmente da tutti. È del tutto evidente che c'è una reazione avversa, che non accetta questo tipo di messaggi.

Voglio concludere con una proposta per evitare che ancora una volta tutti i nostri interventi, che pongono domande sacrosante, vengano etichettati come interventi che disturbano il *mainstream*. I medici di medicina generale sono stati fino ad oggi semplici spettatori di tutto quanto è accaduto nella gestione pandemia e nella gestione della campagna vaccinale. In realtà, i medici di medicina generale sono i naturali interlocutori degli ultracinquantenni e ultrasettantenni, perché molti di loro, l'80 per cento degli ultrasettantenni soffre di patologie croniche. Il medico di medicina generale rappresenta il percorso attraverso il quale noi possiamo riuscire a colmare questo *gap* di oltre sette milioni di cittadini che non hanno ricevuto la prima dose di vaccino. Queste domande però voi non ve le fate.

#### **Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 11,12)**

(Segue ZAFFINI). Queste domande voi che vivete di certezze, trasferite acriticamente, non ve le fate. È questo il danno vero cui stiamo andando incontro. Purtroppo, infatti, chiunque fa domande viene etichettato con la solita formula della Sinistra che quando non ha argomenti ti etichetta; a volte ti etichetta omofobo, altre fascista, altre ancora No vax. Questa è la vostra formula. I danni però, continuando a percepire la cosa pubblica in tal modo, li state facendo agli italiani. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fedeli. Ne ha facoltà.

**FEDELI (PD)**. Signor Presidente, permettetemi anzitutto di ringraziare la relatrice del provvedimento, anche perché credo che nel presentare il provvedimento che voteremo nella giornata di oggi, dal punto di vista della mia esperienza precedente alla presenza in questa Aula, ha affrontato una questione che vorrei appartenesse a tutti: è tempo nel nostro Paese di non mettere più in contrapposizione l'articolo 1 della Costituzione, che parla di una democrazia fondata sul diritto al lavoro, con il diritto alla salute. È una contrapposizione che ha fatto danni nella storia del Paese. Questo è invece il punto di snodo importante con cui dal mio punto di vista andrebbero valutate sempre le scelte che facciamo.

La scelta che il Governo ha fatto di estendere a tutto il mondo del lavoro l'obbligo del *green pass* va

esattamente in una direzione utile, moderna e necessaria per poter riaprire il Paese e le attività economiche, e per poter spingere verso la crescita, la qualità del lavoro, gli investimenti; significa esattamente farlo in un'ottica di sicurezza. La sicurezza sul lavoro, quindi l'obbligo del *green pass* sul luogo di lavoro, vuol dire questo.

Vorrei che nessuno di noi - e so che non se ne dimentica nessuno di noi - dimenticasse cosa abbiamo alle spalle. Lo dico non solo in termini di morti, ma anche del numero di posti di lavoro persi e di quale difficoltà avremo se non proseguiamo nella scelta e nel proseguimento della campagna vaccinale. È vero, nessuno ha certezze, ma cosa vuol dire non avere certezze? Significa sapere che si segue anche la ricerca scientifica, che di volta in volta porta in avanti; e nello stesso tempo bisogna temperare una scelta politica fondamentale, che è quella in base a cui, di fronte alle varianti o alle condizioni che si determinano con l'aumento dei contagi, non si arretra.

Siamo in quella fase di passaggio in cui la scelta della campagna vaccinale ci ha portato esattamente a riaprire il Paese e a garantire i posti di lavoro. Ma se non stiamo attenti alle variabili di questo contesto e di questa fase, rischiamo di regredire e poi ci ritroveremo in quest'Aula a porci il problema dei posti di lavoro, della crescita e di tutto ciò di cui noi, al di là di questa giornata, continuiamo giustamente a discutere e a porre al centro del dibattito (perché è questo che le italiane e gli italiani ci chiedono). Per questo credo che l'estensione dell'obbligo del *green pass* sia una scelta politica seria, una scelta per l'economia e per la convivenza democratica, una scelta che ridà futuro e speranza a questo Paese. Non dobbiamo abbandonarla.

Permettetemi anche di dire che, a quindici giorni dall'ingresso effettivo dell'obbligo nei luoghi di lavoro, tutte le grandi questioni che venivano minacciate prima non sono avvenute. Voglio quindi esprimere anche in quest'Aula un ringraziamento particolare alle imprese (a tutti i livelli per la responsabilità assunta) e a chi organizza il lavoro (quindi alle organizzazioni sindacali), perché, nonostante le difficoltà e la complessità dell'attuazione di questo obbligo, si sono adoperati esattamente per renderlo fattivo.

Da questo punto di vista ringrazio anche per l'approvazione dell'insieme degli emendamenti in Commissione, poiché hanno teso, raccogliendo alcune difficoltà nell'attuazione di questa complessità, ad aiutare processi di efficientamento e di semplificazione, e a facilitare alcune cose che in modo intelligente potevano essere facilitate: penso, ad esempio, alla verifica e all'utilizzo dello stesso *green pass*.

Proprio per questa ragione, però, mi permetto in questa sede di dire anche che quando si assume come condizione per garantire il lavoro in sicurezza questa scelta, che è davvero una scelta di libertà, dobbiamo sostenerla tutti insieme combattendo, a proposito di formazione e comunicazione la disinformazione. Non voglio tuttavia confondere in quest'Aula la disinformazione, che crea tensioni, con una corretta e legittima - non la condivido, ma è legittima - opinione differente su questi processi. Voglio però ricordare in quest'Aula quanto avviene nelle nostre piazze - non voglio citare i luoghi, perché è un fenomeno diffuso a macchia di leopardo in questo Paese - in termini di attacco violento e di contrasto di chi si assume la responsabilità di attuare l'obbligo del *green pass* nel posto di lavoro; ricordo quello più clamoroso, ossia l'attacco alla sede della CGIL (bisogna ricordarlo sempre). Permettetemi in quest'Aula di esprimere ancora una volta piena solidarietà a Saverio Tommasi, a «Fanpage» e a tutti i giornalisti che, mentre esercitano il diritto di cronaca e il diritto di informazione, che è un bene prezioso di un Paese democratico (*Applausi*), vengono insultati, minacciati, aggrediti. Questa non è libertà di manifestazione, ma esattamente il contrario: significa impedire legittimamente anche un punto di vista critico sui processi e sulle decisioni del Parlamento.

#### **Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 11,21)**

L'Aula del Senato e il Parlamento devono sempre condannarli, non dobbiamo mai avere reticenza su questo, neanche per sbaglio, indipendentemente dalle criticità che in quest'Assemblea ho ascoltato. (*Applausi*).

Guardate che questo significa aiutare anche la capacità di conoscenza, la competenza e gli strumenti critici delle persone. Questo è parte della comunicazione pubblica. Poi abbiamo sicuramente dei ritardi e dobbiamo migliorare, però questo è un altro elemento assolutamente importante.

Sono molto appassionata, perché sento mie le parole che ha detto ieri il presidente Mattarella, che ringrazio anche qui. Ieri, davanti a tutti i rappresentanti delle autonomie locali, il presidente Mattarella ha pronunciato parole importanti: «Le forme legittime di dissenso non possono mai sopraffare il dovere civico di proteggere i più deboli: dobbiamo sconfiggere il virus, non attaccare gli strumenti che lo contrastano e lo combattono». Ciò vuol dire esattamente che non dobbiamo attaccare l'obbligo del *green pass*, perché è lo strumento di contrasto che abbiamo.

Ancora, è tempo di responsabilità, ma questo lo sappiamo e - ne voglio dare atto - noi tutti esercitiamo la responsabilità. Non sono mai ammissibili le violenze e siccome sono giornate molto complesse, in questa fase, rispetto alle violenze di piazza, penso che il Parlamento, in particolare il Senato, dovrebbe essere unanime nell'accogliere la proposta del Viminale di regolare con equilibrio le manifestazioni di piazza all'interno di un contesto nel quale c'è anche il lavoro che sta andando avanti. Per cui le scelte della ministra Lamorgese sono da collocare correttamente in questo itinerario, che esclude gli elementi di violenza, che non dice «no» alle manifestazioni, ma le regola. Questo è un altro punto di serietà democratica e di equilibrio.

A cosa ci porta questo? Noi siamo in una fase prossima al cambio, anche se non dobbiamo abbandonare questa fase. Discutiamone: il Partito Democratico è tra quelli che sostengono che, se serve, andiamo avanti con l'emergenza, come diceva anche prima la collega Boldrini, perché dobbiamo accompagnare questa fase di riapertura dell'economia e dei luoghi di lavoro, la ripresa della socialità e della vita delle persone. Siamo infatti al punto in cui dobbiamo far vivere concretamente alle persone, accompagnate con l'elemento della salute e della sicurezza, quindi con l'obbligo del *green pass*, quegli investimenti che creano lavoro di qualità e la modernizzazione del nostro Paese, creando così le condizioni per la ripresa economica.

Guardate che nessuno in giro per il Paese si dimentica, perché lo sta vivendo ancora oggi, di essere insicuro sul futuro del lavoro, per se stesso, i propri figli e i propri nipoti. Penso che la responsabilità oggi sia questo e che pertanto sia davvero importante il voto odierno. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Granato. Ne ha facoltà.

[GRANATO \(Misto\)](#). Signor Presidente, ceduti i beni pubblici si è passati, senza colpo ferire, ai corpi degli italiani. Quali interessi reali si celano dietro questa pandemia? Di certo, non sfugge a nessuno che stiamo subendo pressioni enormi, difficili da spiegare e da giustificare razionalmente, per l'assunzione di farmaci che hanno seguito un *trial* preclinico meno accurato di quello di un qualunque cosmetico e che si vogliono spacciare per efficaci e sicuri, non con dati scientifici che mancano, ma con statistiche suggestive, rilevate su campioni improbabili, senza mai fornire dati grezzi. Se questi fossero stati farmaci efficaci e sicuri, perché sarebbe stato necessario imporli con la compressione dei diritti costituzionali?

Con studi preclinici del tutto insufficienti, questi farmaci sono stati autorizzati e sono praticamente imposti a tutta la popolazione, utilizzando sistemi inediti, a cui nessuno di noi era abituato, col pretesto di un'emergenza sanitaria a cui ormai è anche difficile credere, dato che un pericolo di questa portata si sarebbe dovuto contrastare con ogni mezzo, non con un'arma spuntata come quella dei vaccini, che fanno circolare i contagi, fanno ammalare e morire la gente di Covid.

Farmaci che dovrebbero prevenire il Covid, e poi lasciano circolare i contagi anche con la terza dose - nelle RSA si contagiano anche gli ospiti con la terza dose, come attestano ormai tutte le fonti mediatiche - come possono essere imposti con la compressione del diritto al lavoro con questa modalità assurda?

In assenza, quindi, di studi preclinici, viene prescritta con ricatto economico anche a malati di cancro, di malattie cardiovascolari, di malattie autoimmuni, a donne in gravidanza e in allattamento, a breve finanche ai bambini, addirittura la somministrazione di questi farmaci per poter ottenere che cosa? Per ottenere un certificato che non attesta la sicurezza sanitaria di chi lo esibisce. Dovete sapere infatti - lo sanno tutti - che il *green pass* non viene neanche sospeso nel caso in cui un vaccinato sia risultato positivo a un tampone. Un obbligo, poi, che porta a cosa? All'immunità di gregge? Manco per niente! Porta solo alla dipendenza da dosi successive, somministrate in base non all'effettiva esigenza di tutelare le persone, ma all'esigenza logistica dei somministratori.



Un farmaco si somministra solo se fa bene alla persona e non perché altrimenti ti tolgono la possibilità di entrare sul posto di lavoro o di andare al cinema o di partecipare a un viaggio d'istruzione e finanche di vivere. Ci sono addirittura alcuni medici che si rifiutano di visitare i pazienti non vaccinati. A questo siamo arrivati in questo Paese grazie a voi, grazie alla maggioranza che tiene in piedi un Governo abusivo, venduto alle multinazionali del farmaco e che ha venduto noi, i nostri corpi, alle multinazionali del farmaco.

PRESIDENTE. Senatrice, lei si assume la responsabilità di quello che dice, ovviamente.

GRANATO (*Misto*). Come avete fatto a dare a 26 morti di Covid al giorno un peso logistico ed economico spropositato rispetto ai 490 pazienti che muoiono in media al giorno di cancro e ai 613 che muoiono in media di patologie cardiovascolari?

Con 4.000 contagi al giorno dov'è l'emergenza sanitaria per cui ci imponete restrizioni folli e per cui magari pensate di poter prorogare *ad libitum*, fino a quando, cioè, non avrete esaurito tutte le scorte - scorte che nessuno vi ha autorizzato ad acquistare - di prodotti che non sono autorizzati neanche in via definitiva perché, appunto, non hanno seguito tutti i *trial* di sperimentazione a cui avrebbero dovuto essere sottoposti.

Inoltre, sugli effetti avversi non vi è alcuna farmacovigilanza attiva: vi sono solo farmacovigilanza passiva, con un caso su 100 che viene segnalato, e lo scudo penale sui medici che ovviamente non consente nemmeno a chi viene colpito dagli effetti avversi di far valere le proprie ragioni. Addirittura dal pubblico ministero di Padova è stata presentata richiesta di archiviazione per il caso del decesso del maresciallo maggiore dei Carabinieri Pietro Taurino, che ormai si è accertato essere deceduto a causa dell'inoculazione del farmaco - sottolineo farmaco perché non è un vaccino, ne è un farmaco - AstraZeneca.

A tutti i parlamentari di questa maggioranza che si stanno facendo complici di siffatta politica criminale, della involuzione della società italiana imposta a colpi di decreto, attraverso la distruzione dei diritti e di una civiltà (conquiste di oltre settantacinque anni di democrazia), io mi limito a far notare che fine hanno fatto i sindacati confederali quando hanno indossato la giacca e la cravatta e hanno abbracciato il tecnocrate delle multinazionali: sono stati in masticati e sputati, perché ormai, avendo perso qualsiasi credibilità, non servono più. Cosa possono minacciare? Uno sciopero la cui efficacia essi stessi hanno accettato di limitare a suo tempo? Sciopero che nessuno farà più, perché ormai la fiducia i lavoratori l'hanno persa da tempo.

La stessa cosa avverrà con tutti voi; ve lo ha anticipato quel 60 per cento di persone che non è andato a votare. Pensate che questo vostro ennesimo atto di servilismo che oggi vi apprestate a compiere, probabilmente votando con la fiducia questo provvedimento (incostituzionale sotto tutti gli aspetti), vi salverà, perché vi sarete guadagnati la benevolenza delle multinazionali? Magari alcuni di voi, quelli che vi dirigono a sbattere contro un muro, avranno trattato individualmente la loro buonuscita. Ma voi, quando tornerete a casa - di certo almeno un terzo di noi tornerà a casa - nemmeno potrete farvi vedere in giro. Perlomeno noi ci potremo far vedere in giro.

Abbiamo ridotto questo Paese a una repubblica delle banane (*Commenti*) e la responsabilità è di questa maggioranza di Governo, una maggioranza ormai completamente distaccata dal Paese e da tutto quello che è utile all'interesse pubblico. Qua non si sta perseguendo l'interesse pubblico, ma si sta lavorando semplicemente per destinare, in maniera scientifica e permanente, una quota parte del nostro bilancio alle multinazionali del farmaco, sottraendola alla sanità pubblica, che era l'unica arma che avevamo per contrastare efficacemente la pandemia. Anche i vaccinati sono costretti a curarsi, proprio perché questo farmaco comunque non impedisce alle persone che si vaccinano e che lo assumono di finire in ospedale e, quindi, di ammalarsi di Covid.

Qual era l'unica soluzione intelligente e logica da prendere? Era quella di potenziare la sanità pubblica e di portare avanti le terapie domiciliari precoci, che avrebbero garantito comunque una profilassi per tutti e avrebbero garantito a tutti di essere curati, vaccinati e non. Invece il fatto di aver puntato sulle terapie preventive consente esclusivamente alle multinazionali del farmaco di gonfiare i propri bilanci, potendoli ostentare sul mercato azionario e quindi ricevendo un beneficio nel rialzo delle loro quotazioni. Non abbiamo capito che qua dentro ci sono degli *insider trading* che stanno favorendo

questi processi sui nostri corpi? Non avete capito che la gente non è stupida e quella che manifesta in piazza sta lottando per la propria vita, per la propria sopravvivenza, e che a furia di fare dosi qua non si sa dove andremo a finire? Non lo sanno neanche gli scienziati, in quanto questi prodotti non hanno un sufficiente livello di sperimentazione per poter essere accertatamente... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

**PRESIDENTE.** Senatrice Granato, la Presidenza non intende certamente richiamare o commentare i contenuti degli interventi dei senatori. Allo stesso tempo, tuttavia, ricorda che ciascuno si assume la responsabilità delle proprie affermazioni e le accuse destituite di fondamento rispondono a tale criterio.

È iscritto a parlare il senatore Romeo. Ne ha facoltà.

**ROMEO** *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, ci tengo a sottolineare che il mio sarà un intervento prevalentemente a titolo personale, visto che su questo tema ci sono comunque delle sensibilità diverse. Sarà un po' inusuale che un Capogruppo faccia un intervento a titolo personale. Tuttavia, un Capogruppo ha anche la sua coscienza ed ha giustamente la volontà di esprimere i propri pensieri e le proprie idee. La dichiarazione di voto poi verrà fatta dal collega Augussori, che rappresenterà un po' la posizione di tutto il Gruppo.

Il 15 settembre, in occasione della conversione in legge del precedente decreto-legge in materia di *green pass*, dissi: «L'invito che facciamo è di cercare tutti almeno di abbassare i toni: c'è il rischio, come purtroppo sta avvenendo, che le posizioni - su *green pass* sì, *green pass* no, vaccini sì, vaccini no - si radicalizzino sempre di più. Se l'obiettivo è quello di vaccinare il più possibile la popolazione, sarebbe più opportuno abbassare i toni, discutere, informare, spiegare, essere il più possibile trasparenti nei dati (...), proprio perché costrizioni e obblighi rischiano di rafforzare i dubbi». Dopo più di un mese da quel momento, effettivamente è aumentata la resistenza e si è radicalizzato lo scontro, sempre più ideologico, tra no vax e ultra vax. Forse, se si fosse dato retta, abbassando i toni, avremmo evitato manifestazioni, assembramenti, contagi, *cluster* e via dicendo. *(Applausi)*.

Il *green pass* non ha probabilmente ottenuto gli effetti sperati. Le prime dosi sono salite solo del 6 per cento e comunque i contagi in qualche modo stanno aumentando. Si sono alimentate le divisioni, anche perché molti cittadini hanno fatto rilevare - per esempio - che per noi cittadini c'è il *green pass* più duro d'Europa, ma poi a chi arriva dall'estero - ne sono stato testimone - viene controllato poco, soprattutto nel caso di voli che arrivano dagli altri Paesi europei. Gli immigrati continuano a sbarcare, alcuni dei quali infetti, e sono liberi di continuare a circolare e sono permessi i *rave party*, con sballo e droga, in barba a tutte le norme di tutela della salute. *(Applausi)*. Come nella migliore tradizione dello Stato italiano, si è forti con i deboli e deboli con i forti. Quindi, se le regole devono essere messe, per favore valgano per tutti, e non solo per i buoni e gli onesti.

Forse il Governo sta sottovalutando le tensioni sociali, che non sono solo nelle piazze: ho letto l'intervista a un imprenditore, secondo cui il Governo sbaglia a sottovalutare la tenuta sociale, perché nei reparti viene meno la solidarietà per colpa di una misura che alimenta tensioni in azienda, ma non solo - e lo può assicurare - anche nei luoghi di lavoro in generale e in molte famiglie. La domanda è se tutte queste tensioni e divisioni faranno bene alla nostra economia, per cui si spera ci siano un miglioramento e una ripresa. Non lo so: pongo questa domanda.

Sarebbe bene invece - come diciamo da tempo - usare una linea di accompagnamento e di convincimento. Gli indecisi vanno convinti con i ragionamenti, con calma e senza contraddizioni, tenendo conto che un 10 per cento o un 15 per cento di persone che non si vaccina è fisiologico, come si è visto in tutta la storia dell'umanità, da quando sono arrivati i vaccini. Lo si può fare utilizzando l'aiuto dei medici di base e dei farmacisti, che possono spesso e volentieri aiutare a convincere le persone a vaccinarsi. Lo si può fare con la trasparenza dei dati: avevamo detto che bisognava provvedere in tal senso, ma non è stato fatto e ciò ha alimentato dubbi e sospetti. Dal momento che si dice che il 90 per cento delle persone in terapia intensiva è non vaccinato, quando si fa il bollettino giornaliero si scrivano questi dati. Sembrava che si dovesse partire, e invece non è stato fatto. Se non si dà la comunicazione, si alimentano dubbi e sospetti e si regalano argomenti ai no vax: non mi sembra una cosa molto intelligente.

Lo si può fare inoltre con il confronto e con la coesione. Ricordiamo che siamo in un Governo di unità nazionale, che dovrebbe unire e non dividere (*Applausi*) e con un confronto politico in Parlamento, che non c'è stato. Anche sul decreto-legge in esame verrà posta l'ennesima fiducia, con emendamenti di buonsenso che non sono stati presi minimamente in considerazione, addirittura sul tema del sierologico, che era portato avanti anche da altri Gruppi, e sul tema del *green pass* per i guariti. Erano emendamenti che non scardinavano il decreto-legge, ma lo miglioravano e cercavano di allentare e renderlo più di buonsenso. Addirittura ci hanno preso in giro: sull'emendamento per riconoscere lo Sputnik, per consentire di venire in Italia anche ai cittadini di San Marino, la risposta è stata che lo si riconosce, ma occorre fare una dose di Pfizer. Siamo veramente al limite e mi fermo qui.

La mia domanda è, dunque, se siamo sicuri che stiamo facendo tutto in modo giusto. Siamo sicuri di essere infallibili o che il Governo sia infallibile, o forse serve un confronto, anche scientifico, che è importante e non c'è mai stato?

Il Comitato tecnico-scientifico è il nuovo tempio e Locatelli e *company* sono i sacerdoti della nuova religione. Molti esperti avevano chiesto un confronto anche sul tema delle cure precoci, che sarebbe potuto essere un'arma in più. Niente: porta sbarrata e censura. Figuriamoci: si arriva persino a voler censurare la trasmissione «Report» e ciò la dice lunga su quello che sta succedendo in questo Paese. (*Applausi*). Chiedo scusa.

Guai a dissentire! Del resto - come ci spiega la storia - la scienza per poter essere tale si deve nutrire di dubbi, domande e informazioni ed evitare soprattutto che sia accentrata nelle mani delle multinazionali e diventare un dogma. È giusto ciò che ha detto il presidente Mattarella: no a derive antiscientifiche. Lo sottoscrivo e lo condivido, ma aggiungerei anche: no a derive scientiste, che è un'altra cosa ed è giusto sottolineare.

C'è poi una cosa che mi disgusta. Sono contento che la collega Fedeli dica di avere rispetto per le idee degli altri. Non condivido l'intervento della senatrice Granato, ma io ho la cultura di rispetto delle idee degli altri e mi ha un po' disgustato - glielo dico, collega Fedeli - sentire certe affermazioni che mi fanno rabbrivire, soprattutto dopo anni di lezioni su come combattere le discriminazioni, tutelare le minoranze e cercare in tutti i modi di contrastare l'odio; abbiamo addirittura istituito una Commissione.

Ho ascoltato tante dichiarazioni tese a negare le cure e l'assistenza legale ai non vaccinati, oppure a togliere loro la patria potestà o a prevedere il *lockdown* solo per loro. Addirittura un'azienda mette i non vaccinati a lavorare nel deposito. Ma siamo sicuri che sono questi i messaggi che dobbiamo dare alla popolazione, cercando di convincere le persone a vaccinarsi e della bontà delle nostre idee? (*Applausi*).

Io ho i brividi. Non si può dire: lascio libertà di scelta ma, se scegli di non vaccinarti, ti devo ostacolare e addirittura arrivo a perseguitarti. Ciò non fa parte della cultura democratica del nostro Paese. (*Applausi*). Anzi, penso che stiamo andando verso un imbarbarimento della società. Altro che solidarietà, carità e tante altre parole. Non stiamo forse un po' esagerando?

È un po' come il tema della pandemia dei non vaccinati. Stiamo attenti anche qui perché, tra l'altro, coloro che si controllano di più sono proprio quelli che fanno il tampone. Stamattina, in una trasmissione televisiva, ho sentito il Presidente della Regione Marche sostenere che la metà dei contagi nella Regione riguarda persone vaccinate. Io sono vaccinato e il consiglio che dò a tutti i vaccinati è di fare un po' di tamponi in più, continuare a mettere la mascherina e smettere di andare in giro pensando che si può fare ciò che si vuole solo perché si è vaccinati. (*Applausi*). Anche noi, infatti, possiamo contribuire a diffondere il contagio.

Dobbiamo essere seri, anche da questo punto di vista, nei messaggi e nella comunicazione, anche perché - sinceramente - chi ha paura del non vaccinato è il primo che mette in dubbio l'efficacia dei vaccini. Io sono vaccinato e non ho paura di chi non è vaccinato; casomai è lui che deve avere paura e non io. Oggi chi teme di più il non vaccinato? Proprio chi ha spacciato il vaccino come se fosse una pozione magica. Solo che, anziché rasserenare il clima cercando di ascoltare qualche suggerimento e consiglio - calmiamoci, lavoriamo e vacciniamoci - in realtà si rischia di alimentare ulteriormente la divisione. Adesso si parte infatti alla carica con il vaccino per gli *under* dodici. Altro che

regolamentare le manifestazioni e vietarle nei centri! Ciò susciterà ulteriori divisioni nel Paese e nelle famiglie e un aumento delle tensioni e dei problemi.

In tema di scuola, chiedo al Governo come mai non si è partiti con i *test* salivari. Il tracciamento promesso è svanito nel nulla e i *test* salivari autorizzati dall'Istituto superiore di sanità nel mese di maggio, adesso, dopo essere stati autorizzati, vengono ritenuti assolutamente inattendibili. Quello sarebbe stato lo strumento per fare *test* a tappeto e controllare le scuole senza parlare direttamente di vaccini. (*Applausi*). Così rischiamo di regalare un altro argomento ai no vax. Qualcuno si chiederà come mai nelle scuole non sono stati fatti i *test* e c'è chi potrà rispondere: forse perché volevano vaccinarli? Così si alimentano solo dubbi. Questo è il punto.

Quanto agli esperti, anche oggi in una trasmissione televisiva è stato detto che da loro si leva un coro unanime sulla sicurezza e sul fatto che i bambini *under* dodici nella fascia sei-undici anni, debbano essere vaccinati, ma a me non risulta. A tal proposito, consegnerò un elenco di tutti gli esperti, anche abbastanza famosi, cui si è fatto riferimento in questi anni di pandemia, che dicono esattamente il contrario. Crisanti dice che servono dati prima di toccare i bambini di quell'età, che una sperimentazione su 2.200 soggetti dice poco e che ce ne vorrebbero almeno 30 o 40.000. Burioni dice che lo studio condotto secondo lui è criticabile, perché è stato eseguito su un numero troppo esiguo di soggetti. Francesco Vaia, direttore dello Spallanzani, dice che il punto è sempre il calcolo tra rischi e benefici e che la strategia corretta è evitare il rischio quando, anche se basso, non è indispensabile e che, se un bambino ha già di suo delle altre patologie, conviene vaccinarlo; se invece è sano, non vede la necessità di vaccinarlo. Sergio Bernasconi, ordinario di pediatria e già direttore dell'università di Modena e di Parma, dice che storicamente prima di vaccinare si sono sempre valutati i rischi e i benefici e, se questi ultimi sono superiori agli effetti avversi, si vaccina. Un tempo si discuteva se rendere obbligatorio il siero contro il morbillo, ma le encefaliti causate da quel virus si vedevano, così pure i bimbi malati di poliomelite o di difterite e non c'erano dubbi sul vantaggio maggiore che avrebbero avuto dal vaccino. Per il Covid, invece, non ci sono ancora dati chiari su rischi e benefici nei bambini. Gian Vincenzo Zuccotti, preside della facoltà di medicina dell'università statale di Milano - non sto citando no vax o chissà quali fenomeni che ci sono in giro - dice che vaccinare i bambini non è la priorità, tranne che per le categorie a rischio. C'è un appello pubblicato su «il Fatto Quotidiano» di molti medici e studiosi di Oxford che invitano a limitare la vaccinazione solo ai soggetti vulnerabili. John Ioannidis, uno degli epidemiologi più citati al mondo, in un articolo sui bambini ha mostrato che in Italia e in Europa i decessi per Covid-19 dei minori sono pari a circa tre per milione. I rischi a lungo termine dei nuovi vaccini anti-Covid sui bambini sono invece al momento sconosciuti e conclude l'appello di medici e di esperti: «Ci domandiamo e ci ridomandiamo che conseguenze nefaste potrebbe avere un ipotetico errore di questo genere su un'intera popolazione di età pediatrica». Uno studio dell'università della California di metà settembre, ripreso anche dal «The Guardian» - quindi sto parlando di giornali e riviste importanti - arriva alla conclusione che i ragazzi tra i dodici e i diciassette anni sono più a rischio di effetti collaterali dopo il vaccino rispetto al Covid. Due studi britannici sostengono che il *long-Covid* nei minori sia quasi inesistente (ho qui l'elenco completo delle fonti, che poi consegnerò alla Presidenza per evitare di perdere tempo). Il Murdoch children's research institute dell'università di Friburgo, oltre che le associazioni pediatriche tedesche, consigliano prudenza. La rivista americana «Time» riporta che almeno il 40 per cento di bambini probabilmente ha contratto il Covid in maniera asintomatica e questo renderebbe ancora più inutile la vaccinazione di massa. In Nuova Zelanda alcuni ricercatori hanno richiesto, dopo una serie di studi, lo stop all'immunizzazione anti-Covid nei confronti di minori e donne incinte, ritenendo che le stime dei rischi fossero viziate da alcuni errori. Non si può quindi affermare che tutta la comunità scientifica sia unanime sul tema dei vaccini agli *under* dodici. Se vogliamo parlare di corretta informazione, io ho dato anche un altro punto di vista. (*Applausi*).

Molti sono concordi sul fatto che siano necessari altri studi, magari con campioni di più grandi dimensioni. Quindi, forse sarebbe meglio aspettare e andare con prudenza perché, se la comunità scientifica è divisa, cosa dovrebbe ispirarci? Forse sarebbe saggio rispettare il principio di massima precauzione, e invece sappiamo bene che sarà già tutto pronto e stabilito; sarà pronto probabilmente

anche il *green pass* per i minori, per i bambini. Il nostro Ministro non vedrà l'ora di partire con questa misura.

Si dice che bisogna vaccinare i bambini nell'interesse di altre persone, ma la mia riflessione è che una società che mette a rischio i bambini per proteggere adulti e anziani perlopiù già con due dosi, che faranno probabilmente la terza, a mio giudizio è, oltre che egoista, anche senza ragione. Già facciamo pochi figli; almeno tuteliamo quelli che abbiamo, se non siamo assolutamente certi che ciò che inoculiamo sia effettivamente sicuro. Questo è il messaggio. (*Applausi*).

Ho fatto un intervento pacato. Ve lo chiedo con garbo e gentilezza: per favore, non mettete obblighi surrettizi. Lasciate stare i bambini o quantomeno usate un po' più di prudenza per alcune fragilità. È giusto e gli esperti lo testimoniano. Non tirate troppo la corda, perché altrimenti si spezza. Fermatevi un attimo e ragionate finché siete in tempo. Bisogna discutere, ragionare e confrontarsi. Io non amo e non ho mai amato i deliri di onnipotenza. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza a consegnare l'elenco delle fonti completo che ha prima chiesto di allegare.

È iscritto a parlare il senatore Pagano. Ne ha facoltà.

[PAGANO](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, intanto rassicuro il collega Vitali sul fatto che non farò dichiarazioni di voto o, meglio, la farò non per il Gruppo, ma per me stesso.

Siccome abbiamo già votato tre decreti sul *green pass* - questo viene infatti definito decreto *green pass* 4 - devo ammettere che l'intervento che farò oggi sembrerà essere controcorrente rispetto alla maggioranza degli interventi che mi hanno preceduto, che sono - lo dico con dispiacere, perché ho opinioni molto diverse - di critica all'impostazione del *green pass*. La maggior parte dei colleghi che mi ha preceduto, escluso quelli appartenenti al mio Gruppo, che ringrazio, come le senatrici Rizzotti e Binetti, hanno fatto interventi che prescindono dal merito di questo decreto *green pass* 4, che prevede la salvaguardia della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro sia nel pubblico che nel privato. Dico con molta franchezza che a me l'impiego del certificato verde nei luoghi di lavoro appare come una decisione di buonsenso che tiene conto della cornice giuridica emergenziale in cui essa si colloca e opera un ragionevole bilanciamento tra il diritto al lavoro e la tutela della salute pubblica.

Purtroppo, ciò che è emerso dalla maggioranza degli interventi di chi mi ha preceduto è che sfugge completamente questo aspetto e, cioè, che il certificato verde è stato pensato e ideato - a mio giudizio correttamente e giustamente - per cercare non solo il recupero della salute ai cittadini italiani, ma anche il ritorno a un'economia forte. Se le cose vanno bene, infatti, la gente non si ammala e probabilmente l'economia cresce. E i risultati si stanno vedendo.

Io appartengo all'80 per cento di italiani che crede nel certificato verde. Certo, ascoltando i colleghi mi sento in minoranza. Lo ammetto. La maggior parte dei colleghi ha parlato in modo critico rispetto a questo provvedimento, ma non la penso così. Credo che l'Italia sia in migliori condizioni rispetto agli altri Paesi perché, attraverso la collaborazione con la sua comunità scientifica, ma anche per la creatività e il buonsenso che il Governo ha saputo trovare con questo tipo di provvedimenti, si è creata una situazione - mi pare che gli altri colleghi abbiano completamente taciuto questo aspetto - migliore di quella di tantissimi altri Paesi che non hanno adottato le stesse misure di contenimento e il certificato verde non solo nei luoghi di lavoro, ma ove è possibile farlo.

Devo ammettere che mettere ancora in dubbio l'utilità del certificato verde; mettere ancora in dubbio addirittura la fondamentale necessità della massima diffusione del vaccino, anche tra i più piccoli, va contro il buon senso e contro la volontà dell'intera comunità scientifica. Io non sono un virologo, né uno scienziato e non citerò alcuna dichiarazione, alcun articolo di «Nature» o di altri virologi che si sono espressi, perché in questa sede faccio il parlamentare e sono in grado di poter dare un giudizio politico su ciò che il Governo sta facendo.

Devo dire, cari colleghi, che sono assolutamente lieto di avere un Governo che ha saputo affrontare la situazione con questa decisione e senza adottare l'obbligo vaccinale, che pure avrebbe potuto adottare; ma lo ha fatto per dare la possibilità a chi la pensa diversamente di non vaccinarsi, di avere un atteggiamento differente rispetto all'utilità del vaccino. Tenete conto, tuttavia, che noi siamo ormai arrivati, anche per merito dell'adozione del certificato verde, all'84 per cento della popolazione che ha

completato l'intero ciclo vaccinale e all'87 per cento che ha fatto almeno una somministrazione. Vorrei dire a tutti coloro i quali ritengono questo tipo di soluzione non adeguata, non utile; una soluzione che non fa bene al Paese, alla salute, alla libertà, all'economia - tutto il contrario di quello che pensa il sottoscritto - che comunque solo il 13 per cento degli italiani non ha assunto alcuna somministrazione di vaccino. Sostanzialmente, chi si sbraccia, si spertica, si agita nel dire che tutto questo è sbagliato rappresenta il 13 per cento degli italiani e ha contro l'87 per cento degli italiani. Ho la sensazione che tutto questo si smarrisca.

Ho sentito un collega affermare che l'adozione di questi provvedimenti - sottolineo che sono provvedimenti che ci stanno ora copiando altri Paesi anche vicini, come l'Austria o la Germania, che ci ha fatto i complimenti; ho letto un'agenzia di qualche minuto fa in cui è scritto che la comunità scientifica tedesca sta affermando che l'adozione del certificato verde sarà una necessità anche per quel Paese - avrebbe addirittura reso più deboli e meno autorevoli il nostro Paese, lo Stato e le istituzioni. Io penso l'esatto opposto. Penso che, invece, il nostro Paese, con l'adozione di questi provvedimenti abbia ovviamente stimolato i cittadini italiani e si sono raggiunte percentuali di vaccinati ai vertici mondiali. Siamo infatti il terzo Paese in Europa come numero di vaccinati, abbondantemente sopra la Germania e anche la Francia e il Regno Unito, che - guarda caso - adesso devono affrontare una serie di provvedimenti causati dalla nuova diffusione e da una possibile quarta ondata di virus Covid-19. Tutto questo ha rafforzato l'autorevolezza di questo Governo anche a livello internazionale. È l'esatto contrario di quanto è stato affermato oggi in Aula.

Io resto stupito per aver ascoltato in discussione generale in Senato così tante voci critiche su un provvedimento che, invece, tutela la salute degli italiani, tutela l'economia di questo Paese e la rilancia.  
(*Applausi*).

#### **Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 12)**

Non dimentichiamo che stiamo arrivando al 6,3 per cento di crescita e ciò era impensabile soltanto poco tempo fa. (*Applausi*).

Concludo dicendo che mi auguro che chi ha criticato questo decreto lo abbia fatto a parole, ma poi voti a favore. Se tanto mi dà tanto, infatti, dovrebbe essere bocciato: per quello che ho sentito dire, per l'enorme e incredibile quantità di critiche che è stata pronunciata in questa Aula nei confronti del testo. Sappiate che questo mi spaventa. Io affermo di votare sì al decreto *green pass* 4, dopo aver già votato a favore dei precedenti tre decreti sul *green pass*, ribadendo che la penso esattamente come l'80 per cento degli italiani. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Romano. Ne ha facoltà.

[ROMANO](#) (*M5S*). Signor Presidente, ci accingiamo a convertire in legge un decreto certamente necessario a fronteggiare efficacemente l'emergenza pandemica che affligge, ormai da quasi due anni, il mondo intero e sembra non dare tregua; un decreto che ha esteso l'uso del *green pass* ai luoghi di lavoro pubblici e privati e che ha prodotto un dibattito spesso svilito, contaminato, immiserito da atteggiamenti faziosi e intolleranti, che hanno fatto perdere di vista il fulcro vero della discussione, ossia la ricerca di un equilibrato punto di caduta tra le politiche di prevenzione sanitaria, tese a proteggere la salute dei cittadini, e altri diritti fondamentali, come quello alla tutela del lavoro e della produzione economica, posti in un rapporto di integrazione reciproca.

Il percorso parlamentare, reso maturo e costruttivo dal confronto che ne è nato, ha colmato alcuni squilibri dettati dalla non celata esigenza di persuadere i nostri connazionali a intraprendere la strada della vaccinazione come percorso non obbligato, ma pressoché indispensabile, allo stato delle evidenze scientifiche sperimentali, per tutelare la propria e l'altrui salute, favorendo l'uscita definitiva dal *tunnel* della pandemia.

In particolar modo, persistendo la libertà di scelta rispetto alla volontà di usufruire del vaccino, l'esigenza era ed è quella di non produrre occasioni di discriminazione che non risultino strettamente necessarie a preservare la salute collettiva e la tenuta del Sistema sanitario.

Su questo fronte, come MoVimento 5 Stelle, abbiamo prodotto una serie di emendamenti, alcuni dei quali sono andati a buon fine, come quello sulla non sanzionabilità dei lavoratori il cui *green pass* venga a scadere durante lo svolgimento della prestazione lavorativa: una previsione di buon senso, che

contribuirà a dare maggiore serenità e fluidità alla complessa gestione dei luoghi di lavoro soggetti all'obbligo della certificazione verde; ancora, un emendamento sulla campagna di informazione e sensibilizzazione, tesa a sviluppare quella consapevolezza e quel senso di responsabilità che sono elementi indispensabili di coesione sociale e di contrasto alla diffusione della malattia.

Ricordo poi l'emendamento sulla ulteriore calmierizzazione del prezzo del tampone per le fasce deboli, cui segue la richiesta di esonerare dall'obbligo coloro che lavorano all'aperto o in modalità isolata, ovvero in tutti i casi in cui l'esigenza di rendere il rischio di contagio prossimo allo zero di fatto non sussiste, perché non esiste una occasione di contatto interpersonale; emendamenti questi che poi sono stati trasformati in ordini del giorno.

Il *green pass* è dunque un utile strumento, che ha permesso al nostro Paese di procedere sulla strada della ripartenza, rilanciando la crescita e consentendo di ritrovare la socialità quotidiana, violentata e compromessa dalla pandemia. Abbiamo condotto una campagna vaccinale storica, che ci pone in una condizione di moderato ottimismo. Non possiamo fermarci, né vanificare gli sforzi, ma non dobbiamo neanche assumere le vesti di un principe che vive di certezze. Noi siamo legislatori e il nostro compito è quello di trovare soluzioni che rispondano all'esigenza di un ragionevole e proporzionale bilanciamento degli interessi in gioco, tenendo conto che ogni scelta di merito non può mai essere del tutto discrezionale, ma dovrà muoversi nel solco di un equo contemperamento dei diritti e delle libertà fondamentali.

È per questo che chiari, certi e trasparenti devono essere i criteri di valutazione che giustificano la ragionevolezza e la proporzionalità delle misure di prevenzione sanitaria in atto, rispetto a una situazione epidemiologica e a un percorso vaccinale in continuo divenire. Non dobbiamo dimenticare che la libertà di scelta rispetto al diritto di vaccinarsi, in linea con quanto raccomandato dall'Unione europea, ci impone di orientare i cittadini verso decisioni consapevoli e informate, ma anche di calibrare adeguatamente ogni strumento di precauzione rispetto alle reali esigenze di emergenza, senza cadere nella trappola dell'antagonismo, che alimenta le resistenze ideologiche, l'ignoranza superstiziosa e il menefreghismo individualista.

Mi sia consentita un'ultima digressione. Per sgomberare ogni dubbio sul paventato tornaconto economico legato alla pandemia e non scaricarlo sui cittadini la gestione, due sono gli obiettivi da perseguire con forza e determinazione: la sospensione dei brevetti sui vaccini e una maggiore trasparenza sui dati e sulla ricerca. *(Applausi)*.

[D'ARIENZO](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[D'ARIENZO](#) (PD). Signor Presidente, la discussione generale è stata molto interessante e approfondita e rispetto ad essa sono possibili delle riflessioni anche in previsione della Conferenza dei Capigruppo che si terrà alle ore 15,30.

Con l'accordo di tutti i Capigruppo, si chiede pertanto una sospensione dei lavori dell'Assemblea fino al termine della Conferenza dei Capigruppo, per favorirne un ordinato svolgimento.

[PRESIDENTE](#). Stante la richiesta, che mi sembra assolutamente condivisa e unanime, sospendo la seduta fino alla conclusione dei lavori della Conferenza dei Capigruppo, che inizierà alle ore 15,30, quindi orientativamente fino alle ore 16,30 circa.

La seduta è sospesa.

*(La seduta, sospesa alle ore 12,08, è ripresa alle ore 16,45).*

#### **Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI**

Il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà.

[D'INCA'](#), ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, il Governo sottopone alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 161, comma 3-ter, del Regolamento del Senato, il testo di un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-

legge in esame, che recepisce integralmente le proposte emendative approvate dalla Commissione, sul quale, previa autorizzazione del Consiglio dei ministri, intende porre la questione di fiducia.

**PRESIDENTE.** In conformità all'articolo 161, comma 3-ter, del Regolamento, la Presidenza si riserva di valutare il testo dell'emendamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 8 e 97 del Regolamento e lo trasmette, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, alla 5ª Commissione permanente, che è fin da ora autorizzata a convocarsi e i cui lavori dovrebbero avere una durata di circa un'ora.

### **Sulla rivolta di Ungheria del 1956**

**LA RUSSA (Fdi).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**LA RUSSA (Fdi).** Signor Presidente, l'apposizione della fiducia rende dubbia la mia volontà di intervento su un argomento che avrei voluto poter svolgere in un'Aula non dico piena, ma un po' più affollata.

Tuttavia, è già molto se oggi in quest'Aula mi è consentito svolgere un intervento di pochi minuti su una ricorrenza che mi sta molto a cuore, riferita al 10 novembre 1956, quando terminò, repressa nel sangue, quella che è passata alla storia con il nome di rivolta d'Ungheria.

Nel 1956 l'Ungheria decise di ribellarsi al giogo sovietico comunista e, nonostante le minacce dell'Unione Sovietica, di uscire dal Patto di Varsavia. Scesero in piazza migliaia e migliaia di ungheresi che sfidarono i carri armati che nel frattempo erano entrati nel loro Paese. Una sola cifra fa capire tutto: 200.000 soldati russi e 400 carri armati entrarono in Ungheria.

Dopo il 10 novembre 250.000 ungheresi lasciarono l'Ungheria per non incorrere nella repressione comunista che portò a una purga incredibile: uccisioni, arresti e un numero infinito di cittadini radiati. Erano caduti 2.700 ungheresi e morti 720 soldati russi, ma - quello che più conta - il 10 novembre 1956 moriva la speranza di un popolo europeo di poter contrastare la decisione assunta alla Conferenza di Yalta, con cui il mondo era stato diviso in due zone di influenza.

Quello che allora mi colpì (ero un ragazzo di nove anni, ma lo ricordo benissimo) fu la reazione degli studenti italiani nelle scuole e nelle università dove molto forte era la presenza dei giovani di destra della Giovane Italia e del Fronte universitario d'azione nazionale, che solidarizzarono, come in nessun'altra parte d'Europa, con quel popolo e quei giovani che combattevano a mani nude contro i carri armati sovietici.

Quello che ancora oggi rimane importante nella nostra storia italiana è l'esempio di come si possa non restare inermi anche di fronte a un'imposizione e a una violenza come quella che i carri armati comunisti sovietici misero allora in atto, con 200.000 uomini, contro un popolo inerme.

L'altro dato che negli anni non abbiamo mai smesso di ricordare è la pavidità dell'Occidente, che non intervenne. Gli insorti ungheresi si aspettavano che Stati Uniti, inglesi, francesi, coloro che non molti anni prima avevano vinto la guerra, potessero intervenire in difesa del popolo magiaro e ciò non avvenne. Avvenne invece - ha fatto bene il presidente Napolitano a chiedere sostanzialmente scusa e a rivedere la sua posizione di quegli anni - che «l'Unità» e gli esponenti italiani comunisti solidarizzarono con gli invasori russi. I titoli de «l'Unità» sono lì a testimoniare, Togliatti addirittura disse che quel giorno aveva bevuto un bicchiere di vino in più.

Presidente, il fatto che questa Assemblea oggi possa ricordare il sacrificio del popolo ungherese e la sua lotta contro i carri armati e il dominio sovietico comunista è un segno di quella libertà che dobbiamo continuare tutti insieme sempre a difendere. *(Applausi)*.

**ZANDA (PD).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ZANDA (PD).** Signor Presidente, nel 1956, quando scoppiò la rivolta d'Ungheria, io avevo quattordici anni, ero iscritto al liceo Tasso a Roma e partecipai ad una manifestazione vastissima in cui furono coinvolte tutte le scuole romane. Fummo caricati dalla Polizia a Piazza Venezia ed io poi venni sospeso da scuola per la partecipazione a quello sciopero. Ricordo tutto questo per dire che furono dei fatti tragici che colpirono in modo penetrante anche i più giovani, in un momento in cui l'Europa era molto divisa e credo che faccia bene oggi il Senato della Repubblica a ricordarlo.

Con questo stesso spirito, dico anche, però, al senatore La Russa, che sa bene quanta considerazione io



abbia nei suoi confronti, che dobbiamo fuggire sempre la tentazione di fare storia facendo anche politica, perché la storia è cosa diversa dalla politica dell'oggi e sbagliremmo noi della sinistra a ricordare le tragedie che hanno insanguinato l'Europa per colpa delle formazioni della destra traendone conseguenze sull'oggi e credo che faccia male alla democrazia se, all'inverso, oggi la destra ricordi il 1956 e l'Ungheria di allora per dare un giudizio nei confronti della sinistra oggi. *(Applausi)*.

[CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, ringrazio Ignazio La Russa, che ci fa discutere di un momento forte di libertà nel nostro mondo.

Quanto a ciò che fecero i ragazzi di Ungheria a Budapest in quei giorni, io, oggi senatore Zanda, allora facevo il quarto ginnasio e ricordo ancora che avevo una tonsillite ed ero a letto con la febbre. Quella mattina stavo ascoltando il giornale radio e, quando sentii che i carri armati russi entravano a Budapest e sparavano sui ragazzi, cominciai a piangere. Nel mio liceo avevo partecipato ad alcune riunioni, perché, come liceo classico "Giosuè Carducci" di Nola, avevamo partecipato a un *certamen* di latino e greco in Germania, pertanto avevamo una serie di raccordi con quelle realtà e conoscevamo quanto stava avvenendo e il grande desiderio di libertà di quei ragazzi. Sapere che si stesse sparando su quei giovani senza alcuna necessità e che si facessero intervenire i carrarmati era una tragedia. Allora non si sapeva ancora nulla di quanto accaduto nel mondo dell'Est e per quelli della mia età era una tragedia sapere quanto stava avvenendo.

Grazie a Dio, la forza delle idee e della libertà si è imposta, creando anni dopo l'Unione europea, che era stata realizzata all'inizio, ma che restava un'Unione europea diversa dall'altra, quella dell'Europa dell'Est. Oggi speriamo di riuscire a realizzare i principi e i valori per cui si batterono quei ragazzi, che sono di tutta l'Europa. *(Applausi)*.

[ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERRANI (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, credo sia giusto ricordare l'invasione dell'Ungheria, che diede un colpo micidiale all'esperienza avviata da Imre Nagy e che avrebbe segnato, a mio parere, un aspetto di profonda novità.

Allora il Partito Comunista prese una posizione sbagliata. Successivamente, partì il dibattito del 1956, con il XX congresso del Partito Comunista *dell'Unione sovietica* (PCUS), e il Partito Comunista Italiano avviò una profonda revisione, che portò alla condanna dell'invasione della Cecoslovacchia e del successivo colpo di Stato in Polonia e alla famosa affermazione di Enrico Berlinguer sull'esaurimento della spinta propulsiva della rivoluzione d'ottobre.

Non ho alcuna difficoltà a ricordarlo, perché nel 1956 avevo un anno, quindi di tale percorso e di queste affermazioni non ho memoria; posso ricordare però che in questi ultimi trent'anni mi sono ritrovato più volte a ragionare sull'esperienza di Imre Nagy, a condannare quell'invasione e anche a riflettere. Sono d'accordo con il collega Zanda, infatti: queste cose ci devono far riflettere su una vicenda storica, non per usare politicamente questo o quello contro quest'altro e quell'altro. La riflessione storica potrebbe servire per ragionare. Imre Nagy infatti non era un pericoloso liberale, dal punto di vista della loro esperienza, ma un comunista. Ci furono anche altre vicende, ma adesso non voglio perdere troppo tempo: vorrei dire però ai colleghi che hanno introdotto questo tema che non ho alcuna difficoltà - lo sottolineo con convinzione - e da questo punto di vista forse ci sarebbero spunti di riflessione storica molto interessanti per tutti. *(Applausi)*.

#### **Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno**

[ANGRISANI](#) (*Misto*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGRISANI (*Misto*). Signor Presidente, gentili colleghe e colleghi, il 25 ottobre 2005 un ragazzo di quattordici anni, Francesco Paolillo, perse la vita cadendo da un palazzo abbandonato, uno dei tanti inagibili a seguito dei danni causati dal terremoto del 1980. La tragedia si consumò in via De Meis, ora viale Carlo Miranda, nel quartiere Ponticelli a Napoli. Oggi, nel luogo in cui perse la vita Francesco sorge un cantiere in disuso, che sarebbe più opportuno definire una discarica, dove restano ancora in

pie di i piloni e le fondamenta di quell'edificio dal quale cadde il piccolo Francesco.

Francesco è un eroe dimenticato, perché, cari colleghi, dovete sapere che cadde mentre si arrampicava per aiutare un compagno di gioco, di poco più giovane, che non riusciva a scendere.

Il degrado di questo luogo di dolore è uno schiaffo a tutta la comunità del quartiere Ponticelli, un'offesa alla memoria di Francesco e alla sua famiglia. Nel tempo si sono susseguite tante battaglie per la bonifica e la messa in sicurezza di questa zona. Tutto è andato al vento, come inascoltata è rimasta la forte volontà della famiglia, che chiede da tempo un segnale dalle istituzioni che onori il coraggio del loro piccolo angelo.

In via Carlo Miranda il 3 agosto 2017 furono portati alla luce quintali di rifiuti; il 21 ottobre fu scoperta all'interno dell'area una postazione adibita al bracconaggio e al maltrattamento di volatili; il 14 ottobre 2021 è avvenuto l'ennesimo incendio nell'area, abbandonata al degrado, dove morì Francesco.

A sedici anni dalla morte di Francesco niente è cambiato in viale Miranda a Ponticelli. L'area dove il quattordicenne perse la vita è rimasta insicura e inaccessibile a chiunque. Anche le giostrine, costruite in memoria di Francesco, mai inaugurate, sono esempio di degrado e non un ricordo della sua morte. I bambini del quartiere sono costretti a giocare in una strada abbandonata e piena di pericoli, mentre si potrebbe riqualificare questo spazio e destinarlo a ospitare un parco giochi.

Ponticelli, così come quasi tutta l'area Est di Napoli, è stata dimenticata dalle istituzioni, che non hanno mai risposto alle richieste di aiuto della famiglia. È dal 2005 che la famiglia di Francesco, in particolar modo il fratello, chiede che la sua morte non venga dimenticata e per far ciò non ci può essere miglior modo, colleghi e colleghe, che impegnarsi affinché quest'area della città di Napoli sia bonificata, messa in sicurezza e riqualificata, per poi essere intitolata al sacrificio di Francesco Paolillo. (*Applausi*).

**QUARTO (M5S)**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**QUARTO (M5S)**. Signor Presidente, il 30 ottobre, a Barletta, in una notte di *movida*, è stato assassinato per futili motivi il ventiquattrenne Claudio Lasala, brutalmente accoltellato da un diciottenne. Claudio era un giovane garbato e pieno di speranze, che studiava per entrare nelle Forze armate. Non oso pensare al dolore dei familiari, ai quali mi stringo. La coltellata - mortale, per Claudio - è stata inferta a tutta la comunità cittadina e non solo: è una coltellata alla nostra umanità e alla nostra sicurezza. Di colpo ci siamo sentiti prede inermi della prepotenza e della violenza gratuita, privati di rispetto, giustizia, dignità, fratellanza e bellezza, che sono il sangue dell'uomo. È mai possibile che un *drink* in un bar si trasformi nell'occasione per incontrare la morte?

Possiamo mai tollerare la banalità del male? Penso anche alle coltellate, per fortuna non letali, inferte da un ragazzo all'inguine di un coetaneo, sempre per futili motivi, in una discoteca di Bisceglie. Mai potremo tollerare che vincano la paura e il silenzio!

È per questo che oggi riporto in Senato il grido di dolore di una grande comunità, sana, operosa e solidale, che si ribella a ogni forma di violenza. È pur vero che la risposta dello Stato per azione prefettizia è stata immediata e forte, ma occorre mobilitarci tutti per debellare il male. Le istituzioni e la società civile devono prendere a cuore la questione giovanile.

Facendo mio il proverbio citato da Papa Francesco, che per educare un figlio ci vuole un villaggio, dico che tutti insieme dobbiamo prodigarci a favore dei giovani su tre fronti: educazione, formazione e lavoro. Per impedire poi che la cultura della violenza si infiltri velenosamente nella società, bisogna intervenire al più presto con politiche preventive e poi anche repressive. Non trascuriamo il crescente disagio giovanile, anche a causa di droga e alcol.

Ricordo a noi parlamentari la responsabilità di creare le condizioni per una società migliore, che opti per il progresso e il benessere di tutti, con speciale riguardo ai giovani. Solo così i nostri figli potranno crescere in una società giusta, in cui prepotenza e violenza non possano attecchire mai! (*Applausi*).

**LEONE (M5S)**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**LEONE (M5S)**. Signor Presidente, quest'oggi intervengo per sottoporre all'attenzione dell'Assemblea

la condizione degli istituti penitenziari in materia sanitaria, perché, a seguito di tante visite nelle strutture, da Nord a Sud, è emerso che la gestione sanitaria, nella fattispecie, lascia molto a desiderare. Più in particolare, il mio intervento vuol essere una disperata segnalazione, rivolta ai dirigenti sanitari penitenziari e al ministro Cartabia, al fine di evitare un possibile suicidio. Nel caso specifico, mi riferisco al detenuto Salvatore Sparacio.

In premessa, ricordo che le norme nazionali e sovranazionali stabiliscono che i cittadini hanno diritto alla tutela della salute e all'effettivo accesso alle cure, che i cittadini detenuti hanno lo stesso diritto, che non può essere né compresso né lasciato alla discrezionalità amministrativa, e che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Torniamo però al detenuto Salvatore Sparacio, il quale, a seguito di accertamenti, in occasione di molte perizie psichiatriche effettuate dall'aprile scorso, è risultato affetto da patologie legate a disturbi paranoidei e depressivi, con turbe comportamentali e stato di schizofrenia paranoide.

Il detenuto Sparacio manifesta una dichiarata volontà, già da mesi, non solo di non assumere cibo solido, ma di suicidarsi. Ha già tentato di farlo svariate volte, attraverso l'impiccagione con le lenzuola del suo letto, per cui è stato ritenuto opportuno farlo dormire con lenzuola di carta e sottoporlo alla somministrazione di oppiacei.

Personalmente, ho visto Salvatore Sparacio e ho parlato con lui. Le sue condizioni sono davvero allarmanti. Presenta difficoltà di deambulazione, dovuta anche a un forte stato di debilitazione, con perdita di equilibrio, per cui è costretto a restare in sedia a rotelle, con un piantone. Attualmente, le sue condizioni sono ancora più preoccupanti. Venerdì scorso, dal carcere di Siracusa è stato trasferito in quello di Benevento. Sabato mattina è stato portato in ospedale e in giornata riportato in carcere.

Sparacio è entrato in carcere il 9 aprile 2021. Al suo ingresso pesava 84 chili. Oggi, in circa sette mesi, ne ha persi 30 e ne pesa 54, con ipotrofia muscolare diffusa, problematiche neurologiche degenerative e deperimento organico. È chiaro che la misura detentiva è incompatibile col suo stato psicofisico.

Concludo con l'auspicio di una maggiore e tempestiva sensibilizzazione da parte dei dirigenti sanitari e del ministro Cartabia: agite, prima che sia troppo tardi per lui, caso emblematico di tanti altri detenuti.

Voglio altresì ricordare che solo ad oggi, per l'anno in corso, sono 47 i suicidi all'interno delle carceri. Nell'ultima settimana del mese di ottobre ce ne sono stati tre.

Il 25 ottobre un detenuto di trentasei anni si è tolto la vita a Pavia; il 30 ottobre è stata la volta di un internato presso la casa di reclusione di Isili e il 31 ottobre quella di un recluso nella casa circondariale di Monza. Lo Stato è responsabile non solo della privazione della libertà, ma anche della tutela dei diritti del detenuto e della sua salute. (*Applausi*).

[CORTI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORTI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, intervengo oggi per stigmatizzare l'articolo apparso due giorni fa sul quotidiano «Gazzetta di Modena», in cui l'Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI) ha attaccato il partigiano bianco Romano Levoni, decorato e insignito di medaglie dalle truppe di liberazione brasiliane che hanno preso parte ai combattimenti della linea gotica.

Ebbene, l'ANPI di Sassuolo scrive che il partigiano Levoni non può essere al tempo stesso sostenitore della Resistenza e *fan* di chi, come Bolsonaro, ha una visione violenta della politica, fa della prevaricazione e dell'intimidazione strumenti di gestione del potere ed esprime una *leadership* spiccatamente antidemocratica e autoritaria. Questa è l'Associazione nazionale partigiani d'Italia che, invece di fare storia, fa solamente strumentalizzazione politica. Se Bolsonaro non fosse stato un presidente regolarmente eletto e non rappresentasse la destra, forse non si sarebbero scandalizzati che il partigiano bianco Levoni abbia partecipato alla commemorazione a Pistoia dei caduti delle forze di liberazione brasiliane.

Tuttavia l'ANPI di Sassuolo non si ferma qui e afferma che è ormai fantasia distorta quella di Levoni, un anziano che manipola la realtà costruendo narrazioni che non hanno alcun fondamento; addirittura l'associazione invita l'amministrazione comunale di Sassuolo a garantire che durante eventi ufficiali non si verificano più situazioni di questo tipo.

Vi rendete conto che l'ANPI, che dovrebbe rappresentare la democrazia e la libertà di espressione, cerca di tappare la bocca a un testimone oculare della guerra civile? (*Applausi*). È incredibile constatare come pretendano di censurare questo ex partigiano giovanissimo, della classe 1929, che nel 1943 raggiunse la banda del partigiano monarchico Rossi, che venne ucciso dagli stessi partigiani comunisti nella località di Montemolino, nel Comune di Montefiorino. Se la sua colpa è quella di essere stato testimone oculare delle tante nefandezze compiute da partigiani rossi, o presunti tali, noi crediamo che questa non sia una colpa, ma una verità storica, che persone come lui possono testimoniare.

Come sapete, sono di Montefiorino: noi, che in montagna viviamo e abbiamo ascoltato con attenzione le testimonianze dei nostri nonni proprio sulla guerra civile nella cosiddetta zona della Repubblica di Montefiorino, sappiamo bene come andarono le cose. Sono proprio le zone che hanno visto come martiri il seminarista Rolando Rivi, da poco beatificato, e don Luigi Lenzini di Pavullo nel Frignano, assassinato dai partigiani comunisti dopo la Liberazione.

Noi pensiamo che non si possa chiudere la bocca a un giovanissimo partigiano decorato al valore dalle forze brasiliane. Se questa è la democrazia dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, credo che si debbano assolutamente prendere le distanze dalle dichiarazioni che l'ANPI di Sassuolo ha fatto nei confronti di questo giovanissimo patriota. Credo che vada valorizzato il testimone lucido di un periodo storico su cui ancora pesa un'ombra fortemente ideologica e che non lo si possa far passare come un anziano da zittire soltanto perché conosce la verità storica. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Sospendo la seduta fino alle ore 18.

(*La seduta, sospesa alle ore 17,14, è ripresa alle ore 18,12*).

#### **Presidenza del vice presidente CALDEROLI**

Collegli, mi comunicano che la Commissione bilancio non ha concluso i propri lavori, ovvero non li ha cominciati; sospendo quindi la seduta, che riprenderà alle ore 18,40.

(*La seduta, sospesa alle ore 18,12, è ripresa alle ore 18,52*).

#### **Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI**

##### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2394 (ore 18,52)**

**PRESIDENTE.** La Presidenza ha valutato l'emendamento presentato dal Governo e lo ritiene ammissibile ai sensi degli articoli 8 e 97 del Regolamento.

Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente sull'emendamento 1.8000, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione.

**GIRO, segretario.** Do lettura del parere della 5a Commissione permanente ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento in ordine al disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento del Governo 1.8000, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dell'articolo 3-*quater* con il seguente:

«Art. 3-*quater*. (*Misure urgenti in materia di personale sanitario*)

1. Fino al termine dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1 febbraio 2006, n. 43 appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell'orario di servizio e per un monte ore complessivo settimanale non superiore a 4 ore, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. In ogni caso gli incarichi di cui al comma 1, per i quali non trovano applicazione gli articoli 15-*quater* e 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono previamente autorizzati, al fine di garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale, nonché

di verificare il rispetto della normativa sull'orario di lavoro, dal vertice dell'amministrazione di appartenenza, il quale attesta che la predetta autorizzazione non pregiudica l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa anche conseguenti all'emergenza pandemica».

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Inca. Ne ha facoltà.

**D'INCA', ministro per i rapporti con il Parlamento.** Signor Presidente, recepiamo le condizioni della 5a Commissione e quindi a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 2394 di conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127.

**PRESIDENTE.** La Presidenza prende atto dell'apposizione della questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo presentato dal Governo e convoco la Conferenza dei Capigruppo (che sarà molto breve) per organizzare il relativo dibattito.

La seduta è sospesa.

*(La seduta, sospesa alle ore 18,56, è ripresa alle ore 19,04).*

### Sui lavori del Senato

#### Organizzazione della discussione della questione di fiducia

**PRESIDENTE.** La Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che, in ordine alla questione di fiducia posta dal Governo sull'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico del decreto-legge in materia di sicurezza sul lavoro ed estensione della certificazione verde Covid-19, si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto e alla chiama nella seduta di questa sera.

Nella seduta di domani saranno discussi il disegno di legge di conversione del decreto-legge sul contenimento degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas e, dalla sede redigente, il disegno di legge di proroga del termine di conclusione della Commissione di inchiesta sulla comunità «Il Forteto».

Ove presentato dal Governo il disegno di legge di bilancio, il provvedimento sarà immediatamente deferito alla 5a Commissione permanente per il parere da rendere alla Presidenza ai fini delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento.

Ove reso in tempo utile il parere della Commissione bilancio, le predette comunicazioni avranno luogo nella seduta di venerdì 12, alle ore 10.

Il calendario della prossima settimana prevede la discussione dei seguenti provvedimenti: decreto-legge giustizia e proroghe, attualmente in corso di esame presso la Camera dei deputati; decreto-legge capienze; disegno di legge in materia di libertà sindacale del personale militare, approvato dalla Camera dei deputati, per il quale i Capigruppo hanno unanimemente concordato la deroga ai sensi dell'articolo 126, comma 12, del Regolamento.

La Conferenza dei Capigruppo tornerà a riunirsi martedì 16 novembre, dalle ore 15,30 alle ore 16,30.

#### Calendario dei lavori dell'Assemblea

**PRESIDENTE.** La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 18 novembre:

Mercoledì	10	novembre	h. 9,30-20	- Seguito disegno di legge n. 2394 - Decreto-legge n. 127, Sicurezza lavoro e certificazione verde COVID-19 (scade il 20
Giovedì	11	"	h. 9,30	
Venerdì	12	"	h. 10 (se necessaria)	

				<p><i>novembre</i>)</p> <p>- Disegno di legge n. 2401 - Decreto-legge n. 130, Contenimento aumenti prezzi settore elettrico e gas (<i>scade il 26 novembre</i>)</p> <p>- Disegno di legge n. 2326 - Proroga termine Commissione di inchiesta comunità «Il Forteto» (<i>dalla seduta redigente</i>)</p> <p>- Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, sul disegno di legge di bilancio (*) (<i>ove trasmesso in tempo utile</i>)</p>
--	--	--	--	--

(\*) Dopo le Comunicazioni del Presidente, il disegno di legge di bilancio sarà assegnato alla 5<sup>a</sup> Commissione permanente in sede referente e alle altre Commissioni in sede consultiva. Da quel momento avrà inizio la sessione di bilancio.

Martedì	16	novembre	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. ... -
Mercoledì	17	"	h. 9,30-20	Decreto-legge n. 132, Giustizia e proroghe ( <i>ove approvato dalla Camera dei deputati</i> )
Giovedì	18	"	h. 9,30	( <i>scade il 29 novembre</i> ) - Disegno di legge n. 2409 - Decreto-

				legge n. 139, "Capienze" (ove concluso dalla Commissione) (scade il 7 dicembre) - Disegno di legge n. 1893 e connessi - Libertà sindacale personale militare (approvato dalla Camera dei deputati)
--	--	--	--	--

I termini per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. ... (Decreto-legge n. 132, Giustizia e proroghe) saranno stabiliti in relazione ai tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati. Gli emendamenti al disegno di legge n. 1893 e connessi (Libertà sindacale personale militare) dovranno essere presentati entro le ore 13 di venerdì 12 novembre.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2401  
(Decreto-legge n. 130, Contenimento aumenti prezzi settore elettrico e gas)  
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatori	40'
Governo	40'
Votazioni	40'
Gruppi 5 ore, di cui	
M5S	54'
L-SP-PSd'Az	49'
FIBP-UDC	42'
Misto	41'+5'
PD	37'
FdI	29'+5'
IV-PSI	26'
Aut (SVP- PATT, UV)	23'
Dissenzienti	da stabilire

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...  
(Decreto-legge n. 132, Giustizia e proroghe)  
(4 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatori	20'
Governo	20'
Votazioni	20'
Gruppi 3 ore, di cui	

M5S	32'
L-SP-PSd'Az	29'
FIBP-UDC	25'
Misto	25'+5'
PD	22'
FdI	17'+5'
IV-PSI	16'
Aut (SVP-PATT, UV)	14'
Dissenzienti	da stabilire

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2409  
(Decreto-legge n. 139, "Capienze")  
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatori	40'
Governo	40'
Votazioni	40'
Gruppi 5 ore, di cui	
M5S	54'
L-SP-PSd'Az	49'
FIBP-UDC	42'
Misto	41'+5'
PD	37'
FdI	29'+5'
IV-PSI	26'
Aut (SVP-PATT, UV)	23'
Dissenzienti	da stabilire

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. [2394](#)  
e della questione di fiducia (ore 19,07)**

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.8000 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

**UNTERBERGER** (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**UNTERBERGER** (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, tante polemiche hanno accompagnato l'emanazione di questo decreto sull'obbligo di *green pass* nei luoghi di lavoro e sulla non gratuità dei tamponi. Dobbiamo pagare per poter lavorare? È la sintesi delle proteste che hanno unito sindacati, lavoratori e anche alcuni datori di lavoro, mentre la politica straniera guardava con stupore e ammirazione alla fermezza delle decisioni del nostro Governo.

A qualche settimana di distanza, basta vedere quello che sta succedendo negli altri Paesi per dire che la via italiana era quella giusta. La Germania sta registrando il *record* dei casi giornalieri; la Gran Bretagna conosce ancora un numero alto di decessi, per non dire della Bulgaria, dove la situazione è



completamente fuori controllo.

Stiamo vivendo la quarta ondata e i numeri dimostrano che si tratta della pandemia dei non vaccinati: più basso è il tasso delle vaccinazioni, più alto il numero delle nuove infezioni.

La principale differenza tra l'Italia e i Paesi maggiormente colpiti è proprio che questi non se la sono sentiti di introdurre il *green pass* anche per i luoghi di lavoro. In particolare nel mondo tedesco, i contagi di questa quarta ondata sono più alti che mai e la politica è costretta a prendere misure molto più dure di quelle che abbiamo oggi in Italia. In Austria, dall'8 novembre vale la regola del 2G. In ristoranti, stadi, piste da sci, cinema, ma anche negozi e parrucchieri possono entrare solo i vaccinati e i guariti e non le persone che hanno fatto solo il tampone. Si limitano le attività non necessarie legate al tempo libero e allo svago per i non vaccinati e si premia chi ha fatto il vaccino.

Un grande effetto questa misura l'ha già avuta: le code davanti ai punti vaccinali sono aumentate in maniera esponenziale. Il fenomeno ha già un nome: panico da *schnitzel*. Purtroppo, il tasso di vaccinazioni complete è del 67 per cento in Germania e del 63 per cento in Austria, contro il 76 per cento dell'Italia. Questa maggiore resistenza contro i vaccini è un fenomeno culturale, che si manifesta anche in Sudtirolo, dove ha addirittura radici storiche. Tra i motivi di malcontento che portarono alla rivolta tirolese del 1809 contro la Francia, guidata da Andreas Hofer, c'era anche l'opposizione all'obbligo di vaccino contro il vaiolo. Insomma, è una questione di mentalità. Le popolazioni che abitano fuori dai centri urbani percepiscono meno la gravità della situazione. A questo si aggiunge la grande fiducia dei sudtirolesi nel proprio sistema sanitario.

Tutto questo comporta che oggi la provincia di Bolzano è a un passo dal cambio di colore. Siamo al primo posto per nuovi contagi e all'ultimo per vaccinati in Italia, con percentuali di vaccinazioni molto simili a quelle di Germania e Austria. Tutto lascia quindi pensare che presto ci ritroveremo nella loro stessa situazione.

Per questo da noi si è cominciato a discutere di misure simili a quelle austriache, perché non è giustificabile che i vaccinati debbano subire altre restrizioni a causa di quelli che negano la scienza e si rifiutano di fare quello che senza ombra di dubbio si dovrebbe fare. Non è inoltre accettabile che dappertutto i partiti di destra, proprio quelli che di solito predicano *law and order*, strizzino l'occhio ai complottisti e alle resistenze contro i vaccini. Bisogna ascoltare i virologi e dare ai territori che lo richiedono la possibilità di introdurre norme che distinguano tra persone vaccinate e persone che non lo sono, premiando i primi, e di intervenire anche nelle zone bianche con restrizioni puntuali, se necessario. Per questo ci vuole una base giuridica statale che a mio avviso non avrebbe problemi di costituzionalità: in una fase d'emergenza pandemica il diritto alla salute prevale sulla presunta restrizione della libertà individuale. Tutto questo deve essere fatto nella cornice più generale di un nuovo impulso alla campagna vaccinale in vista delle terze dosi e alla possibile apertura delle vaccinazioni agli *under 12*.

È giusta la decisione di questi giorni di vietare i cortei nei centri cittadini (16 solo nell'ultimo fine settimana), che si svolgono tra le proteste dei commercianti per il clima di tensione che tiene i cittadini e i turisti lontani dai negozi; allo stesso modo è importante intensificare i controlli: appena 900 multe dal 15 ottobre su tutto il territorio nazionale fanno pensare che non si stia procedendo con la dovuta attenzione.

Per concludere, signor Presidente, siamo in un passaggio molto delicato che rischia di esserlo soprattutto per i territori di montagna che si apprestano a vivere la prima stagione turistica dopo due anni di chiusure; una stagione che in ogni caso deve essere garantita con gli alberghi e gli impianti di risalita aperti. Pertanto questa fase va affrontata con la stessa determinazione di questi mesi. Il Governo vada avanti sulla strada di un graduale ma costante aumento degli incentivi per la vaccinazione per arrivare a una copertura del 90 per cento e permetta ai territori con grandi resistenze al vaccino, come l'Alto Adige, di intraprendere misure più restrittive per i non vaccinati.

È con questo auspicio che annuncio il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie al provvedimento in esame. (*Applausi*).

[PARENTE \(IV-PSI\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARENTE (*IV-PSI*). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, il *green pass* lavoro è una misura di solidarietà, coesione sociale e anche di fratellanza, oltre che una decisione giusta dello Stato per tutelare la salute pubblica.

Il lavoro, come abbiamo imparato tutti (io a poco più di vent'anni, quando ho avuto il mio primo impiego), è il posto dove si cresce, ci si arricchisce, avviene lo scambio di collaborazione tra le persone, anche tra datori di lavoro, lavoratrici e lavoratori e con la cittadinanza (pensiamo a tutto il lavoro nei servizi). Per questo riprendo i ringraziamenti che la collega Fedeli stamattina conferiva a tutte le imprese, ai rappresentanti dei lavoratori, ai professionisti, ai lavoratori autonomi per il grande sforzo che stanno compiendo nell'attuazione del decreto-legge n. 127 del 2021, che stiamo convertendo in legge, ma che è già in vigore.

All'inizio le critiche sono state molto rumorose, come ricordava adesso la collega Unterberger, ma silenziosamente e in estrema compostezza ogni giorno in migliaia di luoghi di lavoro si controlla il *green pass*, che è testimonianza di quanto la mia sicurezza personale sia reciprocamente condivisa con gli altri da noi stessi. Così si è ripreso a lavorare, ad acquistare, l'economia dà buoni segnali e anche le occasioni culturali e di divertimento gradatamente stanno rientrando nella nostra vita. L'Italia è avanti nella campagna vaccinale, con la realtà del Governo Draghi e del generale Figliuolo, e il *green pass* è esempio anche per Paesi come la Germania (lo si ricordava prima), che in questi giorni sta assistendo a un aumento dei contagi.

Durante la conversione in legge del decreto-legge n. 127, il Senato ha opportunamente semplificato e razionalizzato le procedure di controllo del *green pass* per accedere ai luoghi di lavoro grazie ad emendamenti di colleghi, anche della relattrice. Un esempio per tutti: per i lavoratori in somministrazione si specifica che è l'azienda utilizzatrice che deve assumere l'onere del controllo, mentre l'agenzia è tenuta a informare correttamente il lavoratore e la lavoratrice circa l'obbligo del possesso del *green pass*. Dobbiamo sempre aggiornare l'applicazione della norma per eventuali dubbi interpretativi che attengono alla differenza tra chi si reca nei luoghi di lavoro e chi invece lavora in contesti non riconducibili a questa affermazione, andando sul posto della prestazione senza passare dalla propria azienda. Risolveremo singolarmente questi casi.

Siamo inoltre particolarmente contenti dell'approvazione di un emendamento di Italia Viva che ha affrontato il tema della carenza del personale infermieristico nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA) quando gli infermieri sono stati assunti nel pubblico, superando parzialmente l'incompatibilità, certamente tenendo conto dei vincoli di orario, consentendo anche agli infermieri nel comparto sanità di fare quattro ore settimanali per recarsi nelle RSA. Rimane fermo il principio che il rispetto reciproco della salute è il fondamento valoriale del *green pass*.

Ho ascoltato stamattina dai colleghi alcune questioni non condivisibili. Il senatore Bagnai ha parlato di valore pedagogico. È esattamente questo il valore pedagogico e in queste Aule bisognerebbe avere una voce univoca perché la tenuta sociale è garantita dall'alto grado di adesione alla vaccinazione della nostra cittadinanza.

Il presidente Mattarella ha affermato ieri che il nemico da vincere è il virus e non gli strumenti che lo combattono. Con ciò possiamo dire che tutto è a posto? Certamente no, abbiamo detto tutti che assistiamo alla ripresa dei contagi per vari ordini di motivi ed è necessario agire su alcuni ambiti. Il primo ambito è la vaccinazione nel mondo. Alle nostre porte, in Bulgaria e in Romania, c'è un bassissimo livello di adesione alla vaccinazione, così nel mondo generalmente. Al G20 sono stati fatti ulteriori passi avanti per fornire i vaccini ai Paesi più in difficoltà.

Il secondo ambito è la necessità della terza dose che dovremo fare al più presto perché i vaccini prevedono dei richiami. È la scienza che lo dice.

Ho trovato molto bella un'intervista dei due ragazzi di origine turca e di nazionalità tedesca, della *start up* BioNtech, che hanno inventato il vaccino Pfizer. Dobbiamo essere grati a loro, ai loro studi, alle loro ricerche, e ai ricercatori del mondo perché la tecnologia mRNA potrà curare tumori, come il melanoma o quello del colon retto, le malattie autoimmuni, l'HIV, la malaria. Tutto ciò grazie a questa tecnologia.

Il terzo ambito riguarda i trasporti: vorrei dire al Governo che dobbiamo fare di più sulla questione dei

trasporti, perché dobbiamo garantire ai lavoratori, alle lavoratrici e agli studenti di entrare e uscire dal luogo di lavoro in sicurezza per raggiungere il luogo di lavoro, le università e le scuole. Dovremmo predisporre un grande piano sui tempi delle città.

Il quarto ambito è costituito dai sistemi regionali che continuano a non parlarsi. È questo il motivo del ritardo nell'emanazione del *green pass*.

L'ultima questione che abbiamo discusso anche nella Commissione che mi onoro di presiedere riguarda i test sierologici. Spero siano fatti passi avanti anche nella ricerca scientifica per fornire attendibilità ai test sierologici e anche all'attestato di tali test soprattutto per andare incontro ad alcune istanze dei guariti dal Covid.

In conclusione, Presidente, annunciando il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-PSI, mai così convintamente, mi preme sottolineare che da parte nostra c'è una ferma condanna, senza esitazioni, delle manifestazioni di piazza senza mascherine e distanziamento in epoca di pandemia. Anche per le ripercussioni che esse hanno sull'economia, pensiamo ad esempio a quelle che hanno avuto sui negozi dei centri storici delle città. Siamo convinti che le restrizioni annunciate dalla Ministra dell'interno siano importantissime.

Rivolgo inoltre un pensiero di solidarietà agli operatori socio-sanitari, soprattutto della città di Trieste, che hanno visto duplicare i malati di Covid. Nelle terapie intensive della città sono ricoverati quasi solo non vaccinati, che occupano posti letto che sono importanti anche per chi ha altre patologie, per chi ha avuto un infarto o un incidente.

Non possiamo più permetterci di non curare i malati non Covid: quante volte l'abbiamo detto in queste Aule.

Concludo chiedendo: cosa possiamo fare oggi? Qualche ora fa con la senatrice Rizzotti abbiamo presentato un libro qui in Senato, «Fiat Vax», che è una testimonianza dei medici e del personale sanitario del Niguarda di Milano. Mi piace ricordare una frase di questa testimonianza: quando ci si chiede «Cosa possiamo fare oggi?», la risposta è la seguente: «Non dimenticare. Non dobbiamo dimenticare i nostri morti, perché il loro sacrificio ha permesso ad altri di vivere. Per favore non banalizziamo il futuro che ci attende». È solo dal rispetto reciproco, a partire dalla comunità del lavoro, che potremo andare avanti, costruire il futuro e scongiurare altre restrizioni.

Camus in un suo bellissimo romanzo scriveva: «La peste non muore mai». Ma il Covid-19 ci ha fatto riscoprire il senso della vita; teniamoci stretti, andiamo orgogliosi del nostro Paese e del nostro Governo e andiamo avanti per combattere questa epidemia. (*Applausi*).

[MALAN](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (*FdI*). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi senatori, in un momento così difficile per la Nazione, il Governo dovrebbe lavorare per creare coesione e inclusione, per far sentire tutti gli italiani nella stessa squadra; il Governo dovrebbe mostrarsi ed essere affidabile, proporre misure ragionevoli, senza voler fare i primi della classe in qualsiasi forma di estremismo; dovrebbe spiegare queste norme e dovrebbe essere trasparente; in altre parole, dovrebbe dire la verità.

Ieri in Commissione, nell'esaminare questo provvedimento, che si è potuto esaminare solo in Commissione perché anche questa volta il Governo impone la fiducia impedendo all'Assemblea, ossia ad oltre il 90 per cento dei senatori, di esprimersi (si sono potuti esprimere solo i componenti della Commissione), abbiamo ottenuto qualche piccola cosa, ossia di poter ritenere valido il *green pass* da tampone fino alla fine del turno di lavoro, per evitare le cose che irresponsabilmente già sono accadute in queste settimane, come ad esempio treni che si devono fermare a metà corsa perché il macchinista ha esaurito le quarantotto ore di validità del suo *green pass*. Inoltre, si è ottenuto di evitare che ogni giorno il datore di lavoro debba chiedere il *green pass* a un lavoratore che il datore sa avere un *green pass* che vale, ad esempio, per due mesi.

Ma è troppo poco, perché per il resto abbiamo ricevuto solo dei no a proposte ragionevolissime, avanzate non soltanto da noi, ma anche da altri esponenti del centrodestra, e non solo. Il no è stato fisso: no all'esenzione dal *green pass* per i lavori all'aperto, dove non c'è pericolo di contagio; no all'esenzione dal *green pass* per chi lavora da solo, isolato; abbiamo avuto un no dal Governo per

l'accesso alle biblioteche perlomeno per ritirare o depositare libri in spazi riservati; abbiamo avuto un no alla proposta di avere accesso agli impianti sportivi per i minori di diciotto anni; no all'equiparazione dei bus turistici agli altri autobus, come se quelli turistici fossero particolarmente accoglienti per il virus e gli altri no, dove magari c'è la gente pigiata. Abbiamo inoltre ricevuto dal Governo il rifiuto di concedere il *green pass* per chi ha avuto un'infezione da Covid rilevabile con i *test* anticorpali.

C'è stato un no anche su una proposta non soltanto ragionevolissima, ma basata su evidenze scientifiche menzionate durante le audizioni in Commissione. Abbiamo chiesto di portare a dodici mesi la validità del *green pass* per i guariti, poiché risulta in tantissimi studi in tutto il mondo, anche molto dettagliati, che la guarigione da Covid dà una resistenza al contagio molto più affidabile e molto più lunga, anche contro le varianti, rispetto a quella da vaccino.

Silvio Brusaferrò, presidente dell'Istituto superiore di sanità e ascoltato dal ministro Speranza su tutti questi temi, in audizione qui al Senato il 7 ottobre ha detto queste precise parole: confermo che i dati scientifici ci dicono che l'immunità naturale, come peraltro è fisiologico anche per altre infezioni, ha una maggiore persistenza rispetto a quella vaccinale. Abbiamo fatto presenti queste parole al sottosegretario Sileri, che aveva espresso parere contrario sul nostro emendamento che chiedeva di estendere a dodici mesi la validità del *green pass* per i guariti.

Il sottosegretario Sileri dice di aver telefonato al professor Brusaferrò, il quale ha negato di aver pronunciato queste parole, ma lui le ha dette e c'è un video, reperibile sul sito del Senato, che tutti possono vedere.

Il Parlamento serve a questo, a parlare e a dire cose davanti a tutti, ma forse qualcuno preferisce fare le discussioni all'interno di oscuri CTS e comitati vari, di trattative di corridoio che evitano di portare, per esempio, la legge di bilancio al Senato nei tempi previsti. Noi siamo invece per fare le cose davanti a tutti, però ci è stato detto di no. (*Applausi*). È successo anche di peggio: è stato bocciato un ordine del giorno che chiedeva di scongiurare - questa era l'espressione - l'imposizione del *green pass* ai bambini al di sotto dei dodici anni. Ci hanno detto di no.

Il senatore Romeo ha depositato - e chiedo formalmente che venga pubblicato negli atti allegati alla seduta - un elenco di studi di altissima qualificazione che dicono che è ingiustificabile, non è necessaria ed è sconsigliabile la vaccinazione dei bambini al di sotto dei dodici anni, salvo i casi particolari, come quelli degli immunodepressi e simili. Questo però non è stato sufficiente.

Cito soltanto una persona, il professor Vaia, direttore dello Spallanzani, l'istituto di punta nel nostro Paese nella cura delle malattie infettive, particolarmente distintosi nella lotta al Covid, il quale proprio oggi dice che non vede la necessità di vaccinare i bambini al di sotto dei dodici anni. Chiedere solidarietà sociale a bambini al di sotto dei dodici anni rasenta l'ideologia e il fanatismo. Questo è quanto è stato detto da uno studioso serio. (*Applausi*).

Chi stai invece dall'altra parte? Pfizer e Moderna naturalmente; ti pare che dicono che le loro cose non vanno bene? Tra parentesi, ci sono parecchie cose di Pfizer che nel passato non sono state molto corrette. Quanto al vaccino Moderna, ci sono sei importanti Paesi europei che lo stanno vietando ai soggetti al di sotto dei trent'anni, mentre lo si vuole introdurre addirittura per i bambini di cinque. Ma dove sta la ragionevolezza, dove sta il rispetto degli italiani e dei bambini? (*Applausi*).

Tra i principali sostenitori della vaccinazione dei bambini c'è Walter Ricciardi, il quale proprio oggi ribadisce di essere assolutamente certo che vadano vaccinati i bambini al di sotto dei dodici anni, citando dati totalmente inventati sull'andamento dell'epidemia in Inghilterra: parla di decine di morti tra i bambini, peccato che il sito ufficiale dell'istituto per la sanità parli di sei vittime in tre mesi e sotto i diciotto anni, ma forse i bambini di diciotto anni sono un'altra cosa.

Lo stesso Ricciardi si è distinto per varie cose; in particolare pochi giorni fa, il 22 ottobre, partecipando a una trasmissione televisiva ha detto che chi aveva fatto il vaccino Johnson&Johnson doveva rifarlo entro due mesi. Su richiesta di chiarimento da parte della conduttrice del programma, ha dichiarato che doveva essere rifatto subito, a distanza di due mesi. Su questa incredibile affermazione hanno convenuto Franco Locatelli, coordinatore del CTS, Guido Rasi, tra i principali consiglieri del ministro Speranza e lo stesso sottosegretario Sileri. Poi, però, che cosa è successo? Si scopre il

documento della FDA (Food and drug administration) americana - o meglio, lo scopre la professoressa Gismondo, che è andata a vedere - in cui si diceva che il richiamo del vaccino Johnson&Johnson andava fatto almeno due mesi dopo la prima somministrazione: «at least two months after». Non dico che è stato un errore di traduzione; il problema è che non si è capito il senso della frase e, sulla base di una frase mal letta e mal tradotta, coloro che hanno in mano i destini della nostra sanità e dei nostri bambini hanno fatto affermazioni incredibili e, anziché essere mandati via, continuano a stare lì.

Potremmo poi citare tutta la serie di scienziati, come si dice particolarmente in questa città, che nel febbraio 2020 dicevano che il Covid non rappresentava nessun pericolo e che era più facile morire colpiti da un fulmine e così via.

Parliamo però un momento di Brusaferrò, cioè di colui che, insieme al ministro Speranza, ha portato avanti un'azione durissima - parole dello stesso Ministro - nei confronti dell'Organizzazione mondiale della sanità perché occultasse il documento in cui si dimostrava che l'Italia era in grave ritardo sul piano pandemico, non avendolo aggiornato dal 2006, e non avendolo fatto scattare a tempo dovuto. Una carenza che probabilmente è costata migliaia di morti, tanto è vero che l'Italia ha avuto una mortalità molto più alta degli altri Paesi, specialmente nella prima fase.

La grande preoccupazione del ministro Speranza e di Brusaferrò è stata di occultare il documento; dopodiché, il ministro Speranza, proprio qui al Senato, ha detto che non aveva fatto alcuna pressione nei confronti dell'Organizzazione mondiale della sanità, e abbiamo la sua stessa testimonianza, pubblicata da «Report», che dice di aver appena parlato con il direttore regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità, Kluge. *(Applausi)*.

Ebbene, negli Stati Uniti chi mente davanti al Congresso rischia fino a cinque anni di carcere; noi a Speranza chiediamo soltanto che se ne vada *(Applausi)* e che lasci il posto a una persona che sia in grado di gestire una situazione così delicata. Non possiamo obbligare le persone a vaccinare i bambini sulla base di dichiarazioni di persone che si dimostrano bugiarde davanti al Senato. *(Applausi)*.

Chiediamo che si attuino tutte le misure che servono; vogliamo una Commissione di inchiesta seria, non come è stata ristretta nel suo ambito; chiediamo di attivare le cure domiciliari e tutto quello che serve.

Fratelli d'Italia vuole il bene comune, vuole lavorare per le misure che servono e non per fare un po' di copertina, per fare un po' di sfarzo.

Vogliamo difendere i bambini rispetto a un trattamento non giustificato da evidenze scientifiche. *(Applausi)*.

[PARRINI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARRINI (PD). Signor Presidente, gentili colleghi e colleghe, il Gruppo Partito Democratico è a favore del provvedimento oggi in votazione. Siamo mossi, come componenti di questo Gruppo, da alcune convinzioni, la prima delle quali vorrei esprimere con molta forza.

Continuiamo a domandarci che cosa sarebbe accaduto nel nostro Paese se, invece di prevalere una linea di intelligente rigore, fosse prevalsa una linea di irresponsabilità, di cui abbiamo avuto, purtroppo, anche oggi in quest'Aula ulteriori esempi. *(Applausi)*. Penso che questa domanda dovrebbe essere alla base di ogni nostra valutazione.

Nella retorica no vax, boh vax, anti-vax, così come in quella no pass, boh pass e anti-pass, c'è un qualcosa di irresponsabile - lasciatemelo dire, colleghi - non soltanto per i suoi contenuti intrinseci, che sono gravi, ma per il fatto che credo venga sparsa in maniera così disinvolta perché tanto si sa che quelle idee malsane, per fortuna, in Italia non saranno mai maggioritarie *(Applausi)* e non saranno mai messe alla prova. E, allora, in questa irresponsabilità c'è anche una componente di viltà, che ancora una volta vorrei denunciare dai banchi del Senato. L'ho fatto in tanti interventi sul contrasto al Covid.

Colleghe, è facile maturare la convinzione che dalla comprensione sia legittimo passare anche a un sentimento di insofferenza, per tutto questo rumore di fondo *(Applausi)* così davvero poco rispettoso di un interesse pubblico che va difeso sempre, quello della salute collettiva, della protezione delle persone più deboli.

Vedete, si parla con leggerezza - l'ho sentito fare anche oggi - di Commissioni di inchiesta. Una

commissione di inchiesta la vorrei fare anche - ce ne dovremmo occupare, tra l'altro - su tutto quel pazzesco meccanismo di diffusione di *fake news* che crea grandi problemi alla nostra democrazia. (*Applausi*). Altro che Commissione di inchiesta sulla gestione del Covid! Ce ne vorrebbe una sulla propalazione sistematica di *fake news* nella loro versione cospirazionista, nella loro versione più greve e volgare. Credo che questo sia un grande problema.

L'Italia oggi può costituire un modello per gli altri Paesi - e tutti ce lo riconoscono, se guardiamo i dati delle scorse settimane - proprio perché si è scelta la strada del rigore intelligente. Cosa significa rigore intelligente? Significa certamente partire da un approccio severo, significa sapere che soltanto la fermezza ci può permettere di battere il virus, significa fare tutte quelle concessioni e quegli allentamenti che sono possibili senza venir meno a questa linea generale e significa andare avanti sulla base di un'attenta valutazione delle evidenze scientifiche che sono sotto i nostri occhi. Tali evidenze scientifiche non possono essere un esercizio di *bricolage* e di autonomia nella raccolta dei dati e di equiparazione tra vera scienza e falsa scienza, perché questa è la *fake news* più grande.

Credo infine che sia estremamente pericoloso il tentativo, che viene portato avanti da mesi, di insinuare dubbi sulla credibilità delle conclusioni raggiunte dalla comunità scientifica, di picconare giornalmente quello che ci viene detto da chi ha la responsabilità grave e pesante, ma essenziale, di dirci cosa possiamo fare, cosa è prudente fare e quali trattamenti sanitari sono estremamente consigliabili e necessari.

Vorrei fare un appello, dopo una discussione durata diversi giorni all'interno della nostra Commissione, dove si sono superate situazioni non facilissime e dove non si è registrata purtroppo quell'unanimità, anche all'interno della maggioranza, che io invece auspico sempre: attenzione ai segnali che diamo. Devo dire che mi sono approcciato a questo decreto-legge, qualche giorno fa, con una speranza relativa ai dati degli ultimi giorni, che coincidono con l'abbassamento delle temperature, con l'arrivo di una stagione più fredda e con l'aumento delle attività che si svolgono al chiuso: i nuovi contagi oggi sono 2.000 in più rispetto a ieri e c'è una ripresa, per ora non fortemente preoccupante, ma sicuramente visibile, nell'andamento dei contagi. Speravo che tutto questo, e anche l'osservazione e la valutazione di quello che sta avvenendo in Paesi vicino a noi che hanno seguito linee diverse dalle nostre, inducesse tutti a una maggiore responsabilità e a una moderazione degli istinti di attacco a parti della politica del *green pass*. Dobbiamo essere molto chiari: l'unica arma contro il Covid è il vaccino e l'unica cosa che ci ha fatto ripartire è il *green pass*. Poche storie, questa è la verità. (*Applausi*). E allora, se questa è la verità, come io credo, bisogna stare estremamente attenti ai segnali che si mandano all'opinione pubblica.

Vorrei infine dire che sono molto d'accordo con le scelte che sono state fatte dal Ministero degli interni per quanto riguarda le restrizioni da introdurre alle manifestazioni dei cosiddetti *no pass*. Il diritto di dissentire è sacrosanto, ma quel diritto non può essere esercitato mettendo in pericolo la salute pubblica e mettendo in pericolo un altro diritto degli italiani, il diritto al lavoro. Mi pare che, da questo punto di vista, le cose migliori e più sagge come al solito le abbia dette ieri nell'assemblea dell'ANCI a Parma il nostro presidente della Repubblica Sergio Mattarella. È con le sue parole, che non hanno bisogno di nessun commento, che vorrei concludere il mio intervento. Il Capo dello Stato ha detto: «Le forme legittime di dissenso non possono mai sopraffare il dovere civico di proteggere i più deboli. Dobbiamo sconfiggere il virus, non attaccare gli strumenti che lo contrastano».

Credo che queste parole, meglio di ogni altra considerazione che può fare qualsiasi di noi, ci descrivano qual è la sfida che abbiamo di fronte. È una sfida che possiamo vincere, ma che vinceremo soltanto se ci sarà grande compattezza e coesione, da parte delle istituzioni e dei cittadini, nella lotta a questa pandemia. (*Applausi*).

[RUOTOLO](#) (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[RUOTOLO](#) (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghe e colleghi, ancora una volta siamo qui a dover approvare un provvedimento salva-vite. Dobbiamo infatti convertire in legge il decreto entrato in vigore il 15 ottobre scorso e cioè dobbiamo estendere l'impiego del *green pass* all'accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati. Pur avendo il consenso di gran parte

della popolazione, soprattutto questo decreto-legge ha suscitato manifestazioni di protesta e prese di posizione estreme, anche in quest'Aula, come ha appena ricordato il presidente Parrini. Voglio qui ricordare le immagini ignobili dei manifestanti di Novara, vestiti come i deportati dei *lager* nazisti. (*Applausi*). Ignoranti che non conoscono la storia, perché confondono il diritto alla salute in uno Stato che vuol salvarvi la vita con il vaccino, da un regime che si è macchiato dei peggiori crimini contro l'umanità: la Shoah, lo sterminio del popolo ebraico.

Onorevoli colleghe e colleghi, il *green pass* è il semaforo verde per poter partecipare alla vita sociale del Paese, uno strumento che funziona, perché spinge a vaccinarsi. Chi non accetta però il vaccino, se vuole partecipare alla vita sociale, deve fare il tampone. A proposito dei tamponi, nelle settimane scorse si è dibattuto se fosse il caso o meno di far pagare i tamponi ai non vaccinati. Nel decreto-legge che stiamo approvando, l'articolo 4 dispone l'obbligo per le farmacie di applicare il prezzo calmierato per la somministrazione dei predetti test rapidi. È una scelta sulla quale ci ritroviamo, anche se c'è sempre da chiedersi perché le parafarmacie non possano fare il tampone rapido. Comunque l'applicazione del prezzo calmierato sarà assicurata anche dalle strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio sanitario.

Colleghe, come sapete, nel corso dell'esame in Commissione, come ha appena detto anche il presidente Parrini, il provvedimento è stato in più parti oggetto di modifiche. Nel votare gli emendamenti, non sempre come maggioranza che sostiene il Governo Draghi ci siamo ritrovati dalla stessa parte. Alcuni di questi emendamenti sono passati a maggioranza ristretta. Certo, questo fa parte della normale dialettica parlamentare, ma è evidente che il Governo si deve porre il problema di come si costruiscono questi provvedimenti, in relazione alla maggioranza e al Parlamento, costruendo così una sintesi che sia effettivamente tale ed equilibrata.

Basta sfogliare i giornali e le agenzie di stampa, per capire che non siamo ancora usciti dalla pandemia e anzi c'è una recrudescenza del virus a livello europeo. Di certo qui da noi, in Italia, le cose vanno meglio, perché il Governo ha tenuto la barra dritta e per questo possiamo avere meno paura di altri, ma nei Paesi vicini al nostro la situazione è preoccupante. In Austria hanno varato un nuovo *lockdown* selettivo per i non vaccinati. Altro che *green pass*! I non vaccinati non possono entrare in negozi, ristoranti e piste da sci. Anche in Germania sono preoccupati per la situazione epidemiologica, anche perché si è vaccinato meno del 70 per cento della popolazione e nelle ultime ventiquattro ore 40.000 persone sono risultate positive, il doppio di una settimana fa, per non parlare poi della Gran Bretagna, della Romania, della Serbia, della Croazia e della Bulgaria. È evidente che imporre ai lavoratori pubblici e privati il possesso di una certificazione per accedere ai luoghi di lavoro ha significato una svolta necessaria, per evitare il rischio di nuove chiusure.

La campagna vaccinale è a buon punto, ma se vogliamo contenere il numero dei contagi e mantenere sotto soglia il numero dei ricoveri dobbiamo convincere gli incerti e spingere per la terza dose se non vogliamo rinunciare di nuovo alla vita sociale. Per capire cosa rischiamo è sufficiente proiettarci solo un attimo indietro, all'anno scorso, quando, in questo stesso periodo, vivevamo l'incubo delle chiusure e l'impossibilità di viaggiare, spostarci e incontrare amici e parenti. Vi ricordate il Natale con sei posti a tavola?

Gli esperti ci dicono che siamo all'inizio di una quarta ondata che, se continuiamo a rigare dritto, sarà molto diversa dalle precedenti e potremo non rinunciare alla nostra vita e continuare a lavorare in sicurezza. Se riusciremo a reggere meglio la quarta ondata è perché stanno funzionando vaccino e *green pass*, mascherine e distanziamento.

Tuttavia, è chiaro che questa quarta ondata ha un corresponsabile: la disinformazione, le *fake news* e il rifiuto a vaccinarsi nei Paesi dove c'è il vaccino. Questa volta, più delle altre, c'è l'effetto collaterale dei no vax e dei no *green pass*; non è come l'anno scorso, quando non avevamo ancora il vaccino.

In Italia l'83 per cento della popolazione è vaccinata e l'86 per cento è parzialmente protetta, eppure stanno aumentando i contagi, mentre 2,5 milioni di italiani hanno fatto la terza dose.

#### **Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 19,45)**

(*Segue RUOTOLO*). Abbiamo visto tutti le conseguenze, per esempio, delle manifestazioni di Trieste, ossia l'aumento dei contagi e delle ospedalizzazioni. Alcuni colleghi dicono che il problema di Trieste

sia la Slovenia, che è a due passi. Non lo so. Io so che il problema di Trieste sono quei 70.000 abitanti non vaccinati su 230.000 e che il famoso corteo del 15 ottobre scorso ha creato un focolaio di 200 contagi. I dati di oggi riportano quasi 8.000 contagi e 60 morti, con il *record* dei 1.000 casi in Veneto. Proprio ieri il presidente Mattarella ha detto che le piazze no vax hanno provocato un pericoloso aumento dei contagi. È dunque il momento di non cedere alle piazze, sempre più tossiche per la nostra democrazia, dove non si rispettano le regole (dal distanziamento, alle mascherine), si danno vita a cortei non autorizzati e a scontri con le Forze dell'ordine, si grida «libertà, libertà» e si picchiano i giornalisti che hanno il dovere di raccontare quelle manifestazioni.

Certo, dobbiamo garantire i diritti di chi dissente, ma abbiamo anche il dovere di garantire la salute dei cittadini e delle cittadine, vaccinati o meno. Dunque, sì alle manifestazioni statiche con mascherine indossate.

Il Parlamento e noi tutti siamo chiamati a indicare la strada e non possiamo tentennare o farci ammaliare dalle sirene di un malinteso senso di libertà. Le conseguenze, in alcuni Paesi europei, di cancellare le restrizioni appena i dati sono stati positivi sono sotto gli occhi di tutti. Il nostro Governo ha invece giustamente scelto la strada di una riduzione graduale delle restrizioni ed è questa che dobbiamo continuare a percorrere. È attraverso le vaccinazioni che usciremo dalla pandemia.

Dobbiamo essere consapevoli, però, che la pandemia andrà avanti fino a quando i Paesi poveri non riceveranno i vaccini di cui hanno bisogno. Pensate che in Africa è stato vaccinato meno del 5 per cento della popolazione.

Signor Presidente, membri del Governo, colleghe e colleghi, nel concludere il mio intervento annuncio il voto favorevole alla fiducia delle senatrici e dei senatori della componente Liberi e Uguali-Ecosolidali del Gruppo Misto. (*Applausi*).

[VITALI \(FIBP-UDC\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[VITALI \(FIBP-UDC\)](#). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, voglio iniziare questo mio intervento cercando di fare un'operazione di verità e di chiarezza, per dare l'idea di come ci approcciamo a questa problematica e delle motivazioni per le quali sosteniamo senza se e senza ma l'azione del Governo e condividiamo, dall'inizio alla fine, tutti i provvedimenti resisi necessari per contrastare o per prevenire la diffusione del Covid.

Ci rendiamo anche conto, pur non condividendole, di alcune ragioni sostenute da chi ritiene di non doversi o di non volersi vaccinare, probabilmente per il fatto che per la prima volta nella storia del mondo civile un vaccino è stato licenziato in pochissimi mesi, mentre gli altri vaccini hanno avuto anni di prove e di sperimentazioni e questo crea delle perplessità. A questi concittadini, vogliamo dire che non esiste un vaccino che escluda totalmente la possibilità di effetti collaterali, anzi direi che non esiste nessun medicinale che escluda effetti collaterali, basta leggere i bugiardini di qualunque confezione per conoscerne gli effetti collaterali del prodotto. La nostra posizione è dovuta al fatto che, mettendo sulla bilancia i potenziali rischi - soltanto una sperimentazione continuativa ed il tempo ci dimostreranno quali possono essere questi effetti collaterali e se sono contrastabili - con gli effetti sicuramente positivi, la bilancia pende dalla parte della tutela della salute. La nostra posizione è frutto della consapevolezza dei quasi 140.000 decessi che abbiamo avuto in meno di due anni, è frutto della considerazione che gli organismi internazionali sanitari per l'Europa hanno previsto, fino a febbraio, mezzo milione di decessi per il Covid e che da dicembre gli esperti scientifici nazionali prevedono un contagio che ammonterà a 15.000 casi mensili e oltre.

Credo che invece vada apprezzato lo sforzo del Governo che, pur tutelando la salute ed il diritto al lavoro, ha cercato di tutelare anche il libero arbitrio, cioè la possibilità di chi ritiene di non vaccinarsi di non farlo, senza però intralciare e senza infierire sui diritti di coloro che invece liberamente hanno scelto di farlo.

Questo decreto-legge si pone proprio questo problema, per cui stabilisce che se vogliamo mantenere i livelli occupazionali ed incentivare l'occupazione, l'unica maniera per farlo in questo momento è il vaccino. Voglio dire ai colleghi che hanno citato alcune posizioni scientifiche che non vanno esattamente nel senso di quello che noi riteniamo, che quando si pone un problema relativo alla salute,



tra una tesi restrittiva e una invece estensiva, bisogna propendere per quella restrittiva se non ci sono prove scientifiche che escludano totalmente la necessità di ricorrere a questi sistemi.

Il lavoratore, quindi, non è obbligato a vaccinarsi, ma deve sapere che se non si vaccina e non si sottopone al tampone, non perde il posto di lavoro, non viene sanzionato in via disciplinare, ma viene sospeso dallo stipendio. Il lavoratore può ovviare a questa situazione sottoponendosi al tampone. Anche a questo proposito voglio dire con molta chiarezza che il tampone deve essere una spesa a suo carico, perché lo Stato gli garantisce gratuitamente la vaccinazione, che è uno strumento utile per poter contrastare e per potersi difendere dal virus. (*Applausi*).

Uno Stato di diritto come il nostro concede anche la possibilità a chi non la pensa in questa maniera di manifestare, ma manifestare non significa bloccare i centri storici, non significa bloccare le attività economiche, non significa aggredire la Polizia e le Forze dell'ordine, non significa limitare i diritti e le libertà di coloro che invece si sono sottoposti al vaccino. (*Applausi*). Si può manifestare, noi rispettiamo la minoranza e le minoranze, ma allo stesso modo le minoranze devono rispettare le maggioranze, perché questo prevede la democrazia. (*Applausi*).

Un'altra cosa voglio dire alle tante Cassandra: smettiamola di guardare che cosa succede negli altri Stati quando adottano misure che sembrano meno repressive delle nostre, cerchiamo di essere orgogliosi di quello che ha fatto il nostro Paese, che non è frutto di buona sorte, ma di impegno, di senso di responsabilità, di giusta sintesi tra politica ed evidenze scientifiche. (*Applausi*). E oggi, se ci sono Paesi come la Germania o l'Inghilterra che guardano l'Italia come esempio da imitare, evidentemente i sacrifici che abbiamo fatto non sono stati inutili. (*Applausi*).

La nostra posizione è favorevole alla vaccinazione anche per un altro motivo. Non soltanto non guardiamo quanto succede all'estero e cerchiamo di essere orgogliosi per ciò che siamo stati capaci di fare, ma pensiamo anche a quei territori del globo che non hanno la possibilità, anche volendolo, di potersi vaccinare perché non hanno le risorse finanziarie. (*Applausi*). Questa è veramente una bestemmia. Non lo dirò in maniera arrabbiata come il collega Pagano, ma lo dico con lo stesso convincimento e con la stessa decisione. (*Applausi*). La nostra posizione è senza se e senza ma a favore di una campagna vaccinale a tappeto - lo voglio dire a qualche collega - e non è frutto di autolesionismo, ma è una scelta consapevole, che vuole scongiurare definitivamente, se ve ne fosse la possibilità, di ritornare al *lockdown*, che ha bloccato le attività imprenditoriali e il lavoro. (*Applausi*). Abbiamo subito danni e le relative conseguenze e non vogliamo più ritornare nelle stesse condizioni.

Non siamo usciti dal *tunnel*: vediamo una luce e la vediamo grazie alla vaccinazione e al *green pass*. Sicuramente non è il toccasana; non è uno strumento che ci immunizza totalmente dal Covid, ma una cosa è certa: riduce drasticamente le conseguenze negative dell'infezione e cerca di allentare un peso che era diventato insostenibile nei confronti della nostra sanità, perché non esiste soltanto il covid nel nostro Paese, ma anche interventi urgenti e interventi oncologici hanno bisogno di essere espletati esattamente come tutti gli altri.

C'è assoluta condivisione sulla linea del Governo. Abbiamo, però, sentito esprimere delle posizioni critiche in quest'Aula da parte di alcuni colleghi. Non le condividiamo totalmente, ma due meritano un'attenzione. La prima è relativa all'immigrazione. Ci si potrebbe chiedere cosa c'entra l'immigrazione con la difesa dal Covid. C'entra moltissimo. Al di là della solita considerazione che non può essere il nostro Paese ad avere sulle spalle da solo il peso di disperati che pensano di trovare l'Eldorado, ma deve essere l'Europa, se è vero che è unita, a farsi carico in maniera responsabile di questo fenomeno, c'è un'altra considerazione: oggi l'immigrazione clandestina diventa un veicolo incontrollabile di contaminazione che non possiamo permetterci e, quindi, invitiamo il Governo a prendere posizioni serie su questo problema.

Un'altra considerazione che condividiamo tra le tante dette che, invece, non ci trovano d'accordo è che, quando si chiede il rispetto della legge e delle regole, questo deve valere per tutti, anche per i contestatori dei *rave party*, che devono rispettare le leggi. Non si può dire che, per evitare problemi di ordine pubblico, si lascia fare a quei signori che li organizzano ciò che vogliono, perché non è un esempio corretto e non credo che arrivino contemporaneamente 10.000 persone nei luoghi di ritrovo.

Presidente, avrei evitato la questione di fiducia. È vero che all'interno della 1a Commissione, dove il

provvedimento è stato approfondito, sono emerse delle diversità, ma credo che è sempre prevalso il senso di responsabilità. E lo dico nell'interesse non del Governo, ma del Parlamento. Era giusto che nell'Aula, di fronte ai cittadini, ognuno si assumesse le proprie responsabilità, libero di dire le proprie posizioni, ma liberi anche noi di confutarle in maniera scientifica e politica. Questo non è stato possibile ed è un peccato, perché si è violata una regola della democrazia parlamentare.

Ciononostante, nel merito condividiamo e invitiamo il Governo ad andare avanti su questa strada e daremo convintamente un voto favorevole al provvedimento in esame. (*Applausi*).

AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, facciamo subito chiarezza: la Lega è per un pieno e convinto sì al piano vaccinale, la cui buona riuscita è, assieme alla ripresa economica, la ragione per cui siamo entrati in questo Governo. La Lega è anche per un pieno e convinto sì al *green pass*, se inteso come strumento per garantire le aperture e per ridurre la diffusione del contagio - in questo caso - all'interno dei luoghi di lavoro. (*Applausi*).

Non condividiamo, però, un uso forzato del *green pass* come strumento per indurre forzatamente alla vaccinazione, introducendo un surrettizio obbligo mascherato. Non è questo il motivo per cui è stato istituito. Ve lo ricordate il *green pass* europeo? Probabilmente no, perché siete europeisti a targhe alterne, solo quando vi fa comodo. Vaccino e tamponi vanno a braccetto, di pari passo, ed entrambi sono - o dovrebbero essere - strumento per garantire la libera circolazione.

Non c'è bisogno di un'imposizione, anche perché siamo ormai prossimi al 90 per cento di vaccinati; residua un 10 per cento fisiologico, quota che possiamo ritrovare in ogni campagna vaccinale, e ciò accade per varie ragioni: per scelta, per paura, per non conoscenza.

Le prime dosi sono ormai praticamente azzerate e questo 10 per cento lo possiamo ridurre solo informando e convincendo, non mostrando i muscoli. Rendetevi conto che, forzando la situazione, non aumenteranno i vaccinati, ma si otterrà l'effetto contrario.

Io non difendo quelle persone. La mia opinione è che sbagliano, ma le rispetto e cerco di capire le loro ragioni. Ve lo dico da convinto sostenitore del vaccino. Mi sono vaccinato subito, appena aperta la mia fascia di età, e mio figlio minorenni è vaccinato. Vengo dalla provincia di Lodi, quella di Codogno e, quindi, conosco bene la pericolosità del Covid-19: l'ho visto coi miei occhi nei giorni più tremendi. Assieme al collega Simone Bossi, che mi siede vicino, della confinante provincia di Cremona, sono stato il primo senatore a essere chiuso in casa e non su una spiaggia della Puglia o, come voi del PD, non ho preso l'aereo per venire a Milano sui Navigli a fare l'aperitivo o non mi sono fatto fotografare mentre mi ingozzavo di involtini primavera. (*Applausi*).

Ve lo ripeto: è sbagliato forzare la mano, perché ciò accentuerà la tensione.

In Commissione abbiamo affrontato questo provvedimento con lo scopo di migliorarlo, perché nessun decreto-legge nasce perfetto e tutti raccolgono aggiustamenti lungo il proprio *iter* di conversione. L'abbiamo fatto sostenendo l'applicazione del *green pass* dove serve, ma proponendo di limitarne l'applicazione dove non serve a ridurre il contagio, con lo scopo di agevolare il suo uso serio e condiviso, con interventi che mirassero - ad esempio - a ridurre le code davanti alle farmacie e, indirettamente, riducendo i costi per lo Stato. Questo lo dico perché non voglio credere - anche se molti fuori da qui lo pensano - che ciò che vi spinge sia la volontà di ingrassare gli utili di Pfizer e dei produttori di tamponi.

Per venire ad alcuni temi da noi proposti, parlo - ad esempio - dei lavori all'aperto, quelli in solitaria o in remoto. Vi chiedo: se si può stare all'aperto in un ristorante, senza *green pass* e senza mascherina, perché volete imporre questo obbligo a chi taglia la legna in montagna, a chi fa il guardiano del faro in piena solitudine o a chi lavora da casa collegato alla rete? Qual è il rischio di diffondere il contagio? Nessuno.

Stesso discorso vale per i giovani che fanno sport all'aperto e senza contatto. Che rischi di contagiarsi o contagiare si corrono giocando a tennis, dove la persona più vicina è a venti metri, o facendo sci di fondo nei boschi? E ben sappiamo, in ogni caso, il basso impatto che un'eventuale infezione da Covid-19 ha sui giovani. Essendo minorenni, non possono scegliere in autonomia se vaccinarsi. Quindi, voi

state creando conflitti nelle famiglie e, di conseguenza, anche costi per i tamponi. In questo caso, esponete quei ragazzi anche a lunghe code al freddo, davanti alle farmacie, magari attornati da decine di persone non vaccinate e magari togliendo lo *slot* nella farmacia a chi ne ha bisogno per andare al lavoro il giorno dopo a guadagnare la pagnotta. Non ha alcun senso! (*Applausi*).

Sapete cosa otterremo? Avremo giovani che, per questo, smetteranno di fare sport e ciò è male. Abbiamo fatto proposte di buon senso e avete respinto tutto, solo leggendo la firma dell'emendamento e con motivazioni che fanno ridere. Avete dato parere contrario persino a un ordine del giorno che chiedeva di calmierare i prezzi dei tamponi in farmacia, misura che il Governo ha già preso.

Non li avete nemmeno letti! (*Applausi*). Emendamento Lega? Parere contrario! Volete accanirvi. La vostra filosofia è quella di punire ed isolare. Lo dimostrate continuamente, con una rabbia vendicativa e vessatoria, tipica di chi usa i muscoli e non il cervello. Il vostro motto è guai ai vinti.

Ve lo dice un convinto pro vax: state tirando troppo la corda. Prima o poi si rompe. Invece di unire volete dividere. Discriminate e pare quasi che godiate nel farlo. Per vent'anni vi ho sentito ciarlare del non discriminare le minoranze e ora siete voi i primi a farlo. Siete arrivati a discriminare persino sulla cultura. Chi ha il *green pass* può prendere in prestito libri *gratis* in biblioteca; gli altri se li vadano a comprare in libreria, come se il virus poi facesse differenza tra un edificio e l'altro.

Ve lo dico in sincerità. Pensate di essere grandi statisti, ma siete solo dei piccoli despoti. Siete arrivati a negare i fondamenti della medicina. Negate che l'immunità naturale di chi è guarito dal Covid-19 sia più forte e duratura di quella indotta da vaccino. Negate che i milioni di guariti ma non tracciati siano uguali ai guariti ufficiali tracciati da tampone positivo o negativo.

Quando il politico rinuncia al suo ruolo, che è quello di fare scelte di buon senso, come un buon padre di famiglia, ma si comporta invece da matrigna, è l'inizio della fine della democrazia. (*Applausi*).

Quando si abdica e si lasciano le scelte a freddi, grigi e ottusi burocrati ministeriali, che rispondono a chissà quali logiche e non certo a quella di rappresentare il popolo, è l'inizio di un regime. Fermate questo vostro atteggiamento. Fermatevi finché siete in tempo.

Uniche cose positive, perché sono un inguaribile ottimista, è l'approvazione della nostra proposta di considerare valido il tampone fino al termine del turno di lavoro, portandolo di fatto da quarantotto a cinquantasei ore di durata, nonché l'accoglimento del nostro ordine del giorno che impegna il Governo a stabilire i criteri per sancire la fine dell'emergenza e delle misure restrittive.

#### **Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 20,09)**

(*Segue* AUGUSSORI). Se si chiedono sacrifici, bisogna essere trasparenti e dare una chiara prospettiva che definisca quando tutto ciò avrà termine. Se ci sarà questa chiarezza, lo si deve solo alle insistenti battaglie della Lega in Commissione. (*Applausi*). Per il resto, nulla. Siamo partiti da un decreto-legge mediocre, con falle in più parti, e abbiamo chiuso con una legge di conversione ancor peggiore, sorda e cieca anche davanti all'evidenza.

Veniamo alla dichiarazione di voto. Signor Presidente, se fossimo davanti a un libero voto sul merito del provvedimento, la nostra scelta sarebbe scontata. Di fronte, però, a un voto di fiducia, con l'unico intento di non lasciarvi mano libera e campo libero per fare ulteriori forzature, confermiamo la nostra presenza e fiducia al Governo del presidente Draghi. (*Applausi*).

[GARRUTI \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GARRUTI \(M5S\)](#). Signor Presidente, colleghi, l'Italia è il Paese che più di ogni altro in Europa e forse nel mondo sta dando esempio di corretta e rigorosa gestione della pandemia. Lo abbiamo dimostrato sin dall'inizio con una impostazione politica data dall'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che poggiava le proprie fondamenta sui dati scientifici. E continuiamo a dimostrarlo anche oggi, a dispetto di chi, sin dall'inizio della pandemia, litigava un giorno contro le aperture e l'altro contro le chiusure, oppure contestava il prolungamento dello stato di emergenza per poi dire che l'emergenza non era stata gestita correttamente. Oggi la prova di ciò che ho detto la si vede nelle difficoltà che stanno vivendo altri Paesi con morti e contagi in forte aumento, a cui stanno cercando di porre rimedio esattamente come ha fatto l'Italia, con la differenza che l'Italia ha optato per il *green pass* prima dell'arrivo della quarta ondata, mentre altri Paesi lo stanno facendo ora, in piena nuova ondata di contagi.

Il provvedimento in esame di certo non è semplice da digerire per molti italiani: il *green pass* è lo strumento della ripartenza dell'Italia. Di alternative migliori sul tavolo non ce ne sono, ma nel mondo del lavoro ci sono state criticità serie e non è ignorandole che si offre una soluzione politica. Abbiamo visto anche le tante manifestazioni che si svolgono nel nostro Paese, tra espressioni pacifiche di dissenso e comportamenti invece inaccettabili. C'è un livello di tensione che preoccupa ed è doveroso l'impegno di tutti affinché la tensione si allenti.

Ciò che ha ispirato e guidato la nostra azione emendativa è stata la necessità di non inasprire i conflitti sociali, già presenti e molto spesso latenti nel nostro Paese, e di prevedere iniziative che potessero non aggravare la situazione economica dei lavoratori attraverso le misure, seppur necessarie, introdotte dal decreto-legge.

La maggior parte delle persone ha fatto il vaccino, a riprova della grande responsabilità nazionale ed oggi, come unico disagio, ha quello di dover esibire, quando richiesto, il proprio certificato verde. Chi non è vaccinato può ottenerlo con il test, il cui prezzo è stato da tempo calmierato e che, con un ordine del giorno approvato in Commissione, potrà costare ancora meno per le famiglie con redditi bassi. Inoltre, abbiamo lavorato per chiarire una volta per tutte la validità del *green pass* all'interno del turno di lavoro: è sufficiente che il certificato sia valido all'inizio della giornata lavorativa per permettere al lavoratore di portare a termine regolarmente il proprio turno.

Abbiamo poi discusso a lungo su due argomenti fondamentali: il primo riguarda i test sierologici per i guariti da Covid, mentre il secondo i lavoratori all'aperto. Per entrambi abbiamo ottenuto l'approvazione di due impegni al Governo: nel caso dei guariti da Covid, l'Esecutivo si impegna entro il 31 dicembre a effettuare uno studio che possa portare all'estensione o all'esenzione dal *green pass* per coloro che, grazie all'immunità naturale conseguente al contagio, abbiano la presenza di anticorpi neutralizzanti anti-Covid in quantità uguale o superiore a un valore soglia stabilito dal Ministero della salute. Sul fronte dei lavoratori all'aperto non abbiamo purtroppo avuto dal Governo risposte tali da poter esentare dal *green pass* coloro che, lavorando in luoghi aperti, non hanno contatti con terze persone. Anche in questo caso siamo però riusciti a far approvare un impegno per il Governo a effettuare una ricognizione delle categorie lavorative le cui prestazioni siano svolte esclusivamente all'aperto o in forma individuale, tali da poter esentare il lavoratore dal possesso e dall'esibizione del certificato verde. Lo stesso abbiamo fatto e ottenuto per i lavori da casa, il cosiddetto telelavoro.

L'attenzione che oggi stiamo avendo per la salute degli italiani è massima e non possiamo abbassare la guardia. Quel patto sociale che c'è stato sin dall'inizio della pandemia tra istituzioni e cittadini deve continuare anche oggi. La lotta contro questo virus non è ancora conclusa e, per evitare una nuova salita dei morti, dei malati gravi e dei contagi, dobbiamo continuare a tenere alto il livello di attenzione. E il *green pass*, nonostante i disagi e le arrabbiature che ha provocato in alcuni cittadini italiani, è uno strumento per questa lotta.

Nei discorsi ascoltati in quest'Aula si è ragionato di lesioni di diritti, della mancata osservazione della Carta costituzionale, di obblighi o meno vaccinali e della necessità del *green pass*. Nonostante tutte le diverse opinioni - intendiamoci rispettabilissime - possiamo affermare che, con i vaccini e con il *green pass*, siamo tornati alla quasi normalità. In questa fase delicatissima, che alcuni hanno definito come inizio della quarta ondata dell'epidemia, per fortuna l'Italia sta soffrendo meno di altri Paesi. Questo però non giustifica alcun tentativo di abbassare la guardia, né tantomeno di assumere un atteggiamento acritico nei confronti delle scelte del Governo. In base alle risultanze scientifiche e all'andamento dei dati epidemiologici, infatti, abbiamo chiesto e ottenuto che si adotti una strategia chiara, comunicata per tempo, sulla permanenza o meno dello stato di emergenza, così come sull'uso del *green pass*, a riprova del fatto che deve essere chiaro che il *green pass* deve servire solo se necessario. Oggi lo è: è una misura che ha posto l'Italia in posizione di avanguardia nel mondo e messo in sicurezza il Paese.

Per il futuro, Presidente, ogni valutazione non potrà che essere figlia di una rigorosa analisi dei dati.

Per tutti questi motivi annunciò il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle al provvedimento.

(Applausi).

**PARAGONE** (*Misto-I-PVU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PARAGONE (*Misto-I-PVU*). Signor Presidente, la Gran Bretagna non ha il *green pass*, ma ha un'economia che cresce del 6,5 per cento e, quindi, la storiella del *green pass* che serve per rilanciare l'economia bevetela voi. A voi non interessa la crescita: a voi interessa che le imprese lavorino, così non dovrete pagare loro i ristori e soprattutto potete chiedere agli imprenditori tutte le tasse, tutte le cartelle esattoriali e tutto quello che prima era sospeso.

La Gran Bretagna non chiude perché la loro Commissione d'inchiesta, quella che voi in Italia non volete perché avete paura della verità, sorregge con studi seri la scelta di Boris Johnson, tanto che i giornali britannici non parlano più di Covid. Solo in Italia le siero veline si permettono di squittire. Gente che ha fatto la Brexit figuratevi quanto se ne infischia delle vostre fesserie.

La Gran Bretagna non ha il *green pass* e non ha le mascherine. La Gran Bretagna non ha gente in piazza a manifestare in difesa della libertà, dei diritti e del lavoro, perché oltremania a nessuno è saltato in mente di elidere i diritti. Soprattutto la Gran Bretagna non ha un questore come quello di Milano che dice che sabato alle manifestazioni vedremo un altro film. Dite al questore che non è John Wayne. Se nelle piazze d'Italia succederà qualcosa, ne risponderanno questo Governo e la maggioranza.

Voi state incendiando la società perché non vi resta che questo. Le vostre bugie stanno arrivando al capolinea e ve ne accorgete quando toccherete i nostri figli più piccoli. La vostra accondiscendenza verso le multinazionali del farmaco non vi salverà.

Nel *green pass* ci sono la vostra idea distorta di democrazia, cittadini divisi, diritti spacchettati, libertà condizionata. Il vaccinato spontaneamente è il vostro cittadino perfetto. Big Pharma fa i profitti senza rischio, voi potete raccontare la storiella del siero salvifico e, se poi muore qualcuno, la colpa è di chi ha scelto di vaccinarsi perché nessuno era obbligato. In cambio però chi si mette in fila per tre avrà il diritto di lavorare e di vivere la vita sociale. Non male.

Questo lasciapassare ricorda quelli della DDR; caduto un muro, se ne fa sempre un altro. Come vi siete ridotti, cari parlamentari.

Draghi è il soggetto più pericoloso che potevate scegliere e mi viene da pensare che aveva ragione Cossiga quando lo definì un vile affarista.

La Commissione d'inchiesta è un obbligo. (*Il senatore Paragone mostra un cartello recante la scritta «#Sereni. Vogliamo una Commissione d'inchiesta»*).

PRESIDENTE. La prego innanzitutto di usare termini adatti e di non esporre qualunque maglietta o cose simili.

#### ***Votazione nominale con appello***

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'emendamento 1.8000 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, sull'approvazione del quale il Governo ha posto - aggiungo e me ne assumo la responsabilità - ancora una volta la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore potrà votare esclusivamente dal proprio posto - ripeto, dal proprio posto e non dall'emiclo - dichiarando il proprio voto.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(*È estratto a sorte il nome della senatrice Bini*).

Vi prego di prendere posto. Ringrazio i senatori Questori per l'ausilio.

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dalla senatrice Bini.

GIRO, *segretario, fa l'appello*.

(*Nel corso delle operazioni di voto assume la Presidenza il vice presidente ROSSOMANDO - ore 20,48 -*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.8000 (testo corretto),

interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	238
Senatori votanti	237
Maggioranza	119
Favorevoli	199
Contrari	38
Astenuti	0

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 127.

#### **Atti e documenti, annunzio**

**PRESIDENTE.** Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### **Ordine del giorno**

##### **per la seduta di giovedì 11 novembre 2021**

**PRESIDENTE.** Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 11 novembre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

*(Vedi ordine del giorno)*

La seduta è tolta (ore 20,56).

*Allegato A*

#### **DISEGNO DI LEGGE**

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening* (2394) (V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening* ( **2394** ) (Nuovo titolo)

#### **PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE**

QP1

[Ciampolillo](#), [Martelli](#)

Respinta

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge in esame introduce misure di straordinaria necessità ed urgenza in relazione all'emergenza Covid in ambito lavorativo, estendendo la necessità di esibizione del certificato Covid a tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati, identificando altresì un regime di controlli e sanzioni, controlli attuabili - in alternativa alla scansione dei certificati eseguita dai soggetti preposti mediante l'utilizzo dell'APP C-19 - anche con appositi *software* o piattaforme;

al riguardo, si segnalano numerose criticità; alcune già evidenziate in occasione della conversione del decreto-legge n. 111 del 2021, che verranno reiterate, altre verranno a breve sollevate per la prima volta;

si richiama anzitutto una nota della Commissione europea - già nota a quest'Aula - nella quale si evidenziava l'utilizzo del certificato UE - rilasciato ai sensi del Regolamento UE 953 del 2021 - per scopi "domestici" (ovvero diversi da quelli previsti dal Regolamento): "gli Stati membri possono

effettivamente utilizzare il certificato digitale Covid dell'UE per scopi nazionali, ma sono tenuti a fornire una base giuridica nel diritto nazionale. Tale diritto nazionale deve rispettare il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati e i principi di effettività, necessità e proporzionalità" (*In this context, member States may indeed use the EU digital Covid certificate for domestic purposes, but are required to provide for a legal basis in national law. Such national law must comply with Union data protection law and the principles of effectiveness, necessity and proportionality*);

al riguardo, il decreto da convertire risulta obiettivamente carente per quanto concerne i principi di proporzionalità ed efficacia; la misura - che nasce a protezione dei lavoratori ed a prevenzione della diffusione del contagio - non opera difatti una differenziazione in base al rischio specifico di contagio a cui ciascun lavoratore è soggetto, e per conseguenza non appare proporzionata una disposizione che ponga sullo stesso piano e soggetti a stesso rischio lavoratori i cui compiti implicino inevitabilmente contatti stretti con altre persone e quelli che - a titolo di esempio - lavorano all'aperto o in strutture così ampie (ad esempio, capannoni) dove il distanziamento è insito nell'organizzazione aziendale, ovvero individualmente in uffici senza contatti con il pubblico;

differenziare le misure per categorie di rischio non è soltanto regola di buon senso e di conformità con il principio unionale di proporzionalità; risulta altresì indispensabile per consentire di decongestionare il carico di lavoro di farmacie e punti tampone attualmente oberati di tal incombenza in misura tale da creare un'obiettiva difficoltà per gli utenti che necessitano di fornire prova dell'esame diagnostico ogni due giorni;

per quanto concerne l'efficacia della misura, consentire la possibilità di controllo a campione ne fa venire evidentemente meno lo scopo sanitario, visto che i lavoratori che fanno di non esser soggetti a verifica al momento dell'ingresso potrebbero benissimo entrare accettando il rischio di una sanzione pur essendo sprovvisti del certificato Covid; se obiettivo di una misura sanitaria è quello di prevenire la diffusione del contagio, il controllo a campione non soddisfa il criterio dell'efficacia, e se si aggiunge che tra i lavoratori in possesso del certificato Covid vi sono soggetti vaccinati non testati nelle ultime 48 ore, il rischio contagio tende ancor più ad aumentare, tenuto conto che è ormai acquisito al patrimonio conoscitivo il principio fatto - proprio anche dal Consiglio d'Europa nel Paragrafo 8 della Risoluzione 2383 del 2021 - secondo cui il soggetto vaccinato (in quanto potenzialmente infettivo) non può andare esente dall'onere di esibire un recente test di negatività al virus SARS-CoV-2 (questo adempimento consentirebbe altresì il pieno rispetto della direttiva UE 54 del 2000 sulla protezione dei lavoratori dagli agenti biologici, tra i quali dal 2020 è incluso il predetto virus);

la nota della Commissione europea si sofferma poi sugli aspetti relativi alla protezione dei dati personali, esplicitando come la normativa nazionale non possa estendere il diritto di richiedere l'esibizione della certificazione Covid a soggetti diversi da quelli individuati all'articolo 10.3 del Regolamento UE 953 del 2021 (soggetti autorizzati in ambito "domestico" ai controlli, in materia sanitaria, sono, ad esempio, i reparti NAS dei Carabinieri e non certo i soggetti privati quali i datori di lavoro); nella citata nota è scritto che la normativa interna deve essere "conforme al diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati", e non esclusivamente al GDPR; pertanto l'articolo 10.3 del Regolamento UE 953 del 2021, quale disposizione del diritto unionale in materia di protezione dei dati personali, va senz'altro ricompreso tra le norme poste a presidio della *privacy*, il cui rispetto - come chiarito dalla Commissione - è condizione necessaria per consentire usi "domestici" dei certificati Covid;

altro profilo di criticità, già evidenziato in sede di conversione del decreto-legge n. 111 del 2021, era quello inerente la piattaforma *software* per il controllo dei certificati Covid in uso presso le scuole, ove l'utilizzo dei codici fiscali per verificare il possesso di un certificato valido ha consentito ai dirigenti di desumere implicitamente informazioni che il Regolamento 953 del 2021 impedisce di condividere, in particolare quelle inerenti lo stato di vaccinazione; analogo rischio si pone con l'estensione di tali modalità di controllo in tutti gli ambiti lavorativi, anche perché la piattaforma verifica lo stato di validità del certificato dei lavoratori attraverso il loro "codice fiscale", ed è pertanto

inverosimile che tale processo non finisca per raccogliere e conservare dati, pratica che il predetto Regolamento UE vieta. Al riguardo, sembra invece che sia stato costituito presso SOGEI un vero e proprio archivio dei dati relativi a vaccinazione, guarigione ed esito test, così come confermato da Beppe Grillo in una recente intervista ([https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/10/12/green-pass-beppe-grillo-serve-pacificazione-il-popolo-no-vax-e-molto-contenuto-lo-stato-paghi-i-tamponi-per-entrare-in-azienda/6351364/?utm\\_campaign=politica&utm\\_medium=twitter&utm\\_source=twitter](https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/10/12/green-pass-beppe-grillo-serve-pacificazione-il-popolo-no-vax-e-molto-contenuto-lo-stato-paghi-i-tamponi-per-entrare-in-azienda/6351364/?utm_campaign=politica&utm_medium=twitter&utm_source=twitter)); si spera che all'Aula non sfugga come le affermazioni rese lascino aperti interrogativi non da poco, quali il collocamento dei *server* della predetta piattaforma, chi li gestisca ed a quali informazioni tali soggetti avrebbero accesso, dubbi che dovrebbero senz'altro venir dissipati prima di consentire l'ingresso della previsione normativa nell'ordinamento nazionale, visti i contrasti con la normativa europea, che autorizza esclusivamente le applicazioni operanti in modalità di sola lettura del QR *code*;

al riguardo tuttavia, anche l'utilizzo dell'applicazione C-19 determina criticità nel momento in cui acquisisce il QR *code*, sia perché i dati possono essere agevolmente oggetto di captazione da parte dell'operatore (ad esempio, mediante "*screenshot*" e lettura con APP estere che accedono a tutto il *dataset* del codice QR), sia perché - si apprende - è necessaria la connessione alla rete per verificare l'autenticità del codice, e ciò implica inevitabilmente uno scambio dati con *server* remoto ed una banca dati; questa pratica si appalesa essere in violazione dell'ultimo capoverso dell'articolo 10.3 del Regolamento 953 del 2021, ove è previsto che "I dati personali consultati a norma del presente paragrafo non sono conservati";

del resto, che la verifica dell'autenticità dei certificati non debba richiedere l'accesso remoto ad un *server* è espressamente previsto dall'articolo 3, comma 2, del predetto Regolamento, che così dispone "... tali certificati sono di facile utilizzo e contengono un codice a barre interoperabile che consente di verificarne l'autenticità, la validità e l'integrità"; pertanto, l'autenticità del certificato è insita nel codice QR e non necessita di essere verificata *online* interrogando un *database* remoto (in tale eventualità occorrerebbe la prestazione di consenso al *dataset* da parte dell'interessato);

come anticipato, dalla lettera della Commissione europea Direzione giustizia si evince che l'uso domestico dei certificati Covid è consentito esclusivamente se conforme alle norme a presidio della protezione dei dati personali, e qualora si sia verificata una violazione di quest'ultime, o alla violazione non sia più possibile porre rimedio (com'è accaduto, i dirigenti scolastici ormai a conoscenza di quali dipendenti sono vaccinati e quali no, i dati dei QR *code* conservati presso *database* contenuti in *server* non esattamente localizzati, la loro lettura consentita con APP *freeware* disponibili *online* che estraggono l'intero *dataset* delle informazioni in essi contenuti, eccetera), l'utilizzo delle certificazioni Covid in modalità non conformi al Regolamento UE 679 del 2016 e 953 del 2021, articolo 10.3, deve essere immediatamente interrotto, impedendo che possano proseguire in ambito lavorativo verifiche affette e caratterizzate da un tal grado di illegalità;

se tale modalità di controllo non è dunque legittima, neppure è consentito votare in favore della conversione di un decreto-legge che autorizzi l'uso di tali tecnologie, le quali finirebbero inevitabilmente per avallare un sistema di raccolta di dati personali in contrasto con le norme in materia, e per queste ragioni, e tutte le altre già espresse in narrativa, il Senato delibera di non procedere all'esame del decreto-legge n. 127 del 2021.

EMENDAMENTO 1.8000 (TESTO CORRETTO), SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.8000

Il Governo

V. testo corretto

[Emendamento 1.8000 \(in formato PDF\)](#)

1.8000 (testo corretto)

Il Governo



Approvato con voto di fiducia

N.B. Per l'emendamento 1.8000 (testo corretto), che recepisce il parere espresso dalla 5a Commissione permanente, si rinvia al messaggio di prossima pubblicazione.

#### ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato l'emendamento 1.8000 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

#### ARTICOLI DA 1 A 11 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

*(Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico)*

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-*quater* è inserito il seguente:

« Art. 9-*quinquies* (*Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico*). - 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-*ter*, 9-*ter.1* e 9-*ter.2* del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-*bis* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative di cui al primo periodo. Per le regioni e gli enti locali le

predette linee guida, ove adottate, sono definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

7. L'accesso del personale ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 8 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4, di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 7, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 8 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

10. Al personale di cui al comma 1 dell'articolo 9-sexies, collocato fuori ruolo presso le amministrazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 9-sexies, commi 2 e 3, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del presente articolo.

11. Fermo restando quanto previsto al comma 12, ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 8.

12. Gli organi costituzionali, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di cui al presente articolo.

13. Le amministrazioni di cui al comma 1, provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

Articolo 2.

*(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari)*

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-quinquies, come introdotto dall'articolo 1, è inserito il seguente:

« Art. 9-sexies (*Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari*). - 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

2. L'assenza dall'ufficio conseguente alla carenza o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte dei soggetti di cui al comma 1 è considerata assenza ingiustificata con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

3. L'accesso dei soggetti di cui al comma 1 agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al medesimo comma 1 integra illecito disciplinare ed è sanzionato per i magistrati ordinari ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e per gli altri soggetti di cui al medesimo comma 1 del presente articolo secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Il verbale

di accertamento della violazione è trasmesso senza ritardo al titolare dell'azione disciplinare.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6, e, in quanto compatibili, quelle di cui ai commi 2 e 3, si applicano anche al magistrato onorario.

5. I responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria, individuato per la magistratura ordinaria nel procuratore generale presso la corte di appello, sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, anche avvalendosi di delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità di cui al comma 5, dell'articolo 9-*quinquies*. Con circolare del Ministero della giustizia, per i profili di competenza, possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.

6. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, l'accesso agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al comma 1 e la violazione delle disposizioni di cui al comma 5 sono sanzionati ai sensi del comma 8 dell'articolo 9-*quinquies*.

7. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 9 e 13 dell'articolo 9-*quinquies*.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 4, che accedono agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo. ».

Articolo 3.

*(Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato)*

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-*sexies*, come introdotto dall'articolo 2, è inserito il seguente:

« Art. 9-*septies* (*Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato*). - 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-*ter*, 9-*ter*.1 e 9-*ter*.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-*bis* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

5. I datori di lavoro di cui al comma 1, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.

6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza

ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

7. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

8. L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 9 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 8, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500.

10. Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione. ».

Articolo 4.

*(Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi)*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole « fino al 30 novembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2021 »;

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. Le farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono altresì tenute ad assicurare, sino al 31 dicembre 2021, la somministrazione di *test* antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui al comma 1. In caso di inosservanza della disposizione di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000 e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze di continuità del servizio di assistenza farmaceutica, può disporre la chiusura dell'attività per una durata non superiore a cinque giorni.

1-*ter*. L'applicazione del prezzo calmierato, è assicurata anche da tutte le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni alla somministrazione di *test* antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, aderenti al protocollo d'intesa di cui al comma 1. ».

2. All'articolo 34, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i commi 9-*quater* e 9-*quinquies* sono sostituiti dai seguenti:

« 9-*quater*. Al fine di garantire fino al 31 dicembre 2021, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di *test* antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti SARS-CoV-2, sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del predetto decreto-legge n.

105 del 2021, e secondo i criteri definiti con circolare del Ministro della salute, è autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 105 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui al comma 1, che sono per il medesimo anno corrispondentemente incrementate.

*9-quinquies.* Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle risorse di cui al comma *9-quater* alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria, al fine del ristoro del prezzo calmierato alle farmacie e alle strutture sanitarie di cui al comma *9-quater* secondo le medesime modalità previste dai protocolli d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. ».

3. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera *a)* e 2, pari a 115,85 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, per 10 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al comma 2, capoverso *9-quater*, e per 105,85 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

Articolo 5.

*(Durata delle certificazioni verdi COVID-19)*

1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole « da SARS-CoV-2 » sono inserite le seguenti: « e le vaccinazioni somministrate dalle autorità sanitarie nazionali competenti e riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della salute, »;

*b)* al comma 2, dopo la lettera *c)* è inserita la seguente:

« *c-bis)* avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo. »;

*c)* al comma 3, terzo periodo, le parole « dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione » sono sostituite dalle seguenti: « dalla medesima somministrazione »;

*d)* dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« *4-bis.* A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del prescritto ciclo, è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui alla lettera *c-bis)*, che ha validità di dodici mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione. ».

Articolo 6.

*(Misure urgenti per lo sport)*

1. Le somme trasferite a Sport e Salute s.p.a per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all'emergenza COVID-19 di cui all'articolo 44 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non utilizzate, sono riversate, in deroga a quanto previsto dal comma 13 del suddetto articolo 44, entro il 15 ottobre 2021, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate per il 50 per cento al « Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano » di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e per il restante 50 per cento al « Fondo per il rilancio del Sistema sportivo nazionale » di cui all'articolo 217 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Articolo 7.

*(Contact center Green pass)*

1. All'articolo 1, comma *621-bis*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo:

*1)* le parole « La competente struttura per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della

Presidenza del Consiglio dei ministri » sono sostituite dalle seguenti: « Il Ministero della salute »;  
2) dopo le parole « dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 », sono aggiunte le seguenti: « , quale servizio supplementare rispetto a quello di *contact center* reso in potenziamento del Servizio 1500-numero di pubblica utilità, di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile dell'8 marzo 2020, n. 645, anche ai fini dell'eventuale integrazione dei rapporti negoziali in essere »;  
b) al secondo periodo, le parole « 1 milione » sono sostituite dalle seguenti: « 4 milioni ».

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, lettera b) pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Articolo 8.

*(Disposizioni per lo svolgimento di attività culturali, sportive, sociali e ricreative)*

1. Entro il 30 settembre 2021, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni, in vista dell'adozione di successivi provvedimenti normativi e tenuto conto dell'andamento dell'epidemia, dell'estensione dell'obbligo di certificazione verde COVID-19 e dell'evoluzione della campagna vaccinale, esprime parere sulle misure di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative.

Articolo 9.

*(Disposizioni di coordinamento)*

1. All'articolo 9, comma 10-*bis*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole « e 9-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « , 9-*bis*, 9-*quinqüies*, 9-*sexies* e 9-*septies* ».

Articolo 10.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 11.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.  
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'EMENDAMENTO 1.8000 (TESTO CORRETTO), INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE 01.1

[Granato](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

Precluso

*All'articolo, premettere il seguente:*

«**Art. 01**

*(Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazioni)*

1. Dopo l'articolo 9-*octies* del decreto-legge 22 aprile 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni e integrazioni, aggiungere il seguente: "9-*nonies*. Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica."».

1.1

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

*Sopprimere l'articolo.*

1.2

[Granato](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

Precluso

*Sopprimere l'articolo.*

1.3

[Paragone](#), [Giarrusso](#), [Martelli](#)

Precluso

*Sopprimere l'articolo.*

1.4

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

*Sopprimere il comma 1.*

1.5

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», al comma 1, primo periodo, premettere le seguenti parole «Qualora in Italia il numero dei ricoveri o dei decessi per Covid-19 superi la media ponderata degli stati membri dell'Unione Europea,» e dopo le parole: «15 ottobre 2021», inserire le seguenti: «o in successiva data in cui ciò si verifichi».*

1.6

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», al comma 1 sostituire le parole: «15 ottobre» con le seguenti: «1° novembre».*

1.7

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», al comma 1 sostituire le parole: «15 ottobre» con le seguenti: «22 ottobre».*

1.8

[Fedeli](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute per i quali è prevista la possibilità di effettuare gratuitamente i *test* antigenici rapidi ai sensi dell'articolo 34, comma 9-*quater*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, introdotto dal comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto.»

1.9

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Pesco](#), [Ricciardi](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché ai soggetti in possesso di certificazione medica attestante l'effettuazione di un test sierologico che accerti la presenza di anticorpi in quantità uguale o superiore al valore stabilito, insieme alla durata temporale dell'esenzione, con circolare del Ministero della salute».*

*Conseguentemente, all'articolo 3, capoverso «Art. 9-septies», comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché ai soggetti in possesso di certificazione medica attestante l'effettuazione di un test sierologico che accerti la presenza di anticorpi in quantità uguale o superiore al valore stabilito, insieme alla durata temporale dell'esenzione, con circolare, del Ministero della salute».*

1.10

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché a coloro che svolgono l'attività lavorativa in remoto o all'aperto.».*

1.11

[Romano](#), [Matrisciano](#), [Pesco](#), [Catalfo](#), [Guidolin](#), [Romagnoli](#), [Mantovani](#), [Ricciardi](#), [Dell'Olio](#), [Castellone](#), [Lomuti](#), [Pirro](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Perilli](#), [Maiorino](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano altresì ai soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in luoghi di lavoro completamente all'aperto o che svolgono la prestazione lavorativa individualmente, secondo le caratteristiche e le modalità definite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della Salute, da emanare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano altresì ai soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in luoghi di lavoro completamente all'aperto o che svolgono la prestazione lavorativa individualmente, secondo le caratteristiche e le modalità definite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della Salute, da emanare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».*

1.12

[Fedeli](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano altresì ai soggetti vaccinati con vaccini, somministrati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere, non riconosciuti come equivalenti a quelli effettuati nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.».*

1.13

[Grimani](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: «La certificazione di cui al presente comma non indica le motivazioni dell'esenzione.».*

1.14

[Fedeli](#)

Precluso



*Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il rilascio della certificazione medica, per i soggetti di cui al presente comma, avviene assicurando la protezione dei dati personali in essa contenuti, compresa la motivazione clinica della esenzione».*

1.15

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», sopprimere i commi 4 e 5.*

1.16

[Fedeli](#), [Nannicini](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 è in capo all'utilizzatore; è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni.»*

1.17

[Toninelli](#), [Romano](#), [Guidolin](#), [Matrisciano](#), [Coltorti](#), [Catalfo](#), [Castellone](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Pirro](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Perilli](#), [Maiorino](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 5, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: «I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo che tali controlli siano effettuati da remoto attraverso le modalità automatizzate, di cui all'articolo 13, comma 10, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. I controlli effettuati da remoto verificano quotidianamente la validità della certificazione verde COVID-19 esclusivamente all'orario di inizio del turno di lavoro.»*

*b) dopo il comma 7, inserire il seguente:*

*«7-bis. La scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle conseguenze di cui ai commi 6 e 7. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.»*

1.18

[Fedeli](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», al comma 5, dopo le parole: «anche a campione» inserire le seguenti: «purché a rotazione.».*

1.19

[Fedeli](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», al comma 5, dopo le parole: «incaricati dell'accertamento» inserire le seguenti: «, individuandoli prioritariamente tra i soggetti preposti alla sorveglianza sanitaria, così come individuati dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».*

1.20

[Ricciardi](#), [Coltorti](#), [Romano](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Perilli](#), [Maiorino](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», al comma 5, dopo il primo periodo inserire i seguenti: «In particolare, i controlli devono essere effettuati dagli addetti alla sorveglianza sanitaria nominati dal datore di lavoro, con esclusione delle guardie giurate, coerentemente con quanto disposto dall'articolo 2 dello Statuto dei Lavoratori di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300. I criteri e le modalità di esecuzione devono essere allegati al documento unico di valutazione dei rischi.».*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 5, dopo il primo periodo inserire i seguenti: «In particolare, i controlli devono essere effettuati dagli addetti alla sorveglianza sanitaria nominati dal datore di lavoro, con esclusione delle guardie giurate, coerentemente con quanto disposto dall'articolo 2 dello Statuto dei Lavoratori di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300. I criteri e le modalità di esecuzione devono essere allegati al documento unico di valutazione dei rischi.».*

1.21

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Per la validità della certificazione fa fede, a prescindere dall'orario in cui viene effettuato il controllo, l'orario di ingresso del personale nel proprio luogo di lavoro e la certificazione si intende valida fino al termine dell'orario lavorativo giornaliero.».*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Per la validità della certificazione fa fede, a prescindere dall'orario in cui viene effettuato il controllo, l'orario di ingresso del personale nel proprio luogo di lavoro e la certificazione si intende valida fino al termine dell'orario lavorativo giornaliero.».*

1.22

[Grimani](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 5, dopo il primo periodo inserire il seguente: «I datori di lavoro forniscono idonea informativa ai lavoratori e alle rispettive rappresentanze circa la predisposizione delle nuove modalità organizzative adottate per le verifiche di cui al comma 4.».*

1.23

[Fedeli](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «I datori di lavoro di cui al comma 4, informano preventivamente i lavoratori sulle modalità mediante le quali sono effettuate le verifiche di cui al comma 4 e sugli effetti e le sanzioni in caso di mancato possesso della certificazione verde Covid-19 di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo.».*

1.24

[Iannone](#), [Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

*«6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, assicura comunque le prestazioni lavorative nelle modalità a distanza, laddove compatibili con la natura delle mansioni svolte ovvero anche attraverso temporanea adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento.».*

b) *sopprimere i commi 7, 8 e 9.*

1.25

[Grimani](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 6, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire le parole: «assente ingiustificato» con le seguenti: «in sospensione COVID»;*

*b) sostituire le parole: «assenza ingiustificata» con le seguenti: «in sospensione COVID»;*

*c) aggiungere, infine, le seguenti parole: «, non saranno applicate ulteriori penalizzazioni oltre all'assenza della retribuzione e dei compensi».*

1.26

[Fedeli](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di cui è data informativa ai lavoratori».*

1.27

[Grimani](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, di cui è data informativa ai lavoratori.».*

1.28

[Romano](#), [Guidolin](#), [Matrisciano](#), [Coltorti](#), [Catalfo](#), [Castellone](#), [Toninelli](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Dell'Olio](#), [Pirro](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Perilli](#), [Maiorino](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», dopo il comma 7, inserire il seguente:*

*«7-bis. La scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle conseguenze di cui ai commi 6 e 7. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.».*

1.29

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Pesco](#), [Ricciardi](#), [Dell'Olio](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.*

*Conseguentemente, all'articolo 3, capoverso «Art. 9-septies», comma 9, sopprimere l'ultimo periodo.*

1.30

[Grimani](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.*

1.31

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», al comma 8, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, ridotta a euro da 200 a 500 in occasione della prima violazione».*

1.32

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», al comma 9, sopprimere il secondo periodo.*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, al capoverso «Art. 9-septies», comma 10, sopprimere il secondo periodo.*

1.33

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», aggiungere in fine il seguente comma:*

«13-bis. Ai fini del rilascio delle certificazioni di cui al presente articolo, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Ue 2021/935 sul Green Pass europeo che riconosce la possibilità agli Stati di riconoscere in via straordinaria i vaccini non approvati dall'Agenzia europea per i medicinali, sono considerate valide le vaccinazioni effettuate da cittadini italiani in altri Stati o nell'ambito della sperimentazione per il preparato reitera.».

1.34

[Iannone](#), [Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», aggiungere in fine il seguente comma:*

«13-bis. In considerazione della ripresa delle attività in presenza è previsto entro il corrente anno scolastico l'avvio di una nuova sessione contrattuale per l'assegnazione:

- a) a tutto il personale scolastico, di un'indennità per il rischio biologico;
- b) ai videoterminalisti, di un'indennità specifica.

Le indennità di cui al precedente periodo hanno carattere mensile e sono in ogni caso corrisposte in proporzione alle giornate lavorative svolte in presenza.».

1.35

[Iannone](#), [Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», aggiungere in fine il seguente comma:*

«13-bis. Per gli eventi avvenuti in seno alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado nel corso dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è esclusa, ai sensi dell'articolo 51 del codice penale, la punibilità penale nei riguardi del Dirigente scolastico che abbia ottemperato a tutte le prescrizioni previste dalle linee guida "Piano scuola 2020/2021" e successive modifiche e integrazioni.».

1.36

[Granato](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», aggiungere in fine il seguente comma:*

«13-bis. All'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 9 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, la lettera g) è sostituita con la seguente: "g) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per coloro che risultano iscritti nell'elenco di cui alla lettera e), ferma restando la regolarità della relativa posizione contributiva"».

1.37

[Iannone](#), [Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al comma 5 dell'articolo 9 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La validità della certificazione è in ogni caso garantita per l'intera giornata lavorativa nella quale i controlli effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro abbiano

registrato il possesso dei requisiti di cui al comma 2."»).

G1.1

[Romeo](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2394, di conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*,

premessi che:

a partire dal mese di febbraio 2020 il Governo, con la dichiarazione dello stato di emergenza, ha previsto misure specifiche per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, anche sulla base delle evidenze scientifiche in continua evoluzione;

con Decreto del Capo Dipartimento della protezione civile n. 371 del 5 febbraio 2020, è stato istituito il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) con competenza di consulenza e supporto alle attività di coordinamento per il "superamento" dell'emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del Coronavirus;

nel corso di questi 20 mesi sono state previste misure di contenimento anche molto drastiche, tanto da sollevare dubbi sulla costituzionalità delle limitazioni che sono state imposte. I cittadini sono stati chiamati ad accettare restrizioni sulle proprie libertà personali, di circolazione, di riunione in nome di una tutela della salute pubblica collettiva;

per il conseguimento del fine generale di immunizzazione della collettività, le pubbliche istituzioni hanno incentivato una campagna vaccinale che coinvolgesse tutti i soggetti di età compresa fra i dodici e i diciotto anni, arrivando anche a prevedere l'utilizzo di una certificazione per accedere al proprio luogo di lavoro;

impegna il Governo:

a definire, anche alla luce dell'andamento dei dati epidemiologici e della campagna di vaccinazione e dei risultati ottenuti dall'applicazione delle disposizioni di contenimento, quali siano i criteri oggettivi presi a riferimento per stabilire con certezza la cessazione dello stato di emergenza e delle misure restrittive.

G1.2

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Pesco](#), [Ricciardi](#), [Romano](#), [Matrisciano](#), [Catalfo](#), [Guidolin](#), [Romagnoli](#), [Pirro](#), [Castellone](#), [Endrizzi](#), [Mautone](#), [Marinello](#), [Giuseppe Pisani](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Castaldi](#), [Maiorino](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*" (A.S. 2394);

premessi che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame dispone che dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, è obbligatorio possedere e conseguentemente esibire, su richiesta, un certificato verde, in corso di validità, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro da parte dei dipendenti pubblici e da altri soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni;

l'articolo 3 del decreto oggetto di conversione reca il medesimo obbligo, ma per i lavoratori, ivi compresi i soggetti in formazione o volontari, operanti nel settore privato;

considerato che:

la progressiva estensione dell'utilizzo della certificazione verde Covid 19 ha consentito di contemperare la graduale riapertura delle attività con la minimizzazione del rischio del contagio derivante dall'assembramento delle persone;

l'impiego delle certificazioni ha in ogni caso comportato degli oneri diretti e indiretti sia in ambito lavorativo, sia in ambito universitario, sia per i cittadini che hanno necessità di riappropriarsi della vita comunitaria e sociale; pertanto, questi oneri devono essere, da un lato, calmierati e, dall'altro, devono essere transitori;

pertanto, occorre delineare, sulla base di evidenze scientifiche inequivocabili, l'arco temporale entro il quale prevedere la revoca dell'uso delle certificazioni verdi;

impegna il Governo

a rimodulare, in base ai criteri di proporzionalità ed adeguatezza, l'utilizzo delle certificazioni verdi Covid-19 sulla base dell'andamento epidemiologico e del trend delle vaccinazioni.

G1.3

[Mantovani](#), [Ricciardi](#), [Pescò](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Castaldi](#), [Perilli](#), [Maiorino](#), [Matrisciano](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*" (A.S. 2394);

premessò che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame dispone che dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, è obbligatorio possedere e conseguentemente esibire, su richiesta, un certificato verde, in corso di validità, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro da parte dei dipendenti pubblici e da altri soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni;

l'articolo 3 del decreto oggetto di conversione reca il medesimo obbligo, ma per i lavoratori, ivi compresi i soggetti in formazione o volontari, operanti nel settore privato;

considerato che:

la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale (il cosiddetto QR code), utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, nonché di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione;

l'applicazione consente, agli operatori incaricati, la verifica della validità delle Certificazioni verdi COVID-19 e degli "EU Digital COVID Certificate" attraverso la lettura del codice a barre bidimensionale -QR code;

il momento del controllo del Green Pass da parte degli operatori incaricati potrebbe però generare, sia nell'ambito pubblico che privato, assembramenti e rallentamenti del flusso di ingresso del personale;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere la lettura automatica del QR code del certificato verde Covid-19 al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, con l'utilizzo di dispositivi tecnologici, senza il

necessario intervento di un operatore incaricato a farlo.

G1.4

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2394, di conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*,

al fine di consentire una migliore valutazione della situazione pandemica,

impegna il Governo:

- a rendere agevolmente consultabili i dati di contagi, ricoveri e decessi per Covid-19, suddivisi per classi di età e stato vaccinale, introducendo una categoria a sé per coloro che sono stati vaccinati nei quattordici o quindici giorni precedenti, senza includerli né tra i vaccinati, né tra i non vaccinati;

- a rendere consultabili il più rapidamente possibile i dati sulla mortalità generale, suddivisi per classi di età.

G1.5

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2394, di conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*,

premesso che:

il presente decreto-legge reca disposizioni volte a fronteggiare l'emergenza da COVID-19 adeguando il quadro delle vigenti misure di contenimento ed estendendo l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 all'accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati;

l'attuale più restrittivo regime previsto per la capienza degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, appare in contrasto con i livelli raggiunti dalla campagna vaccinale, con l'attuale situazione epidemiologica e con l'estensione dell'utilizzo dell'obbligo di certificazione verde COVID-19, che dal 15 ottobre è stato esteso a tutti lavoratori del settore pubblico e del settore privato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, anche sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, ai fini del riempimento degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, nel caso in cui per l'accesso al mezzo di trasporto sia richiesta la preventiva prenotazione anche per la scelta del posto a bordo, che le persone conviventi, nonché i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili non siano conteggiati ai fini del limite di riempimento dell'80 per cento attualmente previsto.

1.0.1

[Rauti](#), [Zaffini](#), [La Russa](#), [Malan](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«**Art.1-bis.**

*(Disposizioni specifiche in materia di test antigenici rapidi e di impiego di certificazioni verdi COVID-19 e da parte dei Vigili del Fuoco)*

1. Al fine di assicurare la piena funzionalità dei servizi di sicurezza e soccorso pubblico espletati dai Vigili del Fuoco e per assicurare una ordinata attuazione delle disposizioni del presente decreto, il Ministero dell'Interno adotta tempestivamente e comunque entro un congruo termine, idoneo a garantire la piena operatività del comparto dei Vigili del Fuoco, uno o più protocolli necessari ad assicurare un potenziamento dei servizi di somministrazione di test antigenici rapidi, prevedendone la gratuità e disponendo altresì l'estensione della validità della certificazione verde COVID-19, rilasciata sulla base del test antigenico rapido di cui all'articolo 9, comma 2 lettera c) del decreto legge n. 52 del 2009, da quarantotto a settantadue ore.

2. La validità della certificazione per il personale di cui al comma 1 è in ogni caso garantita per l'intera giornata lavorativa nella quale è effettuato l'accesso ai luoghi di lavoro.».

2.1

[Paragone](#), [Giarrusso](#), [Martelli](#)

Precluso

*Sopprimere l'articolo.*

2.2

[Fedeli](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-sexies», comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche al fine di dare idonea informativa riguardo le modalità organizzative adottate.».*

2.3

[Grimani](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-sexies», al comma 5 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «I datori di lavoro danno idonea informativa ai lavoratori e alle rispettive rappresentanze circa la predisposizione delle nuove modalità organizzative adottate. I soggetti esenti dall'obbligo vaccinale possono accedere ai luoghi di lavoro presentando idonea certificazione che non indica le motivazioni dell'esenzione.»*

2.4

[Fedeli](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-sexies», dopo il comma 7, inserire il seguente:*

*«7-bis. Il rilascio della certificazione medica di cui al comma 3 dell'articolo 9-quinquies avviene assicurando la protezione dei dati personali in essa contenuti, compresa la motivazione clinica della esenzione.».*

2.5

[Collina](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-sexies», comma 8, sostituire le parole: «non si applicano» con le seguenti: «si applicano anche».*

2.6

[Fedeli](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-sexies», comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano altresì ai soggetti vaccinati con vaccini, somministrati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere, non riconosciuti come equivalenti a*



quelli effettuati nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.».

2.0.1

[Pergreffi](#), [Augussoni](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

*(Disposizioni urgenti per l'accesso ai veicoli turistici)*

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'accesso a bordo degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'articolo 9-*quater*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e la capienza consentita è pari a quella massima di riempimento».

2.0.2

[Margiotta](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

*(Disposizioni urgenti per l'accesso ai veicoli turistici)*

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'accesso a bordo degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'articolo 9-*quater*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e la capienza consentita è pari a quella massima di riempimento».

2.0.3

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 2-bis

*(Disposizioni urgenti per l'accesso ai veicoli turistici)*

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'accesso a bordo degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'articolo 9-*quater*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e la capienza consentita è pari a quella massima di riempimento».

3.1

[Granato](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

Precluso

*Sopprimere l'articolo.*

3.2

[Paragone](#), [Giarrusso](#), [Martelli](#)

Precluso

*Sopprimere l'articolo.*

3.3

[Granato](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

Precluso

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«**Art. 3.**

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-*sexies*, come introdotto dall'articolo 2, è inserito il seguente:

**"Art. 9-septies**

*(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato).*

1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-*ter*, 9-*ter.1* e 9-*ter.2* del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-*bis* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. Lo Stato, nel rispetto degli articoli 2, 3, comma 2, e 4, comma 1, assicura la gratuità dei test di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 200 milioni di euro mediante corrispondente riduzione Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 600 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."».

3.4

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9 septies», dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Nelle more della circolare del Ministero della Salute di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, per i lavoratori impiegati nel settore dei trasporti e della logistica è previsto il provvisorio riconoscimento della certificazione rilasciata dalle competenti autorità dei paesi d'origine.».

3.5

[Laus](#), [Collina](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 2, dopo la parola: «formazione» inserire le seguenti: «, anche in qualità di discenti,».*

3.6

[Fedeli](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute per i quali è prevista la possibilità di esecuzione gratuita di *test* antigenici rapidi ai sensi dell'articolo 34, comma 9-*quater*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, introdotto dal comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto.».

3.7

[Angrisani](#), [Granato](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», al comma 3, dopo le parole: «non si applicano», inserire le seguenti: «a collaboratori domestici, colf e badanti e».*

3.8

[Angrisani](#), [Granato](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», al comma 3, dopo le parole: «non si applicano», inserire le seguenti: «ai commercianti ambulanti e».*

3.9

[Fedeli](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il rilascio della certificazione medica, per i soggetti di cui al presente comma, avviene assicurando la protezione dei dati personali in essa contenuti, compresa la motivazione clinica della esenzione».*»

3.10

[Fedeli](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applica altresì ai soggetti vaccinati con vaccini, somministrati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere, non riconosciuti come equivalenti a quelli effettuati nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.»*

3.11

[Granato](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle imprese con meno di venti dipendenti.».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 7.*

3.12

[Angrisani](#), [Granato](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle imprese con meno di quindici dipendenti.».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 7.*

3.13

[Angrisani](#), [Granato](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle imprese con meno di dieci dipendenti.».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 7.*

3.14

[Granato](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle imprese con meno di cinque dipendenti.».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 7.*

3.15

[Vitali](#), [Pagano](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 è effettuata dai rispettivi datori di lavoro.».

3.16

[Margiotta](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 è effettuata dai rispettivi datori di lavoro.».

3.17

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 è effettuata dai rispettivi datori di lavoro.».

3.18

[Granato](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Ai datori di lavoro che si occupino del pagamento delle spese del personale dipendente per l'effettuazione dei test di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) ai fini dell'ottenimento della certificazione verde è riconosciuto, per l'anno 2021, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese effettuate, fino ad un massimo di 5.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2021»;

b) *dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 100 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

3.19

[Mallegni](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 non è effettuata, salvo i casi in cui tali lavoratori debbono fare accesso in locali di pertinenza dei datori di lavoro di cui al primo e secondo periodo.»*

3.20

[Fedeli, Nannicini](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 è in capo all'utilizzatore; è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni.»*

3.21

[Grimani, Parente](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, è in capo all'utilizzatore. È onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni.»

3.22

[Parente, Grimani](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Per il datore di lavoro domestico è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta del lavoratore, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.»

3.23

[Toninelli, Romano, Guidolin, Matrisciano, Coltorti, Catalfo, Castellone, Mantovani, Pesco, Vanin, Trentacoste, Perilli, Maiorino](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. I datori di lavoro di cui al comma 1 definiscono le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo che tali controlli siano effettuati da remoto attraverso le modalità automatizzate, di cui all'articolo 13, comma 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. I controlli effettuati da remoto verificano quotidianamente la validità della certificazione verde COVID-19 esclusivamente all'orario di inizio del turno di lavoro.»

*b) dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. La scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle conseguenze di cui ai commi 6 e 8. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro. Tale giornata non viene altresì computata nei giorni di assenza ingiustificata di cui al comma 7.»

3.24

[Fedeli](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9 septies», comma 5, dopo le parole: «anche a campione,» inserire le seguenti: «purché a rotazione,».*

3.25

[Fedeli](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «I datori di lavoro di cui al comma 4, informano preventivamente i lavoratori sulle modalità mediante le quali sono effettuate le verifiche di cui al comma 4 e sugli effetti e le sanzioni in caso di mancato possesso della certificazione verde Covid-19 di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo.»*

3.26

[Mallegni, Vitali](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Il datore di lavoro, previa attuazione delle misure di sicurezza volte a proteggere i dati personali dei lavoratori e nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, può registrare la sola data di scadenza della certificazione verde COVID-19. Il lavoratore ha l'obbligo di comunicare al datore di lavoro l'eventuale revoca della certificazione verde COVID-19 prima della data di scadenza. Il datore di lavoro non è responsabile per l'accesso ai luoghi di lavoro da parte di lavoratori che non abbiano comunicato l'avvenuta revoca della certificazione verde COVID-19. Resta ferma la facoltà per il datore di lavoro di attuare verifiche del possesso da parte del lavoratore della certificazione verde COVID-19.»

3.27

[Rossomando](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Il datore di lavoro, previa attuazione delle misure di sicurezza volte a proteggere i dati personali dei lavoratori e nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, può registrare la sola data di scadenza della certificazione verde COVID-19. Il lavoratore ha l'obbligo di comunicare al datore di lavoro l'eventuale revoca della certificazione verde COVID-19 prima della data di scadenza. Il datore di lavoro non è responsabile per l'accesso ai luoghi di lavoro da parte di lavoratori che non abbiano comunicato l'avvenuta revoca della certificazione verde COVID-19. Restano ferme le verifiche del possesso da parte del lavoratore della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 5.»

3.29

[Malan, La Russa, Zaffini](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Il datore di lavoro, previa attuazione delle misure di sicurezza volte a proteggere i dati personali dei lavoratori e nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, può registrare la sola data di scadenza della certificazione verde COVID-19. Il lavoratore ha l'obbligo di comunicare al datore di

lavoro l'eventuale revoca della certificazione verde COVID-19 prima della data di scadenza. Il datore di lavoro non è responsabile per l'accesso ai luoghi di lavoro da parte di lavoratori che non abbiano comunicato l'avvenuta revoca della certificazione verde COVID-19. Resta ferma la facoltà per il datore di lavoro di attuare verifiche del possesso da parte del lavoratore della certificazione verde COVID-19.».

3.28

[Grimani](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. In alternativa a quanto previsto al comma 5, è data facoltà ai datori di lavoro di registrare, in apposito archivio e gestito da un soggetto preventivamente individuato, le date di scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 dei propri lavoratori. In tal caso, gli obblighi di verifica di cui ai commi 4 e 5 si intendono assolti, nei confronti dei lavoratori medesimi, fino al predetto termine di scadenza.»

3.30

[Grimani](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. In alternativa a quanto previsto al comma 5, è data facoltà ai datori di lavoro di conservare, in un apposito archivio gestito da un soggetto individuato preventivamente, copia delle certificazioni verdi dei propri dipendenti.».

3.31

[Vitali, Pagano](#)

Precluso

*Al comma 1 capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Il lavoratore, su richiesta del datore di lavoro, può comunicare ed esibire il termine di durata della validità della certificazione verde Covid-19. In tal caso, gli obblighi di verifica di cui ai commi 4 e 5 si intendono assolti, nei confronti del lavoratore medesimo, fino al predetto termine.».

3.32

[Margiotta](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Il lavoratore, su richiesta del datore di lavoro, può comunicare ed esibire il termine di durata della validità della certificazione verde COVID-19. In tal caso, gli obblighi di verifica di cui ai commi 4 e 5 si intendono assolti, nei confronti del lavoratore medesimo, fino al predetto termine.».

3.33

[Malan, La Russa, Zaffini](#)

Precluso

*Al comma 1 capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. Il lavoratore, su richiesta del datore di lavoro, può comunicare ed esibire il termine di durata della validità della certificazione verde Covid-19. In tal caso, gli obblighi di verifica di cui ai commi 4 e 5 si intendono assolti, nei confronti del lavoratore medesimo, fino al predetto termine.».

3.34

[Vitali, Pagano](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. Nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89 comma 1 lettera a) del decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, il committente corrisponde all'appaltatore i maggiori costi riconducibili all'organizzazione e all'attuazione delle verifiche di cui al comma 4, quali, a mero titolo esemplificativo, quelli derivanti dall'attività svolta dai soggetti incaricati di cui al comma 5.».

3.35

[Margiotta](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, il committente corrisponde all'appaltatore i maggiori costi riconducibili all'organizzazione e all'attuazione delle verifiche di cui al comma 4, quali quelli derivanti dall'attività svolta dai soggetti incaricati di cui al comma 5.».

3.36

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

*Al comma 1 capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. Nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, il committente corrisponde all'appaltatore i maggiori costi riconducibili all'organizzazione e all'attuazione delle verifiche di cui al comma 4, quali, a mero titolo esemplificativo, quelli derivanti dall'attività svolta dai soggetti incaricati di cui al comma 5.».

3.37

[Grimani](#)

Precluso

*Al comma 1 capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. Nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il committente corrisponde all'appaltatore i maggiori costi riconducibili all'organizzazione e all'attuazione delle verifiche di cui al comma 4.».

3.38

[Vitali](#), [Pagano](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Dopo il secondo giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabile o rinnovabile anche più volte, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.»

3.39

[Margiotta](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Dopo il secondo giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabile o rinnovabile anche più volte, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.»

3.40

[Grimani](#)



Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Dopo il secondo giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabile o rinnovabile anche più volte, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.»

3.41

[Laus, Collina](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il datore di lavoro con meno di quindici dipendenti, sin dal primo giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, prorogabili fino alla data di effettivo rientro del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021».

3.42

[Malan, La Russa, Zaffini](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, rinnovabile una sola volta, e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2021. Nel caso in cui il lavoratore sospeso si sia impegnato per iscritto a conseguire la certificazione entro una data precisa ovvero si trovi nel periodo intercorrente tra la somministrazione del vaccino e la decorrenza di validità del certificato stesso la sospensione non può superare la data in cui il lavoratore consegue il certificato stesso.».

3.43

[Vitali, Pagano](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, rinnovabile una sola volta, e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2021».

3.44

[Laus](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 7, sopprimere le parole: «Per le imprese con meno di quindici dipendenti,».*

3.45

[Grimani](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 7, sostituire le parole: «il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021» con le seguenti: «il datore di lavoro può sostituire il lavoratore assente per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili, e non oltre il termine del 31*

dicembre 2021».

3.46

[Fedeli](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9 septies», comma 7, dopo le parole: «per la sostituzione» inserire le seguenti: «, garantendo parità di costi sotto i profili contributivo e previdenziale per il contratto di lavoro a tempo determinato per la sostituzione,».*

3.47

[Grimani](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 7, sopprimere le parole: «comunque per un periodo non superiore a dieci giorni».*

3.48

[Vitali, Pagano](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», al comma 7, sostituire le parole da: «comunque» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «per un periodo non superiore a trenta giorni, rinnovabili per tre volte, e comunque non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021, con applicazione, per la sostituzione temporanea dei lavoratori che non siano muniti di certificato verde, del regime normativo e contributivo applicato allo svolgimento delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».*

3.49

[Rossomando](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 7, sostituire le parole: «rinnovabili per una sola volta, e non oltre il» con le seguenti: «lavorativi, rinnovabili fino al».*

3.50

[Mallegni](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», al comma 7, sostituire le parole: «rinnovabili per una sola volta, e non oltre il» con le seguenti: «lavorativi, rinnovabili fino al».*

3.51

[Fedeli](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9 septies», comma 7, sopprimere le parole: «per una sola volta, e».*

3.52

[Fedeli](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.»*

3.53

[Fedeli](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 7, inserire il seguente:*

*«7-bis. In caso di assunzione per la sostituzione di un lavoratore sospeso per i motivi di cui al*

comma 7, con contratto di lavoro a tempo determinato, la durata del contratto di lavoro può essere aumentata fino a tredici giorni.»

3.54

[Vitali](#), [Pagano](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 7 inserire il seguente:*

«7-bis. Al contratto a tempo determinato stipulato ai sensi del comma 7 non trovano applicazione i limiti di cui agli articoli 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Non trova altresì applicazione il contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92. All'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 5 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.»

3.55

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 7 inserire il seguente:*

«7-bis. Al contratto a tempo determinato stipulato ai sensi del comma 7 non trovano applicazione i limiti di cui agli articoli 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Non trova altresì applicazione il contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92.»

3.56

[Granato](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sopprimere i commi 8, 9 e 10.*

3.57

[Romano](#), [Guidolin](#), [Matrisciano](#), [Coltorti](#), [Catalfo](#), [Castellone](#), [Toninelli](#), [Mantovani](#), [Pescò](#), [Dell'Olio](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Perilli](#), [Maiorino](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. La scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle conseguenze di cui ai commi 6 e 8. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro. Tale giornata non viene altresì computata nei giorni di assenza ingiustificata di cui al comma 7.»

3.58

[Mallegni](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «termine previsto, nonché» aggiungere le seguenti: «, con esclusivo riferimento ai lavoratori,».*

3.59

[Angrisani](#), [Granato](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 9, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Per le*

violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 60 a 100.».

3.60

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Romeo](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Le sanzioni di cui ai commi 8, 9 e 10 non si applicano nel caso in cui l'attività lavorativa venga svolta esclusivamente in luogo aperto, ovvero in forma individuale in luogo chiuso con divieto di accesso al pubblico.».

3.61

[Grimani](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sopprimere il comma 10.*

3.62

[Fedeli](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 10, sostituire il secondo periodo con il seguente:*

«L'Ispettorato territoriale del lavoro trasmette al Prefetto gli atti relativi alle violazioni di cui al comma 9, previa comunicazione dei datori di lavoro incaricati dell'effettuazione dei controlli.».

3.63

[Vitali](#), [Pagano](#)

Precluso

*Al comma 1 capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 10 aggiungere il seguente:*

«10-bis. Il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti; la disposizione si applica anche ai lavori pubblici.».

3.64

[Margiotta](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. Il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti; la disposizione si applica anche ai lavori pubblici.».

3.65

[Grimani](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 10 aggiungere il seguente:*

«10-bis. Il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti; la disposizione si applica anche ai lavori pubblici.».

3.66

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

*Al comma 1 capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 10 aggiungere il seguente:*

«10-bis. Il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti; la disposizione si applica anche ai lavori pubblici.».

G3.1

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2394, di conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*,

premessò che:

il decreto-legge in conversione reca disposizioni per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, e reca misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei medesimi luoghi di lavoro;

il decreto-legge, in particolare, prevede l'estensione dell'obbligo di certificazione verde COVID-19 nei luoghi di lavoro, al fine di garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus SARS-CoV-2;

l'articolo 3, in dettaglio, prevede che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione del virus SARS-CoV-2, ai lavoratori del settore privato sia fatto obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 per accedere ai luoghi di lavoro;

considerato che:

l'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevede che per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, nonché per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, il periodo di assenza dal servizio sia equiparato al ricovero ospedaliero e che, a decorrere dal 17 marzo 2020, i periodi di assenza dal servizio non siano computabili ai fini del periodo di comporta;

i lavoratori fragili di cui al citato articolo 26, comma 2, che non possono svolgere la prestazione lavorativa in presenza o in modalità agile, sono pertanto collocati in malattia e percepiscono la relativa indennità, erogata dall'INPS ma soggetta a limiti temporali;

a causa del perdurare dello stato di emergenza, ormai prossimo ai 24 mesi, molti lavoratori fragili che sono stati impossibilitati a svolgere la propria attività lavorativa si vedono privati della retribuzione e dell'indennità di malattia;

il tema si pone altresì per quei lavoratori che, rientranti o meno nella categoria dei lavoratori fragili di cui al citato articolo 26, comma 2, sono stati dichiarati temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che sono quindi anch'essi collocati in malattia;

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza al fine di disporre, nel primo provvedimento utile, che i lavoratori fragili, di cui al citato articolo 26, comma 2, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nonché i lavoratori dichiarati temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, conservino il diritto a percepire

l'indennità di malattia per tutto il periodo di assenza dal servizio dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dalla data del 18 marzo 2020 e sino alla data di cessazione dello stato di emergenza.

G3.2

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2394, di conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*,

premessi che:

il Governo, in sede di esame, ha previsto la trasfusione nel provvedimento in oggetto del decreto legge 8 ottobre 2021, n.139 che modifica, fra le altre cose, la disciplina relativa allo svolgimento di eventi pubblici e la capienza prevista per alcuni luoghi aperti al pubblico;

la pandemia ha imposto severe limitazioni dell'attività fieristica, che da marzo 2020 è stata sostanzialmente limitata, salvo pochissime eccezioni, ad eventi virtuali, che hanno ridotto pesantemente il fatturato dell'intero settore, con il rischio di una sua permanente compromissione;

considerato che:

l'Italia è la quarta nazione al mondo (dopo Cina, USA e Germania) per vastità e articolazione del sistema fieristico, il quale è un canale fondamentale per l'internazionalizzazione del sistema economico del nostro Paese, il decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, ha previsto in via generale sostegni per vari settori e filiere economici, tra i quali quelli del turismo;

l'articolo 38 del decreto-legge 41/2021:

- al comma 1, rfinanzia di 150 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo per la promozione integrata sui mercati esteri (istituito dal D.L. n. 18/2020) per la concessione di contributi a fondo perduto - commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili - a favore degli enti fieristici italiani per il supporto ai processi di internazionalizzazione degli stessi enti;

- al comma 3, istituisce, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio e dal ridimensionamento, a causa della pandemia da Covid-19, di fiere e congressi;

- al comma 4, demanda le modalità di riparto del Fondo ad un decreto del Ministro del turismo, tenendo conto dell'impatto economico negativo nel settore conseguente alle restrizioni determinate dalla pandemia;

- al comma 5, specifica che l'indennità di sostegno disciplinata dal comma 3 è incompatibile con i contributi a fondo perduto di cui al comma 1;

occorre chiarire che, nell'ambito della norma di cui all'articolo 38, non vi sia incompatibilità tra quanto disposto dal comma 1 e dal comma 3, perseguendo, gli stessi, finalità del tutto diverse;

il decreto-legge n. 18/2020 (art. 72) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, finalizzato:

- alla realizzazione, anche attraverso ICE, di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19;

- al potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal MAECI e da ICE;

- al cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche mediante la stipula di apposite convenzioni;
- all'erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi alle imprese che operano sui mercati esteri a valere sul Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 251/1981 (cd. Fondo Legge n. 394/1981);
- alla stipula da parte del MAECI, fino al 31 dicembre 2021, di convenzioni con enti pubblici e privati per l'acquisizione di servizi di consulenza specialistica in materia di internazionalizzazione del Sistema Paese (articolo 48 del D.L. n. 34/2020).

Il fondo è stato istituito con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020 e rifinanziato per le relative finalità di 250 milioni di euro dal D.L. n. 34 del 2020 (art. 48). Per la specifica finalità inerente la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese esportatrici che ottengono finanziamenti agevolati a valere sul Fondo 394/1981, esso è stato poi rifinanziato di:

- 63 milioni di euro per il 2020 dal D.L. n. 104/2020, articolo 91, comma 3. Il successivo D.L. n. 137/2020 ha previsto che, a valere su tale stanziamento e nel rispetto delle disposizioni dell'UE in materia di aiuti di Stato, possano essere concessi, per il tramite di Simest SpA, a favore degli enti fieristici italiani, per il supporto ai processi di internazionalizzazione degli stessi enti, contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo, secondo termini, modalità e condizioni stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni amministratore del Fondo;
- 200 milioni di euro per il 2020 dal D.L. n. 137/2020 (art. 6, c.2) e di ulteriori 100 milioni di euro dal D.L. n. 157/2020 (poi decaduto, ma il rifinanziamento è stato trasposto nell'art. 6-bis, comma 14, del D.L. n. 137/2020, in sede di conversione in L. n. 176/2020);
- 610 milioni di euro per il 2021 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, c. 145, e art. 1, c. 1142, lett. b), della L. n. 178/2020).

quanto agli indennizzi al sistema fieristico colpito dalla pandemia, si rammenta che l'art. 183, c. 2, del D.L. n. 34/2020, modificato dall'art. 80 del D.L. n. 104 del 2020, ha istituito il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, e del sistema fieristico per gli eventi annullati causa Covid-19;

la dotazione iniziale del Fondo - come rifinanziata da successivi interventi - è di 631,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 191 milioni di euro per il 2021. Dell'importo autorizzato per l'anno 2020:

- una quota, pari a 20 milioni di euro, è stata destinata agli operatori che hanno subito un calo di fatturato per la cancellazione, l'annullamento o il rinvio, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, di almeno un evento fieristico o congressuale in Italia o all'estero in calendario nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 settembre 2020;
- un'ulteriore quota, pari a 350 milioni di euro, è stata destinata *ex lege* al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi (art. 6-bis, c. 3, del D.L. n. 137/2020).

l'articolo 36 del D.L. n. 41/2021, nell'incrementare il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, di ulteriori 120 milioni di euro, ha escluso le fiere e i congressi dai possibili destinatari delle risorse dello stesso Fondo. Contestualmente, l'articolo 38, comma 3, del D.L. n. 41/2021, come detto, ha istituito il fondo destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio e dal ridimensionamento, a causa della pandemia da Covid-19, di fiere e congressi, successivamente incrementato di 50 milioni di euro dal D.L. n. 73/2021 (portando lo stanziamento complessivo del fondo a 150 milioni di euro per l'anno 2021), al fine di provvedere, nel limite di spesa autorizzato, al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, delle fiere nonché al ristoro dei soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota superiore al 51% dei ricavi derivante da attività riguardanti fiere e congressi;

impegna il Governo:

ad operare in materia di eventi fieristici e congressuali con gli appositi strumenti, per applicare l'articolo 38 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, nel senso che l'incompatibilità tra le misure erogate a valere sul Fondo per la promozione integrata sui mercati esteri e i contributi erogati dal Ministero del Turismo, sussiste solo nel caso in cui quest'ultimo ristora i medesimi costi fissi indennizzati da Simest Spa, fermo restando i limiti legati al rispetto della disciplina euro unitaria in tema di aiuti di stato ed, in particolare, nel caso di specie, quanto stabilito con Decisione C(2021) 5616 final del 30 agosto 2021.

G3.3

[De Bonis](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2394, di conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*,

premessi che:

- in data 20/12/2020, con Raccomandazione nr. 2243/2020, la Commissione Europea Trasporti, in un'ottica di garantire la libera circolazione delle merci, che rappresenta uno dei tre pilastri fondanti del Trattato di Maastricht dello 07/02/1992, tuttora vigente, nonché di assicurare gli approvvigionamenti in piena emergenza Covid-19, imponeva agli Stati Membri, l'esonero da tamponi e vaccinazioni per gli autisti di mezzi pesanti e gli autotrasportatori (padroncini);

- venivano pertanto predisposti i c.d. "*green lanes*", "*corsie verdi*";

- ad oggi l'Italia, non solo disattende la fonte comunitaria, gerarchicamente superiore, bensì in data 14/10/2021, con Circolare ministeriale nr. 37420, il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili ha esonerato, alla vigilia del 15 ottobre, gli autisti esteri da tampone e certificazione verde, imponendola esclusivamente ad autisti ed autotrasportatori nazionali;

- è in atto una vera e propria discriminazione nei confronti della categoria, in particolare modo nei confronti degli autisti e degli autotrasportatori del Mezzogiorno, i quali garantiscono 24 ore su 24, percorrendo 20 ore di traghetto dalla Sicilia, l'approvvigionamento dei deperibili, corrispondenti a 12,5 miliardi di Pil nazionale annuo;

- occorre aprire un tavolo di trattativa con Assarmatori, dato che taluni armatori non richiedono sullo Stretto di Messina nulla, in rispetto della normativa comunitaria;

- la Lega Autisti Autotrasportatori Indipendenti Siciliani, L.A.A.I.S., è dovuta intervenire presso la Prefettura di Salerno, l'ASL di Salerno e la Società TRANSITALIA di Mercato San Severino, per le discriminazioni attuate nei confronti di alcuni autisti nazionali, obbligati ad autosospendersi dal lavoro;

la stessa Cancelliera uscente, Angela Merkel, avanti le vicende polacche, ha apertamente dichiarato che la fonte giuridica comunitaria è gerarchicamente superiore rispetto a quella nazionale e non può essere disattesa, ragione per cui l'Italia è già in procedura di infrazione,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure urgenti al fine di apportare deroghe funzionali alla categoria degli autisti e degli autotrasportatori italiani, tenuto conto dell'effettiva carenza di 100.000 unità, dato in aumento e che impatterà sull'intero tessuto economico;

a convocare urgentemente un tavolo tecnico, ascoltando le istanze della Lega Autisti Autotrasportatori Indipendenti Siciliani, L.A.A.I.S., in un'ottica di reciproca collaborazione, ritenendo che il Mezzogiorno sia stato fortemente penalizzato.

3.0.1

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Pesco](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Castaldi](#),



[Maiorino](#)

Precluso

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Modifiche all'articolo 9-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito universitario)*

1. Al comma 3, dell'articolo 9-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis non si applicano, altresì, in ambito universitario, ai soggetti in possesso di certificazione medica attestante l'effettuazione di un test sierologico che accerti la presenza di anticorpi in quantità uguale o superiore al valore stabilito, insieme alla durata temporale dell'esenzione, con circolare del Ministero della salute."»

3.0.2

[Granato](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e formazione professionale)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 9-quinquies e 9-sexies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come introdotte dagli articoli 1 e 3, non si applicano a chiunque svolga, nell'anno scolastico in corso, i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e i percorsi per la formazione professionale.»

3.0.3

[Rivolta](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 per gli operatori volontari del servizio civile universale)*

1. Agli operatori del servizio civile universale che prestano il proprio servizio presso enti pubblici e privati accreditati ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9-quinquies, comma 6, e all'articolo 9-septies, comma 6, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come introdotti dal presente decreto.»

3.0.4

[Fedeli](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato per finalità di semplificazione e razionalizzazione dei controlli)*

1. All'articolo 9-octies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e di semplificazione e razionalizzazione dei controlli"

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Al fine di semplificare e razionalizzare le

verifiche di cui all'articolo 9-*septies*, i lavoratori possono consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro."».

### 3.0.5

[Toninelli](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Pesco](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#)

Precluso

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Trattamento dei dati in relazione ai controlli delle certificazioni verdi COVID-19)*

1. Per le finalità di cui al presente decreto, i soggetti tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli da 1 a 3 eseguono i controlli delle certificazioni verdi COVID-19 attraverso le modalità automatizzate, da remoto, di cui all'articolo 13, comma 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021, che consentono la sola visibilità delle informazioni necessarie per garantire specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro. Per le medesime finalità, i medesimi soggetti sono autorizzati alla raccolta e alla conservazione dei dati strettamente necessari per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3.»

### 3.0.6

[Garavini](#), [Parente](#), [Grimani](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Esenzione per i lavoratori e le lavoratrici che hanno effettuato il vaccino in paesi i cui vaccini non sono ritenuti equivalenti)*

1. I lavoratori che hanno completato il ciclo vaccinale secondo la rispettiva normativa di riferimento nel Paese estero di residenza, ed i cui vaccini non sono ritenuti equivalenti, sono equiparati, ai fini del presente decreto e sino all'approvazione della relativa circolare da parte del Ministero della Salute, ai lavoratori esenti di cui all'articolo 9-*quinquies*, comma 2, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52.».

### 3.0.7

[De Bonis](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Esenzione della certificazione verde COVID-19 per i lavoratori all'aperto)*

1. Le disposizioni sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 di cui alla presente legge non si applicano alle seguenti categorie di lavoratori all'aperto:

- a) Agricoltori
- b) Forestali
- c) Addetti alla manutenzione aree verdi
- d) Lavoratori in cave e miniere a cielo aperto
- e) Lavoratori nell'edilizia (cantieri a cielo aperto)
- f) Addetti alla manutenzione stradale
- g) Addetti automezzi movimentazione terra

- h) Addetti linee ferroviarie
- i) Addetti linee elettriche ed idrauliche esterne
- l) Lavoratori della pesca
- m) Addetti di stabilimenti balneari
- n) Addetti a piattaforme marine
- o) Addetti ad attività subacquee
- p) Addetti a mansioni all'aperto relative a sport invernali
- q) Istruttore di sport all'aperto
- r) Addetti alla sicurezza con attività prevalente all'aperto (pattugliamento, gestione del traffico etc.)
- s) Addetti alla guida di veicoli (mezzi pubblici, autocarri, autotrasporti, etc.)
- t) Addetti alla distribuzione carburanti
- u) Operatori ecologici
- v) Portalettere
- z) Addetti a operazioni carico e scarico all'aperto ed ai venditori ambulanti.».

### 3.0.8

[Faraone](#), [Grimani](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Misure urgenti in materia di personale sanitario)*

1. All'articolo 13, comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, primo periodo, le parole: "purché impegnate nell'emergenza da COVID-19" sono soppresse.»

### 3.0.9

[Mantovani](#), [Catalfo](#), [Pirro](#), [Matrisciano](#), [Pescò](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Castaldi](#), [Perilli](#), [Maiorino](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3-bis

*(Tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)*

1. Le disposizioni dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

2. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al comma 1 sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 1.560 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 3.0.10

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Modificazioni all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)*

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: "Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati" sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati riconosciuti temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i quali siano esenti dalla campagna vaccinale COVID-19 sulla base di idonea certificazione medica o che, a seguito di profilassi vaccinale COVID-19, siano in possesso di un test sierologico che attesti una quantità ridotta di anticorpi e quindi una risposta immunitaria debole, ovvero ancora che presentino una condizione di rischio derivante da patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, nonché per quelli";

b) al comma 2-bis le parole: "fino al 31 ottobre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19".

2. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentito il Comitato tecnico-scientifico, vengono definite le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dal presente articolo, si applicano anche per il periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4. All'articolo 1, comma 481, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19".

5. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

6. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

3.0.11

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Modificazioni all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)*

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente: "2-*ter*. I lavoratori di cui al comma 2, nonché i lavoratori dipendenti pubblici e privati riconosciuti temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'articolo 83, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, conservano il diritto a percepire l'indennità di malattia per tutto il periodo di assenza dal servizio dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino alla data di cessazione dello stato di emergenza."

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per il periodo compreso tra il 18 marzo 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

3.0.12

[Vitali, Pagano](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

*(Disposizioni urgenti in materia di obbligo vaccinale dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)*

1. All'articolo 4-*bis* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come inserito dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, al comma 3 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Fino all'entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per la finalità di cui al primo periodo del presente comma il lavoratore, su richiesta del datore di lavoro o del responsabile della struttura, è tenuto a esibire la certificazione verde Covid-19 da cui risulti l'avvenuto completamento del ciclo vaccinale e il relativo termine di validità. In tal caso, l'obbligo di verifica da parte del datore di lavoro o del responsabile della struttura si intende assolto, nei confronti del lavoratore medesimo, fino al predetto termine."».

3.0.13

[Margiotta](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

*(Disposizioni urgenti in materia di obbligo vaccinale dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)*

1. All'articolo 4-*bis* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, al comma 3 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Fino all'entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per la finalità di cui al primo periodo del presente comma, il lavoratore, su richiesta del datore di lavoro o del responsabile della struttura, è tenuto a esibire la certificazione verde Covid-19 da cui risulti l'avvenuto completamento

del ciclo vaccinale e il relativo termine di validità. In tal caso, l'obbligo di verifica da parte del datore di lavoro o del responsabile della struttura si intende assolto, nei confronti del lavoratore medesimo, fino al predetto termine."».

3.0.14

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Disposizioni urgenti in materia di obbligo vaccinale dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)*

1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come inserito dall'articolo 2-bis del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, al comma 3 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Fino all'entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per la finalità di cui al primo periodo del presente comma il lavoratore, su richiesta del datore di lavoro o del responsabile della struttura, è tenuto a esibire la certificazione verde Covid-19 da cui risulti l'avvenuto completamento del ciclo vaccinale e il relativo termine di validità. In tal caso, l'obbligo di verifica da parte del datore di lavoro o del responsabile della struttura si intende assolto, nei confronti del lavoratore medesimo, fino al predetto termine."».

3.0.15

[Grimani](#), [Faraone](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Disposizioni urgenti in materia di obbligo vaccinale dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)*

1. All'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino all'entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per la finalità di cui al primo periodo del presente comma, il lavoratore, su richiesta del datore di lavoro o del responsabile della struttura, è tenuto a esibire la certificazione verde Covid-19 da cui risulti l'avvenuto completamento del ciclo vaccinale e il relativo termine di validità. In tal caso, l'obbligo di verifica da parte del datore di lavoro o del responsabile della struttura si intende assolto, nei confronti del lavoratore medesimo, fino al predetto termine."».

3.0.16

[Vitali](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Disposizioni urgenti in materia di obbligo vaccinale dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)*

1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come inserito dall'articolo 2-bis del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

"5-bis. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal quinto giorno successivo all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al

precedente comma 3."».

3.0.17

[Margiotta](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Disposizioni urgenti in materia di obbligo vaccinale dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)*

1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal quinto giorno successivo all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3."».

3.0.18

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«**Art. 3** -bis.

*(Disposizioni urgenti in materia di obbligo vaccinale dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)*

1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come inserito dall'articolo 2-bis del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma 5-bis:

"5-bis. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal quinto giorno successivo all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente comma 3."».

3.0.19

[Faraone](#), [Grimani](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Misure urgenti in materia di personale sanitario)*

1. Fino al termine dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, al di fuori dell'orario di servizio, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

4.1

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», primo periodo, sostituire le parole: «secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo di intesa di cui al comma 1.» con le seguenti: «in forma gratuita.».*

*Conseguentemente, al comma 2:*

a) *sostituire il capoverso «9-quater» con il seguente:*

«9-quater. Al fine di garantire fino al 31 dicembre 2021, nel limite di spesa autorizzato ai sensi

del presente comma, l'esecuzione gratuita dei test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-Cov-2, come previsto dall'articolo 5, comma 1-*bis* del decreto legge 23 luglio 2021, n.105 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n.126, è autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui al comma 1, che sono per il medesimo anno corrispondentemente aumentate.

b) *al capoverso «9-quinquies» sopprimere le parole da: «del prezzo» fino alla fine del comma.*

*Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera a) e 2, pari a 1.549.850.000 euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al comma 2, capoverso 9-*quater*;

b) quanto a 105,85 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

c) quanto a 1.434.000.000 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

4.2

[Ferrara](#), [Castellone](#), [Pirro](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Dell'Olio](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Perilli](#), [Maiorino](#), [Matrisciano](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «In caso di inosservanza della disposizione di cui al presente comma», con le seguenti: «In caso di inosservanza delle modalità di somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, previste nel protocollo d'intesa di cui al comma 1, o in caso di applicazione di prezzi superiori rispetto a quelli previsti dal medesimo protocollo»*

4.3

[Grimani](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-ter» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di inosservanza della disposizione di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000 e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze di continuità del servizio di assistenza sanitaria, può disporre la chiusura dell'attività per una durata non superiore a cinque giorni.»*

4.4

[Pirro](#), [Castellone](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Dell'Olio](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Perilli](#), [Maiorino](#), [Matrisciano](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera b), al capoverso «1-ter», aggiungere in fine il seguente periodo: «In caso di inosservanza delle modalità di somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, previste nel protocollo d'intesa di cui al comma 1, o in caso di applicazione di prezzi superiori rispetto a quelli previsti dal medesimo protocollo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000 e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze di continuità assistenziale, può disporre la chiusura dell'attività o della struttura per una*



durata non superiore a cinque giorni.»

4.5

[Pirro](#), [Castellone](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Perilli](#), [Maiorino](#), [Matrisciano](#)

Precluso

*Al comma 2, capoverso «9-quater», sostituire le parole: «dell'articolo 3, comma 3, del predetto decreto-legge n. 105 del 2021», con le seguenti: «dell'articolo 9-bis, comma 3, del decreto legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.».*

4.6

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#)

Precluso

*Al comma 2, capoverso «9-quater» sostituire le parole da: «, è autorizzata» fino alla fine del comma, con le seguenti: «nonché per i soggetti con reddito familiare complessivo inferiore a 18.000 euro, è autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui al comma 1. Il Ministro della salute, con propria circolare, stabilisce le modalità per la verifica, da parte delle farmacie e delle strutture sanitarie, del diritto all'esecuzione gratuita dei test antigenici sulla base delle condizioni di reddito, anche prevedendo l'utilizzo del sistema Tessera Sanitaria, aggiornato in seguito alla richiesta di esenzione da parte dell'interessato al sistema sanitario regionale.».*

*Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera a) e 2, pari a 886.676.270 euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al comma 2, capoverso 9-quater;

b) quanto a 105,85 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

c) quanto a 770.826.270 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

4.7

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#)

Precluso

*Al comma 2, capoverso «9-quater» sostituire le parole da: «, è autorizzata» fino alla fine del comma con le seguenti: «nonché per i soggetti impegnati in attività di pubblica sicurezza, anche a titolo di volontariato, è autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui al comma 1. Il Ministro della salute, con propria circolare, stabilisce le modalità per la verifica, da parte delle farmacie e delle strutture sanitarie, del diritto all'esecuzione gratuita dei test antigenici sulla base delle condizioni di reddito, anche prevedendo l'utilizzo del sistema Tessera Sanitaria, aggiornato in seguito alla richiesta di esenzione da parte dell'interessato al sistema sanitario regionale.».*

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «115,85 milioni di euro» con le seguenti: «164,45 milioni di euro», e le parole: «105,85 milioni di euro» con le seguenti: «154,45 milioni di euro».*

4.8

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza i costi dei tamponi antigenici rapidi necessari per l'ottenimento della certificazione verde COVID-19 sono totalmente a carico dello Stato. Il Governo adotta, entro 15 giorni, i necessari provvedimenti per il rimborso delle prestazioni rese. Ai maggiori oneri per il rimborso totale del costo dei tamponi si provvede mediante definanziamento di pari valore delle risorse stanziato per l'erogazione del Reddito di Cittadinanza.»

4.9

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. al comma 5 dell'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, la parola: "quarantotto" è sostituita dalla seguente: "settantadue"».

4.10

[Faraone](#), [Grimani](#)

Precluso

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al fine di garantire fino al 31 dicembre 2021, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, per i soggetti in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, che attestino, tramite autocertificazione di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la necessità di accedere presso una struttura ospedaliera pubblica o privata accreditata per una visita medica, per l'accompagnamento di un parente in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità o per fare visita ad un parente, è autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

4.11

[Faraone](#), [Parente](#), [Grimani](#)

Precluso

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al fine di garantire, fino al 31 dicembre 2021, ai soggetti di cui all'articolo 9, comma 3, secondo periodo, del decreto del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, per l'arco temporale intercorrente tra la somministrazione della prima dose di vaccino e la validità della certificazione verde COVID-19, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, è autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021, che

costituisce tetto massimo di spesa. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

G4.1 (testo 2)

[Romeo](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2394, di conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*,

premessi che:

il Reparto di Epidemiologia, Biostatistica e Modelli matematici, del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, con la partecipazione del Ministero della Salute e dell'Ospedale Bambino Gesù di Roma, ha pubblicato lo studio "COVID-19 Disease Severity Risk Factors for Pediatric Patients in Italy" in cui ha analizzato le caratteristiche demografiche e cliniche, insieme ai fattori di rischio per la gravità della malattia, nei neonati, bambini e adolescenti e poi confrontate con la popolazione adulta e anziana. Dallo studio si evince che i casi pediatrici rappresentano l'1,8% delle diagnosi totali (3.836/216.305) e l'età mediana è di 11 anni e il rischio risulta associato a patologie preesistenti;

alcuni studi presentati nel corso delle audizioni svolte in commissione sul provvedimento in esame, mostrano come il sistema immunitario dei bambini affronti in modo analogo l'infezione dovuta al Covid-19 e le infezioni respiratorie clinicamente simili, tanto da combatterle con la stessa efficacia nel medesimo lasso di tempo. A conferma di questa tesi, il numero dei decessi dall'inizio della pandemia ad oggi di bambini fra 0 e 19 anni è al di sotto della media di quello negli 2015-2019;

nonostante il Covid-19 si presenti nei bambini generalmente in forma asintomatica e nonostante il rischio di avere degli effetti gravi in età pediatrica sia bassissimo, ad eccezione di soggetti con particolari patologie, e sia stato ribadito ufficialmente dall'ISS che il tasso di ospedalizzazione, il ricovero in terapia intensiva, la gravità della malattia e i giorni dall'esordio dei sintomi alla guarigione aumentano significativamente con l'età tra i bambini, gli adulti e gli anziani, il dibattito sull'opportunità di somministrare il vaccino anche al di sotto dei dodici anni è già aperto;

l'azienda statunitense Pfizer e quella tedesca Biontech hanno comunicato alcuni giorni fa i risultati degli studi clinici sul vaccino contro il coronavirus sui bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, e hanno reso noto che chiederanno a breve l'approvazione normativa da parte degli enti regolatori;

le evidenze di uno studio condotto da ricercatori dell'Università della California sugli adolescenti di sesso maschile tra i 12 e i 15 anni che godono di buona salute, dimostrano che il rischio di venire ospedalizzati per gli effetti collaterali del vaccino anti Covid-19 è più alto di quello di ospedalizzazione per aver contratto l'infezione. Per questi ragazzi, la probabilità di vedersi diagnosticata una miocardite è da quattro a sei volte superiore rispetto a quella di finire in ospedale con il Covid nei quattro mesi successivi all'inoculazione del vaccino;

le perplessità legate alla somministrazione del vaccino a soggetti in età pediatrica sono principalmente legate all'opportunità di sottoporre ad un rischio, seppur minimo, di effetti indesiderati una platea di soggetti che avrebbe un rischio minore se contraesse l'infezione. Il principio rischio-beneficio deve necessariamente essere alla base delle scelte effettuate da chi governa il Paese;

l'evidenza dei dati scientifici lascia aperti molti dubbi sull'opportunità di ricorrere alla vaccinazione anti SARS-CoV-2 per i minori di anni dodici pertanto si ritiene criterio di ragionevolezza e buon senso scongiurare l'estensione dell'obbligo della certificazione verde;

il possesso della certificazione verde è una misura temporanea legata all'emergenza in atto e

non avrà più alcuna ragione di esistere via via che i dati epidemiologici continueranno a mostrare un netto miglioramento della situazione;

impegna il Governo:

a scongiurare l'estensione dell'obbligo della certificazione verde di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 per i minori di anni dodici.

G4.2

[Augussoni](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2394, di conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*,

premesso che:

a partire dal mese di febbraio 2020 il Governo, con la dichiarazione dello stato di emergenza, ha previsto misure specifiche per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, anche sulla base delle evidenze scientifiche in continua evoluzione;

nel corso di questi 20 mesi sono state previste misure di contenimento anche molto drastiche, tanto da sollevare dubbi sulla costituzionalità delle limitazioni che sono state imposte. I cittadini sono stati chiamati ad accettare restrizioni sulle proprie libertà personali, di circolazione, di riunione in nome di una tutela della salute pubblica collettiva;

al fine di contenere le possibili forme di contagio, il provvedimento in esame prevede l'obbligo di una certificazione per accedere al proprio luogo di lavoro che attesti l'avvenuto vaccino, l'esenzione per guarigione o per motivi di salute, o l'assenza del virus comprovata da un tampone antigenico o molecolare;

per il conseguimento del fine generale di immunizzazione della collettività, le pubbliche istituzioni hanno incentivato una campagna vaccinale gratuita che coinvolgesse tutti i soggetti di età compresa fra i dodici e i diciotto anni;

i lavoratori che hanno scelto di non sottoporsi alla vaccinazione non obbligatoria, si vedono quindi obbligati ad effettuare regolarmente tamponi per esercitare il proprio diritto al lavoro, sostenendo dei costi piuttosto elevati;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di stabilire un prezzo calmierato per l'effettuazione dei tamponi antigenici rapidi, così da poter garantire una libera scelta fra il certificato di vaccinazione e il certificato con esito negativo a tutti i lavoratori e garantire quindi a tutti di esercitare il proprio diritto al lavoro.

4.0.1

[Castellone](#), [Pirro](#), [Romano](#), [Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Toninelli](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Dell'Olio](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Castaldi](#), [Perilli](#), [Maiorino](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

*(Campagne di informazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione anti-COVID-19 nei luoghi di lavoro)*

1. Al fine di garantire il più elevato livello di copertura vaccinale e al fine di proteggere, in modo specifico, i soggetti a rischio, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i datori di lavoro pubblici e privati promuovono campagne di informazione e sensibilizzazione sulla necessità e

sull'importanza della vaccinazione contro il Covid-19. Le campagne di informazione sono dirette alla tutela della salute dei dipendenti e al contrasto e al contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro.

2. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Per le finalità di cui al presente articolo i datori di lavoro si avvalgono del medico competente nominato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.»

#### 4.0.2

[Catalfo](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Di Piazza](#), [Toninelli](#), [Romano](#), [Ricciardi](#), [Matrisciano](#), [Pirro](#), [Dell'Olio](#), [Castellone](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Castaldi](#), [Perilli](#), [Maiorino](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

*(Disposizioni per la somministrazione di test antigenici rapidi)*

1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, la somministrazione dei test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, necessari al fine di svolgere l'attività lavorativa in ambito pubblico e privato, è effettuata sulla base dell'applicazione di un costo maggiormente contenuto pari a 5 euro, rispetto al prezzo previsto dal Protocollo d'intesa, di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.

2. Dal 15 ottobre 2021 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai lavoratori di cui al comma 1, è riconosciuto, per ciascun test effettuato, un contributo pari alla differenza fra il prezzo previsto dal predetto Protocollo d'intesa e il prezzo di cui al comma 1, per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria.

3. Le modalità di richiesta del rimborso e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al primo periodo, il lavoratore accede al beneficio di cui al presente articolo mediante presentazione di autocertificazione e tessera sanitaria.

4. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei test antigenici rapidi di cui al presente articolo, è autorizzata a favore del Commissario straordinario di cui al comma 1, la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al relativo onere, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### 4.0.3

[Catalfo](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Di Piazza](#), [Toninelli](#), [Romano](#), [Ricciardi](#), [Matrisciano](#), [Pirro](#), [Castellone](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Castaldi](#), [Perilli](#), [Maiorino](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 4-bis

*(Disposizioni per la somministrazione di test antigenici rapidi)*

1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, la somministrazione dei test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, necessari al fine di svolgere

l'attività lavorativa in ambito pubblico e privato, per i lavoratori appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro, è effettuata sulla base dell'applicazione di un costo maggiormente contenuto pari a 5 euro rispetto al prezzo previsto dal Protocollo d'intesa, di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n.126.

2. Dal 15 ottobre 2021 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai lavoratori di cui al comma 2, è riconosciuto, per ciascun test effettuato, un contributo pari alla differenza fra il prezzo previsto dal predetto Protocollo d'intesa e il prezzo di cui al comma 1, per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria.

3 Le modalità applicative del comma 1, la richiesta del rimborso e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al primo periodo, il lavoratore accede al beneficio di cui al presente articolo mediante presentazione di autocertificazione e tessera sanitaria.

4. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei test antigenici rapidi di cui al presente articolo, è autorizzata a favore del Commissario straordinario di cui al comma 1, la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al relativo onere, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.4

[Catalfo](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Di Piazza](#), [Toninelli](#), [Romano](#), [Ricciardi](#), [Matrisciano](#), [Pirro](#), [Castellone](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Castaldi](#), [Perilli](#), [Maiorino](#)

Precluso

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 4-bis

*(Disposizioni per la somministrazione di test antigenici rapidi)*

1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, la somministrazione dei test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, necessari al fine di svolgere l'attività lavorativa in ambito pubblico e privato, è effettuata sulla base dell'applicazione di un costo maggiormente contenuto rispetto al prezzo previsto dal Protocollo d'intesa, di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n.126.

2. Per le finalità di cui al comma 1, per i lavoratori che rientrano nel primo scaglione di reddito, fino a 15.000 mila euro, di cui l'articolo 11, comma 1, lettera a), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è applicato un prezzo calmierato pari a 4 euro. Per i lavoratori che rientrano nel secondo scaglione di reddito, oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, di cui l'articolo 11, comma 1, lettera b), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è applicato un prezzo calmierato pari a 8 euro.

3. Al fine di ottenere la riduzione di prezzo di cui al comma 2, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'allegazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente all'entrata in vigore della presente disposizione nonché copia del contratto di lavoro in essere.

4. Le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 15 giorni dalla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al primo periodo, il lavoratore accede al beneficio di cui al presente articolo mediante presentazione di autocertificazione e tessera sanitaria.

5. Dal 15 ottobre 2021 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai lavoratori di cui al comma 2, è riconosciuto, per ciascun test effettuato, un contributo pari alla differenza fra il prezzo previsto dal predetto Protocollo d'intesa e il prezzo di cui al comma 2, per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria.

6. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei test antigenici rapidi di cui al presente articolo, è autorizzata a favore del Commissario straordinario di cui al comma 1, la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al relativo onere, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

4.0.5

[Catalfo](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Di Piazza](#), [Toninelli](#), [Romano](#), [Ricciardi](#), [Matrisciano](#), [Pirro](#), [Dell'Olio](#), [Castellone](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Castaldi](#), [Perilli](#), [Maiorino](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 4-bis

*(Disposizioni per la somministrazione di test antigenici rapidi)*

1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, la somministrazione dei test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, necessari al fine di svolgere l'attività lavorativa in ambito pubblico e privato, è effettuata sulla base dell'applicazione di un costo maggiormente contenuto pari a 5 euro rispetto al prezzo previsto dal Protocollo d'intesa, di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n.126.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 provvede all'aggiornamento del Protocollo d'intesa, tenendo conto in particolare dell'esigenza di agevolare ulteriormente i lavoratori con reddito imponibile fino a 28.000 euro.

3. Per il periodo che intercorre fra il 15 ottobre 2021 e la data di aggiornamento del protocollo, ai lavoratori di cui ai commi 1 e 2, è riconosciuto, per ciascun test effettuato, un contributo pari alla differenza fra il prezzo previsto dal predetto Protocollo d'intesa e il prezzo agevolato di cui ai commi 1 o 2, per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria.

4. Le modalità di richiesta del rimborso e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al primo periodo, il lavoratore accede al beneficio di cui al presente articolo mediante presentazione di autocertificazione e tessera sanitaria.

5. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei test antigenici rapidi di cui al presente articolo, è autorizzata a favore del Commissario straordinario di cui al comma 1, la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al relativo onere, pari a 25 milioni di euro per

l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.6

[Paragone](#), [Giarrusso](#), [Martelli](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

*(Misure urgenti per la somministrazione gratuita di test antigenici rapidi e molecolari)*

1. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 definisce, d'intesa con il Ministro della salute, un protocollo d'intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino alla fine dello stato d'emergenza la somministrazione gratuita di test antigenici rapidi e molecolari per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c) e lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, individua i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.».

4.0.7

[Parente](#), [Grimani](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

*(Modifica all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76)*

1. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel rispetto delle predette misure e, in ogni caso, a condizione che siano assicurate idonee misure di protezione individuale, le direzioni sanitarie garantiscono la possibilità di visita da parte di familiari muniti delle suddette certificazioni verdi COVID-19 con cadenza giornaliera, consentendo loro anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente.".».

5.1

[Granato](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

Precluso

*Sopprimere l'articolo.*

5.2

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Romeo](#)

Precluso

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: "quest'ultimo" fino a: "salute" con le seguenti: "anche effettuati su campione salivare"».

5.3

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Pescò](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Castaldi](#), [Maiorino](#), [Matrisciano](#)

Precluso

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 1, la lettera b) è sostituita con la seguente:



"b) vaccinazione: le vaccinazioni anti-SARSCoV-2 effettuate nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 e le vaccinazioni somministrate dalle autorità sanitarie nazionali competenti e riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della salute;"».

5.4

[Parente](#), [Garavini](#), [Faraone](#), [Grimani](#)

Precluso

*Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

"d-bis) test sierologico: test basato sulla ricerca degli anticorpi diretti contro il virus ed effettuato tramite il prelievo e l'analisi di campioni di sangue che dimostrino la presenza di anticorpi nel paziente IgM negative e IgG Positive."»

*b) alla lettera b), dopo il capoverso «c-bis)», aggiungere il seguente:*

«c-ter) effettuazione di test sierologico positivo IgG e conseguente somministrazione di singola dose di vaccino.»

*c) sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) al comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: "La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2 accertata, ovvero dopo un test sierologico positivo (igG positive), effettuato precedentemente la somministrazione della prima dose, con risultato idoneo ad attestare l'avvenuta guarigione da COVID-19, anche in forma asintomatica, secondo criteri da definire con circolare del Ministero della Salute e ha validità dalla medesima somministrazione."»;

*d) sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-bis. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera c-ter), ha una validità di tre mesi a far data dall'effettuazione del test sierologico con esito positivo, ed è rilasciata dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta nonché dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza trimestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

4-ter. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2, ovvero nei casi di test sierologico IgG positivo, dalla somministrazione della prima dose di vaccino è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, che ha validità di dodici mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione o, nel caso di test sierologico positivo che precede la somministrazione della singola dose di vaccino, dalla data del medesimo test."».

*Conseguentemente, al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «è inserita la seguente» con le seguenti: «sono inserite le seguenti».*

5.5

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Pescò](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Castaldi](#), [Maiorino](#)

Precluso

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) al comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"d-bis) 'test sierologico': test quantitativo che individua, sulla base di un prelievo sanguigno, in maniera specifica, le quantità di anticorpi eventualmente prodotti in seguito ad un'infezione da SARS-CoV-2 e test sierologico rapido qualitativo, che rileva la presenza di anticorpi prodotti in seguito ad un'infezione da SARS-CoV-2 mediante il prelievo di una goccia di sangue."»;

b) alla lettera b):

1) all'alinea, sostituire le parole: «è inserita la seguente», con le seguenti: «sono inserite le seguenti»

2) aggiungere in fine il seguente capoverso:

«c-ter) effettuazione di un test sierologico con esito positivo alla presenza di anticorpi prodotti in seguito ad un'infezione da SARS-CoV-2.»

c) aggiungere in fine la seguente lettera:

«d-bis) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista al comma 2, lettera c-ter), ha una validità di dodici mesi a far data dall'esecuzione del test di cui al comma 1, lettera d-bis."»

5.6

[Ferrero](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, alla lettera a) sono inserite le seguenti parole: "di una o due dosi secondo la tipologia di vaccino"».

5.7

[Granato](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) Al comma 2, la lettera c) è sostituita con la seguente: "c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, anche su campione salivare, con esito negativo al virus SARS-CoV-2"».

5.8

[Castellone](#), [Pirro](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Perilli](#), [Maiorino](#), [Matrisciano](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) al comma 3, terzo periodo, le parole: "e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione", sono sostituite dalle seguenti: "e ha validità di 12 mesi dalla medesima somministrazione purché la stessa sia stata somministrata preferibilmente entro i 6 mesi dalla infezione e comunque non oltre i 12 mesi dalla medesima guarigione."»;

5.9

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 3, dopo la lettera c-bis) è inserita la seguente:

"c-ter) certificazione medica attestante un elevato livello di anticorpi specifici contro il SARS-CoV2 dosato attraverso test sierologico quantitativo da effettuarsi presso un laboratorio di analisi pubblico o privato accreditato presso il Servizio Sanitario Nazionale e convenzionato; in tal caso la certificazione verde ha una validità di tre mesi a decorrere dalla data di esecuzione dell'indagine di laboratorio."»

5.10

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Romeo](#)

Precluso

*Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

«c-bis). Al comma 4, primo e terzo periodo, le parole: "sei mesi" sono sostituite con le seguenti: "dodici mesi"».

5.11

[Pirro](#), [Castellone](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Ricciardi](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Perilli](#), [Maiorino](#),  
[Matrisciano](#)

Precluso

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) al comma 4, primo periodo, le parole: "sei mesi", sono sostituite con le seguenti: "dodici mesi";».

5.12

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Romeo](#)

Precluso

*Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

«c-bis). Al comma 4, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La certificazione di guarigione di cui al presente comma può altresì essere rilasciata in seguito all'esecuzione di un test sierologico che rilevi una quantità di anticorpi neutralizzanti simile o superiore alla quantità prodotta in seguito al ciclo di vaccinazione, da definire con circolare del Ministero della salute."».

5.13

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera d) capoverso «4-bis» sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «quindici mesi».*

5.14

[Pirro](#), [Castellone](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Dell'Olio](#), [Toninelli](#), [Romano](#), [Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Vanin](#),  
[Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Castaldi](#), [Perilli](#), [Maiorino](#)

Precluso

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente:*

«d-bis) al comma 5, dopo le parole: "autorizzate o accreditate", sono inserite le seguenti: ", dai laboratori di analisi";».

5.15

[Paragone](#), [Giarrusso](#), [Martelli](#)

Precluso

*Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:*

«d-bis) Al comma 5 le parole da "quarantotto ore" fino a "test molecolare" sono sostituite con le seguenti: "sette giorni dall'esecuzione del test antigenico rapido e molecolare"».

5.16

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Romeo](#)

Precluso

*Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:*

«d-bis) al comma 5, le parole "quarantotto ore" sono sostituite con le seguenti: "settantadue ore".».

5.16a

[Granato](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

Precluso

*Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:*

«d-bis) al comma 5, le parole "quarantotto ore" sono sostituite con le seguenti: "settantadue ore".».

5.17

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

Precluso

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis: Ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino o da uno Stato terzo, nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9-bis, 9-ter, 9-quater, 9-quinquies e 9-sexies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52."»

5.18

[Faraone](#), [Grimani](#)

Precluso

*Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

«d-bis. Dopo il comma 8-bis, è inserito il seguente:

"8-ter. Le disposizioni in materia di quarantena obbligatoria da contatti stretti non si applicano nei confronti degli studenti possessori di *green pass* venuti a contatto nel corso delle lezioni con casi da infezione SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie. Nei casi di cui al presente comma gli studenti di cui al periodo precedente eseguono entro 24 ore dall'avvenuto contatto un test antigenico o molecolare che, ove negativo, consente la prosecuzione regolare delle lezioni in presenza nelle 24 ore successive."».

5.19

[Fedeli](#)

Precluso

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Negli ambiti lavorativi pubblico e privato, la durata della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è estesa fino al termine del turno di lavoro.»

5.22

[Paragone](#), [Giarrusso](#), [Martelli](#)

Precluso

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. All'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole "comma 2" sono aggiunte le seguenti: "lettera b) e lettera c)";
- b) al comma 3, il primo periodo è soppresso».

5.20

[Pirro](#), [Castellone](#), [Pesco](#), [Coltorti](#), [Mantovani](#), [Toninelli](#), [Romano](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#),  
[Perilli](#), [Maiorino](#), [Matrisciano](#)

Precluso

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«1-bis. All'articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo le parole: "esclusi per età dalla campagna vaccinale" sono inserite le seguenti: ", ai soggetti in possesso di certificazione medica attestante l'effettuazione di un test sierologico che accerti la presenza di anticorpi in quantità uguale o superiore al valore stabilito, insieme alla durata temporale dell'esenzione, con circolare del Ministero della salute".»

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Durata e modalità d'impiego delle certificazioni verdi COVID-19»*

5.21

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Pesco](#), [Dell'Olio](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Castaldi](#), [Maiorino](#), [Matrisciano](#)

Precluso

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Il Ministero della Salute, con circolare da adottare entro il 30 novembre 2021, aggiorna l'elenco delle vaccinazioni somministrate dalle autorità sanitarie nazionali competenti e riconosciute come equivalenti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.»

5.0.1

[De Bonis](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

*(Validità dei test anti COVID-19)*

1. Il periodo di validità delle certificazioni verdi COVID-19 attestanti l'effettuazione di un tampone o di un test molecolare naso-faringeo o salivare, nonché di quello antigenico è esteso, previo parere del Comitato tecnico scientifico, a 96 ore.»

5.0.2

[De Bonis](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

*(Estensione della validità della certificazione verde COVID-19)*

1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: "sei mesi" sono sostituite con le seguenti: "dodici mesi";
- b) al secondo periodo, le parole: "vigenza semestrale" sono sostituite con le seguenti: "vigenza di dodici mesi";
- c) al terzo periodo, le parole: "sei mesi" sono sostituite con le seguenti: "dodici mesi".

2. Ha altresì validità di dodici mesi, a decorrere dalla data di esecuzione dell'indagine di laboratorio, la certificazione verde COVID-19 per i soggetti che, dopo avere effettuato la prima dose del vaccino, siano in possesso di idonea certificazione medica attestante un elevato livello di anticorpi specifici contro il SARS-CoV2 dosato attraverso test sierologico quantitativo da effettuarsi presso un laboratorio di analisi pubblico o privato accreditato presso il Servizio Sanitario Nazionale e convenzionato.»

6.1

[Verducci](#)

Precluso

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le somme riassegnate ai Fondi di cui al presente comma si intendono aggiuntive rispetto alla dotazione presente nei suddetti Fondi alla data di entrata in vigore del presente decreto.»

6.2

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#)

Precluso

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Al fine di garantire il benessere psico-fisico agli adolescenti, da una parte attenuando gli effetti che l'emergenza sanitaria di carattere mondiale ha avuto sulla loro salute fisica e psicologica, dall'altra parte incentivando attività che apportino benefici, prevenano e riducano i rischi di molteplici patologie diffuse fra i giovani fra cui obesità e depressione, i ragazzi fino al compimento dei diciotto anni non sono tenuti a possedere la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 per svolgere attività sportiva, sia in forma ludico amatoriale che dilettantistica.»

6.3

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#)

Precluso

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Al fine di garantire il benessere psico-fisico agli adolescenti, da una parte attenuando gli effetti che l'emergenza sanitaria di carattere mondiale ha avuto sulla loro salute fisica e psicologica, dall'altra parte incentivando attività che apportino benefici, prevenano e riducano i rischi di molteplici patologie diffuse fra i giovani fra cui obesità e depressione, i ragazzi fino al compimento dei diciotto anni non sono tenuti a possedere la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 per svolgere attività sportiva, sia in forma ludico amatoriale che dilettantistica purchè tali attività non prevedano il contatto diretto o siano svolte in impianti sportivi all'aperto senza possibilità di accesso agli spogliatoi.»

6.0.1

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«**Art. 6-bis.**

*(Impianti nei comprensori sciistici)*

1. All'articolo 6-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Dal 21 novembre 2021, in zona arancione e rossa, è consentita la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, con l'obbligatorietà della certificazione verde covid-19 di cui all'articolo 9 per l'accesso agli impianti e il loro utilizzo."».

7.0.1

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«**Art. 7-bis.**

*(Misure relative agli spostamenti)*

1. All'articolo 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. In zona arancione, è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità, per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune e ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.

1-*ter*. In zona rossa, è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza."».

8.1

[Paragone](#), [Giarrusso](#), [Martelli](#)

Precluso

*Al comma 1, sopprimere le parole: «dell'estensione dell'obbligo di certificazione verde COVID-19».*

8.2

[Rivolta](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

Precluso

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 9-*bis*, comma 1, lettera c), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è inserito, in fine, il seguente periodo:

"L'accesso al servizio di biblioteca è consentito anche ai soggetti non muniti di certificazione verde covid-19, con esclusivo riferimento alle attività di prelievo e restituzione del materiale svolte presso spazi dedicati."»

8.3

[Rampi](#)

Precluso

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Alle attività di formazione svolte all'interno delle scuole di danza non si applicano le misure relative al distanziamento interpersonale.»

8.0.1

[Catalfo](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Ricciardi](#), [Romano](#), [Toninelli](#), [Dell'Olio](#), [Pirro](#), [Matrisciano](#), [Castellone](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Castaldi](#), [Perilli](#), [Maiorino](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

*(Esonero dall'obbligo di esibizione del green pass per i lavoratori agili)*

1. I dipendenti privati e pubblici che svolgono attività lavorativa in modalità di telelavoro o in modalità agile fuori dai luoghi di lavoro, ai sensi della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono esonerati dall'obbligo di esibire la certificazione verde Covid 19 di cui all'articolo 9 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.».

8.0.2

[Catalfo](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Toninelli](#), [Pirro](#), [Dell'Olio](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Castellone](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Castaldi](#), [Perilli](#), [Maiorino](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 8-bis.

*(Modalità di esecuzione della prestazione lavorativa)*

1. Fino al 31 dicembre 2021, i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante l'impossibilità, anche temporanea ad effettuare la vaccinazione Covid-19 a causa di patologie ostative certificate, possono svolgere attività lavorativa in modalità agile, senza accordi individuali preventivi, di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81.».

8.0.3

[Rampi](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 8-bis

*(Disposizioni per lo svolgimento dell'attività didattica scuola-spettacolo)*

1. Per lo svolgimento delle attività didattiche di Teatro ragazzi, comprese le matinée scolastiche in orario curriculare, in merito all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19, si applicano le disposizioni riferite allo svolgimento delle attività didattiche.».

8.0.4

[Rampi](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 8-bis

*(Disposizioni per lo spettacolo dal vivo)*

1. Gli artisti e le maestranze non devono sottoporsi all'attività di tampone antigenico 48 ore prima dell'inizio della produzione, incluso il periodo delle prove, da ripetere ogni 72 ore per tutta la durata della produzione stessa del personale impiegato per le produzioni in corso, previsto dall'allegato 26 del Dpcm del 2 marzo 2021.».

8.0.5

[Steger, Durnwalder, Unterberger, Laniece](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 8-bis.

*(Attività dei servizi di ristorazione)*

1. All'articolo 4 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Dal 21 novembre 2021, in zona arancione e rossa, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite con consumo al tavolo all'aperto e al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti nonché di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020."».

9.0.1

[Augussori, Grassi, Calderoli, Riccardi, Pirovano](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 9-bis.

1. In ottemperanza a quanto previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale 23 febbraio 1998,



n. 27 sull'obbligo dello Stato di indennizzare i vaccinati per danni causati da vaccinazione non obbligatoria ma eseguita per il conseguimento del fine generale di immunizzazione della collettività, e ritenuto che la scelta di effettuare la vaccinazione anti SARSCoV-2 sia, come nel caso già previsto dalla Corte, non libera e non frutto di un'autodeterminazione dal momento in cui il Ministero della salute fa apparire insensata una condotta opposta a quella consigliata, dopo l'articolo 3-bis del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è inserito il seguente:

"Art. 3-ter.

1. Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazione anti SARS-CoV-2, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto, parimenti a quanto previsto per i danni provocati in seguito a vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, ad un indennizzo da parte dello Stato, ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n.210.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzato l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la cui dotazione è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Le risorse di cui al comma 2 sono ripartite tra le regioni interessate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre 2021, in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti."».

9.0.2

[Damiani](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 9-bis.

1. All'articolo 33, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "a più di un lavoratore dipendente" sono sostituite dalle seguenti: "a più di due lavoratori dipendenti per ciascun nucleo familiare";

b) al terzo periodo, dopo le parole: "alternativamente" sono inserite le seguenti: "ovvero in modo distinto e tale da consentirne la fruizione di un massimo di 6 giorni per nucleo familiare".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo e valutati in 550 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi del comma 3.

3. All'articolo 1, comma 41, della legge della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento"».

9.0.3

[Damiani](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 9-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3, terzo periodo della legge 5 febbraio 1992, n.104 si intendono valide per entrambi i genitori, anche adottivi, in maniera alternativa ovvero divisa in modo tale da consentire il diritto per il nucleo familiare a fruire di un massimo di 6 giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo e valutati in 85 milioni di euro per l'anno 2021 e in 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede quanto a 85 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, quanto a 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.0.4

[Damiani](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 9-bis.

1. In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19 e fino alla fine dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di un ulteriore giorno.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 150 milioni per l'anno 2021 si provvede:

a) quanto a 70 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 80 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.0.1

[Unterberger](#), [Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 10-bis.

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.»

*Allegato B*

#### **Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2394**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, preso atto che:

- con riferimento alle attività di controllo connesse all'obbligatorietà della certificazione verde Covid-19 nei luoghi di lavoro, previste agli articoli 1 e 2, viene confermato che le amministrazioni interessate dovranno far fronte ai relativi adempimenti avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- relativamente all'articolo 4, comma 1, lettera a), che proroga dal 30 novembre al 31 dicembre 2021 la possibilità di somministrazione di *test* antigenici rapidi a prezzi calmierati, viene confermato che il prezzo calmierato, pari a 15 euro, per la somministrazione di test antigenici rapidi agli assistiti

maggioresni non comporta oneri a carico della finanza pubblica. Altresì, per i soli assistiti di età compresa tra 12 e 18 anni è previsto un contributo statale pari a 7 euro per ciascun test eseguito;

- con riguardo all'onere di cui all'articolo 4, comma 2, che incrementa di 105 milioni di euro per il 2021 la dotazione della struttura commissariale per l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi in favore dei soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica, viene confermato il carattere prudenziale della quantificazione dell'onere e viene, altresì, precisato che la corresponsione del contributo pubblico alle farmacie e alle strutture sanitarie sarà effettuata solo in relazione agli effettivi test somministrati, sulla base dei dati acquisiti e resi disponibili dal sistema Tessera Sanitaria;
- in merito alla copertura recata dall'articolo 4, comma 3, si conferma che le risorse disponibili sul Fondo per le emergenze nazionali sono sufficienti per fronteggiare i fabbisogni previsti per la parte finale dell'anno;
- relativamente all'articolo 6, ove si prevede che le somme trasferite a Sport e Salute Spa per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all'emergenza Covid-19, di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 73 del 2021 e non utilizzate, siano riversate all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, per il 50 per cento, al Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano e, per il restante 50 per cento, al Fondo per il rilancio del sistema sportivo italiano, viene rappresentato che la spesa prevista dal citato articolo 44 è stata, in via prudenziale, integralmente scontata nei tendenziali di finanza pubblica, con la conseguenza che la norma non comporta alcun peggioramento rispetto alle previsioni a legislazione vigente, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto della corretta quantificazione dell'onere di cui all'articolo 7 relativo al miglioramento dell'assistenza tecnica per l'acquisizione delle certificazioni verdi Covid-19, e con le seguenti osservazioni:
- in relazione all'articolo 4, comma 1 - modificativo dell'articolo 5 del decreto-legge n. 105 del 2021 pur prendendo atto della congruità della norma di copertura di cui al comma 3, si rappresenta comunque l'opportunità di aggiornare anche l'autorizzazione di spesa recata dal comma 2 del predetto articolo 5 del decreto-legge n. 105;
- in merito all'articolo 6, pur prendendo atto dell'assenza di oneri per la finanza pubblica, si rappresenta tuttavia che, in assenza di tale disposizione, le somme trasferite a Sport e Salute Spa e non utilizzate sarebbero state riversate al bilancio dello Stato entro il 15 settembre 2021, senza ulteriori destinazioni alla spesa. Altresì, si sottolinea come tale previsione tenda ad inficiare il principio di unità del bilancio, in virtù del quale gli errori previsionali in eccesso sugli stanziamenti tendono a compensare quelli in difetto, secondo un meccanismo compensativo che risulta compromesso dall'utilizzo a copertura di somme rivenienti da risparmi di spesa derivanti da fisiologici errori previsionali.

#### **Elenco di citazioni allegato all'intervento del senatore Romeo nella discussione generale del disegno di legge n. 2394**

Andrea Crisanti, professore ordinario di microbiologia all'Università di Padova: "Servono dati prima di toccare i bambini di quell'età. Una sperimentazione su 2.200 soggetti dice poco, ce ne vorrebbero 30.000 o 40.000". (Quotidiano La Verità di mercoledì 22 settembre 2021).

Roberto Burioni, virologo e divulgatore scientifico italiano: "Lo studio secondo me è criticabile, perché è stato eseguito su un numero troppo esiguo di soggetti". (Quotidiano La Verità di mercoledì 22 settembre 2021).

Francesco Vaia, direttore dello Spallanzani, istituto nazionale per le malattie infettive: "Il punto è sempre il calcolo tra rischi e benefici... la strategia corretta è evitare il rischio quando, anche se basso, non è indispensabile. Se un bambino ha già di suo delle altre patologie gravi conviene vaccinarlo. Se invece è sano, non vedo la necessità di vaccinarlo". (Quotidiano Libero dell'8 novembre 2021).

Michael Kurilla, direttore della divisione innovazione clinica del National Institutes of Health Usa, ha motivato il suo voto di astensione alla FDA su vaccini *under 12*: "Per i bambini sani l'equilibrio tra rischi e benefici non è ancora chiaro". (Il Fatto Quotidiano di giovedì 4 novembre 2021).

Sergio Bernasconi, ordinario di pediatria (illustre pediatra), già direttore dell'Università di Modena e poi di Parma: "Storicamente prima di vaccinare si sono sempre valutati rischi e i benefici. Se questi

ultimi sono superiori agli effetti avversi si vaccina. Ricordo quando si discuteva se rendere obbligatorio il siero contro il morbillo: io le encefaliti causate da quel virus le vedevo, così pure i bimbi malati di poliomielite o di differite e non c'erano dubbi sul vantaggio maggiore che avrebbero avuto dal vaccino. Per il Covid, non ci sono ancora dati chiari su rischi e benefici nei bambini". (Quotidiano La Verità del 22 settembre 2021).

Gian Vincenzo Zuccotti, preside della facoltà di medicina dell'Università statale di Milano oltre che responsabile del reparto di pediatria dell'Ospedale Sacco: "Vaccinare i bambini non è la priorità tranne che per le categorie a rischio. Se si infettano è in forma leggera, a bassa carica virale. I bambini entrano in contatto con moltissimi virus e sanno utilizzare l'immunità innata per aggredire le infezioni nuove, gestendo la malattia. Ricordiamoci poi che l'immunità da vaccino tende a diminuire, quindi mantenendo la circolazione virale tra i piccoli si può aiutare a mantenere viva la memoria immunologica anche negli adulti". (Quotidiano La Verità di mercoledì 22 settembre 2021).

Appello pubblicato sul Fatto quotidiano del 3 novembre 2021 da parte di alcuni esperti in cui si sostiene: "Lo scorso agosto uscì sul British Journal Of Medicine un articolo dal titolo - Una strategia di vaccinazione di protezione mirata: perché le politiche di vaccinazione per il Covid-19 non dovrebbero essere indirizzate ai bambini in cui gli studiosi di Oxford invitavano a limitare la vaccinazione ai soli soggetti vulnerabili. Gli esperti proseguono citando John Ioannidis, uno degli epidemiologici più citati al mondo, che in un bell'articolo sui bambini ha mostrato che in Italia e in Europa i decessi per Covid-19 nei minori sono pari a circa 3 per milione, i rischi a lungo termine dei nuovi vaccini anti Covid-19 sui bambini sono invece, al momento, sconosciuti. Concludono dicendo: «Ci domandiamo e ci ridomandiamo: che conseguenze nefaste potrebbe avere un ipotetico errore di questo genere su un'intera popolazione in età pediatrica?».

Publicato a settembre uno studio dell'Università della California, ripreso dal Guardian, in cui si arriva alla conclusione che i ragazzi tra i dodici e i diciassette anni sono più a rischio di effetti collaterali dopo il vaccino rispetto al Covid. (Il Fatto Quotidiano del 15 settembre 2021).

Due studi britannici, uno pubblicato sul Pediatric infections disease journal e l'altro redatto dall'Office for national statistics, sostengono che il "long Covid sui minori sia quasi inesistente. (Quotidiano La Verità del 19 settembre 2021).

Murdoch children's reaserch institute e l'Università di Friburgo, oltre che le associazioni pediatriche tedesche, consigliano prudenza sui vaccini ai bambini. (Quotidiano La Verità dell'8 novembre 2021).

La rivista americana "Time" ha pubblicato la notizia che, pur senza essersene accorto, almeno il 40 per cento dei bambini fra i cinque e gli undici anni avrebbe già contratto il Covid e questo renderebbe ancora più inutile una vaccinazione di massa. (Quotidiano La Verità dell'8 novembre 2021).

In Nuova Zelanda alcuni ricercatori hanno espressamente richiesto, dopo una serie di studi clinici, lo stop all'immunizzazione anti-Covid nei confronti di minori e donne incinte, ritenendo che le stime dei rischi fossero viziate da alcuni errori. (Quotidiano La Verità dell'8 novembre 2021).

### **VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

#### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Accoto, Alderisi, Astorre, Barachini, Battistoni, Bellanova, Bini, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Briziarelli, Bruzzone, Cario, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Dal Mas, De Poli, De Vecchis, Di Marzio, Endrizzi, Fazzone, Ferrero, Florida, Galliani, Ghedini, Grimani, Iwobi, Lucidi, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Monti, Napolitano, Nisini, Perosino, Pichetto Fratin, Pirovano, Pucciarelli, Renzi, Ronzulli, Rossomando, Russo, Sbrana, Sbrillini, Sciascia, Segre, Sileri e Vaccaro.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Taverna, per attività di rappresentanza del Senato (dalle ore 16,15); Ferrazzi, Garavini, Nugnes e Pavanelli, per attività della 13<sup>a</sup> Commissione permanente; Arrigoni, Castiello, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Paroli, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO.

#### **Gruppi parlamentari, Ufficio di Presidenza**

Il Presidente del Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle ha comunicato che il Gruppo stesso ha

proceduto al rinnovo di alcune cariche dell'Ufficio di Presidenza:

Presidente: senatrice Maria Domenica Castellone

Vice Presidente Vicario: senatore Vincenzo Garruti;

Segretari: senatrice Felicia Gaudiano, senatrice Maria Laura Mantovani, senatore Fabrizio Trentacoste;

Tesoriere: senatrice Agnese Gallicchio.

### **Gruppi parlamentari, cessazione di componente**

La Presidente del Gruppo Misto, con lettera in data 9 novembre 2021, ha comunicato lo scioglimento della componente, costituita all'interno del gruppo Misto, denominata "L'Alternativa c'è - Lista del Popolo per la Costituzione" alla quale appartenevano i senatori Luisa Angrisani, Margherita Corrado, Mattia Crucioi e Bianca Laura Granato.

### **Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, trasmissione di documenti**

Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere ha inviato la relazione sulle mutilazioni genitali femminili, approvata dalla Commissione stessa nella seduta del 27 ottobre 2021 (*Doc. XXII-bis*, n. 6).

### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Senatori Salvini Matteo, Romeo Massimiliano, Ostellari Andrea, Bossi Simone

Norme a tutela della pubblica incolumità, della salute pubblica e del decoro urbano in merito allo svolgimento di rave party (2444)

(presentato in data 10/11/2021);

senatore De Falco Gregorio

Misure per la prevenzione e il contrasto dell'omofobia (2445)

(presentato in data 10/11/2021);

senatori Cangini Andrea, Aimi Enrico, Mallegni Massimo

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di contrasto della violazione del domicilio (2446)

(presentato in data 10/11/2021).

### **Disegni di legge, assegnazione**

*In sede redigente*

*2ª Commissione permanente Giustizia*

sen. Malpezzi Simona Flavia ed altri

Modifiche al codice civile in materia di cognome (2276)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 10/11/2021);

*2ª Commissione permanente Giustizia*

sen. De Falco Gregorio

Modifica all'articolo 5, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (2374)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

(assegnato in data 10/11/2021);

*6ª Commissione permanente Finanze e tesoro*

sen. Toffanin Roberta ed altri

Disposizioni in materia di incentivazione all'abolizione delle barriere architettoniche negli stabilimenti balneari (2364)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

(assegnato in data 10/11/2021);

*7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali*

sen. Gallone Maria Alessandra

Disposizioni per il sostegno nella scuola secondaria di visite d'istruzione a carattere civico e

ambientale (2387)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 10/11/2021);

*13<sup>a</sup> Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali*

sen. Perosino Marco ed altri

Disposizioni per fronteggiare la situazione emergenziale da rischio alluvioni (2360)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 10/11/2021);

*13<sup>a</sup> Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali*

sen. Testor Elena ed altri

Disposizioni per gli enti pubblici gestori di aree di interesse paesaggistico (2375)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro) (assegnato in data 10/11/2021);

*Commissioni 1<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> riunite*

sen. Donno Daniela ed altri

Istituzione della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (2352)

previ pareri delle Commissioni 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare), 11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)

(assegnato in data 10/11/2021);

*Commissioni 7<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> riunite*

sen. Boldrini Paola

Disposizioni in materia di stato giuridico dei docenti dipendenti del Servizio sanitario nazionale nei corsi di studio universitari delle professioni sanitarie (2391)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 10/11/2021).

*In sede referente*

*1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari Costituzionali*

sen. Sbrollini Daniela ed altri

Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di promozione e valorizzazione dello sport (2262)

previ pareri delle Commissioni 7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali)

(assegnato in data 10/11/2021).

### **Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli**

In data 10/11/2021 la 4<sup>a</sup> Commissione permanente Difesa ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

dep. Corda Emanuela ed altri "Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo" (1893)

(presentato in data 23/07/2020) *C.875 approvato dalla Camera dei deputati* (assorbe C.1060, C.1702, C.2330)

con proposta di assorbimento dei disegni di legge:

sen. D'Arienzo Vincenzo ed altri "Norme sulla libertà di associazione sindacale dei militari e delega al Governo per il coordinamento normativo" (1542)

(presentato in data 09/10/2019);

sen. Piarulli Angela Anna Bruna "Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il

coordinamento normativo" (1950)  
(presentato in data 30/09/2020).

### **Governo, trasmissione di atti e documenti**

Il Ministro della salute, con lettera in data 8 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, l'ordinanza 20 settembre 2021, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in occasione degli eventi internazionali SEAFUTURE e Popoli Fratelli - Terra Futura", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 22 settembre 2021, n. 227, l'ordinanza 23 settembre 2021, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in occasione degli eventi internazionali denominati "Youth4Climate-Driving Ambition" e "Pre Cop26", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 25 settembre 2021, n. 230, e l'ordinanza 23 settembre 2021, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in occasione degli eventi internazionali denominati "III Conferenza Italia-Africa", "7^ Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dei Paesi del G20", "X Conferenza Italia-America Latina e Caraibi" e "Riunione parlamentare in preparazione della 26^ Conferenza delle Parti delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP26)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 29 settembre 2021, n. 233. (Atto n. 995).

Il Ministro della salute, con lettera in data 8 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, l'ordinanza 28 settembre 2021, recante "Misure urgenti per la sperimentazione di "Corridoi turistici Covid-free" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 29 settembre 2021, n. 233. (Atto n. 996).

Il Ministro della salute, con lettera in data 8 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 16-*bis*, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, riportati nel verbale del 1° ottobre 2021, della Cabina di regia istituita ai sensi del medesimo decreto (Atto n. 997).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 ottobre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, la procedura di informazione, attivata presso la Commissione europea dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, concernente la notifica 2021/0676/I relativa allo "Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione della realtà del mercato". La predetta documentazione è deferita alla 1a, alla 5a, alla 7a, alla 8a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 998).

Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 29 ottobre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dell'articolo 1, comma 25, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la relazione concernente lo stato di avanzamento degli interventi di competenza del Ministero dello sviluppo economico finanziati con le risorse del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, aggiornata al 30 settembre 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a, alla 8a e alla 10a Commissione permanente (*Doc.* CCXL, n. 15).

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con lettera in data 29 ottobre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle Amministrazioni e sul grado di efficienza

dell'azione amministrativa svolta nel 2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 5a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. CLXIV*, n. 35).

**Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione**

Il Ministro dell'università e della ricerca, con lettera in data 4 novembre 2021, ha trasmesso, in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sulla procedura di infrazione n. 2021/4055, concernente gli ex lettori di lingua straniera in Italia.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7a, alla 11a e alla 14a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 112/1).

**Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento**

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (COM(2021) 661 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

Proposta di regolamento del Consiglio relativo a un quadro di misure volte a garantire la fornitura di contromisure mediche di rilevanza per le crisi in caso di un'emergenza di sanità pubblica a livello dell'Unione (COM(2021) 577 definitivo), alla 12a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente;

Comunicazione della Commissione: Presentazione dell'HERA, l'Autorità europea per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie, il prossimo passo verso il completamento dell'Unione europea della salute (COM(2021) 576 definitivo), alla 12a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente.

**Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti**

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 9 novembre 2021, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, per l'esercizio 2019.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 485).

Interrogazioni

[CORRADO](#), [ANGRISANI](#), [GRANATO](#), [LANNUTTI](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che, per quanto risulta gli interroganti:

il Tribunale di Roma ha disposto la vendita mediante asta giudiziaria telematica, dal 18 gennaio 2022 e con il prezzo base di 471 milioni di euro, del casino dell'Aurora o villa Aurora, situato tra via Vittorio Veneto, porta Pinciana e villa Borghese, comprensiva dello studiolo restaurato e adibito a biblioteca privata dal cardinale Francesco Maria del Monte che conserva, sulla piccola volta a botte (2 metri per 3), l'unico affresco che si vorrebbe dipinto da Michelangelo Merisi da Caravaggio, e che peraltro si sospetta contenga l'autoritratto e forse anche l'immagine del cane del celebre pittore lombardo ("Gli affreschi alchemici di Caravaggio a Casino Ludovisi" su "romeandart");

eseguita intorno al 1597, l'opera, in realtà un olio su muratura intonacata, a tema mitologico (con Giove, Nettuno e Plutone, personificazioni dei tre elementi secondo Paracelso), sarebbe stata commissionata all'artista dal cardinale del Monte, collezionista e appassionato di alchimia, quando costui, acquistata la vigna presso porta Pinciana, decise di far ristrutturare la villa e, con la *dépendance* oggi superstita, lo stesso "camerino"; la pittura caravaggesca, la cui attribuzione al Merisi è però tutt'altro che indiscussa (Ferdinando Bologna la assegna al pittore mantovano Pietro Fachetti), è stimata, essa sola, 310 milioni di euro ("All'asta Villa Aurora a Roma: ospita l'unico affresco di



Caravaggio, che vale 310 milioni di euro" su "fanpage").

demolita la villa vera e propria nel 1885, il complesso edilizio superstite (con relativo giardino), stimato da un architetto circa 34,5 milioni di euro, deve il suo nome all'affresco dell'Aurora realizzato da Giovanni Francesco Barbieri, detto il Guercino, nel biennio 1621-1623, su commissione di papa Gregorio XV Ludovisi, ma la storica dimora, bisognosa di interventi di ristrutturazione per 11 milioni di euro, rappresenta un vero e proprio tesoro culturale, ovviamente plurivincolato dallo Stato sia per il suo pregio architettonico e come contenitore d'arte sia per i suoi contenuti (affreschi e sculture);

considerato che:

il Ministero della cultura ha facoltà di esercitare il diritto di prelazione *ex art.* 60 del decreto legislativo n. 42 del 2004, acquistando il casino dell'Aurora allo stesso prezzo della migliore offerta privata, ma molti dubbi sono stati espressi sul metodo adottato per la stima, poiché il giudice, nel procedimento di divisione giudiziale tra gli eredi del principe Nicolò Boncompagni Ludovisi, mancato nel 2018, con procedimento avviato nel 2020 ("Roma, al via battaglia legale per eredità Boncompagni-Ludovisi" su "msn"), non si è avvalso della facoltà di affidare la vendita ad un soggetto specializzato nel settore di competenza, come consentito dall'*art.* 532 del codice di procedura civile qualora i beni pignorati abbiano un carattere particolare, com'è senza dubbio in questo caso, né ha coinvolto il Ministero a partecipare, in quanto titolare dei diritti di tutela, ma ha seguito la procedura ordinaria e ha diviso in sede di stima ciò che per natura e vincolo non avrebbe dovuto esserlo (per poterla considerare eseguita correttamente), dal momento che l'immobile e la pittura caravaggesca sono inseparabili;

la stima della seconda, peraltro, è stata affidata alla consulenza tecnica d'ufficio dello storico dell'arte Alessandro Zuccari, che, oltre a non applicare alcun coefficiente di abbattimento, nonostante l'opera sia inamovibile e vincolata *ex art.* 13 del codice dei beni culturali, né le tutele dell'acquirente sancite all'*art.* 2922 del codice civile, ha usato il metodo delle transazioni comparabili, adottando, però, quale parametro il prezzo (esorbitante) deciso dall'antiquario francese Eric Turquin per un dipinto rinvenuto a Tolosa e la cui attribuzione a Caravaggio è così dubbia da avere indotto lo Stato francese a non partecipare all'asta del 2019, tanto che l'opera fu ritirata dalla vendita: non un dato reale, quindi, ma "un'opinione", come l'ha definita Gloria Gatti ("La vendita di Villa Ludovisi. Dubbi sulla metodologia applicata per la stima. I precedenti e il caso degli affreschi di Tiepolo a Palazzo Barbarigo" su "About art on line");

inoltre, con la Gatti si deve convenire che non rafforza la stima proposta l'affermazione, nella consulenza tecnica, che essa sia corroborata dalle stime assicurative (riservate) di altre due opere di Caravaggio, evidentemente mobili, poiché è ben nota la tendenza dei privati a gonfiarle per fini speculativi;

per contro, se fosse stata disposta esclusivamente una perizia immobiliare (sul presupposto che affreschi e pitture murali sono pertinenze non stimabili separatamente dalle architetture come invece i beni mobili), ad essa avrebbe potuto essere applicato un coefficiente moltiplicativo a causa della rarità e unicità delle opere contenute nell'edificio e un altro a causa della maggiore redditività potenziale ricavabile dall'aggiudicatario organizzando la fruizione pubblica a pagamento dei beni culturali presenti;

valutato che a giudizio degli interroganti quanto sopra configura, in ipotesi, per le modalità scelte (vendita telematica asincrona e non pubblicizzata su alcuna testata specializzata nel settore artistico) un danno finanziario al privato, con il rischio che il compendio resti invenduto e alla prossima asta il suo valore sia ribassato del 20 per cento, ma anche un danno erariale, perché in presenza, invece, di un'offerta valida, qualora lo Stato eserciti la prelazione, sarà costretto a sborsare una cifra sovradimensionata,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia in grado di precisare quanti e quali vincoli gravino sul casino dell'Aurora e sui manufatti in esso contenuti (opere d'arte, arredi e accessori), a quando risalgano e se siano stati aggiornati di recente, o in vista del passaggio di proprietà che sarà sancito dall'asta;

se di tali beni esista, singolarmente, un'adeguata documentazione fotografica;

quale sia la stima complessiva dei beni oggetto dei provvedimenti di vincolo e quale il valore

attribuito, nel merito, alla pittura caravaggesca e agli affreschi del Guercino raffiguranti l'Aurora e la Fama;

a quanto risalga e a quanto ammonti l'ultima tassa di successione pagata per il casino dell'Aurora precedentemente alla morte del principe Nicolò Boncompagni Ludovisi e a quanto corrisponda la cifra se rivalutata ad oggi.

(3-02929)

[BINETTI, FLORIS](#) - *Al Ministro dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

l'Osservatorio delle professioni sanitarie è scaduto nel dicembre 2019 e il ritardo nella sua riattivazione è particolarmente grave alla luce degli eventi che hanno caratterizzato il biennio 2020-2021, a cominciare dalla pandemia da COVID-19, che ha messo in evidenza la grave situazione in cui da anni versano tutte le professioni sanitarie, tutte decisamente sotto organico;

l'Osservatorio delle professioni sanitarie è stato istituito il 24 luglio 1996, con decreto dei due Ministeri dell'università e della sanità, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 10;

la situazione attuale, con la pandemia ancora in atto e il "recovery plan" in via di attuazione ne richiederebbe l'urgente attivazione per far fronte alle decisioni da prendere nella prospettiva dei prossimi cambiamenti strutturali in sanità;

competete infatti all'Osservatorio, come ribadito dal Ministero dell'università e della ricerca, formulare proposte e pareri in ordine alla definizione di: a) linee di indirizzo per l'elaborazione di requisiti di idoneità organizzativi, strutturali e tecnologici, per l'accreditamento delle strutture didattiche universitarie e ospedaliere per la formazione; b) linee guida per la stipula dei protocolli d'intesa tra le Regioni e le università; c) criteri e modalità per assicurare la qualità della formazione in conformità alle indicazioni UE; d) criteri e modalità per lo svolgimento del monitoraggio dei risultati della formazione;

già in tre precedenti occasioni la prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo ha presentato delle interrogazioni facendo presente la necessità e l'urgenza di procedere alla riattivazione dell'Osservatorio delle professioni sanitarie presso il Ministero dell'università;

concretamente i tre precedenti interventi risalgono al 2 giugno, al 2 settembre e al 2 dicembre dell'anno 2020;

sta per concludersi ormai l'anno 2021 e a tutt'oggi l'Osservatorio non è stato ancora riattivato né insediato: è trascorso ormai un anno dall'ultima segnalazione di questo grave ritardo istituzionale;

si tratta infatti di un ennesimo e ingiustificabile ritardo, che avviene nonostante siano state completate tutte le nomine previste, sia dei 12 componenti del comitato di presidenza che dei 22 rappresentanti dei rispettivi albi professionali; come è concretamente possibile riscontrare negli ultimi due decreti dei Ministeri dell'università e della salute del 3 giugno 2021, n. 1248, e del 20 settembre 2021, n. 1089;

si fa inoltre presente che tutte le professioni sanitarie, attraverso i loro rappresentanti, potrebbero offrire un valido contributo, grazie alla loro competenza e alla loro esperienza, in questa fase di transizione del SSN verso modelli di funzionamento più vicini alla sanità territoriale,

si chiede di sapere quali siano gli ostacoli che impediscono di rendere operativa, a norma di legge, la struttura dell'Osservatorio, dal momento che tutte le formalità richieste sono state correttamente espletate.

(3-02930)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[MARTELLI, PARAGONE, GIARRUSSO](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

nell'ambito delle molteplici crisi industriali ne esiste una che coinvolge due società, l'ex società Embraco di Riva di Chieri (Torino) e la società ACC Wambao Mel di Campo San Pietro (Belluno); queste due società sono collegate da un progetto identificato come ItalComp, ideato inizialmente dal commissario straordinario dottor Maurizio Castro;

il progetto prevede la creazione di un polo d'eccellenza che raggruppa le competenze delle due aziende e improntato a creare un *hub* dei compressori capace di competere a livello internazionale;

il 20 novembre 2020, così si esprimeva il dottor Castro: "'Se le formiche si mettono d'accordo, possono spostare un elefante', recita un antico proverbio africano", detto che riassume il senso di un'iniziativa

del Governo: quella di unire le forze di uno stabilimento in difficoltà, l'ACC di Borgo Valbelluna (Belluno), e di uno fermo, l'ex Embraco di Chieri, per dar vita a una realtà manifatturiera (ItalComp) con una massa critica sufficiente ad affrontare il mercato, superando la logica dei salvataggi reiterati per tornare a fare politica industriale, grande assente negli ultimi 30 anni dal dibattito pubblico nazionale;

relativamente al progetto ItalComp, così si esprimeva ancora il dottor Castro: "È un progetto di politica industriale del governo per la creazione di un polo italiano ed europeo del compressore. Muove dalla consapevolezza che questo componente è strategico nella filiera continentale dell'elettrodomestico. Quindi non si tratta di un mero salvataggio di due aziende, una che ha passato diverse traversie (ACC di Borgo Valbelluna) e l'altra che sembrava aver già concluso la propria esperienza (Embraco di Chieri). Per usare una metafora calcistica, questa operazione non è il catenaccio, la difesa ad oltranza: questo è il contropiede";

in un primo momento il ministro Giorgetti ha negato di essere a conoscenza del progetto, salvo poi smentirsi fino a rilasciare il 21 luglio 2021 una dichiarazione all'ANSA nella quale affermava: "continuerò a dire la verità: del cosiddetto progetto Italcomp non esiste niente se non una versione verbale fornita dal dottor Castro, alla quale peraltro, non è mai seguito, purtroppo, alcun riscontro formale"; contraddicendo il fatto che in data 14-15 settembre 2020 il dottor Castro, in compagnia della dottoressa Alessandra Todde, viceministro dello sviluppo economico, avesse presentato il progetto, con l'ausilio di *slide* molto dettagliate e di dominio pubblico, sia alla prefettura di Torino che a quella di Belluno;

il ministro Giorgetti in data 8 luglio 2021 affermava: "Abbiamo esplorato, insieme con la viceministra Todde, tutte le possibilità della proposta Italcomp del commissario straordinario di Acc che avrebbe potuto coinvolgere Embraco. Purtroppo, pur consapevoli della situazione delicata e difficile, non ci sono le condizioni essenziali cioè proposte di investitori privati per proseguire con esito positivo su questa strada. Obiettivo è superare l'attuale stallo e in questo senso continuano senza sosta le valutazioni del viceministro Todde, che ha la mia fiducia e che sta seguendo da tempo la vicenda di questa crisi";

considerato che:

il progetto, oltre a poter creare un polo di eccellenza, salverebbe oltre 700 famiglie dal baratro;

il comparto dei compressori per frigoriferi, funzionale alla produzione del "bianco", è un settore pericolosamente esposto alla "spada di Damocle" del *dumping* cinese;

l'eventuale ripartenza avverrebbe più probabilmente in Veneto che dal Piemonte, perché nel Nordest c'è una grande concentrazione di fabbriche di elettrodomestici,

si chiede di sapere:

perché dal 12 febbraio 2021, giorno della nomina a Ministro, il piano ItalComp sia stato contrastato anche negandone l'esistenza;

per quale motivo, a fronte di un piano dettagliato, il Ministro in indirizzo abbia cambiato molteplici versioni, salvo poi dire che il piano non è attuabile;

su quali basi si sostenga l'inattuabilità del progetto;

che cosa sia stato fatto per cercare non solo di salvaguardare il posto di lavoro di oltre 700 persone e relative famiglie, ma anche di ricreare le condizioni per avere una società italiana capace di competere a livello mondiale con i soli due *competitor* esistenti (uno giapponese e uno cinese);

quanti soldi abbia speso lo Stato italiano in cassa integrazione dallo scorso anno ad oggi per i lavoratori dell'ex Embraco;

quale fine abbiano fatto i soldi che la Whirlpool aveva messo a disposizione per il rilancio dell'ex Embraco;

perché lo Stato italiano non possa farsi carico, senza il supporto di investitori privati, del progetto;

perché un progetto del genere non possa rientrare nell'ambito della "cooperazione finanza impresa" coinvolgendo tutto il personale nel progetto;

se il Ministro sia a conoscenza del fatto che la società "Nidec", nel suo stabilimento austriaco, produce un compressore esattamente uguale a quello prodotto dall'ex Embraco.

(4-06250)

[ANGRISANI](#), [GRANATO](#), [CRUCIOLI](#), [ABATE](#), [LANNUTTI](#), [GIANNUZZI](#), [BOTTO](#) - *Ai Ministri dell'istruzione e della salute.* - Premesso che è stata diramata la nota tecnica recante le indicazioni, redatte da Regioni, Istituto superiore di sanità e Ministeri dell'istruzione e della salute, per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico; considerato che:

numerose perplessità sorgono in relazione alle prescrizioni per studenti e docenti della scuola primarie e secondarie;

sulla base delle nuove indicazioni, nel caso di un contagio tra docenti o alunni, è prevista la quarantena esclusivamente per i soggetti non vaccinati (esclusivamente per il personale docente che abbia svolto attività in compresenza, non per gli studenti) mentre è necessario effettuare un *test* il prima possibile (al tempo T0), salvo poi effettuarne un secondo dopo 5 giorni (al tempo T5), per i soggetti vaccinati, cui non risulta precluso dunque, laddove l'esito sia negativo, l'accesso in classe;

sono previste, inoltre, significative differenze (e disparità di trattamento) tra studenti ed insegnanti vaccinati e non vaccinati nel caso del riscontro di due (o più) positività, sia tra i docenti sia tra gli alunni: i soggetti vaccinati o negativizzati negli ultimi 6 mesi, difatti, possono proseguire l'attività didattica in classe sulla base della sorveglianza con *testing* (T0 e T5), mentre i soggetti non vaccinati sono sottoposti in ambedue i casi alla misura della quarantena per 10 giorni, anche in caso di esito negativo del *test* al tempo T0;

nei casi di riscontro di più di due casi di positività, infine, si prevede la quarantena per l'intera classe; valutato che dal documento emerge con evidenza una palese violazione della *privacy* degli studenti e dei docenti, differenziando il trattamento (rientro con *testing* o quarantena) per soggetti vaccinati e soggetti non vaccinati in modo, a parere degli interroganti, ingiustificato. In relazione a quanto disposto nel provvedimento, inoltre, si potrà agevolmente venire a conoscenza dei dati sanitari personali (effettuazione o meno della vaccinazione) di ogni soggetto, causando discriminazioni e una grave violazione del diritto alla riservatezza,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano ingiustificabile, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, la disparità di trattamento tra soggetti vaccinati (o negativizzati negli ultimi 6 mesi) e non vaccinati, la quale causa anche un'evidente lesione della *privacy* in relazione all'effettiva conoscibilità, da parte di terzi non autorizzati, dello stato di vaccinazione personale.

(4-06251)

[PILLON](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

le sezioni unite della Cassazione penale in data 28 ottobre 2021 sono state chiamate a decidere se, e in quali eventuali limiti, la condotta di produzione di materiale pornografico, realizzata con il consenso del minore ultraquattordicenne nel contesto di una relazione con una persona maggiorenne, configuri il reato di pornografia minorile, di cui all'art. 600-ter del codice penale;

in particolare, nella relazione provvisoria n. 18/2021 le sezioni unite hanno affermato: "Nel rispetto della libertà individuale del minore con specifico riguardo alla sfera di autonomia sessuale, il valido consenso che lo stesso può esprimere agli atti sessuali con persona minorenni o maggiorenne, ai sensi dell'art. 609 quater cod. pen., si estende alle relative riprese, sicché è da escludere la configurazione del reato di produzione di materiale pornografico, sempre che le immagini o i video realizzati siano frutto di una libera scelta e siano destinati all'uso esclusivo dei partecipanti all'atto";

le sezioni unite hanno precisato, inoltre, che nel caso della diffusione del materiale la persona maggiorenne può essere punita per il reato di pornografia minorile, qualora la cessione a terzi "sia stata deliberata sin dalla produzione del materiale";

considerato che il pronunciamento della Corte di cassazione interviene sul piano interpretativo dell'articolo 600-ter, comma 1, del codice penale;

considerato che la Cassazione ha comunque ribadito che si configurano i reati di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 600-ter "allorché una qualsiasi delle condotte di diffusione o offerta sia posta in essere successivamente e autonomamente rispetto alla ripresa legittimamente consentita";

considerate, infine, la delicatezza delle tematiche, l'attualità del fenomeno e la gravità delle condotte in

questione,

si chiede di sapere quali iniziative, anche di carattere normativo, il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di prevenire e punire la produzione e diffusione di video a contenuto pornografico realizzati con minori di anni 18.

(4-06252)

[GRANATO](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

sul sito dell'Istituto superiore di sanità (ISS), nella versione più aggiornata, si legge che le conoscenze disponibili sul profilo di efficacia e sicurezza dei vaccini anti COVID-19 in gravidanza e allattamento non sono ancora disponibili, con particolare riferimento all'impatto della nuova variante "Delta"; difatti sia per lo stato di gravidanza sia per l'allattamento, la mancanza di dati disponibili è causata dalla non inclusione di queste donne all'interno dei *trial* clinici di valutazione dei vaccini, ragion per cui non sono ad oggi fruibili "evidenze conclusive";

nonostante ciò, in evidente contrasto con il rispetto del principio di precauzione, si consiglia di procedere con le somministrazioni;

valutato che ciò che maggiormente preoccupa è quanto si legge all'interno di alcuni passaggi delle "Indicazioni ad interim su vaccinazione contro il COVID-19 in gravidanza e allattamento", documento curato dall'Italian obstetric surveillance system (ItOSS) dell'ISS (aggiornato al 22 settembre 2021). In particolare, si legge che: "a causa della conclusione della raccolta dati del progetto ItOSS il 30 giugno 2021, in Italia non conosciamo l'impatto della variante Delta in gravidanza. Le recenti analisi dei dati inglesi, aggiornate all'11 luglio 2021, hanno evidenziato una maggiore morbosità materna e perinatale associata anche alla circolazione della variante Delta, attiva oltremarina dalla metà di maggio 2021"; considerato, inoltre, che, all'interno delle più recenti indicazioni ministeriali, nella circolare del 4 agosto 2021, si legge che per lo stato di gravidanza la vaccinazione anti-SARS-CoV-2 "non è controindicata", mancando ogni forma di informazione e specificazione ulteriore e meramente rinviando alla valutazione medica l'eventualità di "rimandare la vaccinazione". Per l'allattamento, invece, si evidenzia esclusivamente come esso non sia un "controindicazione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2",

si chiede di sapere quali siano le evidenze scientifiche in base alle quali, allo stato attuale, non siano previste esenzioni specifiche per la vaccinazione anti COVID-19 per le donne in stato di gravidanza o in allattamento, nonostante non sia noto l'impatto della variante Delta, ormai assolutamente prevalente nel nostro Paese

(4-06253)

[FATTORI](#), [DE FALCO](#) - *Ai Ministri della salute, della difesa e dell'interno.* - Premesso che:

in data 15 ottobre 2020 è stato presentato l'atto di sindacato ispettivo 4-04247 in materia di piano pandemico, sottoscritto dai senatori De Falco, De Bonis, Di Marzio e Fattori, che gli interroganti intendono richiamare;

a quanto ivi descritto si sono aggiunti gli ulteriori elementi emersi dalla trasmissione televisiva "Report" del 23 ottobre 2021, nella quale si evidenzia come esistano responsabilità collettive di OMS e governi nella mitigazione di un virus che poteva rimanere epidemico e invece è diventato pandemico; considerato che

il 27 gennaio 2020 l'OMS ha avvisato gli Stati dell'esistenza di una pandemia in corso;

lo stesso giorno il Ministero della salute ha emesso una circolare nella quale si chiedeva di circoscrivere l'uso dei tamponi alle sole persone che provenivano dalla Cina;

la circolare andava a restringere il campo di applicazione per la rilevazione del COVID-19 rispetto alla precedente circolare del Ministero della salute che era stata emanata solo una settimana prima;

il 25 gennaio 2020, quindi due giorni prima della circolare, avveniva un incontro tra il Ministro della salute e i presidenti di Regione in cui, come sembra dalle testimonianze raccolte nel programma televisivo, risulta che le stesse Regioni chiedessero un campo di applicazione più ristretto per mancanza di risorse;

di questa riunione non esiste un verbale;

considerato inoltre che:

all'epoca esisteva un piano pandemico influenzale che era quello risalente al 2006 che il Ministro dichiarò non applicabile nonostante la stessa OMS invitasse invece al rispetto dei piani pandemici influenzali nazionali; è idea comune nella comunità scientifica, e non solo, che la sua applicazione avrebbe invece mitigato di molto gli effetti della pandemia;

il 25 gennaio 2021 viene adottato il nuovo piano pandemico influenzale 2021-2023 in cui si fa riferimento più volte agli "insegnamenti" dell'esperienza del COVID-19;

il COVID non è però un virus influenzale ma è classificato all'interno dello stesso documento come "virus emergente respiratorio non influenzale" a cui dunque il nuovo piano non può direttamente riferirsi;

il 18 aprile 2021 all'interno della trasmissione RAI "Mezz'ora in più" lo stesso ministro Speranza parlava distintamente dell'inapplicabilità del piano pandemico del 2006 agli inizi della pandemia e della necessità di produrre un piano nazionale COVID di cui si trova traccia nelle riunioni di febbraio 2020 del CTS;

a oggi non esiste un piano pandemico alternativo al piano influenzale direttamente riferito al COVID-19;

nonostante la propagazione e le criticità evidenziate in questo atto e in altri atti precedenti, sottolineate ed evidenziate anche dalla procura, il sistema di autocertificazione di gestione della pandemia che prevede l'invio periodico alla UE vedeva una costante valutazione positiva da parte dell'Italia;

già dai primi mesi di conclamata pandemia, esistevano evidenze che tutti gli impianti di gestione delle acque reflue e le fognature in generale erano invasi dal virus, si chiede di sapere:

quali siano stati i motivi per cui si è preferito far confluire gli insegnamenti legati al periodo di COVID all'interno del nuovo piano pandemico influenzale e non si sia deciso di effettivamente produrre un piano nazionale specifico per il COVID;

quali siano state le ragioni per cui a fronte dell'allarme dell'OMS risalente all'inizio del mese di gennaio 2020 il Ministro in indirizzo abbia deciso di non attivare le previsioni del piano del 2006, soprattutto quelle riguardanti la fase pre pandemica che avrebbe dovuto portare, tra l'altro, al divieto di manifestazioni di massa, al rafforzamento delle riserve di dispositivi e mascherine, alla predisposizione di un piano di contingenza per l'incremento dei posti letto di terapia semiintensiva e intensiva, all'implementazione dei protocolli di prevenzione e controllo delle malattie respiratorie in ambito ospedaliero, alla formazione urgente del personale sanitario, alla messa in protezione dei soggetti fragili, soprattutto quando ricoverati in strutture di lungodegenza, RSA e case di riposo, al rafforzamento delle capacità di *contact tracing* da parte delle strutture sanitarie territoriali e al conseguente sviluppo di protocolli di identificazione e isolamento di *cluster* di persone affette e delle aree geografiche in cui questi *cluster* insistevano;

per quali motivi non abbia ritenuto di implementare la sorveglianza ambientale sulle acque reflue con la metodica che venne descritta e validata fin da metà aprile 2020 e che avrebbe potuto permettere l'identificazione dell'aumentata circolazione del virus durante l'estate 2020 prima della seconda ondata, così da limitarne l'impatto;

se sia disponibile e sia stato attivato il piano nazionale di difesa, di competenza dei Ministeri della difesa e dell'interno, con le articolazioni periferiche delle Prefetture, a cui sarebbero stati affidati compiti relativi soprattutto all'isolamento delle zone *cluster*.

(4-06254)

[SACCONE](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*. - Premesso che:

l'ANAS ha come missione la gestione di strade ed autostrade statali non a pedaggio;

nel corso degli ultimi anni sono rientrati sotto la sua gestione 3.500 chilometri di strade, trasferiti negli anni '90 alle Regioni in attuazione della legge Bassanini (legge n. 59 del 1997 e successive modifiche);

il compito di vigilanza sulle autostrade in concessione le è stato invece sottratto, diversi anni or sono, e attribuito all'IVCA, il dipartimento costituito *ad hoc* presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cui sono stati trasferiti i dipendenti della direzione centrale autostrade di ANAS (contemporaneamente soppressa). La riorganizzazione non ha peraltro prodotto recuperi di efficienza

di vigilanza e controllo, a dimostrarlo la vicenda di ponte Morandi a Genova;  
nel decreto-legge n. 121 del 2021 è stato inserito un emendamento di riforma della struttura e delle funzioni dell'ANAS e la costituzione di una nuova società, cui saranno affidate le funzioni di gestione delle autostrade a pedaggio in concessione,  
si chiede di sapere:  
se le facoltà attribuite a tale nuova società siano tali da consentirle di diventare una capogruppo autorizzata a costituire tante società operative quante sono le concessioni o i tratti di strade sottoposti a pedaggio in Italia, ora e in futuro;  
se questa costituenda società non solo erediterà tutte le attuali competenze ANAS in tema di autostrade statali in concessione, ma: a) sarà intitolata a costituire o acquisire partecipazioni in società di gestione di autostrade statali e non statali; b) potrà stipulare convenzioni onerose con società, direttamente indirettamente controllare dallo Stato, per acquisire supporti tecnici, per esempio risorse materiali e umane, di ogni tipo e natura;  
se sia stato costituito un ordinamento settoriale del sistema autostradale italiano, la cui capogruppo governerà tutte le autostrade in concessione, a prescindere dalla natura pubblica o privata, grazie alla facoltà riconosciuta di acquistare, direttamente o indirettamente (attraverso società all'uopo costituite), partecipazioni delle imprese operanti nel settore; monopolizzerà il mercato dei supporti tecnici;  
se sia stata ideata per diventare il riferimento e dare impulso al pedaggiamento di strade statali non a pagamento come il GRA di Roma, l'autostrada Roma-Fiumicino, in futuro addirittura la Salerno-Reggio Calabria;  
se, una volta costituita in capogruppo, la società sarà quotata in borsa;  
se corrisponda a verità che tutti i dipendenti dell'IVCA presso il Ministero saranno integralmente trasferiti con mantenimento di titoli livelli e retribuzioni alla società o comunque lo saranno tutti i dipendenti già della direzione centrale autostrade di ANAS;  
se corrisponda al vero che i componenti l'ufficio legale di ANAS svolgono l'attività di difesa in giudizio nonostante detta funzione non rientri tra le attività contrattualmente assegnate tra le loro attività e che ciò avviene solo poiché presso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma sarebbe stato creato un albo speciale per i dipendenti ANAS, inseriti nella direzione legale della stessa;  
se corrisponda al vero che lo svolgimento di questo compito avrebbe importato il pagamento a favore di detti dipendenti di somme ulteriori rispetto a quanto contrattualmente dovuto, tutto ciò in forma di un regolamento interno senza una previa delibera di modifica dei singoli contratti di lavoro.

(4-06255)

[D'ALFONSO](#), [PITTELLA](#), [LAUS](#), [GRIMANI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* - Premesso che:

il 4 novembre 2021 il Senato ha approvato la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 121 del 2021, recante "Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali" (detto "decreto infrastrutture");  
nel corso della prima lettura presso la Camera dei deputati era stato approvato un emendamento che modifica l'articolo 10, comma 2, lettera b), del codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992), che disciplina i trasporti eccezionali "di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi";  
le modifiche approvate impattano fortemente sui trasporti eccezionali, determinandone inevitabilmente il drastico aumento, dato che non conterà più solo il peso totale e i complessi di veicoli a 8 assi non potranno più portare carichi fino a 108 tonnellate;  
considerato che:  
sono sempre più numerose e allarmanti le valutazioni sugli effetti delle nuove norme, che potrebbero comportare il rischio di un raddoppio dei viaggi, dei costi e delle emissioni;  
nel settore delle costruzioni sussistono specifici tipi di intervento che non possono prescindere da

trasporti speciali (dai prefabbricati ai grossi manufatti metallici) e un aumento dei tempi potrebbe fatalmente determinare una serie di ritardi nella realizzazione di infrastrutture importanti per il rilancio del Paese;

sono assai probabili ulteriori ripercussioni negative sulla logistica e su altri settori, che già vivono una situazione critica, con la conseguenza di un innalzamento dei costi e di maggiori problemi nel reperimento di mezzi e manodopera;

è stato presentato in Senato un disegno di legge di iniziativa parlamentare, finalizzato ad individuare una rete nazionale di itinerari stradali abilitati al passaggio dei trasporti in condizioni di eccezionalità, in modo tale da semplificare le procedure e ridurre i tempi per l'accesso alla rete da parte delle imprese di autotrasporto,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia elementi circostanziati sull'effettiva portata dell'impatto che la nuova misura rischia di avere su settori chiave dell'economia italiana;

se gli uffici del Ministero siano al lavoro per la definizione di una norma transitoria da applicare alle autorizzazioni già concesse per trasporti eccezionali;

se ritenga di valutare l'opportunità di individuare itinerari stradali specifici volti a favorire i trasporti eccezionali;

quali iniziative intenda assumere per evitare che le nuove regole abbiano ripercussioni negative e che rallentino gli sforzi per il rilancio del Paese.

(4-06256)

[TONINELLI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il 4 novembre 2021 il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021;

l'art. 24 stabilisce che al fine di assicurare la semplificazione degli adempimenti e delle attività di controllo, nonché di favorire la ripresa e il rilancio delle attività economiche, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, volti a semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle aziende;

i decreti legislativi devono essere adottati entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega;

considerato che si apprende da notizie di stampa che il ministro Brunetta, nel corso della tavola rotonda "Procurement pubblico del digitale per la trasformazione del Paese", promossa da Anitec-Assinform, avrebbe dichiarato, illustrando la citata delega contenuta nel disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, che "prima di ogni controllo ci sarà una telefonata per programmarlo, specificarne la natura, individuarne i contenuti e i documenti necessari, i giorni in cui arriverà, le risorse umane di cui avrà bisogno. Non ci saranno divise o mitragliette in vista (...) Insomma, addio alle verifiche fiscali a sorpresa: d'ora in poi la parola d'ordine, dice il ministro, sarà 'rispetto reciproco', ma anche 'civiltà, gentilezza e cortesia'" ("ilfattoquotidiano", 7 novembre 2021);

considerato inoltre che, a parere dell'interrogante:

se i controlli saranno sempre programmati con una telefonata e alle aziende verrà comunicata la modalità delle verifiche, nonché quali saranno i documenti da presentare e i giorni in cui avverranno i controlli, si vanificherà l'efficacia dello stesso strumento di controllo;

l'evasione fiscale costituisce un serio ostacolo alla realizzazione di un mercato pienamente concorrenziale e, quindi, contrastarla significa tutelare le imprese sane e la loro potenzialità competitiva, e particolare attenzione andrebbe prestata all'aspetto qualitativo dei controlli fiscali, privilegiando quelli potenzialmente più produttivi, anche al fine di assicurare adeguati livelli di recupero di gettito,

si chiede di sapere se quanto riportato dalla stampa corrisponda al vero e, in caso affermativo, se il Governo intenda esercitare la delega in questione conformemente con quanto dichiarato dal ministro Brunetta, anticipando quelli che potrebbero essere i contenuti dei suddetti decreti legislativi.

(4-06257)



